

A 250 ANNI DAL CODICE ESTENSE

a cura di
PIERPAOLO BONACINI e ELIO TAVILLA



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

7

Historia
et ius

2023



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno
Collettanee

7

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima, tomo I (1771), frontespizio.

ISBN: 978-88-946376-7-0 - gennaio 2023

ISSN: 2704-5765

A 250 ANNI DAL CODICE ESTENSE

a cura di
Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Indice

<i>Premessa</i>	1
-----------------	---

I. LA CULTURA GIURIDICA

ELIO TAVILLA, <i>Il Codice Estense del 1771 alla prova di un anniversario: lo stato dell'arte</i>	7
DANIELE EDIGATI, <i>La giustizia criminale estense alla metà del Settecento</i>	29
PIERPAOLO BONACINI, <i>Riformismo sub specie militari. Il governo della guerra e la giustizia militare nelle riforme di Francesco III d'Este</i>	75
PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, <i>L'interpretazione autentica: un tema settecentesco</i>	145
MATTEO AL KALAK, CARLO BAJA GUARIENTI, <i>Antico Regime online. Una media library condivisa e la digitalizzazione del Gridario estense</i>	161

II. LA CULTURA LETTERARIA, POLITICA E RELIGIOSA

FABIANA FRAULINI, <i>Le Antiquitates italicæ medii ævi e l'Esprit des lois. L'influenza di Muratori sul pensiero di Montesquieu</i>	179
MATTEO MARCHESCHI, « <i>Voglio che sappiate che io ci sono nel Mondo</i> »: <i>Diderot a Modena</i>	191
LUCA SANDONI, <i>All'ombra di Muratori. La riduzione delle feste religiose nel Ducato di Modena (1741-1790)</i>	211
ELENA GIORZA, « <i>Un possente freno al male, un gagliardo impulso al bene</i> »: <i>religione e pubblica felicità all'epoca dei Lumi</i>	243

III. LA CULTURA ARTISTICA E LETTERARIA

FILIPPO COMISI, <i>La produzione di maioliche e porcellane nel ducato di Modena nel XVIII secolo: nuove tecniche e suggestioni estremo orientali</i>	263
FEDERICO FISCHETTI, <i>All'ombra della vendita di Dresda. Il patrimonio artistico nella stagione delle riforme del ducato estense, con note su alcune collezioni, sculture e la perduta Andromeda di Orazio Marinali</i>	339
SIMONE SIROCCHI, <i>Modenesi nell'Europa delle meraviglie: le Wunderkammern nel Grand Tour della nobiltà estense tra Sei e Settecento</i>	361

IV. LA CULTURA SCIENTIFICA

ANTO DE POL, GIANLUCA CARNEVALE, <i>Teatri e musei anatomici nel Settecento italiano. Teatro e museo anatomico di Modena: l'insegnamento della medicina tra arte e scienza</i>	397
ELENA CORRADINI, <i>Il Museo Ostetrico Antonio Scarpa dell'Università di Modena e Reggio Emilia tra Settecento e Novecento</i>	417
ANTONELLO LA VERGATA, <i>Spallanzani europeo</i>	465
FRANCESCO PAOLELLA, <i>Una casa dei pazzi per il ducato estense. Il San Lazzaro di Reggio Emilia nel Settecento</i>	475
<i>Indice dei nomi</i> a cura di Alessandra Toscano	489

Premessa

Il 26 aprile 1771 Francesco III promulgava il primo volume del *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, una delle raccolte legislative più avanzate negli anni del riformismo settecentesco. Frutto del lavoro di due giuristi di statura e carriera molto diversa – Bartolomeo Valdrighi e Giuseppe Gallafasi –, il c.d. *Codice estense* si pone tra le consolidazioni del diritto più avanzate in Italia, dopo quella piemontese del 1723-29, ma capace di reggere confronti con altre raccolte normative europee, come ad esempio i *Codices* bavaresi promulgati tra 1752 e 1756. Pur in un contesto di conservazione del grande patrimonio del diritto comune come fonte di ultima istanza in caso di lacuna, il *Codice* del 1771 si segnala per aver ridotto al minimo il ricorso ad altri diritti, se non, appunto, al diritto romano, da utilizzare però come norma positiva, non manipolata dall'interpretazione dottrinale, e con la raccomandazione che ad essa «si dia ogni preferenza, ed estensione» rispetto all'immancabile «Gius comune» ammesso unicamente in via sussidiaria residuale. Un meccanismo di interpretazione autentica affidato al Supremo Consiglio di Giustizia completava il disegno di forte accentramento delle fonti normative presso l'autorità sovrana.

Il *Codice*, così come altre iniziative riformistiche di questi anni, ha come fonte di ispirazione diretta Lodovico Antonio Muratori, e in particolare *I difetti della giurisprudenza* (1742) e *La pubblica felicità oggetto de' buoni principi* (1748). Muratori è la personalità che a Modena era stato capace di dialogare con esponenti del più largo mondo culturale europeo, da Gottfried Wilhelm Leibniz a Johann Burchardt Mencke, da Joseph de Bimard La Bastie a Gisbert Cuper, da John Hudson a Eusebius Amort e Gregorio Mayans. L'orizzonte è vastissimo e comprende il rinnovamento della storiografia, delle lettere, della filosofia, nonché una nuova sensibilità religiosa, aperta alle sofferenze sociali e ostile alle vuote ostentazioni rituali, culturalmente avvertita e tollerante.

Francesco III, il duca estense che ebbe proprio il Muratori come precettore, durante gli anni del suo lungo governo (1737-1780) seppe interpretare, con qualche lungimiranza ma non senza contraddizioni, quel riformismo dai mille volti che vide impegnati quasi tutti i sovrani italiani ed europei della seconda metà del XVIII secolo e, con essi, una classe dirigente dai tratti culturali e sociali parzialmente nuovi. Tale élite in ascesa si forma

nelle università, che proprio in quegli anni sono investite da un processo di svecchiamento che interessa non soltanto i programmi didattici, ma anche la *governance*. Così avviene a Modena nel 1772 ad opera del già ricordato Valdrighi, il quale, sulle tracce di quanto era stato fatto a Torino, Gottinga, Lipsia, Vienna e Parma, pone mano a quelle *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studî negli Stati di Sua Altezza Serenissima* che rappresentano una delle riforme più legate al *Codice* promulgato appena un anno prima. E non soltanto per il suo autore, che fu subito posto a capo della facoltà giuridica, ma perché in essa confluiva un'apertura di vedute e di prospettive che a Valdrighi derivavano dal viaggio a Lipsia; una trasferta che, dando seguito a un'intuizione a suo tempo espressa dal Muratori della *Pubblica felicità*, il giurista garfagnino era stato indotto a intraprendere tra il 1764 e il 1766 per seguire i corsi di quel diritto pubblico e delle genti di cui fu egli stesso primo docente a Modena.

Il rinnovamento non coinvolse soltanto il diritto e i giuristi. Il letterato e storico Agostino Paradisi, ad esempio, già distintosi nel 1767 per aver difeso la cultura italiana dalle accuse di decadenza avanzate dal francese Alexandre Deleyre, oltre a presiedere la facoltà filosofica nell'Università appena riformata veniva designato quale titolare della neoistituita cattedra di Economia civile (o politica), che, sulla scia della *Ricchezza delle nazioni* di Adam Smith, per un verso, e della *Scienza del buon governo* di Joseph von Sonnenfels, dall'altro, arrivava terza in ordine cronologico dopo quella di Antonio Genovesi a Napoli (1754) e quella milanese di Cesare Beccaria a Milano (1768).

Non va poi dimenticato che nello stesso 1772, oltre a scienziati come il medico e astronomo croato Ruggero Boscovich e il chimico e botanico francese Robert de Laugier, venne chiamato a insegnare anatomia a Modena il grande medico e chirurgo veneto Antonio Scarpa, il quale qualche anno dopo (1775) fece allestire un teatro anatomico in legno tra i più suggestivi e ben conservati accanto a quelli di Bologna, Padova e Pavia.

Sul piano della cultura artistica, invece, nonostante che il nome di Francesco III d'Este rimanga associato alla clamorosa vendita di Dresda del 1746 – quando un centinaio dei quadri più belli e preziosi della collezione estense (e tra i più significativi in assoluto della pittura italiana tra Quattro e Cinquecento) furono venduti all'Elettore di Sassonia e Re di Polonia Augusto III –, negli anni immediatamente successivi lo stesso duca assieme al figlio Ercole III furono artefici della progressiva ricostituzione della quadreria estense, di cui resta testimonianza nei cataloghi compilati da Gian Filiberto Pagani e Giuseppe Amici.

A questa sintesi vanno aggiunte le tante riforme attuate in quegli anni, molte delle quali ispirate ancora da Muratori, ma soprattutto messe a punto da uomini di respiro culturale europeo come Salvatore Venturini e Ludovico Ricci, che da un lato avevano nella Francia un riferimento per le “lettere” e il dibattito illuminista, ma che dall’altro guardavano all’Austria asburgica per la politica di riduzione del privilegio nobiliare ed ecclesiastico: certamente tra le riforme più importanti spiccano quelle sul fedecomesso e sulla manomorta ecclesiastica, che inseriscono a pieno titolo i governi di Francesco III ed Ercole III nell’alveo del giurisdizionalismo italiano ed europeo.

A partire da queste sintetiche ma doverose premesse i saggi qui riuniti abbracciano una pluralità di tematiche che proprio nel riformismo estense del Settecento, e soprattutto della seconda metà del secolo, trovano la loro cifra comune articolandosi in quattro sezioni dedicate alla cultura giuridica, a quella politica e religiosa, alla cultura artistica e letteraria e a quella scientifica; tutti ambiti che gli specialisti delle diverse discipline hanno affrontato in un’ottica aperta a confronti in ambito italiano ed europeo con il risultato di fare emergere le specificità e, in diversi casi, i caratteri originali di un’esperienza politica, giuridica e culturale capace di allargarsi ben oltre i limiti, per altri versi abbastanza angusti, degli Stati estensi del secolo dei Lumi.

I saggi raccolti in questo volume prendono spunto dagli interventi presentati al convegno internazionale «Modena-Europa andata e ritorno: diritto, cultura e scienza negli anni del Codice Estense (a duecentocinquant’anni dalla sua promulgazione, 1771-2021)», tenuto a Modena il 28-30 aprile 2021. In tutti i casi le relazioni originarie sono state ampliate e approfondite rendendole indipendenti dai brevi contributi offerti in sede di convegno, condizionati anche dalla modalità on-line con cui è stato necessario svolgerlo.

Pierpaolo Bonacini

Elio Tavilla

I. LA CULTURA GIURIDICA

Elio Tavilla*

*Il Codice Estense del 1771
alla prova di un anniversario: lo stato dell'arte*

*The 1771 Estense Code at the proof
of a birthday: the state of the art*

ABSTRACT. The essay aims to critically summarize what historiography has written on the Este code: from the influence that Muratori had up to the first attempts at codification; from the preparatory work to the structure of the code itself; ending with the protagonists of the codification in Modena. Among these, the jurist Bartolomeo Valdrighi, whose story is exemplary in the context of eighteenth-century culture, not only for his training and career, but also for the difficult relations with the Duke of Modena.

KEYWORDS: Codice, codificazione, L.A. Muratori, Supremo Consiglio di Giustizia, dichiarazioni interpretative, B. Valdrighi, Francesco III d'Este

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La matrice muratoriana – 3. Tentativi preliminari – 4. I lavori preparatori – 5 Il codice – 6. Gli uomini del codice – 7. Conclusioni.

1. *Premessa*

Nell'occasione di questo duecentocinquantenario anniversario, il Codice promulgato da Francesco III il 26 aprile del 1771, benché abbia senza dubbio i caratteri per essere annoverato tra i caposaldi del riformismo italiano del secolo XVIII, resta un documento poco studiato e, forse, non pienamente messo a fuoco. Certo, a nuocergli hanno gravato e gravano tuttora l'esiguità territoriale e la marginalità politica del ducato modenese e forse, se non fosse che esso fu preconizzato da un grande personaggio quale Ludovico Antonio Muratori, l'interesse mostrato dalla storiografia sarebbe ancora minore.

La storiografia giuridica non ha mai dedicato uno studio a sé su questo

* Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

codice, ma, a parte qualche fugace tratto rilevato dalla manualistica¹, si sono privilegiati singoli aspetti, come il rapporto con i territori, feudali e non², la procedura civile³, il diritto e il processo penale⁴, i lavori preparatori⁵.

Nelle pagine che seguono mi propongo di censire quanto sappiamo su questo codice e sui personaggi che lo idearono e vi lavorarono: una sorta di “stato dell’arte” non tanto di tipo storiografico, ma degli elementi di effettiva nostra conoscenza.

¹ Cfr., ad es., G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I. *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 537-538; C.A. Cannata, *Lineamenti di Storia della giurisprudenza europea*, II. *Dal medioevo all’epoca contemporanea*, Torino 1976², pp. 141-143; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, p. 287 ss.; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979, pp. 49-51; R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1985, p. 115 ss.; I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, Torino 2002, p. 350; M.R. De Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall’Antico Regime al fascismo*, Torino 2007, p. 59; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2008², p. 270; A. Padoa-Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea*, Bologna 2007², p. 349. Più puntuale, invece, G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1987², pp. 89 ss. e 217 ss.

² L. Marini, *Lo Stato estense*, in *Storia d’Italia*, XVII. *I Ducati padani, Trento e Trieste*, a c. di G. Galasso, Torino 1979, p. 131 ss.

³ F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, Modena 1977, p. 3 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi*, Bologna 1980, pp. 29-31; C.E. Tavilla, *Il codice estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in N. Picardi-A. Giuliani (curr.), *Codice Estense. 1771. Testi e documenti per la Storia del processo*, II. *Codici di procedura civile degli Stati preunitari*, Milano 2001, p. IX ss.

⁴ A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in S. Vinciguerra (cur.), *Il diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 302-305; E. Tavilla, *Il diritto penale nel ducato di Modena. Il codice criminale del 1855: premesse, modelli, problemi*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII/2 (2007), p. 313 ss.

⁵ G. Salvioli, *La legislazione di Francesco III duca di Modena*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi», s. IV, 9 (1899), p. 1 ss. dell’estratto; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, pp. 200 ss. e 354 ss.

2. La matrice muratoriana

Intanto, proviamo ad individuare l'«ispirazione» originaria, l'idea di fondo attorno a cui si misero in opera sovrano, uomini di governo e giuristi. Non mi par dubbio che qui si debba evocare la gigantesca figura di Ludovico Antonio Muratori, il quale, dopo qualche fuggevole cenno nelle *Riflessioni sopra il buon gusto* del 1709⁶ e l'archetipo dell'inedito *De Codice Carolino* del 1726⁷, giunse nel 1742 a esprimere, nel celebre *Dei difetti della giurisprudenza*, un'articolata proposta di riforma legislativa, quella appunto di un «picciolo codice nuovo di leggi»⁸, che si prefiggesse non tanto l'obiettivo di una rifondazione radicale dell'ordinamento vigente, ma che regolasse, con la forza dell'autorità normativa del sovrano e con l'apporto di valenti e «prudenti» giuristi, i casi più controversi tra quelli che, dando adito alle «s sofisticherie» degli avvocati e all'arbitrio dei giudici, allungavano a dismisura i tempi dei processi.

Si tenga in debito conto che Muratori poteva disporre di un concreto esempio, quello delle *Leggi e costituzioni di Sua Maestà Vittorio Amedeo II*, promulgate nel 1723 e quindi riformulate nel 1729. Si trattava di una raccolta a cui il grande Vignolese tributava tutta la sua ammirazione: benché ritenesse non del tutto convincente l'aver vietato l'uso di dottrina e giurisprudenza a giudici e avvocati, la raccolta sabauda si poneva come fonte primaria e vincolante e, proprio perché tale, assumeva il valore di baluardo contro la non più tollerabile discrezionalità dei giudici e l'impudenza degli avvocati. La strada avviata a Torino del «picciolo codice» era quella giusta. Il principe sensibile alla «pubblica felicità» dei sudditi si sarebbe dovuto porre l'obiettivo di «decidere col maturo consiglio de' più dotti e saggi le conclusioni controverse fra i legisti, determinando quel che debbono seguitare in tali occasioni i lor tribunali e giudici»⁹, senza per questo recidere definitivamente il legame con il grande patrimonio del *ius commune*.

Volendo riassumere, tre sono le direttive che Muratori indica come necessarie per conferire al «codice» gli attributi necessari a raggiungere gli obiettivi attesi.

Per prima cosa, esso deve porsi come strumento autoritativo finalizzato

⁶ Lamindo Pritanio (*alias* L.A. Muratori), *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*, I, Venezia, Nicolò Pezzana, 1717, pp. 34-35.

⁷ L.A. Muratori, *De Codice Carolino, sive de novo legum codice instituendo*, in B. Donati, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena 1935, p. 173 ss.

⁸ L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, Giambattista Pasquali, 1742, p. 85.

⁹ *Ivi*, p. 82.

direttamente ad abbattere i tempi processuali e per respingere le «sottigliezze e cavillazioni de' legisti»¹⁰. Caso tipico, l'intricata materia delle successioni, capace, in mano ad avvocati senza scrupoli, di prolungare i tempi del processo all'infinito. Ebbene, Muratori ricorda come proprio nel ducato estense si sia registrato un *Decretum de successionibus*, promulgato da Rinaldo I nel 1711, che va proprio nella direzione auspicata, quella della chiarezza, della ragionevolezza, e soprattutto di una brevità indirizzata alla *ratio legis*, senza dar adito ad interpretazioni sulle motivazioni estrinseche ed occasionali. È proprio portando a esempio il decreto rinaldiano che Muratori intravede il traguardo del *picciolo codice nuovo di leggi*:

«Legge lodevole, legge, che, tenuta sempre davanti a gli occhi da i giudici dello stato ecclesiastico, e della Casa d'Este, basta per troncare, e dee troncare le eccezioni, interpretazioni, e cavillazioni de' causidici, e far decidere ne' casi controversi in favor de' agnati. Altrettanto succederà in assaissimi altri casi, che dalla prudenza de' i suddetti giuriconsulti, e dall'autorità de' principi, verranno stabiliti; e che potranno formare un picciolo codice nuovo di leggi. Con avvertenza di formare il più succintamente che mai si possa, e con parole ben chiare la sostanza ed intenzion delle leggi, senza allegarne le ragioni: perciocchè le troppe parole adoperate per ispiegar meglio la mente del legislatore, quelle talvolta sono, che somministrano uncini e sofisticherie a chi è avvezzo a questo mestiere nel Foro»¹¹.

Secondo punto da non trascurarsi: il principe, per poter «autorizzare e far pubblicare ne' suoi Stati esso codice e comandarne l'osservanza», deve porre attenzione a che esso asseconi gli ordinamenti giuridici attivi nel territorio in cui esso avrà vigenza, «giacché ogni Stato può formarsi quel corpo di leggi che più si adatta al suo sistema e alle sue consuetudini»¹².

Terzo elemento: il codice deve porsi i due obiettivi complementari di individuare i casi giudiziari più dibattuti e produttivi di incertezza e lungaggini, nonché di fondarsi sulla dottrina e sulla giurisprudenza più accreditata, sempre nel rispetto degli ordinamenti vigenti nell'area geopolitica di riferimento.

«Contuttociò, se il savio legislatore consulterà, voglio dire, se farà consultar tanti diversissimi casi accaduti in addietro e dibattuti e decisi ne' più illustri dicasteri e vorrà inchiuderli nel suo codice [...]

¹⁰ Ivi, p. 114.

¹¹ Ivi, p. 85

¹² Ivi, p. 88.

assaissimo si avrà per ben regolare i giudizi [...].

A formar poscia il suddetto desiderato codice di nuove leggi, si avranno in primo luogo da esaminar quegli autori che han raccolte le opinioni comuni, con iscegliere quelle che oggidì specialmente si truovano canonizzate ne' più rinomati tribunali dell'Europa letterata e adattate all'uso e alle consuetudini de' diversi Paesi»¹³.

Non vorrei in questa sede ripercorrere i tanti elementi di interesse che dalle pagine dei *Difetti* sarebbe possibile estrapolare per evidenziare la chiara matrice muratoriana nel faticoso processo di razionalizzazione normativa messi in opera negli anni a venire dal sovrano estense, a cui Muratori stesso fece da precettore¹⁴. Per ora bastino queste linee essenziali che ben illustrano, a parere di chi scrive, su quali premesse e con quali obiettivi prendessero le mosse le riforme di Francesco III.

3. *Tentativi preliminari*

Il codice del 1771 è frutto di quasi un ventennio di laboriose iniziative promosse dal duca con l'obiettivo di razionalizzare il diritto vigente, dando ai giudici – e agli avvocati – uno strumento agile di reperimento delle fonti normative di provenienza sovrana, senza per questo però, almeno in un primo momento, sciogliere il nodo degli statuti, delle consuetudini, dei diritti dei ceti privilegiati, della dottrina e della giurisprudenza usate in sede giudiziaria come orientamento e bilanciamento rispetto alla frammentarietà e alle contraddizioni dello *ius proprium*. Tuttavia si riteneva, e non a torto, che una selezione e raccolta di norme sovrane potesse offrire una cornice sufficientemente chiara del quadro legislativo vigente.

Come è noto, una prima tappa è rappresentata dalle *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di Sua Altezza Serenissima* del 1755, frutto del lavoro del segretario di Stato Domenico Maria Giacobazzi e dell'avvocato Carlo Ricci¹⁵. Si tratta di una raccolta in buona parte

¹³ Ivi, p. 197.

¹⁴ A questo proposito mi permetto di rinviare a *L'influenza di Ludovico Antonio Muratori sul diritto e sulla cultura giuridica estense*, in G. Alpa (cur.), L.A. Muratori, *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi*. Atti del convegno (Vignola, 2 dicembre 2000), Milano 2002, pp. 131-152.

¹⁵ B. Donati, *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il gridario del 1755 e l'opera dei*

consolidatoria di norme pregresse riunite con finalità di mera compilazione e certificazione, ma che si segnala per la sua relativa novità se si considera che proprio nello stesso 1755 vengono introdotte *ex novo* una serie di fattispecie criminali in materia di furti, monete, porto d'armi, incendio, omicidio, suicidio, infanticidio e aborto, duello, diffamazione, ratto, gioco d'azzardo, falso, usura e contratti illeciti, fallimenti dolosi, reati contro l'amministrazione della giustizia. L'obiettivo primario sembra quello di operare una stretta sui giudici. In essa troviamo infatti norme che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto regolare in via esclusiva alcuni reati di prioritaria considerazione, rispetto ai quali i magistrati avrebbero ora avuto a disposizione uno strumento ineludibile di accertamento e repressione degli illeciti. L'accentuata attenzione per i giudizi criminali è peraltro dimostrata dall'attivazione nel 1758 di un insegnamento di *Institutiones criminales*, grazie a un finanziamento proveniente dal giurista e segretario di Stato Giuseppe Maria Bondigli.

Proprio Bondigli in questi anni si rivela essere uno dei protagonisti del processo di razionalizzazione normativa. Addottoratosi *in utroque iure* nel 1715, uditore di guerra nel 1742 e nel '49 fattore camerale, dal 1757 divenne consigliere di Segnatura, il massimo organo di governo estense¹⁶. Fu amico personale di Ludovico Antonio Muratori, con il quale condivideva il programma riformatore di riqualificazione del personale giudiziario e della relativa cultura giuridica: oltre a finanziare la cattedra di diritto criminale di cui si è detto, alla sua morte lasciò un legato testamentario che permise il finanziamento della prima cattedra di diritto pubblico universale, il cui docente avrebbe dovuto svolgere un periodo di apprendistato in una delle università tedesche dove tale disciplina era da tempo insegnata.

E fu ancora lui a essere incaricato dal duca nel 1759 di formare una deputazione per riformare gli statuti cittadini, motivo per cui si rivolse ai priori delle due città più importanti del ducato, Modena e Reggio, per darne notizia e spiegarne i motivi e le finalità. Agli amministratori di Modena illustra le intenzioni del duca, che è quello di

giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci, in «Atti e Memorie dell'Accademia nazionale di scienze lettere ed arti di Modena», s. IV, 2 (1928), p. 23 ss., ora in Id., *L.A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., p. 86 ss.

¹⁶ Mi permetto di rinviare al mio *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di Stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 11-21, nonché alla voce Bondigli, Giuseppe Maria, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 288-289.

«[...] riformare lo Statuto di questa Città, richiamando nel tempo stesso allo esame tutti gl'altri che si osservano in ciascun altra delle città e luoghi de' suoi felicissimi Stati, affine di formare un solo Corpo di Leggi che serva generalmente sopra le sue materie nelle quali dispongono diversamente i vari municipali Statuti, dove le altre alle quali si trovasse opportuno di estendere la nuova suddetta universale provvidenza, in vista di ridurre con questa in ogni sua parte la Giurisprudenza ad una perfetta uniformità [...]».

Analogo il tenore della missiva indirizzata ai Priori e al Governatore di Reggio:

«Viene S. A. Ser.ma d'aver formata una deputazione [...] per la riforma di tutti i diversi Statuti de' suoi felicissimi Stati, con precisa commissione di ridurli nelle materie più essenziali ed interessanti a un solo statuto, che formi legge universale anche relativamente agli ordini de' giudizi e al metodo da tenersi ne' tribunali a scanso di tanti viziosi circuiti e col provvido fine di toglier di mezzo molti appigli di liti, di abbreviarne il corpo e insomma di correggere ogni altro abuso e pratica che s'opponga alla spedita amministrazione della giustizia, alla quiete de' sudditi e al pubblico e privato interesse»¹⁷.

Benché il termine “codice” non venga mai usato, tuttavia la *riforma* degli statuti promossa dal duca si poneva come obiettivo un *corpo di leggi* che valesse come *legge universale*, cioè unica ed uniforme per tutto il territorio ducale. Dopo aver riunito nel 1755 le norme penali di fonte sovrana, occorreva ora agire sul piano degli ordinamenti locali, compilare cioè una raccolta a partire dagli statuti di origine medievale che avevano rappresentato nel tempo ordinamenti giuridici relativamente completi e dotati di una certa organicità.

Questi gli orientamenti ducali che sono sul tavolo per la riforma, a partire dall'anno 1759; Bondigli è il segretario di stato che il duca sceglie come colui che dovrà avviare i lavori mediante una commissione di giuristi e con l'accordo con le comunità locali, o almeno di quelle di Modena e Reggio.

Ma negli anni successivi non si registra nessun progresso su questo fronte. Evidentemente, qualcosa non ha funzionato come doveva. Oppure, più semplicemente, la scelta di riformare gli statuti cittadini si è rivelata

¹⁷ Documenti contenuti in Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASMo), Cancelleria ducale; Consigli, giunte, consulte, reggenze; busta 16, parzialmente trascritti da B. Donati, *La formazione storica del Codice estense del 1771 e le altre riforme a seguito dell'opera di L.A. Muratori*, Modena 1930, p. 87.

improduttiva e non rispondente ai concreti obiettivi perseguiti dal sovrano, che rimangono quelli di rendere la giustizia più rapida e meno opache le procedure, specialmente quelle penali. Si prefigura anche a Modena, quindi, un panorama simile a quello che si registra nel Granducato di Toscana con Pompeo Neri, impegnato in un tentativo di “codificazione” sull’esempio di quello sabauda, ma che porta più che altro alla individuazione in un “diritto patrio” costituito dalla legislazione principesca e dalle consuetudini e stati locali¹⁸.

Che il sovrano e i suoi ministri abbiano prefigurato una strada parallela è chiaro nel 1761, quando si procede alla creazione del Supremo Consiglio di Giustizia, che avrebbe dovuto costituire il vertice giurisdizionale dell’intero ducato, al fine di procedere ad una progressiva attrazione verso il centro di tutta l’amministrazione della giustizia, sia nei territori immediati (non soggetti a giurisdizione feudale) sia in quelli mediati (soggetti a giurisdizione feudale). Il progetto riformatore timidamente avviato nel 1759 assume ora un respiro più ampio, come prova non soltanto la costituzione del supremo tribunale di cui si è detto, ma anche e soprattutto la strada che si avvia negli anni immediatamente successivi.

4. I lavori preparatori

Una visione più matura sembra profilarsi a partire dal 1764. Dopo un originario progetto di codice finalizzato alla riforma degli statuti, si aggiusta il tiro procedendo verso un «codice universale di giurisprudenza», che nel carteggio tra duca e ministri si profila come un obiettivo di portata minore, ma non per questo meno impegnativo. Non è ancora chiaro che contenuto dovrà avere questo “codice”, ma sappiamo che la prima commissione all’uopo deputata era composta dal primo segretario Gian Pellegrino Fabrizi, dal consigliere di giustizia Giuseppe Neri, dagli avvocati Bartolomeo Federzoni e Giacomo Parma, conservatori della Città di

¹⁸ Sul tentativo toscano e sulla “costruzione” di un diritto patrio toscano, oltre ai classici studi di V. Piano Mortari [*Tentativi di codificazione nel granducato di Toscana nel secolo XVIII*, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 6 (1952-53), pp. 285-387] e D. Marrara [*Diritto patrio e diritto comune nei progetti toscani di codificazione nell’età della Reggenza*, in «Bollettino storico pisano», 43 (1974), pp. 139-222], va ricordato il contributo di L. Mannori, «*Un’istessa legge per un’istessa legge*»: la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-loreense, in I. Birocchi-A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, pp. 355-386.

Modena, i causidici procuratori modenesi Giancarlo Baracchi e Ferdinando Altiani, nonché dal notaio Giuseppe Gaetano Benzi, cancelliere perpetuo della città capitale.

Nel gennaio del '64 una prima parte del lavoro viene consegnata al sovrano per tramite della Segnatura, che non manca di segnalare che il testo ha bisogno di essere rivisto alla luce di certi suoi rilievi. Contemporaneamente, il duca torna insistentemente a esprimere ai componenti del Supremo Consiglio di Giustizia, di fresca creazione, tutta la sua insoddisfazione per le lentezze e le inefficienze con cui vengono processate le cause e, nel chiedere con insofferenza a che punto siano i lavori per il nuovo codice, fa intendere come egli veda nella "codificazione" uno strumento in primo luogo finalizzato a rendere più spedita la giustizia, in ispecie quella criminale.

Ma da qui in poi qualcosa si rompe: probabilmente quella fiducia che il duca riponeva nella commissione viene a mancare, forse a causa della lentezza con cui si procede. Nel '66 la "riforma generale degli statuti" si è ridimensionata a un "codice universale di giurisprudenza", prendendo atto che il lavoro sulla normativa cittadina si è del tutto arenata.

È in questo contesto che si profila all'orizzonte la scelta drastica di ricorrere a un giurista "forestiero".

Dopo una serie di consultazioni con un personaggio di spicco della nobiltà siciliana (Leopoldo de Gregorio), il duca individua nell'avvocato Antonio Crescimanno da Caltagirone l'uomo giusto per l'impresa di una riforma complessiva del diritto vigente nel ducato¹⁹. Crescimanno giunge a Modena il 4 novembre del 1767 e viene subito messo a capo di una commissione che avrebbe avuto il compito di «formare un nuovo ben pesato codice addattato alla costituzione e circostanze presenti dello Stato»²⁰, oppure, secondo un'altra formula usata nei carteggi tra i segretari di stato e il duca, «di compilare e riformare in un nuovo codice le leggi e gli statuti che nel corso del tempo e per la loro specialità e per la loro molteplicità non ponno a meno di apportare qualche intralcio e equivoco alla giusta e rispettiva loro esecuzione»²¹.

¹⁹ Mi permetto di rinviare a due mie ricerche: *Un progetto di riforma del governo estense (1767)*, in «Studi parmensi», 42 (1996), p. 245 ss., e *Riforme e giustizia*, cit., p. 173 ss.

²⁰ Missiva del duca diretta ai suoi segretari di Stato in data 19 agosto 1767 in ASMo, *Cancelleria ducale*, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 95 (= ivi, b. 121).

²¹ Chirografo del 14 ottobre 1767 istitutivo della commissione legislativa, in ASMo, *Cancelleria ducale*, Decreti e chirografi, b. 12 (= Cancelleria ducale, Chirografi ducali, vol. C, cc. 521-523).

A Crescimanno vengono affiancati Bartolomeo Valdrighi, al momento consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia e Ministro del Magistrato di Giurisdizione sovrana – di cui parleremo ancora in seguito –, il fattore camerale Giuseppe Maria Gallafasi e gli avvocati Girolamo Parma e Gian Camillo Fontana. La finalità è quella di

«ridurre e stabilire ad una perfetta uniformità e consonanza la giurisprudenza, col rimuovere tutti gli appigli derivanti dalle diverse interpretazioni e dalla varietà stessa delle molte particolari statutarie disposizioni che si osservano in questi Stati medesimi»,

ma anche quella di

«togliere di mezzo ancora, per quanto è possibile, ogni incertezza nel diritto commune, che, in mancanza di quelle, serve alla determinazione e risoluzione delle cause e pendenze private moltiplicate all'eccesso, con grave universal dispendio e danno del Principato a motivo appunto di una tale incertezza e delle frequenti contestazioni cui le infinite discordi intelligenze ed opinioni forensi danno luogo»²².

Crescimanno, che nel frattempo è anche assunto alla guida del Supremo Consiglio di Giustizia, individua nel processo civile il primo obiettivo della deputazione. In particolare, egli biasima la «moltiplicità delle giurisdizioni che fra loro o lottano o fanno lottare li soggetti delli rispettivi magistrati» e vede nel primo libro del futuro codice la sede più opportuna per delineare «l'inalterabile, chiaro e semplice sistema de' magistrati con la riforma del rito de' giudizi, che caminano secondo il capriccio dei professori». L'intento polemico con cui Crescimanno affronta la riforma non gli guadagna le simpatie dei collaboratori, che peraltro vedono come inopportuna la presenza di un "forestiero" alla guida di una commissione di tale importanza e del massimo tribunale ducale. Se a questo aggiungiamo l'inadeguatezza dell'avvocato calatino – anche sul piano personale –, ecco spiegato il suo licenziamento dopo poco meno di due anni di servizio, il 3 ottobre 1769.

I lavori riprendono sotto la direzione del Consigliere di Giustizia Giampietro Cagnoli²³, che riesce a dare una spinta soprattutto dando mandato ai due colleghi del Supremo Consiglio di Giustizia, Giuseppe

²² Missiva della commissione diretta al duca in data 19 gennaio 1769, in ASMo, Cancelleria ducale, Consigli, giunte, consulte, reggenze; b. 16 (Carteggio del marchese Leopoldo de Gregorio).

²³ Si veda *infra*, § 6.

Maria Gallafasi e Bartolomeo Valdrighi²⁴, il compito di stendere i cinque libri in cui conterà il codice: i primi due dal Valdrighi, pubblicati nell'aprile del '71, e gli altri tre, pubblicati nel novembre dello stesso anno, dal Gallafasi.

Finalmente, con la promulgazione del *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, il progetto auspicato dal Muratori viene portato a termine dal suo ex discepolo Francesco III, che infine ha trovato un trio di giuristi – Cagnoli, Valdrighi e Gallafasi – su cui fare riferimento.

5. Il codice

Il chirografo sanzionatorio del codice, pubblicato ad apertura del primo tomo, può essere considerato un manifesto di politica legislativa, in cui vengono espressi con grande chiarezza gli obiettivi a cui il duca e i suoi giuristi mirano, sulla scia del programma riformatore espresso dal Muratori ne *I difetti della giurisprudenza*, nonché nel *Della pubblica felicità*: relativa uniformità territoriale (ma senza escludere del tutto l'autonomia dei territori infeudati), relativa unificazione dei destinatari delle norme (ma senza escludere il particolarismo cetuale, intrinseco a un organismo politico d'antico regime), drastica riduzione della discrezionalità nella interpretazione delle norme, speditezza dei processi.

Tali obiettivi si 'cementano' con due dispositivi previsti nel medesimo chirografo del 26 aprile 1771: in caso di lacuna normativa, la possibilità di ricorrere unicamente «alla disposizione del gius commune», dovendosi ritenere aboliti «quelle leggi, statuti, ordinazioni e pratiche le quali o in tutto o in parte si opponessero a quanto è stato disposto e prescritto in questo nostro codice»; nel caso invece in cui venisse sollevato «qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste leggi», si ricorrerà a un'interpretazione autentica espressa non dal sovrano, ma, a suo nome, dal Supremo Consiglio di Giustizia, le cui relative "dichiarazioni" dovranno essere pubblicate annualmente ed applicate col valore di norme direttamente provenienti dal sovrano.

Quanto al primo punto, si tratta di un traguardo di notevole valore, soprattutto se lo si compari con le costituzioni sabaude del '23-29, che facevano sopravvivere diverse fonti sussidiarie, tra le quali una di carattere giudiziaria. Il codice estense no, eliminava del tutto ogni fonte alternativa e concorrente, vietando in particolare il ricorso «a veruno

²⁴ Anche per costoro si veda *infra*, § 6.

statuto o disposizione particolare» per «quelle materie civili, criminali e miste delle quali si parlerà nelle presenti Costituzioni, per cui non fosse provveduto». Certo restava in vigore il diritto comune, ma, come si vedrà meglio in seguito, esso andava inteso quale fonte di diritto positivo e non come strumento per reintrodurre surrettiziamente la dottrina che sul *ius commune* aveva costruito la sua tentacolare *scientia*.

Quanto al secondo dispositivo, quelle delle interpretazioni autentiche emesse dal Supremo Consiglio di Giustizia, vanno messi in evidenza alcuni dati. Il primo è che tale meccanismo si inserisce nella scia di un'antica tradizione che sin dal XV secolo aveva affidato al *Consilium Iustitiae*, creato nel 1453 dal primo duca d'Este, Borso, la risoluzione di *casus et dubia iuris et iustitiae*²⁵. Il secondo dato è quello che registra come l'attività interpretativa del Supremo Consiglio di Giustizia attribuitagli dal codice risultò in realtà assai sporadica e limitata al quadriennio 1775-78²⁶. Inoltre, si rileva come tali interpretazioni, pur pronunciate dal sommo tribunale, non furono mai pubblicate, come pur era previsto nel chirografo del '71²⁷. Il dispositivo previsto dal codice venne rimodellato nel 1776 a seguito della creazione di una deputazione per la riforma del codice, che nel 1785 venne assorbita da un nuovo orfano, la Consulta ducale, istituita nel 1785 da Ercole III per predisporre norme di novellazione, che ormai si può dire che sostituissero, superandole, le dichiarazioni interpretative definite nel '71²⁸. Le modifiche e le novellazioni al codice vennero poi editate in volume nel 1792²⁹.

Se poi rivolgiamo lo sguardo al complesso dell'opera codificatoria, o, se si preferisce, consolidatoria, appaiono più evidenti i limiti propri di una sistemica che, ancora per tutto il Settecento, soleva riunire in un unico *corpus* norme di carattere squisitamente processuale insieme ad altre di diritto sostanziale, con non infrequenti interferenze di istituti e materie che oggi definiremmo di diritto amministrativo o di diritto pubblico (come il "buon governo" delle comunità locali), senza contare l'ampia presenza di quell'"ibrido" che è, per la sensibilità giuridica moderna, il diritto feudale. È comunque tangibile lo sforzo di dare un certo ordine ai cinque libri in cui

²⁵ C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 71 (1998), p. 184, e Id., *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2022, p. 6.

²⁶ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 402-404.

²⁷ Ivi, pp. 401-402.

²⁸ Ivi, pp. 470-474.

²⁹ *Aggiunte e dichiarazioni al Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena, Eredi Soliani, 1792.

era stato suddiviso il codice.

Proviamo a fornire qualche elemento descrittivo.

La procedura civile risulta concentrata tutta nel primo libro, i cui 30 titoli sono finalizzati a regolare molteplici aspetti dell'ordinamento giudiziario³⁰. Il titolo I, in particolare, regola il funzionamento del Supremo Consiglio di Giustizia e la procedura da esso seguita – peraltro ispirata a quella Senato milanese. Tale tribunale, già istituito il 21 ottobre 1761, nell'esercizio della «suprema giurisdizione delle cause civili, criminali e miste» rappresentava il massimo organo giudicante del ducato. Esso costituiva l'esito finale di un lunghissimo travaglio istituzionale che traeva origine, come s'è detto, dal quattrocentesco Consiglio di Giustizia; quest'ultimo, concepito quale immediata espressione della *iurisdictio* ducale, aveva subito un drastico ridimensionamento a partire dalla metà del XVI secolo, quando, con la creazione della Segnatura, venne a quest'ultima subordinato attraverso il meccanismo del vaglio preliminare delle suppliche “di giustizia”³¹. In realtà, la Segnatura, organo politico per eccellenza a stretto contatto col sovrano, condizionò profondamente l'amministrazione giudiziaria centrale e segnò una delicata, a volte turbolenta, dialettica con il Consiglio di Giustizia³², tale da trascinarsi, con le immancabili ripercussioni negative, sino appunto al 1761, quando Francesco III decise di separare con nettezza le funzioni governative, di spettanza dei segretari di Stato della Segnatura (poi rinominata Tavola di Stato), da quelle giudiziarie esercitate in via esclusiva da un rinnovato e “supremo” collegio giudicante³³.

Fu proprio la normativa dedicata a più riprese dal sovrano estense al suo Supremo Consiglio di Giustizia a costituire una delle fonti del Codice più importanti e di maggiore impatto innovativo. Ci riferiamo in particolare non soltanto al chirografo istitutivo del 1761, ma ad alcuni successivi regolamenti che ne definirono fisionomia e competenze, soprattutto in relazione con le giurisdizioni locali di matrice municipale e feudale: il regolamento del 1763 sulla giustizia penale³⁴; quello del '67 sui giudici feudali³⁵; quello del '68, istitutivo delle due “aule”, o sezioni, una civile e l'altra criminale (divisione abolita nel 1780)³⁶; infine, i decisivi 83 articoli

³⁰ Cfr. C.E. Tavilla, *Il Codice estense del 1771*, cit., p. ix.

³¹ C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri*, cit., pp. 8-12 e 23 ss.

³² Ivi, p. 65 ss.

³³ Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 47 ss.

³⁴ Ivi, p. 115 ss.

³⁵ Ivi, p. 142 ss.

³⁶ Ivi, pp. 192-195.

del *Regolamento ed istruzioni pel Supremo Consiglio di Giustizia di Sua Altezza Serenissima tanto dell'aula civile che criminale* del 2 aprile 1769, che, elaborati durante la presidenza Crescimanno, finirono per costituire, quasi letteralmente, l'intero contenuto del titolo d'apertura del Codice del '71, intitolato espressamente proprio al Supremo Consiglio di Giustizia³⁷.

Il primo libro, nei titoli successivi (II-XXX), regolava l'ordinamento giudiziario 'inferiore' e la procedura civile ordinaria. Anche qui gli elementi di continuità con il passato appaiono prevalenti. Pur con qualche aspetto di notevole interesse e di una qualche novità – come la previsione di una responsabilità dei giudici e del personale ausiliario, realizzata attraverso l'istituto del sindacato (tit. III), e l'obbligo fatto dell'uso della lingua italiana per le sentenze e tutti gli atti processuali (tit. IV, art. 1) –, il processo civile risultava comunque ancorato alla legislazione pregressa e, soprattutto, al tradizionale impianto di diritto comune. Così per il regime delle prove, caratterizzato dalle formalità scritte tipiche del processo romano-canonico: persistevano pertanto gli usurati istituti dell'interrogatorio per "posizioni" delle parti contendenti (tit. XIX) e dei "testificati" scritti per i testimoni (tit. XXI), nonché quello del giuramento suppletorio e decisorio (tit. XXII). Altrove, la distinzione tra cause ordinarie (tit. VI) e cause sommarie (tit. VII) non portava alla definizione di un vero e proprio processo sommario unitario: soltanto le cause di valore inferiore alle 50 lire modenesi risultavano averne i tratti distintivi («senza strepito e figura di giudizio, e senza osservare alcuna formalità, ma avuto riguardo alla sola verità del fatto», recitava l'art. 4, tit. VII), mentre per quelle dotate di specifico oggetto (tit. VII, art 1: salari, affitti e canoni, mezzadria, doti, compravendita di beni mobili, negozi stipulati da soggetti privilegiati, contratti commerciali ecc.) ci si limitava in realtà a una mera «dimidiazione de' termini assegnati per le cause ordinarie», salva ulteriore abbreviazione disposta discrezionalmente dal giudice (art. 2). Spiccata attenzione ai termini anche in materia di cause esecutive (tit. VIII) e di appello (tit. XXVII), mentre le controversie sorte in occasione di fiere e mercati sarebbero state risolte «in forma affatto stragiudiciale», basandosi cioè «sul fatto, senza tela giudiziaria» (tit. XIV, artt. 1 e 2). Restava inoltre la previsione dell'arresto personale per il debitore insolvente (tit. X), pur con le cautele e le limitazioni previste dalle leggi del 1786 e 1790. Interessanti poi il ricorso per revisione davanti al Supremo Consiglio di Giustizia avverso lodo arbitrale, altrimenti inappellabile (tit. XIII, art. 6), la tassativa elencazione delle cause di ricusazione dei giudici (tit. XXV, art. 2) e l'obbligo a carico dei giudici di decidere su tutti i punti

³⁷ Ivi, p. 266 ss.

dedotti in giudizio, con conseguente divieto — non esteso però al Supremo Consiglio di Giustizia e ai giudici delegati con *provideat* sovrano — delle clausole *Altro non fatto per ora* e *Dilata resolutione* (tit. XXVI, art. 2). Aggiustamenti normativi sarebbero stati apportati tra il 1786 e il 1792 con leggi di “novellazione”: tra gli interventi più significativi, quelli in materia di concorso creditorio (tit. XV), di scritture private (tit. XX) e di fallimento (tit. XXIX).

Nel secondo libro sono presenti diversi istituti di diritto privato, tra cui la tutela, insieme ad altre disposizioni relative minori, la servitù, l'usufrutto, la donazione, il matrimonio, la dote, la società, la compravendita, la locazione, i contratti agrari, le successioni. Per tutto ciò che ne restava fuori, vi era pur sempre il diritto romano, la sua intangibile sapienza certificata da un secolare *consensus omnium*.

Nel libro terzo, è possibile trovare istituti e materie tra le più disparate, riuniti al più dalla circostanza di non poter essere inclusi nei titoli del diritto o della procedura civile e criminale: i feudi, le immunità fiscali, il titolo dottorale e quello notarile, gli enti locali, la zecca, gli israeliti.

Nel quarto libro troviamo la procedura penale e nel quinto i reati. Quest'ultimo libro, in particolare, risulta evidentemente debitore delle norme di diritto criminale raccolte nel 1755 da Giacobazzi e Ricci³⁸. Ma con un minimo tentativo di razionalizzazione e anche una certa chiarezza e brevità nella definizione delle fattispecie: reati contro la religione; delitti di lesa maestà; reati contro gli amministratori della giustizia; omicidio (variamente qualificato: parricidio, infanticidio, veneficio, omicidio proditorio, in occasione di furto, per errore, casuale, per difesa, suicidio); duello; porto d'armi; furto (semplice o qualificato); incendio; falso nummario; stupro e altri tipi di violenza carnale; ratto; falso; usura; gioco illecito; diserzione; banditi, facinorosi, malviventi e loro complici; pubblicazioni oltraggiose; offese e insulti; violazione di mura e fortezze; resistenza contro pubblici ufficiali, abusi di pubblici ufficiali. Tra le pene, si individuano quella capitale — normalmente eseguita mediante impiccagione, in alcuni casi (come nel parricidio) eseguita con modalità atroci — galera a vita o a tempo, pene afflittive (carcere, relegazione, corda e berlina), confisca dei beni, pene pecuniarie di varia entità. Molti i casi in cui la pena può essere modulata ad “arbitrio” del giudice.

Le fonti a cui hanno attinto Valdrighi e Gallafasi sono molteplici³⁹. Il modello piemontese delle costituzioni di Vittorio Amedeo II, ovviamente,

³⁸ C.E. Tavilla, *Il diritto penale nel ducato di Modena*, cit., pp. 314-316.

³⁹ G. Salvioli, *Miscellanea di legislazione estense*, Palermo 1898, pp. 33-39.

ha avuto un ruolo importante, tanto più che esse vengono richiamate direttamente dai compilatori⁴⁰: alcune concordanze sono state già individuate dalla storiografia⁴¹. Ma in realtà sono le fonti 'interne' ad avere la prevalenza. Nel civile abbiamo certamente derivazioni dal diritto comune, ma anche dallo statuto modenese, il quale, nella sua versione del 1547, ha giocato un ruolo decisivo nella delimitazione del processo civile dei giudici d'istanza inferiore.

La parte del leone la fa però la legislazione sovrana, tanto da giustificare per il codice del 1771 la qualificazione di 'consolidazione', secondo la terminologia proposta da Marco Viora nel suo classico testo del 1967⁴². Da questo angolo visuale, la scelta dei compilatori del '71 è chiara e ben delineata. Si pensi in primo luogo a quelle norme risalenti al secolo XVII che avevano avviato quel faticoso, ma univoco processo di accentramento giudiziario e amministrativo che si registra in tutti i regni e principati europei. Particolarmente esemplari appaiono da questo punto di vista due testi che approdarono alla codificazione settecentesca attraverso la mediazione fattane dal *Regolamento ed ordini di S.A. Serenissima da osservarsi dai consigli, magistrati e tribunali di Modena per lo governo politico, civile ed economico de' suoi dominî* del 1740-41 e dalle già ricordate *Provvisioni* del 1755: mi riferisco agli *Ordini da osservarsi da' giudici e notai dello Stato di Sua Altezza* che, a partire dal 1604, vennero periodicamente ripubblicati e aggiornati al fine di sottoporre al controllo ducale le magistrature giudicanti locali, con speciale riguardo alle cause penali, sino a lasciare ancora sensibile traccia nel secondo titolo del primo libro del Codice del 1771, nonché gli *Ordini generali per il buon governo delle Comunità degli Stati di S.A.S.* del 1630, che introdussero uno stabile collegamento tra le amministrazioni locali e il governo centrale e che, con modifiche e aggiornamenti, costituirono l'ossatura del settimo titolo del terzo libro del Codice⁴³.

⁴⁰ Il «Codice di Turino», in una missiva del presidente Crescimanno del 6 marzo 1768, in ASMo, Cancelleria ducale, Consigli, giunte, consulte, reggenze; b. 16 (Carteggio del marchese Leopoldo de Gregorio), oppure «Codice Vittoriano» in altra missiva dei segretari di Stato del 27 settembre 1769, in ASMo, Cancelleria ducale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 121 (= *ivi*, b. 129).

⁴¹ Cfr. *supra*, nt. 39, e *infra*, nt. 43.

⁴² M. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967 (il codice estense è fuggevolmente citato a p. 26, nel capitolo dedicato alle consolidazioni).

⁴³ Cfr. G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., pp. 221-230.

6. *Gli uomini del codice*

Vorrei concludere questa breve rassegna degli elementi di conoscenza in nostro possesso circa la raccolta normativa estense del '71 ponendo in evidenza i giuristi che hanno giocato un ruolo significativo nella stesura del medesimo.

Il primo, Antonino Crescimanno, è un avvocato siciliano ai cui servigi il duca intese ricorrere con l'idea che un 'forestiero' avrebbe potuto con maggior disinvoltura affrontare, e auspicabilmente sciogliere, i tanti nodi che l'importante riforma normativa implicava e che le vischiosità locali rendevano di lenta e complicata risoluzione⁴⁴. E in effetti Crescimanno si muoverà subito in tal senso: forte della duplice carica di presidente della commissione per il codice e di presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, il primo ostacolo che rileva è quello delle «multiplicità delle giurisdizioni», che, se ridotte, avrebbe senz'altro colpito le rendite di posizione che certi impieghi nell'amministrazione della giustizia ducale conferivano ai loro titolari. Non sorprende quindi il boicottaggio che Crescimanno incontrerà nella raccolta della documentazione, che non gli viene fornita o gli viene fornita con una certa resistenza. Dopo aver dato vita al pregevole *Regolamento ed istruzioni pel Supremo Consiglio di Giustizia di Sua Altezza Serenissima tanto dell'aula civile che criminale*, pubblicato presso Soliani il 2 aprile 1769, i cui 83 articoli verranno utilizzati nella stesura del primo titolo del primo libro del codice di due anni dopo⁴⁵, il giurista siciliano non si rivelerà all'altezza del compito: non soltanto non opererà con la richiesta speditezza sul fronte della codificazione né si segnalerà per essere particolarmente attivo come supremo giudice, ma verranno ben presto ad emergere alcuni tratti del suo profilo morale assai discutibili (e discussi), che finiranno per comprometterne definitivamente l'autorevolezza, ammesso che gli sia stata mai riconosciuta. Il licenziamento di Crescimanno è fine ingloriosa ma inevitabile.

La responsabilità della guida della commissione legislativa passa al vicepresidente del Supremo Consiglio di Giustizia, il reggiano Giampietro Cagnoli. Di lui non sappiamo granché⁴⁶: come spesso succede con i giuristi di area estense, Cagnoli presenta una carriera da fedele funzionario, che, progressivamente, ascende i gradi di servizio all'interno dell'amministrazione

⁴⁴ Cfr. *supra*, nt. 19.

⁴⁵ F. Lancellotti, *La normativa*, cit., p. 15; G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., pp. 82-83; C.E. Tavilla, *Il Codice estense del 1771*, cit., pp. XIV-XVI; Id., *Riforme e giustizia*, cit., p. 266 ss.

⁴⁶ Qualche dato biografico in Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 317-318.

ducale senza dare alle stampe alcunché di interesse squisitamente dottrinale. Fattore camerale dal 1752, nel '55 la sua carriera vira decisamente sul penale quando viene nominato Uditore di guerra e componente della Congregazione criminale, fino alla sua consacrazione come giudice del Supremo Consiglio di Giustizia nel 1762 (senza peraltro con ciò dismettere la carica di uditore di guerra) e alla sua ascesa come vicepresidente nel '67. Una volta assunta la presidenza del Supremo Consiglio dopo il licenziamento di Crescimanno, Cagnoli riveste anche il ruolo di “ministro” della Giunta di Giurisdizione, per poi venire emarginato con il nuovo corso inaugurato nel 1780 da Ercole III, destinato al governatorato dei piccoli centri di Brescello e Gualtieri, sull'argine meridionale del Po, e infine dimenticato del tutto. Il suo merito maggiore fu certamente quello di aver saputo riprendere con lena il lavoro di codificazione dopo aver assunto la guida della commissione. Dare fiducia a Valdrighi e Gallafasi come i giuristi più adatti a portare a compimento la redazione dei cinque libri in progetto fu la sua carta vincente, giocata alla luce della conoscenza diretta delle potenzialità degli uomini a sua disposizione.

Analogo a quella di Cagnoli è il *cursus honorum* di Giuseppe Maria Gallafasi, l'estensore del quarto e quinto libro del codice. Anche di lui, come di Cagnoli, sappiamo pochissimo⁴⁷. Nato a Mirandola nel 1698, si fece le ossa come funzionario in sede locale (giudice feudale a San Possidonio nel 1726, pretore a Cerreto nel '30, pretore e luogotenente a Gualtieri nel '31, governatore a Sestola nel '36, giudice di Modena nel '38, luogotenente di Reggio nel '40 e della Mirandola nel '52, reggente di Massa dal '54 al '57), per poi entrare nel Magistrato di Giurisdizione Sovrana, in Camera Ducale e infine nel Supremo Consiglio di Giustizia, diventando contestualmente consulente della Tavola di Stato (l'organo di governo ducale) e, con Ercole III, consulente del ministro degli Affari esteri e Uditore militare.

Ho lasciato volutamente per ultimo il giurista più influente e determinante nella redazione del codice. Mi riferisco al già ricordato Bartolomeo Valdrighi, nato a Castelnuovo di Garfagnana, formatosi presso il seminario-collegio di Reggio e quindi *doctor in utroque iure* presso l'ateneo di Modena⁴⁸. Al contrario di Cagnoli e Gallafasi, Valdrighi non ebbe bisogno del lungo apprendistato nei piccoli centri del ducato. Segnalato convin-

⁴⁷ Qualche dato biografico in Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 193, nt. 57.

⁴⁸ Cfr. le voci *Valdrighi*, *Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 2009-2010, e in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 97, Roma 2020 (http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-valdrighi_%28Dizionario-Biografico%29/) curate da E. Tavilla, nonché il saggio di Id., *Bartolomeo Valdrighi (1739-1787): una rivisitazione biografica*, in «Historia et ius», 19 (2021), paper 2, pp. 1-36.

tamente dal segretario di Stato (e giurista) Domenico Maria Giacobazzi, l'anno successivo alla laurea venne nominato segretario del Supremo Consiglio di Giustizia e ancora, nel '63, venne introdotto nel Magistrato di Giurisdizione Sovrana come uditore. L'anno dopo, economicamente sostenuto da un legato di Giuseppe Maria Bondigli, fu mandato a studiare in Germania, nel segno di quanto Muratori aveva auspicato:

«Basta la giurisprudenza giustiniana ad un ordinario magistrato, deputato ad amministrare la giustizia civile; ma per chi dee amministrare il principato, come consigliere di stato, sarebbe pur bene, anzi necessario, ch'egli sapesse anche una giurisprudenza superiore, cioè quella, che insegna i primi principj della giustizia, e i doveri del principe verso de' sudditi, e de' sudditi verso il principe; che fa giudicare, se le leggi stesse sieno rette, o se altre maggiormente convenissero. Chiamasi questa il *gius pubblico*, ampiamente trattato e insegnato nella Germania e ne' Paesi bassi, ma trascurato per lo più da i giuriconsulti italiani, che tutto il lor sapere restringono a i digesti e al codice, e alla gran filza de gli ordinarj autori legali»⁴⁹.

In un soggiorno di poco meno di due anni, Valdrighi seguì a Lipsia i corsi di Johannes Theophilus Seger e di Joann Gottlob Böhme, rispettivamente docenti di diritto pubblico e di storia del diritto pubblico tedesco. Di ritorno a Modena, gli fu affidato nel '67 il nuovo corso universitario di Diritto pubblico universale e, contestualmente, fu chiamato a comporre la commissione per la codificazione guidata dall'avvocato siciliano Antonino Crescimanno, con il quale i rapporti non furono idillici e, anzi, Valdrighi non perse occasione per boicottare il lavoro, peraltro non ineccepibile, del presidente della commissione. Fu solo con il licenziamento di Crescimanno, sotto la prudente e non invasiva guida di Cagnoli, che Valdrighi poté fornire un contributo fondamentale alla redazione del codice, di cui fu l'estensore materiale dei primi tre libri.

Al Valdrighi vanno inoltre ascritte alcune scelte di fondo della nuova raccolta normativa, espresse nel chirografo ducale di promulgazione del 26 aprile 1771. In esso, in particolare, emerge il divieto di ricorrere «a veruno statuto o disposizione particolare» per «quelle materie civili, criminali e miste delle quali si parlerà nelle presenti Costituzioni, per cui non fosse provveduto». Il secondo elemento di novità è costituito dalle dichiarazioni interpretative, cioè da quei chiarimenti che, nel caso di «qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste leggi», avrebbero dovuto

⁴⁹ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, a cura di M. Al Kalak, Roma 2016, p. 29.

essere emesse non direttamente dal sovrano, ma, in suo nome, dal Supremo Consiglio di Giustizia.

Certo, non veniva rinnegato il grande patrimonio – suppletivo e integrativo – del «gius commune», ma secondo un’accezione che tagliava via di netto la grande tradizione dottrinale d’età medievale e moderna. È lo stesso Valdrighi a rimuovere ogni ambiguità sul punto. Quando il 25 novembre 1773, nella sua qualità di presidente della classe giuridica dell’Università da lui stesso riformata l’anno precedente su incarico ducale, ebbe modo di tenere l’orazione inaugurale nella Chiesa San Carlo, le sue parole espressero un pensiero molto chiaro sul punto. Il *gius commune* a cui ricorrere in caso di lacuna non va confuso con quella massa di interpretazioni dottrinali che si erano incrostate sulle varie norme del diritto romano, sino a stravolgerne il significato originale:

«[...] saggiamente provvide il Legislator nostro [...] che ove il Codice suo non bastasse, si avesse ricorso non già alle molteplici leggi municipali dello Stato, non alle arbitrarie decisioni dei giureconsulti vuote di legittima autorità, ma bensì al solo comune diritto positivo, e che quello a fornire le contese per ultima base e per estremo fondamento si preponesse»⁵⁰.

Spazzando via le interpretazioni dei *doctores* che, nel tempo, avevano pesantemente travisato il senso originario delle leggi romane, Valdrighi riteneva peraltro necessario procedere a un attento studio delle fonti, della lingua e del relativo contesto storico, secondo una propensione “neo-umanistica” che la citazione dei nomi di Guillaume Budé, Andrea Alciato e Jacques Cujas confermava oltre ogni dubbio.

Il richiamo ai principi del diritto naturale e il palesato disprezzo per il particolarismo normativo d’età medievale pongono senza dubbio Valdrighi all’interno della famiglia dell’illuminismo europeo e ne fanno, pur nei limiti caratteriali che lo contraddistinguono e che lo renderanno infine invisibile al duca⁵¹, il giurista di maggior pregio che il ducato poté vantare nell’età delle riforme.

⁵⁰ B. Valdrighi, *Orazione recitata in S. Carlo in Modena nel giorno XXV novembre MDC-CLXXIII per l’aprimiento degli studj*, in M. Valdrighi, *Dei conti Bartolomeo Francesco Luigi, padre e figli Valdrighi, Patrizii modenesi. Notizie biografiche estratte dalla continuazione alla Biblioteca Modenese del Cavaliere Abate Girolamo Tiraboschi*, Reggio, Tipografia Torreggiano e Compagno, 1836, p. 32.

⁵¹ Nel 1779 fu sospeso da ogni incarico e dovette trasferirsi a Genova, dove intraprese la carriera di magistrato e dove morì, nel 1787, senza più riprendere l’insegnamento universitario tanto agognato.

7. Conclusioni

Del Codice estense restano ancora diversi aspetti da studiare. In particolare, le carte dei lavori preparatori conservate in Archivio⁵² possono fornire ulteriori spunti non soltanto sulle fonti, ma anche circa le integrazioni e modifiche a venire, soprattutto quando nel 1785 venne istituita da Ercole III la Consulta ducale, organo di governo che accentrò l'emissione delle cd. "dichiarazioni interpretative" dal Codice attribuite, invece, al Supremo Consiglio di Giustizia⁵³.

Altro ancora può essere messo in evidenza andando a ritroso, cioè al momento in cui, con l'ascesa al seggio duca di Francesco III, si avvia un faticoso e delicato processo di riforme, non sempre opportunamente orientato.

È quanto può essere rilevato nel saggio di Daniele Edigati qui di seguito in questo medesimo volume⁵⁴, dedicato al diritto criminale estense e alle sue fonti studiati in quel giro di anni – gli anni Cinquanta del XVIII secolo – in cui prende forma il progetto di giustizia che il duca propone ai suoi collaboratori, un progetto caratterizzato da rapidità e semplificazione del regime probatorio, nonché di severità nella comminazione delle pene. Così come risulta di grande utilità, rimanendo sempre nel penale, lo studio delle istituzioni e del diritto penale militare, nei cui organi giudicanti si affacciano molti giuristi che subito dopo o persino contemporaneamente entreranno nei vertici del governo ducale. Pierpaolo Bonacini offre un efficace contributo proprio in questa direzione, concentrando la sua attenzione soprattutto sull'intensa stagione di riforme a cui Francesco III sottopone le sue strutture militari, in particolare dal punto di vista giudiziario⁵⁵.

⁵² Soprattutto in ASMo, Cancelleria ducale, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 16, dove si trovano fascicoli intitolati *Codice Estense pubblicato nell'anno 1771. Carteggio relativo alla compilazione e pubblicazione del medesimo, nonché alla dinamazione di esso e gratificazioni concesse ai compilatori, oppure Deputazione alla riforma degli statuti. Codice del 1771. Osservazioni e rilievi fatti sul medesimo d'ordine di S.A.S. prima della sua pubblicazione. Successive dichiarazioni o aggiunte, o, ancora, fogli sparsi relativi tutti al codice del 1771, nonché Codice del 1771. Dichiarazioni aggiunte al medesimo. Risoluzioni di diversi dubbi*. Di grande interesse anche, sempre ivi, il Fasc. 6. *Lettere e altre carte dal 1776 al 1779 riguardanti le lagnanze della Corte di Roma contro il Codice Estense del 1771 e gli editti pubblicati in Modena dopo il 1772; con una serie d'editti pontifici ed estensi a stampa dal 1739 al 1776*.

⁵³ Cfr. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 470 ss.

⁵⁴ D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, infra, p. 29 ss.

⁵⁵ P. Bonacini, *Riformismo sub specie militari. Il governo della guerra e la giustizia militare*

Non solo ricerche d'archivio si intende. Il codice estense ha bisogno anche di venire interpretato alla luce delle istituzioni e dei modelli legislativi che proprio nella seconda metà del Settecento vengono sottoposte a un rinnovamento foriero di ulteriori traguardi a venire. Si pensi all'interpretazione autentica, che il codice del 1771 recepisce in forma originale e che anche altrove si afferma come barriera all'insindacabile forza espansiva dell'interpretazione giudiziaria: il saggio di Paolo Alvazzi del Frate sotto questo aspetto appare esemplare nella sua ampia ricognizione delle fonti contemporanee⁵⁶.

Per non parlare infine di quel modello "codice" che, pur ormai generalmente affermatosi nella terminologia corrente dei legislatori settecenteschi, non assurge ancora a soluzione definitivamente ablativa della molteplicità delle fonti e dell'onnipotente diritto romano. A suggerire ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo studio del diritto non più vigente è la porta d'ingresso di una più lucida consapevolezza dei processi di trasformazione in atto.

nelle riforme di Francesco III d'Este, infra, p. 75 ss.

⁵⁶ P. Alvazzi del Frate, *L'interpretazione autentica: un tema settecentesco, infra*, p. 145.

Daniele Edigati*

La giustizia criminale estense alla metà del Settecento

*Criminal justice in the Este dukedom
in the mid-eighteenth century*

ABSTRACT. The essay follows the attempts to reform criminal procedure and the administration of justice in the Duchy of Modena during the reign of Francis III d'Este, with particular regard to the mid-eighteenth century. The Duke of Modena and Reggio tries to establish a swift, efficient and relentless system of justice through institutional changes (e.g. the new "Congregazione criminale"), interventions on practice (aiming at the centralization) and new laws. The latter were primarily focused on tightening sanctions and on simplifying the evidence. A specific law, similar to others issued in different states of the Italian peninsula, allowed the judges to sentence an ordinary penalty towards those guilty "convicti" without any confession. Without changing the legal evidence system, this step fostered a greater appreciation of the circumstantial evidence. In conclusion, we propose some reflections on a new model of inquisitorial procedure that emerged in the late 18th century.

KEYWORDS: Inquisitorial procedure, enlightened absolutism, evidence in trial.

SOMMARIO: 1. Gli anni '50 del '700 come momento privilegiato di osservazione – 2. La nuova concezione di giustizia di Francesco III nei carteggi con i propri consiglieri – 3. Le contromisure di Francesco III: a) Le riforme istituzionali; b) La prassi; c) Trattati e accordi internazionali, bolle pontificie; d) La legislazione: inasprimento delle sanzioni; e) Ancora sulla legislazione: gli interventi sulla procedura e le semplificazioni del regime probatorio – 4. L'editto del 25 novembre 1755 e la questione dei *rei convicti* non confessi – 5. Riflessioni finali, dentro e oltre il ducato. Una nuova fase del processo inquisitorio?

1. *Gli anni '50 del '700 come momento privilegiato di osservazione*

Molto si è scritto attorno alla grande stagione riformatrice apertasi con l'ascesa al trono di Francesco III d'Este e segnatamente sugli interventi che

* Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bergamo.

investirono l'apparato istituzionale, giudiziario e l'amministrazione della giustizia. Al di là di singoli contributi, alcune dettagliate ricostruzioni di carattere generale, come quelle di Santini (prima¹) e di Tavilla (poi²) hanno seguito da vicino gli sforzi del sovrano e i ripetuti aggiustamenti di tiro effettuati nel corso del suo lungo ducato, fino all'istituzione del Supremo Consiglio di giustizia quale centro direttivo e operativo di tutta la giustizia nel ducato³ e all'emanazione del celebre Codice estense⁴. Ciò che è dunque già emerso e che deve costituire un punto fermo nella lettura delle riforme di Francesco III è senz'altro il loro carattere sperimentale che, pur se penetrato da venature illuministiche, sembra inquadarsi entro la logica di quell'«assolutismo empirico» di cui ha parlato Franco Valsecchi⁵.

In questa sede vorrei allora provare a gettare qualche sonda relativamente alla turbinosa fase – meno esplorata, ma non per questo meno interessante come angolo prospettico dal quale seguire il laboratorio riformistico estense – degli anni '50. Si tratta infatti di un momento cruciale sia per il ducato estense⁶, che più in generale per l'evoluzione della giustizia criminale sulla penisola.

Dal primo punto di vista, occorre ricordare che il ducato di Modena era uscito proprio da poco da un'occupazione militare austro-sarda: Francesco III aveva ottenuto la restituzione del suo dominio a seguito della pace di Aquisgrana. Proprio alla metà del secolo, come del resto più in generale nella penisola⁷, si configurarono condizioni propizie e stabilità politica per poter finalmente testare sul campo le idee riformatrici, che si tradussero in mutamenti che investirono un po' tutti i settori dell'ordinamento. Di grande rilievo, anche nell'economia delle nostre pagine, fu l'impulso dato alla revisione dell'organizzazione centrale dei poteri pubblici⁸, nella

¹ Mi riferisco in part. a G. Santini, *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, ed. riveduta e ampliata, Milano 1987.

² Al Settecento è dedicata buona parte del volume di E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006.

³ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo consiglio di giustizia (1761-1796)*, Milano 2000.

⁴ Anche sul Codice è d'uopo rinviare alle pagine introduttive di E. Tavilla alla ristampa del *Codice estense, 1771*, Milano 2001.

⁵ F. Valsecchi, *Il secolo di Maria Teresa*, Roma 1991, p. 15 ss.

⁶ Lo ha giustamente rimarcato O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, I, *Storia e società nel Ducato estense. Contributi di studio*, Modena 1982, p. 10.

⁷ F. Valsecchi, *Il riformismo borbonico in Italia*, Roma 1990, p. 19.

⁸ C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli stati estensi. Dalle origini*

quale dominava un groviglio istituzionale e funzionale, che fu difficile da dissipare e che ebbe ricadute nel governo della giustizia.

Fra 1754 e 1755 si colloca poi un intenso moto legislativo che ha il culmine (ma che non si esaurisce) nella pubblicazione di una raccolta di gride del ducato⁹. Quest'ultima, piuttosto eterogenea e grezza nella sistemazione del materiale normativo, ha interessato finora più come «precedente legislativo del codice estense»¹⁰, che non per i suoi contenuti, che sono passati quasi inosservati, malgrado in realtà non poche fra le disposizioni in essa contenute siano rifluite, con qualche ritocco, nel suddetto Codice. E, sempre nel 1755, si assisté all'istituzione di un nuovo organo criminale centrale, la Congregazione, che subentrò al vecchio uditore criminale. La breve durata, di appena un paio di anni, della Congregazione non deve indurre nell'errore di considerarla quale una parentesi priva di ricadute, poiché le finalità del nuovo ente non si esaurivano sul piano ordinamentale e istituzionale, bensì erano congiunte a un patente impulso che incideva sulle procedure.

Per altro verso, la pace di Aquisgrana costituisce uno snodo cruciale per gli equilibri politici della penisola e induce a una serie di mutamenti nei rapporti fra le potenze sovrane. D'altro lato, in questo tornante si affaccia, sempre più pressante, un clima autorevolmente definito di preilluminismo¹¹, che veicola anche in Italia le concezioni dello stato maturate nel contesto dell'Europa centrale. Inizia a sentirsi stretta quell'immagine del sovrano come mero conservatore dello *status quo* e garante delle prerogative di ciascuna parte del tutto, mentre si fa largo una concezione di un principe che impersonifica un'istituzione politica che deve farsi carico attivamente

ferraresi alla Restaurazione, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXI (1998), spec. p. 214 ss.

⁹ Alludo a *Provvisioni, gride, ordini, e decreti da osservarsi negli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena 1755.

¹⁰ B. Donati, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo. Contributi storico-critici seguiti dal testo della inedita dissertazione di L.A. Muratori De Codice Carolino, sive de novo Legum Codice instituendo*, Modena 1935, p. 86 ss. Sul tema si rinvia altresì alle pagine di E. Tavilla in questo stesso volume.

¹¹ Il riferimento è a R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, II, *Il preilluminismo giuridico*, Napoli 1965 (e Id., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 1968), ma cfr., proprio su Francesco III, G. Santini, *Lo Stato estense nel quadro degli ordinamenti italiani preunitari*, in A. Spaggiari - G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998*, Roma 2001, I, p. 18.

del bene pubblico¹². L'espansione delle forme e delle reti di controllo per acquisire le informazioni su enti, istituzioni e persone che pullulavano nei propri principati – e di cui prima ci si preoccupava solamente che non valicassero gli spazi tradizionalmente riconosciuti –, unita all'insinuarsi di una logica di governo della cosa pubblica orientata dai criteri di razionalità, rigore, efficienza, celerità, inesorabilità, cominciarono a farsi sentire anche nel campo della giustizia, civile e soprattutto criminale. Nella realtà modenese, la voce del Muratori si era levata a più riprese per denunciare le lentezze, le contraddizioni e le aporie del sistema giudiziario, causate dall'eccesso di opinioni e dall'impreparazione di tutti gli operatori del foro (giudici, notai e procuratori). Le pagine muratoriane erano costruite sulla base dell'osservazione del versante civile, vista la minor esperienza dell'autore in quello criminale¹³, ma la sua lezione aveva fatto breccia anche in quest'ultimo.

Applicate a tali contesti, queste nuove vedute ebbero per primo effetto l'intensificarsi della tensione del principe con i propri ministri e consiglieri, i quali videro inevitabilmente contratti i propri spazi di movimento e rimesso in discussione il loro ruolo di *doctores iuris*. Non fu certo un'opposizione, come ravvisato in altri ambiti¹⁴, ma di sicuro dalle carte traspare a tutto tondo imbarazzo e costernazione da parte dei giuristi al servizio del duca. È nostra convinzione – e proveremo ad addurre qualche riscontro in questa sede – che l'azione del sovrano abbia inciso in modo tutt'altro che superficiale e incidentale sul rito praticato dalle corti criminali estensi, finendo in ultima analisi per favorire un nuovo modello inquisitorio. Tale assunto può offrire uno spunto che deve esser valutato entro una più ampia cornice, alla luce di quanto si deduce dall'evoluzione contemporanea di altri ordinamenti peninsulari.

¹² Nel '49, era uscito un volume di grosso impatto da questo punto di vista, ossia L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi trattato*, in Lucca [ma Venezia] 1749: E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica*, cit., p. 216 ss.; G. Santini, *Lo stato estense*, cit., p. 155 ss., ma se ne veda anche una recente edizione commentata a cura di M. Al Kalak, con un saggio di C. Mozzarelli, Roma 2016.

¹³ Nel *Della pubblica felicità*, cit., dopo aver riconosciuto la sua scarsa esperienza in materia, pareva quasi invocare al riguardo della giustizia criminale l'intervento di qualche esperto (ivi, p. 98: «sarebbe da desiderare che qualche onorato, animoso e ben pratico curiale ci venisse esponendo tutti i disordini e le magagne che possono intervenire nell'esercizio d'essa»).

¹⁴ Per es. da M.A. Abelson, *Il Magistrato del Buon Governo e l'opposizione contro il dispotismo illuminato nel Ducato di Modena (1748-1755)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. X, 6 (1971), pp. 53-67.

Questo itinerario di ricerca si scontra con gli ostacoli rappresentati dallo stato delle fonti, piuttosto disperse e frammentarie. Ciò vale in primo luogo per gli incartamenti processuali ma, ancor prima, l'intento di seguire da vicino l'azione della suddetta Congregazione viene vanificato dall'assenza di un fondo archivistico specifico e di tracce documentarie del suo funzionamento. Il lavoro è così stato costruito combinando un'attenta lettura della normativa criminale e i carteggi dei segretari di stato e dei consiglieri di Segnatura con il sovrano, che proprio alla metà del secolo si rivelano una fonte preziosa, poiché in questi anni Francesco III passava larga parte dell'anno a Milano, dove svolgeva l'incarico di governatore per l'imperatrice Maria Teresa. In questi frangenti, il carteggio diventa fittissimo e molto ricco di dettagli e informazioni, che al contrario sono molto più modeste nei momenti di presenza a corte del principe, nei quali forse prevalevano modalità di governo orali e non protocollate o comunque soggette a verbalizzazione. Per quanto tale documentazione non sempre dia ragione del dibattito e delle motivazioni che giustificarono certe scelte, essa restituisce nitidamente l'immagine di un sovrano alacre, costantemente informato e molto concentrato sulle problematiche della giustizia nei suoi stati, quanto profondamente persuaso da convinzioni unilaterali, che non resero affatto banale il dialogo con i suoi ministri e l'esecuzione dei suoi stessi ordini.

2. La nuova concezione di giustizia di Francesco III nei carteggi con i propri consiglieri

Come si rilevava poc'anzi, i dispacci di Francesco III ai propri consiglieri mostrano in modo cristallino le idee che il duca aveva a riguardo della giustizia criminale. Il duca riceveva settimanalmente le notizie circa fatti delittuosi avvenuti nei propri domini, mediati e immediati, e seguiva da vicino l'avanzamento delle indagini e dell'azione repressiva degli organi a ciò preposti, non risparmiando valutazioni e commenti salaci, e talora direttive esplicite.

Si potrà banalmente rilevare la superficialità e il carattere approssimativo di assiomi e deduzioni fatte proprie dal duca, la grossolanità e lo schematismo di alcune soluzioni da lui proposte, così come più in generale l'assenza di sistematicità del suo pensiero, tutte cose derivanti dalla sua scarsa dimestichezza con il mondo del diritto dotto, ma non si può certo discutere sulla schiettezza con cui egli comunicava ai propri ministri.

La cifra dominante di questi carteggi è l'ossessione di Francesco III, che in questo ricalca quella di Maria Teresa¹⁵, di assicurare una giustizia celere, efficiente, implacabile e rigorosa nella persecuzione e punizione dei delitti. Il suo giudizio sulla «parte» criminale nel suo regno, che non esitava a qualificare come la «più importante, e sostanziale di un Governo», era *tranchant* e si risolveva in una vera e propria stroncatura: secondo il duca, in essa si restava «in somma oscurità»¹⁶.

Egli manifestava anzitutto molta preoccupazione per il ripetersi di delitti connotati da una certa gravità, come omicidi, furti in abitazioni private, grassazioni, falsificazioni di moneta e contrabbando. Nei carteggi e nei memoriali del periodo la discussione restava sul piano dei rimedi alla recrudescenza della criminalità, mentre non si sviluppava una riflessione sulle cause del fenomeno, che oggi ricollegiamo ad alcuni fenomeni comuni sulla penisola, quali le continue carestie¹⁷ e l'aumento generalizzato della povertà, conseguenze dell'effetto disgregativo, a livello sociale ed economico, delle guerre terminate solo nel 1748¹⁸. Francesco III, poco propenso a riflettere sull'origine della criminalità, era al contrario angosciato dall'effetto deleterio che questi misfatti potessero avere sull'opinione pubblica, segnatamente qualora la popolazione non avesse percepito l'immediata reazione della giustizia del sovrano. Per il sovrano era un vero e proprio scandalo, se il governo non avesse adottato «le più rigorose, ed efficaci (...) attenzioni», e «misure (...) si per avere nelle forze i colpevoli, che per condurre speditamente a fine i rispettivi processi per riparare e per porre freno coll'esempio alla facilità di simili eccessi»¹⁹. Come vedremo, diversi furono gli organi e gli ufficiali che si alternarono nella sovrintendenza delle procedure di giustizia, ma quasi costante fu l'insoddisfazione del duca, per il quale – così scriveva nell'agosto del 1755 – alle *notitiae criminis* non

¹⁵ Cfr. in sintesi, oltre a quello che si dirà più avanti, L. Garlati Giugni, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999, pp. 18-19.

¹⁶ Archivio di stato di Modena [d'ora innanzi: ASMo], *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, disp. del duca del 5.11.1755.

¹⁷ Per Modena, cfr. O. Rombaldi, *Aspetti e problemi*, cit., I, p. 52 ss.

¹⁸ Cfr. la simile condizione del ducato di Milano nell'analisi di C. Capra-M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in L. Berlinguer-F. Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991, pp. 1-23 e del mantovano in E. Pagano, «*Questa turba infame a comun danno unita*». *Delinquenti, marginali, magistrati nel Mantovano asburgico*, Milano 2014.

¹⁹ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, dispaccio del duca del 26.2.1755.

seguiva «lo sfogo adeguato dei processi, ne le corrispondenti punizioni dei rei». Dominava la lentezza dei giudici e di coloro che a livello centrale presidiavano sul sistema: o per «indolenza, o per inazione resta incagliato nel criminale il spedito corso della giustizia, onde è ben naturale che si moltiplichino poi i delitti»²⁰, in assenza di esempi che servano da freno. Era pertanto essenziale che la giustizia avesse «la spedizione più pronta, e non sogetta [sic] ad altro ritardo, che quello unicamente del tempo, che è indispensabile alla regolare, ed esatta formazione dei processi». Qui non traspariva insomma alcuna intenzione di puntare sulla sommarietà delle procedure, quanto piuttosto sull'imposizione di una rigorosa perentorietà nei termini di istruzione e decisione delle cause.

E nuovamente, anche a questo livello, appare chiaro come il duca si limitasse a percepire le inefficienze della giustizia, ma non riuscisse a metter a fuoco le singole disfunzioni o gli errori commessi sul piano tecnico da quanti istruivano i processi, né fosse in grado di dettare direttive circostanziate e puntuali per ovviare a tutto ciò. Egli semplicemente insisteva su considerazioni di carattere generale o su formule nebulose²¹, che ribadiva alzando i toni, al punto da imbastire talora delle intemerate contro i propri ministri²² che in talune, più estreme punte, giungeva ad accusare di connivenza²³. Costante fu il ricorso alla minaccia di attribuzione della responsabilità ai propri consiglieri e l'impulso a dare un «forte eccitamento» e serie ammonizioni²⁴. In un orizzonte pervaso da logiche di efficientismo del sistema, al principe interessavano i risultati, più che le tecniche e le modalità con cui essi venivano raggiunti.

Salvo quanto si dirà più oltre relativamente allo snodo probatorio, gli unici strumenti utilizzati per indurre maggior rapidità alla giustizia furono quelli del monitoraggio delle cause con una tecnica diffusa e ben conosciuta nel ducato di Milano, ossia attraverso le note dei processi, composte a cura degli organi centrali per circoscrizione e dettagliate per tipologia di delitto. In forza del regolamento del 14 novembre 1739, della redazione delle note dei processi spediti erano già incaricati, al termine di ogni anno, il

²⁰ Ivi, dispaccio del 9 agosto 1755.

²¹ Il 7.9.1756 parlava di non meglio identificati «difetti essenziali» dei processi (ivi).

²² «L'omicida ultimo correrà la sorte degli altri appoggiati a codeste curie criminali, finché non vi abbiamo posto quel rimedio, che sempre ci stà a cuore di porvi» (ivi, disp. del 17.7.1756).

²³ Ivi, disp. del 25.8.1756, in cui il duca si dice sorpreso che gli omicidi nello stato non siano in numero maggiore «a fronte, o della connivenza, o della indolenza delle curie».

²⁴ Ivi, dispaccio del duca del 14.4.1756.

Presidente della Segnatura e il decano del Consiglio di giustizia, mentre i capitoli sull'uditore criminale generale dell'anno precedente ordinavano l'invio a quest'ultimo delle note delle cause pendenti da parte di tutte le corti dello stato²⁵.

Ho rinvenuto la nota delle cause spedite dal luglio al novembre del 1755²⁶, periodo in cui si concentrò una forte pressione del duca. Le informazioni contenute sono modeste e non tali da autorizzare un giudizio complessivo sull'efficienza dell'apparato di giustizia, ma alla luce dei dati statistici da esse ricavabili è lecito nondimeno proporre alcune constatazioni oggettive. In primo luogo, il numero di quasi cinquanta (quarantanove, per la precisione) cause che vennero liquidate in meno di cinque mesi permette di attestare una certa operosità delle corti criminali, a dispetto delle critiche del duca²⁷; d'altra parte, i cinque omicidi consumati, cui si devono unire un altro tentato e un infanticidio, anche se ignoriamo il momento in cui furono perpetrati, dimostrano un non trascurabile livello di recrudescenza della criminalità nello stato. Non mancano, peraltro, furti, anche qualificati, lesioni personali, contrabbandi, ricettazioni e occultamento di refurtive, che si addensano in particolare nelle due circoscrizioni maggiori di Modena e di Reggio, oltre che verso i confini dello stato. Sul piano sanzionatorio, è patente il fatto che le sanzioni più dure sono riservate ai contumaci, che per giunta sono in larga parte i condannati per omicidi e delitti più gravi. Frequenti sono le ipotesi di grazia, per quanto per lo più relative a fattispecie di minima o media gravità.

D'altra parte, agli strali del duca, per il quale il comparto criminale aveva grande «bisogno (...) di scuotimento, e di vigore»²⁸, non corrispose alcuna ammissione dell'esistenza di un problema dell'ordinamento da parte dei suoi consiglieri. Questi ultimi, nel 1755, dinanzi alle accuse di «lentezza» e «trascuraggine» dei tribunali, replicavano candidamente che,

²⁵ Cfr. entrambi in ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Consigli, giunte, consulte, reggenze*, 14b.

²⁶ È in ASMo, *Consiglio di giustizia e Consiglio di segnatura*, 910.

²⁷ Va pur detto che i dati a nostra disposizione appaiono lacunosi e di difficile interpretazione: nell'altra nota ivi conservata, attinente alle cause spedite dal Consiglio di Segnatura qualche anno dopo, compaiono 33 processi nel 1758 e 69 nel 1759, ma occorre tener presente che probabilmente non tutte le procedure arrivavano a questo organo centrale.

²⁸ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, dispaccio del 27.9.1755.

pur osservandoli da vicino, «tali non li troviamo, almeno generalmente»²⁹. Se da queste risposte ufficiali – e pertanto con tono deferente e ossequioso – ci spostiamo per un attimo alla corrispondenza interna alle segreterie, viene alla luce un'insofferenza montante nei confronti del sovrano. Così, in una di Gaetano Capponi del luglio del 1756 a un altro ministro (forse il Toretti o il Frosini), il consigliere definiva «dolorosissime» le disapprovazioni ricevute da Francesco III e aggiungeva di non reputarsi responsabile, assieme agli altri segretari, dell'esito infausto di alcune procedure criminali, concludendo con sconforto che queste censure del principe «disanimano al maggior segno»³⁰.

L'inesorabilità doveva esser perseguita anzitutto attraverso la compressione degli spazi di immunità e di impunità connessi al pluralismo giuridico – tema sul quale ritorneremo più oltre – e con una maggiore imparzialità e oggettività³¹. In secondo luogo, Francesco III rivendicava una recisa concentrazione del potere di clemenza nel solo sovrano, inducendo pertanto una giustizia più ispirata a una letterale e stretta applicazione delle disposizioni da parte dei propri tribunali³².

Altro obiettivo che stava a cuore del duca era l'esemplarità della giustizia, di cui si è già dato un saggio in alcune citazioni riportate. Francesco III spingeva perché la stessa esecuzione delle pene, nel caso di delitti gravi, fosse effettuata celermente e in luoghi pubblici, per promuovere quella «salutare terribilità del Pubblico»³³. L'esemplarità e la spettacolarità non andava disgiunta dalla ferocia delle esecuzioni: nel dicembre del 1754, per esempio, Francesco III ordinava, dopo la decapitazione del reo di omicidio, di far affiggere la sua testa in pubblico «a terrore, e freno di tutti gl'altri massime nella necessità di un'esempio [sic] per la scandalosa frequenza di somiglianti misfatti»³⁴.

In sintesi, nelle parole del duca estense non si rilevava alcuna penetrazione di motivi dell'illuminismo penale, quanto una netta opzione

²⁹ Ivi, dispaccio del 13.8.1755.

³⁰ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 114, lettera del Capponi a Eccellenza, 25.7.1756.

³¹ La giustizia «deve essere imparziale, e spogliata d'ogni sorta di contemplazione qualunque sieno i complici, che risulteranno» (ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, dispaccio del 8.9.1756).

³² Ivi, dispaccio del 4.9.1756: ai segretari e consiglieri e ai tribunali spetta la «parte» del «rigore, e della severità», mentre la clemenza è riservata al principe.

³³ Ivi, dispaccio del 13.7.1757.

³⁴ Ivi, dispaccio del 28.12.1754.

per una finalità delle pene centrata sull'intimidazione dei consociati, che poggiava sempre sulla tradizionale concezione retributiva, per la quale la giustizia doveva «vendicare il sangue degl'innocenti nelle persone de' rei»³⁵. In questo senso, anche l'insistenza per la proporzione fra delitto e sanzione non andava interpretata giammai come invito alla moderazione, bensì come un rammarico per la debolezza della risposta punitiva dello stato dinanzi all'efferatezza di certi crimini. Questa lettura è del resto confermata dalle modifiche introdotte sul piano legislativo negli stessi anni, senz'altro orientate nella direzione di un maggior rigore.

3. *Le contromisure di Francesco III*

a) *Le riforme istituzionali*

Un persistente motivo di insoddisfazione per il duca fu quello relativo alle strutture giudiziarie criminali. A tal riguardo, è risaputo che da tempo lo stato estense aveva, più o meno in parallelo agli altri ordinamenti della penisola, già iniziato il processo di accentramento della giustizia di media ed elevata importanza in alcune magistrature di fiducia del principe. In particolare, già dal XVII secolo l'uditore generale del criminale si era visto riconoscere la sovrintendenza di tutte le cause in cui si trattasse di irrogare una sanzione di «morte naturale, di galera, di abscissione di membro, di relegazione, d'esilio perpetuo, di confiscazione de' beni, ò di pecuniaria, che arrivi alla somma di ducento scudi d'oro»³⁶, con l'eccezione della materia dei contrabbandi. La funzione dell'uditore criminale, disciplinata nel 1637³⁷ e sperimentalmente potenziata negli anni '40 con la delega nominativa al consigliere Zuccoli di ampie prerogative³⁸, non

³⁵ Ivi, dispaccio del 17.7.1756.

³⁶ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, F, n. 699, grida del 5.2.1667.

³⁷ E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia*, cit., pp. 212-213.

³⁸ Mi riferisco alla grida che, nell'agosto del 1647, aveva affidato la sovrintendenza di queste stesse tipologie di cause al consigliere Zuccoli (ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. D, n. 485). Allo Zuccoli era stata attribuita la vigilanza sull'operato di tutti i giudici, i quali erano tenuti a inviargli le note dei processi pendenti, delle querele e denunce, ma soprattutto a richiedere l'autorizzazione ai decreti di tortura e a quelli di ammissione di capitoli e scritture difensive in cui si volesse dimostrare la negativa coartata. Sullo Zuccoli, prima al servizio dei Medici in Toscana, cfr. D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e*

era di mero controllo generale del sistema. Certo, all'uditore andavano inviate le già menzionate note delle cause, così come quelle degli arresti e delle scarcerazioni di inquisiti, ed egli aveva la facoltà di rimediare a eventuali abusi e disordini in qualche tribunale. Ma la carica era altrettanto strumentale all'affermazione del diritto esclusivo del sovrano di decidere i casi più gravi, tradizionalmente riconducibile alla teorica del *rex iudex*, e in secondo luogo a legittimare l'ingerenza in delicate questioni di rito, che potevano influire sull'esito finale del processo. Secondo i capitoli redatti sotto la reggente Laura Martinozzi nel 1667, infatti, all'attenzione dell'uditore finivano le stesse difese (scritture e capitoli) prodotte dai rei, con lo scopo di consentirne un filtro preliminare, *in primis* su quelle particolarmente incisive e tali da distruggere l'impianto accusatorio, vale a dire quelle tendenti a provare la così detta negativa coartata, cioè l'alibi dell'imputato. E inoltre la decretazione della tortura doveva esser autorizzata dall'uditore, sottoponendogli un quadro degli indizi e dei motivi che la rendevano opportuna: si badi bene, anche in questa circostanza non appare alcun afflato umanitario, quanto semmai la necessità di scongiurare pregiudizi all'accusa, derivanti da un improvvido impiego del tormento. In altre parole, non vi era alcuna preoccupazione per una decretazione indebita della tortura in chiave garantista bensì, nell'ipotesi di resistenza dell'inquisito, che essa si rivelasse inutile o perfino controproducente, «purgando» – secondo il lessico inquisitorio – il reo dalle prove raccolte dal fisco e pertanto obbligando la corte all'assoluzione, mentre escludendo *a priori* la tortura si poteva almeno irrogare una pena straordinaria. Con la versione del 1701 dei Capitoli³⁹, all'uditore doveva esser data parte della stessa sentenza assolutoria prima di poterla emettere, anche qui fornendo ogni delucidazione utile a giustificarla.

Ora, in realtà, dopo le riforme del 1619⁴⁰ – e ancora nell'epoca da noi considerata – esisteva un triplice livello nell'amministrazione della giustizia, a ulteriore testimonianza del groviglio istituzionale e della confusione e sovrapposizione di magistrature e organi, tipica dello stato giurisdizionale

arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca, Pisa 2009, pp. 361-362 e *ad indicem*; Id., *La tecnicizzazione della giustizia penale. Il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», 163/3 (2005), p. 521 ss.; Id., *Il ministro censurato: giustizia secolare e diritto d'asilo nella Firenze di Ferdinando II*, in «Annali di storia di Firenze», II (2007), pp. 115-149.

³⁹ ASMò, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, H, n. 96.

⁴⁰ D. Grana, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli archivi di stato», 55/2-3 (1995), pp. 316 ss., 326.

d'età moderna⁴¹. Sopra l'uditore, vi erano infatti i consiglieri e segretari di stato, in particolare nella composizione di Consiglio di Segnatura⁴². La Segnatura va tenuta distinta rispetto a organi di natura più politica, cioè dediti agli affari di stato, come la Giunta governativa e poi la Tavola di stato, che espletarono funzioni particolarmente rilevanti nei periodi di permanenza del duca a Varese; essa inoltre era composta da *doctores* rinomati, che assicuravano un approccio tecnico alle questioni affrontate, ma non per questo si deve considerare l'operato della Segnatura come scevro da qualsiasi considerazione di natura politica.

Fatto sta che a metà del '700, alla Segnatura era riservata l'approvazione di un nucleo più rilevante di processi, mentre all'uditore ne arrivava un altro gruppo di minor spessore⁴³. La stessa Segnatura, infine, almeno sotto Francesco III, non pareva vantare un autonomo potere decisionale, bensì piuttosto funzioni consultive. I consiglieri di Segnatura, insomma, a loro volta rapportavano capillarmente ogni affare discusso al duca, non solo in fase di «spedizione», ma anche *in itinere*. Il duca poteva approvare, ma non esitava a emendare o rigettare i pareri e le proposte ricevute, ingiungendo ordini in tutto o in parte alternativi. Ora, come si è già in parte visto, il carattere apicale della Segnatura non la metteva al riparo da dure riprensioni del duca, per il quale i suoi consiglieri avevano almeno una responsabilità indiretta, ossia di non aver instillato, dall'alto della loro posizione, ai giudici inferiori la giusta solerzia nel dipanare il proprio operato.

Nel novembre del 1755, dopo uno stallo persistente, una quasi disarmata Segnatura tirava un sospiro di sollievo («ci balena un raggio di speranza»⁴⁴) all'idea del rientro a Modena del duca, al quale si intendeva lasciare l'onere e la responsabilità di trovare qualche idoneo espediente. Purtroppo, non ci è pervenuta documentazione scritta relativa ai mesi di novembre e dicembre, nei quali è congetturabile che ministri e duca abbiano conferito oralmente per individuare le soluzioni praticabili. Fatto sta che il 22 dicembre del 1755 un chirografo ducale⁴⁵ istituì un nuovo

⁴¹ E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia*, cit., p. 213.

⁴² D. Grana, *Gli organi centrali del governo estense*, cit., p. 320. Sotto Francesco III, gli stessi segretari e consiglieri ricoprivano a rotazione le funzioni di Segnatura. Cfr. anche G. Santini, *Lo stato estense*, cit., pp. 75-76.

⁴³ Così dicono gli stessi consiglieri Fabrizi, Capponi e Bianchi in una loro lettera al duca del 12 novembre 1755 (*Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90).

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, BB, n. 766.

magistrato centrale, la Congregazione criminale⁴⁶, i cui membri sarebbero stati l'uditor criminale Barbieri, il consigliere Giuseppe Neri e il fattore e auditore di guerra Gian Pietro Cagnoli. Prescindendo per il momento dalla cruciale riforma del diritto probatorio emanata poco prima della creazione della Congregazione e che quest'ultima era chiamata a tradurre concretamente, si può senz'altro affermare che la prima vittima del chirografo, quasi un capro espiatorio per l'andamento insoddisfacente del comparto, sia stata la carica di uditore criminale e colui che la deteneva. Il Barbieri, infatti, era stato prima additato dalla Segnatura quale destinatario di numerose sue esortazioni e quale responsabile della direzione delle cause criminali dello stato e infine aveva incontrato di persona il volto scuro del sovrano, essendone rimasto molto «penetrato», come scrisse la stessa Segnatura⁴⁷.

Lo scopo della Congregazione, dunque, era quello di affiancare altri due consiglieri esperti per svolgere in modo più efficace le medesime mansioni dell'uditor. Non a caso nel chirografo si attribuiva alla Congregazione «tutta l'autorità accordata già all'Uditor criminale secondo il regolamento, che lo riguarda». Nulla cambiava quindi circa poteri e norme che disciplinavano l'operato del nuovo ente, che venivano confermate, *in primis* quelle dei capitoli relativi all'uditor, ai quali si aggiungeva ben poco, vale a dire l'ordine di riunirsi settimanalmente e ogni altra volta che fosse opportuna.

Pare rimarchevole la volontà di riprodurre nel ducato estense il modello della congregazione come organo collegiale destinato alla sovrintendenza di un ramo di affari. L'archetipo era ovviamente quello delle Congregazioni romane, che fin dal '500 si erano moltiplicate all'interno della curia pontificia, per occuparsi di materie attinenti al governo della Chiesa universale o afferenti all'amministrazione *in temporalibus* dello Stato pontificio, in alcuni casi con carattere permanente e in altri invece temporaneo, ossia con la finalità di studiare e risolvere problemi contingenti, per poi esser sciolte⁴⁸. Non si trattava dunque di veri e propri tribunali, per quanto le congregazioni avessero alcune competenze

⁴⁶ Di questa magistratura si è finora detto solo per cenni in G. Santini, *Lo stato estense*, cit., pp. 84-85; E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica*, cit., p. 89.

⁴⁷ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, lettera al duca del 24 dicembre 1755: Barbieri era stato colpito dalla «impressione sinistra, che ha incontrata nell'animo di V.A.S.».

⁴⁸ Sulle congregazioni, in generale: G. Carocci, *Lo stato della Chiesa nella seconda metà del XVI secolo: note e contributi*, Milano 1961, p. 103 ss.; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, nuova ed. Bologna 2006, p. 167 ss.; N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998.

in campo giurisdizionale, ma piuttosto di una sorta di dicastero, la cui peculiarità riposava sulla composizione collegiale, al contrario del modello monocratico degli auditorati o segreterie, che si era diffuso in particolare nella prima età moderna. Le Congregazioni, dirette nella loro attività da un prefetto e un segretario di nomina papale, erano poi composte da una pluralità di membri, in genere scelti fra soggetti aventi un'esperienza specifica nella materia affidata alle proprie cure.

Già dal Seicento in diversi ordinamenti della penisola erano state introdotte giunte o congregazioni, in particolare per gestire settori sensibili, come quelli del rapporto con la Chiesa e il potere ecclesiastico o in cui l'apprezzamento politico aveva prevalenza rispetto allo *ius strictum*⁴⁹. A Genova venne istituita una giunta già nel 1638⁵⁰, ma si sa che negli ordinamenti repubblicani la presenza di uffici o deputazioni di cittadini, coadiuvate da ufficiali professionali, era molto comune per il governo di intere branche di affari. In Toscana, nel 1689, Cosimo III decretò il passaggio dall'auditore del Regio diritto alla Congregazione ecclesiastica⁵¹ e nel corso del XVIII secolo, il fenomeno si estese ulteriormente: altre giunte sorsero negli stati sabaudi (1742)⁵² e poi a Parma (1765)⁵³. A Milano, ne è stato riscontrato un impiego con la finalità di lavorare in parallelo alle magistrature tradizionali per aggirarne la loro funzione conservativa⁵⁴.

Sempre a Modena, nel 1755 – e quindi contemporaneamente

⁴⁹ Solo a mo' di esempio, cito la scelta di istituire, sempre nel '700, una congregazione per il governo di Livorno, realtà molto peculiare della Toscana medicea: M. Aglietti, *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città*, Pisa 2009, pp. 85-86.

⁵⁰ L. Sinisi, *Il "martello de' vescovi"? Prime note sulla giunta ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638-1797)*, in D. Edigati-E. Tavilla (curr.), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana nell'età moderna*, Roma 2018, pp. 97-123.

⁵¹ Da ultimo e con bibliografia, sia consentito rinviare a D. Edigati, *Dalla Congregazione alla prima età lorenese. Il consolidamento del controllo delle istituzioni ecclesiastiche in Toscana, fra mezzi giurisdizionali e potere "economico"*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani: premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015, pp. 183-214.

⁵² M.T. Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze 1997, p. 103 ss.

⁵³ C. Maddalena, *Le regole del Principe. Fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Milano 2008, p. 189 ss.

⁵⁴ L. Garlati, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'Antico Regime*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna*, cit., pp. 153-154.

all'altra in materia criminale – era stata creata una Congregazione degli affari ecclesiastici e misti capeggiata dal consigliere Domenico Maria Giacobazzi⁵⁵. Il reale scopo era quello di addivenire, grazie anche alla composizione mista (vale a dire con la presenza al loro interno di regolari o secolari) a una decisione più ponderata e moralmente sicura di «negozi» per i quali entrava in gioco la sfera della coscienza.

La scelta della congregazione nel comparto criminale, al posto per esempio di quella di una Ruota, come quella di Genova⁵⁶ o quella creata in Toscana dal 1680⁵⁷, non era affatto priva di significato. La ruota, infatti, aveva connotazione e competenze più tecnico-giuridiche e maggiore autonomia decisionale, come vero e proprio tribunale apicale; dall'altra parte, si rimarcava la coloritura politica degli affari criminali e si circoscriveva il potere della congregazione, che al suo interno non aveva un presidente o comunque una figura primaria e che per giunta si trovò subordinata alla Segnatura, alla quale – come scriveva lo stesso duca – spettava il ruolo di fiscale⁵⁸, cioè di tutore supremo degli interessi pubblici e della Corona. Forse proprio per questo, oltre che per le richieste fin troppo esigenti del sovrano, l'esperienza si sarebbe rivelata quasi da subito infruttuosa. Già, infatti, nel luglio del 1756, Francesco III si scagliava contro la congregazione, a cui imputava ancora indolenza e assenza di vigore, avendo atteso un anno intero prima di disporre la tortura di un chierico inquisito e di averla decretata in misura troppo moderata e «discreta»⁵⁹.

Il fatto è che oramai tutti gli addetti al comparto criminale erano talmente titubanti da non volersi addossare scelte delicate e da preferire il coinvolgimento diretto del principe nel merito delle cause: sempre nel luglio del '56, Francesco III dovette precisare alla Segnatura che non era dovuta la trasmissione dei voti originali e motivati sulle circostanze di fatto

⁵⁵ E. Tavilla, *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., p. 223.

⁵⁶ R. Savelli, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della rota criminale a Genova alla fine del '500*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica moderna», V (1975), pp. 29-172.

⁵⁷ M. Verga, *La ruota criminale di Firenze (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra sei e settecento*, in M. Sbriccoli-A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, Milano 1993, pp. 179-226; D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., *passim*.

⁵⁸ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, disp. del Duca alla Segnatura del 6 ottobre 1756.

⁵⁹ Ivi, lettera del 17.7.1756.

e di diritto⁶⁰. Dopo un tentativo di fornire giustificazioni da parte della Congregazione, un altro dispaccio del settembre di quell'anno ingiungeva alla Segnatura di avvertire seriamente la prima a procedere con efficacia e regolarità e dava direttive affinché quest'ultima redigesse una circolare per i giudicanti⁶¹. In essa si rimproveravano i giudicanti per le carenze nell'istruzione dei processi, dalle quali discendeva l'impossibilità di rendere giustizia. Si avvertiva quindi che per il futuro il duca avrebbe chiesto «stretto conto»⁶² e persino condannato i responsabili fino alla privazione del loro ufficio.

Nel 1757 la tensione scemò visibilmente e si registrarono anche i primi timidi apprezzamenti di Francesco III⁶³, ma le incongruenze restavano sotto gli occhi di tutti. La congregazione si riuniva spesso sotto impulso della Segnatura mentre, quasi a esimersi da ogni responsabilità, i «transunti» – ossia minuziose risultanze con sintesi di esami, interrogatori, indizi, impressioni dei giudici, ipotesi sulle cause del delitto – delle procedure in corso venivano girate da quest'ultima al sovrano.

Forse persuaso della scarsa funzionalità di un ente 'intermedio' e privo di una chiara identità come la Congregazione, nel dicembre il duca del 1757 optò per sopprimerla e trasferire in un primo momento l'intera competenza alla Segnatura come tribunale supremo e, infine, nel 1761, al Supremo Consiglio di giustizia⁶⁴.

Altra riforma importante che si ebbe nel 1757 fu la creazione di una cattedra di Istituta criminale, di cui fu investito sempre il Barbieri⁶⁵, all'interno dello studio modenese. Questa decisione era volta a dare una nuova risposta alle patologie riscontrate sul piano della formazione dei futuri giudicanti e magistrati in una materia che appariva di giorno in giorno sempre più delicata e determinante. Nella grida a stampa dell'aprile del '57⁶⁶, infatti, si dichiarava che d'ora innanzi la frequenza per un

⁶⁰ Ivi, 21.7.1756.

⁶¹ Ivi, 4.9.1756.

⁶² La circolare a stampa non è datata, ma è acclusa in coda alla lettera del duca del 7.9.1756.

⁶³ Così ivi, lettera del duca alla Segnatura del 2.7.1757.

⁶⁴ Per tutto: E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 36 ss. Purtroppo, dai carteggi dei consiglieri non traspare alcuna discussione sulla congregazione.

⁶⁵ A questo periodo risalgono le lezioni manoscritte di Barbieri segnalate da E. Tavilla, *La giustizia criminale nel ducato estense*, in M. Cavina (cur.), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, p. 239.

⁶⁶ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, CC, n. 817.

anno di tale corso sarebbe stata obbligatoria per chiunque avesse voluto rivestire una giurisdizione, anche feudale. Il duca, peraltro, era fermamente convinto che l'imperizia assodata sul campo era originata dalle falle della preparazione universitaria sul versante criminale⁶⁷, non colmate dalla pratica forense. Alla quale avrebbe comunque rivolto l'anno seguente la propria attenzione con un'importante istruzione sulla quale torneremo in chiusura. Per ora, vorrei rilevare come la cattedra di Istituzioni di diritto criminale non era un'invenzione di Francesco III, il quale quasi certamente aveva trovato ispirazione dall'analoga scuola che aveva visto la luce nella Milano teresiana⁶⁸, con il probabile scopo anche di dare maggior spessore scientifico a questa branca del diritto e di indurre nei futuri giurisdicenti un atteggiamento più rispettoso delle norme vigenti. Il modello risultò fortunato, così da esser riprodotto circa un decennio dopo nel vicino ducato di Parma e Piacenza⁶⁹.

b) *La prassi*

La prassi è un altro canale attraverso il quale il duca cerca di guadagnare spazio per la sua giustizia, in particolare ai danni della Chiesa e dei feudatari. Quanto alla prima, è noto che nel ducato, così come in tutta la penisola, i tribunali ecclesiastici avevano la competenza esclusiva sulle cause criminali in cui erano implicati chierici, ovviamente nelle vesti di inquisiti o correi. Incidere queste prerogative poteva esser fonte di attriti con la Chiesa, che gelosamente custodiva il privilegio personale dei chierici, minacciando censure canoniche contro chi attentasse contro di esso. Proprio per questo, legiferare in materia non era cosa prudente, per quanto in taluni casi delicati la gravità del delitto e l'allarme sociale da esso destato non permettesse di tenere un atteggiamento passivo e di lasciar gestire liberamente la repressione alle autorità ecclesiastiche, assicurando l'attuazione della fase esecutiva attraverso il così detto braccio secolare. Per un principe interventista come Francesco III, era inevitabile almeno vigilare

⁶⁷ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, duca a Segnatura, 23.4.1757.

⁶⁸ G. Volpi, *Tentativi di riforma del diritto del processo nella Lombardia teresiana. Il Nuovo Piano di Gabriele Verri*, Milano 1986, p. 75.

⁶⁹ Con la nomina di Giovanni Battista Comaschi per la cattedra di Gius criminale, fra 1768 e 1769: S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica, 1545-1802*, Padova 2001, pp. 316-317 e prima U. Gualazzini, *L'insegnamento del Gius Criminale secondo il "Regolamento per le scuole della ragion civile e canonica" del Ducato di Parma e Piacenza (1769)*, in «Archivio storico per le province parmensi», 32 (1980), pp. 353-362.

sull'operato dei vicari dei vescovi, ma in questi anni la documentazione fa registrare qualcosa di più significativo.

In estrema sintesi, l'immunità del clero (e pertanto la giurisdizione ecclesiastica) non venne formalmente intaccata né teoricamente messa in discussione, ma nella sostanza fu in larga misura compromessa. Le curie furono sottoposte a pesanti pressioni da parte dei consiglieri ducali, a tal punto che il processo pareva a volte esser persino eterodiretto. Gli stessi vescovi, in realtà, sollecitavano una fattiva collaborazione con le autorità secolari per procedere nel migliore dei modi e si dimostravano concilianti o comunque tutt'altro che rigorosi guardiani delle *libertates* ecclesiastiche.

Nel processo celebrato a Reggio contro un chierico correo di un omicidio, il podestà venne affiancato al vicario per effettuare «esami più stringenti, ed efficaci», secondo una pratica che si diceva già osservata in passato⁷⁰. Anche nel processo contro il chierico Manfredini, stavolta di competenza della curia di Modena, quest'ultima dette subito attestazione della «severità, e del vigore con cui si procederà»⁷¹ e il podestà ebbe modo di partecipare all'istruzione⁷². Ma in questa evenienza, addirittura, non solo l'istruzione, bensì anche la fase decisionale venne investita dal potere civile: il caso fu sottoposto al voto della Congregazione criminale e la curia accettò di non decidere prima di aver acquisito detto parere⁷³.

Certamente, le pretese di Francesco III diventavano talora esorbitanti: nel processo contro il chierico Puglia, per esempio, egli attaccò recisamente la Congregazione perché aveva lasciato troppa libertà al vescovo, che aveva decretato la tortura contro il reo solo dopo un anno e con modalità così moderata e «discreta»⁷⁴ che non era valsa se non a condannare in via straordinaria a qualche anno di carcere. In realtà, a sentire il Capponi, «non potevamo fare più di questo (...) per metter in soggezione, e dipendenza

⁷⁰ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, Segnatura a duca, 5.11.1755. Il caso citato è quello del chierico Puglia, risalente ai primi mesi del '55, nel quale l'inquisito fu anche arrestato e subì una rigorosa carcerazione. L'affiancamento di assessori laici agli organi giudiziari ecclesiastici è prassi utilizzata anche altrove: cfr. sul caso toscano D. Edigati, *L'abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana. Linee ricostruttive di una lunga e complessa riforma leopoldina (1776-1784)*, in «Studi senesi», CCXI (2009), p. 300 e per Lucca Id., *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico regime e Restaurazione*, Roma 2016, p. 188.

⁷¹ Ivi, duca a Segnatura, 6.8.1755.

⁷² Ivi, duca a Segnatura, 5.11.1755.

⁷³ Ivi, lettere del duca del 7.1 e 3.3.1756.

⁷⁴ Ivi, lettera del duca del 17.7.1756.

la curia sopra di ciò»⁷⁵. E – soggiungeva – se si fosse «trattato di vescovi, i quali non avessero tanti riguardi, non si sarebbe andati così avanti, o ci saremmo trovati involti in impegni gagliardi, e difficilissimi da sostenere», in primo luogo proprio per i ministri interessati nella vicenda.

Eppure, il duca imputava alla curia irregolarità e imprecisione, comandava ai propri consiglieri di far rimettere il chierico in «forte» e «ristretta» prigione, per quanto *nomine Ecclesiae*, fino a nuova disposizione e perfino dopo la sentenza del vescovo, adducendo «motivi superiori del Principe»⁷⁶. Veniva sindacata la perizia, che aveva attestato l'inabilità al tormento dell'accusato, redatta e sottoscritta dal medico della curia episcopale, ed era ordinato il suo arresto, sempre *nomine Ecclesiae*, sostituendosi al vescovo, al quale si doveva far comprendere la gravità dell'atto di inadempimento degli ordini del sovrano. Mentre il medico della curia veniva arrestato e quindi rilasciato dopo una forte «correzione»⁷⁷ a futura memoria, veniva disposta una seconda perizia, affidata al dottor Marescotti, anche se alla fine non affioravano elementi probatori che confermassero quanto ipotizzato in un primo momento. Il parere della Congregazione, che venne fatto prevalere, si sbilanciava fino ad ammettere la tortura per due terzi d'ora⁷⁸ – uno spazio di tempo affatto modesto, in particolare poi nei confronti di un chierico – ed effettivamente fu questa la durata del tormento, che nondimeno non piegò la resistenza del Puglia⁷⁹. Il chierico sarebbe stato condannato pertanto dalla curia a una pena straordinaria mite, con assenso del sovrano, che comunque impose di tenerlo ancora in carcere⁸⁰.

Altri carteggi provano come i giudicanti territoriali, istruiti dalla Congregazione e dalla Segnatura, monitoravano le procedure di competenza delle curie, inducendole ad agire con rigore e sollecitudine⁸¹ e offrendo a

⁷⁵ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 114, lettera del Capponi a Ecc.za del 25.7.1756.

⁷⁶ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, lettera del duca del 25.8.1756.

⁷⁷ Ivi, lettera del duca del 11.9.1756.

⁷⁸ Il parere è ivi, allegato a lettera della Segnatura del 14.7.1756.

⁷⁹ Ivi, Segnatura a duca, 11.8.1756.

⁸⁰ Ivi, 6.10.1756.

⁸¹ Ivi, lettera della Segnatura del 25.2.1756, con carteggi col giudice di Reggio del febbraio del 1756.

quest'uopo subitaneamente il braccio secolare⁸². D'altra parte, le curie consegnavano ai giudicenti le risultanze e i propri pareri, sottoponendosi al loro sindacato, quasi come se fossero degli ufficiali minori⁸³.

Forse meno sorprendenti, ma comunque da segnalare sono anche le attenzioni rivolte alla giustizia feudale, che già si intravedevano, ancora tuttavia senza un disegno programmatico, in questi anni. Doveroso è un riferimento alla grida delle armi del 1750, con la quale si introduceva una clausola di remissione alle corti statali delle cause per omicidio per le quali si fosse avuta una negligenza dei giudici feudali nel notificare l'evento delittuoso alle segreterie ducali⁸⁴. In questo modo, dunque, il principe aveva uno strumento per avocare i casi più delicati in tempi stretti, facendo prevalere i propri orientamenti di politica criminale.

Alla fine di settembre del 1756 fu poi designata una Deputazione sui feudi, composta dal Bianchi, dal Bondigli e dal Toretti⁸⁵. Questa supervisione non fu diretta solo ad aggravare la mano della repressione: il giudice di Formigine, infatti, sempre nel 1756, venne accusato di aver condannato a pena afflittiva grave il reo di un delitto che al massimo poteva comportare una sanzione pecuniaria e di averlo fatto per giunta senza il «necessario ordine giuridico»⁸⁶ e contro ogni legge e regolamento. Il marchese Calcagnini, investito del feudo, non si salvava da queste accuse, malgrado la sua assenza, dal momento che aveva spiccato precisi ordini, che la sua corte aveva eseguito, e non aveva rispettato l'autorità del fattore generale, al quale doveva render conto.

Il feudatario aveva in effetti valicato la legge e le sue attribuzioni, avvalendosi di un potere, quello economico, rivendicato sempre più nettamente dal sovrano e del quale quest'ultimo faceva uso su larga scala, specialmente nel comparto criminale. Ciò si può apprezzare proprio a partire dalle questioni relative al foro ecclesiastico, nel quale il potere di polizia funzionava egregiamente per colpire soggetti altrimenti esenti dalla giurisdizione regia. Nel caso del processo contro il chierico Puglia, ad esempio, il duca invocava esplicitamente la possibilità di correggere

⁸² Ivi, Segnatura a duca, 28.9.1757.

⁸³ Ivi, Segnatura a duca, 17.3.1756.

⁸⁴ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. Z, n. 512, p. 11.

⁸⁵ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, duca a Segnatura, 29.9.1756.

⁸⁶ Ivi, Segnatura a duca, 18.8.1756.

la giustizia ecclesiastica mediante la «via economica»⁸⁷ e ingiungeva alla Segnatura di notificare informalmente al vicario vescovile di Reggio l'esilio dallo stato entro tre giorni, pena dalla quale egli venne graziato dopo due settimane e una supplica al sovrano⁸⁸. Mi pare assai emblematico il fatto che Francesco III non abbia avuto alcuna titubanza a sanzionare, senza seguire le forme giudiziarie e in modo eclatante, un chierico investito di funzioni gerarchiche e di particolare visibilità come un vicario generale. Gli stessi mezzi venivano sfruttati contro gli ecclesiastici che avessero tenuto un contegno inappropriato o scandaloso: l'ordine perentorio di esiliare era fatto pervenire all'Ordinario o ai suoi vicari in via informale, tramite i ministri ducali, ed era ritenuto immediatamente esecutivo⁸⁹.

Sanzioni economiche erano all'ordine del giorno anche in alternativa a quelle normalmente irrogate a seguito di un giudizio. Fra di esse, si diffondeva in particolare la coscrizione obbligatoria al servizio nelle milizie ducali, che veniva ritenuta più profittevole per lo stato rispetto ad altre sanzioni, come per esempio la galera⁹⁰.

Ancora tutto da scoprire è, infine, il capitolo relativo alla Casa di correzione, istituita il 22 maggio del 1755 da Francesco III. Una novità senz'altro assai apprezzabile nel quadro della penisola dell'epoca, se si considera che a Milano un simile istituto vide la luce più avanti e solo dopo molte difficoltà⁹¹. Al di là dei precedenti romani⁹², a Modena fin dall'epoca di Rinaldo II venne aperto un ospizio dei poveri con finalità in certa misura

⁸⁷ Ivi, 25.8.1756.

⁸⁸ Così il duca alla Segnatura, 11.9.1756.

⁸⁹ Ivi, Segnatura a duca, 9.2.1757 sul sacerdote Antonio Menozzi di Reggio; Segnatura a duca, 31.8.1757, a proposito dell'agostiniano padre Solaini, «torbido, e scandaloso», di contegno «irregolarissimo», al quale fu intimato lo sfratto dallo stato, la cui pronta esecuzione doveva «tenere in riflessione gli altri regolari, e gli stessi loro superiori».

⁹⁰ Cfr. per es. ivi, lettere della Segnatura del 16, 23 e 30.3.1757, 22 e 29.6.1757.

⁹¹ A. Liva, *Carcere e diritto a Milano nell'età delle riforme: la Casa di correzione e l'ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II*, in L. Berlinguer-F. Colao (curr.), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990, pp. 67-68. Altrettanto tardiva è quella di Firenze, creata nel 1782: S. Della Vista, *Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala vita»*, in «Annali di storia di Firenze», XII (2017), pp. 11-42 e ivi anche D. Edigati, *La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento*, pp. 59-87.

⁹² L. Nasto, *La questione della mendicizia nello Stato pontificio (secoli XVIII-XIX)*, Roma 2001; A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018, p. 47 ss.

accostabili⁹³, ma la Casa di correzione rispondeva a un progetto più ampio, non casualmente collocato all'interno dell'istituzione di un ospedale⁹⁴ e non limitato a vagabondi e mendicanti: essa doveva servire a togliere «tutti gli sregolati dagli errori di loro condotta» ed emendare «li traviamenti di loro condotta»⁹⁵.

Il lessico e le espressioni riecheggiavano quelle dottrine morali fatte proprie dallo stesso Muratori nel *Della pubblica felicità*, dove si parlava di «vizi»⁹⁶ come una categoria intermedia di «eccessi» umani, collocabile fra i peccati e i delitti e quindi ben sceverata rispetto all'area dei fatti criminosi. Tuttavia, in questo spazio si erano venute collocando una serie di trasgressioni o di condotte che la scienza di polizia vedeva come una prima manifestazione di una volontà perversa e che potevano condurre al crimine. Come avrebbe scritto Genovesi nella *Diceosina*, la «legge» doveva «quanto può, prevenire il male e sbarbicare le radici»⁹⁷. In questa nuova logica preventiva, dunque, la Casa di correzione diveniva un luogo di custodia e di rieducazione di persone «correggibili»⁹⁸ secondo i valori del suddito virtuoso. Per quanto si volesse rimarcare la differenza con la condizione dei rei di delitto, di fatto l'internamento in questi istituti costituiva una reclusione e una privazione della libertà personale, che per giunta non si sorreggeva su una procedura formale, che garantisse al soggetto colpito dalla misura la *chance* di difendersi, bensì su un provvedimento di polizia spiccato a seguito di un procedimento sommario. Molto resta da chiarire circa le dimensioni del fenomeno e sul funzionamento di questa istituzione, che dai carteggi da noi considerati pare esser stata usata fin dai primi anni senza molti scrupoli. Infatti, le fonti compulsate testimoniano come la reclusione della Casa non abbia riguardato solo i laici⁹⁹ e unicamente le

⁹³ M. Fatica, *La regolarizzazione dei mendicanti attraverso il lavoro: l'ospizio dei poveri di Modena nel Settecento*, in «Studi storici», 23/4 (1982), pp. 757-782.

⁹⁴ O. Rombaldi, *Aspetti e problemi*, cit., I, p. 72 ss. Sulla struttura destinata ai folli a Reggio Emilia, cfr. invece in questo volume il contributo di Francesco Paoletta.

⁹⁵ Cfr. *Degli statuti, e regolamenti del grande spedale degl'infermi di Modena e opere annesse*, Modena 1769, p. 271. Cenni in D. Grana, *Per una storia della pubblica assistenza a Modena: modelli e strutture tra '500 e '700*, Modena 1991, p. 74.

⁹⁶ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., pp. 82-84.

⁹⁷ A. Genovesi, *Della diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, Napoli 1839 [ma prima ed. Napoli 1766], I, p. 102.

⁹⁸ Cito sempre da *Degli statuti, e regolamenti del grande spedale degl'infermi*, cit., p. 271.

⁹⁹ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 117b, dispaccio del duca del 5.11.1756.

condotte socialmente deplorevoli¹⁰⁰ bensì, a istanza della stessa gerarchia ecclesiastica, persino i chierici accusati di «pubbliche irregolarità»¹⁰¹, sempre con una ratifica finale del duca.

c) *Trattati e accordi internazionali, bolle pontificie*

Il rinnovato clima che si respirava dopo Aquisgrana favorì il ristabilimento di normali rapporti diplomatici fra gli stati e con ciò anche una maggior propensione ad addivenire ad accordi internazionali, che proliferarono in diversi campi. Questo aprì le porte a un'altra strada nella lotta alla criminalità: alludo al tema dell'extradizione, che nell'economia di queste pagine può esser oggetto solo di qualche fugace notazione. L'allontanamento dal *locus commissi delicti*, per passare in altri stati o rifugiarsi in circoscrizioni dotate di immunità o non sotto un completo controllo dell'ordinamento, era un fattore tutt'altro che secondario di impunità, che talora si acuiava in forme intollerabili, come nell'ipotesi di delinquenti che vivevano e si spostavano sui confini per poter colpire e avere vie di fuga o efficaci nascondigli in zone montane o inaccessibili. Il fenomeno non era certo sconosciuto nella penisola d'età medievale e moderna, nella quale la parcellizzazione in numerosissime entità politiche finiva al contrario per esaltare il problema¹⁰². Non erano quindi mancati, fin dall'epoca comunale, accordi fra città e poi fra principi e repubbliche per la reciproca consegna dei criminali rifugiatisi in territorio alieno, ma le modalità con cui questa collaborazione era stata attuata erano state discontinue, meno istituzionalizzate e, in una parola, più incerte. Dopo Aquisgrana, invece, si diffuse una vera e propria volontà di instaurare protocolli di cooperazione fra le varie potenze, anche sullo scacchiere italiano, in particolare su spinta imperiale. A rinvigorire questa tendenza contribuì il diffondersi della concezione per cui esisteva una specie di onere morale per i principi di cooperare fra di loro al fine di garantire la punizione dei colpevoli.

Il ducato di Modena non solo non si sottrasse, ma al contrario profuse molto impegno nella stipula e nella successiva esecuzione di trattati di estradizione con tutti gli stati confinanti. Al 1750 fanno da apripista i primi due, siglati con la Lombardia austriaca¹⁰³ e con il ducato di Parma e

¹⁰⁰ Per esempio, per matrimoni diseguali: cfr. ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, Segnatura al duca, 2.2.1757.

¹⁰¹ Ivi, Segnatura a duca, 22.6.1757, a proposito dell'Abate Agnani.

¹⁰² Sull'extradizione cfr. da ultimo (anche per bibliografia ulteriore) C. Latini, *Alle origini del diritto di asilo. Una prospettiva storica*, Torino 2021, p. 37 ss.

¹⁰³ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. Z, n. 432.

Piacenza¹⁰⁴. Nel 1756 seguì la convenzione con il Granducato di Toscana¹⁰⁵ e nel 1761 con la Repubblica di Lucca¹⁰⁶. Una capitolazione più circoscritta fu raggiunta con il cardinale legato di Bologna nel 1760¹⁰⁷, con il quale comunque si erano già instaurati nella prassi rapporti di reciprocità, molto proficui specialmente nella lotta al contrabbando¹⁰⁸. Come si diceva, la grossa differenza con il passato fu costituita dalla stabilità dell'assetto costituito: giova infatti ricordare come tutti questi trattati, per quanto stipulati con una validità temporale prefissata, vennero ripetutamente rinnovati, in genere ogni cinque anni.

Lo schema seguito da questi accordi è sostanzialmente il medesimo e può esser riassunto in due punti fondamentali: la restrizione ai salvacondotti e il principio contenuto nella formula dell'*aut dedere aut punire*, che i sovrani si impegnavano a rispettare¹⁰⁹. In primo luogo, i monarchi si vincolavano a non concedere salvacondotti, che al contrario in precedenza venivano garantiti con una certa larghezza, finendo così per legittimare la presenza di criminali sul proprio stato, ai quali era assicurata l'immunità.

Al di là delle disposizioni espresse dei trattati, nel gennaio del 1755 Francesco III ordinava una stretta ulteriore sui salvacondotti attraverso la riforma di una vecchia grida del 1688. Per un verso avocava a sé la loro concessione, escludendo pertanto la prassi che in precedenza li vedeva rilasciati anche da cancellieri, giudicanti, governatori e feudatari, cosa che aveva finito per accrescere il fenomeno in modo incontrollato; per un altro, poneva dei paletti consistenti pure nei casi di assenza di un

¹⁰⁴ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. Z, n. 495.

¹⁰⁵ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. CC, n. 779. Inizialmente proposta dal governatore di Pontremoli per le province estensi e toscane di Garfagnana, si decise infine di stipularla per l'integralità dei due stati (ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, dispacci del duca del 22.3 e 5.4.1755).

¹⁰⁶ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. DD, n. 975.

¹⁰⁷ Va, infatti, ricordato che le autorità ecclesiastiche si mantennero a lungo piuttosto restie sulla stipula di simili convenzioni che vincolassero *tout court* lo Stato pontificio (con l'eccezione di quella raggiunta con Maria Teresa per la Lombardia), mentre accordi di carattere locale fra singole circoscrizioni e stati stranieri vennero molto frequentemente ottenuti.

¹⁰⁸ Cfr. un caso in ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, lettera della Segnatura al duca del 12.2.1755.

¹⁰⁹ Su questo principio, si veda A. Caligiuri, *L'obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale*, Milano 2012.

vincolo internazionale, in forza dei quali la fidenza ai criminali stranieri era ammissibile solo dopo essersi assicurati della «quiete de' proprj sudditi»¹¹⁰, ovverosia previo accertamento della pericolosità del soggetto in questione.

L'altra obbligazione assunta con le convenzioni era quella di catturare i rei (dizione nella quale si comprendono gli accusati e i condannati) di delitti gravi commessi nel territorio dell'altro stato contraente. A seguito dell'arresto, i colpevoli venivano consegnati al principe nel cui dominio avevano commesso il crimine oppure, nell'ipotesi in cui fossero sudditi, erano processati e puniti dalle corti del luogo. Altre norme erano poste poi per facilitare lo scambio di prove, della refurtiva o di corpi del delitto e per permettere l'inseguimento da parte delle forze di polizia, entro certi limiti spaziali, dei delinquenti oltre i confini del proprio stato.

L'identificazione esatta del novero di reati compresi in queste convenzioni ancora era incerta e deficitaria e si fondava per lo più sul criterio della gravità della sanzione, più che su quello del bene leso, ma non si può dubitare del fatto che l'impianto degli accordi era una piattaforma abbastanza coerente per avviare un mutuo sostegno nella repressione della criminalità efferata.

Altra sfera di immunità che diventava sempre più intollerabile agli occhi del duca era quella locale, dei luoghi sacri, connessa al riconoscimento del diritto d'asilo a coloro che, dopo aver commesso un delitto, avessero trovato riparo nelle chiese. Anche a questo proposito – analogamente a quanto evidenziato a proposito della giustizia ecclesiastica – era sconsigliabile una soluzione unilaterale: per quanto un'azione di forza, con la cattura e l'immediata esecuzione dei colpevoli estratti dai luoghi sacri, potesse esser esemplare, ciononostante sarebbe stata gravida di conseguenze, sul piano canonico e dei rapporti con la Chiesa romana, nonché su quello dell'opinione pubblica, scandalizzata da un atto reputato empio. Nel corso del '700, l'insofferenza verso questa fonte di impunità si allargò molto e portò ben presto all'uscita di *pamphlets* polemici, nonché alle prime iniziative volte a combattere l'asilo, che furono coronate in certi stati con risultati concreti¹¹¹. La scelta dei duchi estensi ricadde su una strategia meno vistosa e meno conflittuale e senz'altro di basso profilo, ma non per questo totalmente deficitaria, tanto da esser praticata anche da altri stati. Alludo cioè alla recezione di bolle pontificie che nel corso del '700 eccettuarono dall'asilo alcuni specifici delitti, per i quali era più sentita

¹¹⁰ Cfr. *Provvisioni, gride, ordini*, cit., p. 58.

¹¹¹ È il caso della Toscana leopoldina: F. Colao, *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769. "I delinquenti non godino dell'asilo"*, in C. Cardia (cur.), *Scritti in onore di Anna Ravà*, Torino 2003, pp. 215-247.

l'esigenza di risposta dell'apparato repressivo.

Nella raccolta di gride stampata nel 1755 compaiono i testi integrali di ben tre bolle¹¹², rispettivamente di Benedetto XIII (1725), Clemente XII (1739) e Benedetto XIV (1750). Nelle prime due fu progressivamente allargato il novero delle fattispecie di omicidio per le quali l'asilo veniva eccettuato: dalle sole ipotesi del delitto proditorio a quello commesso con deliberazione e premeditazione, a quello perpetrato in rissa (fatto salvo se per legittima difesa o in modo casuale). Con la terza – che era diretta ai vescovi dello stato pontificio e dei territori soggetti alla Santa Sede, ma che venne estesa per indulto alle diocesi sottoposte a Modena –, vennero invece fatte delle puntualizzazioni ufficiali sull'interpretazione delle precedenti bolle, per mezzo delle quali vennero ulteriormente agevolate le istanze dei sovrani. Così, a livello personale, furono compresi soldati, donne e regolari; sul piano delle fattispecie, fu chiarito che nel concetto di arma si potevano includere anche corpi contundenti come sassi o bastoni e che in caso di ferimento con grave pericolo per la vita della vittima era legittimo in via cautelare arrestare il colpevole, salvo doverlo rimettere nel luogo sacro a seguito di guarigione dell'offeso.

Nel giugno del 1750, Francesco III volle far notificare un compendio della bolla benedettina a *pro* di tutti gli operatori della giustizia secolare per favorirne l'applicazione, in particolare sollecitando una corretta ed esaustiva refertazione dei medici che visitassero vittime di lesioni personali, per consentire l'immediata attivazione delle corti secolari nell'inoltrare le istanze per la cattura dei rei rifugiati in chiesa. Nel luglio del '57, inoltre, il duca dette disposizioni alle autorità estensi di procurarsi il rinnovo del permesso per l'estrazione dei disertori dai luoghi immuni¹¹³.

d) *La legislazione: inasprimento delle sanzioni*

L'intervento di Francesco III si dispiegò anche attraverso il canale della legislazione, di cui egli si avvale moltissimo e che conobbe una sensibile dilatazione proprio alla metà del XVIII secolo, segnatamente sul versante della criminalità e dell'ordine pubblico. Non si è certamente dinanzi a

¹¹² G. Santini, *Lo stato estense*, cit., pp. 63-64 e prima G. Salvioli, *La legislazione di Francesco III duca di Modena (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie modenesi», s. IV, IX (1899), p. 8. Su queste bolle: C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano 2002, pp. 211, 242, 262, 272, 373-374.

¹¹³ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 112, dispaccio del duca al segretario Bianchi del 13.7.1757.

una normazione pregevole dal punto di vista tecnico, in quanto scritta sulla falsariga di bandi e gride d'età moderna e in quanto si sussegue senza un lucido intento programmatico, lambendo in modo frammentario, alluvionale e circostanziato figure delittuose e istituzioni. È doveroso comunque segnalare anzitutto che nel 1755 venne promulgato un editto generale sull'amministrazione della giustizia, senz'altro ancora lacunoso, ma scritto con una qualche organicità; in più, con la raccolta di gride del 1755, a cui lavorarono il Giacobazzi e il Fabrizi, si ebbe un primo tentativo di aggregazione di disposizioni in un unico volume, nel quale venne quanto meno garantita una loro migliore reperibilità e conoscibilità. È risaputo che in essa furono inserite, inalterate, anche svariate vecchie gride, accompagnate però da un buon numero di leggi riviste per l'occasione¹¹⁴ e da un terzo gruppo di disposizioni recentissime.

Nelle dichiarazioni di intento, che spesso affioravano dai proemi di questa legislazione, l'obiettivo avrebbe dovuto esser quello di moderare le pene, rendendole al contempo effettive e irremissibili. Tutto ciò trovava riscontro *apertis verbis* con la provvisione generale sui furti, che Francesco III volle ripubblicare nel febbraio del '55 con alcuni temperamenti circa il valore della refurtiva, cogliendo in qualche modo l'incongruenza di un'antica legislazione draconiana *ad terrorem*, ma in concreto ben poco applicata¹¹⁵. Le sanzioni restavano per tipologia e intensità quelle stabilite sul finire del '600¹¹⁶, in un periodo di evidente recrudescenza repressiva, con ampio utilizzo della galera, a tempo o a vita, e della pena capitale con forca.

Il discorso non cambia affatto se spostiamo l'attenzione su altri delitti. Basti guardare alla grida sugli stupri del 1740, che dopo aver deprecato la malizia degli uomini e la facilità di costumi femminile, comminava pene molto dure e non solo per l'ipotesi in cui il fatto fosse accompagnato da violenza. Per stupro non violento, infatti, erano previsti tre tratti di corda, cui si aggiungeva una sanzione pecuniaria, mentre per quello violento si lasciavano in vigore le sanzioni previste da statuti e leggi. Ma a esser colpiti

¹¹⁴ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 82a, Giacobazzi a conte Alessandro [probabilmente Sabbatini], 17.11.1754.

¹¹⁵ *Provvisioni, gride, ordini*, cit., p. 34, ma cfr. anche il paragrafo finale di p. 42: «Guardisi ognuno dal commettere simili delitti, perché S.A.S. quanto ha usato di clemenza nel moderare le suddette pene, altrettanto userà di rigore nel farle eseguire quelle sopra comminate, e prescritte».

¹¹⁶ Il testo originale della legge del 1688 è visibile in ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. G, n. 894.

non erano i soli autori di condotta attiva, poiché erano stabilite pene di carcere o afflittive ad arbitrio del sovrano per le stesse donne deflorate, persino nel caso di stupro non violento, al fine di dissuadere le medesime dall'arrendevolezza o dalla complicità, cosa che si riscontrava nella speranza di esser in seguito sposate o dotate. E, infine, gli stessi parenti conniventi con la donna stuprata non subivano solo la perdita del diritto all'azione per ottenere il pagamento della dote, bensì pene rigorose, come la galera o il carcere per sette anni che - ribadiamo - colpivano la mera connivenza, da non confondersi con la fattispecie ben più grave del lenocinio.

La pena capitale compariva a più riprese nell'editto sull'amministrazione della giustizia per gli incendi, anche senza danno ingente, in città, e con danno notevole, in campagna, mentre per l'ipotesi di atto colposo il reo poteva rischiare fino alla galera a vita. Per omicidio, oltre alla pena di morte, la stessa legge imponeva la confisca dei beni, pur se non prevista dagli statuti. La pena capitale, talora combinata alla confisca dei beni, era comminata inoltre per aborto, infanticidio, duello, ratto di donna, falsità in atti pubblici o in scritture private, mentre in altri delitti, come i libelli famosi, poteva esser irrogata ad arbitrio del giudice.

L'estensione della pena di morte a danno di certe categorie di soggetti è talora impressionante. Cito a mo' di esempio, a proposito di minori, la grida sulla delazione di armi, promulgata nel 1750¹¹⁷ e poi ripubblicata nel 1755¹¹⁸, che costituiva un inasprimento di una precedente e già draconiana normazione risalente al 1676. In quest'ultima, i colpevoli di omicidio con arma proibita con età di 18 anni venivano equiparati ai fini sanzionatori ai maggiori di 25 anni; con la nuova grida di Francesco III tale assimilazione veniva anticipata addirittura ai rei di 16 anni, i quali così potevano esser giustiziati.

Nella prassi, dinanzi a omicidi qualificati il duca non esitava neppure ad avallare la condanna capitale e l'esecuzione di donne, come sul finire del '54, quando si premurò soltanto di avere conferma dai propri ministri che fosse vigente una consuetudine in questo senso¹¹⁹.

Emblematica è infine la previsione di pene *post mortem*, *in toto* conformi a un diritto intrinsecamente connesso alla morale cattolica, per il suicidio e l'usura. Mentre per il primo si continuava a disporre l'esecuzione

¹¹⁷ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. Z, n. 512, p. 10.

¹¹⁸ *Provvisioni, gride, ordini*, cit., p. 80, § XXXVIII.

¹¹⁹ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, dispaccio alla Segnatura del 28.12.1754.

sul cadavere o in mancanza su un'effigie del reo, per la seconda si optava per la pena dell'infamia, anch'essa riproposizione di antiche sanzioni medievali, quali per esempio la pittura in luogo pubblico¹²⁰.

Pene infamanti venivano talora riferite nei carteggi del principe con i consiglieri, unite a sanzioni afflittive, come per esempio tratti di corda in pubblico e obbligo di recare al petto un cartello descrittivo del fatto a carico di un calunniatore¹²¹.

e) *Ancora sulla legislazione: gli interventi sulla procedura e le semplificazioni del regime probatorio*

Un motivo speciale di interesse rivestono comunque gli aspetti attinenti ai meccanismi procedurali, nei quali è veramente palpabile l'esigenza di sveltire i protocolli di giustizia, resi macchinosi dal formalismo inquisitorio e dal regime di prova legale, quest'ultimo sostanzialmente rigoroso, poiché nel complesso pensato e tratteggiato dai *doctores* proprio per controbilanciare l'*arbitrium* giudiziale. Ferme restando l'inesistenza di una strategia complessiva e la mancata elaborazione di principi generali e costitutivi di un nuovo sistema, in questi anni si dispiegò una molteplicità di interventi circostanziati.

È inopinabile che la necessità di acquisire, da parte del giudice, prove *meridiana luce clariores*, consistenti in una doppia testimonianza concorde e *de visu* di soggetti fededegni o nella confessione giudiziale dell'accusato, per poter addivenire alla pena ordinaria costituiva un serio impaccio¹²² per una giustizia che a metà '700 si voleva quasi fulminea e soprattutto esemplare.

L'estrema difficoltà di rinvenire due deposizioni univoche e oculari si univa, come si dirà più avanti, a un diffuso scetticismo sulla credibilità dei testimoni. È oramai risaputo che tutto ciò favoriva il ripiego verso la confessione dell'accusato e pertanto verso la tortura, il cui impiego, nondimeno, fra fine '600 e prima metà del '700 non era più così ovvio e neppure svincolato da controlli, come si è avuto modo di ricordare sopra. Proprio per questo, in certi ordinamenti la tendenza fu quella di un sensibile ampliamento dell'inchiesta e dunque del processo informativo¹²³,

¹²⁰ G. Ortalli, *Pingatur in palatio. La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma 1979 [ma cfr. ora anche la nuova ed. riveduta e aggiornata dal titolo *La pittura infamante: secoli XIII-XVI*, Roma 2015].

¹²¹ ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari*, 90, dispaccio della Segnatura del 16.10.1754.

¹²² G. Alessi, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, 1987, p. 376.

¹²³ C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo*

con lo scopo di guadagnare un cospicuo numero di elementi probatori, tali da mettere l'accusato alle strette. Ciò poteva avvenire nel contesto dell'interrogatorio, che si faceva sempre più incalzante nella ricostruzione dei fatti e nell'inchiodare il reo, sì da indurlo in ultima analisi a confessare.

Ora, una particolare pressione era esercitata sulle corti di giustizia dai delitti efferati o eclatanti, per i quali la dottrina, già dall'età medievale, cominciò a individuare soluzioni alternative a livello processuale, quali anzitutto la sommarietà del rito e la restrizione delle difese, che avevano luogo per alcune fattispecie di *crimina exceptuata*, quali quelle riconducibili al *latrocinium*¹²⁴ o alla lesa maestà¹²⁵, comunque legittimate dall'*arbitrium* del giudice¹²⁶. Un'altra via percorribile fu quella della semplificazione del regime probatorio¹²⁷ con la categoria delle prove privilegiate, giustificata dalle peculiari caratteristiche del delitto – come l'esser stato commesso di notte o *inter domesticos parietes* – oppure in sé dall'atrocità del misfatto.

Ora, a mio avviso nella legislazione di Francesco III tutte queste modalità risultano pesantemente calcate e ad esse si accompagna una parallela azione che investe la prassi.

Sul versante normativo, sarebbe sufficiente sfogliare l'editto sull'amministrazione della giustizia del 1755. Quanto ai possibili incagli di tipo formalistico, in esso si provvedeva al riguardo della contumacia, nella circostanza di un processo con diversi correi, alcuni dei quali solamente fossero costituiti spontaneamente o a seguito di cattura. Infatti, in precedenza la reazione dell'ordinamento conduceva a una condanna automatica di coloro che non si costituivano, ma con una sorta di condizione sospensiva, con il rischio di congelare nel frattempo la procedura altresì nei confronti di quanti erano già nelle forze della giustizia. Nell'editto del 1755, divaricando nettamente i due binari, il duca ordinava di proseguire senza indugio contro i presenti¹²⁸.

stato territoriale (secoli XVI-XVIII), in C. Povolo (cur.), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007, p. 54 ss.

¹²⁴ L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano 1988, p. 205 ss.

¹²⁵ M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 364-365.

¹²⁶ M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, p. 225 ss.

¹²⁷ G. Alessi, *Processo penale (diritto intermedio)*, cit., p. 385; Ead., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, pp. 106-107.

¹²⁸ Similmente, in ambito toscano: D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 258 ss.

Sono comunque più emblematiche le sezioni dell'editto a proposito di omicidio e lesa maestà umana e divina. Il duca restringeva la durata del processo informativo per omicidio a un massimo di tre mesi, prorogabili per legittimi motivi ed esclusivamente con permesso della Segnatura; nell'ipotesi di flagranza, ordinava il processo sommario *ex abrupto*; se la corte aveva acquisito il *corpus delicti* e una prova semipiena, le concedeva facoltà di procedere alla tortura; se poi aveva raggiunto la prova piena, le difese si sarebbero dovute restringere a pochi giorni o addirittura ore, rendendo pertanto questa fase come una mera formalità, per passare senza indugi alla sentenza e alla sua esecuzione. Per la lesa maestà, l'omicidio proditorio e altri delitti qualificabili come atrocissimi – definizione poi tutt'altro che tassativa e in ogni modo rimessa agli interpreti –, alla flagranza si equiparava il notorio, unito al corpo del reato, oppure anche senza, se la Segnatura avesse approvato. Insomma, diversi percorsi per reprimere in modo spiccio e più efficace potevano esser seguiti ed erano lasciati alla discrezione della Segnatura, munita dei poteri di un tribunale superiore.

Molto rilevante era lo sforzo di definire, nel medesimo editto, il significato di indizi sufficienti per la pena ordinaria. L'espressione era equivoca, in quanto per lo più in dottrina si impiegava per qualificare le risultanze che legittimavano l'apertura di un'inquisizione speciale o la decretazione della tortura, mentre non veniva associata alla determinazione dei presupposti probatori per la sanzione piena, per la quale al contrario la prova indiziaria era scartata *a priori* o al più vista come eccezionale. Già dunque a livello lessicale pare di scorgere l'insinuarsi di una diversa prospettiva.

In concreto, il risultato della definizione era senza dubbio assai modesto, per gli evidenti limiti tecnici della formulazione vergata dai ministri del duca: si specificava, infatti, che per indizi sufficienti si dovessero intendere quelli urgenti – altra nozione da rintracciare nel *mare magnum* della scienza giuridica – o tratti dalle deposizioni giurate degli esecutori che avevano arrestato il reo, se aggregati ad altri indizi da apprezzare da parte dei giudici e sempre attraverso l'approvazione dirimente della Segnatura.

Altre prove privilegiate venivano tracciate a proposito dei delitti contro gli esecutori, attraverso una grida del 1755 a firma di Gian Pellegrino Fabrizi¹²⁹, anch'essa poi inserita nella raccolta stampata nel medesimo anno. La finalità di questa misura legislativa era di rafforzare l'autorità dei corpi di polizia negli atti esecutivi della legge, momento cruciale in cui si esplicava

¹²⁹ ASMo, *Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, vol. BB, n. 717.

la forza irresistibile dello stato dinanzi ai sudditi colpevoli. Non vi era alcun impulso verso il miglioramento dello *status* e della fama sociale dei birri, che sappiamo esser stati reputati tradizionalmente come soggetti indegni (o «vili»), ma il duca rafforzava le pene contro quanti si opponessero al loro operato, rendendole estensibili fino alla morte, e al contempo semplificava la prova di questo genere di delitti. La deposizione giurata di più di quattro birri era ritenuta sufficiente e in alternativa altresì la testimonianza di un esecutore o nunzio, se accompagnata da quella di un testimone degno di fede e da «qualche altro amminicolo», sempre da ponderarsi attraverso l'*arbitrium* giudiziale. Come si vede, dunque, pendeva sempre un discredito sociale verso gli esecutori di giustizia: la loro credibilità non era affatto pari a quella di un testimone di buona fama, ma con queste norme un gruppetto concorde di birri poteva inchiodare un colpevole.

Stesso copione è ravvisabile a proposito dell'usura e dei contratti illeciti, per i quali si stabiliva la sufficienza della deposizione giurata di colui con il quale era stato stipulato il contratto e di un teste degno di fede, salvo poi puntualizzare che in assenza di tutto ciò dovevano ritenersi bastanti congetture, presunzioni, indizi, sospetti, amminicoli che, messi assieme, fossero assimilabili alla testimonianza suddetta. Questo insieme di disposizioni non era nella sostanza originale in quanto escogitato e studiato dalla dottrina di diritto comune, ma non per questo devono esser declassate a completa irrilevanza. Non pare infatti di scarso rilievo il fatto che tali espedienti siano stati elevati da *opiniones* a legge, se non altro in quanto ciò rappresentava un'ulteriore copertura di legittimità per l'azione repressiva dei tribunali, ai quali si garantivano ampi spazi di libertà nel procedere.

Nella prassi, inoltre, erano invalsi altri mezzi per superare i reticolati delle prove legali, laddove l'interesse della Corona dovesse prevalere. Un esempio in cui mi sono imbattuto nelle fonti inedite è quello del contrabbando, uno dei delitti sui quali più si concentrava la pressione del sovrano. Lo scoglio sul quale si incagliavano le corti estensi era sempre quello probatorio, per cui esse venivano autorizzate ad acquisire deposizioni di persone che altrimenti sarebbero state prive di *fides*, come coniugi e altri familiari stretti dell'imputato¹³⁰.

È importante evidenziare con forza come gli sviluppi del ducato sotto Francesco III hanno consistenti punti di contatto, anche temporale, con l'evoluzione che si registrava in vari altri stati della penisola, cosa di cui ci si può sincerare al solo gettare uno sguardo alla fin troppo negletta fonte

¹³⁰ ASMo, *Giudicatura di Modena*, 954, fasc. 1755, lettera di Gian Pellegrino Fabrizi del 11.7.1755; fasc. 1756, lettera del medesimo al giudice di Modena del 9.9.1756, in quest'ultimo caso con una formula amplissima.

legislativa. Nel settembre del 1747, per esempio, il papa Benedetto XIV ordinava il pronto interrogatorio dei carcerati e un sollecito disbrigo dei processi contumaciali¹³¹. Nel bando generale del 8 novembre 1754 vi era una congerie affatto organica, ma molto vasta di dispositivi atti a facilitare la prova di delitti, a congelare eccezioni difensive o combattere forme di desuetudine e, di pari passo, a inasprire le pene. Fin troppi sarebbero gli aspetti degni di nota in questo lunghissimo bando, di ben 140 paragrafi, molti dei quali recepivano o reiteravano costituzioni e leggi precedenti. Qui basterà richiamarne alcuni¹³², se non altro per i loro evidenti punti di contatto con le gride modenesi. Per esempio, la prova della dimensione delle armi non in possesso della corte era ammessa anche con due testimoni singolari¹³³, mentre venivano disinnescate molte eccezioni: quella della non cattura in flagrante (§ 37), così come quella della buona fede o della tolleranza nell'ipotesi di birri con armi da fuoco al di fuori del periodo di servizio (§ 42), quella del «calor dell'ira» (§55) per l'autore di omicidio in rissa o infine l'altra dell'omicidio fortuito di persona diversa dalla vittima prescelta (§ 54). Nel bando dell'aprile 1754 sul gioco proibito, si equiparava una triplice testimonianza *de visu* di donne, di soggetti «inabili de jure, e non de facto» o singolari, ma fededegni, alla cattura in flagranza.

Nel suddetto bando generale non va taciuta poi l'introduzione di diverse presunzioni dirette a inchiodare i rei, come quella di appartenenza delle armi proibite alla persona nelle cui vicinanze erano state trovate (§ 44) o del dolo nel delitto di libello famoso (§ 58). Per il falso nummario, veniva dichiarato sufficiente il ritrovamento presso casa o bottega del sospettato degli strumenti per la fabbricazione delle monete, indipendentemente dalla negativa del reo, per condannarlo a pena capitale. Fra le pieghe del bando generale si insinuava la concessione dell'impunità completa e assoluta per colpire delitti gravi di falso (§ 20, 112). E ultima, ma non per importanza, era la clausola analogica per i casi rissosi o non premeditati non espressamente citati nel bando, con l'applicazione delle pene previste per i rispettivi delitti commessi, con la doverosa mitigazione (§ 135).

¹³¹ Ivi, p. 280.

¹³² *Bandi generali da osservarsi di commissione di Nostro Signore Benedetto Papa XIV*, Roma 1754. Le dimensioni del bando erano tali da ritenere appropriato predisporre a conclusione un indice per materia.

¹³³ Per citare un pratico ottocentesco ben radicato nel diritto comune, singolare era il testimone «che nel concorso di più fidefacienti rimane solo a deporre su di una circostanza al fatto stesso relativa, uniformandosi nel rimanente agli altri» (G. Puccioni, *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze 1858, p. 212, dove poi si distinguevano varie tipologie di singolarità).

Molti dispositivi aventi lo stesso fine si rinvengono nella legislazione parmense del 1749 sul furto, sulla quale torneremo meglio fra poco. Per la prova concludente del furto in genere era sufficiente la deposizione giurata del derubato, se degno di fede, assieme all'attestazione (giurata) di altri membri della famiglia o abitanti della sua casa, se il fisco o la vittima non avessero potuto fornire prove migliori e di facile producibilità. Nell'ipotesi di contumacia, i meri indizi sufficienti ad instaurare un'inquisizione speciale erano atti a sostenere una condanna a pena ordinaria. Per le grassazioni commesse con armi e per le lesioni personali, la prova si poteva dare con una sola testimonianza degna di fede (anche se passibile di qualche eccezione) e la deposizione giurata dell'offeso, ma si poteva prescindere persino dalla deposizione, in presenza di indizi, presunzioni o congetture equivalenti. Al giudice, dunque, veniva data un'ampia discrezionalità nell'apprezzamento della situazione concreta, ma con il preciso intento di favorire la repressione.

Le semplificazioni a vario livello, processuale e probatorio, così come l'inasprimento delle potenzialità repressive dell'ordinamento in campo criminale innervano la stessa legislazione toscana attorno alla metà del XVIII secolo. Un manifesto sono gli *Ordini diversi da osservarsi nelle cause criminali*, emanati dalla Reggenza toscana il 15 gennaio del 1745¹³⁴. Prescindendo per ora da alcuni aspetti di cui si dirà poco più oltre, la congerie di dispositivi approntati è disordinata, ma impressionante: sul piano sanzionatorio, l'estensione dell'arbitrio del giudice per elevare le modeste pene pecuniarie per i delitti di scarsa entità, l'applicazione di meccanismi analogici per allargare la comminazione della forca a fattispecie non previste dalla legislazione¹³⁵, l'equiparazione del tentativo al delitto consumato, la previsione di sanzioni infamanti e del marchio a fuoco e l'anticipazione della maggiore età ai diciotto anni (con abrogazione di ogni altra norma diversa finora vigente); in ambito processuale, sorprende la facilitazione della decretazione della tortura, liberando gli Otto di guardia e balia di Firenze dal dovere di partecipazione all'auditore fiscale, ma anche permettendo ai giudici di sottoporvi persino gli accusati di furti leggeri, in ciò oltrepassando persino il rigoroso dettato della legge di Cosimo III del 1681. Degni di nota, infine, sono i paragrafi che impediscono all'accusato

¹³⁴ L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze 1800-1808 (ora anche in ed. digitale, Pisa 2006, a cura di M. Montorzi), XXV, p. 157 ss. Ne ho parlato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli 2011, p. 15 ss.

¹³⁵ Sia in relazione al compendio di leggi del 1637 su banditi e altri delitti gravi, che per l'omicidio con avvelenamento (cfr. *ivi*, §§ 6, 10).

di avvalersi di attenuanti, come l'onore della madre o della famiglia per l'esposizione di parto o l'infanticidio.

4. *L'editto del 25 novembre 1755 e la questione dei rei convitti non confessi*

Il più ardito intervento legislativo del duca Francesco III sembra comunque quello posto in essere con l'editto del 25 novembre 1755, con il quale egli si ingeriva in un delicato punto della disciplina delle prove legali. Com'è noto, per la dottrina consolidata, in assenza di prova piena, i tribunali condannavano al più a pene straordinarie, con le quali si scongiurava il rischio dell'impunità, ma si sanzionava in misura ben più contenuta rispetto a quella edittale. Nella pratica del foro, già si è sottolineato come non fosse affatto banale procurarsi una delle due modalità di prova piena, a causa di diversi fattori sociali e giuridici: non la testimonianza, sia per una difficoltà oggettiva che per le numerose eccezioni che potevano subire le persone legate al reo, ma neppure la confessione, dal momento che sovente nemmeno con la tortura i giudici riuscivano a piegare gli imputati. Stando tuttavia a quanto affermato dal sovrano e che si rispecchiava nei carteggi degli organi centrali estensi, nel ducato si aggiungeva un'ulteriore complicazione, generata da uno *stylus curiae*, ossia una prassi vincolante nelle corti di giustizia, per la quale era indispensabile la confessione anche contro i rei convinti, per lo meno al fine di condannarli alla pena ordinaria, cosa che incentivava inevitabilmente l'esperimento della tortura¹³⁶.

La stesura di questo chirografo fu dovuta ai già rammentati Giacobazzi e Fabrizi, che si premurarono di inserire in chiusura alcune clausole per mantenere in vigore l'editto del 7 luglio, che aveva dissodato il terreno, ma che era stato ritenuto insufficiente a garantire la speditezza e il rigore della giustizia¹³⁷. Solo in apparenza questa nuova legge può esser interpretata come la restaurazione di un regime di prove legali alterato dal foro attraverso l'introduzione di maglie così strette da provocare un inceppamento del

¹³⁶ Ha giustamente sottolineato E. Tavilla, *La giustizia criminale nel ducato estense*, cit., p. 238, che in una delle poche pratiche criminali d'età moderna rivolta al foro del ducato, quella di Camillo Crivelli edita nel 1694, appare la «centralità e irrinunciabilità della confessione» ottenuta con tortura.

¹³⁷ Si trae da una lettera del Giacobazzi del 28 novembre 1755, che riferiva di una «lunga sessione» tenuta a questo proposito con Gian Pellegrino Fabrizi: ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Consigli, giunte, consulte, reggenze*, 16, ins. *Carteggio e atti diversi del Consiglio di giustizia 1754-1796*, cc. non num.

sistema. In effetti, la grida del novembre del '55 – poi nella sostanza ripetuta altresì nell'atto istitutivo della Congregazione criminale – era espressione di una concezione che rompeva la logica dell'eccezione che pervadeva le riforme testé illustrate, quella cioè dell'*arbitrium* mediante il quale allentare o superare la portata delle regole in delimitati ambiti. Occorre infatti rimarcare in primo luogo che il duca disponeva l'abrogazione dello *stylus curiae* con una norma a valenza generale, ossia applicabile in tutte le cause criminali¹³⁸ e non già in relazione a specifiche categorie di reati più sensibili. Si può pertanto dire che il chirografo abbia parificato completamente il reo convinto al confesso, con conseguente facoltà del giudice di condannare alla pena ordinaria in ognuno dei due casi.

Per una più ponderata messa a punto, tuttavia, pare anzitutto doveroso chiedersi se la consuetudine emersa nel foro estense un *unicum* o un qualcosa di isolato e, in seconda battuta, essendovi una plausibile connessione fra i due interrogativi, il motivo per cui i tribunali – e pertanto la magistratura estense – avessero favorito questo *stylus*.

È *in primis* certo che questa ulteriore barriera generatasi all'interno della stessa prassi giudiziaria non fosse una peculiarità modenese, ma un problema sentito entro e oltre i confini della penisola italiana. Basti considerare che sul finire del XVII secolo in Germania si disputavano (e si davano alle stampe) tesi sulla condanna del reo convinto ma non confesso. Così a Lipsia nel dicembre del 1687¹³⁹ e ancora nell'ottobre del 1699¹⁴⁰, rispettivamente sotto la direzione di Gottfried Nikolaus Ittig e di Gottfried Barth, poi a Jena, nel 1726, con patrocinio di Nicolaus Wilhelm Dressel e specifica attenzione all'irrogazione di una pena ordinaria¹⁴¹, e infine nel

¹³⁸ *Provvisioni, gride, ordini*, cit., p. 250.

¹³⁹ *Disputatio juridica de confesso non convicto, quam Dei et superiorum consensu in Academia Lipsiensi sub Praesidio Viri Prae-Nobilissimi, amplissimi atque excellentissimi Dn. Gothofredi Nicolai Ittigii, phil. et jur. utr. doct. Prof. Publ. et Facult. Juridicae assessoris, Dn. Patroni, sui fautoris atque Praeceptoris aetatem devenerandi, publico eruditorum examini placido, d. 29 decembr. 1687 in auditorio Jctorum proponit David Wiedemener Rochlitio misn., Lipsiae 1715.*

¹⁴⁰ *Dissertatio juridica De convicto non-confesso, quam consentiente illustri Juris Consultorum ordine in alma Lipsiensi sub moderamine Dn. Gothofredi Barthii, J.V.D. et practici celeberrimi, Dn. Patroni ac Studiorum suorum Promotoris in aeternum de venerandi, ad d. 27. Octobr. An. 1699. Publicae et solenni ventilationi proponet auctor Christianus Günther Laub. Lusat., Lipsiae 1699.*

¹⁴¹ *Exercitatio iuridica De delinquente convicto, licet non confesso, poena ordinaria afficiendo quam rectore ... Guilielmo Henrico duce Saxoniae, ... sub moderamine Nic. Guilielmi Dresselii D. in incluta ad Salam Academia publicae eruditorum disquisitioni submittet auctor et respondens Ioannes Fridericus Schneider Onoldo-Francus D. 27. April. A.O.R. 1726, Jena s.d.*

1742 a Wittemberg, la presidenza di Augustin von Leyser¹⁴². Quest'ultima era senz'altro la più pregevole nell'esposizione dei termini della questione, che nei domini imperiali trovava una disciplina normativa nell'articolo 69 della *Constitutio criminalis carolina*. In questo testo, si disponeva che il giudice rendesse consapevole il reo di esser convinto agli occhi della corte e, nell'ipotesi in cui questi rifiutasse comunque di ammettere la propria colpa, di condannarlo senza previa tortura. Tutto ciò non era supinamente recepito nella mentalità del *doctor iuris*, tanto che nell'opuscolo del 1742 si affermava che «neminem in criminibus gravioribus, quorum poena mors vel fustium ictus est, sic iudicare ausurum, sed secundum solitum iudiciorum ordinem reum, qui artificialiter convictus est, non ad supplicium, sed saltem ad quaestionem damnari oportere»¹⁴³. Come si nota *prima facie*, almeno in relazione ai delitti (e dunque alle pene) più gravi, i giuristi erano riottosi ad equiparare la convinzione raggiunta tramite testimoni o documenti a quella ottenuta con indizi e presunzioni e dunque frutto di un ragionamento critico del giudice, anche se questi avesse raggiunto una certezza in coscienza della colpevolezza dell'accusato.

Come dicevo sopra, la prassi di congiungere confessione e convinzione al fine di poter condannare compiutamente il reo aveva attecchito in un certo numero di stati nel quadro della penisola. Non deve sorprendere, se la stessa dottrina raccomandava, pur in presenza di indizi decisivi – *id est*, indubitati –, di procurarsi una confessione del reo¹⁴⁴. Le tracce della penetrazione nel foro di questa impostazione si trovano compulsando la legislazione regia, talora quasi in sordina in alcuni passaggi testuali, talaltra invece in modo diretto, specie dove si procedette a un'estirpazione analoga a quella operata da Francesco III.

Una spia indiretta dell'esistenza del suddetto *stylus* nel ducato di Parma e Piacenza si carpisce all'interno di due leggi, emanate a breve distanza l'una dall'altra, nel 1749, dal duca Filippo di Borbone su due delitti gravi¹⁴⁵.

¹⁴² *De malefico convicto sed non confesso. Praeside Augustino a Leyser potentissimo Poloniarum regi et principi electori saxoni a consiliis aulae ac iustitiae, consistorii ecclesiastici direttore, curiae provincialis ac scabinatus assessore primario, et ordinis iuridici ordinario in Academiae Vitembergensis auditorio iuridico ad diem XXV augusti anno 1742 disputabit Ioan. Guilielmus Roebrich, Vittembergae s.d.* Sul punto, un cenno in M. Damaska, *Evaluation of evidence: pre-modern and modern approaches*, Cambridge 2019, p. 53.

¹⁴³ Ivi, p. 7.

¹⁴⁴ G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena: la crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, p. 185.

¹⁴⁵ Su queste leggi, cfr. oltre al datato U. Benassi, *Guglielmo Du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII (Contributo alla storia dell'epoca delle riforme)*, in «Archivio

La prima era quella sui furti del 31 luglio 1749, dove si puntualizzava che, se l'imputato era costituito, la pena ordinaria per questi delitti si potesse irrogare qualora egli fosse confessore o convinto¹⁴⁶, espressione che configurava un'alternativa e non certo un'endiadi, ma dalla quale *a contrario* si può arguire che la giustizia parmense tendeva in precedenza a voler assommare i due requisiti. La seconda legge, del 20 agosto¹⁴⁷, si rivolgeva invece all'omicidio e ne stilava una disciplina in assoluta deroga rispetto a qualunque altra precedente normazione. Il paragrafo 15 di questo bando considerava provato il delitto non solamente con la confessione del reo, ma anche «se legittimamente, e legalmente convinto, eziandio col mezzo di prove privilegiate per disposizione o del gius comune, o di qualche nostra legge particolare». Le due strade erano pertanto alternative e la seconda, quella della convinzione legale, era presa in considerazione nella sua accezione più larga, in quanto raggiungibile anche attraverso qualsiasi prova privilegiata a disposizione del giudice.

Nello Stato pontificio si era verificato un intervento esplicito ben due decenni prima rispetto a Modena. Con la bolla *In Supremo solio justitiae* del primo febbraio 1735¹⁴⁸ il papa Clemente XII aveva affrontato un problema eguale, sempre con riguardo speciale all'omicidio, ma con una norma valida per qualsiasi delitto, abolendo la necessità assoluta della confessione del reo che era invalsa in alcune città e giurisdizioni del proprio dominio¹⁴⁹. Come ha scritto uno dei pochi studiosi ad aver compreso a fondo la rilevanza di tale

storico per le province parmensi», n.s., 16 (1916), p. 254 ss., S. Di Noto Marrella, *La crisi del diritto comune negli stati parmensi*, in «Studi parmensi», 42 (1996), pp. 203, 206 e sopr. L. Sinisi, *Aspetti della giustizia criminale nei ducati di Parma e Piacenza dall'edificazione dello stato farnesiano alla fine dell'Antico Regime*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna*, cit., p. 222.

¹⁴⁶ Si veda il § 20 del bando del 31 luglio 1749, riprodotto in S. Di Noto Marrella, *Le istituzioni borboniche e la riforma dell'Università*, in *Storia di Parma*, V, *I Borbone: fra Illuminismo e rivoluzioni*, a cura di A. Mora, Parma 2015, p. 238.

¹⁴⁷ Il testo è visibile in Biblioteca Palatina di Parma, *Gridario*, III, *Criminali e prammatiche (1700-1770)*, n. 23.

¹⁴⁸ *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, XXIV, Augustae Taurinorum, 1872, p. 30.

¹⁴⁹ Nel suo commento alla bolla clementina, Giovanni Battista Gallucci rilevava diversi altri autori che, fuori dai confini italiani, davano atto di consuetudini analoghe: cfr. G.B. Gallucci, obs. XXIII, n. 1 a L.M. Sinistrari, *Formularium criminale nec non tractatus de incorrigibilium expulsiōe ab ordinibus regularibus*, II, Romae 1754, p. 454. Cfr. anche M.A. Bassani, *Theorico-praxis criminalis addita ad modernam praxim D. Thomae Scipioni hic per extensum insertam, illustrissimo, et reverendissimo D. Francisco Carafa ex ducibus trajecti*, Ferrariae sed prostant Venetiis 1754, lib. IV, cap. I, n. 28, p. 337.

costituzione pontificia¹⁵⁰, il papa aveva «individuato un punto debole del sistema nell'utilizzazione della tortura come risorsa suprema» per acquisire la confessione, ma «si preoccupava solo di aumentare le capacità repressive del sistema giudiziario, e non di rimetterne in discussione i fondamenti». Osservazione condivisibile, alla quale tuttavia devono esser accompagnati alcuni corollari. Senz'altro, quello che affiorava era un grido d'allarme per l'inefficacia della tortura a piegare criminali ben avvezzi alla sofferenza e fisicamente atti a sopportarla, allo scopo di procacciarsi l'assoluzione o una pena di entità modesta rispetto al crimine commesso. Ma al contempo non v'è da ritenere – e arriviamo qui alla seconda domanda postaci – che si sia giunti a questa complicazione processuale senza aver precedentemente constatato la sostanziale impraticabilità della via testimoniale al fine di raggiungere la prova legale e, inoltre, ad acquietare *in foro poli* i magistrati. L'ampia gamma di eccezioni sollevabili nei confronti dei testimoni, i condizionamenti che essi potevano subire dall'ambiente circostante, dalla società o direttamente dal reo, l'oggettiva difficoltà di reperire testimoni oculari, rendevano la risultanza complessiva delle deposizioni incerta o comunque non appagante per la coscienza del giudice o non in modo tale da poter infliggere una sanzione capitale. Di queste perplessità erano partecipi pure intellettuali di area estense e di ispirazione riformista, come Muratori, il quale nel suo trattato *Della pubblica felicità*, accanto a una critica della tortura e del giuramento *de veritate* degli imputati, metteva in forte dubbio la stessa testimonianza quale mezzo di prova¹⁵¹.

Non si fatica quindi a comprendere quanto profondo dovesse essere il radicamento nel foro criminale di questo *stylus*. Nel 1736, nello Stato pontificio, lo stesso papa dovette, per mezzo del cardinale segretario di stato, effettuare una dichiarazione ufficiale per evitare dispute sull'inclusione nella sua costituzione delle donne colpevoli¹⁵² e, meno di dieci anni dopo, nel 1743, Benedetto XIV aveva dovuto reiterare la disposizione, contornandola di novità che aprivano ancor più distintamente la strada verso la prova indiziaria e che, come è stato acutamente osservato, avevano un nesso «ben presente ai contemporanei»¹⁵³ con la bolla clementina. Se la

¹⁵⁰ L. Cajani, *Pena di morte e tortura a Roma nel Settecento*, in *Criminalità e società in età moderna*, cit., p. 526 ss. (citaz. a p. 528).

¹⁵¹ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 98, che equiparava come pericolosità la tortura al ricorrere ai testimoni, che «non sempre sono veridici».

¹⁵² L.M. Sinistrari, *Formularium criminale*, cit., II, p. 273.

¹⁵³ F.L. Sigismondi, «*Feudalità implicita*». *Giurisdizione signorile e pontificia in età moderna*, Napoli 2018, p. 239.

prima poteva (ed era) stata interpretata *secundum ius commune*, nel senso di consentire la convinzione per semplici testimoni in alternativa secca alla confessione, la seconda parlava esplicitamente di indizi indubitati. E la decisione di Benedetto XIV arrivò come responso a uno dei *dubia* affidati al preliminare studio di una congregazione particolare¹⁵⁴. Fra i quesiti con risposta affermativa, ricordiamo qui il primo, consacrato alla possibilità, ai fini della condanna piena, per il giudice di integrare la duplice, ma imperfetta, deposizione grazie ad altri indizi e congetture provate con testimoni meno idonei. Il papa, nell'allargare le facoltà delle corti supreme, era mosso dalla frequenza dei reati e dalla facilità con cui i rei non confessi di delitti atrocissimi evitavano pene commisurate alle loro colpe. Non si fatica a intravedere un *fil rouge* fra il responso papale e la prammatica del viceré di Napoli Zapata di più di un secolo prima (1621), con la quale si spazzava via qualsiasi giurisprudenza contraria, per quanto apicale, del Regno, ammettendo la condanna a pena ordinaria per mezzo di indizi indubitati. Sia la definizione adottata nella prammatica del 1621 – incentrata sulla capacità degli indizi indubitati di acquietare l'intelletto, *id est* la coscienza, del giudice¹⁵⁵ –, che la stessa forma del *dubium*¹⁵⁶, con cui si era pronunciato Benedetto XIV, erano riprova della connotazione primariamente morale del problema¹⁵⁷. L'audace e precoce legislazione del *Regnum* era stata affossata proprio per l'opposizione conservativa del ceto dei togati, come han dimostrato gli studi di Giorgia Alessi¹⁵⁸; a distanza di

¹⁵⁴ L.M. Sinistrari, *Formularium criminale*, cit., II, pp. 275-276. L'uso di congregazioni particolari per lo studio di singole questioni delicate ebbe molta diffusione sotto Benedetto XIV; cfr. M. Rosa, *La curia romana nell'età moderna: istituzioni, cultura, carriere*, Roma 2013, p. 19.

¹⁵⁵ Il che emerge a tutto tondo anche nelle pagine di un criminalista regnicolo come Tommaso Briganti: vedi D. Luongo, *Contro lo «spirito di severità». Garanzie e mitigazione dei dispositivi penali in Tommaso Briganti*, in «Historia et ius», 19 (2021), paper 1, pp. 33-34.

¹⁵⁶ Sul responso papale ai *dubia* cfr. in part. J.J. Coughlin, *Responsa ad dubia*, in J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (curr.), *Diccionario general de derecho canónico*, Pamplona 2020, VI, pp. 982-983. Sul piano canonistico in chiave attuale il tema è ora affrontato in M. Ganarin, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bologna 2018. Sul disputare per *dubia* in Antico Regime, si vedano pure le considerazioni di F. Colao, *Dubbio, certezza, decisione, verità. La coscienza del giudice e l'interpretazione del giurista nella giustizia civile dall'età moderna all'«età dell'incertezza»*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 2 (2020), p. 151 ss.

¹⁵⁷ Giustamente G. Alessi, *Prova legale e pena*, cit., p. 196 ha sottolineato come la prammatica del 1621 serviva a far abbandonare ai giudici «limiti e scrupoli» suggeriti da una giurisprudenza medievale molto legalista.

¹⁵⁸ Ivi, pp. 173, 199 ss. Di «boicottaggio» parla anche V. Zona, *La verità processuale nel*

un secolo abbondante, essa veniva riproposta in una dinamica che tuttavia sembrava differente rispetto a quella secentesca. Questa legislazione compariva, infatti, quasi contemporaneamente, in diversi ordinamenti della penisola, con disposizioni di più ampia portata (per novero di reati implicati e di tribunali interessati) e in un contesto nel quale il rapporto di forze fra i *doctores* e il sovrano pendeva a favore di quest'ultimo.

Tornando al ducato estense, non si ha traccia di introduzione della categoria degli indizi indubitati nel periodo esaminato. Eppure, si può ben tracciare una connessione (e talvolta una consequenzialità) fra l'abrogazione della consuetudine forense citata e l'introduzione degli indizi indubitati, che appaiono come uno *step* ulteriore e ancor più incisivo nella medesima direzione. Non è la sola esperienza dello Stato pontificio a testimoniare, bensì anche il ducato di Parma, dove una grida del 14 agosto 1739, diretta a reprimere delitti particolarmente odiosi, come furti e grassazioni in strada, ammetteva che il giudice condannasse alla pena ordinaria – ivi compresa la sanzione capitale – anche «i rei negativi, col solo mezzo delli indizj indubitati, dei quali saranno capaci i delitti, secondo le circostanze»¹⁵⁹. Qui si insisteva in modo lapalissiano, sia pure in casi circoscritti e in un contesto emergenziale, sui rei non intenzionati a confessare, estendendo la pena ordinaria agli indizi indubitati, di cui non solo non si dava alcuna definizione, ma addirittura se ne rimetteva *in toto* la determinazione all'*arbitrium* giudiziale.

Nel 1745, nel vicino Granducato di Toscana gli *Ordini diversi* di Francesco Stefano di Lorena superavano senz'altro in arditezza le soluzioni mentovate¹⁶⁰, anzitutto esplicitando la strumentalità degli indizi indubitati alla formazione di una certezza morale, che legittimava il giudice, in ogni causa criminale, a irrogare la pena di morte esacerbata. In secondo luogo, la stessa legge concepiva un ulteriore dispositivo audace, escludendo la necessità della ratifica della confessione resa sotto tortura, quando essa fosse verificata dalle circostanze aggiunte dall'imputato o da altri indizi o riscontri ad arbitrio del giudice, anche in tale evenienza garantendo a quest'ultimo un potere sanzionatorio tale da spingersi fino alla condanna piena. La logica sottostante era pertanto quella di una certezza che non discendeva più solamente dalla confessione: se non ratificata, quest'ultima si poteva tradurre in un indizio, da aggregare ad altri mezzi di prova per

lungo Seicento, Tesi di dottorato in Storia del diritto, ciclo XXIV, Università degli studi di Macerata, 2011, p. 74.

¹⁵⁹ Archivio di stato di Parma, *Gridario*, 68.

¹⁶⁰ Rinvio qui a quanto ho osservato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, spec. p. 18 ss.

giungere alla completa *tranquillitas* di animo che consentiva di addivenire a una condanna piena.

In entrambi gli articoli campeggiava la certezza morale, che nella norma lorenese costituiva in sostanza l'ossatura della definizione di indizi indubitati, che appariva ora assai più avanzata rispetto a quella della prammatica di Zapata. In quella toscana, infatti, non si alludeva più solo alle prove atte ad appagare l'intelletto del giudice, perché gli indizi indubitati – si badi bene, benché di «genere fra loro diverso»¹⁶¹ – erano quelli dai quali poteva sorgere una «certezza morale» della reità dell'imputato.

Ritorniamo nei confini estensi per rilevare che del chirografo del '55, così come degli altri espedienti introdotti con le riforme di Francesco III e negli altri stati citati, dovrebbe esser assodata – cosa certamente non banale, alla luce dello stato delle fonti – la recezione nel foro. Nei tribunali ducali dominava una prassi tradizionale, che si rifletteva nell'impiego del latino, in lunghe istruttorie, costellate di deposizioni testimoniali e interrogatori degli inquisiti, e probabilmente, almeno al livello dei giudicanti territoriali, da gravi negligenze di ordine tecnico e formale, come si può inferire dall'*Istruzione* dell'aprile del 1758, che doveva replicare norme elementari sulla verbalizzazione, sulle denunce, sulla redazione di atti e voti, allo scopo prioritario di permettere agli organi centrali di attuare un controllo e un sindacato dell'operato di quelli inferiori¹⁶².

Tuttavia, in attesa di nuove indagini negli atti giudiziari, non ci è impedito di rimarcare che il ducato era attraversato dalla medesima tensione a svincolarsi dall'algoritmo inquisitorio delle prove legali, quanto meno se inteso nel senso più stretto e rigoroso. Vi dava linfa la sottile penetrazione di nuove concezioni della certezza che si stavano sviluppando e diffondendo in un contesto extra giuridico¹⁶³ e che facevano leva

¹⁶¹ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXV, p. 158.

¹⁶² Cfr. *Istruzione ed ordini a' giudicanti per il buon regolamento della giustizia nelle cause criminali*, a firma di Felice Antonio Bianchi, del 18 aprile 1758 in ASMo, *Archivio segreto estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa*, CC, n. 848. Fra i contenuti, ricordo qui l'obbligo per i giudicanti di inviare le note mensili dei malefici e per i sindaci e accusatori di dare indizi e di vigilare sull'andamento dell'istruzione dando assistenza; di effettuare esami e visite del corpo del delitto in persona e non tramite delegato; di concludere l'istruttoria entro uno o due mesi rispettivamente per i delitti di fatto permanente o transeunte, salvi motivi specifici da addurre; di render conto al sovrano di ogni atto compiuto per i processi gravi e di stender le relazioni finali con i voti in modo chiaro e ordinato in fatto e in diritto e con tanto di ristretto delle prove e indizi raccolti; per il fiscale di recarsi a rispondere alle difese presentate dal reo.

¹⁶³ I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1994, p. 217 ss.; P. Marchetti, *Testis contra se*.

proprio sugli indizi. È infatti chiaro che mentre la confessione e la doppia testimonianza oculare erano requisiti formali e oggettivamente definiti, lo stesso concetto di convinzione per il tramite di prove indiziarie, malgrado ogni possibile sforzo dottrinale di delineare categorie e griglie di indizi e di operazioni di calcolo, rimandava a un apprezzamento che il giudice effettuava in base alla propria coscienza, che era l'unica vera fonte e criterio di valutazione dell'atto del raggiungimento di una certezza morale.

Parimenti, è palese come questo moto di svincolamento delle corti finì per penalizzare ulteriormente gli imputati, poiché non venne bilanciato da maggiori garanzie sul piano processuale. Unica novità in quest'ultima direzione sembra esser quella inclusa in due punti della parte finale della suddetta *Istruzione* dell'aprile del 1758. In un primo era presente un'esortazione ai difensori dei poveri di svolgere non solo le mansioni di assistenza degli accusati, bensì pure quelle di sollecitazione della corte, richiamata pertanto nelle sue funzioni istruttorie a trecentosessanta gradi, quindi da applicarsi pure a vantaggio della difesa, anche in questo caso non diversamente da un nuovo spirito che si sarebbe diffuso sempre più nella seconda metà del '700¹⁶⁴.

Più rilevante era però l'ultima norma, in cui il sovrano, per consentire che i rei potessero articolare «pienamente» le loro difese, concedeva loro la copia integrale del processo, senza segretazione dei nomi dei testimoni, a meno che non fosse ravvisata una ragionevole esigenza, da sottoporre comunque al vaglio del duca. Presumibilmente questa clausola finale serviva a conservare la segretezza nei procedimenti contro i delitti più gravi o i rei più pericolosi, e quindi può dirsi che la regola introdotta fosse comunque soggetta a deroghe da applicare con una certa flessibilità da parte degli organi centrali e del sovrano. Per altro verso, non vi è dubbio che la riforma – che a Modena prendeva corpo ben più tardi rispetto ad altri ordinamenti sopra rammentati, come il Granducato, che già era giunto a questo traguardo più di ottanta anni prima¹⁶⁵ –, era veicolata da una norma di tenore generale, che superava il doppio binario esistente per esempio a Venezia, dove il processo aperto era celebrato solo nelle corti che agivano

L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna, Milano 1994, p. 185. Per una rassegna degli influssi esercitati da queste nuove correnti filosofiche sulla criminalistica in Italia: C. Cogrossi, *La criminalistica italiana del XVIII secolo sulla «certezza morale», antesignana del libero convincimento del giudice: Note*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXIII (2000), pp. 126-235.

¹⁶⁴ Sia consentito rinviare a D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, cit., p. 83.

¹⁶⁵ Nel 1680, con Cosimo III: cfr. D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 203.

con il rito ordinario¹⁶⁶. La conoscibilità delle accuse e delle deposizioni, così come delle convinzioni maturate dal giudice nel corso dell'istruzione, era una breccia alla segretezza inquisitoria e pertanto un'apertura tutt'altro che trascurabile, ma in sé non attribuiva alcuna nuova prerogativa alla difesa.

5. *Riflessioni finali, dentro e oltre il ducato. Una nuova fase del processo inquisitorio?*

Negli anni '50 il ducato estense visse una vera e propria torsione verso l'individuazione di una «strategia complessiva di accentramento»¹⁶⁷ della giustizia criminale, che troverà poi compimento negli anni '60. Se le soluzioni istituzionali via via sperimentate vennero alla fine accantonate per far spazio al Supremo Consiglio di giustizia, la sostanza delle norme sopra illustrate in materia probatoria e sanzionatoria fu al contrario riversata all'interno del libro quarto del Codice estense (titoli 14 e 15¹⁶⁸) e dunque fu confermata e cristallizzata.

Indubbiamente – e già lo si è detto –, un forte influsso su Francesco III provenne dal mondo e dalla cultura giuridica asburgica, filtrata da una conoscenza diretta grazie alla sua esperienza di governo nel ducato di Milano, cosa che negli anni '60 si renderà patente mediante i lavori preparatori delle riforme, che i consiglieri estensi prepararono sulla falsariga di bozze di regolamenti milanesi. Del resto, sappiamo che le vicende dei due ducati procedettero in parallelo: anche Milano attraversò una crisi dell'ordine pubblico dopo il 1749¹⁶⁹, alla quale si reagì con inasprimenti sanzionatori, rigore repressivo ed espedienti per favorire razionalità e speditezza delle procedure.

Alla luce di quanto si è appurato allargando lo sguardo ad altri stati, tuttavia, è plausibile affermare che tali problemi fossero comuni almeno a gran parte della penisola centro-settentrionale e che le risposte dei vari

¹⁶⁶ Cfr. C. Povo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico*, cit., p. 57 ss.

¹⁶⁷ E. Tavilla, *La giustizia criminale*, cit., p. 239.

¹⁶⁸ Cfr. le leggi sopra cit. con *Codice di leggi, e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena 1771, II, lib. IV, 14, §§ 3 e 7; IV, 15, § 8 (per l'abolizione dello *stylus* che necessitava la consuetudine).

¹⁶⁹ U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, pp. 206 ss., 213 ss., G. Volpi, *Tentativi*, cit., p. 12 ss.

sovrani siano state più o meno ardite e forse più o meno solide, ma abbiano proceduto sulla medesima lunghezza d'onda.

Se queste premesse hanno un fondamento, vorrei provare a inferirne alcuni spunti di riflessione più generali relativi all'evoluzione del processo inquisitorio nei decenni finali dell'Antico Regime. Mi pare di poter dire che l'impulso dei nuovi *target* dei sovrani riformatori, insoddisfatti dello stato della giustizia, si sia tradotto in una martellante ingerenza del diritto regio nella materia probatoria. La legislazione principesca non delineò un nuovo sistema, ma si dipanò nel solco aperto da alcune correnti della dottrina giuridica e specialmente seguì il binario dell'eccezione, da maneggiare per mezzo dell'*arbitrium*. Se è vero che i mezzi e i sentieri da percorrere erano conosciuti, a me pare che queste riforme abbiano nel complesso superato la dottrina, proiettando le semplificazioni probatorie in modo strumentale alle esigenze repressive, che ora non erano meramente funzionali a tradursi in un'esemplarità isolata, bensì a dar corpo a una giustizia atta a disbrigare le proprie funzioni quotidianamente a tamburo battente e, con un'efficienza impeccabile, a sfornare severe e sempre più irremissibili condanne. In ultima analisi, il forte ampliamento della prova indiziaria e – laddove vi fu – l'ardita ed espresa apertura alla convinzione morale, costituirono un deciso sbilanciamento in senso repressivo degli ordinamenti, con una sola, parallela ma assai meno vistosa, spinta alla mitigazione delle pene per i delitti di minor importanza.

Sul piano processuale, la giustizia restava saldamente ancorata al modulo inquisitorio, con una sostanziale segretezza, un potere di coartazione che si poteva esplicitare con la tortura e un largo arbitrio giudiziale, ma ora vi combinava una logica che superava le barriere del pluralismo dell'Antico Regime, sia grazie alla penetrazione in sfere tradizionalmente immuni dalla giustizia regia (come quelle feudali ed ecclesiastiche), sia poiché vi sottostava una nuova concezione del giudice. Un giudice funzionario, non ancora in quanto vincolato al letterale dettato della legge del sovrano (come sarà tuttavia presto in Austria con i codici e i regolamenti giuseppini¹⁷⁰), ma perché costretto ad eseguire politiche criminali univocamente tracciate dal sovrano, sotto il costante controllo di organi centrali e la minaccia di richiami verbali o persino di provvedimenti disciplinari.

In ultima analisi, mi piace riprendere le acute osservazioni di Giovanni Chiodi che, in un denso saggio di una decina di anni fa sul processo

¹⁷⁰ Che realizzarono un «moderno e razionale meccanismo repressivo» nel quale campeggiava «una raffinata fantasia punitiva e (...) una fredda speculazione utilitaristica sulla efficacia, l'esemplarità e la funzione politico-sociale della pena» (A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975, pp. 44-45).

penale in area veneta¹⁷¹, aveva avvertito la strettezza del paradigma di un rito inquisitorio «come un rigido monolite sempre uguale a se stesso ed immobile», rimarcando, al contrario, come esso in epoca moderna avesse assunto «fisionomie differenti rispetto all'età medievale, in relazione al mutare dei contesti istituzionali, alla struttura delle corti di giustizia» e a una pluralità di fattori. Se dunque dobbiamo cogliere l'invito a contestualizzare le forme processuali, a usare il plurale anche per la giustizia amministrata dai tribunali¹⁷² e a non considerare quest'ultima come un qualcosa di statico nel corso di lunghi archi temporali, ritengo che un'indagine approfondita sul Settecento maturo possa esser in grado di restituirci una nuova tappa dell'evoluzione del rito inquisitorio. Una tappa che certamente nell'area asburgica e in quella influenzata dalla relativa cultura giuridica trovò le sue più evidenti (e note) manifestazioni, ma che penetrò pure negli altri stati italiani, assumendo forme e modalità che tuttora attendono di esser dissepelitte dai quasi inesplorati archivi giudiziari.

¹⁷¹ G. Chiodi, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Studi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166 (citazioni a pp. 88-89).

¹⁷² In questo senso anche G. Alessi Palazzolo, *Processo penale (diritto intermedio)*, cit., p. 379 ss.

Pierpaolo Bonacini*

*Riformismo sub specie militari.
Il governo della guerra e la giustizia militare
nelle riforme di Francesco III d'Este*

*The Government of War and the Military Justice
in the Political Reform of the Duke Francis III of Este*

ABSTRACT. On the basis of new archival research the military organization is affirmed as one of the areas of greatest attention by Duke Francis the Third already a few years after the succession to his father Rinaldo, thanks to a series of provisions and regulatory interventions that follow each other in the course of thirty years. It ranges from the establishment of the 'Magistrato di Guerra' at the beginning of 1741 until the passage to the 'Giunta Militare' in 1770 and the close connection of the latter with the highest executive body, the 'Tavola di Stato' established only three years earlier, thanks to the application within the 'Giunta Militare' of the Secretary of State of the War Department. In the context of the more general military administration and its transformations over time, it's specifically reconstructed the role played by the General Auditor of War and its progressive valorization as autonomous judge separate from the bodies entrusted to the government of the armed forces of the duchy.

KEYWORDS: Eighteenth century, Este dukedom, Military organization, Military justice.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il Magistrato di Guerra e la riorganizzazione del militare – 3. I nuovi regolamenti di Francesco III per i corpi armati – 4. Verso la Giunta Militare e la separazione delle funzioni giurisdizionali – 5. I primi Uditori Generali di Guerra: Giuseppe Maria Bondigli e Giampietro Cagnoli – 6. Il Consiglio di Guerra – 7. La piaga incurabile delle diserzioni – 8. L'Uditore Generale di Guerra: metamorfosi di un ufficio giudiziario.

1. *Premessa*

Dagli anni Ottanta del Novecento la storiografia militare ha sterzato

* Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

in modo vigoroso. Da una storia coltivata in prevalenza da militari per militari, concentrata sull'esercizio della guerra e sul mestiere delle armi nei suoi vari aspetti tecnico-materiali, essa si è orientata verso una storia militare dai contorni ben più ampi, riconsiderando tale esperienza umana come un segmento di quadri di civiltà assai più articolati¹. Allo storico militare più tradizionale, interessato prevalentemente «all'operare delle forze armate» sotto i molti profili pratici, organizzativi e operativi, si è affiancata una schiera progressivamente crescente di storici «della società in guerra», soprattutto storici non militari, con una forte dilatazione quantitativa e qualitativa degli studi condotti da ricercatori italiani impegnati a colmare un divario notevole rispetto alle parallele tradizioni storiografiche di altre aree geografiche e linguistiche². Economia, politica, società, sistemi di valori, formazione culturale, saperi tecnici, relazioni con la società 'civile' sono entrati nell'orizzonte dello storico interessato al militare, il quale, invece, in larga misura si mostra ancora diffidente nei confronti dei profili giuridico-normativi, rispetto a regolamenti e disciplina militare, a istituzioni e procedure giudiziarie predisposte per essere applicate in tale ambito particolare.

A una decina di anni or sono risale un volume miscelaneo curato da Davide Maffi dominato da ricerche di studiosi di area iberica, da un lato, e di matrice anglosassone, dall'altro, che hanno tentato prime sintesi sul tema della giustizia militare a livello di grandi aree regionali con larga preferenza per quella spagnola, quella anglosassone e la galassia

¹ Abbreviazioni impiegate nelle note: AMDSP: «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi»; AME: Archivi Militari Estensi; ASE: Archivio Segreto Estense; ASMo: Archivio di Stato di Modena; BEUMo: Biblioteca Estense Universitaria di Modena; CD: Cancelleria Ducale; Gridario: Gridario, Gride a stampa in volumi; MG: Magistrato di Guerra.

P. Del Negro, *La storia militare dell'Italia moderna nello specchio della storiografia del Novecento*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, Roma 1995 (= «Cheiron. Materiali e strumenti aggiornamento storiografico», XII/23), pp. 11-33; B.R. Kroener, *Stato, società, "militare". Prospettive di una rinnovata storia militare della prima età moderna*, in C. Donati-B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile dell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 11-21; P. Del Negro, *Introduzione*, in P. Bianchi-P. Del Negro (curr.), *Guerre ed eserciti nell'Età moderna*, Bologna 2018, pp. 11-16.

² N. Labanca, *Guerre e forze armate nell'Italia unita*, in Id. (cur.), *Storie di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia militare degli ultimi venticinque anni*, Milano 2011, pp. 249-82: 251 per le citazioni. Analoghe prospettive sono ribadite dallo stesso autore nell'Introduzione al volume, alle pp. 7-25, come pure da P. Del Negro, *Guerra e forze armate dell'Italia moderna*, *ibidem*, pp. 235-248.

germanica³. Tra i primi risultati, ciò che emerge con chiarezza, oltre alla migliore disponibilità di fonti e di studi pregressi concentrati sul secolo XVIII, è la forte complessità del tema, che non si può ridurre, in forma troppo semplicistica, al piano di una disciplina militare imposta a soli militari e sottoposta alla giurisdizione di organi dedicati, nettamente separati da quelli civili e regolati in via esclusiva da appositi corpi normativi. Negli ordinamenti di età moderna la situazione è assai più articolata e l'esercizio della giurisdizione in senso lato 'militare' deve tener conto di situazioni di fatto ben differenziate in ordine a categorie di comportamenti giuridicamente rilevanti sotto profili assai diversi: atti di insubordinazione rispetto alla specifica disciplina militare e agli obblighi del soldato sia in pace che in guerra; reati commessi tra militari ma sanzionati pure dalla normativa penale ordinaria; reati commessi da militari nei confronti di civili e viceversa. E a tutto ciò si aggiunga l'ulteriore complessità indotta dall'applicazione di regole, modalità di gestione, gerarchie e disciplina di corpi armati tanto professionali, basati su truppe mercenarie reclutate sia all'esterno che all'interno del territorio (in questo caso definite 'nazionali'), quanto formati da milizie paesane, cui si affianca il cronico e perverso intreccio di competenze tra organi e uffici che, in età moderna, si complica ulteriormente nelle relazioni tra centro e periferia, tra luoghi e funzioni delle giurisdizioni municipali e di quelle centrali, senza dimenticare lo stillicidio di norme e regolamenti sia di portata generale che di applicazione particolare in base alla specificità dei singoli corpi⁴.

Tentativi di sintesi tra elementi e profili di ricerca così differenziati si rivelano impervi, ma rimane un dato pregevole il fatto che in anni non lontani sia maturato un primo bilancio delle tematiche legate alla giustizia e alla giurisdizione militare in età moderna mettendo a fuoco un fascio di orientamenti e di processi di ricerca comuni a studiosi attivi entro un

³ D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2012, e già anche Ch. Storrs, *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, in C. Donati-B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile dell'Europa dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 573-609.

⁴ In relazione al ducato estense, in un arco temporale compreso tra il tardo Cinquecento e il crepuscolo del secolo successivo, ho cercato di mettere in luce tali aspetti, tra altri, in una prima ricerca già edita: *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza... Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime (secoli XVI-XVII)*, in «*Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*», 16 (2019) (on line: http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/bonacini_16.pdf).

panorama internazionale. È comunque evidente che nella storiografia italiana, attenta in prevalenza a ordinamenti e realtà storico-istituzionali radicate nello spazio della Penisola, questi ultimi profili restano ancora marginali, come viene confermato dalla più recente sintesi in materia di storia militare curata da Paola Bianchi e Piero Del Negro, quest'ultimo noto anche per i larghi interessi nel campo della storia dell'Università⁵. Le ricerche e il dibattito storiografico con cui si confrontano gli autori dei dieci saggi riuniti nel volume si sviluppano su scala, in certi casi, globale, ma al suo interno l'unico contributo di interesse storico-giuridico concerne il problema della guerra giusta al fine di renderla più umana e meno arbitraria, regolata e sostenibile, «se condotta con “giusti mezzi”»⁶. Anche per effetto dell'allargamento degli orizzonti della società europea al di fuori dei suoi limiti geografici la tematizzazione della guerra si afferma nel corso dell'età moderna come una dorsale di indubbio rilievo a partire dalle riflessioni della teologia scolastica spagnola (Juan Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria) per poi transitare nella dottrina di Alberico Gentili⁷, nella cultura olandese rinnovata da Grozio e da Jean Voet⁸ sino ad approdare alla metà del Settecento, nel pieno della Guerra dei Sette Anni, alla grande sistemazione dei principi del diritto internazionale formulata da Emer de Vattel nel suo *Diritto delle genti, ovvero principii della legge naturale applicati alla condotta e agli affari delle*

⁵ P. Bianchi-P. Del Negro (curr.), *Guerre ed eserciti nell'Età moderna*, cit.

⁶ A. Trampus, *Il problema della guerra giusta*, *ibidem*, pp. 269-290. All'interno di una rassegna cronologicamente più ampia, il tema è sfiorato da G.M. Bravo, *La guerra nelle grandi opere di storia del pensiero politico*, in N. Labanca (cur.), *Storie di guerre ed eserciti*, cit., pp. 53-82: 62.

⁷ A.A. Cassi, *Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalistica moderna. Annotazioni di metodo e itinerari di indagine*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38/II (2009), pp. 1141-1168; Id., *Alle origini del diritto internazionale: Alberico Gentili*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 181-188.

⁸ R. Feenstra-C.J.D. Waal, *Seventeenth-century Leyden law professors and their influence on the development of the civil law. A study of Bronchorst, Vinnius and Voet*, Amsterdam-Oxford 1975, pp. 35 ss., 69 ss.; R. Feenstra, *Les romanistes de l'université de Leyde du XVII^e siècle et leur influence sur le droit privé européen*, in *Le nuove frontiere del diritto e il problema dell'unificazione*, I, Milano 1979, pp. 331-349: 346 ss.; G.C.J.J. van den Bergh, *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt a. M., 2002, p. 66 s. e *passim*; S. Parini Vincenti, *La transazione nello ius hollanicum*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 16 (2019), 2 (2012), p. 5 (on line: <http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/parini.pdf>).

nazioni e de' sovrani⁹. Ben nota ai padri fondatori della nazione americana per dare corpo alla riflessione politica in materia di libertà, indipendenza e interdipendenza tra stati liberi su piani di parità e di eguale sovranità¹⁰, ma non per questo immune dalla scure censoria, come quella napoletana, che si abbatte sull'opera assimilandola agli scritti eversivi provenienti dalla Francia rivoluzionaria¹¹, il capolavoro del diplomatico elvetico nel terzo libro si misura proprio con la disciplina generale della guerra pubblica tra

⁹ *Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains*; ed. orig. Londres 1758; trad.it. Lione 1781-83 (ma stampata a Venezia dal tipografo Gatti) e Bologna 1804-1805, in 3 tomi, a cura di Lodovico Antonio Loschi (1744-1811), che conduce la traduzione sull'edizione riveduta e ampliata stampata a Neuchâtel nel 1773. Loschi, poeta, letterato e professore di Etica all'Università di Modena dal 1788-89 al 1802-03, era ottimo conoscitore dell'inglese e del francese e traduttore di numerose altre opere straniere: *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca modenese del cavalier abate Girolamo Tiraboschi*, V, Reggio, Tipografia Torreggiani e Compagno, 1837, pp. 333-341 e XXVII s. (aggiunte e correzioni finali); L. Pucci, *Lodovico Ricci. Dall'arte del buon governo alla finanza moderna 1742-1799*, Milano 1971, p. 35, nota 52 e *passim*. Altri brevi profili di Loschi, tra cui quello di A. Campori, *Saggio di biografia modenese del secolo XIX*, Modena, Società Tipografica, 1877, p. 47 s., sono ricordati nel repertorio di L. Ferrari, *Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850*, Milano 1947, p. 416. Di recente ne approfondisce l'attività e l'importante ruolo culturale a partire dagli anni Settanta del secolo XVIII A. Trampus, *Il ruolo del traduttore nel tardo Illuminismo: Lodovico Antonio Loschi e la versione italiana del Droit des gens di Emer de Vattel*, in A. Trampus (cur.), *Il linguaggio del tardo Illuminismo. Politica, diritto e società civile*, Roma 2011, pp. 81-108. Altre osservazioni sul rapporto tra Loschi e l'ambiente culturale modenese del Settecento si devono a Matteo Marcheschi nel saggio edito in questo volume.

¹⁰ D. Armitage, *La Dichiarazione d'indipendenza. Una storia globale*, Torino 2008, p. 12 ss. Nell'arco di un secolo dalla comparsa del *Droit des gens* tra le numerose riedizioni in lingua francese e in diverse altre lingue europee se ne contano ben dodici americane: A. Trampus-K. Stapelbroek, *Introduzione. Il progetto Vattel: per una rilettura del Droit des gens e della sua diffusione nell'Europa del Settecento*, in «Rivista storica italiana», CXXIX/II (2017), pp. 491-494: 491. Nella medesima sede, sul tema della ricezione e della lettura dell'opera di Vattel sino all'età della Restaurazione in contesti politici diversi da quello di origine dell'autore, si segnalano i saggi di K. Stapelbroek, *Dal sistema di Utrecht (1713) al sistema di Vattel (1758): attraverso l'Observateur Hollandois e 'quelques arpents de neige' in America* (pp. 495-535); A. Alimento, *Tra strategie editoriali e progettualità riformista: la circolazione in Francia de Le droit des gens di Emer de Vattel* (pp. 536-574); A. Trampus, *Vattel dopo Vattel: il problema dei piccoli stati nelle letture e ricezioni tra Settecento e Ottocento* (pp. 575-602).

¹¹ E. Di Rienzo, *Il diritto delle armi. Guerra e politica nell'Europa moderna*, Milano 2005, p. 50 ss. e anche 21 ss., 42 ss., 56 ss., 120 ss. per altre considerazioni sull'opera di de Vattel nella cornice del più largo *jus publicum europaeum* che matura tra XVII e XVIII secolo; A. Trampus, *Il ruolo del traduttore nel tardo Illuminismo*, cit., p. 103.

stati sovrani, *extrema ratio* dopo avere esperito una serie di altri strumenti atti a porre termine alle controversie reciproche.

Nella drammatica esperienza degli anni centrali del Settecento alla guerra, che si è allargata a una dimensione non soltanto europea con importanti ripercussioni transoceaniche e coloniali, riesce a contribuire con orgoglio pure il modesto ducato estense dislocando alcuni reparti nella Lombardia austriaca e così rientrando, per quanto su un registro minore, tra quelle «Nazioni erranti – gli eserciti coinvolti nel grande conflitto di cui Pietro Verri ha esperienza diretta su altri fronti – che piantano, e trasportano seco le loro Città – cioè gli accampamenti – e che stanno rafinando la scienza della distruzione della specie»¹². E che questa sia una visione pienamente aderente alla realtà, quasi profeticamente anticipatrice delle carneficine di età napoleonica, nella dimensione locale del ducato estense viene confermato dall'interesse alla sistemazione quasi scientifica della materia che si traduce nella contemporanea pubblicazione, nel 1759, del primo dizionario militare in lingua italiana ad opera di Antonio Soliani Raschini, esperto di fortificazioni al servizio del duca Francesco III¹³.

Tuttavia, non volendo allontanarmi dal vecchio continente né dall'oggetto preminente di questa ricerca per misurarmi con tematiche

¹² Lettera al padre Raineri inviata il 7 ottobre 1759 da Hoff, presso il fronte militare in Sassonia, ove Pietro Verri si trova inquadrato nell'armata austriaca all'interno del reggimento di proprietà del marchese Anton Giorgio Clerici: M. Solezzi, *Lettere inedite di Pietro Verri, 5 maggio 1759 - 1 dicembre 1760*, Milano 1965, XIII bis, p. 33 s., riproposta da M. Cerruti, *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, Torino 2000, pp. 56-58. Non è inclusa in P. Verri, *Diario militare*, a cura di G. Scalia, Rocca San Casciano 1967, come neppure nelle più recenti edizioni delle memorie militari verriane [P. Verri, *Memorie*. Scelta a cura di E. Agnesi, Modena 2001, pp. 63-167; *Memorie sincere del modo col quale servii nel militare e dei primi progressi nel servizio politico*, in G. Barbarisi (cur.), *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, Roma 2002 (Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, V), pp. 1-156], che rappresentano una tarda rielaborazione, messa a punto nella prima metà degli anni '80, della corrispondenza risalente al periodo della deludente esperienza nei ranghi delle armate imperiali, ove Pietro presta servizio effettivo, come volontario, per meno di sei mesi, dal luglio 1759 ai primi di gennaio dell'anno seguente. Si era trattenuto a Vienna dal maggio al luglio dello stesso 1759 e poi vi ritorna per quasi l'intero anno 1760: C. Capra, voce *Pietro Verri*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 99, Roma 2020, pp. 11-21: 12. Un nucleo ulteriore di lettere scritte da Verri nel corso della sua esperienza militare è pubblicato da C. Capra, «*Il cuore è il padrone*». *Ventinove lettere inedite di Pietro Verri dall'armata e da Vienna (1759-1760)*, in C. Berra-M. Mari (curr.), *Studi dedicati a Gennaro Barbarisi*, Milano 2007, pp. 377-427. Una ricostruzione dettagliata dell'esperienza di Verri in questa fase della sua vita si deve sempre a C. Capra, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna 2002, p. 135 ss., in particolare p. 141 ss.

¹³ Vedi sotto, nota 101.

di ben più largo spessore e dalla complessa tradizione storiografica, desidero concentrare l'attenzione sugli stati estensi durante il lungo regno proprio di Francesco III, perdurato oltre quattro decenni (1737-80)¹⁴, sotto il duplice e interconnesso profilo del governo del militare e delle funzioni attribuite all'Uditore Generale di Guerra. Due piani di intervento, sino a oggi esplorati in misura assai limitata, che vengono pienamente a confermare l'orientamento della politica ducale all'insegna di un progressivo disegno riformatore esteso a diversi settori della pubblica amministrazione e in sintonia con criteri impostati, soprattutto dagli anni Sessanta del Settecento, verso evidenti modelli di accentramento delle funzioni di governo e di crescente prevalenza della giurisdizione ducale tramite i propri organi di vertice.

2. *Il Magistrato di Guerra e la riorganizzazione del militare*

Come ben noto, a partire dal 1740 il duca Francesco III avvia una serie di provvedimenti tesi a realizzare, nell'arco di alcuni decenni, una marcata e tendenzialmente organica centralizzazione delle funzioni di governo tramite una migliore definizione delle competenze attribuite a magistrature e organi di livello statale nonché la progressiva razionalizzazione di questi ultimi e delle relative burocrazie. A tre anni di distanza dalla successione al padre Rinaldo, scomparso il 26 ottobre 1737, e sempre utilizzando una tecnica formale tipica dei provvedimenti normativi di stampo consolidatorio, il nuovo sovrano inaugura il processo di riorganizzazione delle istituzioni centrali, destinato a procedere nel tempo in modo non sempre lineare né costante, emanando il 30 dicembre 1740 il vasto ed eterogeneo *Regolamento ed Ordini di S.A.S. da osservarsi dai Consigli, Magistrati e tribunali di Modena per il governo politico, civile ed economico de' suoi domini*, dato poi alle stampe il mese successivo¹⁵. Si tratta di un corposo insieme di provvedimenti volti a ridefinire, ma per altri versi soltanto a ribadire in un'ottica di connessione maggiormente organizzata,

¹⁴ Formati al tempo dai ducati di Modena, Reggio e Mirandola, dai principati di Carpi e Correggio, dalla contea di Novellara e dalle province di Sestola e della Garfagnana.

¹⁵ In Modena, per Bartolomeo Soliani stampator ducale, 1741. La portata innovativa del *Regolamento*, la cui stesura risaliva al 1739, «sta più che altro nelle finalità esplicitate, che erano quelle di fissare con la massima chiarezza e precisione le funzioni specifiche di ciascuna magistratura»: D. Grana, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli archivi di stato», LV/2-3 (1995), pp. 304-333: 326.

le attribuzioni dei principali organi esercitanti funzioni sia di governo sia giurisdizionali tra i quali, in primo luogo, il Consiglio di Segnatura, il Consiglio di Giustizia, il Tribunale Camerale e il Consiglio di Stato¹⁶.

Assai meno noto, invece, è che il primo significativo intervento riformatore promosso dal nuovo duca sul complesso degli organi centrali del ducato coinvolge, in perfetta sincronia, anche l'amministrazione militare, che nel gennaio 1741, a poche settimane di distanza dal *Regolamento* sopra citato, viene riorganizzata tramite l'istituzione del Magistrato di Guerra. Un vero e proprio dicastero ai cui componenti è affidata «unitamente e di concerto», e pertanto in forma collegiale, l'amministrazione delle forze armate del ducato esercitando le proprie attribuzioni nei confronti dei «reggimenti tanto del soldo che nazionali», ovvero costituiti sia da truppe arruolate a contratto e stipendiate sia da milizie reclutate sul territorio interno¹⁷. Per la prima volta nella tradizione del governo estense vengono unificate le diverse funzioni che presiedono alla gestione dell'apparato militare e che il sovrano ha cura di specificare per sommi capi: curare l'esecuzione di ordinanze e regolamenti ducali, documentare «i conti dell'azienda militare», «vegliare sopra de' subalterni perché si contenghino nel loro ufficio e sopra gli ufficiali tutti di qualunque rango, perché addeppiano bene il loro dovere, sentire i ricorsi e li rapporti, dare ordini e provvidenze secondo le opportunità».

Ai cinque componenti il dicastero riformato da Francesco III, ai quali è prescritto di riunirsi in via ordinaria due volte la settimana (lunedì e venerdì) sono assegnati gli uffici di Segretario di Guerra, Commissario Generale, Uditore Generale, Tesoriere Generale e Ispettore, secondo una distinzione di compiti e incombenze per il cui disbrigo è prevista anche

¹⁶ M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena e l'ideale del buon governo (1737-1755)*, in «Rivista storica italiana», 81/3 (1969), pp. 501-526: 502 ss.; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia*, Milano 2000, p. 7 ss.; Id., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, p. 77 ss. Anche B. Brancoli Busdraghi, *La marcia dei codificatori. Il Codice estense e i suoi padri fondatori*, in P. Maffei-G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV. *L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, Firenze 2014, pp. 145-154, lo assume come punto di partenza della politica riformatrice avviata negli Stati estensi e culminata, sul versante della legislazione ducale, nella nota consolidazione promulgata nel 1771.

¹⁷ Il chirografo di istituzione del Magistrato di Guerra è in ASMo, AME, MG, b. 83/H1, 1741 gennaio 20. Nella stessa filza sono presenti anche i regolamenti per la «Segreteria e Commissariato di Guerra», per la «Tesoreria», per «li carreggi e lavori pubblici d'argini, escavazione, inghiarature ed altro», per l'«Istruzione per gli ufficiali di residenza nazionali», per le Poste e per il «Cerimoniale delle piazze e loro guarnigione», tutti emanati nel 1742.

la dotazione, ai primi due, di apposite cancellerie. Alcuni anni più tardi, nel gennaio 1750, sarà individuata con precisione la sede delle riunioni «nelle camere della Segreteria di Guerra» e ne saranno incrementate le adunanze a tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì due ore prima di mezzogiorno) in base a una dettagliata ripartizione quotidiana delle pratiche e delle variegate funzioni in capo al Magistrato¹⁸. Le sessioni potranno essere presiedute direttamente dal duca; eventualità che si verifica, in specie, dopo il ripristino dell'autorità ducale nel 1749 al termine dell'occupazione militare austro-piemontese¹⁹.

Il nuovo e organico assetto conferito al dicastero militare, per quanto non definitivo e destinato a non lievi modifiche nei decenni successivi, segue di pochi mesi la ristrutturazione dell'intero esercito estense, che dal primo giugno 1740 per volontà di Francesco III viene articolato su quattro nuovi reggimenti di fanteria nazionale denominati «Reggio», «Modena», «Mirandola» e «Frignano», ai quali dall'aprile dell'anno successivo è affiancato pure il reggimento «Garfagnana», ciascuno composto da quattro compagnie di 150 uomini reclutati dalle milizie locali. Accanto ad essi si devono contare anche i reparti formati da truppe assoldate, con organici molto più consistenti (da 1.200 a 1.300 uomini ciascuno)

¹⁸ ASMo, AME, MG, b. 83/H1 (manoscritto) e ASMo, CD, Gridario, vol. Z, n. 456, con minime varianti formali, 1750 gennaio 1. Il lunedì «sarà destinato per le udienze degli ufficiali, ed altri, e per li ricorsi», il martedì sarà riservato «per le spedizioni de' memoriali e per le firme de' mandati» e infine il venerdì «per tutt'altre occorrenze ed incombenze rispettive del Magistrato medesimo». Agli organi centrali di governo erano riservati alcuni appartamenti al piano rialzato del palazzo ducale: alla Giunta Militare – in cui nel 1770 viene trasformato il Magistrato di Guerra – l'«appartamento da basso alla facciata», alla Tavola di Stato l'«appartamento da basso in faccia alla Paggeria vecchia», al Supremo Consiglio di Giustizia l'«appartamento a piano terreno dirimpetto alla bottiglieria» e al Consiglio di Economia l'«appartamento da basso verso S. Domenico»: F. Valenti, P. Curti, *L'inventario 1771 dell'arredo del Palazzo ducale di Modena. Inquadramento storico e illustrazione*, Modena 1986, pp. 35, 81 ss.

¹⁹ ASMo, AME, MG, b. 84/H-2, registro n. 2, sez. II «Auditorato Generale di Guerra»: all'interno di una registrazione datata 20 marzo 1750 si fa riferimento all'ultima sessione «che il Magistrato di Guerra ebbe d'avanti l'A.S.». ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 87 (1742-54): lettera del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini data da Modena il 12 ottobre 1753: «Siamo ritornati tutti a Modena [da Sassuolo] e S.A.S. ha fissato che lunedì sera si faccia Magistrato di Guerra per vedere in questa fine anno cosa resti da farsi e quali misure debbansi prendere per metter regola a questi affari e profittar del resto dell'anno per stabilire le occorrenze e le disposizioni che riguarderanno il tempo successivo in vista delle a voi note contingenze [...]»: la convocazione decisa dal duca in prima persona presuppone verosimilmente la sua partecipazione diretta alla riunione del Magistrato.

e posti al comando anche di ufficiali stranieri: un reggimento affidato al conte Cesare della Palude e un altro reggimento svizzero agli ordini del colonnello Emanuel de Grooss che, a partire dal 1742, è sostituito da altri due analoghi reparti comandati dal colonnello Bavois e dal colonnello Beat Ludwig de Mottet con circa 650 effettivi ciascuno, ma poi accorpatisi nel 1749, successivamente alla pace di Aquisgrana, in un'unica formazione posta agli ordini del barone di Mandre (Jean François Bressencour), i cui organici nel giro di un anno verranno più che dimezzati²⁰.

A distanza di pochi anni dall'insediamento alla guida del ducato, la volontà di Francesco III è quindi chiaramente orientata a intervenire nel settore militare in misura incisiva, tanto sul piano delle formazioni e degli effettivi quanto sul livello della gestione organizzativa e disciplinare dell'intero comparto, che indubbiamente spicca come il primo significativo ambito dell'amministrazione degli Stati estensi sottoposto a una profonda ristrutturazione. Per quanto si resti ancora lontano, sotto il profilo temporale, da quella più marcata azione riformatrice che caratterizzerà il governo ducale grazie all'indubbio avvicinamento a Vienna anticipato già sullo scorcio del Seicento dal duca Rinaldo, a livello di politica matrimoniale²¹, e destinato a consolidarsi irreversibilmente dai primi anni Cinquanta del secolo successivo²². Un avvicinamento orientato verso ciò

²⁰ *Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena* (vedi sotto nota 26), p. 441 ss.; G. Orlandi, *Per la storia della Massoneria nel ducato di Modena dalle origini al 1755*, Modena 1981, p. 94 ss.; M. Brandani-P. Crociani-M. Fiorentino, *Uniformi militari italiane del Settecento*, Roma 1986 (Quaderni della «Rivista Militare»), p. 62 s.; V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia (1506-1870)*, I. Dall'«Ordinanza fiorentina» di Machiavelli alla costituzione dell'esercito italiano, Roma 1989, p. 179, ove ai 5 nuovi reggimenti si attribuisce un organico complessivo di 3.100 uomini; A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense (1598-1859)*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del Convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, II, pp. 699-718: 712 s.; Id., *L'«esperienza» dell'Europa: presenze militari straniere nello Stato di Modena tra il XVIII e il XIX secolo*, in «Quaderni Estensi», 5 (2013), pp. 181-197: 190; P.L. Raggi-G. Severino, *Milizie e truppe regolari in Garfagnana dal Medioevo al 1876*, Castelnuovo di Garfagnana (LU) 2019, p. 42. Accanto ai suddetti reparti si contano anche quelli di cavalleria, formati da una compagnia di Guardie del Corpo con 100 uomini e da due minuscoli reggimenti, uno di corazzieri e uno di dragoni, ciascuno con 160 uomini; si aggiunge anche un modesto reggimento di artiglieria con 142 effettivi.

²¹ A. Spagnoletti, *Intrecci matrimoniali tra Asburgo e casate principesche italiane tra XVI e XVIII secolo*, in M. Bellabarba-J.P. Niederkorn (curr.), *Le corti come luogo di comunicazione. Gli Asburgo e l'Italia (secoli XVI-XIX)*, Bologna 2010, pp. 17-37: 26.

²² Un avvicinamento irreversibile notoriamente segnato dall'intesa matrimoniale raggiunta da Francesco III con la corte asburgica nel giugno 1753 e culminata nel 1771 con le nozze

che Luigi Simeoni lesse, in senso premonitore rispetto agli esiti che si cristallizzano nei decenni della Restaurazione, come un vero e proprio «assorbimento austriaco del ducato estense»²³, caratterizzato da alti costi per gli Este quantunque bilanciati dal fatto che Francesco III riuscì a conservare il ducato come ordinamento separato dai restanti domini austriaci²⁴, rispetto ai quali fin dal 1752 ne erano stati ribaditi i precisi confini²⁵. E si rimane ancora lontano dagli indirizzi della politica ducale maturati dopo la metà del secolo se valutiamo la difficoltosa operatività del Magistrato, come degli altri uffici dell'amministrazione centrale, nel corso degli anni immediatamente successivi alla sua creazione, quando Modena e i territori estensi subirono l'occupazione austro-piemontese tra

tra la nipote Maria Beatrice Ricciarda, unica erede di Casa d'este, e l'arciduca Ferdinando d'Asburgo Lorena, figlio cadetto di Maria Teresa: H. Gasser, *Lo Stato di Modena e l'Impero*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, II, Roma 2001, pp. 1151-58: 1156 s.; Spagnoletti, *Intrecci matrimoniali*, cit., p. 36. Come effetto del trattato a Francesco III, con diploma imperiale del 12 novembre 1753, è conferita la carica di Governatore generale della Lombardia austriaca fino al raggiungimento della maggiore età da parte del consorte allora designato, Pietro Leopoldo, garantendo allo stesso tempo la sopravvivenza del ducato estense come entità statale separata da Vienna. Con successivo diploma del 19 marzo 1764 l'imperatrice Maria Teresa nomina il figlio Ferdinando Governatore della Lombardia delegandone l'amministrazione al duca di Modena sino al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso Ferdinando. Francesco III assume ufficialmente la nuova carica all'inizio del 1754 e quattro anni più tardi, con altro diploma del 19 gennaio 1758 concesso da Francesco I di Lorena, ottiene il rinnovo di tutte le investiture imperiali dei suoi stati: A. Spaggiari, *Papato e impero nell'Archivio Estense. Aspetti politici di un importante archivio dinastico dell'antico regime italiano*, in AMDSP, s. XI, 33 (2011), pp. 3-24: 13, 22. I diplomi rilasciati nel 1753 e nel 1764 sono conservati in ASMo, ASE, Casa e Stato, Diplomi, b. 57, nn. 5, 6.

²³ L. Simeoni, *L'assorbimento austriaco del ducato estese e la politica dei duchi Rinaldo e Francesco III*, Modena 1919 (rist. an. Modena 1986).

²⁴ A. Merlotti, *Savoia e Asburgo nel XVIII secolo: due progetti per un secondo Stato sabaudo nell'Italia imperiale (1732, 1765)*, in M. Bellabarba-J.P. Niederkorn (curr.), *Le corti come luogo di comunicazione*, cit., pp. 215-234: 223: alti costi determinati dai molti anni di assenza di Francesco III dai propri stati in seguito al trasferimento a Milano dagli inizi del 1754 e poi dal 1765 a Varese.

²⁵ *Trattati fra Sua Maestà l'Imperadrice Regina d'Ungheria ecc. come Duchessa di Mantova e Sua Altezza Serenissima il Signor Duca di Modena sulla materia dei confini ed altro ecc.*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, 1753: esemplare a stampa con allegati del trattato stipulato in Mantova il 24 luglio 1752 dal conte Beltrame Cristiani, rappresentante imperiale, e dal conte Michele Toretti, Consigliere di Stato e Presidente della Camera ducale, per la parte estense (ASMo, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 7; ai nn. 1-7 copie e materiali preparatorii manoscritti).

il maggio 1742 e il febbraio 1749 come corollario locale della Guerra di successione austriaca e delle improvvise scelte filospagnole del duca, che il 10 novembre 1737 da Carlo VI era stato pur sempre elevato al grado di Generale dell'artiglieria imperiale²⁶. Al termine di questo periodo di governo straniero, trascorso in campagne militari e peregrinazioni tra Italia e Francia, Francesco III rientrò nei suoi stati nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1749 scendendo da Venezia attraverso le vie d'acqua che passavano dal Finale, diretto alla sua residenza in Sassuolo, e soltanto nel tardo autunno, sullo scorcio del mese di novembre, si profilò imminente il suo trasferimento nella capitale²⁷.

Rileviamo inoltre, ancora in analogia al tenore consolidatorio del Regolamento del 1740, che anche nel caso del Magistrato di Guerra non siamo di fronte alla creazione di un organo del tutto originale, ma assistiamo alla rimodulazione di uno preesistente, anche se ancora poco documentato, quel 'Magistrato supremo di guerra' voluto da Francesco II una cinquantina di anni prima (nei primi anni Novanta del Seicento) quale responsabile di tutte le necessità dell'apparato militare nella fase di assoluta emergenza rappresentata dal lungo acquartieramento delle truppe imperiali nei territori del ducato durante il conflitto, per quanto combattuto su ben altri scenari, che aveva contrapposto alla Francia di Luigi XIV un vasto schieramento europeo comprendente anche Spagna, Impero e stati sabaudi²⁸. In perfetto parallelo, già allora, era stato istituito nel 1691 il 'Magistrato sopra gli alloggi' con il compito di provvedere al

²⁶ B. Veratti, *Documenti del governo austro-sardo nel Ducato di Modena (1742-1749)*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», VIII (1860), pp. 55-78: 68; un saggio che per massima parte dipende da L.A. Muratori, *Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1749*, XII, in Milano, a spese di Giovambattista Pasquali libraro in Venezia, 1749, p. 282 ss. Al testo di Veratti segue il *Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena al tempo che S.M. ne ha fatto gloriosamente la conquista* (pp. 245-58 e 429-46), redatto da Beltrame Cristiani per illustrare al re di Sardegna la situazione degli stati estensi al momento della loro occupazione nel 1742 (cfr. *Documenti del governo austro-sardo*, cit., p. 66). Il diploma citato è in ASMo, ASE, Casa e Stato, Diplomi, b. 57, n. 3. L'occupazione austro-piemontese si conclude a seguito del trattato di pace siglato ad Aix-la-Chapelle (Aquisgrana) e della conferenza tenuta a Nizza per la sua esecuzione, ove gli interessi estensi sono rappresentati come «secondo commissario» da Giovanni Battista Muratori, che per le benemeritenze acquisite viene elevato alla carica di Consigliere ducale (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, p. 32 s., dal palazzo ducale di Sassuolo l'8 novembre 1749).

²⁷ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 87 (1742-54): varie missive del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini in pari data.

²⁸ P. Bonacini, *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza*, cit., p. 69.

sostentamento delle truppe straniere di stanza nel ducato, poi incaricato in via prevalente dai primi anni del Settecento di provvedere al censimento del patrimonio immobiliare e alla relativa tassazione, soprattutto in occasione di contribuzioni straordinarie²⁹.

Per quanto il Magistrato di Guerra possa considerarsi erede, in qualche misura, di un organo già apparso verso lo scorcio del secolo XVII, nella sua riformulazione settecentesca appare sostenuto da necessità e orientamenti originali e anche per tali ragioni, unite al fatto che la sua istituzione si colloca nei primi anni di governo di Francesco III, sono chiamati a comporlo, per ricoprire le cariche più rilevanti sotto il profilo tecnico e militare, soggetti in linea di massima di età non avanzata che hanno già impostato le rispettive carriere sotto il governo del padre, il duca Rinaldo, e possono contare su un'esperienza non strettamente locale.

È questo il caso di Alessandro Sabbatini (1714-62), nipote di Giuliano (1684-1757), stimatissimo rappresentante estense presso la corte imperiale di Carlo VI dal 1725 al 1739 e quindi inviato a Parigi dal 1741 alla corte di Luigi XV, come legato straordinario del duca, nel delicato periodo della guerra di successione austriaca; già insignito del titolo comitale per lui e tutta la sua famiglia nel marzo 1735 e consacrato vescovo di Modena un decennio più tardi. La considerazione e la fiducia ducale nei confronti del prelado modenese sono indubbiamente altissime se Francesco III, inviandolo a Parigi nel novembre 1741, ricorda al proprio Ministro residente a Torino, il gesuita Giovan Battista Ratto, che la lettera seguente gli sarà consegnata direttamente da Sabbatini, ritenuto «uomo di talenti particolari e di consumata esperienza e però ben meritevole anche per le di lui qualità personali di quelle confidenze, a cui fosse ammesso» nell'ambiente della corte sabauda di Carlo Emanuele III³⁰.

Il giovane nipote Alessandro è chiamato a Vienna nel 1734 per essere avviato alla carriera diplomatica e militare nell'esercito imperiale schierato contro il Turco, al quale partecipa con il grado di capitano ed è dotato, sempre a spese dello zio, di una propria compagnia da inquadrare nell'esercito ducale. Al suo rientro nella capitale estense alcuni anni dopo, all'età di soli 27 anni è investito, il 3 marzo 1741, del feudo

²⁹ G. Santini, *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione. Le strutture amministrative modenesi del XVIII secolo*, Milano 1983, p. 61 s.; E. Tavilla, *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Ariccia (RM) 2015, pp. 215-238: 219 s.

³⁰ ASMo, Cancelleria Ducale. Estero. Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi. Italia. Torino, b. 21, cart. 4, lettera del 14 novembre 1741.

di Rancidoro, nell'Appennino modenese, ed è nominato Segretario di Guerra³¹. Ripristinato il governo estense dopo l'occupazione austro-piemontese, nell'estate del 1749 viene confermato sia nell'ufficio, che gli frutta 11.000 lire all'anno, sia nel feudo e in più è gratificato, oltre che dal titolo puramente onorifico di «Gentiluomo della nostra Camera», dalla nomina a Consigliere di Stato, dall'attribuzione di un «suo quartiere in corte» e dalla dotazione di una serie di entrate, rendite e compensi per la ragguardevole cifra annua di 30.000 lire, comprensiva degli utili delle patenti – le lettere di nomina di ufficiali, bargelli e altri gradi e cariche di competenza della Segreteria di Guerra, rilasciate a titolo oneroso – e delle «ispezioni sopra de' bargelli ed esecutori dello stato, alla riserva delli due di Modena e Reggio»; prerogativa, quest'ultima, in precedenza riconosciuta al Collaterale³².

A queste entrate già cospicue – e, per così dire, legittime – se ne univano altre di origine ben diversa, grazie ad accordi verosimilmente imposti ai bargelli di Modena, provenienti dall'illecita gestione delle somme destinate al mantenimento dei condannati ai lavori forzati e alla detenzione alla catena. Da una testimonianza rilasciata in punto di morte da un certo «Capitan Luigi» – che ricopre l'ufficio di bargello nella città capitale – all'Uditore Generale di Guerra nel dicembre 1759 si apprende che «in addietro il conte Sabbatini ha sempre partecipato degli utili che risultano dal contratto sopra gli sforzati e condannati alla catena, per modo che detto Ministro conseguiva dal Bargello mensalmente una quota certa e convenuta sopra ogni testa di condannato». Al fine di ovviare a tali illeciti, ma ancor più per contenere la spesa pubblica senza agire direttamente

³¹ E. Frascaroli, *Palazzo Sabbatini-Valdrighi a Modena*, in «Taccuini d'Arte. Rivista di arte e storia del territorio di Modena e Reggio Emilia», 3 (2008), pp. 73-90: 73 s.; T.M. Osio, *L'ascesa della famiglia dei conti Sabbatini nel Settecento nelle arte dell'archivio privato Sabbatini*, in «Fanano fra storia e poesia», 31 (2021), pp. 76-89: 83 s.; Ead., *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini (1757): inventario dei beni, lasciti, contestazioni sull'eredità*, in AMDSP, s. XI, XLIII (2021), pp. 121-151: 132 ss. Per ulteriore bibliografia su Giuliano Sabbatini, vescovo di Modena dal 1745 al 1757, si veda il saggio di Luca Sandoni in questo volume. La nomina di Alessandro a Segretario di Guerra nel 1741 è ricordata anche da G. Santini, *Lo stato estense*, cit., p. 78.

³² ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 1-3, Venezia, 1749 luglio 12. Negli anni precedenti il conte Alessandro aveva pure affiancato a Milano il duca, che si era trasferito in Lombardia dal 1754: M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, cit., p. 516. Dati e notizie sul ruolo da lui svolto durante l'occupazione austro-sarda di Modena nelle funzioni di Segretario di Guerra si ricavano da P. Bortolotti, *Memorie di mons. Giuliano Sabbatini, vescovo e ministro di Stato modenese per servire alla patria cronaca de' suoi tempi (1720-1760)*, a cura e con introduzione di A. Fontana, Modena 2016, p. 134 ss.

nei confronti del conte Sabbatini, l'Uditore Cagnoli suggerisce al duca di ridurre l'importo del contratto, «che fu stabilito fino in agosto del 1749» – non appena ripristinata l'autorità ducale estense a Modena – e che prevedeva un esborso di 32 bolognini al giorno per condannato, limitandolo a 26 o 27 bolognini allo scopo di assicurare «(salvo ancora il discreto utile per il Bargello) un risparmio per la Cassa del Soldo o sia un profitto per V.A.S. di circa quattromila lire l'anno»³³.

Il complesso di queste entrate, unite ai cospicui emolumenti che in suo favore elargisce Francesco III, oltremodo riconoscente a Sabbatini per il ruolo da lui giocato alla testa dei reparti estensi impegnati nell'Italia nord-occidentale tra 1745 e '46³⁴ e ancor più per l'aiuto determinante nello sfuggire alla cattura da parte degli Austriaci dopo la battaglia di Velletri (agosto 1744)³⁵, dà la possibilità al fedelissimo Segretario di erigere, a partire dal 1752, un grande palazzo nella capitale nelle vicinanze

³³ ASMo, AME, MG, Auditorato, b. 127/V-3: corrispondenza scambiata da Cagnoli con Francesco III dal luglio 1756 al novembre 1769, lettera del 18 dicembre 1759. Per adeguare «il contratto della manutenzione de forzati» alla portata reale dei costi ne viene ridotto il valore a 26 bolognini al giorno per ciascun condannato «ben certi che questo assegno medesimo lascerà luogo ad un profitto convenevole pel Bargello e probabilmente anche maggiore di quello che ha goduto per questo assegno il defunto» (rescritto ducale del 29 dicembre a lettera di Cagnoli del 23 precedente). Il mese successivo Cagnoli conferma «il contratto della manutenzione de forzati in regola di ventisei bolognini per cadauna testa e giorno e con tutti i capitoli fissati dalla precedente convenzione» al nuovo bargello Geminiano Tommasi, fratello del defunto Luigi (lettera del 13 gennaio 1760).

³⁴ Lo si desume da un manipolo di lettere conservate in ASMo, CD, Estero. Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi, Italia, Torino, b. 22, datate tra l'aprile 1745 e il mese di ottobre dell'anno successivo, molte delle quali indirizzate all'Uditore Generale di Guerra Giuseppe Maria Bodigli, che si sposta tra Genova (giugno 1745), Venezia, ove risiede per la seconda parte dello stesso anno, e Reggio (febbraio-marzo 1746) per poi rientrare a Genova nel mese di giugno. Rilevante, nella sequenza di spostamenti e operazioni militari condotte tra gli odierni territori di Alessandria, Pavia e Piacenza, la capitolazione della cittadella di Tortona la mattina del 4 settembre 1745, di cui il giorno precedente sono redatti in lingua francese gli appositi *Articles de la capitulation de la garnison de la citadelle de Tortonne*. Nel settembre 1746 i reparti militari si dirigono verso la costa della Liguria occidentale e poi verso Nizza, da dove Sabbatini comunica che «Per le ultime disposizioni venute da Madrid, verso li 18 del corrente si intraprenderà la marcia verso la Savoia per colà stabilire il quartier generale dell'Infante con cui S.A.S. [il duca Francesco III] si unirà nel viaggio per trasferirsi egli pure da quella parte» (lettera del 7 ottobre 1746).

³⁵ Sul complesso delle operazioni militari culminate nella battaglia di Velletri: V. Ilari-G. Boeri, *Velletri 1744. La mancata riconquista austriaca delle Due Sicilie*, Roma 2018. Il ruolo delle truppe nazionali napoletane, alleate degli Spagnoli contro quelle austriache, è rimarcato da F. De Rosa, *Le riforme illuminate per la "Nazione armata napoletana"*, Napoli 2018, pp. 11, 14.

della residenza ducale lungo la strada (Canal Grande) divenuta, dopo le trasformazioni urbanistiche del XVII secolo, l'asse prescelto dall'aristocrazia e dall'alta borghesia estense per le proprie dimore di rappresentanza³⁶. Il debito del duca estense nei suoi confronti era indubbiamente rilevante poiché – come osserva acutamente Giuseppe Gorani – senza il soccorso di Sabbatini «che lo liberò alla vicenda di Velletri e lo salvò dal cadere in potere di Maria Teresa (che si sarebbe impossessata senza scrupoli dei suoi Stati e della sua persona), egli avrebbe perduto e la libertà e la vita»³⁷.

In ogni caso non saranno gli incresciosi comportamenti accertati dall'Uditore Cagnoli sullo scorcio del 1759 a determinare il rapido allontanamento del conte Sabbatini dalla corte e dai pubblici incarichi, tanto più considerando la cordiale amicizia che legava i due funzionari ducali negli anni precedenti³⁸. Agli inizi dell'anno successivo questi si è già ritirato a Fanano, suo paese d'origine sull'Appennino modenese, a causa di problemi di salute mentale che si andranno via via aggravando negli anni successivi. Anche Francesco III, che si appoggia al fedelissimo Bondigli per mantenersi informato sulle condizioni di Sabbatini e dare disposizioni in merito al suo trattamento e alla conservazione degli appannaggi consueti vita natural durante, rinnova spesso l'ordine di non farlo allontanare dalla sua dimora impedendogli sia di rientrare a Modena che di raggiungerlo a Milano, come più volte progettato dallo stesso Sabbatini, il quale si spegne «estinto da una paralisi» il 5 marzo 1762 all'età di soli 48 anni³⁹.

³⁶ E. Frascaroli, *Palazzo Sabbatini-Valdrighi*, cit., p. 74 ss. L'importante intervento edilizio è registrato anche da Giuseppe Franchini, *Cronaca modenese preceduta da diverse notizie storiche della città di Modena dalla sua fondazione in avanti*, vol. 1 (BEUMo, Raccolta Campori, n. 1201- Gamma.D.1.7), p. 525.

³⁷ G. Gorani, *L'Italia del XVIII secolo*, VI. *Ducato di Modena e Reggio*, a cura di G. Caciagli, Modena 1987, p. 115. Sabbatini rimane al fianco di Francesco III anche nelle successive fasi del conflitto contro gli austro-sardi seguendo il duca in Piemonte e in Lombardia tra 1745 e 1746.

³⁸ Documentata da un manipolo di lettere che Cagnoli invia dal settembre 1754 all'ottobre 1756 a un non meglio specificato «Amico carissimo e padrone ossequiatissimo», nel quale si può agevolmente identificare il conte Sabbatini grazie a una serie di chiari riferimenti interni; le missive sono conservate in ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 148.

³⁹ T.M. Osio, *L'ascesa della famiglia dei conti Sabbatini*, cit., p. 84 s.; Ead., *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini*, cit., p. 147. La causa del decesso è precisata in una comunicazione inviata da Bondigli al duca, residente a Milano, il 7 marzo 1762: ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 86, fascicolo 1762. Una più ampia serie di lettere scambiate tra lo stesso Bondigli e Francesco III a partire dal gennaio 1760 dà conferma delle condizioni che affliggono gli ultimi anni di vita di Sabbatini e

Di età invece più matura risultano il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli (1706-77), cooptato nelle file del Magistrato di Guerra nelle funzioni di Commissario Generale, e soprattutto Giuseppe Maria Bondigli (1691-1763), al quale è attribuito l'ufficio di Uditore Generale di Guerra – e di lui si tratterà in modo specifico più avanti. Fontanelli è avviato alla carriera diplomatica dal padre di Francesco III, il duca Rinaldo, il quale lo stimola a compiere un lungo itinerario durato oltre due anni, tra il 1725 e il 1727, destinato a toccare numerose residenze nobiliari e città europee, tra le quali Monaco, Luneville, Nancy, Parigi, Londra, Dresda, Vienna, e subito dopo un viaggio in Italia, nel 1728, presso le corti di Roma, Napoli, Torino, Firenze e Parma. Spedito in seguito in Germania presso il principe di Wittemberg (1734) e quindi a Parigi per oltre un anno (dal tardo 1735 al gennaio 1737), il colto e cosmopolita aristocratico, già allievo a Modena del Collegio San Carlo, è orientato da Francesco III alla professione militare, dove raggiungerà il grado di generale. Nello stesso tempo egli mantiene viva un'intensa e vivace passione culturale che lo porta a raccogliere nel suo palazzo modenese una preziosa biblioteca di oltre 12.000 volumi, aperta a tutte le discipline, facendone la sede di una società scientifica e letteraria di respiro illuminista di fama internazionale⁴⁰.

Sotto il governo di Francesco III il marchese Fontanelli è dapprima nominato colonnello del reggimento della Mirandola e poco dopo governatore civile e comandante del territorio di Massa e Carrara; viene poi richiamato a Modena per ricoprire l'ufficio di Commissario Generale di Guerra nel 1741 e far parte, dall'anno successivo, della Giunta governativa degli Stati estensi durante l'occupazione austro-piemontese. Al cui termine il duca, riacquistato il governo dei propri domini, lo nomina Magistrato alle strade e lo incarica della supervisione della nuova arteria che avrebbe collegato Modena alla Garfagnana, realizzata a partire dal 1739 su progetto del matematico Domenico Vandelli (1691-1754), già maestro di Fontanelli presso il Collegio San Carlo e suo accompagnatore nel giovanile *tour* europeo⁴¹. La realizzazione dell'importante arteria

di come venga sollecitato l'intervento dello zio Ignazio, del rettore delle Scuole Pie di Fanano e del governatore di Sestola per sostenerlo e impedirgli di lasciare la sua residenza in Fanano, ove è assistito da un unico fedele servitore (*ibidem*, bb. 85-86, fascicoli 1760, 1761 e 1762).

⁴⁰ Questo profilo specifico è approfondito da Matteo Marcheschi nel saggio presente in questo volume.

⁴¹ L. Pucci, *Il Grand tour del marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli (1706-1777) attraverso pre-illuminismo e pre-industrialismo europeo: tra orologiai, «pompe a fuoco», accademie e biblioteche*, in «Il pensiero economico moderno», 4 (1989), pp. 39-47; G. Montecchi,

stradale, rilevante per assicurare ai territori estensi uno sbocco al mare in seguito all'annessione del ducato di Massa nel 1738, viene considerata opera di rilievo anche militare e pertanto affidata alla supervisione del Commissario Generale di Guerra, in ragione pure dell'impiego nella sua costruzione di reclusi, tra i quali numerosi militari condannati ai lavori forzati⁴².

Pur tuttavia, al di là dei dati biografici e di carriera individuali preme evidenziare come l'inquadramento all'interno dell'organo ducale preposto, in forma centralizzata e collegiale, al governo del militare corrisponda a scelte specifiche attuate da Francesco III utilizzando per le funzioni di maggior rilievo operativo una leva di uomini di fiducia tendenzialmente nuova, composta da esponenti dell'aristocrazia estense anche alle prime prove in incarichi di governo, come Alessandro Sabbatini, ma senza trascurare un apprezzabile spessore di esperienza professionale e di fiducia strettamente personale concessa dal duca, a prescindere dalla nobiltà di sangue, come soprattutto nel caso di Bondigli.

3. I nuovi regolamenti di Francesco III per i corpi armati

Il riordino del governo del militare promosso da Francesco III nel 1741, per quanto operante su basi non del tutto originali, risulta senza dubbio precoce se considerato nella complessiva linea d'azione del duca estense, nella quale si riflette l'interesse a intervenire in misura rilevante, oltre che nei gangli nevralgici dell'amministrazione civile, anche nei confronti dell'assetto e del governo delle forze armate. E che ciò rappresenti una direttrice non soltanto importante, ma pure urgente rispetto ai nuovi obiettivi della politica ducale e pure rispetto al ruolo giocato dal piccolo stato padano nel tumultuoso scacchiere dominato dalle potenze europee

A.R. Venturi, A. Chiarelli, *Gli ozi di un illuminista. I libri di Alfonso Vincenzo Fontanelli alla Biblioteca Estense di Modena*, Pisa-Roma 2008: per i dati biografici in specie il saggio di A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, pp. 29-67. Il *Grand Tour* europeo del giovane marchese Fontanelli è approfondito con notevole dettaglio nel saggio di Simone Sirocchi in questo stesso volume.

⁴² G. Santini, *La via Vandelli: prima strada "moderna" nell'Italia del Settecento*, in *La via Vandelli strada ducale del '700 da Modena a Massa. I percorsi del versante emiliano*, Modena 1987, pp. 10-16; P. Foschi, *Oltre i confini: da Modena e da Reggio lungo le strade d'Europa*, in «Quaderni Estensi», 5 (2013), pp. 199-256: 207 ss. (on line: http://www.quaderniestensi.beniculturali.it/QE5/QE5_stampa.pdf).

per gran parte del Settecento, trova conferma nella serie di Ordini, Capitoli e Grida emanati negli anni immediatamente precedenti, tra il febbraio 1738 e il giugno 1740, con i quali era stata riorganizzata, sotto vari profili, la disciplina dei reparti tanto nazionali quanto stipendiati.

A questi ultimi erano stati riservati gli *Ordini e capitoli militari* emanati con chirografo ducale datato 6 febbraio 1738 e stampati assieme a due provvedimenti pubblicati il 27 gennaio precedente che – *ratione materiae* – disponevano in merito al «gravissimo delitto» di diserzione (previsto all'articolo 25 dei medesimi *Ordini e capitoli*) e al divieto per «mercantanti, bottegaj, osti e bettolieri» di cedere a credito ai soldati «commestibili o altre robe», privando nel contempo i commercianti improvvidi di qualsiasi azione giudiziaria nei confronti dei militari insolventi⁴³. Un divieto che, a giudicare dalla plurima reiterazione, rimane cronicamente inascoltato⁴⁴ e a quasi vent'anni di distanza sollecita un intervento parzialmente correttivo del Magistrato di Guerra il quale, contestando i «sequestri sopra le paghe» dei soldati disposti in seguito a denunce di mercanti e bottegaj afflitti da crediti insoluti, dispone che questi ultimi possano rivolgersi all'Uditore Generale di Guerra nei soli casi di «debiti meramente necessarj e fatti per il vitto ed uniforme», ma contratti unicamente dagli ufficiali⁴⁵.

Sono invece destinate ai reggimenti composti da sudditi estensi e impiegati in prevalenza nel presidio delle fortezze le apposite *Ordinanze* licenziate dal duca il 22 giugno 1740 e date ufficialmente in Modena tre

⁴³ ASMo, CD, Gridario, vol. T, n. 10: *Ordini e capitoli militari del Serenissimo Signor Duca Francesco terzo per Grazie di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.*, Modena 1738, rispettivamente art. 25, p. 16 e art. 5, p. 13. La *ratio* della *Notificazione sopra i soldati di fortuna* che chiude l'edizione a stampa di tali *Ordini e capitoli* consta nel fatto che il soldo – come viene specificato – deve servire al mantenimento dei militari e quindi essi lo devono impiegare per tutti gli acquisti a ciò necessari senza accaparrarsi altre derrate alimentari e generi vari, dal momento che pure ai militari è vietato il contrabbando delle merci affinché «in alcun modo si pregiudichino da essi i dazj di Sua Altezza Serenissima» (art. 5). Quest'ultima *Notificazione* è conservata anche in ASMo, CD, Gridario, vol. T, n. 8.

⁴⁴ ASMo, CD, Gridario, vol. V, n. 211, Modena, 1742 gennaio 10: *Notificazione ed avvertimento sopra il dare in credenza, far crediti a soldati e truppa del soldo* reiterata a firma del Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini; *ibidem*, vol. Z, n. 467, Modena, «dal Magistrato di Guerra li 29 marzo 1750»: *Notificazione* del medesimo tenore sempre a firma del conte Sabbatini.

⁴⁵ ASMo, CD, Gridario, vol. BB, n. 765, Modena, 1755 dicembre 20: in seguito alla querela del commerciante, all'Uditore «spetterà di esaminare e riconoscere la qualità e natura del credito e quella del creditore e del debitore per poscia (previa la partecipazione di S.A.S.) dare quegli ordini che saranno consentanei al giusto e allo spirito della presente Ordinanza».

giorni più tardi⁴⁶. Specularmente al caso precedente, tali *Ordinanze* sono accompagnate da una grida pubblicata il 20 giugno allo scopo di ridefinire il regime della riserva militare, concernente le forme di riscatto monetario del servizio e il sistema di esenzioni e privilegi riconosciuti ai sudditi, tanto a quelli che saranno reclutati nei nuovi reggimenti nazionali, quanto ai componenti le milizie forensi, assieme a una varietà di altri profili inerenti ai reparti, incluso l'esercizio della giurisdizione sia civile che militare nei confronti dei loro appartenenti.

La produzione normativa che riforma modalità organizzative, funzionamento e regime dei corpi militari si avvia a conclusione nel luglio sempre del 1740 con un'ulteriore serie di *Ordini e capitoli*, ma questa volta destinati alle sole milizie forensi, ovvero a quelle formazioni cui è attribuito il compito di sorvegliare «i confini, li passi, li argini de' fiumi, ne' casi di bisogno, le fiere ed altre pubbliche funzioni che si facessero nei loro rispettivi territori; d'inseguire ed arrestare li disertori, li banditi, facinososi e malviventi; di accorrere a' delitti, incendi e simili; cose tutte che riguardano il quieto vivere e il buon governo particolare, cui ciascuno è tenuto nella sua patria»⁴⁷. Alle milizie forensi si assegnano quindi funzioni di presidio interno, di ordine pubblico e di polizia a livello di territori e comunità rurali con l'obiettivo di distinguere, da allora in poi e in modo netto, quei medesimi compiti e i sudditi chiamati a svolgerli da quanti saranno reclutati nei reggimenti nazionali con funzioni prevalenti di presidio delle fortezze e inquadrati in reparti modellati sulla struttura di quelli regolari, ovvero arruolati in forma non permanente, retribuiti con un apposito stipendio e dotati di propri quadri di comando.

Causa essenziale di questa riforma dei corpi militari non di linea risiede nella necessità di applicare con rigore il sistema della riserva militare, che dalla sua istituzione alla metà del Seicento era stata via via snaturata

⁴⁶ ASMo, CD, Gridario, vol. V, n. 150: *Ordinanze e Regolamento da osservarsi da' reggimenti nazionali de' Stati di Modena pubblicato per ordine dell'Altezza Serenissima di Francesco III Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.*, Modena 1740.

⁴⁷ ASMo, CD, Gridario, vol. V, n. 152: *Ordini e capitoli da osservarsi dalle milizie forensi degli Stati di Modena pubblicati per ordine dell'Altezza Serenissima di Francesco Terzo Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.*, Modena 1740, p. 4, ricordati anche da A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, cit., p. 715. Trent'anni dopo le mansioni delle milizie forensi sono ribadite in forma quasi inalterata consistendo, oltre che nella pubblica difesa secondo «le contingibili occorrenze dello Stato», «nell'inseguimento ed arresto de' banditi e facinososi e de' disertori delle nostre truppe, nella custodia de' confini, massimamente ne' casi evenibili d'epidemia o di altri infortunj, nelle guardie per le fiere dello Stato, nell'assistenza e vigilanza ai fiumi in circostanza di piene e nell'aiuto ed opera all'occasione d'incendi e altri somiglianti casi» (BEUMo, Gridari, aa. 1769-75, n. 58 (A.94.P.17), Milano, 1770 gennaio 25: vedi nota 84).

e aveva dato luogo a usi difformi⁴⁸. Da un lato – come dichiara il duca nel chirografo con cui il 2 giugno 1740 emana le *Ordinanze* dei nuovi reggimenti nazionali – si denuncia l'impiego inadeguato delle «nostre Milizie Forensi per guardare alcune nostre fortezze», nonostante che i militi avessero già pagato la tassa annua per riscattare tale servizio – la riserva militare, appunto –, e quindi il «doppio peso» a cui di fatto essi rimanevano soggetti; dall'altro lato si lamenta il danno così procurato alla «coltura delle terre» distogliendo la popolazione contadina dalla sua attività precipua. Di conseguenza il regime della riserva militare sarà destinato in futuro ai soli componenti le milizie forensi, mentre ne saranno del tutto esentati i rustici destinati a essere arruolati nei reggimenti nazionali, che verranno anzi compensati per il servizio prestato tramite un apposito stipendio.

Un anno più tardi si registra un ulteriore intervento regolamentare destinato a una funzione molto particolare, e tuttavia irrinunciabile rispetto agli organici dei reparti militari «ma più anche alle di loro mogli e figliuoli che fossero al seguito de' medesimi», ossia quella svolta dai cappellani, ai quali sono destinate apposite *Istruzioni* modellate su quelle che il Grande Elemosiniere della Real Casa di Savoia già nel 1732 si premura di diramare ai titolari dell'assistenza spirituale di reggimenti, fortezze e presidii sollecitando, da parte di questi ultimi, un'attiva opera di guida non soltanto morale e spirituale, ma pure disciplinare e in evidente complementarità rispetto a quella esercitata dai quadri di comando⁴⁹. Una

⁴⁸ Si deve ad Alfonso IV (duca 1658-62) una tra le primissime disposizioni in merito, laddove ordina l'esonero delle Milizie dalle guardie urbane dietro pagamento individuale di mezza doppia allo scopo di assicurare il mantenimento di un soldato di fortuna per 15 giorni l'anno: Grida reiterata in coda ai *Capitoli, ordini e privilegi concessi da serenissimi antecessori a beneficio della sua diletta e fedel milizia, approvati e confirmati dall'Altezza Serenissima di Rinaldo I Duca di Modona, Reggio &c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707, pp. 41-44. La Riserva Militare, che rappresenta una importante fonte di entrate per l'erario ducale, è pienamente a regime sotto il governo di Rinaldo I e viene abolita dal figlio Francesco III con chirografo dell'8 ottobre 1766: *Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena*, cit., p. 444 ss.; A. Menziani, *L'organizzazione militare del ducato di Modena all'epoca dell'invasione francese del 1702*, in AMDSP, s. XI, XLI (2019), pp. 345-356: 349 s.

⁴⁹ ASMò, AME, b. 89/H-1 App., *Istruzioni a' cappellani dei Reggimenti di S.A.S.*, 1741 giugno 1 (manoscritto di pp. 9); è allegato, a titolo di modello, l'*Istruzione* sabauda (pp. 7 a stampa). Su commissione del Magistrato di Guerra, le istruzioni vengono aggiornate nel 1769 tramite un piano proposto dal «Cappellano Maggiore delle ruppe di S.A.S.» da presentarsi al vescovo di Modena «perché serva di metodo stabile e sicuro ai capellani de' reggimenti nell'esercizio delle funzioni parrocchiali» (*ibidem*, copia data 13 agosto 1769). Nell'esercito sabauda dal 1666 sono soppressi i cappellani dei singoli reggimenti, sostituiti da cappellani residenti in ogni presidio e arruolati tra gli effettivi del presidio spesso, e dell'ispezione e della vigilanza sopra di essi dal 1732 è incaricato il vescovo di Torino nelle

disciplina che le *Istruzioni* diramate dalla Segreteria di Guerra estense nel giugno 1741 cercano di rafforzare affidando ai cappellani il compito di «fare ben comprendere a' soldati così nelle confessioni come fuori di esse la fedeltà che [i militari] debbono a S.A.S. e l'enormità e gravezza che seco porta il delitto di diserzione» e nel contempo di dissuaderli «da furti, guochi, bestemmie, crapole e cattive compagnie», oltre a ricordare sempre «la stretta obbedienza che devono alli loro superiori» e riferire, per alcune specifiche situazioni perniciose più per l'anima che per la disciplina, ai rispettivi ufficiali comandanti⁵⁰.

La serie di provvedimenti emanati da Francesco III nell'arco di due anni e mezzo – dal gennaio 1738 al luglio 1740 come effetto immediato della successione nel governo degli stati estensi – è indirizzata a dare forma tendenzialmente organica e più razionale ai distinti settori dell'organizzazione militare ducale allo scopo evidente di surrogare – ma senza abolirla esplicitamente – la congerie di provvedimenti fatti riassembleare e pubblicare dal duca Rinaldo nel 1707 riunendo, all'epoca, entro una cornice governata dalla pura sequenza cronologica, la disparata normativa vigente in materia militare prodotta nell'arco del secolo precedente⁵¹. Di interventi di riforma e di razionalizzazione dell'apparato militare per quanto concerne il funzionamento dei reparti e la loro amministrazione sotto il controllo di un dicastero centrale ce n'era, in ogni caso, molto bisogno, se si dà credito al giudizio formulato in quello stesso 1740 dal sommo Muratori, secondo il quale il duca di Modena «impiega la parte più ricca e sicura della sua rendita per mantenere duemila uomini, che in tempo di pace gli servono soltanto per fornire reclute agli altri sovrani, in quanto non cessano di disertare, e invece in tempo di guerra

funzioni di *Grande elemosiniere di Sua Maestà*: N. Brancaccio, *L'esercito del vecchio Piemonte. Gli ordinamenti. Parte prima, dal 1560 al 1814*, Roma 1923, pp. 157, 285 s.

⁵⁰ *Istruzioni a' cappellani dei Reggimenti di S.A.S.*, cit. p. 5: «Non minore attenzione devino eglino avere nell'ammonire dolcemente i soldati perché si astenghino da ogni frequenza poco meno che onesta colle persone di diverso sesso, e molto più se fossero sospette o de' religione diversa, ed ove in ciò non bastino gli avvertimenti, dovranno essi porgerne la dovuta notizia all'Ufficiale Comandante, acciò questo vi provveda, e venghino quindi a cessare gli scandali e sbandita da Reggimenti ogni viziosa pratica e scostumatezza».

⁵¹ BEUMo, Gridari, 88.B.31/1 e ASMo, CD, Gridario, vol. K, n. 336: *Capitoli, ordini e privilegi concessi da' serenissimi antecessori a beneficio della sua diletta e fedel milizia, approvati e confirmati dall'Altezza Serenissima di Rinaldo I Duca di Modona, Reggio &c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707 e *Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor duca di Modona, Reggio &c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707.

non gli offrono alcuna sicurezza per la propria difesa di fronte ai grandi eserciti, che se le danno di santa ragione in Lombardia»⁵².

La testimonianza disincantata, ma non scevra da un certo pessimismo, del navigato funzionario ducale e intellettuale di fama europea – come del resto conferma l’omaggio a lui tributato dall’ospite forestiero – converge con l’opinione che egli stesso esprimerà qualche anno dopo circa la scarsa utilità della milizia al servizio del principe. Posto che a Muratori non sfuggono i risvolti anche economici della guerra «a cagion delle tante rovine de’ particolari e dei contratti debiti pubblici» che essa determina, accanto ai danni alla produzione agricola e alla popolazione locale nel suo complesso, guerra ed eserciti sono ritenuti una disgrazia per i popoli e sono di per sé stessi argomenti ripugnanti, a fronte dei quali l’unica ragione che può motivare l’addestramento di truppe nazionali, «oltre a i soldati di fortuna che [il principe] è solito a tenere per sicurezza della sua potenza» ed escludendo l’utilizzo di milizie rurali poiché in tal modo «si spopoleranno le campagne de’ più forti e migliori strumenti dell’agricoltura», è il ricorso, per scopi unicamente difensivi senza «valersene mai in impegni di guerre», ai giovani abitanti delle città da inquadrare in «varie compagnie e battaglioni», ma con l’accortezza di non obbligarli ad alcuna spesa e piuttosto invogliandoli «concedendo loro qualche privilegio»⁵³.

Le parole riferite da Charles De Brosses, giurista e intellettuale francese laureato in diritto a Digione, poi consigliere e quindi presidente a vita del Parlamento di Borgogna, fotografano in ogni caso problemi reali all’interno degli stati estensi della metà del Settecento: in primo luogo, la piaga delle diserzioni⁵⁴ e l’insufficienza delle milizie arruolate dal duca di Modena a fronte dei reparti militari stranieri, soprattutto austro-piemontesi, che spadroneggiano nel Nord della Penisola, anche

⁵² Ch. De Brosses, *Viaggio in Italia. Lettere famigliari*, Roma-Bari 1992, p. 713. Passi citati, in riferimento all’incontro tra de Brosses e Muratori, anche in F. Marri, M. Lieber, *La corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori col mondo germanofono. Carteggi inediti*, Frankfurt am Main 2010, p. 15. Si veda pure A. Andreoli, *Il Presidente De Brosses a Modena nel carnevale del 1740*, in AMDSP, s. VIII, X (1958), pp. 171-180.

⁵³ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de’ buoni principi*. Seguito dai *Rudimenti di filosofia morale per il principe ereditario*, a cura di M. Al Kalak, Roma 2016, cap. XXVIII, *Della milizia*, p. 211 ss. Rispetto alla letteratura del Settecento che si concentra sul tema della guerra, alcune riflessioni muratoriane sono oggetto di attenzione da parte di Cerruti, *La guerra e i Lumi nel Settecento italiano*, cit., p. 9 s. e di P. Del Negro, *Rappresentazioni della guerra in Italia tra Illuminismo e Romanticismo*, cit., p. 138 s.

⁵⁴ Confermata in quelli stessi anni dalla «Grida sopra i disertori» pubblicata il 27 gennaio 1738 e ristampata in appendice agli *Ordini e capitoli militari del Serenissimo Signor Duca Francesco III [...]*, Modena 1738, p. 21 s. (ASMò, CD, Gridario, vol. T, n. 10).

se Francesco III di lì a poco, con lo scoppio della guerra di Successione austriaca, si provvederà «di un buon numero di fucili dall'Austria» portando «il potenziale del suo esercito a 5.000 uomini». Cifra che si può considerare «enorme in relazione alle effettive possibilità dello Stato»⁵⁵, che agli inizi del secolo contava circa 300.000 abitanti, di cui circa 20.000 concentrati nella capitale e ancor meno a Reggio, seconda città dei domini estensi, e non sembra oltrepassare di molto tale cifra pure nei decenni seguenti⁵⁶. A titolo di confronto, nei primi anni del Settecento, anch'essi funestati dall'occupazione francese subita dal duca Rinaldo ricorrendo a una strategia di difesa meramente passiva, l'organico delle truppe regolari stipendiate e per gran parte inquadrato in compagnie destinate al presidio di città e fortezze si aggirava intorno ai 1.300 uomini, inclusi pochi artiglieri, un modesto corpo rappresentativo di Guardie svizzere, i soldati stranieri più diffusi negli stati europei di età moderna, e un più consistente reparto di cavalleria con funzione di Guardia del corpo ducale⁵⁷.

Lo sforzo finanziario e organizzativo messo in campo dall'autorità ducale non riesce comunque a scongiurare la lunga occupazione di Modena e di una porzione degli Stati estensi da parte degli austro-sardi che, nonostante il rafforzamento dei presidi militari allestiti da Francesco III⁵⁸, si protrae

⁵⁵ L. Chiappini, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, p. 521 s. Per la consistenza complessiva dell'apparato militare estense negli anni '40 del Settecento vedi sopra, nota 20.

⁵⁶ A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, III, Lione, appresso Anisson, Posuel e Rigaud, 1711, p. 398 s.; a meno di non comprendervi anche le milizie forensi, scarsamente addestrate e ancor meno motivate, risultano sproporzionati i dati relativi all'organizzazione militare laddove si riferisce che il duca «può armare trentamila uomini tra fanteria e cavalleria» e «ha un arsenale provveduto d'armi per venticinquemila soldati». Un atto della Giunta di Giurisdizione dell'8 marzo 1779 valuta la popolazione del ducato in 320.000 unità: G. Salvioli, *La legislazione di Francesco III duca di Modena (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in AMDSP, s. IV, IX (1899), pp. 1-42: 3. Riferisce invece il dato di «387.000 anime di cui all'incirca 1/3 sudditi dello stato feudale e 2/3 sudditi direttamente soggetti», verso la fine dello stesso secolo, V. Bellei, *Le strutture giuridico-governative nello stato di Modena alla fine del XVIII secolo*, in AMDSP, s. X, X (1975), pp. 33-43: 35. Secondo Giuseppe Gorani nel 1790 la popolazione della città capitale ammonterebbe a 22.000 abitanti: G. Gorani, *L'Italia del XVIII secolo*, cit., p. 61.

⁵⁷ A. Menziani, *L'organizzazione militare del ducato di Modena*, cit., p. 346 ss.; J.-P. Bertaud, *Il soldato*, in M. Vovelle (cur.), *L'uomo dell'illuminismo*, Roma-Bari 1992, pp. 71-116: 78 s.

⁵⁸ Il duca, infatti, cerca di anticipare gli assalti delle truppe austro-piemontesi mettendo le piazze di Modena e di Mirandola «in stato di buona difesa, con le fortificazioni che le ho fatte e con le provisioni, di cui sono munite e con le guarnigioni di 2.500 uomini in una e di 1.800 nell'altra»: ASMo, CD. Estero. Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi. Italia. Torino, b. 21, cart. 2, minuta datata 10 dicembre 1741.

dal 1742 al 1749, con estremi cronologici segnati da due proclami ufficiali che danno chiaro segnale del regime straordinario conseguente allo stato di guerra. Quello emanato da Carlo Emanuele III di Savoia dal «campo di Collegara», pochi chilometri a est della capitale, il 9 giugno 1742, con cui si rendono noti i primi divieti imposti alla popolazione incaricando l'Uditore Generale di Guerra sabauda Cesare Antonio Taglianti di «fare attentamente invigilare col braccio della giustizia militare e coll'aiuto delle truppe» per conseguire il «pontuale adempimento di questo Nostro Ordine»⁵⁹; e il proclama firmato da Matteo Maria Borghi, Consigliere di Stato di Francesco III, il 12 febbraio 1749, una volta partite le truppe straniere, al duplice scopo di riaffermare l'osservanza di «leggi, provvisioni e grida tutte» in vigore prima dell'occupazione e di prescrivere ai sudditi che avessero abbandonato gli Stati estensi di farvi ritorno entro tre mesi inclusi quanti avessero ottenuto specifiche licenze di abitare «in alieni Stati», ai quali è concesso per il rientro un altro mese dopo la scadenza dei permessi a loro già rilasciati⁶⁰.

⁵⁹ ASMò, CD, Gridario, vol. X, n. 233. Si rinvia anche al vol. X, n. 236, per le più ampie disposizioni emanate dal re di Sardegna il mese successivo: *Ordine di sua maestà con cui si prescrivono diversi provvedimenti negli Stati del signor Duca di Modena in data de' 5 luglio 1742* (in 20 capitoli). L'occupazione parziale dei territori estensi è dichiarata anche nel proclama emanato da Francesco III a brevissima distanza da quello del sovrano sabauda (ASMò, CD, Gridario, vol. X, n. 234, non datato, ma giugno 1742) allo scopo di ribadire il mantenimento della giurisdizione ducale al di fuori dei territori caduti sotto il controllo militare austro-sardo che «non possono ne anche comprendere la Mirandola e le provincie del Frignano e Garfagnana che tutt'ora si conservano in nostro pieno dominio». Si ricorda pure il bombardamento subito dalla cittadella fortificata, collocata sul fianco nord-ovest della città, e la sua resa «fattane la guarnigione prigioniera di guerra». L'Uditore Generale di Guerra Cesare Antonio Taglianti viene eletto a tale ufficio dal sovrano sabauda il 13 febbraio 1742 succedendo a Giovan Battista Bogino, in carica dal 29 marzo 1735: *Cariche del Piemonte e paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate [...]*, II, Torino, Onorato Derossi stampatore e librajo, 1798, pp. 169-171.

⁶⁰ ASMò, CD, Gridario, vol. Y, n. 393. Si veda anche vol. Y, n. 396, Modena, 1749 febbraio 12: nota a stampa che, anticipando la pubblicazione di un apposito editto ducale, annuncia la partenza delle truppe straniere, già avvenuta il giorno precedente, e conferma la «rimessa in attività» della «Giunta di governo che fu eretta dall'A.S. Serenissima nel principio delle passate vicende», composta dai tre Segretari di Stato assieme al conte Michele Toretti, presidente della Camera ducale e del Magistrato sopra gli alloggi, e al marchese Alfonso Fontanelli, «Commessario generale dell'Armi».

4. Verso la Giunta Militare e la separazione delle funzioni giurisdizionali

Tornando ai componenti il neonato Magistrato di Guerra, si osserva come funzioni più marginali e in buona parte sovrapponibili a quelle riconosciute agli uffici del Segretario e del Commissario Generale sono assegnate al Tesoriere, che deve sovrintendere alle entrate e alle uscite della cassa militare rimanendo a quelli sempre subordinato, e all'Ispectore, incaricato di fare le veci del Commissario in caso di sua assenza e di curare le riviste straordinarie dei reparti su ordine ducale. A motivo, verosimilmente, di tali sovrapposizioni di competenze e del fatto che quelle attribuite in prima battuta al Tesoriere e all'Ispectore si sarebbero potute agevolmente ripartire all'interno delle Cancellerie assegnate al Segretario e al Commissario Generale, il nuovo Regolamento del Magistrato di Guerra emanato nel giugno 1757 non prevederà più questi due uffici restringendone la composizione al solo Segretario di Guerra, al Commissario e all'Uditore Generale, il quale si troverà così a essere il terminale di una parte rilevante dei compiti attribuiti all'organo di emanazione ducale in base a una scelta operativa finalizzata a dare maggiore completezza, investendo anche il settore della giustizia militare, al riordino di magistrature e tribunali del ducato avviato dal 1740⁶¹. Come ribadito in disposizioni emanate nel giugno 1767, in capo al Commissario Generale rimane, in particolare, la gestione della leva militare delle truppe nazionali; un'operazione che coinvolge strettamente il rapporto con le comunità locali per il quale egli è tenuto a presentare al Magistrato del Buon Governo e al Segretario di Stato che ne è titolare «le dimande delle reclute nazionali che possono occorrere di tempo in tempo per il rimpiazzo delle nostre truppe da somministrarsi dalle comunità de' nostri Stati acciocché il medesimo, sulla scorta delle descrizioni e secondo la forza di ciascuna comunità possa ordinare la leva e spedizione colle avvertenze praticate sin'ora»⁶². Nello stesso anno ulteriori disposizioni tenderanno a incidere

⁶¹ ASMo, AME, MG, b. 83/H1 (manoscritto), 1757 giugno 15.

⁶² ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 486-488, Modena, 1767 giugno 1: come precisato nel chirografo, nel medesimo tempo il Magistrato del Buon Governo delle Comunità passa dall'abate Felice Antonio Bianchi, che era Intendente generale del Buon Governo dal 17 dicembre 1752 (*ibidem*, vol. A, p. 223), al marchese Ippolito Bagnesi, il quale una decina di anni più tardi, dimettendosi dagli incarichi pubblici, riceverà da Francesco III in «feudo vitalizio la giurisdizione di Novi posta nel nostro Principato di Carpi» (*ibidem*, vol. G, pp. 60-63, Sassuolo, 1776 agosto 5). Creato nel 1754 e quindi riassetato nel 1762 in un vero e proprio dicastero con il titolo di Dipartimento, il Magistrato del Buon Governo rappresenta l'evoluzione di una

maggiormente sulla funzionalità dei corpi armati tramite la creazione di due nuove cariche di vertice, quelle di Ispettore generale, rispettivamente, della fanteria e della cavalleria estense⁶³.

Le nuove disposizioni ducali del 1757 configurano un organo più snello e dal funzionamento più agile, anche se ne vengono ribaditi più volte gli obblighi collegiali – eccetto i casi di infermità, assenza o altra «legittima causa» in capo a uno o due dei componenti – in merito allo svolgimento di diverse incombenze. Viene inoltre regolata con maggior dettaglio la gestione economica dei reparti militari, che ora fa perno sulla nuova figura del Direttore del conto, dal quale dipende la gestione della Cassa del soldo e quindi, in ultima sintesi, la dotazione finanziaria delle forze armate, e su una rete di commissari distrettuali attivi su base locale, talora surrogati da incaricati nominati direttamente dal Commissario Generale. Coerentemente con tale struttura gerarchica e ramificata del dicastero competente dell'amministrazione militare, si prevede la redazione di un apposito regolamento, da parte dello stesso Magistrato di Guerra, «sopra gli uffici subalterni col prescrivere quel metodo ed ordine più preciso e dettagliato che crederà opportuno e necessario al migliore sistema della scrittura ed azienda militare, invigilando poi sempre perché il tutto sia esattamente osservato»⁶⁴.

Nel giugno 1760 un ulteriore aggiustamento alla composizione e all'attività del Magistrato prevede che il nuovo vicecollaterale appena nominato dal duca, il conte Giuseppe Bolognesi⁶⁵, destinato alcuni anni

prima figura di Prefetto, istituita da Francesco III nel 1749, poi trasformata in quella di Intendente tre anni più tardi: M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, cit., p. 512 ss.

⁶³ Con riferimento a due disposizioni ducali: il chirografo dato da Milano il 21 marzo 1767, controfirmato da Clemente Bagnesi, con cui viene istituito «un Ispettor Generale di tutta la nostra infanteria» promuovendo a tale carica il marchese di Covaruvias, e l'«Istruzione colla quale il signor Marchese Tassoni tenente della Guardia al Corpo di S.A.S. si regolerà per conformarsi alle sovrane intenzioni nell'esercizio della carica d'Ispettore della Cavalleria», senza data e firmata dal solo Bagnesi (ASMo, AME, Magistrato di Guerra, b. 89/H-1 App.).

⁶⁴ ASMo, AME, MG, b. 83/H1 (manoscritto), 1757 giugno 15.

⁶⁵ Il quale dal settembre 1757 aveva sostituito Giuseppe Maria Gallafasi nella reggenza di Massa: C.E., Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., p. 193, nota 57. Nel giugno 1754 Bolognesi era stato nominato governatore e comandante militare della provincia della Garfagnana «con la piena e libera amministrazione della giustizia e con arbitrio ed autorità di punire e condannare realmente e personalmente li disubbidienti e delinquenti, in conformità di quello porterà il giusto procedendo però sempre nelle cause che spettano al Foro Governatorale col consiglio del Capitano di Ragione suo consultore

più tardi a sostituire il marchese Alfonso Fontanelli nelle funzioni di Commissario Generale competente della direzione del Commissariato di Guerra, possa intervenire «a misura delle occorrenze nel Nostro Magistrato di Guerra come uno de' Membri che lo compongono per trattare delle cose che possono avervi qualche rapporto; e in tali casi avrà egli il terzo luogo in sessione col Commessario generale e coll'Uditor Generale di Guerra»⁶⁶. In quell'anno Fontanelli, unitamente a Giampietro Cagnoli per le funzioni giurisdizionali, è al vertice dell'organo preposto al governo del militare e in tale posizione emana, assieme all'Uditore Generale, dapprima un *Indulto* e quindi un *Avviso per i disertori* dei reggimenti di fanteria e cavalleria, reclute incluse⁶⁷.

Nel luglio 1764 la composizione del Magistrato è ulteriormente modificata aggregandovi due nuovi membri: l'influente marchese Clemente Bagnesi († Reggio Emilia 1784), feudatario di Montecchio dal novembre 1771 ed elevato al rango di Consigliere di Stato e di primo ministro di Francesco III, e il commissario dell'Azienda economica Luigi Bindi, aggiunto all'organo collegiale con solo voto consultivo e con il grado di Capo Commissario e Consigliere di Guerra⁶⁸. Una scelta che rafforza l'attenzione al piano economico-finanziario in ordine alla gestione della

ordinario, rispetto a quelle cause che pendono tra sudditi in via contenziosa, e tutto senza pregiudizio della solita giurisdizione del Capitano di Ragione e della cognizione e terminazione della cause che spettano al di lui tribunale in ordine alle Costituzioni del Governo e consuetudini e con le prerogative, privilegi, carichi ed emolumenti che hanno avuto e goduto i suoi antecessori» (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 313-316, Modena, 1754 giugno 15). Quale governatore e comandante militare della Garfagnana, Bolognesi viene sostituito nel giugno 1760 dal marchese Federico Estense Malaspina di Villafranca, già Governatore della città e del principato di Carpi e amministratore di governo della Nobil Terra del Finale (*ibidem*, vol. B, pp. 139-141, Modena, 1760 giugno 28).

⁶⁶ ASMo, AME, Collaterato, b. 53/G2, chirografo di Francesco III del 28 giugno 1760 (anche in ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 143-145). Il chirografo ducale è seguito da copia del provvedimento di poco precedente, datato 23 giugno 1760, relativo a emolumenti e incombenze del vice collaterale, e da copia della successiva comunicazione al conte Bolognesi da parte di Felice Antonio Bianchi, datata 20 dicembre 1760, circa il suo intervento a tutte le sessioni del Magistrato di Guerra.

⁶⁷ ASMo, CD, Gridario, vol. DD, n. 926, 1760 luglio 21 e n. 945, 1760 settembre.

⁶⁸ ASMo, AME, MG, b. 83/H1 (manoscritto), 1764 luglio 12. Cfr. M. Folini, *Note sui feudi negli stati estensi (secoli XV-XVIII)*, in *Il marchesato delle Valli. A 250 anni dall'istituzione del feudo Menafoglio*, Mirandola (MO) 2002, pp. 43-115: 55. In seguito Clemente Bagnesi è chiamato a Milano da Francesco III alla direzione della Segreteria di Gabinetto e nel giugno 1768 è nominato Sovrintendente Generale delle Poste di tutti gli Stati estensi (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 622-624, Modena, 1768 giugno 4).

materia militare e delle risorse impiegate per la dotazione e il mantenimento delle truppe e che non sembra indipendente dalla grave crisi che proprio quell'anno investì gli Stati estensi come effetto di una pesante carestia. Su un versante più articolato, che tocca altri settori come quelli dell'assistenza a poveri e indigenti, l'emergenza viene affrontata quello stesso anno riunendo tutte le opere pie esistenti sul territorio modenese in un'unica Opera Pia Generale dei Poveri, un'istituzione assistenziale finanziata inizialmente con i patrimoni derivati dalle soppressioni di enti e ordini religiosi, e avviando la costruzione nella capitale, al margine occidentale dell'area urbana, del Grande Albergo dei Poveri destinato al ricovero e alla rieducazione degli indigenti, inclusi anziani, invalidi e orfani⁶⁹. La nuova, grande istituzione, frutto di un progetto risalente al 1753, viene dotata di un proprio Regolamento nel 1767 e giunge a compimento nel novembre 1771 al fine di ridurre e incanalare la diffusa mendicizia impiegando poveri e bisognosi in lavori artigianali e manifatture per avviarli gradualmente all'apprendimento di un mestiere⁷⁰.

Nel gennaio 1766 all'interno del Magistrato di Guerra si registrano avvicendamenti importanti: in seguito alle dimissioni per ragioni di salute del generale Fontanelli, che il duca mantiene comunque nelle funzioni di Consigliere di Stato, nell'ufficio di Segretario di Guerra viene aggregato al dicastero militare Francesco Fabrizi e viene prescelto il conte Giuseppe Bolognesi, già «Gentiluomo della nostra Camera e ministro del nostro Magistrato di Guerra», quale successore di Fontanelli nell'ufficio di Commissario Generale competente della direzione del Commissariato

⁶⁹ O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, I. *Stato e società nel Ducato estense. Contributi di studio*, Modena 1982, p. 72 ss.; D. Grana, *Per una storia della pubblica assistenza a Modena. Modelli e strutture tra '500 e '600*, Modena 1991, p. 77 ss.; E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, cit., p. 227; L. Facchin, *La riqualificazione dell'area di Sant'Agostino nell'età di Francesco III d'Este: tra muratoriana «pubblica utilità» e celebrazione dinastica*, in S. Cavicchioli (cur.), *L'Occidente degli eroi. Il Pantheon degli Estensi in Sant'Agostino a Modena (1662-1663) e la cultura barocca*. Atti del convegno, Modena, Accademia di Scienze Lettere e Arti, 25-26 ottobre 2018, Modena 2019, pp. 233-253: 237 ss.

⁷⁰ *Piano di provvisionale e regolamento per l'Albergo de' Poveri all'occasione della loro prima raccolta e stabilimento*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani stampatori ducali, 1767 (ASMò, CD, Gridario, vol. GG, n. 1281, dato in Modena il 16 novembre 1767). Due anni più tardi la struttura viene dotata di un corpo di guardia, che si affianca alla presenza di custodi interni, con compiti di sorveglianza anche durante l'attività di lavoro nei laboratori destinati ai poveri ivi ospitati: *Piano d'istruzioni per il pratico regolamento delle incombenze delle quattro guardie assegnate e stipendiate al servizio dell'Albergo e dell'Opera Pia Generale dei Poveri* (*ibidem*, vol. II, n. 1438).

di Guerra⁷¹. Per non compromettere lo svolgimento delle funzioni di Segretario di Stato e la partecipazione al Consiglio di Segnatura, Fabrizi viene esplicitamente escluso «da qualunque ingerenza nel Magistrato sopra la Giurisdizione, da cui lo vogliamo totalmente dimesso» e nel contempo viene esentato, come Segretario di Stato, «dall'assumerne in particolare il Dipartimento alternativamente con gli altri nostri Segretari di Stato», ossia dalla periodica redistribuzione del governo dei diversi territori dello stato in capo ai Segretari⁷². All'interno del Magistrato di Guerra egli diventa l'influente ed esperta cerniera tra la volontà ducale, gli altri componenti del Magistrato e i corpi militari: partecipando alle adunanze del Magistrato egli «come ministro più qualificato» dovrà precedere «gli altri componenti il Magistrato medesimo» spiegando gli ordini ducali non «tanto al Commissariato ed Uditorato di Guerra, quanto ancora al Generale ispettore delle nostre truppe, a tutti li comandanti le nostre piazze e fortezze e li diversi corpi militari» e nel contempo ricevendo «in conseguenza da ciascheduno de' suddetti individui le rappresentanze e li dovuti rapporti per rassegnarli a noi»⁷³. Il peso riconosciuto al Segretario Fabrizi all'interno del Magistrato si riflette non soltanto nel ribadito ruolo di intermediario privilegiato tra il duca e l'organo di governo del militare, ma ancor più nella preponderanza del suo voto nelle deliberazioni collegiali nei casi in cui «si incontrassero egualmente divisi li sentimenti

⁷¹ ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 310-312, 312-314 e 315-317, tutti dati da Milano, 1766 gennaio 15. Minuta di quest'ultimo in ASMo, AME, Magistrato di Guerra, b. 89/H-1 App.

⁷² M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, cit., p. 505 s.; G. Santini, *Lo stato estense*, cit., p. 37 s.; O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, cit., p. 19 ss.: il Magistrato di Giurisdizione (Sovrana o Interna), esito della trasformazione, decisa dal duca nel 1757, della preesistente Congregazione degli affari ecclesiastici e misti, è convertito poi in Dipartimento nel 1767 e quindi in Giunta nel 1772; al momento della sua costituzione è composto dal Consigliere e Segretario di Stato Giacobazzi (presidente), dal Consigliere e Segretario di Stato Bondigli, dall'Intendente Camerale Venturini e dal dottor Loschi (segretario). Ne dà puntuale notizia una missiva di Francesco III dell'11 gennaio 1758, ove si ricorda che funzione precipua del nuovo Magistrato è quella di «considerare, proporre e promuovere tutto quello che i diritti sovrani e l'interesse pubblico possono richiedere e infine esigere» (ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 85, fascicolo 1758). Le funzioni di Fabrizi all'interno del Consiglio di Segnatura e il governo del «Dipartimento che resta scoperto per la destinazione fattasi del Segretario di Stato Fabrizi a Segretario ancora di Guerra» sono trasferiti al Segretario e Consigliere di Stato Gaetano Capponi (ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 328-333, Milano, 1766 febbraio 16).

⁷³ ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. B, pp. 312-314.

dei quattro ministri»⁷⁴.

Di contro a Bolognesi, come titolare del Commissariato di Guerra, sono rinnovati compiti più operativi: sovrintendere al «nostro militare per ciò che riguardano le ispezioni dell'impiego che gli confidiamo e per cui gli conferiamo la necessaria facoltà di firmare tutto ciò che appartiene all'impegno medesimo», e «dar rivista a tutti li diversi corpi di nostre truppe non solo semestralmente, ma sempre che lo giudicherà a proposito per la sicurezza del nostro buon servizio», destinando alle riviste mensili «quello dei Commissarii a lui sotto posti che giudicherà più opportuni», ma curando invece personalmente la rivista della compagnia della Guardia ducale⁷⁵. Per acquisire familiarità con tali compiti il nuovo Commissario potrà sempre contare sull'esperienza del predecessore, il marchese Fontanelli, che il duca invita esplicitamente a partecipare ancora per qualche tempo alle riunioni dei quattro ministri componenti il Magistrato di Guerra «affine di renderli vieppiù intesi dei regolamenti stabiliti e per dare anche il di lui sentimento su quelle mutazioni e nuovi divisamenti che saranno trovati più opportuni a secondare le massime di S.A.S.»⁷⁶.

La rimodulazione dell'organo di governo del comparto militare trova corrispondenza nella contestuale emanazione di aggiornate *Istruzioni* da parte di Francesco III che confermano ruoli e incombenze del Segretario e del Commissario Generale, mentre l'Uditore Generale di Guerra è chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali non più da una posizione subordinata direttamente al duca, ma «come dipendente» dal Segretario o dall'intero Magistrato. Al primo egli dovrà indirizzare, al pari del Colonnello Commissario, i propri rapporti «per intendere da questi la mente sovrana, che sarà dal medesimo implorata qualunque volta non si rilevi dagli ordini veglianti», e dovrà rispettare dei limiti nell'azione giurisdizionale; potrà infatti «formare o far formare li processi che accaderanno nel militare», ma non potrà svolgerli né procedere ad alcun arresto se non con il consenso del Magistrato o del solo Segretario tranne che «nei casi improvvisi e che non ammettono dilazione, nei quali qualunque dei ministri del Magistrato di Guerra s'intende autorizzato a far seguir l'arresto di qual si sia subordinato»⁷⁷. Ma con una ulteriore limitazione in ragione della sovrapposizione di competenze con il

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 318-322, Milano 1766 gennaio 15, capi II e XI. Minuta in ASMo, AME, Magistrato di Guerra, b. 89/H-1 App.

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 315-317.

⁷⁶ *Ibidem*, pp. 318-322, Milano, 1766 gennaio 15, capo IX.

⁷⁷ *Ibidem*, capi III e IV.

Commissario Generale, autorizzato, laddove necessario, a correggere comandanti e ufficiali delle truppe impartendo «proporzionati castighi» e nel contempo invitato a «contenersi in questa parte nella regola prescritta all'Uditore»⁷⁸, ossia a non prevaricare le funzioni di quest'ultimo sia nell'applicazione della procedura ordinaria che nel caso di interventi più tempestivi «che non ammettono dilazione».

Le nuove istruzioni impartite dal duca al Magistrato di Guerra, che è richiamato a operare in forma collegiale soprattutto per quanto concerne l'esame dei rapporti frutto delle ispezioni ai reparti militari, iniziano a dare rilievo, benché in misura moderata, al bilancio economico nel settore della difesa: le spese «tanto regolari che straordinarie» dovranno essere proposte ed eseguite dal Commissario Generale «con la dovuta economica precisione» ponendo attenzione all'osservanza del «buon regolamento e disciplina della truppa», che è a sua volta presupposto di «una perfetta economia» conseguente a «un ben regolato servizio»⁷⁹. Si tratta di una legittima preoccupazione del duca, attanagliato dalle spese crescenti nel settore militare registrate negli anni '50 e '60, che alla fine di tale periodo, nel 1769, sarà affrontata sotto un profilo complessivo varando un piano di riforma dell'intero apparato militare basato sul ridimensionamento dei reparti nel numero e nella composizione, incluse le guarnigioni di stanza nelle piazze militari di Modena, Reggio, Mirandola, Sassuolo e Massa, affidandone la pronta esecuzione al Colonnello Commissario e al Magistrato di Guerra⁸⁰. A tutti si applicheranno gli aggiornati *Capitoli*

⁷⁸ *Ibidem*, capo V.

⁷⁹ *Ibidem*, capo VII e V.

⁸⁰ ASMo, AME, Ordini a capitoli, b. 222, Cernusco, 1769 agosto 17 (manoscritto). Della incisiva riforma dell'apparato militare estense dà succinta notizia, pur riferendola a data diversa, G. Franchini, *Cronaca modonese*, cit., p. 602: «Adi 15 detto [settembre]. Per ordine del Serenissimo nostro Sovrano furono sopresi li qui sotto notati reggimenti, cioè quello di Modena, Reggio, Mirandola, Frignano e Carfagnana e ne formarono un altro detto il Reggimento di Stato con uniforme bianca e mostra turchina, e vi rimasero il Reggimento Guardie a Piedi, li Dragoni e li Cannonieri»; vedi anche A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, cit., p. 714 s. Senza alcun rinvio alle fonti, la drastica riduzione degli organici militari allora decisa dal duca è ricordata in M. Brandani-P. Crociani-M. Fiorentino, *Uniformi militari italiane del Settecento*, cit., p. 66, motivandola con il «momento di distensione di cui allora si godeva»: sono ridotti al rango di semplici milizie i reggimenti nazionali mentre la fanteria è riorganizzata su due soli reggimenti, cui si affiancano un ristrettissimo corpo di artiglieri e lo squadrone del reggimento dragoni suddiviso in tre compagnie. Secondo V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, cit., p. 179, la profonda ristrutturazione dell'esercito estense risalirebbe al 1771, quando il duca avrebbe riunito i 5 reggimenti preesistenti in una sola «Legione» ripartita in sei «divisioni»

sopra la regola e disciplina militare, in 36 articoli, che Francesco III aveva fatto predisporre 15 anni prima poco dopo il suo arrivo a Milano e che erano stati distribuiti ai colonnelli dei reggimenti e ai comandanti delle piazze militari per disposizione congiunta del marchese Alfonso Fontanelli, Commissario Generale di Guerra, e di Giampietro Cagnoli, Uditore Generale di Guerra, i due responsabili di vertice del Magistrato militare⁸¹. Agli occhi acuti di un osservatore dalla lunga esperienza cosmopolita, la drastica riduzione degli organici si era manifestata con urgenza a pochi anni dalla conclusione della Guerra dei Sette Anni (1756-63) una volta esauriti i proventi frutto dell'assoldamento da parte austriaca delle truppe estensi, per cui il duca non era più in grado di mantenere, come nel passato, «una forza armata considerevole in confronto ai suoi mezzi e alla estensione dei territori dei suoi Stati»⁸². Una forza armata che lo stesso Francesco III aveva ridefinito quasi trent'anni prima, tra 1740 e 1741 – come si è visto –, formando «molti Regimenti Nazionali» di fanteria denominati Modena, Reggio, Mirandola, Frignano e Garfagnana assieme a un reggimento di Dragoni, al reggimento Mandre formato «tutto di stranieri» e a «un Corpo di Cannonieri composto da 120 uomini compresi li ufficiali»⁸³.

Infine, nel gennaio 1770, dando seguito a un'ulteriore riforma che tocca il settore delle Milizie forensi, il Magistrato viene trasformato in Giunta Militare applicandovi assieme i titolari dei massimi uffici di governo e delle gerarchie militari: il Consigliere di Stato e generale maggiore marchese Alfonso Fontanelli, il Segretario e Consigliere di Stato marchese Ippolito

di 1.400 uomini ciascuna, «la prima denominata delle 'Guardie' e formata dalle truppe stipendiate, la seconda composta da 'volontari urbani' e le ultime quattro formate dalla milizia 'nazionale' o 'provinciale' di Modena, Reggio, Mirandola e Garfagnana-Frignano».

⁸¹ ASMò, AME, MG, b. 89/H-1 App.: *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, 1754 agosto 28 (manoscritto). Vedi anche sotto, nota 148.

⁸² G. Gorani, *L'Italia del XVIII secolo*, cit., p. 114 s.: gli organici sarebbero stati ridotti a 3-4.000 uomini, «che erano più che sufficienti per presidiare le città e le fortezze dei suoi Stati». Il dimagrimento delle forze armate continua anche dopo il 1780 sotto il governo di Ercole III, quando vengono limitate a un solo reggimento di Guardie con 1.000 effettivi inclusi gli ufficiali, cui si affianca una Guardia del corpo assai meno numerosa di quella del padre che «non supera i cinquanta o sessanta uomini, ufficiali compresi» (*ibidem*, p. 116). Vedi pure A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, cit., p. 715. A capo della Guardia del Corpo è posto il conte Antonio Montecuccoli, che è anche ministro residente a Vienna e rientra a Modena alla fine del mese di aprile 1761: G. Franchini, *Cronaca modenese*, cit., p. 559. Per motivi di salute viene sostituito alla fine del 1766 e muore a 56 anni il 10 luglio 1768 (ivi, pp. 584 s., 594).

⁸³ G. Franchini, *Cronaca modenese*, cit., pp. 506 s., 512 s.

Bagnesi, il Segretario e Consigliere di Stato assegnato al Dipartimento Militare Francesco Fabrizi, il Commissario generale conte Giuseppe Bolognesi e il generale e Governatore militare della piazza di Modena marchese Bonifacio Rangoni, con l'aggiunta del Capo Commissario, Direttore del Conto e Consigliere Luigi Bindi in qualità di assessore⁸⁴. All'origine di tale disposizione ducale vi è una necessità largamente pratica e urgente, ossia quella di procedere a «una nuova esatta descrizione delle famiglie rustiche» allo scopo di aggiornare i ruoli della milizia forense «la quale, essendo caduta presso che in un totale abbandono, manca in oggi d'ogni sorta di metodo, di direzione e di disciplina». Ma vale anche il progetto di governo più complessivo di fare confluire all'interno di un unico organo collegiale le competenze del Magistrato di Guerra e del vecchio Commissario generale delle Battaglie (o Commissariato di Guerra) al fine di garantire «il buon ordine, la disciplina, il servizio e l'economia delle nostre truppe» assicurando nel contempo l'intesa con il Supremo Consiglio d'Economia per «fissare il piano de' corrispondenti assegni e pagamenti entro appunto le misure della maggiore praticabile regolarità e del minore scapito del nostro Erario». Un erario sottoposto a una pressione finanziaria indubbiamente cospicua a causa dei costi soprattutto del comparto militare, se il piano preventivo della Camera Ducale licenziato dal marchese Clemente Bagnesi nei primi giorni del 1772 fissa come voce principale di spesa il «soldo militare» per l'ingente importo di lire 2.500.000, la più alta tra quelle previste nell'ambito di un bilancio complessivo che ammonta ad oltre 5.836.196 lire⁸⁵.

Già negli anni precedenti il marchese Ippolito Bagnesi, in qualità di ministro del Dipartimento del Buon Governo delle comunità degli Stati estensi, aveva ricevuto l'incarico «di soprintendere, dirigere e far eseguire a misura del bisogno la leva dei nazionali secondo il metodo praticato sin'ora» ed in più era stato affiancato da Luigi Bernabei con il compito precipuo di amministrare «li registri del reclutamento ed eseguire tutt'altro che gli verrà dal Ministro ordinato nel regolamento di questa gelosa

⁸⁴ BEUMo, Gridari, aa. 1769-75, n. 58 (A.94.P17), Milano, 1770 gennaio 25. In una missiva inviata molti anni prima al duca dal Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini si trova menzione di una Giunta Militare, destinataria di un suo dispaccio in merito al «nuovo Piano da conciliarsi e stabilirsi per i suoi Reggimenti Nazionali» (ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 89 (1757-59), lettera datata Milano, 12 novembre 1757). Al momento rimane una testimonianza del tutto isolata nel panorama delle fonti note ma non può coincidere con l'organo collegiale formalmente istituito nel 1770 in sostituzione del Magistrato di Guerra.

⁸⁵ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. E, p. 976 s., Milano, 1772 gennaio 8.

incombenza»⁸⁶.

Come emerge con evidenza, dal nuovo e faticoso organigramma dell'Azienda militare definito nel 1770 risulta escluso l'Uditore Generale di Guerra, le cui funzioni saranno ridefinite e precisate entro breve tempo mediante apposite *Istruzioni* pubblicate dalla Segreteria di Guerra del duca, in Milano, il 24 maggio dello stesso anno⁸⁷, pochi mesi dopo l'insediamento nel medesimo ufficio dell'avvocato Giovanni Antonio Ruga, al quale nell'aprile 1771 si apriranno anche le porte del Supremo Consiglio di Giustizia, ove passerà in breve tempo «dall'aula criminale alla civile»⁸⁸.

Il 1770 rappresenta una tappa rilevante non soltanto per l'amministrazione militare: fa seguito, a breve distanza di tempo, alla riorganizzazione del Supremo Consiglio di Giustizia, alla creazione del Consiglio di Economia nel 1768, con la conseguente soppressione del tribunale camerale, e all'istituzione del Consultore di Governo con compiti di cerniera tra la Tavola di Stato, istituita nel 1767, e le altre magistrature, in specie il Supremo Consiglio di Giustizia⁸⁹. Sono chiamati a comporre la Tavola, nuovo organo con funzioni collegiali di esecutivo e di indirizzo politico che sostituisce la precedente Giunta governativa, incaricata dal 1754 dell'amministrazione degli Stati estensi durante il soggiorno di Francesco III in Lombardia, i segretari di stato titolari dei quattro «partimenti» in cui essa viene articolata, non più legati alla

⁸⁶ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 485-486, Modena, 1767 giugno 1: Bernabei è iscritto nei ruoli del Commissariato di Guerra con il soldo mensile di 60 lire e inoltre al marchese Bagnesi, Segretario e Consigliere di Stato, è assegnata la somma annua di lire 5.000 a carico della Cassa militare «per tutte le spese indispensabili all'oggetto de' reclutamenti e per quelle principalmente delle descrizioni da farsi di tempo in tempo».

⁸⁷ ASMo, CD, Gridario, vol. II, n. 1459. Alcuni anni dopo «alla carica di Segretario attuale di Guerra» è promosso il conte Camillo Munarini, già Consigliere e Segretario di Stato: ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. G, p. 64 s., Sassuolo, 1776 agosto 27. Il provvedimento cade durante l'ultimo e lungo soggiorno di Francesco III nei propri stati, prolungatosi dalla metà di aprile al 23 ottobre e dedicato a un'intensa attività di governo risiedendo sia a Modena che, nel corso dell'estate, a Sassuolo: F. Valenti-P. Curti, *L'inventario 1771 dell'arredo del Palazzo ducale di Modena*, cit., p. 68, nota 87.

⁸⁸ ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. E, pp. 797-799, Milano, 1770 marzo 1: l'avvocato Ruga è nominato Consigliere e Uditore Generale di Guerra con il rango di tenente colonnello; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., p. 320. Dell'avvenuto passaggio dalla sezione penale a quella civile dà conto una lettera dello stesso Ruga data in Modena il 25 gennaio 1772: ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 148.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 190 s.

tradizionale suddivisione su base territoriale ma ora competenti per 'materie': quello della Guerra (Francesco Fabrizi), delle Finanze (Camillo Poggi), dei rapporti con l'estero, di Commercio e Agricoltura (Giuseppe Paolucci) e quello del Buongoverno delle comunità (Clemente Bagnesi)⁹⁰.

Un ulteriore riassetto degli organi di governo si registrerà dieci anni più tardi per impulso di Ercole III, accompagnato da un consistente ricambio all'interno del più stretto entourage di corte promosso dal figlio e successore di Francesco III, che muore a Varese il 27 febbraio 1780, al momento di subentrare nella guida degli Stati estensi. All'incisiva riforma degli organi centrali si unisce la trasformazione della Giunta Militare, creata soltanto dieci anni prima, in una Segreteria Militare dipendente dal nuovo ministro competente, scelto nella persona di Giovan Battista Munarini⁹¹, al quale viene rapidamente sollecitata la redazione di un

⁹⁰ G. Santini, *Lo stato estense*, cit., p. 117 s.; G. Severi, *Accentramento e divisione dei poteri in alcune riforme politico-amministrative di Francesco III e di Ercole III D'Este (1757-1780)*, in AMDSP, s. XI, VIII (1986), pp. 339-366: 348 s.; D. Grana, *Gli organi centrali*, cit., p. 327 s.; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., p. 170 s. Il chirografo ducale del 19 giugno 1767 istitutivo della Tavola di Stato prevede ancora la rotazione quadrimestrale fra tre Segretari, con esclusione di quello preposto al Dipartimento Militare «attesa la molteplicità degli affari a' quali è obbligato di assiduamente vegliare» (riprodotto in Severi, *op. cit.*, p. 363 ss.). L'anno successivo, ai sensi del chirografo emanato il 18 maggio 1768, i dipartimenti sono portati a cinque con l'aggiunta di quello della Giurisdizione Sovrana affidato all'abate Felice Antonio Bianchi (Tavilla, *op. cit.*, pp. 185, 190). A una decina di anni prima risaliva la creazione di quest'ultimo con il nome di Magistrato di giurisdizione sovrana, composto dal Consigliere e Segretario di Stato Giacobazzi come presidente affiancato dal Segretario e Consigliere di Stato Bondigli e dal Fattore Generale Fabrizi, membri anche della Congregazione sopra gli affari ecclesiastici e misti presieduta da Salvatore Venturini (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 57-58), Milano, 1757 dicembre 17. Sull'attività di Venturini negli anni seguenti come presidente del Magistrato del Commercio e dell'Agricoltura, istituito da Francesco III nei primi mesi del 1762 ma soppresso nel 1768, e come sostenitore di un moderno piano tributario che aveva anche l'effetto di compromettere i lucrosi interessi degli appaltatori milanesi della Ferma Generale: C. Poni, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese dall'età delle riforme alla fine della restaurazione*, in *Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena*, Modena 1963, pp. 123-174: 143 ss. e O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, cit., p. 85 ss.; per la sua attività all'interno del Supremo Magistrato di Giurisdizione Sovrana istituito nel 1759: *ibidem*, p. 19 ss.

⁹¹ ASMo, AME, Segreteria Militare, b. 127/V4: *Ordini della Segreteria di guerra all'Auditorato (1780-96)*. Al primo governo nominato da Ercole III nel gennaio 1780 partecipano i titolari dei nuovi dicasteri: il Consiglio di Economia e il Consiglio di Conferenza, presieduti dal marchese Gaudenzio Valotta; il Ministero degli Interni, affidato al marchese Gherardo Rangoni, quello degli Esteri, di cui è titolare il conte Filippo Giuseppe Marchisio, e il Ministero Militare, affidato al conte Giovan Battista Munarini: L. Pucci, *Lodovico Ricci*, cit., p. 96, nota 159; G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., p. 119

piano per la formazione di un «corpo militare» sottoposto subito al vaglio del Supremo Consiglio di Giustizia e criticato soprattutto in merito al riconoscimento di benefici e privilegi giurisdizionali in favore delle milizie urbane del tutto incompatibili con la legislazione vigente e la giurisdizione ordinaria⁹².

5. *I primi Uditori Generali di Guerra: Giuseppe Maria Bondigli e Giampietro Cagnoli*

Anche l'Uditore Generale di Guerra, dal 1741 inquadrato all'interno del relativo Magistrato, non rappresenta, al pari di quest'ultimo, un ufficio completamente nuovo. Eredita infatti ruolo e funzioni attribuite all'Uditore del campo, che nella documentazione superstite del secolo XVII viene regolarmente titolato Uditore Generale del campo, in base agli *Ordini di giustizia militare* emanati da Francesco I esattamente un secolo prima, nel lontano 1642. Ai sensi della normativa voluta dal duca guerriero, ultimo estense a concepire larghe ambizioni politiche di orizzonte europeo⁹³, l'Uditore Generale ha competenza sui soli reati militari e sulla più generale sorveglianza della disciplina inclusa la registrazione, il trattamento e la detenzione dei prigionieri, sia

s. Sul Rangoni, direttore del Collegio dei Nobili di Modena dal 1773, si ricorda una biografia encomiastica dovuta alla penna di G. Venturi, *Memoria intorno alla vita del marchese Gherardo Rangone letta al cesareo-regio Istituto di Scienze di Milano*, Modena, per gli eredi Soliani tipografi reali, 1818. Sull'autore di quest'ultima, scienziato, docente universitario dal 1774 e anche insegnante presso lo stesso Collegio dei Nobili, si rinvia a W. Bernardi-P. Manzini-R. Marcuccio (curr.), *Giambattista Venturi. Scienziato, ingegnere, intellettuale fra età dei lumi e classicismo*, Firenze 2005, con la presentazione di A. Spaggiari in AMDSP, s. VIII, VIII (2006), pp. 212-219; R. Marcuccio, *La ricezione di Leonardo nel tardo Settecento. Il caso di Giambattista Venturi*, Firenze 2012.

⁹² C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., p. 456 ss. All'epoca Uditore Generale di Guerra è Giovanni Antonio Ruga, successore di Cagnoli nel ruolo di giudice militare e membro anche del Supremo Consiglio di Giustizia ove è chiamato a sostituire Carlo Bertolani, tornato al tribunale penale di Modena (*ibidem*, p. 320). Nel 1781, e fino al 12 maggio 1796, l'ufficio di Uditore Generale di Guerra è ricoperto da Giuseppe Maria Gallafasi, come risulta dai materiali conservati in ASMo, AME, MG, Auditorato, b. 127/V-4, in particolare dalle comunicazioni inviate dalla Segreteria Militare all'Uditore Generale.

⁹³ Una prospettiva che ben si evince dai saggi riuniti in E. Fumagalli-G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma 2012.

appartenenti a truppe nemiche che alla popolazione civile. Esercita i propri compiti sia seguendo le truppe direttamente sugli scenari di guerra, sia nei rispettivi acuartieramenti disposti in tempo di pace condividendo i compiti giurisdizionali – sempre secondo le disposizioni risalenti al 1642 – con il Commissario delle Battaglie, un ufficiale dalla collaudata presenza al vertice dell'amministrazione militare che rimane competente delle cause civili e penali i cui siano coinvolti i soldati e comunque estranee ai compiti professionali e alla specifica disciplina militare⁹⁴.

Secondo le disposizioni del gennaio 1741 inerenti alla creazione del Magistrato di Guerra, all'Uditore Generale è attribuita «la giurisdizione privata» civile e penale nei confronti sia del personale militare di qualsiasi grado sia verso chiunque altro abbia «connessione e rapporto col militare», ma è ben lungi dal configurarsi come una competenza esclusiva, poiché risulta condizionata dalla sfera di intervento di altre magistrature tanto particolari quanto ordinarie. Rimane ferma la competenza degli uditori dei singoli reggimenti e i privilegi riconosciuti a quello delle guardie svizzere⁹⁵, così come «i bassi ufficiali e soldati de' reggimenti nazionali» – reclutati a livello territoriale tra la popolazione rurale – restano sottoposti in prima istanza ai giudici ordinari locali. In sintesi, l'Uditore Generale di Guerra viene sovraordinato agli uditori dei reparti, che da lui potranno sempre essere chiamati «a dar conto di quanto passa e succede ne' reggimenti loro», svolgendo inoltre funzioni di giudice di seconda istanza rispetto ai ricorsi che potranno presentare tanto i militari appartenenti ai corpi di truppe regolari dotati di uditori propri, quanto i bassi ufficiali e i soldati dei reggimenti nazionali. La sua istituzione, senza alterare in misura radicale gli ambiti giurisdizionali consolidati per i due diversi livelli dell'organizzazione militare estense nella prima età moderna, che facevano capo al Commissario Generale per il comparto della milizia

⁹⁴ ASMo, CD, Gridario, vol. D, n. 402 e BEUMo, Miscellanea Ferrari Moreni, 63, 16: *Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor Duca di Modona, Reggio ecc.*, in Carpi, per Antonio Guidotti [1642], editi nuovamente in *Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor duca di Modona, Reggio &c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707, pp. 1-28. Si veda P. Bonacini, Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza, cit., pp. 19 ss., 44 ss.

⁹⁵ Che viene regolato da specifiche disposizioni ducali, tra le quali la *Capitolazione dell'aumento del reggimento della Guardie Svizzere di Sua Altezza Serenissima*, dato dalla Segreteria di Guerra, in Sassuolo, il 4 agosto 1742 (chirografo conservato in ASMo, AME, MG, b. 83/H1).

e al Collaterale per quello delle truppe regolari stipendiate⁹⁶, crea una magistratura superiore nella quale coagulare sia funzioni di controllo verso i magistrati militari dei singoli reggimenti, sia competenze giudiziarie di appello in favore degli appartenenti a tutti i corpi militari.

Un percorso in parte analogo era stato seguito già da tempo per quanto attiene l'ambito della giustizia penale ordinaria tramite l'istituzione da parte di Francesco I, nel 1637, dell'Uditore Generale criminale (denominato anche Uditore Fiscale Generale), incaricato della revisione dei procedimenti relativi ai casi criminali di maggior gravità e oggetto di una ulteriore precisazione di competenze e poteri una trentina di anni più tardi⁹⁷. Tale magistratura viene nuovamente regolata con un decreto dell'agosto 1738 e quindi da appositi capitoli inseriti nel già citato *Regolamento* del 1740. Anche la sua creazione rispondeva all'esigenza di uniformare, per quanto possibile, l'amministrazione della giustizia penale in tutti gli Stati estensi attribuendo all'Uditore Generale la supervisione dei processi istruiti per i reati più gravi, puniti di conseguenza con le sanzioni più severe, e il controllo sull'operato di tutti i tribunali inferiori dello Stato mediato e immediato⁹⁸. Con una successiva disposizione ducale i poteri in capo a questo magistrato sono trasferiti nel dicembre 1755 alla Congregazione Criminale, «tanto per la direzione de' processi criminali in tutti i tribunali dello stato, quanto in rapporto all'esame delle relazioni votive, per la risoluzione delle cause criminali [che] devono e sogliono mandarsi da giudicanti»⁹⁹. La Congregazione, organo collegiale formato da tre componenti, tra i quali lo stesso Uditore generale, viene soppressa dopo soli due anni e le competenze relative alla revisione dei

⁹⁶ P. Bonacini, Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza, cit., pp. 27 ss., 64 ss.

⁹⁷ *Capitoli della carica di Uditore Fiscale Generale* (ASMo, CD, Gridario, vol. C, n. 326, 1637 marzo 21, su cui cfr. M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, cit., p. 507, nota 26), variamente rinnovati e integrati da provvedimenti successivi: *Capitoli circa la soprintendeza criminale data da Sua Altezza Serenissima al sig. Consigliere Zuccoli* (ASMo, CD, Gridario, vol. D, n. 485, 1647 agosto 10); *Capitoli et ordini riformati sopra la carica dell'Uditore Fiscale Generale* (*ibidem*, vol. F, n. 699, 1667 febbraio 5); *Capitoli et ordini riformati sopra la carica dell'Uditore Fiscale Generale* (*ibidem*, vol. F, n. 799, 1678 aprile 4); *Capitoli sopra la carica dell'Uditore generale criminale de' Stati di S.A.S. di Modona* (*ibidem*, vol. H, n. 96, 1701 gennaio 22).

⁹⁸ G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., p. 83 s.

⁹⁹ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. B, pp. 2-4, Modena, 22 dicembre 1755: chirografo ducale di costituzione della Congregazione Criminale alla quale sono applicati il Consigliere Neri, il Fattore Cagnoli e l'Uditore Barbieri, titolare dell'ufficio di Uditore Criminale che viene contestualmente soppresso.

processi penali rispetto sia ai tribunali dello stato mediato che di quello immediato, unitamente alla sorveglianza più complessiva sul loro operato, vengono riassorbite entro quelle del Supremo Consiglio di Giustizia in base all'apposito Regolamento emanato nel 1763¹⁰⁰.

A distanza di non molti anni dall'avvio della riforma dell'amministrazione militare e della puntuale definizione delle funzioni dell'Uditore Generale, queste ultime trovano un sintetico riscontro all'interno del primo dizionario militare scritto in lingua italiana proprio in ambito estense da Antonio Soliani Raschini e pubblicato a Venezia nel 1759¹⁰¹. L'autore, residente a Brescello e appartenente alla piccola nobiltà reggiana, è titolare di un modesto feudo nell'alto Appennino dell'odierna provincia di Reggio Emilia¹⁰² e all'epoca ha già dato alle stampe la prima parte di un trattato di artiglieria dedicato al duca Francesco III che, nonostante le attese, non avrà séguito¹⁰³. Al figlio ed erede al trono Ercole III sarà invece offerto il *Dizionario militare*, già previsto nel piano dell'opera originaria ma che, al pari della precedente, non vedrà altre edizioni successive alla prima pur avendo un discreto successo nelle biblioteche delle scuole militari

¹⁰⁰ G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., p. 84 s.

¹⁰¹ A. Soliani Raschini, *Dizionario militare storico-critico il quale, oltre i vocaboli antichi e moderni appartenenti all'arte della guerra, contiene un trattato di essa in compendio*, in Venezia, per Luigi Pavini, 1759, su cui si vedano le considerazioni di P. Del Negro, *Rappresentazioni della guerra in Italia tra Illuminismo e Romanticismo*, in G. Santato (cur.), *Letteratura italiana e cultura europea tra Illuminismo e Romanticismo*. Atti del Convegno internazionale di studi, Padova-Venezia, 11-13 maggio 2000, Genève 2003, pp. 133-60: 146, e Id., *La guerra e la lingua italiana nello specchio dei dizionari militari del Settecento e del primo Ottocento*, in P. Bianchi-N. Labanca (curr.), *L'Italia e il militare. Guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, Roma 2014, pp. 1-29: 2 ss. Ancora fresco di stampa, il *Dizionario* è recensito nelle *Novelle della Repubblica Letteraria*, in Venezia, appresso Domenico Occhi, 1759, p. 289 s. e a un secolo di distanza rimane «uno dei migliori dizionari militari italiani, ben scritto ed erudito»: E. Catanzariti, *Gli scrittori italiani che dettarono sulle fortificazioni dall'origine ai tempi presenti*, Torino-Firenze 1866, p. 82.

¹⁰² La casa in Brescello è ricordata dall'autore nel *Dizionario militare storico-critico*, cit., p. 22 (lemma *Anello*) e p. 258 (lemma *Giustizia*). Il titolo di conte di Gottano, Cesola e Groppo è ricordato da G. Tiraboschi, *Biblioteca modenese*, V, in Modena, presso la Società Tipografica, 1784, p. 135; i tre piccoli insediamenti sono oggi frazioni del Comune di Vetto. La giurisdizione sulla villa di Gottano, che alla fine del secolo XVIII arriva a contare 190 abitanti, è confermata a Domenico Soliani, probabile discendente diretto di Antonio, il 22 ottobre 1771: M. Folin, *Note sui feudi negli stati estensi*, cit., p. 105.

¹⁰³ A. Soliani Raschini, *Trattato di fortificazione moderna pe' giovani militari italiani*, tomo I, parte I e II, in Venezia, presso Luigi Pavini, 1748. L'opera è già approvata per la stampa dai Riformatori dello Studio di Padova in data 1 febbraio 1747 (ivi, p. 32).

del tardo Settecento, come le «Reali Scuole tecniche d'artiglieria» del ducato sabauda a Torino¹⁰⁴. Soliani Raschini può vantare una formazione tecnica, grazie alla quale già prima della metà del secolo è nominato dal duca «suo Matematico e Direttore Primario delle Fortificazioni e delle Fabbriche» – come ostentato nel frontespizio del *Trattato di fortificazione* – è ciò può spiegare il fatto che a ruoli connessi alla padronanza di altre competenze, come quelle richieste all'Uditore Generale di Guerra, riservi una voce molto laconica, ricordandone soltanto il compito principale di formare o rivedere «i processi dei delinquenti» e di avere a lui subordinati gli uditori dei singoli reggimenti, quando in servizio, i quali si limitano ad applicare alla lettera le leggi militari vigenti senza possedere – a suo dire – la benché minima cultura giuridica¹⁰⁵.

Nella cornice delle riforme che Francesco III riserva al settore militare dagli inizi degli anni Quaranta, l'ufficio di Uditore Generale di Guerra verrà affidato per tre decenni a due personalità destinate a una carriera significativa nell'entourage dei funzionari ducali e dell'amministrazione degli Stati estensi, ossia Giuseppe Bondigli e Gian Pietro Cagnoli, per ciascuno dei quali esso rappresenta il primo gradino di una rilevante carriera all'interno degli uffici e delle magistrature centrali del ducato resa possibile, in primo luogo, dalla solida fiducia mantenuta dal duca nei loro confronti.

Nel 1741 il notaio e avvocato Bondigli è un *homo novus* al suo primo incarico negli uffici dell'amministrazione centrale; incarico che giunge alla soglia dei cinquant'anni ma gli assicura la permanenza ancora per un ventennio nella medesima sfera di alte funzioni alle dipendenze dirette del

¹⁰⁴ P. Bianchi, *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino 2002, p. 169. Il successivo *Dizionario militare* è già previsto da Soliani Raschini come sviluppo organico del trattato sulle fortificazioni: Id., *Trattato di fortificazione moderna*, cit., p. 24.

¹⁰⁵ Soliani Raschini, *Dizionario militare*, cit., lemma *Uditore* (p. 556): «Ogni armata ha un Legale, il quale forma i processi dei delinquenti, o li rivede, e chiamasi Uditore Generale. Subordinati ad esso sono gli Uditori de' reggimenti, quando ne hanno. Buon per loro che le leggi sono fatte; per altro la maggior parte, dovendo formar processi ed esami e dar sentenze, non so come se la passassero, ignoranti, ignorantissimi per sine (sic) del nome di Codice e Digesto». Alle leggi militari si collega l'altrettanto stringato lemma *Codice* (p. 124): «Libro di leggi militari. Il Codice delle truppe francesi ci viene somministrato da Erincourt negli Elem. dell'arte militare. Quello dell'artiglieria di Surirey nel terzo tomo delle sue memorie. Ogni Potenza ha il suo particolare che in molte cose varia dagli altri; nella sostanza è lo stesso». I riferimenti sono a N. d'Hericourt, *Elemens de l'art militaire*, 5 voll., Paris, Gissey-David le jeune, 1756 (nuova ed. con le Ordinanze militari emanate dopo il 1741); P. Surirey de Saint-Remy, *Mémoires d'artillerie [...]*, 3 voll., Paris, Rollin fils, 1745 (altre edizioni: Paris, Jean Anisson, 1697; Alahate, Jean Neaulme, 1741, in 2 voll.).

duca sino alla morte, avvenuta il 9 dicembre 1763, e quel che più conta nell'orbita della costante e personale attenzione da parte di quest'ultimo, anche se proprio l'esercizio dell'ufficio di Uditore di Guerra determinerà alcune divergenze che verranno superate d'imperio da Francesco III senza tuttavia compromettere il rapporto con il fedelissimo suddito.

Istituito il Magistrato di Guerra nel gennaio 1741, il nuovo Uditore è ben presto inviato in missione al di là degli Appennini nel mese di settembre per documentare la situazione del locale reparto militare estense e consentire poi al duca di «stabilire il Piano, e dare adeguato Regolamento al Nostro reggimento Nazionale della Garfagnana». Assieme al Commissario generale delle Milizie, conte Annibale Bernardi, è colà spedito il giurista Bondigli con il compito di raccogliere querele e indagare su illeciti e reati interrogando tutti i militari componenti il reparto e informati dei fatti¹⁰⁶.

La documentazione complessiva relativa all'esercizio dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra è rarefatta, certamente condizionata dal funzionamento dei dicasteri centrali nel periodo dell'occupazione di Modena e del suo territorio da parte austro-piemontese tra 1742 e 1749. E risente anche del fatto che Francesco III dal giugno 1742 solleva Bondigli dalla gestione diretta dell'ufficio di Uditore Generale per destinarlo ad altro incarico non immediatamente specificato, ma che si concretizzerà in una serie continua di missioni quale uomo di fiducia del duca per curare interessi relativi tanto all'amministrazione degli stati estensi, soprattutto in merito alla difesa, quanto ad affari privati del duca, in specie di ordine finanziario, accanto alle esigenze di natura militare determinate dalla partecipazione di quest'ultimo alle campagne al fianco delle truppe spagnole¹⁰⁷. L'«Umilissimo, devotissimo et obbedientissimo

¹⁰⁶ ASMo, AME, MG, b. 90/H-2 App.: registro intitolato *Istanze militari*, che si apre con una scrittura datata 2 settembre 1741 contenente copia del citato chirografo ducale risalente al giorno prima. Le scritture incluse nel registro continuano fino al 18 settembre 1741 e sono redatte in lingua latina in tutte le parti che riguardano atti di indagine e interrogatori dei militari. A parte la formazione giuridica, Bondigli è avvezzo pure alla vita di montagna. Originario di Montalbano, piccola frazione di Zocca nella media vallata del Panaro, vi svolge in gioventù attività di apprendistato e di assistenza al padre, ugualmente notaio, e due anni dopo la laurea *in utroque*, conseguita nel 1715, ottiene una piazza notarile a Fanano, nell'Appennino modenese alle falde del monte Cimone. A sud-ovest di quest'ultimo, al di là dello spartiacque, si distende l'alta vallata del Serchio che taglia centralmente il territorio garfagnino: E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 11-21: 12.

¹⁰⁷ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 83 (1729-

servitore suddito fedelissimo» Bondigli¹⁰⁸ rimane un punto di riferimento fondamentale durante le peregrinazioni di Francesco III lungo la Penisola e in terra francese e anche quando il duca, trovandosi ad Assisi verso la fine del 1744, impartisce disposizioni in merito alla «famiglia, che dopo la partenza nostra resterà al seguito dell'armata», ricorda che «per tutto ciò che potesse portar ricorso, rappresentanze, spiegazione o altro si farà capo da tutti all'Auditore Bondigli», al momento residente a Roma benché in condizioni di salute incerte¹⁰⁹. La fiducia riposta dal duca nel suo «suddito fedelissimo» è profonda in ragione delle missioni delicate e particolari che gli affida, al punto da generare la necessità morale e materiale di assolverlo formalmente da ogni possibile debito che potesse avere lasciato scoperto nel corso degli affari svolti su incarico ducale¹¹⁰.

51), chirografo ducale datato 4 giugno 1742 con timbro a secco, controfirmato dal Segretario di Guerra conte Sabbatini: «Francesco duca di Modena, Reggio e Mirandola ecc. volendo noi servirvi della persona e dell'opera di Gioseffo Maria Bondigli per altro impiego né essendo questi compatibile colla presente carica di nostro Uditore Generale di Guerra, nel dimetterlo, come facciamo dalla medesima, ordiniamo che venga il suo ufficio esercitato dai sostituti, sin tanto che siasi pensato ad altro soggetto da destinarsigli stabilmente per successore, potendo bensì egli continuare fratanto nel Fattorato Camerale fino ai più positivi ordini nostri che lo chiamino all'esercizio del nuovo impiego a cui lo promuoveremo. Il nostro Magistrato di Guerra ne ordinerà pertanto l'esecuzione rendendone intesi tutti li nostri reggimenti colle solite circolari pubblicazioni, tale essendo la nostra mente. Dal nostro Ducal Palazzo di Sassuolo li 4 giugno 1742. Francesco».

¹⁰⁸ Come già si firmava in una lettera indirizzata al duca da Pesaro il 15 febbraio 1742 (*ibidem*).

¹⁰⁹ Chirografo ducale dato «Dal quartier generale d'Assisi, 8 dicembre 1744» (*ibidem*).

¹¹⁰ Chirografo ducale dato in Marsiglia il 25 novembre 1745: «Francesco duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. avendo il nostro Uditore e Fattor Bondigli in molte e diverse occasioni maneggiato d'ordine nostro somme considerabili, come si è stata quella del prezzo delli cento pezzi di tavole della nostra Galleria, ed altre esatte per conto nostro si di nostra originaria appartenenza come del sussidio passatoci dalla Corte di Francia per li dua nostri regimenti d'infanteria altresì degli appuntamenti che ci vengono pagati dalla Tesoreria di Spagna, ed avendoci sempre puntualmente resi li conti, ha anche desiderato nella congiuntura di spedirlo, come facciamo, a Parigi, di avere da noi un documento, cui mediante non possa egli e molto meno li di lui eredi per qualsiasi evento essere molestato o molestati; che però trovandoci nel debito di rendergliene l'atto, che per ogni motivo di giustizia e per contrassegno della sua piena soddisfazione del servizio fin qui resoci, se gli appartiene, di nostra certa scienza ed intera cognizione di causa lo assolviamo da tutti, in che fino al giorno d'oggi potesse per qualunque causa, titolo o per sue ricevute che fossero rimaste fuori a suo carico, comparire debitoro a conto nostro, e dichiariamo che nulla ci resta per lo passato, onde chiedergli ragione d'alcuna cosa di suo dare. In fede gli abbiamo spedito il presente chirografo di generale assoluzione, che sarà firmato di nostra mano e munito col nostro solito sigillo. Dato in Marsiglia questo dì 25 novembre 1745» (*ibidem*).

Volgendo al termine il lungo periodo di lontananza del duca dai propri stati in seguito all'occupazione austro-sarda, nella tarda primavera del 1749 Francesco III si accinge a lasciare Parigi, ultima tappa di lunghi itinerari tra Italia e Francia percorsi nell'arco di quasi otto anni, facendosi precedere dall'Uditore Bondigli (via Marsiglia, Massa e Parma), il quale, tuttavia, non rientrerà subito nell'ufficio, quanto piuttosto dovrà affiancare il Commissario Generale, in una prima fase, per riprendere da vicino il controllo dell'apparato miliare estense¹¹¹.

In anni successivi, nella corrispondenza superstita con il duca, al quale viene sempre rimessa la valutazione definitiva di ogni caso rispetto alla relazione votiva formulata dall'Uditore, emerge da parte di Bondigli – rientrato nell'ufficio di Uditore Generale per ordine ducale emanato il 12 luglio 1749¹¹² – un costante atteggiamento improntato alla mitezza delle sanzioni e alla cauta e ragionata verifica delle condizioni in cui è maturata l'infrazione disciplinare che trova indubbi presupposti sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo: da un lato, rispetto a quest'ultimo, si mantiene in linea con un criterio radicato nella normativa militare fin dai *Capitoli & Ordini* dettati dal duca Cesare nel 1613 come aggiornamento di quelli emanati da Alfonso II nel 1596, laddove l'articolo finale prescriveva in forma lapidaria che «i capitoli presenti in caso dubbio s'intendano à favore dei soldati»¹¹³; dal lato soggettivo, tale orientamento si palesa

¹¹¹ Chirografo ducale dato a Parigi l'11 aprile 1749: «Francesco duca di Modena, Reggio e Mirandola ecc. [...] A Modena non occorrerà che l'Uditore prenda ingerenza né in ciò che riguarda il governo, né in ciò che spetta alle finanze, essendosi già per questo spiegata da noi la mente nostra nei regolamenti emanati. Potrà e dovrà bensì unirsi al conte Toretti [presidente della Camera ducale] e spiegargli e dilucidargli meglio in voce tutti gli ordini che si sono spediti in scritto su questo e particolarmente poi quelli che sono passati per il suo canale, vegliando con lui che le cose della Camera vadano a dovere [...]. Se sussisterà il ritiro dei sudditi dalla montagna fuori di stato per evitare l'arrolamento nei Nazionali, procurerà l'Auditore di concerto col Governo di prendere le misure necessarie per impedire questo disordine, per animar quella gente, per disinganarla dalla lor mal fondata aprensione e per persuadere a rittornare quelli che fossero già partiti, sicuri che le nostre mire non saranno mai dirette che al loro vantaggio ed a quello dello Stato. Si unirà pure l'Auditore col Commissario Generale per avere la dovuta ispezione sul Militare che presidia attualmente le nostre piazze, acciò tutto vada col miglior ordine possibile e acciò non si facciano spese inutili, specialmente rispetto alla Mirandola, ove è necessario di far intendere a quel governatore la nostra massima nota già all'Auditore, e sulla quale regolerà anche sempre i suoi discorsi parlando con gli altri ministri, non volendo noi in quei che ci servono che un solo spirito, e questo deve essere il nostro [...]» (*ibidem*).

¹¹² Vedi sotto, nota 121.

¹¹³ Secondo il consolidato principio *In dubio pro reo*, ispirato a un passo di Gaio in D.50.17.125. *Dichiarazioni & aggiunte a gli sopradetti Capitoli & Ordini del già Sereniss.*

del tutto conforme alla forte sensibilità in favore degli imputati e in generale dei soggetti deboli che caratterizza l'intera esperienza umana e professionale di Bondigli, soprattutto nei confronti di quelli meno abbienti, tanto da indurlo a istituire nel 1759 l'ufficio di «procuratore dei poveri». Ufficio non nuovo neppure questo, anzi di lontana origine municipale e medievale, ma ora rinnovato dal legato previsto da Bondigli per stipendiare annualmente il suo titolare, la cui nomina un successivo chirografo del 1773 provvederà a riservare all'autorità ducale precisandone funzioni e doveri tramite uno specifico «Piano d'istruzioni»¹¹⁴.

Bondigli mostra una particolare cura nella verifica delle testimonianze dei militari accusati di infrazioni disciplinari e costretti agli arresti, come nel caso dell'alfiere Charbonneau «detenuto in carcere per pretesa mancanza in fatto d'attenzione e di esecuzione delle di lui istruzioni per li lavori della strada» – ossia l'arteria di collegamento tra Modena e Massa, ormai quasi completata nel 1750 ma destinata a cadere presto in disuso e bisognosa di un rilancio tramite forme di incentivazione fiscale a vantaggio di «tutte quelle famiglie che entro il termine di tre anni avvenire fabbricheranno ed avranno fabbricato le loro case o sul bordo di detta nuova strada ovvero alla vicinanza di essa di trenta pertiche», in specie lungo il tormentato e difficile tratto appenninico¹¹⁵. Il confronto diretto con il presunto reo e la verifica della documentazione scritta che egli può produrre «da qual consta tutto il contrario», «anche a fronte di che possa essere stato scritto dal Vandelli (che non potrà certamente non essere stato che ingannato dal detto di qualche non bene informato)», non lascia dubbi sulla necessità di implorare il duca affinché rinvii l'alfiere «al suo impiego» considerandolo un «riparo ben

Alfonso di glo. mem. fatte di commissione del Serenissimo Sig. D. Cesare Duca di Modona, Reggio &c. a beneficio della sua diletta e fedel milizia, dat. in Modona li 15 maggio 1613 (ASLA, Gridario, f. 1; ASMo, CD, Gridario, vol. A, n. 70. Riediti anche in *Capitoli, ordini e privilegi concessi da' serenissimi antecessori a beneficio della sua diletta e fedel milizia, approvati e confirmati dall'Altezza Serenissima di Rinaldo I Duca di Modona, Reggio &c.*, ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707, pp. 13-15). I provvedimenti di Cesare d'Este aggiornano i *Capitoli e Ordini [] sopra la Militia* di Alfonso II, risalenti al 1596, in ordine ai capitoli 15, 17, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 40 e 42, con l'aggiunta finale: «Ultimo. Che i capitoli presenti in caso dubbio s'intendano à favore de' soldati».

¹¹⁴ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., pp. 283 s., 291, 422; Id., *Giuseppe Maria Bondigli*, cit., p. 18 s.

¹¹⁵ ASMo, CD, Gridario, vol. AA, n. 604, 1752 agosto 14: Notificazione relativa alle esenzioni da riconoscersi a quanti costruiranno la propria abitazione lungo la strada diretta a Massa firmata dai «Ducali Fattori Generali», in ordine di anzianità di servizio, Giuseppe Maria Bondigli, Francesco Fabrizi, Gian Pietro Cagnoli e dal conte Michele Toretti, presidente della Fattoria ducale.

giusto e conveniente al di lui onorifico»¹¹⁶.

Grazie al proprio temperamento ma non meno alla lunga esperienza di uomo di legge e di funzionario ducale l'Uditore Bondigli, piuttosto che conformarsi alla severa applicazione letterale dei regolamenti, predilige la valutazione del fatto concreto e della reale portata delle sue conseguenze, come emerge nei confronti di un ufficiale del reggimento Frignano distaccato alla fortezza di Sestola accusato dal comandante del reparto di essersi allontanato dalla propria sede senza permesso. Considerata l'assenza di licenza scritta da parte dell'ufficiale superiore, la motivazione del tutto privata, ma non legata a interessi né profitti personali, alla base del temporaneo abbandono del servizio e la condotta complessiva del militare, che non sarebbe stato rimpianto dal reparto, l'Uditore suggerisce una punizione tutto sommato mite di quindici giorni di prigione seguiti dal perentorio consiglio, rivolto all'interessato, di presentare le dimissioni. E il suo voto viene immediatamente approvato dal Segretario di Guerra Sabbatini, peraltro suo caro e sincero amico¹¹⁷.

Ma non sempre la valutazione meditata di Bondigli è in sintonia con l'orientamento del duca né i criteri che improntano la sua azione nell'ufficio di Uditore impediscono l'affioramento di divergenze, comunque mai profonde né dirette. In un caso Francesco III non ne approva il «sentimento», ossia la proposta di sanzione nei confronti di un soldato ristretto in carcere «per supposto complotto di diserzione» (agosto

¹¹⁶ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 83 (1729-51), minuta di lettera di Bondigli a Francesco III datata Modena, 15 maggio 1750.

¹¹⁷ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 87 (1742-54): lettera di Bondigli indirizzata al duca da Modena il 16 luglio 1750: «In obbedienza de venerati comandi di V.A.Serenissima feci già menare in carcere il tenente Ciocchi del regimento del Frignano che comandava il distaccamento che è di guardia in Sestola e che già erasi qui reso in sequestro. Lo esaminai su i casi de' quali parlava la lettera di quel comandante, e quantunque abbino egli asserito di non essersi allontanato giammai né aver pernottato fuori senza licenza del comandante medesimo, tuttavia non avendo con che mostrarla e spiegandosi di maniera che quand'anche l'avesse avuta per atto di qualche connivenza, ne risulta ciò non ostante un abuso tanto più degno di punizione quanto irregolare si è la cagione del suo allontanamento, per trattare cioè un matrimonio d'una assai vistosa giovane che gli piaceva con uno de' soldati del detto distaccamento attualmente in servizio, sarei di sentimento che dopo quindici giorni di carcere potesse mettersi in libertà, e poi consigliarsi a dimandare il suo congedo, mentre secondo le informazioni che si tengono, la di lui dimmissione non sarà di perdita per reggimento [...] - Si approva e si eseguisca in conformità, li 17 luglio 1750. Il conte Sabbatini». Dalla restante e abbondante corrispondenza del conte Alessandro Sabbatini con Bondigli emergono i sinceri sentimenti di stima e cordialità che lo legavano al più anziano e laborioso funzionario ducale.

1751), e in un'altra occasione molto ravvicinata ne sconfessa addirittura l'operato: non soddisfatto «del voto dato dall'Auditore e Fattore Bondigli» in merito alla soluzione della causa che coinvolge un brigadiere di origine francese, Francesco III ordina che l'Uditore Generale Cagnoli assieme al Fattore Francesco Fabrizi¹¹⁸ e al Segretario di Stato Matteo Maria Borghi rivedano il parere di Bondigli mantenendo però segreta la richiesta del duca (ottobre 1751). La revisione della sentenza è pienamente approvata e i tre giudici sono invitati a fare «ciò, che stimeranno conveniente per la spedizione della causa criminale ordinata contro il detto de Mottet, dando loro facoltà di procedere senza formalità di giudizio, ma sommariamente e con mano Regia, e nel modo da essi proposto in detta loro relazione» (12 novembre 1751)¹¹⁹. Da notare la richiesta di assoluta riservatezza avanzata dal duca e il fatto che – probabile ma non sicura coincidenza – nello stesso periodo, alla metà del mese di ottobre, era stato concesso all'Auditore Bondigli il richiesto congedo di un mese «per absentarsi da Modena e accudire a proprj interessi». Una scelta forse non casuale da parte di quest'ultimo, suggerita dall'opportunità di defilarsi momentaneamente dagli uffici e dagli ambienti della capitale di fronte alla percezione dell'evidente dissenso da parte del sovrano¹²⁰.

¹¹⁸ ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 4-5: il consultore Francesco Fabrizi viene nominato Fattore camerale e temporaneamente sostituito, sino alla conclusione del suo incarico presso la corte di Vienna, dal fratello, il consigliere Giovanni Pellegrino, «che viene da noi richiamato da Massa al suo impiego nel Consiglio di Giustizia» (dato in Venezia il 13 luglio 1749). Nel 1751 Cagnoli ricopre ormai da un anno anche l'ufficio di Fattore Generale (nominato con chirografo ducale dell'11 settembre 1750, cfr. sotto nota 104) assieme a Francesco Fabrizi, Giuseppe Maria Bondigli e al conte Michele Toretti, presidente della Fattoria Generale (ASMo, CD, Gridario, vol. AA, n. 604, 1752 agosto 14).

¹¹⁹ Il colonnello de Mottet nel 1745 era stato autorizzato ad arruolare un secondo reggimento di svizzeri oltre a quello organizzato tre anni prima dal colonnello Bavois e ciascuna formazione superava i 600 effettivi tra ufficiali, sottufficiali e soldati: A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, cit. p. 713: nel 1749 i due reparti vengono fusi in uno solo con a capo il barone de Mandre, ma entro un anno più della metà dei 1.400 uomini in forza al nuovo reparto vengono congedati. Sui tre reggimenti Bavois, Mottet e Mandre si veda in particolare G. Orlandi, *Per la storia della massoneria nel ducato di Modena dalle origini al 1755*, Modena 1981, p. 94 ss. Divenuto generale e Governatore dell'Armi della capitale, de Mottet muore a Modena il 3 settembre 1767 e i funerali vengono celebrati in forme solenni il giorno 8 (G. Franchini, *Cronaca Modonese*, cit., p. 587; Menziani, *L'esperienza dell'Europa: presenze militari straniere nello Stato di Modena*, cit., p. 187 s.).

¹²⁰ ASMo, AME, MG, b. 85/H-3, contenente 4 registri di minute del Magistrato di Guerra, due relativi all'anno 1751 e due al 1752, con il materiale suddiviso per destinatari: registro 1751/1, sez. I «Auditorato generale di guerra» e registro 1751/2, sez. I

Le divergenze che si palesano in tali occasioni sono probabilmente legate anche alle modalità di successione nell'ufficio di Uditore Generale di Guerra, che tra Bondigli e il più giovane Cagnoli non avviene secondo un criterio lineare e un passaggio di consegne definitivo, ma è predisposta dal duca in modo del tutto particolare allo scopo precipuo di conservare a vantaggio di Bondigli una parte degli emolumenti legati all'esercizio della carica di Uditore Generale e così remunerare i preziosissimi servizi da lui ricevuti negli anni precedenti. Nel luglio 1749, infatti, Bondigli è confermato nelle funzioni di Uditore Generale e Fattore della Camera ducale¹²¹, ossia amministratore delle finanze con competenze gestionali e giudiziarie, ma dall'autunno del 1750, al ritorno da una missione diplomatica presso la Curia pontificia, è sostituito da Cagnoli nella gestione operativa dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra venendo comunque mantenuto nel ruolo di titolare della suprema magistratura militare¹²². Per ragioni non ancora chiare il titolo di Uditore Generale

«Magistrato di Guerra».

¹²¹ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 83 (1729-51), chirografo originale manoscritto con timbro in cerlacca; ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 3-4, Venezia, 1749 luglio 12: per compensare Bondigli dei servizi «da lui rescisi in pendenza della passata guerra e dell'assenza nostra dagli Stati», il duca, oltre a confermarlo nelle funzioni di Uditore Generale di Guerra e Fattore camerale, gli assegna gli «altri impieghi tutti che teneva il già Fattore Tori con gli emolumenti corrispettivi» ma escludendo le ispezioni sopra bargelli ed esecutori, trasferite in pari data al Segretario di Guerra conte Alessandro Sabbatini (*ibidem*, vol. A, pp. 1-3) e sostituite con «la privativa del Commessariato delle milizie forensi»; ancora a Bondigli, uomo di fiducia del duca, sono confermati altri incarichi relativi alla gestione dei beni estensi nel Ferrarese e a «quelli del Monte di Roma» per una rendita personale complessiva di 12.000 lire. Per lo svolgimento delle funzioni di Uditore Generale di Guerra si specifica che egli dovrà avvalersi di sostituti, «ritenuta in sé la direzione loro affinché tutto cammini col buon ordine e con esattezza». Si veda pure I. Bonsignori, *La scienza del diritto in ambito modenese del XVIII secolo*, in *I mille volti della Modena ducale*, Modena 2000, pp. 115-126: 121. In precedenza al Fattore Tori era assegnato anche l'ufficio di Tesoriere militare generale all'interno del neonato Magistrato di Guerra: *Breve ragguaglio del sistema in cui ritrovansi gli Stati di S.A.S. il Sig. Duca di Modena*, cit., p. 441.

¹²² ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 107-109, Sassuolo, 1750 settembre 11: Cagnoli, già Consultore della Camera ducale, è nominato Fattore Generale al posto di Francesco Contarelli e in più, a far data dal 1° ottobre successivo, gli viene concessa la «sopravvivenza nell'Uditorato di Guerra» a condizione che egli «supplisca a tutte le fatiche, cure e applicazioni di questa carica a scarico e disimpegno totale dello stesso Uditore Bondigli», mentre quest'ultimo gli dovrà corrispondere «la metà di tutti gli utili, emolumenti e salario che godeva e gode di qualità di Auditore suddetto». E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, cit., p. 14 s.: gli incarichi particolari confermati a Bondigli, che nel 1755 sarà nominato componente della Congregazione degli affari

scompare dalla corrispondenza ducale nel corso del 1755 e dell'anno successivo, quando Bondigli viene qualificato soltanto come Fattore Generale, mentre ricompare dal marzo 1757 per essere poi cancellata in via definitiva in seguito alla sua promozione a Segretario di Stato nell'ottobre dello stesso anno; ruolo che Bondigli ricoprirà sino alla morte, giunta improvvisamente sullo scorcio del 1763, continuando a svolgere un servizio indefesso agli ordini del duca¹²³. Anche la corrispondenza privata viene in larga misura a confermare tale situazione: nelle numerose missive che il Segretario di Guerra Alessandro Sabbatini spedisce da Milano nel corso del 1755 e degli anni seguenti all'amico residente nella capitale estense, Bondigli viene regolarmente qualificato come Uditore Generale e Fattore, mentre soltanto dal gennaio 1758 è riconosciuto quale Segretario e Consigliere di Stato¹²⁴. Nel contempo, Giampietro Cagnoli è titolare effettivo dell'Uditorato Generale di Guerra e in tali funzioni nell'autunno 1755 emana una lunga e articolata notificazione per denunciare i reati commessi dallo svizzero Gian Francesco Brun, già alfiere del reggimento di Guardie ducali, diffidando su esplicito comando di Francesco III

ecclesiastici e misti e due anni dopo Segretario di Stato, compensano l'intensa attività diplomatica da lui svolta in Italia e all'estero nel corso degli anni Quaranta «alla ricerca di fonti di finanziamento per le disestate truppe ducali» e, forse ancor più, il ruolo decisivo da lui ricoperto nella celebre 'vendita di Dresda', la cessione al principe elettore di Sassonia Filippo Augusto II, divenuto nel 1738 re di Polonia, del nucleo più consistente e prezioso della quadreria ducale. Anni dopo lo stesso Bondigli, per riparare la precaria situazione finanziaria di Francesco III, che rimane tale anche dopo il rientro a Modena nel 1749, con apposito chirografo ducale verrà pure incaricato di provvedere alla vendita «delle statue, vasche, urne e bassi rilievi» della villa estense di Tivoli, con esclusione di tutti i pezzi in marmo peperino o travertino e per un valore non inferiore alla somma di 5.814 scudi romani (ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. A, pp. 261-262 e postilla a p. 268, Modena, 1753 aprile 20; M. Abelson, *Le strutture amministrative del ducato di Modena*, cit., p. 512). La corrispondenza con il duca relativa a quest'ultimo incarico è conservata in ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 84 (1752-1757), fascicolo 1753: le prime trattative con la corte di Napoli non vanno a buon fine e la cessione di una quota del patrimonio artistico esistente presso la villa di Tivoli (15 pezzi al prezzo di 5.000 scudi) viene infine concordata con il cardinale Valenti (missiva di Francesco III da Reggio del 25 maggio 1753). Sulla vendita e la dispersione della collezione di marmi della residenza estense di Tivoli, che si trascinò per tutta la seconda metà del Settecento, si sofferma largamente Federico Fischetti nel saggio contenuto in questo volume.

¹²³ *Ibidem*, fascicoli 1755, 1756, 1757.

¹²⁴ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 88 (1755-56) e b. 89 (1757-59): lettere datate dal novembre 1755 al gennaio 1758. In un solo caso una missiva di Sabbatini datata 12 marzo 1755 è indirizzata «al Signor Fattor Bondigli».

«cadauna persona massime militare di che grado, rango e condizione esser si voglia a non ardire di tener mano e di avere corrispondenza in verun modo col detto Brun e molto più di dargli aiuto»¹²⁵.

Per quanto la fiducia nel prudente e attento funzionario ducale non sia compromessa, e anzi confermata dall'ulteriore carriera che egli svolgerà nell'amministrazione ducale restando «uno dei protagonisti assoluti del riassetto delle strutture burocratiche del ducato e della strategia riformista»¹²⁶, il concreto esercizio dell'ufficio di Uditore Generale di Guerra e la prassi operativa nella formulazione dei giudizi non si discostano dalle collaudate modalità di organizzazione e funzionamento degli uffici di governo in un ordinamento di antico regime. Cumulo e sovrapposizione di incarichi diversi in capo ai medesimi funzionari reclutati negli uffici centrali e sorveglianza costante del potere sovrano sull'esercizio della funzione giudicante in capo ai titolari dei supremi uffici statali.

I dati emersi dallo scavo archivistico sono già significativi, benché non completi ma tali da mettere in luce anche l'azione di Cagnoli nei molti anni in cui ricopre l'ufficio di Uditore Generale di Guerra: dando immediatamente seguito alle disposizioni ducali, egli inizia a esercitare tale ufficio tra i mesi di settembre e ottobre 1750¹²⁷ e lo conserva fino all'ottobre 1769, quando viene sollevato dall'incarico e le relative incombenze sono trasferite all'Uditore di Guerra Paolo Mariani, che da Francesco III è «nominato a disimpegnare interinalmente, e sino a nuov'ordine, le ispezioni dell'Uditorato di Guerra»¹²⁸. In seguito a una certa vischiosità istituzionale che permane a caratterizzare le tradizioni di governo in antico regime, a Cagnoli viene attribuita anche un'altra carica tipica, nella consuetudine estense, dell'ambiente militare, ossia quella di Collaterale, documentato dagli anni Cinquanta del secolo XV e incaricato, ai sensi degli *Ordini* emanati dal duca Cesare d'Este nel dicembre 1626, sia di competenze giurisdizionali nei confronti dei soldati stipendiati, sia della gestione della cassa del soldo e dell'esecuzione dei mandati di natura economico-finanziaria ricevuti dai Fattori generali della Camera ducale o

¹²⁵ ASMo, CD, Gridario, vol. BB, n. 764, 1755 novembre 25.

¹²⁶ E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli*, cit., p. 15.

¹²⁷ ASMo, AME, MG, b. 84/H-2, registro n. 2, sez. II «Auditorato Generale di Guerra»: risale al 12 settembre 1750 l'ultima registrazione in cui si riconosce a Bondigli la qualifica di Uditore Generale, che dalla registrazione successiva in data 24 ottobre è attribuita a Cagnoli.

¹²⁸ ASMo, AME, b. 89/H-1 App., Modena, 1769 ottobre 6 (ordine a stampa).

direttamente dal duca¹²⁹. Sullo scorcio del 1759 la carica viene confermata a Cagnoli, che pertanto la deteneva già da prima e che, sollecitato dal duca, promette di indagare sul problema «dei pesi ed aggravii smoderati a quali o per uso antico o moderno erano sottoposti i rispettivi Bargelli, così e per togliere gli indebiti e per fissare con equità, proporzione e legalità le tasse delle patenti». L'occasione scaturisce dalle informazioni raccolte al capezzale di Luigi Tomasi, bargello di Modena, il quale lo mette a parte della tradizionale dazione di «regalie solite farsi al Colaterale» da parte dei bargelli di Modena in occasione del Natale e della Pasqua nella misura di «una fissa e determinata quantità di naturali», che tuttavia dal 1749 – quindi dalla fine dell'occupazione austro-sarda e dal ristabilimento del governo ducale in Modena – erano stati convertiti in denaro per una somma di circa 700 lire corrisposta «pro tempore, ma non uniforme, né fondata su veruna tassa». Lo stesso Tomasi dieci anni prima si era dovuto conformare all'uso provvedendo a «un maggiore sborso all'ultimo precedente Colaterale» e, così facendo, reiterare una pratica rispetto alla quale Cagnoli non si mostra né sorpreso né ostile opinando al duca che non si devono generalizzare i casi di cui egli è venuto a conoscenza e che, lungi dall'abolire tale consuetudine, si potrebbe fissare ogni tre anni la conferma della patente «a similitudine degli altri Bargelli dello Stato, e in tale occasione esiggere una discreta e proporzionata ricognizione»¹³⁰.

6. *Il Consiglio di Guerra*

Tra le novità introdotte all'interno dei primi *Ordini e capitoli militari* per le truppe stipendiate emanati da Francesco III nel febbraio 1738, pressoché all'esordio del suo lungo regno, accanto alle norme che regolano la disciplina di ufficiali e soldati e le competenze del foro militare rispetto a entrambe le categorie si registra l'istituzione del nuovo organo rappresentato dal Consiglio di Guerra, incaricato di sanzionare con modalità immediate le infrazioni disciplinari più gravi sia nelle guarnigioni che nei reparti dislocati in campagna, da punire con «pene di bacchette, di galera e di morte, e per altre occorrenze straordinarie

¹²⁹ P. Bonacini, Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza, cit., p. 28 ss.

¹³⁰ ASMò, AME, MG, Auditorato, b. 127/V-3: corrispondenza scambiata da Cagnoli con Francesco III dal luglio 1756 al novembre 1769, lettere del 15 e 18 dicembre 1759 e del 2 gennaio 1760.

per cui fosse giudicato dagli ufficiali maggiori necessario il tenerlo per lo buon servizio di S.A. Serenissima»¹³¹. Il Consiglio si deve riunire presso l'alloggio del comandante della piazza, in caso di truppe di guarnigione, oppure in quello dell'ufficiale maggiore, se il reparto è operativo, e con una composizione prestabilita se è chiamato a giudicare soldati semplici, mentre nelle cause relative a ufficiali «si riserva S.A.S. il deputare quel numero di ufficiali o persone che dovranno giudicarne»¹³².

L'audizione del reo o dei rei si dovrà tenere a parte, in presenza di testimoni, ed è affidata all'Uditore generale delle truppe, che dovrà anche presenziare alla successiva formazione del processo osservando «che le determinazioni, sentenze e condanne, che si daranno per voti, prevalendo il maggior numero al minore, sieno conformi ai Capitoli militari, dovendo in caso diverso dichiarare nullo il Consiglio e darne avviso a S.A.S.». All'Auditore spetta anche la redazione scritta delle sentenze, che dovranno essere sottoscritte «col debito ordine da tutti quelli che compongono il Consiglio di Guerra», e in caso di «discrepanza di voti» si dovrà preferire «la pena più leggera, purché non ripugni alle leggi dell'A.S., e non si procederà all'esecuzione della condanna senza previa partecipazione ed approvazione della medesima A.S.S.»¹³³.

Scopo dell'organo chiamato a sanzionare i reati più gravi sul piano della specifica disciplina militare è quello di dare forma collegiale al tribunale militare, allargandone la composizione agli ufficiali del reparto o dei reparti coinvolti ma conservando nel contempo attribuzioni specifiche all'Auditore generale, dotato di formazione tecnico-giuridica e perciò incaricato di predisporre la fase istruttoria e di redigere nelle debite forme la sentenza. Il ruolo dell'Auditore è ancora importante, ma è spostato su un piano di garanzia, mentre il giudizio di merito è riservato ai membri della gerarchia militare, che ora appaiono come i veri depositari dell'applicazione delle norme regolamentari e, in ultima istanza, del riscontro tra il fatto accertato e la pena prevista.

Del concreto funzionamento del Consiglio di Guerra si ha testimonianza in una sentenza pronunciata il 3 giugno 1739 nei confronti del giovane

¹³¹ *Ordini e capitoli militari del Serenissimo Signor Duca Francesco terzo [...]*, cit. (vedi sopra nota 43), parte II *Del Consiglio di Guerra*, p. 11. La pena delle bacchette veniva inflitta facendo passare il condannato a torso nudo tra i compagni di reparto disposti su due file che lo sferzano con le bacchette di ferro dei propri fucili; le bacchette, alloggiare in una guaina sotto la canna, servivano a comprimere sul fondo della stessa la polvere, la pallottola e l'involucro della cartuccia inseriti uno dopo l'altro.

¹³² Ivi, p. 12.

¹³³ Ivi, p. 11 s.

soldato Giuseppe Pieretti, originario di Antisciana, in Comune di Castelnuovo di Garfagnana, il quale, arruolatosi volontario nel battaglione Villanova, aveva disertato nei pressi di Trento, come già molti altri, nel corso del lungo trasferimento verso Belgrado¹³⁴. Il contingente modenese, formato da due battaglioni di 800 uomini ciascuno, era partito alla volta della Serbia in soccorso alle armate imperiali di Carlo VI impegnate contro i Turchi lasciando Modena il 25 marzo con la scorta fino a San Benedetto Po di altre milizie ducali e poi fino a Mantova di Ussari austriaci¹³⁵. Il timore di dover raggiungere territori lontani e sconosciuti, unito al serio rischio di essere impiegati in combattimento e alla lunga separazione da famigliari e attività lavorative, soprattutto agricole, che attendevano i militari, per quanto reclutati su base volontaria, aveva prodotto una significativa emorragia dai reparti, che non poteva che essere contrastata tramite la severa applicazione delle norme vigenti. Se soltanto all'inizio del mese precedente era stato disposto un indulto generale per i disertori¹³⁶, con la discesa in campo contro il Turco le disposizioni erano sensibilmente mutate. Già il 13 febbraio viene reiterata una Grida dell'anno precedente con cui si estendono a tutti i collaboratori e complici, attivi sia con atti materiali che «con parole, insinuazioni o in altro modo», le sanzioni previste per i disertori¹³⁷; poi il 24 marzo viene emanata una *Notificazione* con la quale si vieta a tutti i sudditi degli stati sia mediati che immediati di offrire ricetto ai disertori¹³⁸.

Prescindendo dal fatto che il procedimento a carico del soldato Pieretti non si svolge presso il reparto, in marcia verso il transito alpino, ma nella capitale, Modena, forse perché più prossima al luogo della sua cattura o per la presenza dell'Uditore Generale di Guerra in mancanza di Uditori dei singoli reparti¹³⁹, esso segue la procedura regolamentare: in presenza

¹³⁴ ASMo, AME, MG, Auditorato, b. 126/V2, datata Modena, 3 giugno 1739 (copia).

¹³⁵ A. Menziani, *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*, in AMDSP, s. XI, XXI (1999), pp. 285-295: 289 e nota 17: i reparti estensi si trovano a Trento il 9 aprile dopo aver perduto 31 effettivi per diserzione; Id., *L'«esperienza» dell'Europa: presenze militari straniere nello Stato di Modena*, cit., p. 183 s.; Id., *Da Modena a Belgrado: l'odissea (1739-40) dei battaglioni estensi alla guerra contro il turco*, in AMDSP, s. XI, XXV (2003), pp. 127-162.

¹³⁶ ASMo, CD, Gridario, vol. T, n. 69, 4 febbraio 1739.

¹³⁷ *Ibidem*, n. 72; al n. 9 per la Grida originaria datata 27 gennaio 1738.

¹³⁸ *Ibidem*, n. 77.

¹³⁹ Uditori di reparto in altri casi documentati: ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 148, lettera dell'Uditore Generale di Guerra Gian Pietro Cagnoli, data in Modena il 24 ottobre 1756, indirizzata assai probabilmente al conte

di sei tra ufficiali e sottufficiali (due capitani, due tenenti e due sergenti) l'Uditore Generale Giacomo Filippo Lavezzi dichiara anzitutto che il «Consiglio di Guerra è stato fatto legalmente e nelle debite forme senza interventi di nullità od altro difetto et in conformità delle leggi militari di S.A.S.», accerta il reato commesso dal militare e la piena confessione da lui resa, verifica «li voti per la maggior parte uniformi per la pena della morte» confermando «che questi sono fondati sul giusto» e infine emana la sentenza condannando il disertore «a dover esser passato per le armi talmente che l'anima si seppari dal corpo» con preciso e corretto riferimento a quanto disposto dalle vigenti «ordinanze militari, capitolo 25 della prefata A(ltezza) S(ua) S(erenissima)»¹⁴⁰. Dal momento che il processo si celebra nella capitale, al Consiglio di Guerra interviene in qualità di presidente il conte Tiberio Ricci, Governatore della città e pertanto, come massimo responsabile del presidio militare della capitale, ufficiale di grado più alto sulla piazza.

Non sempre, tuttavia, la diserzione è punita con la pena capitale, in specie quando si tratta di militari appartenenti a reparti nazionali di stanza presso fortezze e acquartieramenti interni agli Stati estensi piuttosto che arruolati in battaglioni operativi spediti in zone di guerra. In tali casi, anzi, interviene spesso la grazia ducale commutando la condanna in una più leggera e la decisione sovrana viene comunicata anche all'Uditore Generale di Guerra¹⁴¹. Oppure valgono le immunità garantite dai luoghi

Alessandro Sabbatini, ove si informa che «Per la morte dell'avvocato Romani è rimasto vacante l'impiego d'Auditore di Guerra del Reggimento di Guardie».

¹⁴⁰ Ossia in base agli *Ordini e capitoli militari* emanati con chirografo ducale del 6 febbraio 1738 e stampati assieme a due provvedimenti pubblicati il 27 gennaio precedente che – *ratione materiae* – disponevano in merito al «gravissimo delitto» di diserzione (previsto all'articolo 25 dei medesimi *Ordini e capitoli*): ASMò, CD, Gridario, vol. T, n. 10: *Ordini e capitoli militari del Serenissimo Signor Duca Francesco terzo per Grazie di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola etc.*, Modena 1738.

¹⁴¹ A titolo di esempio: comunicazione all'Uditore Generale di Guerra (Bondigli) circa la volontà del duca di «accordare il perdono» a 3 soldati del reggimento Mandre (Niccolò Ferret, Pietro Marteau e Niccolò Marchand) «condannati dal Consiglio di Guerra del reggimento medesimo alla galleria per 10 anni per il saputo delitto di contrabbando» (ASMò, AME, MG, b. 85/H-3, registro 1751/2, sez. I «Auditorato Generale di Guerra», registrazione del 15 aprile 1751); comunicazione all'Uditore Generale di Guerra (Cagnoli) circa la decisione di «S.A.S. di benignamente commutare la pena di passare per l'armi nella quale era stato condannato dal Consiglio di Guerra del Reggimento della Mirandola Antonio Kerber soldato disertore del Reggimento medesimo in quella di tre anni di lavori dello Stato, come si contenterà di rilevare dal rescritto dell'accluso memoriale [...]» (ASMò, AME, MG, b. 86/H-4, registro 1753/1, sez. I «Auditorato Generale di Guerra», registrazione del 12 gennaio 1753); comunicazione all'Uditore Generale

sacri ove sono catturati i disertori che permettono al Consiglio di Guerra, celermente convocato, di non condannare il militare alla pena di morte, ma «attesa la franchigia della chiesa, alla sola pena della galera in vita»¹⁴² oppure, diversamente, a soli «dieci anni di galera»¹⁴³.

7. *La piaga incurabile delle diserzioni*

Il trasferimento di Francesco III a Milano dal 1754 in qualità di Governatore generale della Lombardia austriaca coincide con i primi anni della gestione da parte di Giampietro Cagnoli dell'Ufficio di Uditore

di Guerra (Cagnoli) circa la decisione del duca di accordare «la grazia della pena della galera in cui erano stati condannati dal Consiglio di Guerra tenutosi dagli ufficiali del Reggimento Nazionale della Garfagnana il dì 13 ottobre dell'anno prossimo passato i soldati del reggimento medesimo che disertarono la notte del 25 giugno anno suddetto, e che poi furono arrestati e si trovano tuttavia dettenuti nelle carceri di Reggio», a condizione – come si rileva per altri casi analoghi – che i colpevoli prestino servizio ancora per due anni dal giorno della scarcerazione (*ibidem*, registro 1754/1, sez. I «Auditorato Generale di Guerra», registrazione del 14 marzo 1754).

¹⁴² ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 148: allegato, con data 23 ottobre 1756, alla missiva scritta dall'Uditore Generale di Guerra Giampietro Cagnoli in data 24 ottobre 1756. Uno dei due disertori appartenenti al Reggimento Guardie, di origine lorenese, essendosi fatto male a un piede saltando dalle mura di Modena nella notte del 13 ottobre, si era rifugiato nella chiesa di S. Faustino «dove fu poi attorniato dalle milizie forensi e d'indi estratto e consegnato al Reggimento». Il secondo, di nazionalità tedesca, che tre giorni più tardi si era rivolto a una casa di contadini un miglio fuori dalla città, è stato tradotto al suo reggimento e in considerazione della deposizione rilasciata «il Consiglio di Guerra ha creduto di dover recedere dalla pena di morte e lo ha condannato alla galera in vita. L'una e l'altra delle menzionate due condanne viene riconosciuta per giusta e regolare dall'Auditore Generale di Guerra. La prima riguardante il Caron perché è la pena maggiore e la più adeguata ed esercitabile contro chi ha la franchigia della Chiesa. L'altra contro il Rostnek perché il suo pentimento fa vedere, o almeno presumere, che la di lui diserzione non fu tentata con animo deliberato, ma piuttosto a subornazione e sovvertimento del compagno; e poi il suo ritorno, parificandosi ad una spontanea comparsa e costituzione, merita sempre moderazione e temperamento di pena in questa sorte di delitti».

¹⁴³ Altro allegato alla lettera citata alla nota precedente: «L'avvisato Giovanni Baldacci di Massa di Carrara disertore per la seconda volta del Reggimento Nazionale della Garfagnana, e il quale è stato estratto nelle forme solite dalla chiesa, è stato condannato dal Consiglio di Guerra a dieci anni di galera. La condanna nelle circostanze del caso viene riconosciuta per corrispettiva, e giusta, e perciò si attendono unicamente gli ordini per la esecuzione. Modena 23 ottobre 1756. Cagnoli».

Generale di Guerra e con un significativo aggiornamento dei Capitoli inerenti alla disciplina militare, che vengono licenziati dal duca il 28 agosto di quello stesso anno. All'epoca è residente a Milano direttamente presso il duca la Segreteria di Guerra affidata al conte Alessandro Sabbatini, a conferma sia del ruolo che l'amministrazione militare ha acquisito nel ventaglio delle funzioni di governo, sia della necessità di regolare in forma specifica la disciplina e l'organizzazione della «truppa esistente nella Lombardia austriaca» che nell'aprile 1759 arriva a contare oltre 2.700 soldati ducali, mentre il Magistrato di Guerra è mantenuto a Modena conservando tutte le prerogative «rispetto a quella esistente nei domini di S.A. Serenissima»¹⁴⁴. In previsione di tale impegno militare, all'inizio dell'anno precedente il duca, sempre da Milano, aveva aggiornato i criteri di arruolamento dei reggimenti nazionali attribuendone la competenza, di concerto, al Magistrato del Buongoverno e al Commissariato Generale di Guerra, «a tenore del piano» licenziato dal duca il 2 dicembre 1757, i quali avrebbero dovuto regolare «le quote [di soldati] da somministrarsi delle Comunità per il reclutamento e rimpiazzamento da farsi ne' reggimenti»¹⁴⁵.

¹⁴⁴ ASMò, AME, MG, b. 89/H-1 App.: *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, art. 13 (manoscritto, senza data, ma verosimilmente 1754). Per la consistenza e le vicende dei reparti militari estensi dislocati in Lombardia, formati anche da sudditi di altri stati italiani oltre che da tedeschi e da francesi: A. Menziani, *L'esercito estense ed austro-estense*, cit., p. 713 s.; P.L. Raggi-G. Severino, *Milizie e truppe regolari in Garfagnana*, cit., p. 43. Con apposita convenzione stipulata il 15 dicembre 1756, come effetto dell'avvio della Guerra dei Sette Anni, viene regolato il trattamento delle truppe estensi aggregate a quelle imperiali di stanza in Lombardia, che al tempo assommavano a 4 battaglioni di fanteria di 600 uomini ciascuno, esclusi li ufficiali, e 2 squadroni di cavalleria composti da 120 Dragoni ciascuno «montati, vestiti, armati e completi come sopra»; due battaglioni appartengono al reggimento straniero comandato dal generale maggiore conte di Palù (noto anche come reggimento Palude), mentre gli altri due battaglioni sono composti da fanteria nazionale, rimanendo a carico del duca di Modena la fornitura di ulteriori reclute per tutti i propri reparti (ASMò, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 11). L'alleanza tra Modena e Vienna è ulteriormente rafforzata tramite la stipulazione in Milano, il 22 agosto 1757 (dato a stampa molti anni dopo con numerosi allegati) di un trattato di commercio per le cui trattative è sempre incaricato il conte Sabbatini: *Trattato di commercio e di parità di trattamento fra li sudditi di Sua Maestà l'Imperatrice regina Duchessa di Milano e Mantova e quelli del serenissimo Signor Duca di Modena*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani, 1769 (ASMò, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 12).

¹⁴⁵ ASMò, CD, Gridario, vol. CC, n. 837, 1758 gennaio 14, *Editto di Sua Altezza Serenissima per le levate e rimpiazzamenti necessarij per li reggimenti nazionali*, art. 7. Il Magistrato del Buongoverno ha il compito di ricevere copia degli elenchi contenenti le «descrizioni» delle famiglie rustiche e i dati relativi ai rispettivi componenti, mentre il

Al servizio, obbligatorio, sarebbero stati chiamati i sudditi maschi tra i 18 e i 40 anni, esclusi i cittadini di Modena e Reggio, in seguito a nomina o «estrazione» basata sulle «descrizioni» delle famiglie residenti in ciascuna giurisdizione degli Stati estensi, accettando sostituzioni unicamente all'interno di una stessa famiglia¹⁴⁶. I reggimenti nazionali avrebbero accettato anche volontari dietro un ingaggio di 30 Lire e una ferma di sei anni, al termine dei quali «saranno rimandati liberi affatto, e dalla Riserva e dal militare non solo, ma da ogn'altra sorta di servizio alle loro case»; e analoghi privilegi sono estesi per il periodo di servizio pure alle famiglie di tutti i soldati, che devono «godere immancabilmente dell'esenzione della cosiddetta Riserva Militare e de' carriaggi pubblici, come pure di tutte le altre facilità e riguardi che già abbiamo stabiliti anche rispetto al comparto e leva del sale»¹⁴⁷.

Partendo da un'ampia bozza in 69 articoli di nuovi *Capitoli militari* indirizzati sia ai reparti nazionali di fanteria e cavalleria sia alle Guardie a piedi e a cavallo, redatti alla luce di confronti con le analoghe Ordinanze vigenti a Napoli e nel regno di Francia, nell'agosto 1754 vengono predisposti due regolamenti: uno, in 15 articoli, dedicato al «delitto di diserzione», che risulta «non solo grave e detestabile, ma anche il più frequente a commettersi nella truppa», e anche per ciò bisognoso di una disciplina apposita e minuziosa; l'altro, in 36 articoli, da applicarsi a tutte le «truppe d'infanteria e di cavalleria tanto straniera che nazionali» al fine di prevedere e sanzionare i reati che i soldati possono commettere tanto nei confronti di civili quanto nell'ambito della specifica vita militare¹⁴⁸. Tra essi ancora quello «tanto abominabile e frequente» di diserzione, cui sono riservati due articoli ove si introducono distinzioni, tra le altre, tra quanti compongono i reggimenti stranieri e i reggimenti nazionali così

Commissariato generale di Guerra deve compilare i ruoli militari annotando i segni fisici distintivi di ciascuna recluta.

¹⁴⁶ *Ibidem*, artt. 8, 9.

¹⁴⁷ *Ibidem*, artt. 15, 27.

¹⁴⁸ ASMo, AME, MG, b. 89/H-1 App., *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, 1754 agosto 28 (manoscritto, firmato dal duca), preceduti dall'*Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.* (15 artt., manoscritto, senza data) e dai *Capitoli militari da osservarsi da tutte le truppe di S.A.S. il Signor Duca di Modena ecc. d'infanteria e cavalleria nazionale, siccome delle guardie appiedi ed a cavallo sul punto della diserzione, delitto tanto abominabile e frequente e degno perciò d'esser impedito col timor delle pene qui prescritte o irremissibilmente gastigato colle medesime qualora venga commesso ecc.* (69 artt., manoscritto, senza data, ma verosimilmente 1754 come il precedente).

come tra semplici rei di diserzione e chi invece «sarà capo o fomentatore di unioni per disertare»¹⁴⁹. Pure nella specifica *Ordinanza* riservata al «delitto di diserzione», accanto alla chiara definizione della condizione di disertore¹⁵⁰, si ripropone la graduazione delle sanzioni tra quanti entrano nei reparti come volontari e quanti invece sono «consegnati dalle comunità» – destinati ai ranghi della milizia – oppure «dal governo» – e vanno a comporre i reparti delle truppe nazionali¹⁵¹. In base a questa precisa graduazione pochi anni dopo il Segretario Generale di Guerra Alessandro Sabbatini scrive al marchese Fontanelli, componente il Magistrato di Guerra nelle funzioni di Commissario Generale, ricordandogli la necessità «di avere uno stato preciso, nome per nome e paese per paese, di tutti quei soldati che forzosamente sono stati presi, o dalle comunità o vaganti per le strade, e posti tanto nel reggimento Pallude che negl'altri nazionali [...] acciocché una tale notizia serva di regola e direzione dei Consigli di Guerra all'occasione delle condanne per i disertori, poiché da S.A.Serenissima è stata modificata la pena dei disertori portata dalle ordinanze rispetto a questi tali sforzati, dei quali è perciò necessario farne una lista esatta», avvertendo tuttavia di escludere da tali liste i volontari assoldati nei reggimenti ducali «giacché questi restano soggetti alla pena ordinaria come i forestieri»¹⁵².

In chiusura della citata *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione* si richiama anche la competenza dell'Uditore Generale di Guerra, al quale gli ufficiali dei reparti devono fare rapporto «immediatamente seguita una diserzione» per comunicare sia le generalità del reo sia «il numero e qualità dei capi di robba asportati» affinché egli, a tempo debito, possa non soltanto «ordinare gli arresti dei disertori», ma anche – dato non trascurabile rispetto alla tenuta del bilancio pubblico sotto il governo di Francesco III – «fare rimborsare alla Cassa Militare dalla

¹⁴⁹ *Ibidem*, *Capitoli sopra la regola e disciplina militare*, cit., artt. 31, 32. La citazione deriva dal lungo titolo dei *Capitoli militari* [...] ricordati alla nota precedente.

¹⁵⁰ *Ibidem*, *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, art. 11: «Per disertore sarà riputato chi sarà fermato fuori de luoghi ove trovasi la truppa senza licenza o un bigl[i]etto del comandante o di altro legitimo superiore oppure chi non si sarà restituito al reggimento tre giorni dopo spirata la sua licenza, quando non produca prove giustificanti la causa ragionevole del suo ritardo».

¹⁵¹ *Ivi*, artt. 6, 7, 8. L'art. 4 punisce la «diserzione semplice» attuata dai volontari e dalle «guardie tanto a piedi che a cavallo, siccome truppa scelta, distinta e meglio pagata».

¹⁵² ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 89 (1757-59), lettera datata Milano, 26 gennaio 1757.

famiglia e beni del disertore il valore dell'asportato». Inoltre, all'Uditore Generale si dovrà dare conto «delle pene e condanne per tenerne ad ogni buon fine il registro»¹⁵³.

Il contrasto all'allontanamento ingiustificato dei militari dai reparti e al loro abbandono volontario con conseguente diserzione è un problema scottante comune a tutti gli eserciti di età moderna. Anche gli Stati estensi non fanno eccezione e di conseguenza la normativa tesa a sanzionare questi fenomeni si dipana fitta nel corso dei secoli XVII e XVIII con una ulteriore evoluzione nella seconda metà del Settecento, quando iniziano a moltiplicarsi gli accordi bilaterali con gli stati confinanti allo scopo di coordinare e gestire in forma partecipata la cattura e la reciproca restituzione dei disertori, che spesso sono indotti a espatriare per il vantaggio dei doppi ingaggi ma anche per sottrarsi alla durezza della vita militare e, non ultimo, per il desiderio di ricongiungersi alle proprie famiglie, soprattutto quando originari degli stessi Stati estensi, nonostante i rischi connessi al fatto di scivolare in una condizione di illegalità¹⁵⁴.

Sul piano della normativa interna, la diffusa piaga dei disertori viene invece affrontata, sulla scia della tradizione, tramite frequenti e reiterati provvedimenti tesi vanamente ad arginare il fenomeno con numerose promesse di indulto, tenendo presente che esso non ha rilevanza unicamente in ordine alla consistenza di reparti e guarnigioni e, di conseguenza, alla loro affidabilità sul piano militare, ma pure sotto il profilo economico, procurando una costante emorragia di forniture, armi e vestiario con danni non trascurabili alla Cassa Militare¹⁵⁵. Per di più le armi sottratte possono essere usate «per valersene a far opposizione a quelli che tentassero di fermarli» e in tali casi, oltre alle ricompense monetarie assicurate «per animare chiunque ad eseguire questo premuroso ordine dell'Altezza Sua Serenissima» arrestando direttamente i disertori, è permesso a contadini e altri sudditi «il fermarli collo schioppo ed anche ammazzarli senza incorso d'alcuna pena»¹⁵⁶.

Non appena rientrato nei propri Stati, ossia nell'agosto 1749, il duca indirizza al Magistrato e all'Uditore Generale di Guerra concise e nette disposizioni circa le sanzioni da comminarsi ai disertori in misura

¹⁵³ *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.*, cit., art. 15.

¹⁵⁴ P. Bonacini, *Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza*, cit., p. 55 s.

¹⁵⁵ Si veda a titolo di esempio l'indulto per i disertori proclamato il 19 novembre 1739: ASMo, CD, Gridari, vol. V, n. 122.

¹⁵⁶ *Grida sopra i disertori*: ASMo, CD, Gridario, vol. V, n. 136, 1740 febbraio 4.

differenziata tra tempo di guerra e tempo di pace¹⁵⁷. Disposizioni che, tuttavia, non dimostrano eccessivamente rigide né inderogabili, se già il mese successivo i militari che sette anni prima, nel pieno del conflitto con l'Austria, avevano abbandonato i reggimenti di stanza presso la fortezza della Mirandola beneficiano di un indulto e quelli che già erano stati catturati avevano visto «graziosamente» commutata la pena capitale «in quella de' lavori»¹⁵⁸. La remissione totale dalla pena, che tuttavia non esime – come pare di capire – dal risarcimento di armi ed equipaggiamenti illecitamente sottratti¹⁵⁹, è prevista per quanti, nel termine di due mesi «dal giorno delle rispettive pubblicazioni per tutti gli stati e domini Nostri», si presenteranno agli uffici del Commissariato locale dando conto delle dotazioni militari asportate al momento delle fuga e viene pure estesa a coloro che, renitenti al servizio militare o all'iscrizione nei ruoli dei reggimenti nazionali, si presentino agli uffici preposti e tornino ai luoghi di origine¹⁶⁰. Altra deroga rispetto al trattamento punitivo ordinario riservato ai disertori viene prevista in relazione ai reparti modenesi aggregati all'armata imperiale in Lombardia dopo lo scoppio della Guerra dei Sette Anni in base al trattato stipulato alla fine del 1756, riconoscendo «il perdono libero e intiero» ai soldati che dai reparti estensi fossero passati direttamente a quelli austriaci e «ordinando che non siano né adesso, né per l'avvenire molestati per tale diserzione come se mai fosse accaduta»¹⁶¹.

¹⁵⁷ Nel primo caso è prevista «rigorosamente la pena ordinaria della morte», nel secondo «la sola straordinaria di galera, ferri, lavori pubblici od altra simile più grave o meno ad arbitrio secondo la qualità e circostanze de' casi»: ASMo, AME, MG, b. 83/H1, 1749 agosto 10 (manoscritto).

¹⁵⁸ *Ibidem*, 1749 settembre 14 (manoscritto).

¹⁵⁹ Materia oggetto di un apposito Regolamento, emanato da Francesco III nel giugno 1759, circa le modalità delle esecuzioni «da farsi contro le famiglie dei disertori de' reggimenti nazionali per indennizzare (sic) la Cassa del soldo del valore delle monture ed armamento asportato»: *ibidem*, 1759 giugno 10 (manoscritto).

¹⁶⁰ *Ibidem*, 1749 settembre 14 (manoscritto).

¹⁶¹ ASMo, ASE, Casa e Stato, Trattati, b. 54, n. 11, 15 dicembre 1756, art. 7: «Sarà accordato, come in vigore della presente convenzione si degna di accordare Sua Maestà il perdono libero e intiero alle diserzioni delle sue Regie bandiere che si truovassero in detti corpi di Sua Altezza Serenissima, che passano al servizio di Sua Maestà, ordinando che non siano né adesso, né per l'avvenire molestati per tale diserzione, come se mai fosse accaduta, ben inteso però che nel tratto successivo non siano ammessi né dall'una né dall'altra parte soldati che disertassero dalle bandiere di Sua Maestà o di Sua Altezza Serenissima, anzi succedendo la diserzione siano rispettivamente e reciprocamente consegnati agli corpi, d'onde avranno disertato per il dovuto castigo senza alcuna limitazione». All'art. 13 si prevede che la convenzione mantenga validità sino alla futura pace.

Nell'ambito della disciplina militare il problema dei disertori richiama l'attenzione costante da parte delle autorità di governo. Altri provvedimenti di indulto vengono emanati dal Magistrato di Guerra nel 1760¹⁶² e negli anni seguenti¹⁶³ e trovano conferma sotto il ducato di Ercole III¹⁶⁴, che sotto molti profili dà piena continuità agli indirizzi e alle scelte fatte dal padre inclusa la politica di marca – in senso lato – giurisdizionalista¹⁶⁵. Essa investe una sfera che incide sulla preminenza della giurisdizione statale anche rispetto ai possibili spazi di immunità assicurati dalle istituzioni ecclesiastiche, il cui perimetro era stato delimitato con analitica precisione da Francesco III nel 1776 inserendo pure i «disertori delle nostre truppe» nella lunga serie di responsabili dei più vari reati esclusi dai benefici del diritto d'asilo «accordato da' Principi a' luoghi consecrati a Dio»¹⁶⁶. E già il *Codice* risalente a cinque anni prima aveva riservato un Titolo specifico, per quanto breve, all'«inseguimento ed arresto de' disertori» individuando con precisione il militare che viene a trovarsi in tale condizione e disponendo minuziose prescrizioni a carico di ufficiali delle milizie forensi, massari delle ville rurali e passatori, nonché dei funzionari locali preposti ai distretti dello stato mediato e immediato, per favorirne l'arresto e «farli tradurre al tribunale più vicino», oltre a divieti e

¹⁶² Il marchese Alfonso Fontanelli e Giampietro Cagnoli firmano un *Indulto per li disertori* datato 21 luglio 1760 e un successivo *Avviso per i disertori* datato settembre 1760 emanati entrambi dal Magistrato di Guerra (ASMo, CD, Gridario, vol. DD, n. 936 e n. 945).

¹⁶³ *Avviso* [sui soldati disertori] datato 11 aprile 1767 (BEUMo, Gridari, aa. 1767-68, n. 11 (A.94.P.16)); *Indulto per i disertori*, datato 2 luglio 1768 (BEUMo, Gridari, aa. 1767-68, n. 123 (A.94.P.16) = ASMo, CD, Gridario, vol. HH, n. 1328).

¹⁶⁴ Decreto di Ercole III di generale perdono ai disertori, datato 10 marzo 1780, e *Avviso* [sull'arresto e la consegna dei disertori], datato 25 aprile 1783: BEUMo, Gridari, aa. 1776-84, n. 6 e n. 109 (A.94.P.18); *Notificazione* [sull'arresto dei soldati disertori], datata 21 agosto 1789: BEUMo, Gridari, aa. 1785-89, n. 155 (A.94.P.19).

¹⁶⁵ Per conferme nell'ambito della politica di indirizzo giurisdizionalista perseguita dai due Estensi si veda Tavilla, *La sovranità fiscale*, cit., p. 236 ss.; alcuni profili sono ricordati pure da R. Riccò, *Il giurisdizionalismo negli Stati estensi nel XVIII secolo*, in AMDSP, s. XI, XXXII (2010), pp. 163-94: in part. 175 ss.

¹⁶⁶ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, II, Modena 1815, lib. IV, tit. VIII, p. 89 ss.: prima edizione ottocentesca del Codice estense, di poco successiva al rientro a Modena di Francesco IV d'Austria-d'Este, ove si incorpora il provvedimento emanato da Francesco III il 26 settembre 1776. La revoca del diritto di asilo nei confronti di militari colpevoli di omicidio era già stata esplicitamente prevista nel Breve emanato da papa Benedetto XIV il 15 marzo 1750: *Provisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli stati di S. A. S.*, in Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali, 1755, n. 4, p. 19 ss., a p. 23.

sanzioni nei confronti di eventuali fiancheggiatori¹⁶⁷.

Dalla metà del Settecento la piaga delle diserzioni che davano adito alla fuga dagli Stati estensi viene contrastata stipulando una serie di *Convenzioni* con la Lombardia austriaca e la Toscana lorenese¹⁶⁸, che prevedono di estendere ai disertori i provvedimenti reciproci già assunti nei confronti dei soli banditi e malviventi sempre con il governo austriaco e toscano, e pure con gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla¹⁶⁹. Diversamente, con la piccola Repubblica di Lucca almeno dal 1739 vengono sottoscritte analoghe *Convenzioni* inerenti al trattamento reciproco della sola categoria dei disertori, che in seguito sono allargate ai responsabili di una più vasta

¹⁶⁷ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, cit., lib. V, tit. XVII, p. 189 s.

¹⁶⁸ *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi e per reciproca consegna de' disertori fra gli stati della Lombardia austriaca per una parte e quelli di Modena per l'altra. Pubblicata in Modena li 11 marzo 1767*, in Modena, 1767 (ASMo, CD, Gridaro, vol. GG, n. 1209); *Convenzione per l'arresto de' banditi e malviventi e per reciproca consegna de' disertori fra gli stati di Sua Altezza Serenissima e quelli della Toscana. Pubblicata in Modena li 24 marzo 1767*, in Modena, 1767 (ASMo, CD, Gridario, vol. GG, n. 1212). Quest'ultima – riprodotta anche in G.F. Martens, *Recueil des principaux traités d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité, de commerce, de limites, d'échange etc. conclus par les Puissances de l'Europe [...] depuis 1761 jusqu'à présent*, VII, Gottingue, dans la librairie de Dieterich, 1801, pp. 23-27 e in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini socio di varie Accademie*, XXVIII, Firenze, nella stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, 1807, pp. 335-339 (data in Firenze il 2 aprile 1767) – rinnova un'analogha convenzione stipulata nel 1756 e pubblicata nella capitale toscana il 24 maggio di quell'anno (*ibidem*, XXVII, p. 97). La convenzione, che ha durata quinquennale e prevede il tacito rinnovo ogni cinque anni in assenza di disdetta unilaterale (come del resto le altre, comprese quelle citate alla nota seguente), è ricordata pure negli *Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi*, I. *Dal 1750 al 1795*, Roma 1848, p. 76.

¹⁶⁹ *Convenzione per l'arresto di banditi e malviventi fra gli stati di S.A.S. per una parte e quelli della Lombardia austriaca per l'altra*, data in Modena il 25 aprile 1750 e ivi pubblicata con apposito editto il 30 aprile; *Convenzione per l'arresto di banditi e malviventi fra gli stati di Modena, Reggio, Mirandola ecc. e quelli di Parma, Piacenza e Guastalla ecc.*, data in Reggio il 22 maggio 1750 e pubblicata in Modena con apposito editto il 30 giugno (poi rinnovata il 4 aprile 1755 e ancora il 4 aprile 1760); *Convenzione per l'arresto di banditi e malviventi fra gli stati di S.A.S. per una parte e quelli della Toscana per l'altra*, data in Modena il 18 marzo 1756 e ivi pubblicata con apposito editto il 2 aprile. Si leggano in *Provvisoni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S.A.S.*, Modena, Soliani 1755, n. XI, pp. 60-65; n. XII, pp. 66-71; n. LXII, pp. 251-55. Su tale raccolta normativa, che anticipa con differenti criteri compilativi la successiva e più nota consolidazione del 1771, si veda B. Donati, *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenese Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena», s. IV, 2 (1929), poi in Id., *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Università degli Studi, 1935, pp. 86-102.

gamma di reati¹⁷⁰. In tal modo si saldano i reciproci interessi, in materia, fra i territori italiani collocati nell'orbita asburgica, alla quale gli stati estensi già dalla metà del secolo XVIII sono legati – come già ricordato – oltre che per consolidata via feudale, anche direttamente per via politico-dinastica. Non a caso il problema dei militari fuggitivi e dei disertori si lega da vicino a quello dei banditi e malviventi in genere che cercano rifugio al di là delle frontiere dei singoli stati e negli anni successivi alla conclusione della guerra di successione austriaca rappresenta un'emergenza abbastanza generalizzata, per arginare la quale vengono stipulati analoghi accordi bilaterali che vedono protagonisti anche altri stati italiani come il Piemonte sabauda, la Repubblica di Genova, la Serenissima e lo Stato della Chiesa¹⁷¹.

8. *L'Uditore Generale di Guerra: metamorfosi di un ufficio giudiziario*

Nell'*Ordinanza* contro i disertori dei reparti di fanteria e cavalleria predisposta – verosimilmente – nel 1754¹⁷² emerge la distinzione – già operante dai tempi di Francesco I – tra l'Uditore Generale di Guerra, ora incardinato all'interno del Magistrato preposto all'amministrazione militare, e l'Uditore di Guerra dislocato presso i singoli reparti; ed emerge con chiarezza anche l'azione del Consiglio di Guerra, la corte militare che, composta «con quel numero di uffiziali, bassi uffiziali e comuni

¹⁷⁰ ASMo, CD, Gridario, vol. T, n. 73, a. 1739: *Notificazione* emanata per rendere pubblico il contenuto delle «convenzioni già fermate e stabilite coll'eccellentissimo Consiglio de' Signori Anziani e Gonfaloniero di Lucca perché da i sudditi dell'uno e dell'altro stato vengano reciprocamente arrestati i soldati che disertassero dal servizio militare sì da una parte come dall'altra»; ivi, vol. DD, n. 975, a. 1761; vol. KK, n. 1578, a. 1772.

¹⁷¹ *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, fra gli stati della Lombardia dipendenti da S.M. Regia Imperiale Apostolica per una parte e la Savoia ed altri Stati dipendenti di qua da' Colli da S.M. il Re di Sardegna per l'altra* (data in Milano il 24 luglio 1771); *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, seguita tra il Governo di Toscana e quello di Genova* (data in Firenze il 21 settembre 1756); *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, fra lo Stato Pontificio da una parte e gli Stati della Serenissima Repubblica di Venezia dall'altra*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1759 e 1767. *Convenzione per l'arresto de banditi, e malviventi, fra lo Stato Pontificio e gli Stati della Lombardia austriaca dipendenti da Sua Maestà Imperiale* (1766, 1767, 1784).

¹⁷² *Ordinanza o siano Capitoli militari per il delitto di diserzione nei soldati tanto d'Infanteria e Cavalleria Nazionale, quanto delle Guardie a piedi e a cavallo di S.A.S.* (manoscritto, senza data). Vedi sopra note 144, 148.

e con quella forma e metodo che fin'ora si è praticato», si deve riunire direttamente presso il reggimento di appartenenza del reo con l'assistenza dell'Uditore, al quale compete la sorveglianza sulla procedura e sull'esito del verdetto espresso da ogni singolo membro in modo «che la pluralità dei voti riesca regolare e corrispondente alla precisione dei Capitoli Militari»¹⁷³. Il processo militare formalizzato presso il reggimento di servizio del soldato accusato di diserzione non esclude comunque il ricorso a un rito sommario, «che chiamasi di giustizia immediata», previsto nei casi in cui «per la frequenza o per la qualità delle diserzioni la disciplina e l'esempio esigga di far subito eseguire un reo disertore» colto in flagrante, in modo che «presa somaria informazione, si terrà un consiglio in piedi [...] e si passerà indilatatamente alla esecuzione della condanna»¹⁷⁴. Si tratta di una modalità tipica della tradizione militare che trova specifica applicazione rispetto a quanti sono colti in flagranza di reato, cui si ricorre anche in periodi di amministrazione straordinaria, come si verifica nel decennio precedente durante l'occupazione austro-piemontese, quando l'autorità forestiera «proibisce tassativamente il porto, la detenzione, e l'introduzione negli Stati estensi di armi da fuoco e munizioni a pena della vita» prevedendo la «sommaria esecuzione della pena [...] contro chiunque l'avrà incorsa, mediante un processo verbale da formarsi all'uso militare e privilegiato, come esigge la qualità della materia»¹⁷⁵.

Quanto alla procedura seguita dall'Uditore Generale quale componente del Magistrato di Guerra, organo collegiale voluto dal duca per presiedere al complesso dell'organizzazione militare, la documentazione superstite, disponibile sia in registro sia sotto forma di corrispondenza sciolta, consente di ricostruirne i passaggi salienti in misura abbastanza precisa e relativamente a una serie di casi circostanziati che tuttavia non si riescono a illuminare in tutti i particolari. Missive, memoriali e denunce indirizzate al duca dai singoli soldati, dai comandanti oppure da Bargelli e Podestà

¹⁷³ Ivi, art. 13.

¹⁷⁴ Ivi, art. 15.

¹⁷⁵ ASMo, CD, Gridario, vol. X, n. 252, Modena, 1743 aprile 30: editto a firma di Beltrame Cristiani, amministratore generale del governo di occupazione di Modena. Esito di un procedimento sommario analogo sembra essere la punizione, eseguita l'anno precedente, di cento disertori del reggimento Mandre di stanza a Modena fuggiti «dalla porta del soccorso, dei quali ne presero dieciotto, quattro furono appicati, due passati per le armi e li altri dodici passarono per le verghe» (G. Franchini, *Cronaca modenese*, cit., p. 513, in data 16 aprile 1742) e anche quella inflitta molti anni dopo a un disertore del reggimento Palude «che gli fu data subito la sentenza di morte, nel giorno dopo eseguita passandolo per le armi» (ivi, p. 581, in data 17 marzo 1766).

locali sono girate al Magistrato, che poi ne informa l'Uditore Generale conservando la minuta delle singole comunicazioni in appositi registri. In seguito alla commissione di specifici reati, a casi di diserzione o altre mancanze da parte di militari l'Uditore è invitato a istruire il relativo processo senza però che lo possa concludere in autonomia fino alla pronuncia definitiva della sentenza. L'esito dell'istruttoria, le conclusioni formulate dall'Uditore e l'eventuale condanna proposta da quest'ultimo – il «voto» in cui si condensa l'intera risultanza processuale e la conseguente punizione da infliggersi al reo – sono comunicate al duca per averne l'approvazione o la rettifica, che viene spedita al Magistrato e da questi girata all'Uditore Generale. Anche nel settore militare, l'istituzione del Magistrato di Guerra consegue il risultato di istituire procedure molto formalizzate per governare il sistema di relazioni tra autorità ducale e organi ministeriali e tra questi e i diversi ufficiali che ne fanno parte.

La procedura viene confermata tanto più nel caso di punizione di un militare tramite pena capitale, quando il «Magistrato in corpo» – e quindi sempre in forma collegiale –, una volta acquisito il voto espresso dall'Uditore Generale e la sua conferma da parte del duca, deve ordinare l'esecuzione della sentenza in forma diretta senza che il reo venga riconsegnato al proprio reggimento e «con gli occorrevoli distaccamenti di truppa affinché segua col giusto strepito un tale esempio; e ciò perché il delitto commesso non è stato relativo al corpo in cui serviva, come sarebbe la mancanza di subordinazione e altre simili annesse e dipendenti dal corpo». Nell'esempio specifico la condanna viene motivata dal Segretario di Guerra come un atto di giustizia rispondente «alla pubblica vendetta, alla pubblicità del fatto, alla dignità del Principe ed alla fermezza de' tribunali» e in virtù della benigna clemenza ducale è attenuata unicamente sul piano dell'atrocità commutando «al reo la morte infame in quella del taglio della testa»¹⁷⁶.

È tuttavia destinato a mutare il ruolo dell'Uditore Generale di Guerra in seguito alla trasformazione del Magistrato di Guerra in Giunta Militare nel 1770, quando l'Uditore viene escluso dalla composizione di quest'ultima allo scopo, come pare, di esaltarne la specificità funzionale isolando l'organizzazione interna dei reparti e gli aspetti relativi al loro mantenimento e alla gestione operativa dall'esercizio della giurisdizione nei confronti dei loro componenti. Ma è una separazione cui non corrisponde una auspicabile e definitiva unificazione delle competenze

¹⁷⁶ ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 88 (1755-56): lettera del conte Alessandro Sabbatini, Segretario di Guerra, data in Milano il 17 luglio 1756.

giurisdizionali nelle mani del solo Uditore Generale.

Le *Istruzioni* a lui destinate da Francesco III in quello stesso anno lo qualificano come «giudice ordinario della truppa» competente «dell'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale nelle persone militari», ma in realtà rimane imbrigliato e concretamente depotenziato nell'esercizio di tali funzioni da un doppio ordine di fattori¹⁷⁷. In primo luogo a livello normativo, dal momento che la sua azione viene condizionata dal processo di massima concentrazione della potestà giudiziaria nelle mani del supremo tribunale ducale; un processo scandito dalle norme condensate nel chirografo emanato da Francesco III il 18 maggio 1768¹⁷⁸ e dal nuovo regolamento per il Supremo Consiglio di Giustizia licenziato il 2 aprile 1769¹⁷⁹, entrambi richiamati nelle aggiornate *Istruzioni* indirizzate dal duca all'Uditore Generale nel maggio dell'anno successivo. Al netto di tutti i limiti e deroghe poste alle sue competenze, all'Uditore restano soltanto le cause inerenti alla disciplina strettamente militare assieme a quelle civili che coinvolgono personale militare all'interno della sola città di Modena e del suo distretto non eccedenti il valore di Lire 3.000; cause che, escluso il ricorso in appello, «passeranno in grado di revisione al Supremo Consiglio di Giustizia»¹⁸⁰. La medesima

¹⁷⁷ *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra* (ASMo, CD, Gridario, vol. II, n. 1459, dato in Milano il 24 maggio 1770).

¹⁷⁸ Con il quale Francesco III nomina il presidente e riforma la composizione e le competenze del Supremo Consiglio di Giustizia. In esso si precisa che la competenza del supremo tribunale si estende «a tutte indistintamente le cause civili, criminali e miste de' nostri Stati, comprese anche le cause camerali parimenti civili e criminali, ed altresì le stesse cause militari che non interesseranno immediatamente la disciplina ed il servizio delle truppe, mentre queste continueranno ad essere private dell'Uditore Generale di Guerra, secondo le distinzioni e spiegazioni che saranno in appresso dettagliate al Consiglio medesimo con altra nostra particolare istruzione» (ASMo, CD, Gridario, vol. HH, n. 1317, trascritto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., n. 7, pp. 493-95; vedi anche p. 192 ss. Altra copia in ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. C, pp. 592-598).

¹⁷⁹ Si tratta del nuovo regolamento che disciplina il funzionamento del Supremo Consiglio di Giustizia e degli organi giudicanti ad esso collegati. Rileva il cap. IV, secondo cui «Anche le cause civili che si agitavano nel Foro Militare e che riguardavano materia di Fedecommissi, vindicazione di beni e di simil natura apparterranno al Consiglio. Le altre poi di dare e di avere e le sommarie ed esecutive, per minor dispendio e maggior comodo della truppa regolata e delle milizie del Distretto di Modena, resteranno di privata giurisdizione dell'Uditore Generale di Guerra e ai di lui subalterni nello Stato» (ASMo, CD, Gridario, vol. II, n. 1383, trascritto in C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., n. 10, pp. 498-520: 499).

¹⁸⁰ *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra* cit., artt. 1, 3.

normativa transiterà di lì a poco, invariata, nel Codice Estense¹⁸¹.

Quanto ai reati militari, a parte alcune specificità nel caso di ufficiali¹⁸², se riguardano unicamente la disciplina e l'osservanza dei regolamenti, i relativi procedimenti saranno formati dagli Uditori dei singoli reparti secondo le norme previgenti e la sentenza dovrà essere inviata all'Uditore Generale e da questi trasmessa «alla Giunta Militare, dalla quale, secondo le circostanze de' casi, se ne attenderanno le risoluzioni a norma delle Ordinanze veglianti»¹⁸³, mentre nei casi di reati penali ordinari la relazione votiva dell'Uditore Generale dovrà essere indirizzata sempre alla Giunta militare «la quale secondo le circostanze e la gravezza de' casi sentirà il parere del Supremo Consiglio di Giustizia per regola della giusta ed esatta risoluzione della causa»¹⁸⁴. Rimane all'Uditore Generale, come nel passato, la giurisdizione privativa su bargelli ed esecutori all'interno dello stato immediato, sempre però vincolata all'obbligo di inviare un'apposita relazione votiva al Supremo tribunale per le cause penali in cui essi risultino coinvolti¹⁸⁵.

Un secondo ordine di considerazioni investe l'operato dell'Uditore Generale di Guerra non come terminale della giustizia militare, quanto piuttosto come funzionario ducale. Sin dalla documentazione superstite più risalente, datata al quinto decennio del Seicento, l'Uditore Generale interviene a livello locale, quando presente sul teatro di operazioni militari, accerta i fatti e raccoglie le testimonianze dei soggetti coinvolti concludendo il processo di cognizione, determina la pena da infliggere ai rei e infine rimette la propria relazione al «Serenissimo Principe» lasciando al suo supremo arbitrio l'approvazione o la revisione della proposta, unita eventualmente a osservazioni di chiarificazione e giustificazione. Procedura non dissimile viene seguita ancora nel secolo successivo, quando la corrispondenza tra Uditore Generale e autorità ducale diventa più fitta, per quanto sempre non esente da lacune, e concerne una struttura militare più complessa, differenziata fra reparti di guardia alle fortezze, truppe assoldate (con elementi e comandanti anche forestieri) e reparti di milizie

¹⁸¹ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, in Modena, presso la Società Tipografica, 1771, lib. I, tit. I (*Del supremo Consiglio di Giustizia*), art. 3, p. 2 (riprodotto in *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Reale*, I, Modena 1815, lib. I, tit. I, art. 3, p. 36).

¹⁸² *Istruzioni per l'Uditore generale di Guerra* cit., art. 6.

¹⁸³ Ivi, artt. 4, 5.

¹⁸⁴ Ivi, art. 7.

¹⁸⁵ Ivi, art. 9.

forensi. Le riforme centralizzanti degli ultimi anni Sessanta del Settecento coinvolgono in misura diretta, e in forma collegiale, il livello di governo del settore militare assieme al massimo organo giurisdizionale: a seconda dei casi, la sentenza definitiva in merito alle cause riservate all'Uditore Generale spetta a uno dei due livelli, amministrativo-esecutivo oppure giudiziario, ora chiamati a surrogare l'intervento diretto del duca, che invece nel passato era dirimente.

Per quanto meglio definito, a livello di competenze e regole di funzionamento, il foro militare privilegiato, mi pare che siamo di fronte a una sostanziale burocratizzazione del governo del militare anche nell'ambito della funzione giurisdizionale, rispetto alla quale l'autorità ducale è sostituita da organi collegiali ai quali è affidata la revisione delle sentenze. La tendenza, in ogni caso, è avviata da decenni, dal momento che l'ufficio di Uditore Generale di Guerra non è mai esercitato in forma esclusiva dai rispettivi titolari, ma è variamente cumulato ad altri incarichi conferiti dal duca, è un tassello del composito mosaico della burocrazia statale ove funzioni consultive e di governo si intrecciano con quelle inerenti all'amministrazione dello stato e con l'esercizio della giurisdizione, e in certi casi anche con la cattedra universitaria. Trascorso il decennio in cui l'ufficio è attribuito a Bondigli, così sarà anche per Gian Pietro Cagnoli, Giovanni Antonio Ruga, Quirico Medici e Giuseppe Maria Gallafasi, tutti – tra i vari incarichi – elevati pure a supremi giudici del tribunale ducale¹⁸⁶.

A fronte di questa struttura di governo orientata in senso centralizzante e burocratico, rimane la permanente incapacità di separare con chiarezza l'esercizio di funzioni amministrative, esecutive e giurisdizionali – come appena ricordato – che coinvolge anche il militare e trova chiara conferma nella struttura della Giunta istituita nel 1770: non è pensata come organo di gestione del settore – in senso lato – della 'difesa' in base a compiti tec-

¹⁸⁶ Per il Medici cfr. ASMo, CD, Chirografi ducali in volume, vol. G, p. 37, Milano, 1775, giugno 3: chirografo con cui Francesco III, da giudice della città di Modena, lo eleva a componente del Supremo Consiglio di Giustizia. Tra gli uomini di punta dell'amministrazione estense del secondo Settecento, di Cagnoli è almeno da ricordare, nella ricorrenza dei 250 anni dal varo del Codice Estense, il ruolo di responsabile dei lavori per la sua redazione, che assume nell'ottobre 1769 dopo il licenziamento dell'avvocato siciliano Antonio Crescimanno, e di presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, elevato a tale carica da Francesco III con chirografo del 27 novembre 1771: ASMo, CD, Chirografi in volume, vol. E, p. 940, Varese, 1771 novembre 27. Cagnoli era già vicepresidente del supremo tribunale, di cui faceva parte dal momento della sua costituzione il 31 ottobre 1761 assieme a Giuseppe Neri, Giorgio Barbieri e Gian Pellegrino Fabrizio: C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 61 e *passim*.

nicamente definiti e personale specificamene applicato, ma come sintesi di uffici preesistenti e dei singoli ambiti di competenza affidati ai rispettivi titolari, nel tentativo di ricomporre in uno spazio per quanto possibile unitario la gestione dei differenti settori militari del ducato. Continua inoltre a soffrire della mancata separazione delle attribuzioni gestionali e organizzative da quelle giurisdizionali, per le quali essa rimane sovraordinata all'Uditore Generale di Guerra nella sanzione tanto di infrazioni ai regolamenti militari quanto di reati penali commessi da appartenenti ai corpi armati. Una situazione ibrida che non mancherà di generare contrasti e malumori tra quest'ultimo e i componenti della Giunta Militare, di cui si lamenta in modo patente Giovanni Antonio Ruga, titolare dell'Uditorato Generale, nel corso degli anni Settanta denunciando l'ostilità manifestata sia personalmente dal ministro Munarini sia dalla Giunta Militare in forma collegiale nel momento in cui essa, «composta da persone non versate nella Giurisprudenza», ribalta il «voto» di condanna formulato dall'Uditore in merito a un processo militare pungendolo «con amarissime parole» e appoggiandosi al consulto richiesto al Supremo Consiglio di Giustizia, il quale in tale circostanza «si è preso uno di quegli arbitri, che a lui sono permessi e che rimproverati sarebbero a un giudice ordinario» come è l'Uditore Generale medesimo¹⁸⁷. E di conseguenza l'avvocato Ruga non vede l'ora «d'esser sulla fine del mio martirio» e di poter «uscire dalla triste situazione» in cui si è venuto a trovare¹⁸⁸.

Riforme sì, senza alcun dubbio, nel corso del lungo governo di Francesco III, ma sempre progressive e incapaci di collocare il militare, sotto

¹⁸⁷ È quanto emerge dal tenore di alcune lettere scritte dallo stesso Ruga, come pare, a Clemente Bagnesi nel corso del 1774 in data 13 febbraio, 6 marzo (da cui le citazioni), 3 aprile e 13 luglio. Alla lettera del 6 marzo è allegata una «Copia di polizza della Giunta Militare» sottoscritta da Fontanelli (Alfonso) e Bagnesi (Ippolito) ove si riferisce del «sentimento» contrario espresso dal Supremo Consiglio di Giustizia unito al minaccioso avvertimento indirizzato all'Uditore Generale Ruga, «che nell'avvenire stia più cauto di non prendere sbagli così patenti nel formare processi e voti, perché la Giunta si troverà in obbligo di renderne conto a S.A.S.» (ASMo, CD, Carteggi di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 148).

¹⁸⁸ *Ibidem*, lettere datate 3 aprile e 13 luglio 1774. La «persecuzione» nei confronti del suo operato, e di conseguenza della sua permanenza nell'ufficio di Uditore Generale di Guerra, sembra determinata da situazioni connesse anche a rancori personali, come denunciato dallo stesso Ruga, in specie per il ruolo da lui avuto «nella causa del conte Sora» e per la relazione da lui stesa «nella causa Bruni, che scoppiò poi per la resistenza mia alle perniziose novità che si vogliono introdurre nell'impiego d'Auditor generale, persecuzione in somma che, calata contro di me la visiera, dovea necessariamente crescere al segno di non volermi neppure da lontano» (lettera datata 24 luglio 1774).

il profilo dell'organizzazione interna, delle gerarchie e della giurisdizione, entro una sfera dell'amministrazione statale in grado di funzionare con organi propri, distinti da quelli civili e non intrecciati al livello del governo politico del ducato. Siamo ancora, e lo registriamo senza stupore, entro il perimetro dell'Antico Regime.

Paolo Alvazzi del Frate*

L'interpretazione autentica: un tema settecentesco

Authentic interpretation: an eighteenth-century theme

ABSTRACT. The article aims to describe the evolution of the theory of “authentic interpretation” in the 18th century, when the Enlightenment developed a doctrine which intended to prevent the judge from any interpretative activity and to grant it only to the legislator. Numerous reforms have followed this doctrine such as, for example, the *Leggi e costituzioni* of the kings of Sardinia Victor Amadeus II and Charles Emmanuel III, the Prussian *Project des Corporis Juris Fridericiani* of 1749, the *Codice di Leggi e Costituzioni*, of the Duke of Modena Francis III (1771) and the *Dispaccio reale* of the king of Naples, Ferdinand IV (1774).

KEYWORDS: Legal interpretation, Authentic interpretation, 18th Century, Enlightenment.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'interpretazione autentica – 3. L'evoluzione in età moderna – 4. Le *Leggi e Costituzioni* del Regno di Sardegna – 5. Il *Project des Corporis Juris Fridericiani* (1749) – 6. Il *Codice di Leggi e Costituzioni* del Ducato di Modena (1771) – 7. Il Dispaccio napoletano del 1774 – 8. Epilogo.

1. *Premessa*

Nel corso del XVIII secolo i significativi mutamenti della cultura politica e giuridica, derivanti soprattutto dalla diffusione delle dottrine illuministiche, provocarono un rinnovato interesse per la teoria dell'interpretazione giuridica e, in particolare, per la c.d. «interpretazione autentica». Si trattava di una specifica forma di interpretazione effettuata dal legislatore attraverso una legge interpretativa, dotata di efficacia retroattiva. Essa consentiva al legislatore di imporre una determinata interpretazione di un atto legislativo e di scongiurare il rischio che, in sede di applicazione giudiziale, il dettato normativo fosse, più o meno consapevolmente, frainteso e la reale portata innovativa del provvedimento indebolita. Ciò appariva necessario in un'epoca, come il XVIII secolo, caratterizzata da vaste politiche di riforma

* Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre.

che inevitabilmente incontravano l'opposizione delle forze conservatrici.

Un esempio significativo in tal senso fu quello del *Codice di Leggi e Costituzioni*, emanato nel Ducato di Modena il 26 aprile 1771, ove nella *Patente* di promulgazione si prevedeva esplicitamente il ricorso all'interpretazione autentica. Ci proponiamo, in questo breve intervento, di collocare il provvedimento modenese nel quadro della generale politica di limitazione e di controllo dell'interpretazione giudiziale da parte del legislatore che caratterizzò il riformismo settecentesco.

2. L'interpretazione autentica

Negli ordinamenti di diritto comune le forme dell'interpretazione giuridica erano abitualmente individuate, sulla base dalla Glossa accursiana¹ e della tradizione dottrinale, nelle interpretazioni «consuetudinaria» (*interpretatio consuetudinis*)², giudiziale (*interpretatio iudicis*)³, dottrinale (*interpretatio magistris*)⁴ e «legislativa» – o «autentica» – (*interpretatio principis*)⁵.

Tale delineazione delle forme dell'interpretazione rimase sostanzialmente

¹ Si vedano la Glossa. *Usa fuit*, in D.1.3.36, *De legibus, l. Si de interpretatione*; e Glossa *Solis*, in C.1.14.1, *De legibus et constitutionibus, l. Inter aequitatem*.

² Che, secondo la Glossa, «est probabilis et necessaria, non in scriptis redigenda», Glossa *Usa fuit*, cit.

³ La *interpretatio iudicis*, «est in scriptis redigenda: quia sine scriptis sententia non valet» (Glossa *Usa fuit*, cit.). Seppur dotata del carattere dell'obbligatorietà, essa era efficace solo per le parti in causa: «quilibet iudex facit legem trahendo de similibus a similia. Sed dic quod illa interpretatio non est generalis, sed causa illius tantum» (Glossa *Solis*, cit.);

⁴ Era considerata «probabilis, non necessaria, nec in scriptis redigenda, nisi ad memoriam». Data la qualità di *probabilis*, «nemo est adstrictus stare verbis magistris», Glossa *Solis*, cit.

⁵ Che per la Glossa, «est necessaria, et in scriptis redigenda, et generalis», Glossa *Usa fuit*, cit. In generale sull'interpretazione nel diritto comune si vedano tra gli altri, U. Nicolini, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, II ed., Padova 1955; V. Piano Mortari, *Interpretazione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano 1964, pp. 277-293; M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; V. Crescenzi, *Problemi dell'interpretatio nel sistema del diritto comune classico*, in *El dret comú i Catalunya: Actes del 2. simposi internacional*, edició d'Aquilino Iglesia Ferreirós, Barcelona 1992, pp. 167-206; S. Caprioli, *Interpretazione nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto, discipline privatistiche - sezione civile*, X, IV ed., Torino 1993, pp. 13-25.

immutata nel periodo del diritto comune⁶. Grazie all'apporto dei canonisti nei secoli XVI e XVII, si verificò un maggiore interesse per l'interpretazione autentica, senza tuttavia mutare il quadro dottrinale d'insieme.

Secondo una definizione della dottrina contemporanea (Riccardo Guastini) è *autentica* «l'interpretazione di un documento normativo compiuta dall'autore stesso del documento interpretato. Interprete autentico della legge, pertanto, può solo essere lo stesso legislatore, mediante altra legge successiva. Si dice 'interpretativa' una legge il cui contenuto sia l'attribuzione di significato ad una legge precedente»⁷. Anche nel diritto comune si definiva interpretazione «legislativa», o «autentica», quella particolare forma di interpretazione del testo legislativo effettuata dall'autorità dotata della funzione legislativa⁸.

⁶ «I concetti di interpretazione legislativa, giudiziaria, consuetudinaria e dottrinale furono assai ben delineati dai giuristi del diritto comune. La loro distinzione e loro formulazione precisa risalgono ai primi Glossatori e le ritroviamo nella trattatistica quattrocentesca e cinquecentesca sull'interpretazione senza innovamenti sostanziali», V. Piano Mortari, *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione del diritto nel secolo XVI*, I. *Le premesse*, Milano 1956 (rist. 1986), p. 39.

⁷ R. Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. Iudica-P. Zatti (curr.), *Trattato di diritto privato*, Milano 1993, pp. 286-287.

⁸ Sull'interpretazione autentica esiste una vasta bibliografia. Ci limitiamo a ricordare, oltre alle opere sulla interpretazione del diritto in generale, F. Cammeo, *L'interpretazione autentica*, in «Giurisprudenza italiana», LIX (1907), coll. 305-366; O. Giacchi, *Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico*, Milano 1935; C. Lavagna, *L'interpretazione autentica delle leggi e degli altri atti giuridici*, Roma 1942 (ora in Id., *Ricerche sul sistema normativo*, Milano 1984, pp. 375-451, da cui citiamo); M. Roncagli, *L'interpretazione autentica*, Milano 1954; G. Gavazzi, *Sulla interpretazione autentica della legge*, in *Studi giuridici in memoria di Alfredo Passerini*, Milano 1955, p. 151 ss.; G. Galloni, *La interpretazione della legge: con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, Milano 1955; G. Marzano, *L'interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, Milano 1955; G. Castellano, *Interpretazione autentica della legge e politica del diritto*, in «Politica del diritto», II (1971), pp. 593-644; G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Antonio Cicu e Francesco Messineo, continuato da Luigi Mengoni, I/2, Milano 1980, pp. 241-285; A. Gardino Carli, *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi*, Milano 1997; G. Verde, *Aspetti problematici dell'interpretazione autentica della legge*, in «Archivio di diritto costituzionale», 4 (1997), pp. 397-427; Id., *L'interpretazione autentica della legge*, Torino 1997; A. Anzon (cur.), *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore*, Torino 2002; A. Pugiotto, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano 2003; R. Russo, *Le leggi d'interpretazione autentica al vaglio del rasoio di Occam*, Milano 2017. In prospettiva storica: P. Alvazzi del Frate, *L'interpretazione autentica nel XVIII secolo. Divieto di interpretatio e 'riferimento al legislatore' nell'Illuminismo giuridico*, Torino 2000. Tra i contributi più recenti sull'interpretazione si veda G. Pino-F. Sorrentino, *Le fonti in generale*

Questione dibattuta in dottrina fu il tema della competenza a «interpretare autenticamente» gli atti legislativi: la facoltà di interpretare autenticamente una legge spettava genericamente al legislatore o soltanto all'autore effettivo del provvedimento da interpretare? A partire dal XVI secolo prevalse la tesi che considerava la «legge interpretativa come atto emanato semplicemente da un organo dotato di potere legislativo, senza riferimento alcuno ad una competenza esclusiva dell'autore reale del precetto interpretato»⁹. Ciò, secondo Giovanni Tarello, si verificò a causa delle «concezioni oggettivistiche della legge», della tendenza «a ricollegare il carattere della legge al procedimento piuttosto che alle persone dei formulatori» e della difficoltà «nelle organizzazioni moderne, di individuare le persone fisiche portatrici della volontà psicologica della legge». Quindi si estese il significato della espressione 'interpretazione autentica' «a comprendere le attività di attribuzione di significato a documenti di legge da parte di organi aventi potere di legiferare, anche se si trattava di organi *diversi* da quello che era lo specifico autore del documento interpretando»¹⁰.

L'interpretazione autentica, resa attraverso una *lex declaratoria*, aveva le caratteristiche di obbligatorietà e generalità: seconda la Glossa «*principis interpretatio est necessaria, et in scriptis redigenda, et generalis*»¹¹. Relativamente alla legge interpretativa (*lex declaratoria*) sorgeva il problema della sua efficacia retroattiva. La retroattività era generalmente riconosciuta per i soli rapporti giuridici sottoposti alla legge interpretata, mentre si escludeva nei casi già decisi con sentenza passata in giudicato. Si riteneva, infatti, che a essere applicata fosse la legge interpretata (anteriore nel tempo), della quale la legge interpretativa avrebbe fornito unicamente l'interpretazione corretta. La dottrina aveva poi distinto le leggi effettivamente «interpretative» da quelle dotate invece di un carattere «innovativo» e, per queste ultime, si negava efficacia *ex tunc*¹².

e l'interpretazione, in S. Mazzamuto (cur.), *Trattato del diritto privato*, I/1, Torino 2021.

⁹ V. Piano Mortari, *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione*, cit., p. 43. Orio Giacchi ritiene che ciò si sia affermato successivamente, a partire dall'opera di Francisco Suárez: O. Giacchi, *Formazione e sviluppo*, cit., pp. 33-38.

¹⁰ G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 245.

¹¹ Glossa *usa fuit*, in D.1.3.36, *De legibus*, l. *Si de interpretatione*.

¹² Cfr. O. Giacchi, *Formazione e sviluppo*, cit., pp. 15-25 e V. Piano Mortari, *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione*, cit., pp. 44-49.

3. *L'evoluzione in età moderna*

Già previsto nel diritto giustiniano¹³, il ricorso all'interpretazione autentica e il contestuale divieto di *interpretatio* conobbe una nuova e più ampia diffusione in età moderna mentre, nel periodo medievale, per la prevalenza del diritto consuetudinario e la rarità degli interventi legislativi, l'emanazione di leggi interpretative non fu frequente¹⁴. Dal XVI secolo se ne fece ricorso più spesso, a causa dello sviluppo delle fonti legislative, derivante dall'affermazione degli Stati assoluti, e per il nuovo interesse manifestato dalla dottrina canonistica per l'istituto¹⁵. Tale interesse rispondeva all'esigenza di garantire una effettiva e corretta applicazione delle delibere conciliari. L'efficacia di tali disposizioni avrebbe potuto venir meno a causa di una interpretazione giudiziale o dottrinale non conforme al significato «autentico» delle norme stabilite dal Concilio, in un'epoca di drammatiche contrapposizioni teologiche e politiche generate dalla Riforma protestante e dalle guerre di religione¹⁶.

¹³ In alcune disposizioni del *Corpus iuris* giustiniano si stabiliva il divieto di *interpretatio* allo scopo di riservare all'Imperatore l'interpretazione della legge e impedire che la dottrina e la giurisprudenza potessero alterare il dettato normativo. Ricordiamo ad esempio una costituzione di Giustiniano del 529 che attribuiva al solo Imperatore il diritto di legiferare e di interpretare la legge («si enim in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet ... tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur»), le costituzioni contenute nel Digesto, *Deo Auctore* e *Tanta*, e nel Codice, *Summa reipublicae*. Sul punto cfr. G. Bassanelli Sommariva, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano 1983; A. Guzman, *Historia del 'referimento legislativo': derecho romano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VII, Napoli 1985, pp. 3467-3522; A. Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII^e siècle*, Roma 2022, pp. 51-64.

¹⁴ Alcuni esempi sono presentati da F.L. Ganshof, *Recherches sur les capitulaires*, Paris 1958, p. 72 ss.

¹⁵ Ha osservato Orio Giacchi che «in nessun altro ordinamento come nel diritto canonico, l'intervento del legislatore a determinare in via generale e in forma legislativa il significato di una norma giuridica precedente, o a spiegarne il contenuto o la portata in occasione di una controversia concreta, è stato, ed è tuttora, così frequente e risolutivo»: O. Giacchi, *Formazione e sviluppo*, cit., p. 4.

¹⁶ Sulla interpretazione nel diritto canonico cfr., tra gli altri, R. Naz, *L'interprétation des lois*, in *Traité de droit canonique publié sous la direction de Raoul Naz*, II ed., I, Paris 1954, pp. 122-138; Ch. Lefebvre, *Lois ecclésiastiques, Interprétation*, in *Dictionnaire de droit canonique* sous la direction de Raoul Naz, VI, Paris 1957, coll. 659-677; J. Gaudemet, *Eglise et Cité. Histoire du droit canonique*, Paris 1994, pp. 523-524; C.M. Polvani, *Authentic interpretation in Canon Law. Reflections on a distinctively canonical*

Conclusosi il Concilio di Trento, alcuni provvedimenti dei papi Pio IV e Sisto V stabilirono il divieto di *interpretatio* delle disposizioni del Concilio¹⁷ e istituirono una Congregazione specifica, cui era affidata l'interpretazione autentica dei decreti tridentini¹⁸. Ciò diede un significativo impulso allo sviluppo di una riflessione sull'istituto dell'interpretazione autentica recepito dalla canonistica e in particolar modo da Francisco Suárez, il quale nel *De legibus* (1612) ne elaborò una compiuta teoria. L'opera di Suárez si rivelò decisiva nello sviluppo successivo della dottrina, non solo canonistica, sulla interpretazione autentica e sulle caratteristiche della legge interpretativa¹⁹.

Anche nell'ordinamento francese si ricorse all'interpretazione autentica per imporre l'uniformità dell'applicazione della legislazione regia. Con le disposizioni previste dall'*Ordonnance civile* di Luigi XIV del 1667 si stabilirono esplicitamente il divieto di *interpretatio* e l'obbligo del «riferimento al legislatore»²⁰. Si trattava dell'art. 7, del titolo I, dell'*Ordonnance civile pour la réformation de la justice* che imponeva il divieto di *interpretatio*:

Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos cours de parlement, et autres nos cours, il survient aucun doute ou

institution, Rome 1999; Id., *Evoluzione dell'interpretazione autentica nel diritto canonico*, in «Periodica», 89/1 (2000), pp. 3-43; M. Ganarin, *L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, Bologna 2018; A. Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi*, cit.

¹⁷ Con la Bolla *Benedictus Deus* del 26 gennaio 1563, Pio IV proibiva «ullos commentarios, glossas, adnotationes, scholia, ullumve omnino interpretationis genus ullumve omnino interpretationis genus super ipsius Concilii decretis».

¹⁸ Pio IV, con il motuproprio *Alias nonnullas* del 2 agosto 1564, aveva istituito la *Congregatio super executione et observantia sacri Concilii Tridentini* che, con Sisto V, mutò successivamente denominazione in *Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini* (Bolla *Immensa aeterni Dei*, 22 gennaio 1588). Sulla Congregazione del Concilio si vedano, tra gli studi più recenti, L. Sinisi, «Pro tota iuris decretalium ulteriore evolutione»: le declarationes della Congregazione del Concilio e le loro raccolte dei secoli XVI e XVII fra divieti e diffusione, in «Historia et Ius», 18 (2020), paper 8; A. Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi*, cit.

¹⁹ «Col Suárez, la dottrina canonistica sulla natura dell'interpretazione autentica e sulla irretroattività delle leggi interpretative-innovative è del tutto definita, così come passerà nel can. 17 del *Codex*» del 1917, O. Giacchi, *Formazione e sviluppo*, cit., p. 32.

²⁰ Sull'*Ordonnance* si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, N. Picardi, *Introduzione*, in *Code Louis*, I. *Ordonnance civile 1667*, Milano 1996; e J. Krynen, *L'idéologie de la magistrature ancienne*, Paris 2009, pp. 139-190.

difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter : mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer pardevers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention.

In caso di dubbio interpretativo o di difficoltà nell'esecuzione degli atti legislativi regi, si inibiva al giudice il ricorso alla *interpretatio* («nous leur défendons de les interpréter») e si imponeva contestualmente di sospendere il giudizio e di rivolgersi al sovrano per ottenere una interpretazione autentica. Il divieto di *interpretatio* presentava un evidente risvolto politico, perché Luigi XIV intendeva colpire i Parlamenti, impedendo loro di esercitare, attraverso le ampie funzioni interpretative di cui disponevano, la loro influenza giuridica e politica. «Con tale disposizione – afferma Nicola Picardi – il *Code Louis* da un lato, tenta di risuscitare il divieto giustiniano di *interpretatio*, in quanto riservata all'imperatore: *tam conditor quam interpres legum solum imperator*. Dall'altro, precorre le ideologie illuministiche e l'esperimento del *référé législatif* della rivoluzione»²¹.

4. Le Leggi e Costituzioni del Regno di Sardegna

L'*Ordonnance civile* di Luigi XIV costituì il modello al quale si ispirarono le riforme tendenti a ridurre il ruolo delle fonti giurisprudenziali e dottrinarie e realizzare un controllo più efficace sull'interpretazione giudiziale. In base agli orientamenti prevalenti nella dottrina illuministica, si intese limitare fortemente la funzione interpretativa delle corti di giustizia e attribuire al legislatore il monopolio interpretativo. La critica radicale nei confronti della tradizione giuridica imponeva infatti la realizzazione di riforme incisive in grado di superare l'opposizione del ceto forense, abitualmente contrario alle innovazioni²².

²¹ N. Picardi, *Introduzione*, cit., p. XXVI. Sulle dottrine dell'interpretazione nell'Illuminismo si vedano P. Costa, *I "padroni della legge". Legge, interpretazione, libertà nell'Illuminismo giuridico*, in «Rivista di diritto costituzionale», 2001, pp. 14-39 e Y. Morigiwa, M. Stolleis, J.-L. Halpérin, *Interpretation of Law in the Age of Enlightenment*, Dordrecht-New York 2011.

²² Al riguardo, è sufficiente citare un brano di Ludovico Antonio Muratori ove si evidenziano i rischi derivanti dal ricorso alla *interpretatio* in termini di certezza del diritto: «Sicché gran tempo ha, che siam giunti a riaver que' mali, a' quali pure tentò Giustiniano di rimediare col corpo delle sue Leggi; e a provar quegli altri, ch'egli paventava, qualor si mettessero i Legisti a voler farla da Dottori sopra i Legislatori, con interpretare la loro

Il primo intervento in tal senso fu quello realizzato dal re di Sardegna Vittorio Amedeo II con le *Leggi e Costituzioni* del 1723, successivamente emendate nel 1729 e nel 1770 da Carlo Emanuele III²³. Le *Leggi e Costituzioni* del 1723, ispirandosi alle disposizioni della *Ordonnance civile* francese, stabilivano nel Lib. III, tit. 19, § 2:

Non dovranno i medesimi [magistrati e giudici] aver riguardo nei fondamenti delle loro sentenze, che in primo luogo alle leggi e costituzioni nostre; secondo, agli statuti locali, purché abbiano riportato l'approvazione dei nostri predecessori o nostra; terzo al testo della legge comune, quando dall'uno e dagli altri non è provvisto, proibendo loro di poter deferire a quegli autori, di qualunque sorte siano, che non fondano le loro opinioni nella ragion naturale, o delle genti, nella disposizione della legge comune, o nelle decisioni dei tribunali degli Stati nostri le quali non si troveranno repugnanti a quanto sopra²⁴.

Nello stesso Lib. III, al tit. 27, § 14, si proibiva agli Avvocati di citare i «dottori» che risultavano esclusi – *ex* § 2, tit. 19 – dal novero delle fonti delle sentenze. In questo modo, si realizzava una prima limitazione al ricorso alla *interpretatio doctorum*.

L'edizione del 1729 delle *Leggi e Costituzioni*, al Lib. III, tit. 22, § 9, stabiliva, quale graduazione delle fonti, «che per la decisione delle cause si osservino unicamente in primo luogo le nostre Costituzioni; in

mente in tanti casi, ora stendendola, ora restringendola, senza risparmiare sottigliezze per far servire i decreti Augusti o alle lor private opinioni, o al bisogno de' loro clienti. Anche Papa Pio IV proibì il far chiose e commenti all'incomparabil Concilio di Trento, perché ben conosceva le brutte conseguenze, che ne poteano avvenire a cagion de' gli scrittori, o ignoranti, o poco giudiziosi, o molto temerari, capaci di alterare accrescendo o sminuendo le fondate e chiare decisioni di quella sacra e tanto venerabil' assemblea de' Pastori Cattolici», L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, cap. IV, p. 21.

²³ Sul punto si vedano M.E. Viora, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S. M. il Re di Sardegna). 1723-1729-1770*, I. *Storia esterna della compilazione*, Torino 1928 (rist., Torino 1986); G. Astuti, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino 1961, pp. 485-562 (ora in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, a cura di G. Diurni, II, Napoli 1984, pp. 621-710); G. Gorla, *I 'Grandi Tribunali' italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridico d'Italia*, in «Il Foro italiano», XCII (1969), V, coll. 629-652; F. Micolo, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano 1984; I. Soffietti, *Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LX (1987), pp. 255-265; G.S. Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche. Introduzione*, in *Costituzioni sabaude 1723*, Milano 2002.

²⁴ Nell'edizione del 1770 delle *Leggi e Costituzioni*, emanata da Carlo Emanuele III, l'articolo era ripotuto portato nella sua stessa formulazione.

secondo luogo gli statuti locali, purché siano approvati da Noi o da nostri Predecessori, e si ritrovino in osservanza; terzo le decisioni dei nostri magistrati; ed in ultimo luogo il Testo della Legge comune». Quindi:

proibiamo agli Avvocati di citare nelle loro Allegazioni veruno de' Dottori nelle materie legali, ed a' Giudici, tanto Supremi che Inferiori, di deferire all'opinione di essi, sotto pena tanto contro detti Giudici, che Avvocati della sospensione da' loro uffizi, fino a che ne abbiano da noi riportata la grazia.

L'edizione emendata delle *Leggi e costituzioni* proibiva l'*interpretatio* dei dottori, in quanto giudici e avvocati non avrebbero più potuto fondare le loro decisioni sull'autorità dei giuristi²⁵. Da notare che, se era vietato il ricorso alla *interpretatio doctorum*, la *interpretatio* giudiziale (*dei nostri magistrati*) era indicata tra le fonti del diritto, in ordine gerarchico dopo le *Costituzioni*, gli statuti, ma prima dello *ius commune*.

Il *Proemio* delle *Costituzioni* del 1770, al § 2, oltre a proibire ai giudici la *interpretatio* delle *Costituzioni*, prevedeva l'obbligo del riferimento al legislatore per risolvere eventuali dubbi interpretativi:

qualora si eccitasse qualche dubbio sulla intelligenza delle medesime [*Costituzioni*], li Magistrati ce ne rassegneranno le loro rappresentanze per ricevere le nostre determinazioni.

Come nel modello francese dell'*Ordonnance civile*, si veniva a realizzare una sorta di «ripartizione interpretativa»: da un lato il sovrano che legiferava e interpretava autenticamente le leggi e, dall'altro, le Corti di giustizia, cui spettava invece la *interpretatio* degli statuti e dello *ius commune*²⁶.

Certamente le *Costituzioni* furono – come osserva Giovanni Tarello – «una delle più progredite realizzazioni nel campo della razionalizzazione delle fonti del diritto (sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo politico)» perché «erodevano il diritto comune», attraverso «il ripudio di quello strumento attraverso cui in Italia il diritto comune aveva sempre fagocitato il diritto statutario, e cioè il ricorso alla *interpretatio* nei casi che potevano in qualche modo presentarsi come non direttamente e specificamente decisi dalla *lex*»²⁷.

²⁵ Lib. III, tit. XXII, art. 15.

²⁶ Cfr. G. Gorla, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, III, Padova 1973, p. 1884.

²⁷ G. Tarello, *Storia della cultura giuridica*, cit., pp. 201-202.

5. *Il Project des Corporis Juris Fridericiani (1749)*

Un altro intervento in tal senso fu quello del prussiano *Project des Corporis Juris Fridericiani* del 1749, noto in Italia soprattutto nella sua traduzione francese *Code Frédéric ou Corps de droit pour les Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse*²⁸. Il progetto vietava ai giudici la *interpretatio* all'art. 7, della parte I, libro I:

Faisons défenses aux Juges de l'interpréter [*les lois*] dans les cas douteux et sous prétexte de l'intention de la Loi, ou d'une équité, qui n'a très-souvent que de fondement que dans leurs propres cerveaux, de former à leur gré des exceptions, des limitations ou des amplifications²⁹.

Con l'art. 8 si prevedeva il riferimento al legislatore:

Voulons, que lorsque quelque point de ce Corps de Droit paraîtra aux Juges être douteux et avoir besoin d'éclaircissement, ils aient à s'adresser au Département des affaires de Justice, pour qu'il donne les éclaircissements et suppléments nécessaires. Les doutes seront ainsi décidés, et nous ferons imprimer et publier ces décisions toutes les années³⁰.

Da notare che il progetto non affidava la soluzione dei dubbi interpretativi al legislatore, ma a un organo diverso, il *Dipartimento di giustizia*. Successivamente, tale disposizione sarebbe stata ripresa nel Codice del Ducato di Modena del 1771³¹.

²⁸ *Code Frédéric ou Corps de droit pour les Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse. Fondé sur la Raison, & sur les Constitutions du Pays dans lequel le Roi a disposé le droit romain dans un ordre naturel [...] Traduit de l'allemand*, 4 voll., s.l. 1751-52. Sul *Code Frédéric* si vedano H. Weill, *Judicial Reform in Eighteenth Century Prussia: Samuel von Cocceji and the Unification of the Courts*, in «The American Journal of Legal History», IV (1960), pp. 226-240; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica*, cit., p. 228 ss.; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 465-481.

²⁹ *Code Frédéric*, cit., I, lib. 1, tit. II, § 7, p. 16.

³⁰ *Ivi*, § 8, p. 17.

³¹ Come osserva Italo Birocchi, «agli avvocati e ai giudici era permessa l'interpretazione anche *de similibus ad similia*, per i casi non espressi dalle norme; ma nell'ipotesi di dubbio interpretativo il giudice doveva rimettere la decisione al Dipartimento di giustizia, che avrebbe altresì provveduto a pubblicare annualmente l'insieme delle decisioni adottate»: I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 469.

6. *Il Codice di Leggi e Costituzioni del Ducato di Modena (1771)*

Il *Codice di Leggi e Costituzioni*, emanato nel Ducato di Modena nel 1771³², secondo gli auspici del legislatore, avrebbe introdotto certezza nei giudizi e stabilito «colle massime dell'Equità, e della Ragione i veri chiari e sodi principj da osservarsi sopra tanti articoli, e quistioni più ovvie, e frequenti a suscitarsi nelle controversie Forensi, e le quali per la diversa, e sofistica opinione de' Giureconsulti non servono che a dar fomento alle liti, a prolungare le cause, e a rendere dubbie, e fluttuanti, le Risoluzioni»³³. Evidente appare l'ispirazione anti-giurisprudenziale del testo, caratteristica dell'Illuminismo giuridico e, in particolare, degli scritti di Ludovico Antonio Muratori³⁴.

Anche il Codice modenese prevedeva il divieto di *interpretatio* e l'obbligo di riferimento al legislatore. Si legge infatti nella *Patente* di promulgazione:

E però accadendo mai nella molteplicità de' casi contigibili di eccitarsi qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste Leggi, vogliamo, che il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia ne sia l'Interprete, e che le di lui Dichiarazioni si diano al fine di ciascun anno alle stampe, perché passino alla notizia del

³² Si veda il saggio di Elio Tavilla, *Il Codice Estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in *Codice estense 1771* (rist. anast.), Milano 2001, pp. IX-XVII. Dello stesso Autore si vedano *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi. Dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXI (1998), pp. 177-236; *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000. Tra gli studi più risalenti cfr. B. Donati, *La formazione del Codice Estense del 1771 e altre riforme nel Ducato a seguito dell'opera di L. A. Muratori*, Modena 1930 (ora in Id., *Ludovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo. Contributi storico-critici seguiti dal testo della inedita dissertazione di L. A. Muratori De codice carolino, sive de novo Legum Codice instituendo*, Modena 1935, pp. 23-102); G. Tarello, *Storia della cultura giuridica*, cit., pp. 537-538; F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà giuridica modenese*, Modena 1978, pp. 3-19; G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Le strutture amministrative modenesi del XVIII secolo*, Milano 1983, pp. 217-237; R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, II ed., Bologna 1988, pp. 115-122.

³³ *Codice di Leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, 26 aprile 1771, I, Modena 1771, p. V.

³⁴ Ci riferiamo al *Dei difetti della giurisprudenza*, apparso nel 1742. Cfr. E. Tavilla, *L'influenza di Ludovico Antonio Muratori sul diritto e sulla cultura giuridica estensi*, in *I Difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Atti del convegno di Vignola 2 dicembre 2000*, a cura di Guido Alpa, Milano 2000, pp. 131-153.

Pubblico, il quale dovrà osservarle, come se fossero fatte da Noi medesimi³⁵.

Si trattava della riproposizione della disciplina in tema di interpretazione autentica della *Ordonnance civile* e delle *Costituzioni* del Regno di Sardegna. Vi era – come già nel progetto prussiano del 1749 – un considerevole elemento di innovazione, perché si sarebbe affidata la soluzione dei problemi interpretativi emersi in sede giudiziale a uno specifico organo, il *Supremo Consiglio di Giustizia*. Il Supremo Consiglio avrebbe dunque interpretato autenticamente la legge per mezzo di *Dichiarazioni* rese pubbliche e date alle stampe. Mentre l'*Ordonnance civile* e le *Costituzioni* piemontesi si limitavano a prevedere un generico ricorso all'interpretazione autentica del re, i cui provvedimenti interpretativi erano assimilati alle leggi, nel testo modenese si stabiliva un organo speciale per l'interpretazione autentica le cui *Dichiarazioni* si differenziavano formalmente dalle leggi. Come osserva Elio Tavilla, il Codice estense «fu il primo in Italia ad introdurre [...] un meccanismo di interpretazione autentica che delegava al massimo organo giudiziario la pronuncia delle relative 'dichiarazioni', destinate ad essere annualmente diffuse con la stampa»³⁶. Il valore, prosegue l'Autore:

altamente innovativo dell'interpretazione autentica era ovviamente costituito dal fatto che la fonte normativa sovrana aveva assunto un piano prioritario di prevalenza su tutte le altre fonti residuali e concorrenti, con il conseguente effetto di svalutare enormemente quel 'fattore di unificazione del diritto' tradizionalmente rappresentato dai grandi tribunali d'antico regime ed ora costituito dalla stessa legislazione sovrana³⁷.

L'applicazione concreta delle disposizioni in tema di interpretazione autentica fu però assai limitata. Presto si avviò una riforma progressiva delle competenze del Supremo Consiglio di Giustizia che lo espropriò «di una funzione [*quella interpretativa*] avvertita come troppo contigua all'attività legislativa»³⁸. A essere preferita fu la «novellazione», rispetto

³⁵ *Codice di Leggi e costituzioni*, cit., p. IX.

³⁶ E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense*, cit., p. 372. «L'istituto delle *Dichiarazioni* del Supremo Consiglio – afferma Giovanni Tarello – va considerato come uno dei primi esempi di quelle tecniche, ispirate alle ideologie della collocazione presso uffici diversi della produzione e della applicazione del diritto, che caratterizzano alcune riforme dell'ultimo Settecento»: G. Tarello, *Storia della cultura moderna*, cit., p. 538.

³⁷ E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 371.

³⁸ Ivi, p. 405. Il Supremo Consiglio fu circoscritto alla giurisdizione suprema e «sciolto

alla interpretazione, ossia «una vera e propria attività legislativa in cui il duca rivendicava il suo supremo e inderogabile ruolo»³⁹. Le dichiarazioni interpretative «hanno ormai lasciato posto alla legge, sanzionata formalmente dal duca»⁴⁰.

7. *Il Dispaccio napoletano del 1774*

L'intervento più noto il *Dispaccio reale* del 23 settembre 1774 del re di Napoli Ferdinando IV. Il provvedimento, opera di Bernardo Tanucci, stabiliva l'obbligo di motivazione delle sentenze, il divieto di *interpretatio* e il riferimento al legislatore⁴¹. Obiettivo del *Dispaccio* era quello di garantire celerità ai giudizi dei tribunali e «assicurare nella opinione del Pubblico la esattezza e la religiosità de' Magistrati»⁴². Si leggeva nel *Dispaccio*:

Vuole dunque la Maestà Sua, anche sullo esempio e sullo uso de' Tribunali più rinomati, che in qualunque decisione, che riguardi o la causa principale, o gl'incidenti, fatta da qualunque Tribunale di Napoli, o Collegio, o Giunta, o altro Giudice della stessa Capitale, che abbia la facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o sieno li motivi, su quali la decisione è appoggiata: incaricando Sua Maestà, per rimuovere quanto più si possa da' giudizi lo arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' Dottori, che an pur troppo, colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni.

Qualora il giudice non si fosse trovato di fronte a una fattispecie espressamente prevista dal legislatore («quando non vi sia legge espressa per lo caso, di cui si tratta, e si abbia da ricorrere alla interpretazione o estensione della legge»), il giudice avrebbe dovuto far sì «che le due premesse dello

da ogni ambiguo legame con il tradizionale ruolo di 'interprete' della *mens* sovrana».

³⁹ Ivi, p. 474.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Il *Dispaccio* è molto noto ed è spesso citato dalla storiografia giuridica. Si vedano R. Ajello, *Il preilluminismo giuridico. Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, II, Napoli 1965; M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli 2000.

⁴² Il testo si trova in D. Gatta, *Regali dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni de' Punti Generali, e che servono di norma ad altri simili casi, nel Regno di Napoli*, VI, *Parte seconda che riguarda il civile*, t. I, Napoli 1775, pp. 629-631.

argomento sieno sempre fondate sulle leggi espresse e letterali». Infine, «quando il caso sia tutto nuovo, o talmente dubbio, che non possa decidersi né colla legge, né collo argomento della legge; allora vuole il Re che si riferisca alla Maestà Sua, per attendere il sovrano oracolo». Riferirsi al legislatore («il sovrano oracolo») diveniva così obbligatorio, dal momento che la motivazione del giudizio si sarebbe fondata solo «sulle leggi espresse e letterali»⁴³.

La riforma del 1774 introduceva rilevanti innovazioni. Si stabiliva il divieto di *interpretatio*, eliminando non solo l'*auctoritas* dei dottori, ma anche quella dei tribunali e si imponeva, nei casi non disciplinati dalla legge, la sospensione del giudizio e il riferimento al legislatore che avrebbe provveduto a interpretare autenticamente la legge. Osserva Gino Gorla che «nel suo illuminismo il re istituisce *avant la lettre* qualcosa di simile al *référé législatif* della rivoluzione francese»:

Il re attua una rigida divisione dei poteri, quale era intesa da Montesquieu e quale venne poi intesa dai rivoluzionari: spetta al potere legislativo (unito qui all'esecutivo) il fare le leggi e l'interpretarle, non appena una controversia non si possa decidere con un testo espresso di legge per il caso (per mera applicazione) con un testo espresso su casi simili; spetta ai giudici l'applicare meccanicamente le leggi⁴⁴.

Da notare che la riforma tanucciana fu accolta con entusiasmo dai seguaci dell'Illuminismo⁴⁵, i quali vedevano così affermati alcuni dei principi fondanti della loro dottrina, ma fu apertamente avversata dalla magistratura napoletana che indirizzò alcune formali «rappresentanze» al

⁴³ Il Dispaccio stabiliva quindi la pubblicazione e la stampa delle sentenze motivate («che le decisioni così ragionate si stampino») e la nullità delle sentenze che non fossero state pubblicate («vuole il Re che la decisione, la quale non sia così stampata, non faccia mai passaggio in cosa giudicata, e si abbia per non fatta»).

⁴⁴ G. Gorla, *I precedenti storici*, cit., p. 1885.

⁴⁵ Ricordiamo ad esempio gli scritti di Gaetano Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima Legge del Sovrano che riguarda la riforma dell'amministrazione della Giustizia* (Napoli 1774), di Carlo Melchionna, *Dissertazione istorica, politica, legale, sulle novelle leggi del Re N. S. per le sentenze ragionate* (Napoli 1775), di Francesco De Iorio, *Riforma de' Tribunali e Giudici della Città di Napoli, circa il modo di profferire le Decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziaria, e suoi vantaggi* (Napoli 1777). Si vedano i successivi scritti di Pietro Colletta, *Storia del Reame di Napoli* (1834) e Nicola Nicolini. Quest'ultimo scrisse nel 1831 che il *Dispaccio* era «degnissimo di essere inciso a lettere d'oro in ogni sala d'udienza ed in ogni camera di deliberazione», *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie*, I, Livorno 1843, p. 916.

sovrano⁴⁶.

Con il *Dispaccio* di Ferdinando IV si raggiunse il culmine del riformismo di ispirazione illuministica in tema di interpretazione del diritto. Seppur in un quadro normativo assai diverso, esso anticipò il celebre istituto del *référé législatif* francese del 1790.

I provvedimenti del 1774, che destarono l'opposizione dei magistrati, incontrarono numerosi problemi – anche tecnici – in sede di applicazione e furono abrogati nel 1791.

8. Epilogo

Con il *référé législatif*, introdotto nel 1790 nella Francia rivoluzionaria, si concluse la vicenda settecentesca della interpretazione autentica⁴⁷. L'istituto del *référé*, che rappresentò nella sua radicalità l'apogeo delle dottrine illuministiche in tema di interpretazione e di separazione dei poteri, vietava al giudice l'interpretazione della legge, imponendogli di rivolgersi al legislatore per la soluzione di dubbi interpretativi o sulla base dell'individuazione di una lacuna legislativa. Il legislatore avrebbe quindi fornito una interpretazione autentica, grazie all'emanazione di una legge interpretativa che il giudice avrebbe applicato alla controversia oggetto del giudizio⁴⁸. Il *référé*, che ebbe una certa effettività soltanto negli anni negli anni della Convenzione, fu gradualmente abbandonato a causa degli innumerevoli inconvenienti provocati dalla sua applicazione e abrogato tacitamente dall'art. 4 del codice civile napoleonico⁴⁹. A prevalere fu infatti

⁴⁶ Si veda soprattutto M. Tita, *Sentenze senza motivi*, cit.

⁴⁷ Sul *référé* si veda Y.-L. Hufteau, *Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi*, Paris 1965; C. Bloch-J. Hilaire, *Interpréter la loi. Les limites d'un grand débat révolutionnaire*, in *Miscellanea Forensia Historica J. Th. de Smidt*, Amsterdam 1988, pp. 29-48; M. Miersch, *Der sogenannte référé législatif: eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert*, Baden-Baden 2000; P. Alvazzi del Frate, *Giurisprudenza e 'référé législatif' in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino 2005.

⁴⁸ Il sistema si articolava in un *référé* al legislatore di carattere «obbligatorio», richiesto dal Tribunale di cassazione nel caso di conflitto con il giudice di rinvio provocato dal suo mancato adeguamento al pronunciamento della Cassazione (art. 21, II co., legge 27 novembre-1° dicembre 1790), e in un *référé* «facoltativo», che aveva origine invece da un dubbio interpretativo individuato dal giudice di merito (art. 12, tit. II, legge 16-24 agosto 1790).

⁴⁹ Art. 4: «Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de

un atteggiamento pragmatico, tendente a correggere gli eccessi della cultura giuridica rivoluzionaria e a rivalutare le funzioni interpretative del giudice. In questo quadro, l'istituto della interpretazione autentica fu riconsiderato e riassunse il carattere di eccezionalità che da sempre aveva conosciuto.

l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice».

Matteo Al Kalak*, Carlo Baja Guarienti*

*Antico Regime online
Una media library condivisa e la
digitalizzazione del Gridario estense*

*Ancient Regime online
A shared media library and the
digitised Gridario estense*

ABSTRACT. The contribution illustrates the digitisation and metadata project of the Gridario Estense, the ancient collection of laws of the Dukes of Este, kept at the State Archives of Modena. In the first part the characteristics of the media library hosting the collection are critically exposed; in the second part the metadata model applied to the Gridario Estense is examined in detail. The article thus intends to reflect on the potential of digital humanities for the enhancement of materials relevant to the history of the law of the ancient regime.

KEYWORDS: Digital humanities, Gridario Estense, Law.

SOMMARIO: 1. Sfide e metodologie delle *digital humanities* – 2. Il prototipo *Lodovico*: una *media library* cross-istituzionale – 3. Il Gridario estense: consistenza, caratteristiche, importanza – 4. La metadattazione del Gridario: criteri, scelte, problemi aperti in applicazione del modello *Lodovico*.

1. *Sfide e metodologie delle digital humanities*

È stato autorevolmente scritto che le nuove prospettive aperte dalla rivoluzione digitale cui da decenni assistiamo non costituiscono la fine degli studi umanistici, ma, al contrario, ne rilanciano il ruolo sociale e culturale¹. Le *digital humanities*, le vie di espressione dei saperi umanistici

* Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities - Università di Modena e Reggio Emilia.

Il presente contributo è stato elaborato e predisposto congiuntamente dagli autori che ne hanno condiviso i contenuti. I paragrafi 1-2 sono stati scritti da Matteo Al Kalak e i paragrafi 3-4 da Carlo Baja Guarienti.

¹ A. Burdick *et al.*, *Digital humanities*, Cambridge (MA)-London 2012 (trad. it.

mediate dai mezzi digitali, hanno rappresentato una svolta sotto vari punti di vista, non ultimo la metodologia. Cercando di semplificare il quadro, l'umanistica digitale accentua alcuni aspetti che solo in parte (o non del tutto) rientravano nella prassi accademica e di ricerca precedente. Si enfatizzano, ad esempio, le funzioni collaborative, l'utilità dell'errore nel processo di costruzione di prototipi e, ancora, il plusvalore rappresentato dall'utilizzabilità dei prodotti creati anche da un pubblico non esperto e non specialistico. La ricerca in ambito di *digital humanities*, per soffermarci brevemente sulle caratteristiche enunciate, prevede e, di fatto, incentiva la collaborazione tra conoscenze differenti: non soltanto, come è ovvio, tra saperi tecnico-informatici e competenze umanistiche, ma anche tra discipline chiamate a collaborare per governare la complessità di alcuni ambiti. Così, per portare un caso, difficile pensare che, alla costruzione di una *media library* chiamata a ospitare documenti digitalizzati, non concorrano competenze di ambito storico, filologico, archivistico, paleografico, ecc., senza contare le possibili implicazioni determinate dal nuovo ambiente di fruizione dei materiali – il web – che sollecita anche approfondimenti di ambito giuridico ed economico (ricordo solo temi come il copyright, la riproducibilità, lo sfruttamento a fini commerciali, la protezione dei dati condivisi e la privacy dei dati pubblicati). La peculiare esigenza di collaborazione descritta si declina altresì in una interazione tra ricercatori e utenti, attraverso appositi *tools* che consentono al pubblico di dialogare con i produttori di un database e suggerire modifiche dei contenuti, informazioni aggiuntive o creare contenuti ex novo (la forma più nota è il *crowdsourcing*).

Come si accennava, poi, i progetti di *digital humanities* prevedono, strutturalmente e costitutivamente, un grado di fallimento che, a differenza di altre forme di comunicazione scientifica, non è eliminabile e, in buona sostanza, è tollerato, perché necessario e ampiamente ripagato dai risultati, in un processo di *trial and error*. Il valore di un prodotto, dunque, non sta nel suo configurarsi come *opus perfectum*, concluso e rifinito, ma nel proporre possibili assetti di organizzazione e fruizione dei dati destinati a modificarsi nel tempo, quando non a essere del tutto dismessi e sostituiti

Umanistica digitale, Milano 2014), da cui riprendo, con funzione di inquadramento, alcuni dei concetti che seguono. Sulle questioni che saranno evocate, sia consentito indicare alcuni dei contributi più recenti che, nella vasta produzione in materia, hanno proposto riflessioni di taglio metodologico: C. Crompton, R.J. Lane, R. Siemens, *Doing more Digital Humanities*, London-New York 2020; J.E. Dobson, *Critical Digital Humanities: the Search for a Methodology*, Urbana (Illinois) 2019; J. Flanders, F. Jannidis, *The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-based Resources*, London 2019; L. Levenberg, T. Neilson, D. Rheams (eds.), *Research Methods for the Digital Humanities*, Cham 2018.

da altri più efficienti.

Vi è infine un'ultima caratteristica che, per introdurre alle pagine che seguono, si intende sottolineare. L'applicazione di tecnologie digitali alla ricerca e, come in questo caso, a un patrimonio documentario antico, tradizionalmente studiato con altri mezzi e metodologie, impone cambiamenti che non si limitano al veicolo con cui l'informazione è trasmessa dal ricercatore al fruitore (sia esso un altro ricercatore o un utente generico). Detto diversamente, la costruzione di database o biblioteche digitali non è l'applicazione passiva di uno strumento (il digitale) a un sapere tradizionale, ma un processo in cui la scelta di un determinato strumento implica una trasformazione nel modo stesso di ragionare, impostare la ricerca, concepire, raccogliere, standardizzare e rielaborare i dati. L'adozione di una certa tecnologia, pertanto, cambia almeno in parte le domande della ricerca e, allo stesso tempo, dischiude nuove possibili risposte, che generano ulteriori quesiti.

2. *Il prototipo Lodovico: una media library cross-istituzionale*

Dopo queste brevi premesse, è necessario soffermarsi sulla cornice del caso di studio qui presentato, ovvero la digitalizzazione dei provvedimenti a stampa (gride) emanati dai duchi d'Este tra il 1598 e il 1796 (il "Gridario estense").

Il contesto in cui il lavoro citato si innesta è una più ampia media library, cross-istituzionale e cross-tipologica, che mira a riunire il patrimonio storico-documentario conservato presso gli istituti culturali della città e provincia di Modena².

Il nome scelto per tale strumento – *Lodovico* – si ispira alla figura di Lodovico Antonio Muratori che, nei suoi scritti e nella sua attività erudita, raccolse e pubblicò materiali provenienti da biblioteche e archivi italiani ed europei, costruendo una sorta di biblioteca universale *ante litteram*³. Al di là dell'accostamento evocativo, del lascito muratoriano si riprende l'idea di riunire materiali eterogenei che, solo se connessi fra loro, possono contribuire a un quadro conoscitivo completo e soddisfacente su determinati argomenti.

² <https://lodovico.medialibrary.it/home/index.aspx> [link consultato il 31-08-2021].

³ Cfr. in sintesi: G. Imbruglia, *Muratori, Ludovico Antonio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 2012, 77; online: https://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-antonio-muratori_%28Dizionario-Biografico%29/ [link consultato il 31-08-2021]; S. Bertelli, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli 1960.

Il caso modenese appare, sotto questo profilo, particolarmente stimolante. È noto infatti come, dopo l'Unità d'Italia (1861), i patrimoni storico-documentari degli antichi stati fossero oggetto di smembramenti e assegnati per la conservazione a istituti diversi. Limitandoci all'eredità estense, Modena – capitale del ducato dal 1598 al 1859 – poteva vantare la prestigiosa collezione artistica dei suoi principi, il loro antichissimo archivio, con documenti dall'epoca carolingia in avanti, e la preziosa biblioteca, con manoscritti rari ancora oggi fondamentali per il mondo della ricerca. Questa situazione, a cui se ne potrebbero accostare altre di tenore analogo, rende particolarmente stimolante il tentativo di riportare a unità un patrimonio suddiviso tra più istituti. Un ragionamento non dissimile si potrebbe svolgere per l'antichissima e radicata storia della municipalità modenese, sede di un Comune medievale che per secoli mantenne e custodì forme di autonomia amministrativa. A chi ne volesse ricostruire la genesi non potrebbe bastare la consultazione delle carte conservate presso l'Archivio storico del Comune di Modena: per comprendere la nascita di un'entità politica affermata come alternativa al potere dei vescovi medievali è infatti inevitabile ricorrere alle carte dell'Archivio storico dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola dove restano abbondanti le tracce della lunga lotta tra la giurisdizione dei vescovi e quella delle nascenti magistrature municipali, tra XII e XIII secolo. Le interdipendenze tra i vari giacimenti documentari (per non aprire il campo ad altre tipologie di patrimonio come le raccolte d'arte) sono conosciute dagli studiosi che, da sempre, ne percorrono trasversalmente le potenzialità. La sfida, riflettendo di applicazioni tecnologiche, è stata trovare una modalità per evidenziare gli intrecci tra i vari nuclei documentari digitalizzati e riversati su Lodovico. L'obiettivo non era solo conseguire un maggiore impatto in termini di efficacia comunicativa o usabilità per l'utente non specialistico (meno avvezzo rispetto a partizioni archivistiche e maggiormente propenso a esplorare nuclei tematici e concettuali). Più ancora, l'intento era suggerire anche ai ricercatori connessioni impreviste o non note che, a loro volta, avrebbero potuto costituire il punto di innesco per nuove linee di indagine.

Per questo, tramite un percorso partecipato, si è costruito un protocollo di collaborazione con gli istituti culturali interessati (comprendendo in tale definizione tutti gli enti detentori di patrimonio culturale). Gli aderenti al protocollo hanno stretto una sorta di patto federativo che, sotto la guida di un centro di ricerca universitario⁴, configura: (a) uno spazio comune in cui

⁴ Il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (DHMoRe), su cui: <https://www.dhmore.unimore.it/> [link consultato il 31-08-2021].

rendere fruibili agli utenti i propri materiali digitalizzati, (b) un sistema di metadattazione condiviso degli stessi, (c) una standardizzazione delle modalità di codificazione dei metadati raccolti. Dunque, non si è proceduto a un accorpamento dei patrimoni digitalizzati secondo criteri contenutistici (per temi), formali (a seconda della tipologia documentaria) o cronologici (per periodo storico di riferimento o di produzione): l'ambizione è stata quella di interconnettere e, potenzialmente, raffrontare i dati di tutti i nuclei documentari nella loro interezza.

Per raggiungere lo scopo descritto e rendere i metadati effettivamente dialoganti, collegati e collegabili, si è approntato, come si diceva, un modello condiviso di metadattazione: di concerto con gli enti coinvolti, si è prodotta una maschera di metadattazione (*input mask*) comune. Se ne riporta di seguito uno schema di sintesi:

MACROCATEGORIE	METADATI	ULTERIORI SPECIFICHE
Intestazione	Segnatura	
	Vecchia segnatura	
Intitolazione	Titolo attribuito o convenzionale	
	Titolo originale	
Data	Estremo remoto	
	Estremo recente	
	Data congetturata	
Descrizione fisica	Supporto	
	Dimensioni	altezza
		larghezza
		profondità
	Consistenza	quantità
		unità di misura
	Legatura	tipologia
epoca		

Descrizione interna	Tipologia documentaria	
	Regesto o descrizione sintetica del documento	
	Trascrizione	
Relazioni con persona	Autore	
	Destinatario	
	Possessore	
	Donatore	
	Antroponimi (persone citate)	
Relazioni con luogo	Data topica	
	Provenienza	
	Toponimi (luoghi citati)	
Relazioni con ente	Soggetto conservatore	
	Possessore	
Soggettario	Soggetti (argomenti/materie) trattati	
Note libere	Campo a libera compilazione con note integrative dei metadati raccolti	
Lingua	Lingua usata nel documento	

Senza entrare nel dettaglio, sia sufficiente notare come siano state identificate 11 macrocategorie. A ognuna sono associati uno o più metadati (questi ultimi talvolta dotati di ulteriori specifiche). Di norma, i metadati afferenti a una stessa categoria sono visualizzati dall'utente in modo accorpato, per facilitarne la lettura. L'eccezione più rilevante riguarda le *Relazioni con persona*, dove autore, destinatario e altri antroponimi sono reperibili dall'utente in posizioni differenti della scheda descrittiva, e le *Relazioni con luoghi*, in cui data topica, provenienza e altri toponimi devono essere tenuti opportunamente distinti.


La modalità di visualizzazione è articolata in tre blocchi:

a) un'intestazione con i dati essenziali



The screenshot shows the website interface for 'Lodovico La biblioteca digitale di Modena'. The header includes navigation links (HOME, ESPLORA, LISTE, LOGIN, INFO, AIUTO) and a search bar with 'RICERCA AVANZATA' and 'CERCA UNA RISORSA'. The main content area displays a document titled 'Permuta tra Giona vescovo e Gaido del fu Gisemperto' with the number '840'. Below the title are buttons for 'Aggiungi ai preferiti' and 'Aggiungi a una lista'. A note states 'Nessuna Lista contiene l'elemento'. On the right, there is a 'Torna indietro' link and a 'Unità archivistiche' label.

b) il documento digitalizzato, secondo standard definiti dal protocollo IIIF⁵



The screenshot shows a digital document viewer displaying a handwritten document. The document is titled 'Permuta tra Giona vescovo e Gaido del fu Gisemperto' and is identified as '1 di 2 • Permuta tra Giona vescovo e Gaido del fu Gisemperto - 001'. The viewer includes a navigation bar at the bottom and a sidebar on the right with thumbnail images of the document pages.

⁵ <https://iiif.io/> [link consultato il 31-08-2021].

c) altri dati descrittivi

DESCRIZIONE	
Giona vescovo di Modena permuta con Galdo figlio del fu Gisemperto una pezza di terra seminativa in Collegara, ricevendone un'altra seminativa di eguale estensione in località ad Griciacula	
DETTAGLI	
SEGNAATURA :	Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola, Archivio Capitolare, Fondo Diplomatico, A.4.XII
NOTE :	Vicini n. 13; https://flacus.unibo.it/en/documents/doc2515.html
COLLEZIONE :	Fondo diplomatico
PROVENIENZA :	Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola
PERSONE CITATE :	Galdo
LUOGHI CITATI :	Collegara (San Damaso, Modena) ; Civitas Geminiana (presso Modena) ; Griciacula (Maranello?, Modena) ; Iubiano ; Castenido
DATAZIONE :	04-06-840
MATERIALE :	pergamena, membranaceo

Le 11 macrocategorie e/o i relativi metadati non sono sempre censiti integralmente per ogni serie o fondo documentario, ma possono essere attivati in misura variabile secondo un criterio operativo di rapporto tra costi (*time consuming*) e benefici e, sul piano scientifico, in ragione dell'effettiva utilità rispetto ai materiali metadati (per esempio: il possessore di una grida è solitamente poco rilevante o nemmeno definibile, mentre può risultare fondamentale nella metadazione e comprensione di un manoscritto antico). Ciò che risulta al contrario cruciale e irrinunciabile è che le stesse tipologie di informazioni confluiscono nelle medesime categorie di metadati e che questi ultimi siano censiti secondo criteri convenzionali, codificati all'interno di un manuale di compilazione in uso al consorzio degli aderenti a Lodovico.

Se queste sono, per sommi capi, l'architettura e l'ispirazione alla base della media library descritta – che, lo si accenna, ha una valenza prototipale e rappresenta pertanto un modello scalabile e estensibile ad altri contesti locali o regionali –, resta invece solo parzialmente espressa e ancora in fase di *testing* la visione cross-tipologica, menzionata a inizio paragrafo.

All'avvio del progetto, la riflessione si è infatti concentrata soprattutto sul patrimonio manoscritto, variamente inteso (lettere, fascicoli, memorie, codici rilegati, fondi musicali, ecc.), estendendosi velocemente ad alcune categorie librarie (ad es. incunaboli, libri annotati, postillati, ecc.) che, per loro natura, possono configurarsi come pezzi unici. È invece in corso una applicazione sperimentale della *input mask* descritta a oggetti di altra natura – nello specifico materiali grafici, fotografici e oggetti d'arte (quadri, sculture e reperti museali). L'obiettivo rimane quello di connettere tra di

loro differenti tipologie di materiali, per favorire ricerche che tengano assieme gli oggetti e la documentazione che parla di essi o ne attesta la committenza, la circolazione e, più in generale, la storia dei patrimoni culturali nella loro eterogeneità.

3. *Il Gridario estense: consistenza, caratteristiche, importanza*

Entrando nello specifico del progetto di digitalizzazione del Gridario estense, è opportuno fornire anzitutto un inquadramento della serie documentaria in esame prima di esporre gli obiettivi, le sfide e i problemi della sua metadattazione.

Il Gridario inserito nella piattaforma Lodovico è il cosiddetto *Gridario a stampa* conservato presso l'Archivio di Stato di Modena all'interno dell'Archivio Segreto Estense: una raccolta di norme (non solamente gride, ma anche chirografi, avvisi, ordini, decreti, editti, capitoli, notificazioni e altre tipologie) promulgate nel ducato fra il 1598 e il 1796. Queste norme sono state riunite entro il XVIII secolo (ma mancano studi specifici sulla formazione di tale *corpus*) in due serie cronologicamente ordinate, composte da volumi individuati da lettere – singole per la prima serie (A-Z), doppie per la seconda (AA-XX) – per un totale di 4.761 documenti divisi in 44 volumi. Il primo documento della raccolta è una copia delle *Capitolazioni di Faenza*, l'accordo fra Cesare d'Este e papa Clemente VIII che norma la riconsegna di Ferrara allo Stato della Chiesa⁶; l'ultimo è un *Avviso in materia di sanità* emanato il 4 ottobre 1796 dal Magistrato di Sanità per arginare un'epidemia bovina⁷.

Si tratta, quindi, di una serie straordinariamente ampia, che copre tutto l'arco cronologico compreso fra la devoluzione di Ferrara e l'insediamento delle truppe napoleoniche. Ma non è solo un'ampiezza cronologica. Nel Gridario estense sono infatti incluse norme promulgate, oltre che dai duchi di Modena e Reggio, anche da un lungo elenco di autorità civili, militari ed ecclesiastiche: segretari di Stato, ministri, magistrature collegiali come i fattori generali ducali o i giudici alle

⁶ Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa, vol. A, n. 1 (<https://lodovico.medialibrary.it/media/schedadl.aspx?id=a2fc8f6c-9b77-11eb-9ac9-8b3a47931946> [link consultato il 31-08-2021]).

⁷ Ivi, vol. XX, n. 736 (<https://lodovico.medialibrary.it/media/schedadl.aspx?id=a30244d4-9b77-11eb-ad62-5f30a764d269> [link consultato il 31-08-2021]).

vettovaglie, governatori, podestà e capitani delle città e delle rocche del ducato, i vescovi di Modena e di Reggio, gli abati di Nonantola, arti e congregazioni. Eccezionalmente, invece, compaiono i provvedimenti emanati da feudatari come i Montecuccoli, i Bentivoglio, i Menafoglio, i Campori, i Gherardini e altri. Un'assenza difficile da interpretare ma significativa, soprattutto in considerazione del peso che la legislazione feudale riveste nel ducato: nello Stato estense, come è stato scritto, la straordinaria durata e pervasività dell'istituto feudale porta a una profonda frammentazione giurisdizionale che, nonostante il tentativo di contenere l'autorità feudale e di subordinarla alla legge ducale attuato da Laura Martinuzzi nel 1671 e ribadito da Francesco III nel 1750, durerà fino a tutto il Settecento, anche dopo la promulgazione del Codice del 1771⁸.

Dunque, il Gridario a stampa dell'Archivio di Stato di Modena rappresenta la più completa raccolta di norme del ducato nel periodo modenese (mentre per quello ferrarese, purtroppo, non disponiamo di una serie simile)⁹, il punto di riferimento principale per studiare l'attività legislativa dello Stato estense fino a metà Ottocento. Al riguardo, si dovette attendere il 1849 perché Francesco V – scartata una prima idea di adottare direttamente, almeno in via provvisoria, il codice civile in uso nel Ducato di Parma – istituì una commissione incaricata della revisione dell'ordinamento civile e penale che operasse ispirandosi ai modelli parmense, austriaco, siciliano, sardo e ticinese. Un percorso che, nel 1851, culminò nella promulgazione dei codici di procedura civile e penale negli Stati estensi¹⁰.

Naturalmente, i provvedimenti raccolti nel Gridario costituiscono una fonte imprescindibile non solamente per la storia del diritto, ma anche per la ricostruzione della vita politica, sociale, economica, culturale e religiosa delle città e dello Stato estense. Nei volumi della serie, infatti, troviamo notizie su un ventaglio di materie straordinariamente ampio: dall'ordine pubblico ai dazi, dall'andamento dei raccolti alle epidemie, dagli spettacoli teatrali alle processioni religiose, dal gioco d'azzardo al randagismo e così via.

In particolare, l'abbondanza di materiale settecentesco consente di

⁸ E. Fregni, *Aspetti istituzionali, organizzazione amministrativa e produzione documentaria nei territori estensi*, in E. Fregni (cur.), *Archivi territori poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, Roma 1999, pp. 58-63.

⁹ M. Folini, *Rinascimento estense*, Roma-Bari 2001, pp. 124 e 127.

¹⁰ E. Tavilla, *L'acquasanta e il diavolo. L'influenza dei codici di Maria Luigia nel ducato estense della Restaurazione*, in F. Micolò, G. Baggio, E. Fregoso (curr.), *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*. Atti del convegno, Parma, 14 e 15 dicembre 2007, Parma 2011, pp. 168-172.

indagare a fondo la storia di Modena nel secolo delle riforme. Come in tutta Europa il XVIII secolo rappresenta uno snodo fondamentale per la nascita di una legislazione statale alternativa a quella delle varie autonomie territoriali e cetuali, anche a Modena si assiste a una svolta: pur essendo uno Stato minore nello scacchiere europeo, strettamente legato alla monarchia asburgica e aperto alle suggestioni provenienti dal resto del continente, il ducato diventa un laboratorio politico e culturale capace di produrre nel giro di pochi decenni la riduzione dei privilegi ecclesiastici e feudali (1755-72), la creazione di un Tribunale supremo (1761), la riforma della giustizia penale (1763-67), la promulgazione di un codice di leggi (1771) e la riforma universitaria (1772)¹¹.

4. *La metadattazione del Gridario: criteri, scelte, problemi aperti in applicazione del modello Lodovico.*

Il Gridario a stampa dell'Archivio di Stato di Modena non è l'unica raccolta di norme del Ducato estense giunta fino a noi: altre, sebbene di minore entità, sono conservate presso la Biblioteca Estense Universitaria, l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti, l'Archivio storico diocesano di Modena-Nonantola e numerose biblioteche e archivi del Comune di Modena. L'obiettivo finale del progetto di digitalizzazione, perciò, è quello di realizzare una ricostruzione virtuale, facilmente implementabile ed emendabile dell'intero patrimonio documentale della legislazione estense, partendo dal nucleo più completo (il Gridario dell'Archivio di Stato, appunto)¹².

¹¹ Sull'evoluzione del diritto in area estense cfr. E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006; Id., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena 2004; Id., *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000.

¹² La digitalizzazione è il primo risultato del progetto *ReS-GEste: registrazione e digitalizzazione del Gridario Estense (secc. XVI-XVIII)*, parte del progetto interdisciplinare *Modena-Europa. Riforme, lumi e resistenze nel Settecento estense tra diritto, progresso scientifico e tolleranza*, promosso dall'Università di Modena e Reggio Emilia sotto il coordinamento di Elio Tavilla. Le azioni di digitalizzazione e metadattazione sono state condotte in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities di Modena - DHMoRe. I metadati sono stati rilevati e inseriti dai ricercatori Carlo Baja Guarienti e Simone Sirocchi, i registi sono stati elaborati da Alessandro Agri, Carlo Baja Guarienti e Pierpaolo Bonacini. Sul progetto *ReS-GEste* cfr. <https://www.dhmore.unimore.it/2020/12/23/res-geste-registrazione-e-digitalizzazione-del-gridario-estense-secc-xvi-xviii/> [link consultato il 31-08-2021].

È superfluo sottolineare come la pandemia esplosa nel 2020 abbia reso ancora più urgente la necessità di realizzare archivi digitali capaci di annullare le distanze, i tempi e i costi degli spostamenti, ridurre l'inquinamento, eliminare le restrizioni e i rischi sanitari. Inoltre, è sempre opportuno sottolineare l'importanza della digitalizzazione per la salvaguardia dei documenti originali, non più sottoposti a continue manipolazioni. Va da sé che la riproduzione digitale non può sostituire l'originale in ogni aspetto (soprattutto sul piano dei materiali di cui esso è composto), ma può soddisfare le necessità della maggior parte degli studiosi.

Nello sviluppo del progetto sono state effettuate scelte orientate a fornire il miglior servizio possibile all'utente (generico e specialistico): la selezione dei metadati da rilevare, della loro interrogabilità e della loro restituzione è il risultato di valutazioni basate da un lato sulla necessità di preservare l'esattezza del dato storico, dall'altra di facilitare la fruizione da parte di un pubblico composto da studiosi e da appassionati. Il medium digitale, naturalmente, rende l'edizione del Gridario facilmente ampliabile ed emendabile: gli eventuali errori, non improbabili in un corpus di 4.761 documenti corredati da decine di migliaia di metadati, una volta rilevati dagli stessi ricercatori o dagli utenti potranno essere corretti in tempi estremamente contenuti, se non in tempo reale.

Per rendere fruibile al meglio questa importante documentazione si è optato per l'utilizzo di 9 fra le 11 macrocategorie previste dalla maschera d'inserimento della piattaforma Lodovico e 11 dei 27 metadati.

MACROCATEGORIE	METADATI	ULTERIORI SPECIFICHE
Intestazione	Segnatura	
Intitolazione	Titolo originale	
Data	Estremo remoto	
	Estremo recente	
Descrizione interna	Regesto o descrizione sintetica del documento	
Relazioni con persona	Autore	
Relazioni con luogo	Data topica	
	Provenienza	
Relazioni con ente	Soggetto conservatore	

Soggettario	Soggetti (argomenti/materie) trattati	
Note libere	Campo a libera compilazione con note integrative dei metadati raccolti	

I metadati sono stati rilevati seguendo criteri pensati per conciliare l'esattezza del dato e, come detto, la fruibilità da parte di un pubblico non solamente formato da specialisti. Queste le norme adottate:

- *Segnatura.* La segnatura è presentata in forma completa per agevolare la citazione del documento.
- *Titolo.* Il titolo di ogni grida è indicato per esteso nel rispetto della grafia e della punteggiatura del documento, con minime eccezioni («&» sciolto in «et», «ij» trascritto «ii», «cō» sciolto in «con»).
- *Data.* La data indicata è quella di emissione del provvedimento, espressa nella forma gg-mm-aaaa. Nel caso di gride composte da più provvedimenti, la data del documento più antico è indicata come estremo cronologico remoto, quella del più recente come estremo cronologico recente. Nel caso compaiano più date di emissione, nel campo «Data» è indicata la più antica, l'altra/le altre sono specificate nel campo «Note libere» con la dicitura: «Altra/e data/e di emissione: ...». Nel caso non vi sia la data di emissione, nel campo «Data» è indicata quella di pubblicazione. In questo caso, nel campo «Note libere» compare la dicitura: «Presente solo data di pubblicazione». Nel caso compaiano sia la data di emissione che quella di pubblicazione, quest'ultima è riportata nel campo «Note libere» con la dicitura «Data di pubblicazione: ...». Dove possibile, sono state indicate anche le date ricavate per congettura dai documenti privi di una datazione esplicita.
- *Autore.* Come autore viene riportato colui che ha sottoscritto formalmente il documento così come appare nella grida a stampa. Si adotta la forma «Cognome, Nome (carica se indicata)». Se il sottoscrittore coincide o è rappresentativo della magistratura che emana il provvedimento (ad es. è uno dei magistrati o dei membri di un organo collegiale), ogni altro funzionario minore (cancelliere, notaio, ecc.) che eventualmente avesse apposto la propria sottoscrizione aggiuntiva viene tralasciato. Se il sottoscrittore non coincide con la magistratura che emana il provvedimento (ad es. si ha solo la sottoscrizione di un funzionario minore), tale sottoscrizione viene riportata nel campo autore. Se non compare nessun sottoscrittore, l'autore viene dedotto dal testo. Il campo Autore segue le regole generali della piattaforma Lodovico: dunque, se l'autore è un papa il nome è indicato nella forma «Clemens VIII (Clemente VIII; Aldobrandini, Ippolito; papa)».

- *Data topica.* La data topica indica il luogo di emissione del provvedimento, non quello di pubblicazione o di stampa. Le denominazioni dei luoghi sono riportate nella forma corrispondente alla toponomastica attuale.
- *Provenienza.* La provenienza segnala in questo caso il luogo di conservazione, ovvero l'Archivio di Stato di Modena.
- *Argomenti.* Gli argomenti, ricercabili anche tramite un menù a tendina, sono stati selezionati per rendere più efficace possibile la ricerca tematica. Ogni documento presenta generalmente più argomenti (es.: sanità/epidemie/bestiami).
- *Note libere.* Nel campo «Note libere» sono fornite ulteriori informazioni riguardanti il documento. Nel caso il provvedimento sia la ripubblicazione di una grida già emanata, è stata utilizzata la formula: «Ripubblicazione: 00-00-0000 (vol. __, n. __)». Nel caso si tratti della ripubblicazione parziale di una grida già emanata, è stata utilizzata la formula: «Ripubblicazione parziale: 00-00-0000». Nel caso la grida annulli un provvedimento precedente, è stata utilizzata la formula: «Abolizione grida: 00-00-0000». Inoltre, il campo segnala altri eventuali aspetti peculiari del documento: «Lacunoso» (il testo presenta parti non leggibili), «Note manoscritte»: (il documento presenta note manoscritte).

Il risultato è una maschera di visualizzazione che presenta nella parte alta le informazioni essenziali: immagine della prima facciata del documento, titolo, autore, anno e i comandi per la condivisione e il salvataggio nelle liste create dall'utente.

The screenshot shows a web interface for the digital library 'Lodovico - La biblioteca digitale di Modena'. The page displays a document titled 'Bando sopra i Zingari, e Vagabondi' by Paolucci, Giuseppe, dated 1768. The document image is on the left, and the title and author information are on the right. Below the title, there are two buttons: 'Aggiungi ai preferiti' and 'Aggiungi a una lista'. A message below the buttons states 'Nessuna Lista contiene l'elemento'. The interface includes a search bar at the top right and a navigation menu at the top left.

Nella parte centrale compare il documento nella sua completezza, navigabile in alta definizione e dotato di manifest IIIF per la condivisione (con elevatissimo grado di dettaglio, come mostrato sotto).



Nella parte bassa, infine, sono visualizzati i dettagli: segnatura, note, argomenti, collezione, provenienza, data topica e datazione.

DETTAGLI	
SEGNAFURA:	Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Chirografi ducali, gride e statuti, Gride a stampa, vol. HH, n. 1355
NOTE:	Presenta solo data di pubblicazione
ARGOMENTI:	mendicanti / ordina pubblico / vagabondi / zingari
COLLEZIONE:	Gridario
PROVENIENZA:	Archivio di Stato di Modena
DATA TOPICA:	Modena
DATAZIONE:	08-11-1768

Questa indicizzazione permette molteplici opzioni di ricerca: per autore, per parola del titolo, per data, per argomento, per luogo. Inoltre, l'architettura informatica della piattaforma rende possibili percorsi in cui i documenti si concatenano creando serie personalizzate, generate dagli interessi dell'utente. Per esempio, partendo da una ricerca tematica sulla parola chiave "vagabondi" si ottiene un corpus di 13 documenti. Visualizzandone uno (Bando sopra i zingari, e vagabondi dell'8 novembre 1768, vol. HH, n. 1355) si può proseguire nella ricerca tematica selezionando un altro argomento trattato dallo stesso provvedimento (per es. "mendicanti"), oppure rivolgersi all'autore (in questo caso Giuseppe Paolucci) per individuare i provvedimenti emanati dal magistrato; e di qui si può procedere, ancora, isolando le norme promulgate da uno degli organi collegiali di cui Paolucci ha fatto parte (il Consiglio di Economia), oppure indagando le gride emanate singolarmente dagli altri magistrati facenti parte dello stesso organo.

Il fatto di operare in digitale, come si è già accennato, consente un continuo processo di correzione, miglioramento e ampliamento del progetto. Dopo la prima messa online del Gridario e dei metadati principali è iniziata la seconda fase, che prevede l'inserimento dei regesti; una terza fase sarà dedicata all'integrazione della raccolta tramite la collazione con i Gridari conservati presso altri enti. Riunite infine in un unico portale e corredate di metadati e regesti, queste collezioni costituiranno una delle più importanti raccolte storiche di norme d'Antico Regime disponibili in rete: uno strumento che consentirà un avanzamento negli studi tramite un nuovo modello di approccio, reso possibile dalle molte possibilità (di correggere, aggiornare, implementare, interrogare e condividere i dati) offerte dal digitale.

Il presente testo è stato scritto nell'agosto 2021. Nel corso dei mesi successivi la medialibrary Lodovico ha subito ulteriori modifiche sia nell'interfaccia sia nella visualizzazione dei metadati. Il prototipo creato per il Gridario estense è stato dunque aggiornato, ancorché non modificato nelle sue componenti di base.

II. LA CULTURA LETTERARIA, POLITICA E RELIGIOSA

Fabiana Fraulini*

*Le Antiquitates italicae medii aevi e l'Esprit des lois.
L'influenza di Muratori sul pensiero di Montesquieu*

*The Antiquitates italicae medii aevi and the Esprit des lois.
The influence of Muratori on the thought of Montesquieu*

ABSTRACT. The present paper aims to investigate the role that Muratori's thought and works had in the development of Montesquieu's political theories. The knowledge of Muratori's works have left deep traces, not immediately evident, in the books XXVIII, XXX and XXXI of the *Esprit des lois*, devoted to the history of France. A comparative analysis of the *Esprit des lois* with Muratori's *Antiquitates Italicae medii aevi* allows us to claim that the historical method and the approach to medieval sources are the lesson Montesquieu has learnt from Muratori, as well as the interpretation of some medieval institutions (e.g. feudal laws).

KEYWORDS: Montesquieu, Ludovico Antonio Muratori, Feudal laws.

È noto che Montesquieu, nel corso del suo tour europeo che lo portò a visitare le maggiori città italiane, soggiornò a Modena dal 17 al 23 giugno 1729¹. Nei pochi giorni trascorsi a Modena, incontrò diverse volte Muratori², che egli riteneva essere uno tra «les principaux savans d'Italie»³.

* Università degli Studi dell'Insubria.

¹ J. Geffriaud Rosso, *Aspects de Modène selon Montesquieu*, in *L'Europe de Montesquieu*, Actes du colloque de Genève (26-29 mai 1993), réunis par A. Postigliola et M.G. Bottaro Palumbo, Napoli – Paris – Oxford 1995, pp. 209-216; cfr. inoltre M. Ford Harris, *Le séjour de Montesquieu en Italie (août 1728 - juillet 1729): chronologie et commentaires*, in «Studies on Voltaire and the Eighteenth Century», CXXVII (1974), pp. 67-197.

² «Arrivant à Modene j'avois une lettre pour monsieur Muratori qui est le bibliothecaire du duc, et qui me fit bien des politesses c'est un habille homme, il donne au jour le re[c]ueil des historiens d'Italie qui s'imprime à Milan»: Montesquieu, *Voyage d'Italie*, in *Ceuvres complètes de Montesquieu*, sous la direction de J. Ehrard, P. Rétat et C. Volpilhac-Auger, t. 10, Lyon – Paris 2012 (d'ora in poi: *Voyage*), pp. 489-506: 367. Celebre è la descrizione di Muratori presente negli appunti di viaggio: «Je voyois aussi beaucoup M. Muratori qui est un eclesiastique bien savant et qui à mis au jour un tres grand nombre d'ouvrages, il est bibliothecaire du duc, il est simple naïf â de l'esprit charitable honnête homme vrai, enfin c'est un homme du premier merite» (*Voyage*, p. 372).

³ *Voyage*, p. 367.

Di tale incontro abbiamo testimonianza negli appunti di viaggio, nei quali Montesquieu scrive parole di stima nei confronti dell'erudito modenese, e mostra un certo interesse per le ricerche storiche di Muratori e per alcune sue opere. In particolare, Montesquieu si sofferma sulle *Antichità Estensi*, che probabilmente lesse proprio nel corso del suo soggiorno modenese⁴, e dimostra un notevole interesse per la genealogia della casa d'Este ricostruita da Muratori, oltre che per il suo lavoro di ricerca sulle fonti medievali negli archivi e nelle biblioteche.

Oltre alle *Antichità Estensi*, Montesquieu cita negli appunti di viaggio anche i *Rerum Italicarum Scriptores*, opera che conosceva già prima del suo arrivo a Modena, come si può evincere dalle annotazioni di viaggio scritte a Milano. Negli appunti relativi alla sua visita alla biblioteca ambrosiana, nei quali si riscontra un certo interesse per lo studio dei manoscritti e per le tecniche necessarie a determinare l'antichità di un documento, Montesquieu dimostra infatti di conoscere l'opera muratoriana⁵, opera che studierà, tuttavia, con grande attenzione solo successivamente, durante la stesura delle parti storiche dell'*Esprit des lois*⁶. Tra il 1747 e il 1748, cioè nei mesi in cui sta completando la stesura dell'*Esprit des lois*, Montesquieu prende in prestito alcuni dei volumi dei *Rerum* dalla bibliothèque du Roi⁷. Sappiamo inoltre che Montesquieu stese un estratto, oggi perduto, del primo libro dei *Rerum*⁸. Nel libro XXVIII dell'*Esprit des lois* Montesquieu, in particolare, si serve dei *Rerum* per ricavare le fonti necessarie a ricostruire alcuni istituti medievali⁹.

⁴ E. Barria-Poncet, *L'Italie de Montesquieu. Entre lectures et voyage*, Paris 2013, pp. 439-442.

⁵ *Voyage d'Italie*, pp. 158-159.

⁶ Mi discosto invece dall'opinione di Geffriaud Rosso, secondo la quale Montesquieu «ne semble pas accorder une attention particulière» ai *Rerum*, in quando nei suoi appunti di viaggio «[Montesquieu] cite sans commentaire l'ouvrage dont il n'a sans doute pas évalué l'importance [...]. Muratori fut l'un des artisans qui permirent d'asseoir l'histoire sur des fondements plus solides. Montesquieu qui fit ce pendant oeuvres d'hisorien, n'y a vu, semble-i-il, que du feu» (*Aspects de Modène selon Montesquieu*, cit., p. 215).

⁷ E. Barria-Poncet, *L'Italie de Montesquieu. Entre lectures et voyage*, cit., p. 475; I. Cox, *Montesquieu and the History of French Laws*, Oxford 1983, pp. 86-87.

⁸ *Voyage*, p. 487.

⁹ Si veda in particolare *Esprit des lois*, éd. R. Derathé, 2 tt., Paris 2011 (d'ora innanzi: *EL*), XXVIII, 36, t. II, pp. 264-266, dove Montesquieu commenta alcuni documenti inseriti da Muratori nei *Rerum*. Oltre ai passi in cui cita espressamente Muratori, in realtà Montesquieu inserisce all'interno delle sue argomentazioni (senza citarli) anche alcuni brani tratti dai *Rerum*: su questo aspetto mi permetto di rimandare a F. Fraulini, *Il duello giudiziario medievale nell'interpretazione di Muratori e di Montesquieu*, in «Muratoriana

Nonostante questa presenza delle opere muratoriane all'interno degli scritti di Montesquieu, pochi interpreti si sono soffermati in maniera approfondita sull'influenza avuta di Muratori sul pensiero dell'autore dell'*Esprit des lois*.

Le ricerche di Gustavo Costa hanno messo in luce l'importanza ricoperta dalla tradizione italiana di studi sulle antichità germaniche per il pensiero di Montesquieu, in particolare per la sua visione del germanesimo e dell'importanza attribuita alla libertà dei Germani nell'ambito della storia europea¹⁰. Anche Barria-Poncet ha posto l'accento sulla rilevanza avuta dalla lettura di Muratori, e in particolare delle *Antichità estensi*, sul germanesimo di Montesquieu¹¹.

In uno dei pochi studi dedicati al confronto tra il pensiero di Muratori e quello di Montesquieu, Nasalli Rocca, nel tentare di istituire un parallelo tra i due autori, sottolinea però che, a suo avviso, «si tratta di rapporti assolutamente non intenzionali tanto differente è il clima culturale dal quale i due scrittori partivano e nel quale erano state concepite le due opere»¹². Nonostante si soffermi principalmente sul tema delle riforme e della codificazione, a Nasalli Rocca non sfugge un possibile parallelo tra Muratori e Montesquieu nell'ambito di storia istituzionale: Muratori, infatti, «pose l'accento sul fatto giuridico in gran parte delle sue opere, intrecciando la storia degli eventi politici con quella delle istituzioni». In questo ambito risulta, ad avviso di Nasalli Rocca, «meno facile l'accostamento con l'opera del Montesquieu alla quale pure bisogna far credito di un gran merito nella storia giuridica perché di questa ispirazione essa è tutta intessuta. Basterebbe pensare alla parte relativa alle istituzioni feudali che occupa il maggior numero di capitoli finali dell'*Esprit des lois* e a quella sulle istituzioni monarchiche francesi. In tutti questi brani la conoscenza delle fonti e la loro critica ricostruttiva dimostra una forte attitudine di storico giurista»¹³. Uno dei maggiori studiosi di Montesquieu,

online» (2020), pp. 213-230. Su Montesquieu e i *Rerum Italicarum Scriptores* si veda inoltre E. Barria-Poncet, *L'Italie de Montesquieu. Entre lectures et voyage*, cit., pp. 471-477.

¹⁰ Montesquieu, *il germanesimo e la cultura italiana dal Rinascimento all'Illuminismo*, in A. Postigliola (a cura di), *Storia e ragione. Le 'Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence' di Montesquieu nel 250° della pubblicazione*, Atti del Convegno (Napoli, 4-6 ottobre 1984), Napoli 1987, pp. 47-90: 89.

¹¹ E. Barria-Poncet, *L'Italie de Montesquieu. Entre lectures et voyage*, cit., pp. 439-442.

¹² E. Nasalli Rocca, *L.A. Muratori e il pensiero giuridico e sociale del suo tempo. Muratori e Montesquieu*, in «Convivum. Raccolta nuova» (1950), pp. 588-603: 590.

¹³ Ivi, p. 591.

Robert Shackleton, ha anch'egli posto l'attenzione sui libri storici dell'*Esprit des lois*, sottolineando che «it is probable that the greater solidity of a scholarship and documentation which Montesquieu exhibits in his last books on feudalism are the lesson he has learnt from Muratori»¹⁴. A tali osservazioni non sono però seguite analisi più accurate.

L'assenza di ulteriori indagini da parte della critica relativamente al tema in questione può essere ricondotta al fatto che l'influenza di Muratori su Montesquieu risulta particolarmente evidente e rilevante, come ipotizzato da Shackleton, nella parte finale dell'*Esprit des lois*, dedicata allo studio del medioevo francese: i libri XXVIII, XXX e XXXI dell'opera¹⁵. Si tratta dei tre libri più lunghi dell'opera, caratterizzati da una esposizione particolarmente articolata, nella quale la narrazione viene sovente interrotta da digressioni riguardanti particolari aspetti del diritto feudale, e dalla presenza di fonti medievali che Montesquieu riporta spesso testualmente. A causa, probabilmente, anche di queste difficoltà di lettura mancano a tutt'oggi delle analisi complessive di questa parte dell'opera, che rimane appunto tra le meno studiate dell'intero *Esprit des lois*. Si tratta di testi che hanno, in realtà, una rilevanza teorica notevole.

Lo studio del medioevo e delle leggi feudali risulta infatti funzionale a individuare soluzioni concrete per problemi politici e istituzionali della Francia del Settecento. Tramite lo studio della storia medievale Montesquieu cerca infatti di individuare come in Francia si sia affermato il governo moderato, regime politico caratterizzato da un'equilibrata distribuzione dei poteri capace di garantire la libertà politica. Si tratta, secondo Montesquieu, di una forma di governo che necessita di essere salvaguardata dai tentativi di accentramento del potere messi in atto dall'assolutismo nel Sei e nel Settecento. Lo studio del passato del regno risulta pertanto necessario per individuare quali elementi istituzionali strutturali siano indispensabili affinché la Francia rimanga un regime moderato, in un periodo storico nel quale l'assolutismo di Luigi XIV aveva portato cambiamenti importanti

¹⁴ R. Shackleton, *Montesquieu. A Critical Biography*, Oxford 1961, p. 107.

¹⁵ Relativamente a questa parte dell'opera, si rimanda a F. Bonzi, *Esempio di metodologia storica e conferma storica del principio dell'onore: il libro XXVIII dell'Esprit des lois*, in «Studi filosofici», 32 (2010), pp. 77-112; I. Cox, *Montesquieu and the History of French Laws*, cit.; A. Montoya, *Montesquieu's Aristocratic Medievalism*, in L. Bianchi-R. Minuti (publiés par), *Montesquieu et les philosophes de l'histoire au XVIII^e siècle*. Actes de la table ronde de Graz (29 juillet 2011), Napoli 2013, pp. 31-45; D. Gembicki, *Le Moyen Âge de Montesquieu*, in M. Porret-C. Volpillac-Augier (éd.), *Le temps de Montesquieu*, Genève 2002, pp. 363-376; C. Spector, *Montesquieu. Liberté, droit et histoire*, Paris 2010, pp. 257-270; F. Fraulini, *Il medioevo di Montesquieu. Storiografia, politica, istituzioni*, Milano-Udine 2021.

nella costituzione del regno.

Il ricorso al medioevo per sostenere tesi politiche non è, in realtà, una novità nella Francia del Settecento. All'interno del dibattito politico istituzionale della prima metà del secolo la storia, e in particolare le origini del regno, aveva ricoperto un ruolo estremamente importante, in quanto veniva usata per sostenere tesi politiche¹⁶.

Quella di Montesquieu non è, dunque, una operazione particolarmente originale. Tuttavia, la ricostruzione storica messa in atto nei libri finali dell'*Esprit des lois* presenta delle peculiarità, rispetto alla storiografia settecentesca, che risentono fortemente dell'approccio muratoriano. A differenza di molte opere storiografiche francesi, nelle quali si cercava di ricostruire l'originario assetto politico - istituzionale del regno, in quanto considerato l'unico legittimo¹⁷, Montesquieu non si limita infatti a studiare il momento della fondazione del regno¹⁸. Suo obiettivo è invece mettere in luce come le istituzioni fondamentali della monarchia non possano essere fatte risalire a un momento originario, in quanto si sono formate in seguito a cambiamenti politici e istituzionali avvenuti nel corso dei secoli¹⁹. Le istituzioni giuridico politiche non sono immutabili, ma destinate inevitabilmente ad andare incontro a trasformazioni.

Lo studio di questi cambiamenti, delle loro cause e delle loro conseguenze riveste un ruolo essenziale all'interno dell'*Esprit des lois*, in quanto permette di individuare come il potere si organizza e come si formino le diverse forme di governo nel corso del tempo. Montesquieu scrive, dunque, la storia di Francia non concentrandosi sugli eventi storici, ma sui cambiamenti avvenuti nelle istituzioni francesi nel corso dei secoli.

Gli elementi di vicinanza di questa impostazione con quella di Muratori emergono in particolare mettendo a confronto l'*Esprit des lois* con le *Antiquitates Italicae Medii Aevi*²⁰, opera nella quale non vi è una ricostruzione cronologica degli avvenimenti principali della storia della penisola italiana: le singole dissertazioni sono incentrate invece sulla storia

¹⁶ Cfr. F. Fraulini, *Il medioevo di Montesquieu*, cit., pp. 35-37.

¹⁷ Relativamente a questi aspetti si veda É. Carcassonne, *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII^e siècle*, Genève 1970, pp. 25-41.

¹⁸ S. Cotta, *Montesquieu e la scienza della società*, Torino 1953, p. 403.

¹⁹ L. Landi, *L'Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu*, Padova 1981, pp. 74-75, 253.

²⁰ Non vi sono prove che Montesquieu abbia letto le *Antiquitates*; va tuttavia considerato che Montesquieu è particolarmente parco nella citazione delle fonti di cui fa uso. Si cercherà in questo contributo di dimostrare che è probabile che Montesquieu conoscesse l'opera muratoriana e ne sia stato influenzato.

delle istituzioni dei secoli medievali²¹.

Tale approccio alla storia medievale risulta, evidentemente, simile a quello messo in atto da Montesquieu nei libri storici dell'*Esprit des lois*. Va rilevato, inoltre, che sia nell'opera di Muratori che in quella di Montesquieu la storia istituzionale non può prescindere dall'analisi degli aspetti religiosi, culturali, dei costumi e delle usanze che caratterizzano la società medievale. Secondo entrambi gli autori, infatti, la storia giuridica risulta essere strettamente legata a tutti questi aspetti della vita dei popoli²².

Se nelle *Antiquitates* Muratori cerca di ricostruire tutti gli aspetti salienti della civiltà medievale italiana, nell'*Esprit des lois* ciò che interessa Montesquieu è principalmente ricostruire la storia di alcune specifiche istituzioni, in particolare la sua attenzione è rivolta sugli istituti feudali.

Proprio mettendo a confronto i libri XXX (*Théorie des lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu'elles ont avec l'établissement de la monarchie*) e XXXI (*Théorie des lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu'elles ont avec les révolutions de leur monarchie*) dell'*Esprit des lois* con l'undicesima dissertazione delle *Antiquitates*²³, dedicata appunto ai feudi, è possibile notare come vi siano notevoli punti di contatto, che possono portarci a concludere che Montesquieu, nella stesura di questa parte dell'opera, fosse profondamente in debito con le opere muratoriane.

Ciò che accomuna Muratori e Montesquieu è, in primo luogo, l'impostazione di fondo della loro indagine, basata su un'analisi istituzionale dell'evoluzione del feudo. Come ha sottolineato Giovanni Tabacco, ciò che interessava Muratori non era «il 'feudalesimo' come categoria storica più o meno legittima», quanto piuttosto «il feudo: la natura anzi di quel feudo specifico che era vivo nella coscienza di una determinata società, e di quegli istituti che, paralleli o connessi con l'istituto feudale costituivano testimonianze altrettanto precise di un'età»²⁴. L'attenzione per

²¹ Sulle *Antiquitates*, si rimanda in particolare a G. Fasoli, *Vitalità delle Antiquitates*, in *L.A. Muratori storiografo*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Muratoriani (Modena 1972), Firenze 1975, pp. 21-49: 22; S. Bertelli, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli 1960, pp. 362-419.

²² Cfr. G. Tabacco, *Muratori medievista*, in *L.A. Muratori storiografo*, cit., pp. 3-20: 4-6. Si veda anche U. Gualazzini, *L.A. Muratori storico del diritto italiano*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Modena 1951, pp. 280-291.

²³ *Dissertatio undecima. De allodiis, vassis, vassallis, beneficiis, feudis, castellanis*, etc., in Id., *Antiquitates italicae medii aevi*, 6 tt., Mediolani 1738, t. 1, coll. 545-638.

²⁴ Tabacco, *Muratori medievista*, cit., pp. 14-15. Alla luce di queste caratteristiche, Tabacco ritiene che la dissertazione XI sia una «fra le più acute, una di quelle che più meritano di essere ancora meditate da noi». Giudizio negativo, esattamente per le stesse motivazioni,

l'evolversi delle strutture istituzionali porta Muratori a un'interpretazione particolarmente originale rispetto alle ricostruzioni storiografiche presentanti. Nelle *Antiquitates* Muratori sostiene che l'origine dei feudi vada ricercata nell'ordinamento pubblico dei Franchi²⁵. Peculiarità della dissertazione muratoriana è individuare nel feudo una istituzione, risalente al X-XI secolo, che ha origine da due differenti istituti, il beneficio e il vassallaggio²⁶.

Secondo la ricostruzione di Muratori, infatti, nell'alto medioevo l'istituto vassallatico beneficiario era basato sull'elemento personale, sul rapporto di fedeltà, al quale non corrispondeva necessariamente la concessione di un beneficio²⁷. Vassallo era, dunque, chiunque si metteva al servizio del re, senza per questo ottenere un beneficio. Solo nel corso del tempo il feudo è andato a tramutarsi da rapporto di dipendenza personale a istituto patrimoniale, in cui l'elemento reale è divenuto invece preponderante. Questa interpretazione di Muratori si basa sullo studio di diverse fonti giuridiche, in particolare alcuni capitolari di Carlo Magno e di Ludovico il Pio, oltre al formulario di Marcolfo.

L'interpretazione muratoriana risulta simile a quella di Montesquieu. Anch'egli, infatti, nell'*Esprit des lois* individua l'elemento della fedeltà come

viene invece dato alla dissertazione XI da Giarrizzo: la dissertazione sui feudi è, a suo avviso, «forse la più povera delle *Antiquitates*», poiché «Muratori non ha inteso la natura e la storia del feudalesimo [...]. Il feudalesimo appare intelligibile, in questa prospettiva, solo nella nuda forma degli istituti giuridici»: G. Giarrizzo, *Alle origini della medievistica italiana (Vico, Giannone, Muratori)*, in «Bullettino dell'istituto storico italiano per il medioevo», 74 (1962), pp. 1-43: 35.

²⁵ «Qui Beneficium ac Feudum pro una eademque re apud veteres sumunt (et quidem non pauci, neque sine causa, in eam opinionem descenderunt) usque a Romanorum dominantium ævo originem Feudorum arcessunt [...]. Ea igitur sententia præferenda omnino mihi creditur, quæ a Germaniæ Populis Feudorum originem arcessit [...]. Plerique vero ex Eruditis censent, Francorum gentem, quæ et ipsa Germaniam matrem habuit, originem dedisse Feudis, et quidem ante Langobardorum tempora»: *Dissertatio undecima. De allodiis, vassis, vassallis, beneficiis, feudis, castellanis*, cit., coll. 546-547.

²⁶ C. Ferrini, *Ludovico Antonio Muratori e la storia del diritto*, in *Opere di Contardo Ferrini*, vol. IV (*Studi vari di diritto romano e moderno*), a cura di P. Ciapessoni, Milano 1930, pp. 437-451: 445-446.

²⁷ «Nunc, atque a multis Saeculis, nemo Vassallus constituitur, nisi ratione Beneficii sive Feudi collati; olim vero nihil opus fuit Beneficio, uti quisquam Vassi honore donaretur, quum id munus in eo dumtaxat situm foret, ut ad famulicium Regis, aut Ducum, Comitum, etc. adscisceretur [...]. Eos etiam Fideles appellatos interdum invenias, uti et Saeculis antiquioribus vocabulo Salicorum, Leudes, hoc est, qui fidem Principi obligabant et subjectionem» (*Dissertatio undecima. De allodiis, vassis, vassallis, beneficiis, feudis, castellanis*, cit., coll. 552-553).

elemento fondamentale dell'originario rapporto vassallatico. A differenza di Muratori, Montesquieu risulta particolarmente interessato a dimostrare come il rapporto vassallatico beneficiario affondasse le sue origini nelle istituzioni dei Germani, precedenti all'arrivo dei Franchi in Gallia. Per sostenere questa tesi, Montesquieu paragona la descrizione delle società germaniche compiuta da Tacito a fonti più tarde, in particolare i formulari di Marcolfo e alcuni capitolari dell'epoca carolingia; le stesse fonti, cioè, utilizzate da Muratori nella sua dissertazione sui feudi. Montesquieu individua quindi le origini del vassallaggio, da cui si svilupperà in seguito l'istituto feudale, nel legame di fedeltà personale che lega i principi e il loro seguito, mentre l'elemento del beneficio risulta secondario²⁸.

La trasformazione dell'istituto feudale da rapporto di dipendenza personale a istituto patrimoniale viene ricondotta a cambiamenti avvenuti nella distribuzione dei poteri nel corso del tempo²⁹.

Ulteriore elemento importante che accomuna la ricostruzione storica di Montesquieu alle dissertazioni muratoriane è la rilevanza attribuita agli allodi. Montesquieu, infatti, a differenza di altri autori moderni i quali ritengono che con l'arrivo dei conquistatori franchi tutto il territorio della Gallia sia stato smembrato e diviso in feudi, ritiene invece che il nuovo regno venne diviso in feudi assegnati ai fedeli del sovrano e in terre allodiali. Queste ultime appartenevano a uomini liberi, tenuti a prestare servizio militare sotto la guida del conte. Anche in questa interpretazione è possibile notare una convergenza con Muratori, il quale, nella dissertazione sui feudi, dedica diverse pagine agli allodi: anch'egli, come Montesquieu, ritiene che la presenza di allodi nelle mani dei nobili fosse un elemento fondamentale per la ricostruzione dei rapporti di potere in età medievale³⁰.

²⁸ «Ainsi, chez les Germains, il y avait des vassaux, et non pas des fiefs. Il n'y avait point de fiefs, parce que les princes n'avaient point de terres à donner; ou plutôt les fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des repas» (*EL*, XXX, 3, t. II, p. 301); «J'ai parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, suivaient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons; la loi salique par celui d'hommes qui sont sous la foi du roi; les formules de Marculfe par celui d'antrustions du roi; nos premiers historiens par celui de leudes, de fideles; et les suivants par celui de vassaux et seigneurs» (*EL*, XXX, 16, t. II, p. 321).

²⁹ Cambiamenti e trasformazioni che sono oggetto principalmente del libro XXXI dell'*Esprit des lois*.

³⁰ «Contra exploratum est, antiquis Saeculis complura castella, villas, vicos etc. inter *Allodialia* fuisse computata, hoc est, ita stabili ac proprio iure possessa, ut sine nova Principum venia, non secus ac praedia, ad heredes transmitterentur» (*Dissertatio undecima. De allodiis, vassis, vassallis, beneficiis, feudis, castellanis*, cit., col. 572). Su questo aspetto si veda G. Tabacco, *Muratori medievista*, cit., p. 15.

Anche nel delineare i poteri del conte, è possibile che Montesquieu abbia fatto riferimento all'opera muratoriana. Nella ricostruzione proposta nell'*Esprit des lois*, infatti, Montesquieu ritiene che i conti avessero potere militare e giudiziario, e per dimostrarlo fa riferimento a atti normativi carolingi³¹. La ricostruzione di Montesquieu dei poteri dei conti parrebbe riprendere, sia per i contenuti sia per le fonti utilizzate, la dissertazione muratoriana³². Sia Montesquieu sia Muratori prestano grande attenzione alle differenze tra feudo, allodio, beneficio. Si tratta di istituti che, nella visione dei due autori, vanno incontro a cambiamenti significativi nel corso del tempo. Le istituzioni sono infatti interpretate come fenomeni in evoluzioni, i cui cambiamenti vanno studiati con attenzione.

Le ricerche di Muratori parrebbero dunque aver fornito a Montesquieu spunti preziosi per la riflessione e per la sua personale ricostruzione della storia del regno di Francia. Nei libri XXX e XXXI dell'*Esprit des lois* egli riprende infatti gli elementi messi in luce da Muratori e li sviluppa in una ricostruzione storica estremamente complessa e originale, che si discosta da

³¹ «C'était un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étaient sous la puissance militaire de quelqu'un, étaient aussi sous sa juridiction civile; aussi le capitulaire de Luis le Débonnaire, de l'an 815, fait-il marcher d'un pas égal la puissance militaire du comte, et sa juridiction civile sur les hommes libres; aussi les placites du comte, qui menait à la guerre les hommes libres, étaient-ils appelés les placites des hommes libres [...]. Il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie: ils assemblaient, pour juger les affaires, des espèces des plaids ou d'assises, où les notables étaient convoqués» (*EL*, XXX, 18, t. II, pp. 325-327). Cfr. inoltre *EL*, XXX, 13, t. II, pp. 314: «Un capitulaire de Louis le Débonnaire nous explique très-bien l'état où étaient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes de Goths ou d'Ibères fuyant l'oppression des Maures furent reçus dans les terres de Louis. La convention qui fut faite avec eux porte que, comme les autres hommes libres, ils iraient à l'armée avec leur comte ».

³² «Et sane duo paecipue hujusmodi Comitum munera fuere: unum videlicet justitiae Populis ministrandae, alterum militiae sibi subjecta, quando in bellum eundum erat, educendae atque regendae. Ad primum quod attinet, erat Comitum dirimere lites et causas Populi, quam ob caussa Mallos et Placita statis diebus identidem celebrabant, hoc est publica Judicia instituebant, quois praerant ipsi una cum Scabinis, seu reliquis minoribus Judicibus, et juris peritis, ut audirent, perpenderent, et decreto suo componerent civiles controversias; sicuti et ipsorum suis in sceleros perditosque homines secundum leges animadvertere. Proinde Judices etiam nuncupatos invenias» (*Dissertatio octava. De Comitibus et Vicecomitibus*, in Id., *Antiquitates italicæ mediæ aevi*, Mediolani 1738, t. 1, col. 399); «Alterum Comitum munus situm erat in Praefectura Militiae, quam pro sua quisque regione, et belli necessitate regebat. In eo tamen officio pendebant ipsi a superiori imperio Ducis alicujus. Legatur Edictum Ludovici Pii Imperatoris datum Anno DCCCXV[...] Praecipit ille, ut Hispani, sicut ceteri liberi homines, cum Comite suo in exercitum pergant» (Ivi, col. 402).

quelle di altri autori coevi.

La ricostruzione dell'istituto feudale e degli allodi fatta da Montesquieu riprendendo le dissertazioni muratoriane gli consente di mettere in luce come l'ordinamento pubblico del regno franco sin dalle origini sia stato caratterizzato da una notevole complessità e dal tentativo di trovare un equilibrio tra i poteri e le prerogative del re e quelle della nobiltà.

Lo studio dell'evoluzione dell'istituto feudale è, per Montesquieu, lo studio di quei meccanismi istituzionali che hanno consentito di raggiungere la creazione di un governo moderato. Lo studio del medioevo è così funzionale a teorizzare quegli elementi fondamentali di una monarchia moderata che devono essere salvaguardati dai tentativi di accentramento posti in essere, ad esempio, da Luigi XIV.

Per realizzare questa ricostruzione storiografica, risulta fondamentale per Montesquieu prestare una grande attenzione alle fonti. Lo scopo degli ultimi libri dell'*Esprit des lois*, funzionali, come si è visto, a mettere in luce l'antico ordinamento costituzionale francese e a ripercorrere i cambiamenti avvenuti nelle istituzioni del regno, rende necessaria una conoscenza critica delle fonti storiche sulle quali costruire l'argomentazione. Come aveva sottolineato Shackleton, questa attenzione per il corretto utilizzo delle fonti è, probabilmente, frutto della lezione muratoriana.

Già negli appunti di viaggio Montesquieu dimostra di apprezzare il rigore con il quale Muratori utilizza le fonti: discutendo delle *Antichità Estensi*, Montesquieu sottolinea infatti che Muratori «prouve incontestablement» che la genealogia dei duchi di Savoia non proviene da quella dei duchi di Sassonia; che «incontestablement» la casa di Brunswick deriva da quelle d'Este; infine, Montesquieu aggiunge che Muratori «commence la maison d'Este à neuf cens trente d'où il la conduit, par prouve, jusques ici et par des conjectures»³³. Come ha sottolineato Barria-Poncet, attraverso l'utilizzo del campo lessicale della "prova" e dell'avverbio "incontestablement", Montesquieu «souligne la rigueur de la recherche de l'historiographe italien [...]. Les mots employés par Montesquieu relèvent qu'il approuve les conclusions indiscutables d'un ouvrage fondé sur les documents»³⁴.

Montesquieu utilizzerà più volte, all'interno dell'*Esprit des lois*, la metafora giuridica secondo la quale le fonti sono prove, testimonianze che lo storico, come un giudice, deve valutare attentamente per costruire sopra di esse la propria interpretazione. Anche secondo Muratori, in effetti, lo storico, nello scrivere la storia, «deve produrre nel Tribunale del Pubblico

³³ *Voyage*, p. 369.

³⁴ E. Barria-Poncet, *L'Italie de Montesquieu. Entre lectures et voyage*, cit., p. 440.

le Pruove ancora, e le Ragioni giustificanti le asserzioni sue [...]. Cioè egli è necessario di produrre Pruove, e Pruove legittime di quanto ici si vuol asserire»: le prove devono essere ricavate «o da vecchi Documenti de gli Archivi, o dalle antiche Storie, cioè da i due veri messi, che s'abbiamo per giugnere con certezza, o almeno per accostarli di molto alla Verità»³⁵.

Nelle rispettive analisi delle fonti medievali, Muratori e Montesquieu si sono avvalsi delle acquisizioni metodologiche sviluppate nel corso del secolo precedente da bollandisti e maurini³⁶. Seppur entrambi diano grande importanza alle scoperte della storiografia erudita, tuttavia, Montesquieu riprende da Muratori la concezione secondo la quale i metodi messi a punto da bollandisti e maurini non sono sufficienti per ricostruire un periodo storico: risulta necessario, infatti, ricorrere all'apporto della filosofia, grazie alla quale è possibile «discoprire nell'Antichità, e nelle favole stesse, e ne dispareri de gli Scrittori, ciò che è vero». Infatti, secondo Muratori, «l'Erudizione, non digerita dalla Filosofia, altro non può, o non suol'essere, che un ammasso o mescolglio di Cose, parte delle quali saran false, e parte saranno bensì vere, ma senza sapersene il vero Perché»³⁷. Lo storico, secondo la concezione di Muratori, non deve limitarsi a studiare un singolo documento, ma confrontare le varie fonti e cercare di interpretarle anche alla luce di altri fattori storici, indipendenti dal testo in esame³⁸. Il conseguimento della verità, dunque, può conseguirsi solo attraverso la conoscenza critica delle fonti.

Per riuscire a realizzare una ricostruzione complessiva di una certa epoca occorre dunque interrogarsi sulle condizioni storiche nelle quali il documento è stato prodotto, le conseguenze che la produzione di quel documento ha determinato, se le affermazioni contenute nella fonte sono attendibili o meno, se l'atto giuridico testimoniato dal documento è stato effettivamente eseguito.

Questa visione del lavoro dello storico è condivisa da Montesquieu, il quale ritiene che non basti stabilire l'autenticità di un documento,

³⁵ *Ai lettori*, in *Delle Antichità estensi*, vol. I, Modena 1717, pp. XI-XII, XIV. Su questo, cfr. M. Bragagnolo, *Lodovico Antonio Muratori e l'eredità del Cinquecento nell'Europa del XVIII secolo*, Firenze 2017, p. 5.

³⁶ La conoscenza della storiografia erudita da parte di Montesquieu risulta evidente in alcune annotazioni scritte durante il viaggio in Italia, dalle quali si riscontra un certo interesse per lo studio dei manoscritti, per le tecniche necessarie a determinare l'antichità di un documento, oltre che delle diatribe storiografiche della prima metà del secolo precedente: cfr. *Voyage*, pp. 158-160.

³⁷ *Riflessioni sopra il Buon Gusto nelle Scienze e nelle Arti*, Venezia 1727, vol. II, pp. 65-69.

³⁸ Cfr., su questi aspetti, S. Bertelli, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, cit., pp. 367-374.

ma occorra contestualizzarlo, interrogandosi sulle condizioni storiche nelle quali è stato prodotto e sulle conseguenze che la sua redazione ha determinato. Questo modo di procedere risulta evidente nell'analisi, compiuta da Montesquieu, di alcuni documenti medievali, in particolare una costituzione di Clotario II e gli *Établissements* di Luigi IX: grazie allo studio del contesto politico istituzionale nel quale i testi hanno visto la luce, Montesquieu riesce a fornire nuove interpretazioni relativa alla datazione e alla funzione dei documenti³⁹.

La parte finale dell'*Esprit des lois* è caratterizzata da una grande attenzione per la scelta e per l'utilizzo delle fonti storiche: «Laddove nelle *Considerations* l'acrisia rispetto alle fonti era caratteristica evidente», nei libri finali dell'*Esprit des lois* «l'indagine storica è rigorosissima, l'apparato documentario quanto mai ampio, la critica dei testi acuta e illuminante»⁴⁰. Tutta l'argomentazione di Montesquieu nei libri XXVIII, XXX e XXXI è basata su un continuo confronto tra le fonti medievali, che vengono discusse criticamente per cercare di fornire una interpretazione coerente e veritiera della storia di Francia.

L'incontro con Muratori risulta dunque particolarmente importante per la riflessione di Montesquieu. Nonostante fin dal viaggio in Italia risulti evidente l'interesse per l'approccio storico e le opere di Muratori, occorrerà tuttavia aspettare due decenni prima di vedere applicati da Montesquieu gli insegnamenti metodologici muratoriani, che risultano fondamentali principalmente, come si è cercato di mettere in luce in questa sede, per la stesura dei libri storici dell'*Esprit des lois*.

³⁹ Si veda *EL XXXI*, 2, t. II, pp. 357-358; *EL XXVIII*, 38, t. II, pp. 268-269.

⁴⁰ S. Cotta, *Montesquieu e la scienza della società*, cit., pp. 403-404.

Matteo Marcheschi*

«*Voglio che sappiate che io ci sono nel Mondo*»:
Diderot a Modena

«*I want you to know that I am in the World*»:
Diderot in Modena

ABSTRACT. In 1768, the first Italian translation of Diderot's play *Le fils naturel* was released by the Modenese publisher Giovanni Montanari. By analysing the Preface and the Letter to the author by the translator Lodovico Antonio Loschi, I show how the work fits into a precise cultural context: starting from a concrete case, it will be possible to consider the dynamism of the Enlightenment and its specific local forms. Between the lines of the translation, at the crossroads of the Library and the Fontanelli's Academy, of Montanari's legal editions and Loschi's projects, it will show how, through the theatre, Modena tried to adapt herself to the Civil Code that was being drafted in those years.

KEYWORDS: Theatre, Enlightenment, Denis Diderot, Eighteenth century.

Ne mandò un riassunto al Diderot,
firmando semplicemente: Cosimo Rondò,
lettore dell'Enciclopedia.
Il Diderot ringraziò con un biglietto.
I. CALVINO, *Il barone rampante*

Periferia e capitale, la Modena del Settecento consente di indagare, per via di sondaggi e carotaggi, il duplice movimento di un medesimo fenomeno: da un lato, essa permette di osservare il processo di diffusione delle idee illuministiche in Europa, seguendo le rotte dei libri, dei carteggi e dei viaggiatori; dall'altro lato, attraverso lo specifico caso del territorio estense, si possono interrogare i modi nei quali i testi tornano a essere contesti, regionalizzando i Lumi a contatto con i bisogni e le tradizioni dei luoghi. L'illuminismo europeo mostra cioè, a Modena, le vie della sua diffusione e i modi della sua efficacia, facendosi laboratorio di riforme politiche ed economiche, religiose e amministrative, culturali e giuridiche.

Per capire come, nella Modena di metà Settecento, si arrivi a far sì che

* Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – Università di Pisa.

«il filosofo ordini la società»¹, secondo l'espressione utilizzata da Agostino Paradisi, poi professore di economia civile presso lo studio cittadino², in occasione del discorso che ebbe a pronunciare il 25 novembre 1772 per il «solenne aprimento dell'Università di Modena», non mi concentrerò su qualche figura maggiore della cultura modenese – Muratori o Spallanzani – né sulle sue istituzioni principali. Cercherò, al contrario, di individuare un *nodo* che, pur di per sé secondario, permetta però di osservare le linee di tensione che attraversano tutto un contesto, seguendo, di lontano, la lezione dell'*Ansatzpunkt* (punto di partenza) di Erich Auerbach³. È all'incrocio produttivo tra piani temporali anacronistici, vale a dire tra durate e resistenze al cambiamento di qualità differente, – quello persistente delle pratiche educative e quello rapido e immediato dei progetti economici e mercantili di uno stampatore; quello biografico di un nobile viaggiatore e quello generazionale di una cerchia intellettuale che condivide progetti e idee riformistiche – che tensioni distinte si intrecciano in un punto, rivelando non un'immagine statica di un'epoca, ma una *forma dialettica* che è tanto il precipitato di un contesto, quanto la sua linea di fuga e la sua tentazione centripeta. Ogni punto di partenza è infatti *fuori e dentro* il movimento della sua stessa epoca.

È in questa prospettiva che concentrerò la mia attenzione su un momento della fortuna modenese delle opere di Denis Diderot: nel 1768, per i tipi della stamperia Montanari, veniva edita la prima traduzione italiana de *Le fils naturel*, a cura di Lodovico Antonio Loschi⁴.

In quegli anni Modena era stata, del resto, per vie tanto dirette quanto indirette, uno dei centri della ricezione immediata delle opere del direttore dell'impresa enciclopedica. A questo proposito, merita segnalare come negli anni '30 del Settecento si formi allo Studio Pubblico di San Carlo Ottaviano Diodati (1716-1786), «tumultuoso» patrizio lucchese, che dal 1756 sarà l'animatore principale dell'edizione Giuntini, «avec des additions et des corrections», dell'*Encyclopédie*, i cui primi due volumi comparvero a

¹ A. Paradisi, *Nel solenne aprimento dell'Università di Modena. Orazione*, in Idem, *Poesie e prose*, Reggio 1827, t. I, p. 87.

² Quella di Paradisi fu la terza cattedra di *economia civile* in Italia dopo quelle di Genovesi e Beccaria.

³ Cfr. E. Auerbach, *Sullo scopo e il metodo* [1958], in Idem, *Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo*, Milano 2007 pp. 12-29; Idem, *Filologia della letteratura mondiale* [1967], Castel Maggiore 2006, pp. 54-55.

⁴ All'analisi della traduzione diderotiana di Lodovico Antonio Loschi ha dedicato qualche pagina P. Quintili, *Deux fragments de la liberté italienne. Diderot à Modena et à Milan, avant et pendant la Révolution. 1768-1799*, in «Commune», 65 (2013), pp. 90-97.

Lucca nel 1758⁵. Traccia della formazione di Diodati al Collegio de' Nobili di San Carlo la si trova nelle edizioni dei copioni degli spettacoli teatrali che, in occasione delle festività natalizie, i convittori davano in onore del Duca di Modena⁶. Ciò che mi preme sottolineare, in questo caso, è proprio il nesso tra la formazione della classe dirigente "illuminata" e il teatro come laboratorio educativo. Su questo punto, da precisare e decisivo per la mia ricerca, avrò modo di tornare.

L'edizione lucchese dell'*Encyclopédie* di Diodati ebbe una significativa eco nella cultura modenese di metà Settecento: nel 1759 il già ricordato Paradisi recensiva l'opera per la rivista veneziana «Nuove memorie per servire all'istoria letteraria», sottolineando, non senza un qualche entusiasmo, un aspetto che le avrebbe attribuito, a differenza di ciò sostenne Tiraboschi nel 1773, fama imperitura. Paradisi, al contrario dell'erudito bibliotecario della Biblioteca estense, non si concentrò infatti sui contenuti – i «gravissimi errori» – che avrebbero reso, secondo Tiraboschi, l'*Encyclopédie* nient'altro che «un inutile ingombro delle polverose Biblioteche» del XIX secolo⁷, ma sull'inclinazione che gli enciclopedisti avevano impresso al sapere, attribuendo somma importanza alla «descrizione delle arti meccaniche»⁸. In ciò, così come aveva fatto d'Alembert nel *Discours préliminaire* dell'*Encyclopédie*, Paradisi riconosceva il ruolo fondamentale di Diderot nel tratteggiare una nuova cultura europea, capace di abbinare socraticamente e per via artigianale, regola e caso⁹.

È proprio l'*Encyclopédie* – e la sua risonanza nella cultura europea e modenese dell'epoca – a servire da legittimazione alla scelta di Lodovico Antonio Loschi di tradurre *Le fils naturel* di Diderot: «Chiunque abbia qualche notizia della filosofia del secolo XVIII e della Enciclopedia, non può ignorare i nomi di d'Alembert e Diderot. Quest'ultimo è l'Autore della

⁵ M. Rosa, *Encyclopédie, «Lumières» et tradition au 18^e siècle en Italie*, in «Dix-huitième siècle», 4 (1972), pp. 121-136.

⁶ Si vedano i copioni del *Codro re di Atene* (1732) e del *Publio Scipione Emiliano* (1733), stampati a Modena da Antonio Capponi, e dell'*Alessandro signor d'Albania* (1737), edito da Bartolomeo Soliani, stampatore ducale. Cfr. M. Calore, *Fare teatro in collegio. Gli spettacoli al San Carlo di Modena nel '700*, Bologna 1990. Si veda anche G.P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento: i Seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale*, Bologna 1976.

⁷ G. Tiraboschi, *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts, & des Métiers par une société de Gens de lettres &c. troisième édition enrichie de plusieurs notes, à Livourne, 1770, fol. T. I*, in «Nuovo giornale de' letterati d'Italia», III (1773), p. 125.

⁸ A. Paradisi, «Nuove memorie per servire all'istoria letteraria», I (1759), p. 395.

⁹ Ivi, pp. 393-397.

Commedia da me volgarizzata»¹⁰.

La versione italiana della pièce teatrale, come già si è accennato, venne edita a Modena dallo stampatore Giovanni Montanari nel 1768 e fu accompagnata da una prefazione di Loschi, indirizzata «Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli» e da una Lettera del traduttore (vale a dire lo stesso Loschi) all'autore (vale a dire Diderot). In rari casi, Loschi interviene anche a margine del testo tradotto, annotandolo e discutendone alcuni caratteri. Sono proprio tali elementi paratestuali quelli sui quali mi concentrerò e che permetteranno di far emergere alcuni degli aspetti – e dei tempi – sommersi che la prima versione italiana de *Le fils naturel* porta con sé.

Innanzitutto, occorre introdurre alcune precisazioni preliminari su Lodovico Antonio Loschi, sulle quali ci sarà modo di tornare più approfonditamente. Figlio dell'archivista ducale, Loschi nacque a Modena il 4 giugno 1744 e studiò giurisprudenza tra Modena e Bologna, mostrando, fin da giovanissimo, interesse per la poesia e la letteratura. A segnare la formazione intellettuale del giovane Loschi fu però soprattutto la frequentazione del gruppo di studiosi – del quale faceva parte anche Lodovico Ricci¹¹ – che animavano l'accademia scientifico-letteraria del Marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli (1706-77)¹².

A riconoscerlo è lo stesso Loschi, non solo dedicando a quest'ultimo la sua traduzione de *Le fils naturel*, ma anche tematizzando, nella prefazione della stessa, le ragioni di tale dedica, rivolgendosi direttamente al Marchese:

Se voi non eravate, dopo lunghi studi *io correva rischio di essere un erudito*. Voi mi apriste la vostra *biblioteca numerosa ed eletta*, e mi riceveste a parte de' vostri ragionamenti. I vostri discorsi gravi e

¹⁰ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, in D. Diderot, *Il figlio naturale, ossia Le priove della virtù. Commedia*, Modena 1768, p. 3.

¹¹ «Di questi meritatamente io trascelgo il Dott. Michele Araldi, e i tre Avvocati Lodovico Ricci, Paolo Antonio Cassiani, e Paolo Pedretti, esempli di candore, di ottimo gusto, e di solido sapere filosofico» (ivi, p. 6n). Su Lodovico Ricci si veda L. Pucci, *Lodovico Ricci: dall'arte del buon governo alla finanza moderna. 1742-1799*, Milano 1971.

¹² Sull'Accademia Fontanelli si veda A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, in G. Montecchi-A.R. Venturi-A. Chiarelli (curr.), *Gli ozi di un illuminista. I libri di Alfonso Vincenzo Fontanelli alla Biblioteca Estense di Modena*, Pisa-Roma, 2008, p. 47; A. Trampus, *Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo: Lodovico Antonio Loschi e la versione italiana del Droit de gens di Emer de Vattel*, in Idem (cur.), *Il linguaggio del tardo illuminismo. Politica, diritto e società civile*, Roma 2011, p. 84.

splendidi si aggirano sopra le *utili facoltà*, e spirano l'ardor de la giustizia, e la benevolenza del Mondo; e il vostro silenzio per fino, i vostri occhi belli, e tutti i volti sembianti esprimono l'indole soave della vostr'anima, e gli affetti i più dilicati e squisiti. A voi son debitore di una *rivoluzione totale della mia mente, e del mio cuore*; e fu per voi se conobbi la *ragione*, e la *virtù* e se le amai alcun poco io ne fo grado a voi solo: nè temo punto che non vi confessino un obbligo pari altri giovani, *rischiarati e sensibili*, che godono della vostra grazia e del vostro favore¹³.

Il passo appena citato permette di mettere a fuoco almeno tre elementi decisivi, che costituiscono altrettanti assi per sciogliere e poi intrecciare di nuovo quel nodo intellettuale, filosofico e politico che è la traduzione modenese de *Le fils naturels*:

1. Innanzitutto, Loschi individua nella «biblioteca numerosa ed eletta» di Fontanelli il luogo di formazione di tutta una generazione di intellettuali.
2. Loschi contrappone poi due modelli distinti di studioso: all'erudito impolitico e dedito a vita ritirata, egli sostituisce il modello – certo classico, basti pensare a Platone – di un filosofo-politico che fa convergere virtù e ragione, sviluppando le *utili facoltà*.
3. In ultimo luogo, Loschi sottolinea la sovrapposizione tra intelligenza e sensibilità: a un modello di ragione calcolatrice e fredda – ereditata da un razionalismo privato delle sue tensioni e contraddizioni –, Loschi sostituisce le forme di un'intelligenza sensibile. La rivoluzione totale della mente e del cuore non può che rendere *rischiarati e sensibili* – non si dà l'una condizione senza l'altra: non vi è illuminismo, sembra dire Loschi, se la ragione non si incarna e si piega – si fa flessibile – al fine di comprendere i contesti e agirli.

Occorre comunque procedere con ordine. La biblioteca di Fontanelli, innanzitutto. Collezionista e bibliofilo, al momento della sua morte, nel 1777, la sua biblioteca privata contava all'incirca 12.000 volumi, che la vedova, spinta da impellenti necessità economiche, vendette per un terzo alla Biblioteca estense – fu Girolamo Tiraboschi a stilare gli elenchi dei testi da acquisirsi –, mentre il resto dei libri fu disperso sul mercato privato, grazie all'intermediazione del potente libraio Moisè Beniamino Foà¹⁴.

¹³ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, cit., pp. 6-7.

¹⁴ A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, cit., pp. 62-63.

La biblioteca Fontanelli non è però semplicemente l'espressione di un collezionismo privato, ma è un vero e proprio nodo nevralgico della cultura illuminista e riformista modenese del '700. Come è stato notato da Anna Rosa Venturi essa si inserisce in una rete, costituita da altri due poli fondamentali: l'accademia e il viaggio¹⁵. Fin da giovanissimo, dopo gli studi al Collegio San Carlo di Modena (1713-1724), Fontanelli parve destinato a una carriera diplomatica¹⁶, che si interruppe però nel 1740 quando il duca Francesco III gli conferì prima la carica di generale e poi, con il passare degli anni, varie magistrature¹⁷. È in questa prospettiva che a 19 anni, nel 1725, Fontanelli intraprese con Domenico Vandelli, matematico di chiara fama e suo insegnante al Collegio de' Nobili di San Carlo, un *tour* europeo, che durò 30 mesi. Il viaggio, di cui Vandelli ha lasciato una relazione manoscritta e ufficiale, pare essere guidato da una duplice esigenza: se il *tour* doveva essere infatti l'occasione per completare la formazione diplomatica del giovane Fontanelli, che fu ammesso in varie città europee a corsi di diritto e di storia e a lezioni di danza e di spada, secondo il modello che era stato anche quello del Collegio San Carlo, esso doveva servire anche a una specifica missione culturale. Vandelli era stato infatti incaricato da Muratori di reperire e raccogliere materiali da pubblicare nei *Rerum Italicarum Scriptores*. Tutto ciò condusse Fontanelli e Vandelli a visitare le principali biblioteche europee – la Marciana a Venezia, la Bibliothèque Royale a Parigi, la Bodleiana a Oxford, l'Universitaria a Leida, l'Imperiale a Vienna, l'Ambrosiana a Milano, quella di Sant'Antonio e di Santa Giustina a Padova – e permise al giovane modenese di incontrare i più illustri intellettuali dell'epoca: a Parigi – dove rimasero ben sei mesi –, Vandelli e Fontanelli conobbero l'erudito maurino Bernard de Montfaucon e l'eccentrico Padre Hardouin e assistettero, grazie all'amicizia stretta con l'ormai anziano segretario dell'Académie Royale des Sciences Fontenelle, a numerosi esperimenti che si tennero durante le sedute dell'accademia stessa; a Londra poterono visitare l'osservatorio astronomico di Greenwich sotto la guida, in un italiano che si dice perfetto, di Edmund Halley e parteciparono a una seduta della Royal Society durante la quale conobbero Isaac Newton; a Leida, Burmann mostrò loro l'osservatorio astronomico

¹⁵ Ivi, p. 48.

¹⁶ La famiglia era ben introdotta a corte, al punto che fu il Duca a fargli da padrino (ivi, p. 30).

¹⁷ *Ibid.* Le cariche che rivestì Fontanelli furono molteplici: magistrato alle strade, governatore civile e comandante del territorio di Massa e Carrara, commissario generale di guerra e membro della giunta governativa.

e il teatro anatomico¹⁸. Come è stato notato da Giorgio Montecchi, quello di Fontanelli fu un vero e proprio «viaggio di istruzione su tutte le discipline – si potrebbe dire attraverso tutte le discipline – che allora si insegnavano presso il collegio dei Nobili di San Carlo»¹⁹.

Se, come ha sostenuto Montecchi, «il collezionismo di chiara impronta europea di Alfonso Vincenzo Fontanelli getta qui le sue radici»²⁰, esse ebbero certamente modo di rinforzarsi durante la seconda permanenza del Marchese a Parigi: nel 1735, durante la Guerra di Successione polacca, egli fu l'inviato straordinario del duca estense alla corte del re di Francia²¹. A Parigi, secondo il suo accompagnatore, il conte Carlo Cassio, egli si dedicò soprattutto all'acquisto di «libri rari», che, una volta tornato a Modena, costituirono il fondo della sua biblioteca. Fu infatti dall'inizio del 1737 che cominciò a prendere forma il progetto del marchese di dar vita a una biblioteca «di viaggio»: se i mesi a Parigi ne furono il presupposto materiale, essi ne divennero ben presto la struttura e il modello costitutivo. A regolarla fu, del resto, il principio dell'erranza come forma di scoperta che sarà propria anche dell'*Encyclopédie*: la contaminazione delle lingue – il francese su tutte – e dei saperi ne fu la ragione intima. La Biblioteca di Fontanelli appariva allora – come scrisse Tiraboschi – come «una scelta Libreria d'antichi e moderni classici autori in ogni materia»: ai classici e ai contemporanei (La Fontaine, Racine, Molière, Voltaire, Marivaux, Rousseau) si affiancavano i libri di viaggio e di geografia (ad esempio, *Le journal de voyage à l'Équateur* di La Condamine) e i numerosissimi saggi di botanica e agraria e di *economia domestica* (come il *Dictionnaire des Alimens* di Briand)²².

Il principio di contaminazione che regolava la biblioteca si rifletteva anche nell'Accademia letteraria e scientifica che si riuniva attorno ad essa, sempre dal 1737, con cadenza settimanale: si sperimentava qui proprio quel carattere di congiunzione tra forma naturale e forma poetica, tra

¹⁸ Sulle tappe del viaggio si veda A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, cit., pp. 38-46.

¹⁹ G. Montecchi, *Tradizioni familiari e orizzonti europei nel collezionismo di Alfonso Vincenzo Fontanelli*, in G. Montecchi-A.R. Venturi-A. Chiarelli (curr.), *Gli ozi di un illuminista*, cit., p. 19.

²⁰ *Ibid.*

²¹ A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, cit., pp. 33-34.

²² Si rimanda al catalogo stampato alla fine de *Gli ozi di un illuminista*, cit. e a A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, cit., pp. 52-62.

arte, artigianalità e scienza, tra regola e caso che caratterizza interamente l'illuminismo enciclopedico di Diderot. Biblioteca e Accademia si mostrano allora isomorfe: gli acquisti di Fontanelli non rispecchiano solamente i suoi interessi, ma rivelano l'ambizione di costruire un luogo educativo e di ricerca condiviso, al confine tra pubblico e privato²³.

Allo stesso tempo, l'esperienza parigina e la conoscenza diretta della cultura francese fecero di Fontanelli, come è stato notato da Giorgio Montecchi, «uno dei principali mediatori e divulgatori delle convinzioni e delle idee illuminate d'Oltralpe in Italia»²⁴. In particolare, il Marchese si espresse spesso contro le posizioni più radicali delle *Lumières*, criticando il materialismo nella versione di Helvétius e dichiarandosi invece un sincero ammiratore di Voltaire, per il quale scrisse una *Épître en vers*, il cui manoscritto è conservato alla Biblioteca estense. Di Voltaire, Fontanelli apprezzava soprattutto la produzione teatrale, alla quale consacrò i suoi sforzi di traduttore: se la sua versione del *Brutus*, del *Mahomet*, dell'*Alzire* e della *Zaïre* furono diffuse a stampa, altre (la *Mérope*, la *Bérénice*, il *Catilina* e il *Caésar*), circolarono solo in forma manoscritta tra i frequentatori della biblioteca²⁵. Fontanelli non si limitò a tradurre Voltaire, ma anche Racine e Corneille. Per valutare che risonanza ebbe lo sforzo di traduzione e diffusione delle opere teatrali di Fontanelli, nonché l'intreccio tra le varie istituzioni educative e culturali modenesi nella seconda metà del Settecento, basti qui ricordare come tra il 1738 e il 1794 al Collegio de' Nobili di San Carlo furono date 40 rappresentazioni di testi di Voltaire, tra le quali ricorrono proprio il *Mahomet* e l'*Alzire*, che non erano certo le opere più note nella produzione dell'autore francese²⁶. Baricentri della mediazione culturale e del progetto educativo di Fontanelli furono dunque il teatro e la traduzione²⁷: non è un caso che lo stesso Girolamo Tiraboschi

²³ Ivi, p. 47.

²⁴ G. Montecchi, *Tradizioni familiari e orizzonti europei nel collezionismo di Alfonso Vincenzo Fontanelli*, cit., p. 26.

²⁵ Fontanelli tradusse una decina di opere teatrali di Voltaire. Si veda su questo punto G. Armani, *Aspetti della diffusione delle idee illuministiche nei Territori Estensi*, in M. Berengo-S. Romagnoli (curr.), *Reggio e i Territori Estensi dall'Antico Regime all'Età Napoleonica*. Atti del Convegno di Studi (18-19-20 marzo 1977), t. II, Parma 1979, pp. 348-351; G. Montecchi, *Tradizioni familiari e orizzonti europei nel collezionismo di Alfonso Vincenzo Fontanelli*, cit., p. 26.

²⁶ Su questo punto si rimanda a G. Armani, *Aspetti della diffusione delle idee illuministiche nei Territori Estensi*, cit., p. 351.

²⁷ Il teatro era stato al centro degli interessi anche del nonno di Alfonso Vincenzo Fontanelli, Decio Fontanelli (G. Montecchi, *Tradizioni familiari e orizzonti europei nel*

definisce quella di Fontanelli come «la più copiosa raccolta di tal genere che forse si sia mai veduta»²⁸.

È questo lo sfondo sul quale si innesta la traduzione de *Le fils naturel* di Loschi. La lettera prefatoria intesse infatti un dialogo con Fontanelli proprio a proposito delle *versioni* e dello statuto del traduttore²⁹. La traduzione si presenta qui come un omaggio al Marchese e una continuazione del suo impegno di traduttore, inclinata però su un terreno diverso: al teatro di Voltaire si sostituisce infatti – non senza conseguenze – quello di Diderot. Allo stesso tempo, il dialogo sulla traduzione, dalla *Prefazione* alla *Lettera del traduttore all'autore*, ne ridefinisce i partecipanti: non più Loschi e Fontanelli, ma Loschi e Diderot. Loschi, infatti, non si limita a tradurre Diderot, ma tenta anche di dar vita, tra le righe del testo, a una sorta di dialogo in filigrana con l'enciclopedista: «Io non dissimulo la mia vanità – scrive il traduttore al filosofo –: voglio che sappiate che io ci sono nel Mondo, che sommamente vi ammiro fra tutti i filosofi de' nostri tempi, e che vi amo tanto, quanto per semplice fama si possa mai. Questo sì è il secondo fine, per cui ho tradotto l'opera vostra, oltre quel primo di moltiplicare nelle mani della mia Nazione gli Esemplari di un Dramma»³⁰.

Loschi, «studioso oscuro delle lettere», ripromettendosi di discutere – e criticare – altrove con più chiarezza l'affermazione che vorrebbe «esser più onorevole del tradurre l'essere tradotto»³¹, si richiama alla rivitalizzazione (e rivalutazione) culturale e politica del ruolo del traduttore che era stata massimamente incarnata dallo stesso Diderot. Tradurre, spiega Loschi a Diderot, non significa infatti, come invece è accaduto nel caso della versione livornese del *Père de famille*, altra pièce teatrale diderotiana, passare da un idioma all'altro «con un cuore insensibile, e con uno stile povero scorretto e privo di verità e di armonia»³². Al contrario, la traduzione efficace è

collezionismo di Alfonso Vincenzo Fontanelli, cit., p. 17).

²⁸ Si veda la *Relazione sul Catalogo della Libreria Fontanelli* di Girolamo Tiraboschi, Prefetto della Biblioteca Ducale, del 30 dicembre 1777, riportata nelle pagine finali de G. Montecchi-A.R. Venturi-A. Chiarelli (curr.), *Gli ozi di un illuminista*, cit.

²⁹ Loschi consacrò alla traduzione tutta la sua vita. Su questo si veda A. Trampus, *Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo*, cit., pp. 81-103. Oltre ai testi che richiamerò lungo il corso di questo contributo, occorre segnalare la traduzione di Loschi di numerose opere di Edward Young (Ivi, pp. 87-88).

³⁰ A.L. Loschi, *Lettera del traduttore all'autore*, in D. Diderot, *Il figlio naturale*, cit., p. 101.

³¹ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, cit., p. 3.

³² A.L. Loschi, *Lettera del traduttore all'autore*, cit., p. 104. Loschi promette una nuova

quella che mette in contatto due sensibilità, definendo una comunanza intellettuale che non è pedissequa riappropriazione della lettera, ma capacità di riabitare lo spirito attraverso il rispetto della lettera: non si può che tradurre, scrive Loschi nell'incipit della sua lettera all'autore, «con quella apparente libertà che poi è intrinseca fedeltà agli occhi dei giudici intelligenti e discreti»³³. Rivolgendosi a Diderot, Loschi sa di innestarsi su una delle convinzioni fondamentali della filosofia diderotiana: se la traduzione appare all'enciclopedista come un compito impossibile – la forza delle *idee accessorie* che accompagnano ogni immagine linguistica, trasformandola in una rete di significati e di rimandi, passa anche (soprattutto) dal ritmo nel quale sono espresse³⁴ –, tale impossibilità apre la via a un esercizio di appropriazione del pensiero altrui attraverso la traduzione. Intraducibile, ha notato recentemente Barbara Cassin, non significa solamente non traducibile, ma anche traducibile all'infinito³⁵. Come nella filosofia presocratica, niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. È questo il caso delle prime traduzioni diderotiane: nel rendere in francese l'*Histoire de la Grèce* di Stanyan e l'*Essai sur le mérite et la Vertu* di Shaftesbury, Diderot fa esercizio di una traduzione fedele ma non servile³⁶. Una traduzione efficace gli appare allora quella che scioglie il testo in un nuovo contesto – in una nuova lingua – e ne riattiva la capacità di agire sul e nel mondo. Come ha notato Franco Venturi, quando Diderot traduce, all'inizio della sua carriera parigina, non fa altro che sperimentare uno stile del pensare³⁷ che caratterizzerà tutta la sua opera: Diderot recupera costantemente testi e immagini altrui, temi e metafore, per risemantizzarli e rimetterli in scena. È esattamente ciò che avviene con l'*Encyclopédie* quando Diderot si appropria di «un progetto commerciale ed editoriale quale era

traduzione del *Père de famille* (ivi, p. 103).

³³ Ivi, p. 101.

³⁴ M. Leca-Tsiomis, *Hiéroglyphe poétique. L'oreille et la glose*, «Recherches sur Diderot et sur l'*Encyclopédie*», 46 (2011), pp. 41-55.

³⁵ «Parler d'*intraduisibles* n'implique nullement que les termes en question, ou les expressions, les tours syntaxiques et grammaticaux, ne soient pas traduits et ne puissent pas l'être – l'intraduisible, c'est plutôt ce qu'on ne cesse pas de (ne pas) traduire» (B. Cassin, *Présentation*, in Eadem (cur.), *Vocabulaire européen des philosophies*, Paris 2019, p. xvii).

³⁶ Sulla traduzione come laboratorio filosofico si veda P. Quintili, *La pensée critique de Diderot. Matérialisme, science et poésie à l'âge de l'Encyclopédie. 1742-1782*, Paris 2001, pp. 43-52.

³⁷ Sullo *style de la pensée* di Diderot si veda B. Groethuysen, *La pensée de Diderot* [1913], in Idem, *Philosophie et histoire*, Paris 1995, pp. 73-89.

quello della traduzione dell'Enciclopedia di Chambers» per «farne il centro spirituale della sua epoca»³⁸. Se, nel caso del *Philosophe* e dell'*Encyclopédie*, il traduttore acquisisce dunque una funzione evidentemente politica, non è però chiaro come ciò si possa sostenere anche nel caso della traduzione modenese di un'opera dedicata a descrivere i contorni di un piccolo dramma domestico, imperniato sugli amori discreti e incrociati di quattro giovani amici. Tale questione consente allora di passare al secondo punto che le parole di Loschi citate in apertura avevano permesso di sottolineare: in che senso e in che forme il teatro che emerge tra le righe de *Le fils naturels* può essere il luogo dello sviluppo delle *utili facoltà*? Al fine di rispondere a tale questione, occorre situare la traduzione del dramma diderotiano sullo sfondo della produzione e degli interessi di Lodovico Antonio Loschi.

Egli, infatti, non solo aveva studiato giurisprudenza presso lo Studio bolognese, ma, come ha ben sottolineato Antonio Trampus, «sin dagli anni Settanta [...] cominciò a svolgere quindi un ruolo di primo piano nel rinnovamento della scienza giuridica italiana, promuovendo la circolazione e la diffusione di importanti testi italiani e stranieri grazie ad una fitta rete di relazioni epistolari e amicali e a una non comune sensibilità per il gusto e gli orientamenti del pubblico»³⁹. Tale affermazione mi pare però possa essere retrodatata: fin dal settembre 1764 Loschi fu uno dei primi conoscitori e diffusori del *Dei delitti e delle pene* di Beccaria, di cui difese le teorie⁴⁰. Nel 1768, poi, Loschi cominciò a collaborare con lo stampatore Giovanni Montanari, dottore *in utroque jure*. Scegliendo proprio in quell'anno di farsi da «cittadino possidente» «Mercatante»⁴¹, Montanari tentava di dare vita a una stamperia che desse voce al «generale moto di rinnovamento culturale»⁴² modenese, come dimostra la prima delle opere che uscirono dai suoi torchi, vale a dire la traduzione, ad opera dello stesso Loschi, della *Dissertazione intorno le ragioni di promulgare, o abrogare le leggi* di Federico

³⁸ F. Venturi, *Giovinetza di Diderot (1713-1753)*, Palermo 1988, pp. 54-55.

³⁹ A. Trampus, *Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo*, cit., p. 90.

⁴⁰ Ancora negli anni '80 Loschi tentò di convincere il tipografo veneziano Rinaldo Benvenuti a stampare una nuova edizione del *Dei delitti e delle pene* alla quale avrebbero dovuto essere aggiunte le osservazioni di Voltaire sul testo e una serie di saggi che ne dibattevano le argomentazioni (cfr. *ivi*, p. 85). Su Loschi e Beccaria si veda anche F. Venturi, *Settecento riformatore. V: L'Italia dei Lumi. T. II: La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino 1990, p. 163.

⁴¹ Si veda la dedica con pagine non numerate che è premessa alla *Dissertazione intorno le ragioni di promulgare, o abrogare le leggi* (Modena 1768).

⁴² G. Montecchi, *Giovanni Montanari, dottore in utroque jure, stampatore e libraio in Modena (1768-1787)*, in *Idem* (cur.), *Aziende tipografiche, stampatori e librai a Modena dal Quattrocento al Settecento*, Modena 1988, p. 121.

II di Prussia. Montanari decise di dedicare il testo al Duca Francesco III: se l'opera edita si presentava come il saggio delle qualità di «un gran Filosofo, che ha pensato ad assicurar con un Codice la felicità di molti popoli», essa non poteva essere offerta «che a un Principe glorioso, e Legislatore» come il Duca estense. Montanari presentava cioè la sua stamperia come un tassello di un progetto di rinnovamento diffuso, che muovendosi dalla costruzione di un nuovo ospedale e passando dalla «rinnovazione di questa Capitale» e dall'apertura di una strada che connettesse i territori modenesi a quelli lucchesi, giungeva alla promulgazione del *Codice Estense*, la cui impressione futura era stata accordata allo stesso Giovanni Montanari⁴³.

Montanari si mostrava allora fortemente ancorato ai maggiori circoli culturali riformisti della Modena dell'epoca: lo Studio pubblico di San Carlo, presso il quale occupava la cattedra di diritto pubblico Bartolomeo Valdrighi, diretto responsabile dell'estensione del *Codice estense*, e dove insegnava Lazzaro Spallanzani, che promosse la pubblicazione de la *Contemplation de la nature* di Charles Bonnet per i tipi di Montanari; la Biblioteca Estense; l'Accademia e la Biblioteca di Fontanelli⁴⁴. In questo senso non sorprende che sfogliando il catalogo di Montanari, pur nella breve esistenza della sua impresa tipografica, non si trovino quasi pubblicazioni di occasione: come ha notato Montecchi, «vi è sempre un rapporto diretto, spesso documentabile, tra la loro apparizione e precise esigenze manifestate dall'ambiente universitario»⁴⁵.

Come si giustifica allora la traduzione de *Le fils naturel* di Diderot? Che valore assume nel contesto che si è delineato? Si tratta forse di un cedimento di Montanari a quella «vana letteratura» che lo stampatore avrebbe criticato appena un anno dopo nel *Al dotto e cortese lettore italiano* che apre la traduzione de *De la contemplation de la nature* di Bonnet⁴⁶? La

⁴³ Montanari elenca tali momenti del rinnovamento dello stato estense nella dedica alla *Dissertazione intorno le ragioni di promulgare, o abrogare le leggi*.

⁴⁴ «Essa invece si inserì in un generale moto di rinnovamento culturale al quale si alimentò e dal quale trasse la sua vera ragione d'essere. Senza l'apertura al Pubblico della Biblioteca Estense, senza l'aumentato interesse per le scienze e il diritto, che avrebbe portato di lì a poco alla trasformazione dello Studio Pubblico di San Carlo nella nuova Università di Stato, non sarebbe forse neppur sorta la stamperia del Montanari che aveva individuato il suo pubblico – ne è testimonianza il rapporto privilegiato con Lazzaro Spallanzani e gli altri professori – proprio in quanti, non privi di una formazione universitaria, frequentavano la nuova biblioteca e d'alimentavano *in loco* coi loro interessi una produzione ed un commercio librario ad altro livello, che rispondeva alle loro aumentate esigenze» (*ibid.*).

⁴⁵ Ivi, p. 108.

⁴⁶ G. Montanari, *Al dotto e cortese lettore italiano*, in C. Bonnet, *Contemplazione della natura*, Modena 1769, p. 8.

pièce teatrale di Diderot costituirebbe una sorta di eccezione tanto nel catalogo di Montanari quanto nelle scelte di traduzione di Loschi, che avrebbe continuato, anche negli anni veneziani, a diffondere testi chiave per la ridefinizione della cultura giuridica illuministica, come testimonia l'edizione, tra il 1780 e il 1781, de *Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains* di Emer de Vattel⁴⁷?

Si può pensare, invece, ed è la mia ipotesi, che l'opera diderotiana acquisisca un ben preciso ruolo nell'articolazione del progetto politico-culturale della Modena di Loschi: il teatro, divenendo il luogo dello sviluppo delle utili facoltà, ridefinirebbe anche il rapporto tra sensibilità e ragione. Si giunge così al terzo nodo annunciato dalla *Prefazione* di Loschi.

Nei paratesti della traduzione de *Le fils naturels*, Loschi nota come l'affermazione che possa essere altrettanto onorevole tradurre quanto essere tradotto valga soprattutto nel caso di un'opera, come quella di Diderot, che a differenza di molte altre, non «ammorbando vieppiù il nostro Teatro», non arriva a «contaminare il costume de' nostri garzoni, e delle nostre fanciulle»⁴⁸. Loschi, ben interpretando l'ambizione morale del testo diderotiano⁴⁹, riconduce così *Le fils naturel* all'interno della polemica sul teatro e sul suo valore educativo. È in questo senso che, pur ripromettendosi di trattare in futuro più ampiamente la questione, egli si dice speranzoso «di compor tutta la lite, e di placar l'ombra del Concina, ma non così di mansuetare la ferocia di Giovan-Jacopo Rousseau»⁵⁰. Concina e Rousseau assumono qui un valore paradigmatico: enuclearne le posizioni e chiarirne il valore significa discutere delle principali accuse settecentesche che al teatro possono essere mosse. Affinché *Le fils naturels* possa essere considerato legittimamente l'avamposto di un teatro politico e riformista, occorre che esso riesca a «mansuetare la ferocia» dei due critici, le cui istanze vanno considerate separatamente.

Daniele Concina (1687-1756) è uno dei principali protagonisti della polemica cattolica rigorista – conciniana, per l'appunto – contro il teatro:

⁴⁷ A. Trampus, *Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo*, cit., pp. 92-103.

⁴⁸ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, cit., pp. 4-5.

⁴⁹ Sulla riforma del teatro diderotiano si veda P. Szondi, *Tableau and Coup de Théâtre: On the Social Psychology of Diderot's Bourgeois Tragedy*, «New Literary History», 11 (1980), pp. 323-343; M. Buffat (cur.), *Diderot, l'invention du drame: actes de la journée d'étude du 14 octobre 2000 à l'Université Paris VII-Denis-Diderot*, Paris 2000.

⁵⁰ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, cit., p. 5.

con i suoi *De spectaculis theatralibus* (1752; seconda edizione 1754) e *De' teatri moderni contrarj alla professione cristiana* (1755) aveva attaccato duramente le posizioni di Muratori e Maffei. In particolare, se Muratori aveva sostenuto nel capitolo XIV del *De la pubblica felicità* (1749) che «Il teatro per se stesso non è illecito. Tale lo fan divenire le oscenità de Comici, e le Comedie di cattivo costume»⁵¹, riconducendo dunque la questione dell'efficacia morale e politica del teatro al suo oggetto, Concina individuava, al contrario, in una rete di aspetti ben connessi l'origine della pericolosità di ogni arte scenica. Non si possono, ritiene il padre rigorista, dividere gli aspetti "immorali" del teatro, e considerarli a uno a uno. In tale caso, infatti, disinnescando per via analitica la portata degli stessi, non se ne capisce la forza né la natura:

Se di numeroso esercito cominciaste a dire: che male può fare questo soldato ad una Fortezza sì ben munita? Come quel soldato potrà diroccare quel baluardo? Come questo altro potrà superare quelle fosse, e quelle trincee? Non vi palesereste per insensati? Né questo, né quel soldato, separatamente, ma tutti insieme formano l'esercito, ed espugnano la Fortezza. Similmente né il dramma, né la musica, né il canto, né la recita, né il ballo, né gli astanti separatamente formano il Teatro, siccome niuna parte separatamente forma il composto velenoso, ma si richiede l'unione di tutte le parti per fabbricare il veleno più, e meno efficace a recare la morte⁵².

Secondo Concina, è il teatro stesso a essere diabolico: «il Teatro è il campo di battaglia, nel quale il demonio, ed il Mondo fanno una guerra universale al Vangelo di Gesù Cristo; una scuola, dove insegnano le loro massime»⁵³. Esso appare infatti come il luogo della seduzione per eccellenza: qui, i sessi si confondono – gli attori maschi interpretano parti femminili, ciò che la *Bibbia* condanna duramente⁵⁴ – e soprattutto si irrita, per dirla con le parole di Concina, la tensione umana all'amoreggiamento e all'oscenità⁵⁵. La condanna del teatro di Concina – e della religione cattolica ch'egli rappresenta – ha cioè a che fare soprattutto con gli *effetti* dello stesso: non sono i soggetti che si mettono in scena, ma la messa in scena in quanto tale a costituire tutto il veleno che il teatro porta con sé.

⁵¹ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca 1749, p. 172.

⁵² D. Concina, *De' teatri moderni contrarj alla professione cristiana*, Roma 1755, p. 6.

⁵³ Ivi, p. 93.

⁵⁴ Ivi, p. 92.

⁵⁵ Ivi, p. 114.

Non è però Concina ad avanzare l'istanza cruciale contro il teatro – l'ombra del predicatore rigorista può essere, come si è ricordato, “mansuetata”: è Rousseau a costituire il vero avamposto della critica settecentesca contro gli spettacoli. Quest'ultimo permette infatti di spostare il piano della *querelle* sul teatro: non più affare religioso, esso diviene questione civile. Loschi, alludendo a Rousseau, rimanda implicitamente alla celebre *Lettre à M. d'Alembert* (1758), nella quale il filosofo ginevrino critica duramente la proposta di istituire un teatro a Ginevra che d'Alembert aveva avanzato nel suo articolo GENÈVE dell'*Encyclopédie*.

Discutendo gli effetti civili e morali che una tale istituzione porterebbe con sé a Ginevra, mutando inevitabilmente i costumi e i caratteri degli abitanti della piccola repubblica, Rousseau individua nella finzione la cifra costitutiva del teatro e, allo stesso tempo, l'origine della degenerazione che esso porterebbe inevitabilmente con sé:

Qu'en-ce que le talent du Comédien? L'art de se contrefaire, de faire revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense aussi naturellement que si l'on le pensait réellement, et d'oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d'autrui. Qu'est-ce que la profession du Comédien? Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent, se soumet à l'ignominie et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire, et met publiquement sa personne en vente. J'adjure tout homme sincère de dire s'il ne sent pas au fond de son âme qu'il y a dans ce trafic de soi-même quelque chose de servile et de bas. Vous autres philosophes, qui vous prétendez si fort au-dessus des préjugés, ne mourriez-vous pas tous de honte si, lâchement travestis en Rois, il vous fallait aller faire aux yeux du public un rôle différent du votre, et exposer vos Majestés aux huées de la populace? Quel est donc, au fond, l'esprit que le Comédien reçoit de son état? Un mélange de bassesse de fausseté, de ridicule orgueil, et d'indigne avilissement, qui le rend propre à toutes sortes de personnages, hors le plus noble de tous, celui d'homme qu'il abandonne⁵⁶.

Il teatro appare agli occhi del filosofo come un *vulnus* civile, poiché trasforma l'apparenza in falsità, ampliando lo scarto doloroso tra ciò che si mostra e ciò che si deve mostrare: la trasparenza è, del resto, il mito politico di Rousseau⁵⁷. La natura del teatro – e dunque il suo effetto – è quella di

⁵⁶ J.-J. Rousseau, *Lettre à d'Alembert* [1758], Paris 2003, p. 132.

⁵⁷ J. Starobinski, *Jean-Jacques Rousseau: la transparence, suivi de Sept essais sur Rousseau*, Paris 1971; E. Franzini, *Il teatro, la festa e la Rivoluzione. Su Rousseau e gli enciclopedisti*, Palermo 2002..

introdurre inevitabilmente un velo tra le coscienze, corrompendo i costumi e rendendo impossibile i presupposti stessi della politica e del vivere civile.

Rousseau permette allora a Loschi di fare un passo ulteriore e di ordinare, in una scala gerarchica e generativa, le critiche contro il teatro: è la presunta natura dello stesso – il suo essere finzione che conduce al falso – a divenire punto focale della discussione sugli spettacoli. La questione religiosa si subordina così a quella civile: «le Scene, crede Loschi, possono divenire la scuola degli uffici naturali e socievoli». «E quando sieno gli uomini onesti e buoni cittadini, dubiterà il Concina che non diventino Cristiani quanto a lui piace?»⁵⁸. Riecheggiando le discussioni sul rapporto tra virtù e religione, che traevano il loro impulso dalle celebri pagine delle *Pensées sur la comète* che Bayle aveva dedicato a interrogare la moralità di una società di atei, Loschi subordina lo spirito religioso a quello civile: c'è una sorta di moralità basilare umana – quasi un'intelligenza morale – sulla quale si può poi innestare una coscienza religiosa. Detto altrimenti, la critica di Concina al teatro si fonda, implicitamente, anche se non consapevolmente, su quella di Rousseau: è solo a quest'ultimo che *Le fils naturels* deve dimostrarsi in grado di rispondere.

Come accade, però, che una pièce teatrale, che ha a tema gli intrecci amorosi di quattro amici, come *Le fils naturels*, possa, per riprendere le parole di Loschi, «mansuetare la ferocia di Giovan-Jacopo Rousseau»? Come può nascondersi un progetto politico in una trama tanto semplice?

La risposta deve essere cercata nel rapporto tra vero, falso e verosimile che Diderot sembra delineare nella sua opera: il teatro per il *Philosophe* è infatti, al contrario di ciò che pensa Rousseau, il luogo nel quale si esercita e si educa la capacità del verosimile di allearsi con il vero, delineando quell'«analogie de la vérité et de la fiction»⁵⁹ che Diderot evoca spesso lungo le sue opere. A teatro si impara infatti ad allargare i confini del mondo e a sperimentare quella capacità sostitutiva dello “stare al posto di” che sembra costituire la condizione di possibilità stessa della politica⁶⁰.

Le fils naturels, del resto, come Loschi intuisce bene, introduce un nuovo rapporto tra sensibilità e intelletto che veicola con sé una radicale riforma del teatro: è lo stesso Rousseau ad accorgersene, quando nella *Lettre à M. D'Alembert* allude proprio alla pièce diderotiana, limitandone

⁵⁸ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, cit., p. 5.

⁵⁹ D. Diderot, *De la poésie dramatique*, Idem, *Ceuvres complètes. Le drame bourgeois*, t. X, Paris 1979, p. 361.

⁶⁰ Su questi temi si veda A.M. Iacono, *L'illusione e il sostituto. Riprodurre imitare, rappresentare*, Milano 2010.

però la portata e l'efficacia. Il teatro di Diderot, ritiene Rousseau, è troppo complesso ed è pertanto destinato a perire con l'autore di genio che l'ha pensato⁶¹.

Per comprendere la radicale novità de *Le fils naturels* occorre prendere in considerazione gli *Entretiens* che Diderot gli affianca come specifico complemento teorico e che Loschi dimostra di conoscere bene, pur non traducendoli. In tale contesto Dorval – il protagonista della pièce – dialoga con un personaggio-Diderot (*Moi*) sull'opera e le sue implicazioni. È alla fine del secondo *Entretiens* che emerge chiaramente la questione del genere al quale *Le fils naturels* afferirebbe: «Il ne me reste plus qu'une question à vous faire. C'est sur le genre de votre ouvrage. Ce n'est pas une tragédie. Ce n'est pas une comédie. Qu'est-ce donc, et quel nom lui donner?»⁶². L'argomento diventa così il centro del *Troisième entretien*, nel quale *Le fils naturel* appare come un dramma serio che occupa una posizione intermedia tra la commedia e la tragedia (*tragédie domestique*). Diderot sembra così delineare il quadro di un sistema drammatico che, negli anni⁶³, popolerà lo spazio tra il burlesco e il meraviglioso – limiti estremi dello stesso – di forme teatrali intermedie: *Le père de famille* (1758) pare così situarsi tra il genere serio de *Le fils naturel* e la commedia, dando vita alla *comédie sérieuse*. L'origine delle forme drammatiche intermedie non procede però secondo una via deduttiva e tassonomica⁶⁴. È lo stesso Dorval a sostenerlo: «On distingue dans tout objet moral un milieu et deux extrêmes. Il semble donc que toute action dramatique étant un objet moral, il devrait y avoir un genre moyen et deux genre extrêmes»⁶⁵. In tal modo, Diderot colloca il suo ragionamento su uno sfondo tutto aristotelico: il dramma appare infatti come un oggetto morale analogo alle virtù etiche dello stagirita, così come vengono descritte lungo le pagine dell'*Etica Nicomachea*. Queste ultime nascono dall'abitudine senza essere tali, intrattenendo

⁶¹ «Ce n'est pas qu'un homme de génie ne puisse inventer un genre de pièces préférable à ceux qui sont établis: mais ce nouveau genre, ayant besoin pour se soutenir des talents de l'auteur, périra nécessairement avec lui; et ses successeurs, dépourvus de mêmes ressources, seront toujours forcés de revenir aux moyens communs d'intéresser et de plaire» (J.-J. Rousseau, *Lettre à d'Alembert*, cit., p. 76).

⁶² D. Diderot, *Le fils naturels*, in Idem, *Œuvres complètes. Le drame bourgeois*, cit., t. X, p. 127.

⁶³ D. Diderot, *De la poésie dramatique*, cit., t. X, pp. 332-333.

⁶⁴ Come invece sembra sostenere M. Buffat, *La matérialité du théâtre*, in Idem (cur.), *Diderot, l'invention du drame*, cit., p. 78.

⁶⁵ D. Diderot, *Le fils naturels*, cit., p. 129.

un rapporto privilegiato con quella virtù dianoetica che è la prudenza/saggezza (*phronesis*): essa è la capacità di «deliberare bene»⁶⁶, trasformando l'abitudine etica che si volge verso il fine in una intelligenza procedurale dei mezzi – delle regole – per raggiungerlo. A realizzare la convergenza tra le due è il *phronimos*: egli non è colui che possiede in astratto la regola, ma colui che ha saputo trasformare l'esperienza del particolare in uno sguardo generale sulla realtà. Né empirico né platonico, egli vede nel dettaglio una «totalité concrète»⁶⁷, tenendo insieme il caso e la regola: «Le *phronimos* d'Aristote – scrive Aubenque – réunit des traits que nous avons désappris d'associer: le savoir et l'incommunicabilité, le bon sens et la singularité, le bon naturel et l'expérience acquise, le sens théorique et l'habileté pratique, l'habileté et la droiture, l'efficacité et la rigueur, la lucidité précautionneuse et l'héroïsme, l'inspiration et le travail»⁶⁸.

All'origine del sapere del *phronimos* sta, del resto, una precisa concezione cosmologica: è perché il reale è un complesso di situazioni e una rete di fatti contingenti che l'intelligenza si rende necessaria per orientarsi nel molteplice è proprio quella che sa scoprire nell'imprecisione del dettaglio il senso di un movimento e di una tensione⁶⁹. In questa prospettiva, la moralità non si rivela come il sapere necessario del giusto e dell'ingiusto, ma come quella disposizione che si lascia attraversare dalle forme ibride, confuse e indecise, senza abbandonarsi a esse. Il “giusto mezzo” è cioè lo sguardo che, indugiando sulla molteplicità dei costumi, dei caratteri e delle inclinazioni, ridefinisce e riarticola un sapere che non squadra il mondo giudicandolo, ma ne comprende i molteplici nessi e le tensioni interne.

Nel sistema drammatico diderotiano non si riflette pertanto una concezione oggettiva dei modi della rappresentazione, ma tutta un'*antropologia della conoscenza*: è dalla posizione dell'uomo, dall'essere un corpo in divenire e nel divenire, che emerge il teatro come indagine sul mondo, capace di combinare la singolarità della vicenda messa in scena con l'universalità. Il dramma diderotiano è cioè una vera e propria scuola della prudenza, del giusto mezzo come capacità morale di comprendere il mondo, orientandovisi e orientandolo. In questo senso, esso non si mostra capace di rappresentare il vizio e la virtù – l'eccezione comica o tragica –

⁶⁶ Aristotele, *Etica Nicomachea*, Milano 2000, VI, 7, 1141b, p. 241

⁶⁷ P. Aubenque, *La prudence chez Aristote*, Paris 1963, p. 57.

⁶⁸ Ivi, p. 63.

⁶⁹ Ivi, pp. 64-105.

nelle loro forme compiute, ma le azioni «les plus communes de la vie»⁷⁰ e «le tableau des malheurs qui nous environnent»⁷¹. Il dramma diderotiano si fa cioè “borghese” – per riprendere una categoria critica classica anche se lievemente imprecisa – nel suo senso settecentesco poiché capace di osservare la molteplicità morale dei caratteri individuali e degli stili di vita: la città, nella quale il *bourgeois* stabilisce la sua residenza, diviene lo specchio dei costumi minuti, banali e quotidiani degli esseri umani.

Il teatro diventa una scuola del mondo, capace di educare i cittadini, riarticolarlo, così come si dice anche nel *Paradoxe sur le comédien*, in un senso conoscitivo la sensibilità e il giudizio: a conoscere non è né l'uomo che si lascia guidare dalla sensibilità, offrendosi fluttuante alle passioni, né quello totalmente insensibile, ma colui che intreccia l'una e l'altra, trasformando il passivo in attivo⁷². Il teatro diviene allora il progetto di una radicale riforma politica poiché, costituendosi come una scuola del mondo e della sua molteplicità, insegna a giudicare dell'uomo in contesto, non applicando passivamente una regola, ma educando un gusto che è capace di far coincidere la regola con la circostanza, il caso con il generale.

È proprio ciò che Loschi scopre ne *Le fils naturels* di Diderot: anche senza dividerne gli eccessi irreligiosi – le «espressioni irreligiose o incaute» che attraversano la pièce –, il modenese sa che educare un buon cittadino è porre le basi per educare un buon cristiano⁷³. La riforma politica del Ducato estense non passa, per Loschi e Montanari, solo dalla pubblicazione dei testi giuridici dell'Illuminismo europeo, ma anche dal tentativo di formare un cittadino che si faccia adeguato ai principi che quei saggi tentano di diffondere. È qui che il nuovo dramma diderotiano appare non come un corpo estraneo alla produzione di Loschi e Montanari, ma come uno dei fulcri di un progetto politico che tenta di ridefinire i caratteri del vivere civile. Nella Modena del '700, negli anni della crisi dei Gesuiti⁷⁴ e dei loro metodi che del teatro avevano fatto uno dei

⁷⁰ D. Diderot, *Le fils naturels*, cit., p. 129.

⁷¹ Ivi, p. 140.

⁷² Si veda D. Diderot, *Paradoxe sur le comédien*, in Idem, *Œuvres complètes. Paradoxe sur le comédien*, t. XX, Paris 1995, pp. 53-54.

⁷³ A.L. Loschi, *Lettera del traduttore all'autore*, cit., p. 102.

⁷⁴ Sui religiosi nello stato estense nel '700 si veda G. Orlandi, *I religiosi dello Stato di Modena nel Settecento tra riforme e rivoluzione*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, t. II, Roma 2001, pp. 743-781.

baricentri della formazione delle classi dirigenti europee⁷⁵, a margine della ridefinizione dei caratteri del vivere civile (il *Codice estense*) e della formazione (lo Studio pubblico che sarebbe diventato Università⁷⁶), Loschi, appropriandosi del teatro diderottiano, tenta così di dar vita a uno spazio capace di educare al mondo e alle sue imprevedibili vicende – la guerra, la diplomazia, la molteplicità dei caratteri – originando nuovi intelletti «rischiarati e sensibili»⁷⁷.

⁷⁵ Sul ruolo del teatro nel progetto educativo dei Gesuiti si veda M. Fumaroli, *Les Jésuites et la pédagogie de la parole*, in *I gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa*, Roma 1994, pp. 39-56.

⁷⁶ Su queste questioni si veda P. Di Pietro, *Lo Studio Pubblico di S. Carlo in Modena (1682-1772). Novant'anni di storia dell'Università di Modena*, Modena 1970; C.G. Mor-P. Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, t. I, Firenze 1975.

⁷⁷ A.L. Loschi, *Al nobilissimo e prestantissimo signor Marchese Alfonso Fontanelli. Prefazione*, cit., p. 7.

Luca Sandoni*

*All'ombra di Muratori
La riduzione delle feste religiose nel Ducato di Modena
(1741-1790)*

*In the shadow of Muratori
The reduction of religious holidays in the Duchy of
Modena (1741-1790)*

ABSTRACT. The essay intends to reconstruct, on the basis of previously unexplored archival documentation, the initiatives undertaken in the second half of the 18th century by the political and religious authorities of the Duchy of Modena in order to reduce the number of religious holidays. These initiatives were inspired, at least originally, by the ideas of Ludovico Antonio Muratori, who had tried in the 1740s to convince Benedict XIV to introduce a reform of the religious holidays valid for the whole Church, but without success. The number of holidays was first reduced in the Duchy of Modena by the pope in 1756, at the request of Duke Francesco III, who aimed to increase the working days. However, this reform was not very effective and was poorly applied by the local clergy. A new and more radical reduction was therefore made by the Este government in 1786, without consulting nor asking Rome for authorization, and this fact produced some contrasts with the bishops of the Duchy.

KEYWORDS: Catholic Enlightenment; Duchy of Modena; Jurisdictionalism; Ludovico Antonio Muratori; Religious holidays; Religious reformism.

SOMMARIO: 1. Il dibattito intorno alla riduzione delle feste (1741-1748) – 2. *Nemo propheta in patria*: gli infruttuosi tentativi di Muratori (1745-1748) – 3. La prima riduzione delle feste (1749-1756) – 4. Una riforma ambigua e scarsamente applicata – 5. Tra giansenismo e giurisdizionalismo: la seconda riduzione (1786).

* Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Abbreviazioni: ASDMN = Archivio storico diocesano, Modena-Nonantola; ASDRe = Archivio storico diocesano, Reggio Emilia; ASMo = Archivio di Stato, Modena; BEUMo = Biblioteca estense universitaria, Modena; *Carteggio* = *Edizione nazionale del carteggio di L.A. Muratori*, 46 voll., Firenze 1975-; *DBI* = *Dizionario biografico degli Italiani*; *Epistolario* = M. Campori (cur.), *Epistolario di L.A. Muratori*, 14 voll., Modena 1901-1922.

Ringrazio Daniele Menozzi, Matteo Al Kalak e Marco Iacovella per aver letto e discusso con me queste pagine; la responsabilità di quanto scritto è ovviamente soltanto mia.

Nel maggio 1741 Ludovico Antonio Muratori fece pervenire a Benedetto XIV per mezzo del suo più fidato corrispondente romano, il benedettino e futuro cardinale Fortunato Tamburini¹, una «lettera sopra le feste»; il papa se la portò in villeggiatura a Castel Gandolfo per leggerla con calma, l'apprezzò e promise di «fare qualcosa su questo particolare»². Pur non conoscendone il testo, sappiamo che la lettera di Muratori richiamava l'attenzione del papa sul problema dell'eccessivo numero dei giorni festivi e sulla necessità di ridurli in qualche modo. A muovere l'erudito erano innanzitutto scrupoli di natura religiosa, poiché le troppe feste erano sintomo di una religiosità sregolata e andavano a detrimento della loro stessa santificazione, ma dalle sue lettere emergevano anche preoccupazioni socio-economiche, poiché il «soverchio numero delle feste» andava annoverato «fra le molte cagioni di tanti poveri che abbiamo in Italia»³.

Da questi primi passi di Muratori prese avvio un dibattito che avrebbe attraversato, e a tratti scosso, il cattolicesimo italiano per quasi un decennio e avrebbe strappato alla penna del Vignolese decine di lettere e diversi scritti di battaglia. Più di mezzo secolo fa, Franco Venturi ha dedicato pagine magistrali, nel suo *Settecento riformatore*, alla ricostruzione di questo dibattito, alla quale altri studiosi hanno aggiunto negli anni seguenti ulteriori tasselli⁴. Il presente contributo non si propone di ritornare su quel dibattito – di cui sarà comunque opportuno ripercorrere le fasi salienti in via preliminare –, bensì di ricostruire l'influenza concreta che l'impegno di Muratori per la riduzione delle feste esercitò nel contesto politico e religioso della sua “patria”, cioè il Ducato di Modena, e il modo

¹ Su Tamburini (1683-1761), teologo apprezzato e consultore di diverse congregazioni romane, creato cardinale nel 1743, cfr. la voce di M. Al Kalak in *DBI*, 94, Roma 2019.

² Tamburini a Muratori, 31 maggio, 29 luglio e 9 agosto 1741, in *Carteggio*, XLII, pp. 57-60.

³ Muratori a Tamburini, 15 agosto e 25 agosto 1741, *ivi*, pp. 61-62; la citazione è tratta dalla seconda missiva.

⁴ Cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore*, I: *Da Muratori a Beccaria*, Torino 1998 (1969), pp. 136-161; L. Brandolini, *La partecipazione di Ludovico A. Muratori alla controversia del sec. XVIII sulla diminuzione delle feste infrasettimanali*, in «Ephemerides liturgicae», LXXXVIII (1974), pp. 310-335; S. Marino, *La situazione economico-religiosa italiana nelle risposte al questionario sulla riduzione delle feste di precetto del 1742*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXI (1977), pp. 454-481; A. Marino, *La questione delle feste religiose e la loro riduzione al tempo di Benedetto XIV*, in M. Cecchelli (cur.), *Benedetto XIV (Prospero Lambertini)*. Atti del convegno internazionale di studi (Cento, 6-9 dicembre 1979), Cento 1981, I, pp. 677-694; N. Schöch, *Die Frage der Reduktion der Feiertage bei Benedikt XIV. Eine rechtshistorische Untersuchung*, Roma 1994; e da ultimo G. Greco, *Benedetto XIV*, Roma 2011, pp. 234-246.

in cui il governo estense attinse e si richiamò all'eredità muratoriana, nella seconda metà del Settecento, per portare avanti altre, e più radicali, istanze riformatrici rispetto al calendario festivo.

1. *Il dibattito intorno alla riduzione delle feste (1741-1748)*

Muratori non era stato l'unico, né il primo a segnalare il problema a Roma e sollecitazioni a intervenire sull'eccessivo numero delle feste di precetto erano arrivate a Benedetto XIV anche da vescovi italiani e stranieri, prima e dopo la sua ascesa al pontificato. Dopo una fase di studio, nell'autunno del 1742 il papa fece spedire a una quarantina tra cardinali, vescovi, abati, teologi, canonisti e letterati una *Scrittura sopra l'istanza di sminuire le feste di precetto*, da lui composta⁵, nella quale riassumeva i motivi sia religiosi sia socio-economici che gli erano stati adottati per giustificare la riduzione delle feste, ricordava che Urbano VIII, con la bolla *Universa per orbem* del 1642, aveva fissato a trentasei il numero delle feste di intero precetto, oltre alle domeniche, e infine passava in rassegna e discuteva le possibili modalità mediante le quali operare la riduzione: eliminare *sic et simpliciter* alcune feste, oppure spostare quelle infrasettimanali alle domeniche, oppure trasformare alcune feste in "mezze feste", mantenendo cioè l'obbligo di ascoltare la messa, ma togliendo quello di astenersi dal lavoro (soluzione già concessa da Benedetto XIII nel 1728 ai vescovi spagnoli della provincia di Tarragona), o ancora unire più feste in un solo giorno. Al termine della sua esposizione, il papa chiedeva agli interpellati di esprimere il loro parere circa l'opportunità e le modalità di un'eventuale riforma e, nel caso, se fosse meglio procedere mediante una costituzione apostolica, valida per tutta la Chiesa, oppure tramite singoli indulti concessi ai vescovi che ne avessero fatto richiesta.

Anche a Muratori fu inviata la *Scrittura* lambertiniana. Egli rispose alle richieste del papa con un "voto", cioè un parere, datato 4 gennaio 1743⁶, nel quale si diceva favorevole alla soluzione delle mezze feste o dell'accorpamento di più feste di santi, ma soprattutto consigliava di

⁵ [Benedetto XIV], *Scrittura [...] composta sopra l'istanza di sminuire le feste di precetto*, [Roma 1742].

⁶ Il voto, la cui minuta è conservata in BEUMo, *Archivio muratoriano*, 10.05.A, è edito in A. Mercati, *Sei lettere inedite e nuova edizione di una scrittura del Muratori* (1933), in Id., *Saggi di storia e letteratura*, Roma 1951, I, pp. 287-302: 297-302.

imporre d'autorità questa riforma, almeno per l'Italia, perché attendere l'iniziativa dei singoli prelati poteva rivelarsi controproducente: qualche vescovo poteva lasciarsi intimorire dalle proteste che sicuramente si sarebbero levate, e sarebbero così insorte difformità, trovandosi una diocesi «carica di feste, e la vicina sgravata di molte»⁷. Richiedeva inoltre l'abrogazione delle cosiddette “feste popolari”, moltiplicatesi abusivamente nel corso degli ultimi secoli per assecondare la devozione del popolo nei confronti di Maria e dei santi, o per commemorare questo miracolo o quella grazia.

Gli esiti dell'inchiesta promossa dal papa complicarono la situazione, anziché chiarirla. Se la maggior parte delle risposte era favorevole alla diminuzione – pur non mancando qualche voce nettamente contraria –, non vi era però unanimità circa i modi e i tempi d'attuazione. Benedetto XIV, secondo un tratto tipico del suo carattere e della sua prassi di governo⁸, preferì evitare di tranciare la questione d'imperio e, dopo qualche tempo, pubblicò l'enciclica *Ab eo tempore* (5 novembre 1745)⁹, con la quale annunciava di voler rimandare «ad altro tempo» la decisione definitiva e suggeriva intanto ai vescovi di una stessa provincia ecclesiastica o di uno stesso Stato di coordinarsi tra loro, qualora lo avessero ritenuto opportuno, per chiedere collettivamente la facoltà di ridurre le feste nelle proprie diocesi, facoltà che il papa si riservava di accordare caso per caso.

Muratori non nascose la propria insoddisfazione per questa scelta¹⁰, tanto più che essa trovò scarsa eco nell'episcopato italiano. Qualcosa si mosse nell'estate del 1746, quando l'arcivescovo di Fermo, Alessandro Borgia, chiese e ottenne dal papa, per sé e alcuni vescovi suoi suffraganei, l'indulto per ridurre le feste di precetto¹¹. Essendo uno dei primi prelati

⁷ Ivi, p. 299.

⁸ Un tratto che non era sfuggito ai suoi contemporanei, come attesta ad esempio F. Galiani, *Delle lodi di papa Benedetto XIV*, Napoli 1758, pp. 33-34; cfr. anche M. Rosa, *Tra Muratori, il giansenismo e i «lumi»: profilo di Benedetto XIV*, in Id., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari 1969, pp. 49-85: 55.

⁹ Il testo dell'enciclica in Benedetto XIV, *Bullarium*, I, Prati 1845, pp. 594-601; cfr. in part. p. 594.

¹⁰ Muratori a Tamburini, 1° marzo 1746, in *Carteggio*, XLII, p. 275: «Mi credeva io che [l'enciclica] fosse altra cosa, cioè che lasciasse la libertà a que' vescovi, che volessero, di moderar le feste. Ma nulla di questo».

¹¹ Cfr. a riguardo P. Petruzzi, *Mons. Alessandro Borgia arcivescovo di Fermo (1724-1764) e la controversia sulla diminuzione delle feste di precetto*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXVI (1982), pp. 80-104, ora in Id., *La “regolata” religione. Studi su Ludovico Antonio Muratori e il Settecento religioso italiano*, Assisi 2010, pp. 169-198.

italiani ad agire in tal senso, la sua iniziativa suscitò una certa attenzione e fu duramente attaccata dal cardinale Angelo Maria Querini, vescovo di Brescia, che la prese a pretesto per contestare la riduzione delle feste, da lui ritenuta lesiva della tradizione ecclesiastica. Ne nacque una vivace polemica tra Querini e Borgia, combattuta a colpi di opuscoli e lettere pubbliche, nella quale finì coinvolto anche Muratori, schieratosi in difesa del presule fermano¹².

Fu in questo contesto che l'erudito vignolese diede alle stampe a Venezia il trattato *Della regolata divozione de' cristiani*, la cui prima stesura risaliva al 1743¹³: nel cap. XXI (*Delle feste e della divozione dovuta alle medesime*), Muratori dedicava molte pagine al problema della riduzione, lodando l'operato di Benedetto XIV e confutando, pur senza toni polemici, gli argomenti dei detrattori della riforma¹⁴. Preso direttamente a partito da Querini, Muratori gli rispose pubblicando a Lucca nell'aprile 1748, non senza difficoltà, una *Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto*, nella quale, oltre a raccogliere e pubblicare i principali documenti della controversia, inseriva una lunga e articolata *Difesa* delle proprie posizioni¹⁵. Querini non si diede per vinto e nell'agosto 1748 divulgò una lettera rivolta a tutti i vescovi d'Italia, ripetendo le sue accuse contro Muratori, il quale a sua volta preparò una nuova, articolata risposta sotto forma di *Supplica [ai vescovi d'Italia] a' nome de' poveri d'essa Italia*.

¹² Su questa polemica cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, cit., pp. 148-160; R. Ballerini, *Risvolti antropologici ed ecclesiali in una controversia del Querini*, in G. Benzoni-M. Pegrari (curr.), *Cultura, religione e politica nell'età di Angelo Maria Querini*. Atti del convegno di studi (Venezia-Brescia, 2-5 dicembre 1980), Brescia 1982, pp. 285-299; N. Schöch, *Der Streit zwischen Kardinal Angelo Maria Querini und Antonio Ludovico Muratori um die Reduktion der Feiertage*, in «Antonianum», LXX (1995), pp. 237-297; E. Ferraglio, *La pace della Chiesa. Echi di dispute religiose nel carteggio Querini-Muratori*, in M. Al Kalak-M. Rosa (curr.), *Lodovico Antonio Muratori. Religione e politica nel Settecento*, Firenze 2017, pp. 101-113: 107-111.

¹³ Sull'opera muratoriana cfr. G. Pistoni, *Il testo dell'opera muratoriana Della regolata divozione de' cristiani*, in «Atti e memorie dell'Accademia di scienze, lettere e arti di Modena», s. V, X (1952), pp. 77-119; P. Stella, *Preludi culturali e pastorali della «Regolata divozione de' cristiani»*, in L.A. Muratori e la cultura contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi muratoriani (Modena, 1972), Firenze 1975, pp. 241-270; Id., *Introduzione*, in L.A. Muratori, *Della regolata devozione dei cristiani*, Cinisello Balsamo 1990, pp. 7-31; A. Burlini Calapaj, *Devozioni e «Regolata divozione» nell'opera di Ludovico Antonio Muratori. Contributo alla storia della liturgia*, Roma 1997, pp. 213-227.

¹⁴ [L.A. Muratori], *Della regolata divozione de' cristiani*, Venezia 1747, pp. 285-311.

¹⁵ [L.A. Muratori], *Difesa di quanto ha scritto Lamindo Pritanio in favore della diminuzione delle troppe feste*, in [Id.], *Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto [...]*, Lucca 1748, p. 153 ss.

Lo scritto non vide però mai la luce e rimase inedito¹⁶, poiché il 14 novembre 1748 Benedetto XIV, irritato dall'inasprimento della polemica, impose il silenzio alle parti con il decreto *Non multi menses*¹⁷, mettendo fine alla disputa.

2. Nemo propheta in patria: *gli infruttuosi tentativi di Muratori (1745-1748)*

In questi anni, pur preso da una questione che abbracciava gli interessi di tutta la Chiesa e di tutti i fedeli, Muratori non perse mai di vista la specifica situazione del Ducato estense¹⁸, che egli mostrava anzi di avere ben presente e a cuore quando denunciava i guasti prodotti dai troppi giorni festivi. Nell'agosto 1741, ad esempio, segnalava a Tamburini gli inconvenienti dell'«introduzione già eseguita [a Modena] di molte feste popolari, [...] per lo più fondata sopra sregolati o eccessivi motivi di divozione»:

«A' miei dì – scriveva – era qui mezza festa quella di S. Antonio abbate e la Traslazione di S. Geminiano e si lavorava pubblicamente e si tenevano aperte le botteghe. Oggi si solennizzano al pari delle feste di precetto. La paura del fuoco, la conservazione delle bestie, quasi ch'è S. Antonio abbate ne abbia da Dio il gius privativo, fa che il buon popolo corra. Così la paura della peste fa che, anche 111 anni dappoiché questa fu in Modena, si tenga per feste come di precetto quelle di S. Rocco e di S. Omobuono. Così il timore di dispiacere a S. Geminiano, se non facevano quel che si praticava da altri, ha indotto a poco a poco i poveri ad astenersi dal lavoro nel dì della traslazione¹⁹».

¹⁶ La *Supplica* è stata edita in C. Ricci (cur.), *Scritti inediti di Lodovico Ant. Muratori*, Bologna 1880, pp. 277-322.

¹⁷ Il testo in Benedetto XIV, *Bullarium*, II, Prati 1846, pp. 454-458.

¹⁸ Notizie frammentarie, e talvolta inesatte, sulla riduzione delle feste nel Ducato estense in C. Cerretti, *L'Inquisizione abolita negli Stati già estensi sul finire del secolo XVIII e la riduzione delle feste ed altre riforme ecclesiastiche allora compiute*, Modena 1895, pp. 7-11; G. Salvioli, *La legislazione di Francesco III, duca di Modena (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. IV, IX (1899), pp. 1-42: 13, 37-39; G. Orlandi, *Le campagne modenesi fra rivoluzione e restaurazione, 1790-1815*, Modena 1967, pp. 30n, 119-121; L. Pucci, *Lodovico Ricci. Dall'arte del buon governo alla finanza moderna, 1742-1799*, Milano 1971, pp. 71-72.

¹⁹ Muratori a Tamburini, 15 agosto 1741, in *Carteggio*, XLII, p. 61.

Un anno dopo, scrivendo al cardinale Querini, che ancora non era sceso in lizza su posizioni contrarie, Muratori deplorava il gran numero di feste che si erano raggruppate a Modena nel giro di due settimane, tra aprile e maggio, e l'analogo accumulo che si sarebbe verificato a dicembre, e commentava: «In sì poco tempo quante feste? Nulla è per i ricchi: ma per i poveri come va?»²⁰. E nel suo "voto" in risposta alla *Scrittura* di Benedetto XIV, ricorreva sempre all'esempio modenese per mostrare al papa la gravità, sociale e religiosa assieme, della proliferazione delle feste popolari²¹. Non stupisce, quindi, che la sollecitudine riformatrice e pastorale dell'erudito si volgesse innanzitutto verso la sua "patria".

I primi passi, ancora meramente esplorativi, li mosse già nell'autunno del 1741. Poiché il pontefice aveva chiesto di fare in modo che i vescovi gli inviassero quanti più memoriali, «ne' quali esprimessero il bisogno ed i motivi che v'erano per sminuire le feste di precetto», volendo «fare il regolamento ad istanza de' vescovi e de' principi ancora», in settembre Tamburini suggerì a Muratori di convincere ad agire in tal senso il duca di Modena, Francesco III d'Este²², e il vescovo della città, Stefano Fogliani²³. L'erudito seguì il consiglio e a fine ottobre comunicò all'amico di attendere «la corte per vedere se il Padron Serenissimo [gli] ordina[va] di far sapere al nostro prelado le intenzioni sue sopra le feste»²⁴. Non sappiamo se questi contatti vi furono, ma l'iniziativa non ebbe comunque seguito per il momento. Fogliani, del resto, morì nel giugno 1742 e il nuovo vescovo di Modena, Ettore Molza, in carica dal 1743 al 1745, non godeva della stima dell'erudito²⁵, che si astenne quindi da ulteriori aperture sull'argomento. Muratori tornò invece alla carica con il suo successore, Giuliano Sabbatini.

Alla fine del gennaio 1745, appena si ebbe notizia della nomina²⁶,

²⁰ Muratori a Querini, 14 agosto 1742, in *Carteggio*, XXXV, p. 44.

²¹ Cfr. A. Mercati, *Sei lettere inedite*, cit., p. 300.

²² Su Francesco III (1698-1780), duca di Modena e Reggio Emilia dal 1737 fino alla morte, cfr. ora la biografia di L. Facchin, *Francesco III d'Este, "Serenissimo Signore" tra Modena, Milano e Varese*, Varese 2017.

²³ Tamburini a Muratori, 13 settembre 1741, in *Carteggio*, XLII, pp. 64-65.

²⁴ Muratori a Tamburini, 24 ottobre 1741, *ivi*, p. 66.

²⁵ Cfr. ad es. Muratori a Tamburini, 1° febbraio e 12 aprile 1743, 29 maggio 1744, *ivi*, pp. 119, 134, 202-203.

²⁶ Sulla nomina di Sabbatini a vescovo di Modena, carica che egli aveva già rifiutato nel 1743 per non rinunciare alle ricche rendite dalla prepositura di Santa Maria della Pomposa, cfr. P. Bortolotti, *Memorie di Mons. Giuliano Sabbatini, vescovo e ministro di Stato modenese per servire alla patria cronaca de' suoi tempi (1720-1760)*, A. Fontana (cur.),

Muratori andò a fare visita al prelado, perorando la causa della riduzione delle feste e pregandolo di discuterne in Curia quando sarebbe sceso a Roma per la preconizzazione²⁷. Sabbatini parlò in effetti della questione con Benedetto XIV, il quale si mostrò disposto a concedere l'indulto, ma gli fece anche intendere che sarebbe stato opportuno associare alla sua richiesta anche qualche altro vescovo del Ducato²⁸. Al suo rientro in diocesi, il vescovo pareva intenzionato ad agire, in sinergia con i prelati vicini, tanto che Muratori scrisse in maggio all'arcivescovo di Milano, il cardinale Giuseppe Pozzobonelli, che i vescovi di Modena e Reggio Emilia «co' i superiori delle diocesi di Nonantola e di Carpi [erano] risoluti di chiedere tal riduzione»²⁹. Si trattava però di ottimismo prematuro – se non di un vero e proprio *bluff* per smuovere il porporato – e infatti nel giro di pochi mesi l'affare si arenò: Sabbatini non riuscì a coinvolgere nell'iniziativa il vescovo di Reggio Emilia, Ludovico Forni, né miglior sorte ebbero i tentativi di Muratori con i canonici di Carpi³⁰, per cui si preferì rimandare tutto ad altri tempi, magari in attesa di ricevere le ulteriori istruzioni del papa, che si dicevano imminenti e che in effetti giunsero a fine anno con l'enciclica *Ab eo tempore*.

Per più di tre anni la questione rimase in sospeso, né la corrispondenza

Modena 2016, pp. 197-8, 227-232. Sul prelado, che proveniva da una brillante carriera diplomatica, cfr. la voce di M. Al Kalak in *DBI*, 89, Roma 2017, e le informazioni fornite da T.M. Osio, *Il testamento del vescovo Giuliano Sabbatini (1757): inventario dei beni, lasciti, contestazioni sull'eredità*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, XLIII (2021), pp. 121-151. Sulla concezione che Sabbatini aveva del proprio incarico episcopale cfr. anche M. Rosa, *Tra cristianesimo e lumi* (1987), ora in Id., *Settecento religioso. Politica della Ragione e religione del cuore*, Venezia 1999, pp. 185-223: 194-195.

²⁷ Muratori a Tamburini, 26 gennaio 1745, in *Carteggio*, XLII, p. 238.

²⁸ Così almeno riferiva Sabbatini alcuni anni dopo: «[Benedetto XIV], allorché mi destinò a questa Chiesa, nel parlarmi di questa materia, si degnò d'insinuarmi che, volendo chiedere la facoltà dell'indulto, procurassi che meco si unisse qualche altro vescovo» (Sabbatini a Giuseppe Livizzani, 26 novembre 1748, copia in ASDMN, *Archivi dei vescovi*, b. «Giuliano Sabbatini», fasc. B, n. X, c. 44r).

²⁹ Muratori a Pozzobonelli, 19 maggio 1745, in E. Cattaneo, *L'evoluzione delle feste di precetto a Milano dal sec. XIV al XX: riflessi religiosi e sociali*, in *Studi in memoria di mons. Cesare Dotta*, Milano 1955, pp. 69-200: 152. Occorre precisare che soltanto Modena e Reggio Emilia erano allora sedi episcopali; Nonantola era un'abbazia *nullius*, mentre Carpi un'arcipretura *nullius*, eretta in diocesi solo nel 1779 (cfr. G. Orlandi, *Le campagne modenesi*, cit., pp. 71-75).

³⁰ Muratori a Matteo Meloni, 12 luglio, 1° agosto 1745, 3 gennaio 1746, in *Epistolario*, XI, pp. 4821, 4826, 4911.

muratoriana, solitamente molto sensibile sul tema, lascia trapelare nulla. Sappiamo che nel 1747 Muratori donò a Sabbatini una copia del suo trattato *Della regolata divozione* e che questi gli scrisse in luglio elogiando caldamente l'opera («dotta, pia, fondata, utile e per molti assai necessaria»), ma facendo presente di non aver trovato nel «popolo anche rozzo [...] quelle ignoranze e quegli errori, che molti suppongono in materia della divozione alla Santissima Vergine, ai santi, alle reliquie e alle immagini»³¹.

Della questione si tornò infine a parlare nell'autunno del 1748. Secondo Muratori il vescovo di Modena era sul punto di convincersi a chiedere al papa un indulto per la riduzione delle feste, ma i nuovi interventi del cardinale Querini lo avevano fatto ritornare sui suoi passi³². In realtà, Muratori sopravvalutava sia gli effetti della penna del porporato di Brescia, sia il reale favore di cui godeva la riduzione delle feste in certi settori dell'episcopato³³. L'attesa di Sabbatini aveva infatti altre motivazioni. Come spiegava in una lunga lettera al prelado modenese Giuseppe Livizzani³⁴, egli intendeva differire la richiesta dell'indulto fino al termine della visita pastorale che stava conducendo, per potersi rendere conto di persona della situazione e dei bisogni del suo popolo. Un'idea, però, se l'era già fatta: «Non mi è fin ad ora avvenuto – scriveva – di sentire quei gran lamenti dei poveri per la molteplicità delle feste, che altri forse avrà sentito; né mi son veduto fare quelle istanze e premure per la diminuzione di esse, che parevano da aspettarsi». A questo si aggiungevano la mancata adesione dell'ordinario di Reggio Emilia, «non molto per sé portato a questa spezie d'innovazione», e soprattutto il desiderio di non agire senza prima aver consultato il sovrano: «Mi è paruto una spezie di convenienza l'aspettare il ritorno del Padron Serenissimo ne' suoi Stati, e comunicar seco l'idea della riduzione, la quale son certo che non gli sarà punto dispiacevole»³⁵.

³¹ Sabbatini a Muratori, 26 luglio 1747, in BEUMo, AM, 83.25.2, c. 63v.

³² Muratori a Tamburini, 22 novembre 1748, in *Carteggio*, XLII, p. 397: «Il nostro Monsignor vescovo era disposto all'indulto; per la scrittura queriniana, che pure nol merita, s'è raffreddato».

³³ Così, ad es., Muratori aveva frainteso la posizione dell'arcivescovo di Milano Pozzobonelli, che egli credeva a torto dalla sua parte; cfr. E. Cattaneo, *L'evoluzione delle feste di precetto*, cit., pp. 104-107.

³⁴ Su Livizzani (1688-1754), nominato segretario dei memoriali nel 1740 e creato cardinale nel 1753, cfr. L. Pásztor, *Giuseppe Livizzani sul governo pontificio nel Settecento*, in «Archivum historiae pontificiae», XXIV (1986), pp. 233-272, e il breve profilo tracciato in *Carteggio*, XXV, pp. 267-268.

³⁵ Sabbatini a Livizzani, 26 novembre 1748, copia in ASDMN, *Archivi dei vescovi*, b.

Sabbatini si era quindi limitato a chiedere al papa³⁶ la dispensa dall'astensione dal lavoro in tre dei nove giorni festivi previsti in stretta concomitanza nel mese di dicembre, per dare un po' di «libertà ai poveri per lavorare». Nella lettera pastorale pubblicata a riguardo il 10 dicembre 1748, il vescovo teneva a precisare che, «circa l'implorare o no l'autorità della S. Sede per un indulto più stabile, e più esteso a qualche maggior numero di altre feste delle minori in tutto il corso dell'anno», egli si sarebbe regolato solo sull'«esistenza e il grado del bisogno, che [avesse] realmente e sinceramente riconosciuto esservene tra i [suoi] fedeli»³⁷. Come spiegava a un corrispondente, questo passo della pastorale aveva un intento «malizioso» verso quanti avevano partecipato, dalle opposte sponde, alla polemica sulla riduzione delle feste:

«In quell'ultimo paragrafo ho avuto intenzione di far intendere che né le declamazioni degli avvocati della riforma, né le grida, e le accuse degli oppositori di essa, non voglio che mi sieno né d'impulso, né di ritegno a fare, o non fare quello che non farò certamente se non come, e quanto porterà la vera esigenza della mia diocesi, senza lasciarmi né spingere, né trarre indietro dalle idee altrui, e meno che mai quando vedrò che pretendono di farne dei canoni universali, e di aversi per male se tutti non pensano a modo loro»³⁸.

Apparentemente neutrale nel biasimare gli eccessi di ambo le parti, Sabbatini in realtà non era equidistante tra le posizioni di Querini e Muratori e, almeno in privato, non nascondeva di ritenere infondate e persino pericolose le pretese dei riformatori: «Quello che tirano a cambiare, o a distruggere, non era nulla di male, e quel che credono di fabbricare rimane o impedito, o distrutto da quello spirito di disistima che essi introducono per molte cose, le quali hanno pure non poca connessione con quelle che non potrebbero disistimersi senza delitto»³⁹. E una settimana dopo attribuiva addirittura a «riscaldamento di testa, e di idee»⁴⁰ il breve con cui Benedetto XIV riduceva le feste in tutto il Regno

«Giuliano Sabbatini», fasc. B, n. X, cc. 42v-44v.

³⁶ La minuta del memoriale al papa si trova ivi, c. 44v.

³⁷ *Lettera pastorale per l'indulto di tre feste nel cadente anno 1748. Ai parrochi della città, e della diocesi*, 10 dicembre 1748, copia in ASMo, *Gridario a stampa*, vol. Y, n. 388.

³⁸ Sabbatini a Giovanni Giraldi, 13 dicembre 1748, copia in ASMo, *Archivio Sabbatini*, b. 12 (ex 21), cc. n.n.

³⁹ Sabbatini a Giovanni Battista Ratto, 14 gennaio 1749, copia ivi, b. 5 (ex 14), cc. n.n.

⁴⁰ Sabbatini a Ratto, 21 gennaio 1749, copia *ibid.*

di Napoli e la Sicilia⁴¹.

Le critiche di Sabbatini al papa non devono stupire: proprio in quei mesi la sua corrispondenza tradiva un'insofferenza sempre più acuta e malcelata nei confronti del riformismo lambertiniano. Nelle lettere al gesuita Giovanni Battista Ratto, ministro estense presso la corte di Torino, egli deplorava l'incompetenza del papa «in materia dei grandi affari del mondo» e la «facilità che trovano quei che gli stanno d'intorno, di fargli credere tutto quello che vogliono», lamentava la sua scarsa attenzione alle forme («troppo difficile gli riesce il proporzionar sempre all'eccelsa sua dignità i modi d'esprimere i suoi sentimenti»), ma soprattutto contestava lo spirito accomodante di Benedetto XIV, accusandolo di favorire, almeno indirettamente, la diffusione di quelle «massime forestiere», giurisdizionalistiche e persino irreligiose, che vedeva già serpeggiare nella Penisola⁴². Con un riflesso tipicamente reazionario, Sabbatini sembrava rifiutare ogni innovazione, anche la più superficiale, ritenendola foriera di altre e ben più gravi trasformazioni:

«Avrei desiderato più di ritegno nel nostro Santo Padre a slargarsi in molte facilità, e concessioni. Egli principiò da segretario della Sagra Congregazione del Concilio a promuovere delle interpretazioni forse troppo facili, e contrasse allora una certa franchezza di accordare, di concedere, e di dispensare, la quale, con tutta l'ampiezza del suo sapere, non prevede che poteva tirare a quelle fatali conseguenze di sentirsi pressare, ed astringere a dar sempre un passo più in là dopo i primi che si era creduto indifferente il porre fuori della vecchia strada»⁴³.

Difficile pensare che il vescovo di Modena, animato da questo spirito, si potesse lasciare convincere a chiedere al papa una riduzione delle feste per la propria diocesi. Eppure Muratori sembrava non rendersi pienamente conto della situazione, forse ingannato dalla dissimulazione del prelado, e addirittura scriveva al cardinale Tamburini in dicembre: «Qui all'improvviso il nostro Monsignor vescovo s'è scoperto aver chiesto e ottenuto l'indulto. Per ora il suo editto ha solamente dispensato per le

⁴¹ Il testo del breve, datato 12 dicembre 1748, in Benedetto XIV, *Bullarium*, II, cit., pp. 460-462. Sulla riduzione delle feste nel Regno di Napoli cfr. L. Sandoni, *Tra ragion di Stato e ragion liturgica. La riduzione delle feste religiose nell'Italia di Benedetto XIV (1742-1756)*, in «Rivista di storia del cristianesimo», XIX (2022), pp. 135-162: 139-144.

⁴² Sabbatini a Ratto, 18 febbraio, 11 marzo e 10 giugno 1749, copie in ASMo, *Archivio Sabbatini*, b. 5 (ex 14), cc. n.n.

⁴³ Sabbatini a Ratto, 10 giugno 1749, copia *ibid.*

feste di san Tommaso, Innocenti e san Silvestro, con riserbarsi di regolare il resto»⁴⁴. La notizia era palesemente falsa, e Muratori sarebbe morto prima di veder richiesto e concesso l'indulto tanto agognato.

3. *La prima riduzione delle feste (1749-1756)*

Se sul versante ecclesiastico tutto taceva, qualcosa si poteva forse sperare dal governo. Del resto, Muratori non aveva mancato di sottolineare che l'eccessivo numero delle feste «torna[va] in pregiudizio universale della Repubblica» ed era quindi interesse delle autorità secolari, oltretutto di quelle spirituali, intervenire per rimediare a una situazione che impoveriva e danneggiava l'intera società: «Gran tesoro – esclamava l'erudito – è quello che si perde per tutta l'Italia un sol giorno che sia vietato agli artisti, ai contadini e alle lor donne il lavoro»⁴⁵. Insomma, l'appello alla coscienza dei vescovi e dei dotti non era più sufficiente e Muratori appariva sempre più convinto della necessità di coinvolgere i governi in un affare che li toccava da vicino⁴⁶: l'esempio della Spagna e quello, recentissimo, del Regno di Napoli mostravano che era proprio questa la via più efficace per arrivare a una riduzione delle feste.

Non abbiamo notizie di qualche passo compiuto in tal senso da Muratori presso il governo modenese, ma sappiamo invece che prese contatti con quello toscano. Nel gennaio 1749, infatti, egli scrisse a un suo giovane corrispondente fiorentino, Domenico Brichieri Colombi, figlio dell'auditore fiscale del Granducato, pregandolo di esortare a suo nome il conte Dieudonné-Emmanuel Nay de Richecourt, presidente del locale Consiglio di Reggenza, a fare «seria riflessione a quanto s'è ultimamente

⁴⁴ Muratori a Tamburini, 17 dicembre 1748, in *Carteggio*, XLII, p. 399.

⁴⁵ [L.A. Muratori], *Difesa di quanto ha scritto Lamindo Pritanio*, cit., p. 196. Muratori ritornava sull'argomento nella sua inedita *Supplica [ai vescovi d'Italia] a' nome de' poveri d'essa Italia*; cfr. C. Ricci (cur.), *Scritti inediti di Lodovico Ant. Muratori*, cit., pp. 315-318.

⁴⁶ Cfr. sul punto F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, cit., p. 157. Del resto, già nel suo voto del 1743 Muratori raccomandava al papa di invocare «il braccio de' principi secolari per l'esecuzione de' suoi santi decreti», nel timore che «la stolta plebe da sé non si muova, e che si truovino vescovi che nulla curino di veder eseguita la saggia intenzione del Vicario di Cristo»; A. Mercati, *Sei lettere inedite*, cit., p. 301. Va infine ricordato che proprio ai principi Muratori indirizzava il programma di riforme delineato nella sua ultima opera, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principî*, pubblicata a Venezia nell'agosto 1749, sulla quale cfr. ancora F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, cit., pp. 177-186.

fatto dal re delle Due Sicilie» in materia di feste⁴⁷. L'invito non cadde nel vuoto e nel giro di poche settimane il governo toscano si attivò per chiedere la riduzione a Roma, ottenendola già nel luglio successivo⁴⁸. Muratori non si fermò qui e in settembre, scrivendo personalmente a Richecourt per complimentarsi, gli consigliò di ordinare che «nelle feste levate si [tenessero] aperte tutte le botteghe come si usa nei dì da lavoro»⁴⁹, suggerimento che il ministro lorenese mostrò di accogliere volentieri, mettendolo in pratica nella legge del 18 settembre 1749⁵⁰.

A Modena invece la questione non pareva essere all'ordine del giorno. Francesco III, del resto, aveva allora ben altro a cui pensare: durante la guerra di successione austriaca il Ducato estense era stato invaso dalle forze austro-sarde e posto sotto regime d'occupazione militare, mentre il duca e la sua famiglia erano andati in esilio a Venezia, facendo ritorno a Modena solo nell'agosto 1749⁵¹. Anche la cattiva congiuntura economica causata dalla guerra dovette contribuire a rendere meno urgente, agli occhi del sovrano e dei suoi ministri, l'esigenza di ridurre i giorni festivi per accrescere il tempo lavorativo: come ammetteva lo stesso Muratori nel marzo 1746, «noi siam ridotti in Modena a tal depressione, che molti dei poveri artisti non trovano da lavorare neppure ne' giorni feriali [...] Ma i poveri contadini sempre avran bisogno di qualche riforma delle feste»⁵².

Questa inerzia non dispiaceva certo al vescovo Sabbatini, che era rimasto scandalizzato dalla riduzione adottata in Toscana. Il prelado accusava infatti il governo lorenese di aver stravolto l'indulto concesso dal papa, imponendo l'obbligo di lavorare nelle feste dispensate e trattando abusivamente quest'ultime come feste soppresse⁵³, e sosteneva che i vescovi toscani avrebbero fatto meglio a «nega[re] la loro condiscendenza,

⁴⁷ Muratori a Brichieri Colombi, 17 gennaio 1749, in *Carteggio*, X.1, p. 464.

⁴⁸ Sulla riduzione delle feste in Toscana cfr. A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa 2002, pp. 41-46.

⁴⁹ Muratori a Richecourt, 2 settembre 1749, in *Carteggio*, XXXV, p. 587.

⁵⁰ Cfr. *Legge per l'abolizione delle feste...*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, XXVI, Firenze 1806, pp. 158-161.

⁵¹ L. Facchin, *Francesco III d'Este*, cit., pp. 135, 138-139. Sulle vicende politico-diplomatiche del Ducato estense durante e subito dopo la guerra di successione austriaca cfr. il vecchio ma ancora valido studio di L. Simeoni, *L'assorbimento austriaco del Ducato estense e la politica dei duchi Rinaldo e Francesco III* (1919), rist. anast., Modena 1986, pp. 17-53.

⁵² Muratori a Tamburini, 1° marzo 1746, in *Carteggio*, XLII, p. 275.

⁵³ Sabbatini a Giovanni Battista Sardini, 10 ottobre 1749, copia in ASMo, *Archivio Sabbatini*, b. 4 (ex 13), cc. n.n.

e certamente ne avrebbero avuto dell'onore»⁵⁴. Disgustato da questa «totale secolarizzazione, per non dire profanazione delle feste riformate»⁵⁵, Sabbatini non aveva più alcuna voglia di mettere mano a tale materia, come lasciava intendere all'amico fiorentino Giovanni Giraldi: «L'eccesso di cotesta novità, e l'effetto che ha cagionato, ha fatto levar la mano dall'opra a qualcheduno che vi pensava, almeno fino a tanto che cessi alcun poco il bollore di una disapprovazione, di cui io conosco qualcuno che non si sente punto d'entrare a patte»⁵⁶. Per sua fortuna, a Modena la «potenza secolare» non aveva mostrato «la stessa disposizione di attaccare per questa parte il Santuario» e «si [erano] perciò raffreddate le premure che si facevano» per la riduzione, ragion per cui Sabbatini poteva ostentare una certa tranquillità:

«La cosa intanto qui dorme. Ove accadesse che si svegliasse, io non son punto prevenuto di non usare della dispensa in qualche parte; ma giacché il Signore ci ha dato un principe, il quale ci lascia fare da vescovi, e sente con benignità le nostre rimostranze, e intende il nostro dovere, così io spero che in caso di dover fare qualche cosa, potremo farlo colla dovuta moderazione e cogli opportuni riguardi»⁵⁷.

La situazione mutò rapidamente. Nel corso degli anni Cinquanta, infatti, Francesco III e i suoi ministri vararono una politica sempre più decisamente giurisdizionalistica, “aggredendo” i beni e i privilegi ecclesiastici con una fiscalità più invasiva e istituendo tra il 1755 e il 1757 un ufficio, chiamato Congregazione degli affari ecclesiastici misti, poi Magistrato e infine Giunta suprema di giurisdizione sovrana, per difendere le prerogative del potere secolare dalle ingerenze di Roma⁵⁸. L'avvicinamento dinastico all'Austria, intrapreso nel 1753 e culminato nel

⁵⁴ Sabbatini a Sardini, 17 ottobre 1749, copia *ibid.*

⁵⁵ Sabbatini a Giraldi, 14 novembre 1749, copia in ASDMN, *Archivi dei vescovi*, b. «Giuliano Sabbatini», fasc. B, n. XIII, c. 20r.

⁵⁶ Sabbatini a Giraldi, 7 novembre 1749, copia *ivi*, n. XIII, c. 18v.

⁵⁷ Sabbatini a Giraldi, 28 novembre 1749, copia *ivi*, n. XIV, c. 3r.

⁵⁸ Cfr. in proposito l'ottima panoramica offerta da E. Tavilla, *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015, pp. 215-238, in part. pp. 217-224; cfr. anche E. Angiolini, *Il fondo del Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana presso l'Archivio di Stato di Modena: una “macchina del tempo” nel sistema documentario estense*, in «Quaderni Estensi», V (2013), pp. 390-402.

1771 con il matrimonio tra Maria Beatrice Ricciarda d'Este e l'arciduca Ferdinando d'Asburgo-Lorena⁵⁹, rafforzò questo orientamento, facendo del giurisdizionalismo asburgico uno dei modelli della politica estense in materia. Nell'ottobre 1753, per di più, Francesco III fu nominato «amministratore del governo generale» della Lombardia austriaca, carica che, per quanto largamente onorifica, gli impose di risiedere per buona parte dell'anno a Milano⁶⁰ e gli permise di osservare da vicino le riforme introdotte in quei territori.

Anche per la riduzione delle feste, come per molti altri ambiti, l'esempio austriaco fu determinante. Il governo della Lombardia aveva tentato a più riprese, nel dicembre 1746 e nel corso del 1749, di ottenere una simile riforma, ma si era scontrato con la ferma opposizione dell'arcivescovo di Milano Pozzobonelli, il quale non intendeva discostarsi dalla tradizione ambrosiana e borromaica. Nel 1754, però, nuovamente pressato da Vienna, che nel frattempo aveva ridotto le feste nei Paesi bassi austriaci (aprile 1751)⁶¹ e nei territori ereditari degli Asburgo (1753-1754)⁶², il prelado dovette cedere: il 3 dicembre Benedetto XIV concesse l'indulto a tutte le diocesi lombarde e il 2 gennaio 1755 fu emanato il relativo editto imperiale⁶³.

A Modena non ci si lasciò sfuggire l'occasione: il duca fece scrivere prontamente a Roma per chiedere «la dispensa dal precetto di astenersi dalle opere manuali in alcune delle feste dell'anno» e chiese a Sabbatini di sostenere l'iniziativa coordinandosi con le altre autorità ecclesiastiche del Ducato. Il prelado si piegò al volere sovrano e nella prima metà del febbraio 1755 prese contatti con gli ordinari di Carpi e Reggio Emilia, nonché con quelli di Parma, Lucca e Sarzana, le cui diocesi rientravano almeno parzialmente nei dominî estensi⁶⁴. Sabbatini sottopose ai colleghi una «nota delle feste» da dispensare⁶⁵, la quale fu accettata da tutti senza

⁵⁹ L. Facchin, *Francesco III d'Este*, cit., pp. 193-198.

⁶⁰ Ivi, pp. 199-208.

⁶¹ Cfr. Ph. Desmette, *La réforme des fêtes de précepte dans les Pays-Bas autrichiens en 1751: une affaire d'État(s)*, in Ph. Desmette-Ph. Martin (curr.), *Orare aut laborare? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au XIX^e siècle*, Villeneuve d'Ascq 2017, pp. 89-104.

⁶² Cfr. A. von Arneth, *Geschichte Maria Theresia's*, IV, Wien 1870, pp. 56-60.

⁶³ Su questa riduzione cfr. E. Cattaneo, *L'evoluzione delle feste di precetto*, cit., pp. 100-116, 152-199, e L. Sandoni, *Tra ragion di Stato e ragion liturgica*, cit., pp. 147-150.

⁶⁴ Sabbatini a Giovanni Maria Castelvetti, vescovo di Reggio Emilia, 12 febbraio 1755, in ASDRe, *Copialettere*, b. «Lettere di Monsig.re Sabbatini», cc. 249r-250r.

⁶⁵ Sabbatini a Castelvetti, 17 febbraio 1755, ivi, cc. cc. 251r-252r.

difficoltà. L'affare marcìo speditamente e già ai primi di aprile, da Roma, il cardinale Tamburini accusò a Sabbatini la ricezione del plico contenente le lettere di tutti i vescovi coinvolti; solo quello di Parma, Camillo Marazzani, si era sfilato all'ultimo momento per un imprecisato «grave riflesso», ma il porporato garantì che si sarebbe adoperato «acciò tale mancanza non [riuscisse] di ostacolo al conseguimento della grazia»⁶⁶.

Tutto sembrava procedere per il meglio quando qualcosa si inceppò. Sfortunatamente le lacune della documentazione non ci aiutano a capire con esattezza la natura dell'intoppo. Pare fossero in gioco i costi per «levare i brevi», che i vescovi si aspettavano fossero pagati dal sovrano, promotore dell'istanza. Sabbatini ai primi di maggio chiese a Tamburini di «far differire l'estensione, e spedizione de' brevi, per dar tempo di parlarne a Sua Altezza», mentre l'ambasciatore estense presso la S. Sede, Antonio Paluzzi, brigò in senso opposto per accelerare la pratica, e incassare le sue commissioni⁶⁷. Si arrivò a uno stallo: il breve che concedeva la riduzione fu in effetti firmato da Benedetto XIV il 17 maggio, ma giunse nelle mani di Sabbatini e degli altri vescovi quasi un anno dopo, nel febbraio 1756, quando «S.A.S. finalmente si [indusse] a far essa la spesa»⁶⁸.

In virtù dell'indulto, rimanevano feste di intero precetto, oltre alle domeniche, la Pasqua e i due giorni successivi, la Pentecoste, le cinque feste del Signore (Circoncisione, Epifania, Ascensione, *Corpus Domini*, Natale), le cinque di Maria (Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Natività, Concezione), S. Giuseppe, la Natività di S. Giovanni Battista, SS. Pietro e Paolo, Ognissanti e il santo patrono di ogni località. Tutte le altre feste, circa diciassette, diventavano mezze feste, cioè mantenevano l'obbligo di digiunare la vigilia, se previsto, e di ascoltare la messa nel giorno festivo, ma non quello di astenersi dal lavoro.

Il 19 giugno 1756 Francesco III sanzionò la riforma con un proprio editto, spiegando che la riduzione delle feste rispondeva a due «fini [...] indivisibili», cioè concedere più giorni di lavoro ai sudditi per «poter impiegarsi, ed affaticare in servizio, e profitto pubblico non meno che proprio», e procurare una migliore osservanza e santificazione delle feste,

⁶⁶ Tamburini a Sabbatini, 2 aprile 1755, in ASMo, *Archivio Sabbatini*, b. 131 (ex 162), fasc. «Lettere del cardinale Tamburini», cc. n.n. Marazzani ridusse per proprio conto le feste nella sua diocesi nell'ottobre 1756; cfr. L. Sandoni, *Tra ragion di Stato e ragion liturgica*, cit., pp. 152-154.

⁶⁷ Ricavo questi scarni indizi da una lettera dell'agente vescovile Giovanni Battista Blesio a Sabbatini, 14 maggio 1755, in ASMo, *Archivio Sabbatini*, b. 135 (ex 166), fasc. «Lettere di Gio. Batta Blesio», cc. n.n.

⁶⁸ Sabbatini a Castelvetro, 2 febbraio 1756, in ASDRe, *Copialettere*, b. «Lettere di Monsig.re Sabbatini», c. 288v.

diminuendo le occasioni di ozio e bagordi. Quanto al primo punto, il duca affermava di non voler «fare coattiva per ora a' [suoi] popoli» per obbligarli a lavorare nelle mezze feste, con l'eccezione dei magistrati e degli ufficiali pubblici, i quali erano tenuti a svolgere le loro incombenze anche nei giorni dispensati, sull'esempio di quanto disposto in Toscana⁶⁹.

4. *Una riforma ambigua e scarsamente applicata*

La riduzione tanto agognata da Muratori veniva così introdotta anche nel piccolo Ducato estense, ma la sua efficacia, almeno sul piano economico-produttivo, restava affidata alla buona volontà e all'interesse dei singoli, incoraggiati, ma non obbligati, a continuare le loro attività lavorative anche nelle mezze feste, secondo il bisogno.

Nel comunicare l'avvenuta riforma, le autorità ecclesiastiche estensi non mancarono del resto di insistere sul carattere facoltativo della dispensa pontificia. Molto deciso in tal senso fu il vescovo di Modena Sabbatini, il quale, memore del precedente toscano, aveva cura di spiegare ai fedeli che «vi si concede, ma non vi si comanda, d'impiegare tali giornate nelle accennate fatiche», e che nessuno poteva «esser costretto a valersi della dispensa, la quale è puramente facoltativa, e non precettiva», e precisava che sarebbero tutte continuate «nel culto e servizio della Chiesa le sagre funzioni che in passato si praticavano in quelle giornate»⁷⁰. Gli faceva eco il vescovo di Reggio Emilia, Giovanni Maria Castelvetro, il quale chiariva che le mezze feste non erano giorni «puramente feriali, non dovendosi dire feste abrogate, ma solamente dispensate» e prescriveva pertanto ai parrochi di annunciarle come le altre, «dando con le campane li consueti segni il giorno precedente, e continuando l'esercizio della dottrina cristiana per li fanciulli»⁷¹.

⁶⁹ Copia dell'editto in ASMò, *Gridario a stampa*, vol. CC, n. 786; ulteriori disposizioni sulla santificazione delle feste furono date con una *Notificazione* del 18 agosto 1756 (copia ivi, n. 790).

⁷⁰ *Della dispensa pontificia dal precetto circa le opere servili in alcune feste dell'anno*, 25 aprile 1756, copia ivi, n. 780. Un'altra copia a stampa della stessa pastorale, conservata in ASMò, *Gridario sciolto*, b. 49, è corredata da alcune postille manoscritte in latino, il cui ignoto autore critica la soluzione delle mezze feste («haec dies festos celebrandi ratio nova prorsus, atque aliena ab antiquissima non apud Christianos tantum, sed et penes Ethnicos recepta [...] consuetudine») e la malcelata ostilità del prelado verso la riforma appena introdotta.

⁷¹ *Dispensa pontificia dal precetto circa le opere servili in alcune feste dell'anno*, 17 maggio 1756, copia in ASDRe, *Pastorali, indulti, editti, decreti dei vescovi di Reggio*, b. 2, cc. n.n.

Insomma, docili nell'assecondare le richieste del governo, gli ordinari locali non si peritavano però di sminuire e minimizzare la portata di una riforma del calendario che non nascondevano di considerare un male minore, ma comunque un male. Sabbatini era particolarmente esplicito su questo punto e nella lunga parte parenetica della sua pastorale presentava la dispensa pontificia come una dolorosa concessione («lacrimevole estrema») provocata dall'inosservanza dei giorni festivi e dalla corruzione dei tempi:

«Ah! e fino a cotesto segno adunque si è cancellato nell'anima dei cristiani la memoria, e il sentimento d'uno dei precetti del sacrosanto Decalogo, che abbia dovuto arrivarsi a questa lacrimevole estrema di reputare o sano o, per taluni, necessario consiglio di cedere in qualche modo alla moltitudine ed alla pervicacia de' prevaricatori, e abrogare la legge stessa, e riformarla e restringerla per salvarla, almeno in tal guisa, dall'ingiuria di una perpetua, scandalosa e pubblica trasgressione?»⁷².

Alla luce di tali reticenze, non stupisce la scarsa disponibilità della popolazione a valersi della dispensa pontificia. Nelle mezze feste i fedeli si attardavano alle funzioni religiose e, vuoi per abitudine, vuoi per pigrizia o per mancanza di lavoro, ben pochi si mettevano all'opera dopo la messa. In altri casi, ciò era ostacolato da problemi oggettivi: nelle zone isolate e impervie bisognava camminare per ore per raggiungere la chiesa più vicina e restava solo uno scampolo di giornata da poter dedicare alle attività lavorative. Modificare una scansione temporale che si ripeteva immutata da decenni, se non da secoli, si rivelò insomma più arduo del previsto, soprattutto in mancanza di una radicale trasformazione dei segni esteriori e dei riti pubblici e privati che caratterizzavano tradizionalmente i giorni festivi (digiuni, suoni di campane, liturgie, prediche, catechismi...). La riforma apparve inadeguata, se non controproducente, anche rispetto all'obiettivo di ottenere una migliore santificazione delle feste, poiché la natura ibrida delle feste dispensate rendeva labile il confine tra giorni feriali e festivi e sdoganava una certa discrezionalità nell'osservanza dei relativi precetti.

Non si trattava del resto di un problema locale, visto che analoghe difficoltà si registravano anche in Toscana, in Lombardia e a Parma⁷³.

⁷² *Della dispensa pontificia dal precetto*, cit.

⁷³ Cfr. ad es. A. Addobbati, *La festa e il gioco*, cit., pp. 44-46; U. Benassi, *Guglielmo Du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII (Capitolo V)*, in «Archivio storico per le

Per cercare di porvi rimedio, un decennio dopo l'introduzione della riforma, Francesco III decise di tornare sui suoi passi e nell'ottobre 1767 fece emanare dal Magistrato del commercio e dell'agricoltura una *Notificazione*⁷⁴ che imponeva a «tutti i fondachi, botteghe e fabbriche» di rimanere aperti e operativi nelle «feste abolite» – come venivano ora chiamate, in spregio alle raccomandazioni terminologiche dei vescovi – e ai contadini di svolgere le loro normali attività, sotto pena di una forte multa e del carcere; per gli «ufficiali di qualche Collegio, o Arte», i massari, i consoli o altri pubblici funzionari era prevista, in caso di trasgressione, anche la perdita dell'incarico. Si prescriveva inoltre che «i possessori di terreni [dovessero] illuminare i loro rustici, i padri i loro figli, e i capi i loro dipendenti, e rendere i medesimi sensibili alle massime di vera pietà».

L'irrigidimento normativo non diede i risultati sperati, per cui si cercò di intervenire sul piano liturgico-pastorale. Nella primavera del 1774 le autorità ecclesiastiche del Ducato furono sollecitate dal governo a dare disposizioni per distinguere in maniera più evidente, anche esteriormente, le mezze feste dalle feste di pieno precetto: fu abolito l'annuncio festivo della vigilia tramite suono di campane, si ordinò ai parrochi di dire la messa di buon mattino, di chiudere le chiese prima di mezzogiorno e di non celebrare funzioni aggiuntive, come esercizi, quarantore o novene. Il più zelante in questo senso – *et pour cause* – si dimostrò l'arciprete di Carpi, Felice Antonio Bianchi, il quale dal 1767 al 1773 aveva retto il Dicastero della giurisdizione sovrana, ispirando la stagione più intensa del giurisdizionalismo estense⁷⁵; nella sua notificazione, oltre alle disposizioni appena ricordate, egli ordinava ai parroci

«non solo di astenersi da qualunque atto, discorso, e formalità capace d'indurre nel popolo dubbi, o anche ripugnanza a prevalersi senza esitazione della piena libertà, nella quale sono, d'impiegarsi in tali giorni [le mezze feste] ne' lavori della campagna, e ne' mestieri, ma anzi d'inculcare con chiarezza, e con precisione, che soddisfatto unicamente l'obbligo d'ascoltare la santa messa, sarà molto bene occupata la giornata nell'opere delle proprie mani, e nelle faccende,

province parmensi», n.s., XX (1920), pp. 47-153: 109n., 117.

⁷⁴ *Notificazione*, 9 ottobre 1767, copia in ASMo, *Gridario a stampa*, vol. GG, n. 1275.

⁷⁵ Sull'attività politica di Bianchi cfr. G. Pistoni, *Un ministro di Francesco III: Felice Antonio Bianchi*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, VI (1984), pp. 155-176; E. Tavilla, *La sovranità fiscale*, cit., pp. 228-235; sul periodo a Carpi (1773-1778) cfr. M.T. Fattori, *Istituzioni, pastorale, giurisdizione dell'età moderna (1530-1779)*, in A. Beltrami-A.M. Ori (curr.), *Storia della Chiesa di Carpi*, Modena 2006, I, pp. 47-109: 103-107.

ed esercizi necessari, e vantaggiosi al proprio sostentamento»⁷⁶.

Gli altri ordinari si prestarono più prosaicamente alle richieste del governo⁷⁷, palesando qua e là qualche reticenza: nel suo editto, ad esempio, il cardinale Albani, abate di Nonantola, continuava a rimarcare, quasi a bella posta, la natura facoltativa della dispensa concessa da Benedetto XIV vent'anni prima. L'incertezza comunque restava e ancora nei primi anni Ottanta era messa nera su bianco nel *Calendario di corte: feste e mezze feste* erano contrassegnate allo stesso modo, con una piccola croce latina, salvo però accompagnarle alternativamente con la dicitura «Sono vietate/permesse le opere servili», per distinguere le une dalle altre⁷⁸.

5. Tra giansenismo e giurisdizionalismo: la seconda riduzione (1786)

La sostanziale inutilità dei correttivi adottati non fece che mettere in risalto i limiti di una riforma che non era evidentemente riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati, e la necessità di operare interventi più incisivi ed efficaci. Il primo a muoversi in questo senso fu il governo austriaco⁷⁹. Tra il 1770 e il 1771 Vienna discusse la questione con la S. Sede e dopo varie trattative Clemente XIV, con suo breve del 22 giugno 1771, liberò i sudditi austriaci dall'obbligo di digiunare e di assistere alla messa nelle mezze feste, le quali venivano di fatto equiparate a giorni feriali, pur mantenendo le proprie liturgie particolari. La nuova riforma, sanzionata con un decreto sovrano del 6 ottobre successivo, riguardava però solo i territori ereditari della Corona asburgica⁸⁰. Nonostante le

⁷⁶ Notificazione dell'arciprete Bianchi, 20 maggio 1774, copia in ASMo, *Gridario a stampa*, vol. LL, n. 1678.

⁷⁷ Cfr. gli editti del vescovo di Modena, Giuseppe Maria Fogliani, 30 aprile 1774 (copia *ibid.*, n. 1673), di quello di Reggio Emilia Castelvetro, 15 maggio (copia in ASDRe, *Pastorali, indulti, editti, decreti dei vescovi di Reggio*, b. 2, cc. n.n.) e dell'abate di Nonantola, cardinale Alessandro Albani, 19 maggio (copia in ASMo, *Gridario a stampa*, vol. LL, n. 1677).

⁷⁸ Cfr. *Calendario di corte per l'anno MDCCLXXX*, Modena 1780, p. 164 ss.

⁷⁹ Su questa vicenda cfr. A. von Arneth, *Geschichte Maria Theresia's*, IX, Wien 1879, pp. 57-67, e A. Ellemunter, *Antonio Eugenio Visconti und die Anfänge des Josephinismus. Eine Untersuchung über das thesianische Staatskirchentum unter besonderer Berücksichtigung der Nuntiaturreporte, 1767-1774*, Graz-Köln 1963, pp. 108-115.

⁸⁰ I testi del breve e del decreto, tradotti in italiano, in *Collezione di I. R. Leggi ed Ordinanze in materie economiche ecclesiastiche [...] tradotte dal tedesco*, Pavia 1785, parte

insistenze del ministro Wenzel Anton von Kaunitz, il papa fu irremovibile nel rifiutarsi di estenderla anche ai possedimenti italiani, a meno che i vescovi locali non ne avessero fatto esplicita richiesta. Nel marzo 1771 il governo della Lombardia austriaca interpellò quindi in proposito l'arcivescovo di Milano, che era ancora Pozzobonelli, ma questi, preso da scrupoli di coscienza, rifiutò di prestarsi alla benché minima innovazione, andando contro anche al parere di una commissione diocesana di teologi e canonisti appositamente costituita e interpellata⁸¹.

Il governo austriaco preferì soprassedere, ma si rifece sotto alla morte di Pozzobonelli. Nei primi mesi del 1784 il suo successore, Filippo Maria Visconti, non era stato ancora preconizzato e già si parlava negli ambienti di governo milanesi di estendere alla Lombardia la riforma introdotta in Austria nel 1771. L'affare procedette però a rilento: il governo, in nome dei principî episcopalisti cari al giuseppinismo, avrebbe preferito che i prelati lombardi riducessero le feste di loro autorità e senza ricorrere a Roma, trattandosi di materia di disciplina esteriore, ma non osò imporre degli obblighi e fu quindi scornato quando i vescovi decisero unanimemente di chiedere l'indulto a Pio VI, che lo concesse il 17 marzo 1786⁸².

L'esempio lombardo produsse un vero effetto domino nell'Italia settentrionale. Tra i primi a imitarlo vi fu proprio il Ducato estense, dove l'iniziativa partì dallo stesso duca Ercole III, succeduto al padre nel 1780⁸³. Avendo saputo che «qualche corte pens[ava] di trasportare tutte le feste intermedie alla settimana alla domenica», così da risparmiare «infiniti disordini e aument[are] il lavoro alla mano d'opera», il 2 febbraio 1786 il sovrano informò il suo «supremo ministro» Giovanni Battista Munarini⁸⁴ di voler procedere anche lui in questo senso, precisando che «al primo esempio d'altro principe che lo stabilisca con Roma, saremo i secondi a

I, pp. 34-37.

⁸¹ Cfr. E. Cattaneo, *L'evoluzione delle feste di precetto*, cit., pp. 109-111, 182-189. Sul disagio di Pozzobonelli verso le riforme teresiane cfr. anche P. Vismara, *Le progettate dimissioni del card. Giuseppe Pozzobonelli, arcivescovo di Milano*, in Ead., *Settecento religioso in Lombardia*, Milano 1994, pp. 105-115.

⁸² Sulla vicenda cfr. ancora E. Cattaneo, *L'evoluzione delle feste di precetto*, cit., pp. 111-116, 190-199.

⁸³ Su Ercole III (1727-1803), che resse il Ducato fino al 1796, cfr. la voce di M. Romanello in *DBI*, 43, Roma 1993.

⁸⁴ Sul conte Giovanni Battista Munarini (1742-1809), in mancanza di studi specifici, cfr. il profilo biografico tracciato da L. Pucci, *Lodovico Ricci*, cit., pp. 105-115.

trattarlo con tutto il calore»⁸⁵.

Dell'affare fu subito interessata la Giunta suprema di giurisdizione sovrana, la quale raccolse le informazioni del caso e presentò una prima proposta alcune settimane più tardi⁸⁶. Pur prendendo le mosse da quanto si stava facendo in Lombardia, i ministri estensi concepirono una riduzione ben più drastica: tutte le mezze feste esistenti sarebbero state soppresse; le feste degli apostoli sarebbero state trasportate al 29 giugno, ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo, declassata però a mezza festa; Ognissanti sarebbe stata eliminata; S. Giuseppe si sarebbe festeggiato la terza domenica dopo Pasqua; delle cinque feste mariane si sarebbe salvata solo l'Assunzione, mentre le altre quattro sarebbero state spostate alle domeniche successive (Purificazione e Annunciazione) o eliminate (Natività e Concezione). Insomma, al di fuori delle domeniche, tra le quali rientravano Pasqua e Pentecoste, sarebbero rimaste come uniche feste infrasettimanali di intero precetto la Circoncisione, l'Epifania, l'Ascensione, il *Corpus Domini* (mantenuto con qualche riserva)⁸⁷, la Natività di S. Giovanni Battista, l'Assunzione di Maria e il Natale, oltre al santo patrono.

La Giunta suprema di giurisdizione fece inoltre preparare a un «accreditato e pio teologo», non meglio identificato, un *Promemoria sopra la riduzione delle feste*, che forniva all'intera operazione un'ampia giustificazione scritturale, storica e teologica. È un documento interessante⁸⁸, su cui vale la pena soffermarsi, perché mostra le coordinate religiose e culturali entro le quali si muoveva l'iniziativa modenese. Sullo sfondo si stagliava il ricordo del «dottissimo e piissimo Muratori»⁸⁹ e della polemica di quarant'anni prima: i temi cari all'erudito vignolese, come la critica alla «troppo mal'intesa devozione verso i santi» e al «voto

⁸⁵ ASMo, *Archivio segreto estense – Cancelleria, Sezione generale, Supremo ministro*, «Elenchi di affari presentati al duca dal supremo ministro», b. 2, n. 26 (2 febbraio 1786), punto H.

⁸⁶ Cfr. *ivi*, n. 48 (28 febbraio 1786), cc n.n., da cui cito.

⁸⁷ «Il Giovedì Santo è il giorno destinato alla solennità del Corpo del Signore. Il papa Benedetto XIV dice che la Chiesa, essendo in tal giorno troppo occupata nella considerazione de' patimenti, e morte del Nostro Signore Gesù Cristo, convenne trasportare tal festa ad altro tempo; questa ragione ben esaminata sembra a dir vero assai strana; pure per non allarmare i pusilli converrebbe lasciare la festa detta del *Corpus Domini*» (*ibid.*); il riferimento è a P. Lambertini [Benedetto XIV], *Annotazioni sopra le feste di Nostro Signore e della Beatissima Vergine [...]*, Bologna 1740, I, p. 391.

⁸⁸ Il *Promemoria* è edito da G. Orlandi, *Le campagne modenese*, cit., pp. 355-360, da cui cito.

⁸⁹ Da notare che Muratori era l'unica *auctoritas* moderna citata nel *Promemoria*, insieme a san Paolo, sant'Agostino, sant'Ireneo e san Giovanni Crisostomo.

sanguinario” sull’Immacolata concezione di Maria⁹⁰ o l’appello alla carità verso la «povera gente, che è più della metà d’ogni popolazione», attraversavano tutto il *Promemoria*, così come le molte citazioni testuali tratte dalla *Raccolta di scritture* edita da Muratori nel 1748; e non mancava neppure una frecciata polemica contro il suo principale avversario d’allora, il cardinale Querini. Questi richiami alla «regolata divozione» muratoriana erano però inseriti in un discorso polemico fortemente anticurialista, in cui si rintracciavano elementi tratti dalla panoplia del giansenismo,⁹¹ dell’episcopalismo, del regalismo. L’estensore del *Promemoria* contestava infatti la pretesa dei pontefici di essere i soli autorizzati a modificare il calendario liturgico, sostenendo che tale prerogativa era stata esercitata per secoli dai vescovi, ai quali solo «qualche generale concilio» avrebbe eventualmente potuto sottrarla. E del resto qualsiasi decisione in una simile materia, che atteneva alla disciplina esteriore e non al dogma, non aveva valore senza la sanzione dell’autorità temporale: «Non altri che il sovrano può e deve giudicare della collisione o convenienza di certe leggi di disciplina ecclesiastica con quella unica e fondamentale legge della pubblica salute [...] senza il minimo pericolo di trascorrere i limiti del suo potere». La riforma delle feste era quindi un affare di esclusiva competenza degli Stati e dei vescovi, e andava realizzata anche contro il parere della S. Sede.

Il progetto della Giunta suprema di giurisdizione incontrò in un primo tempo il favore di Ercole III, il quale diede disposizione di preparare le circolari per i vescovi, attendendo, prima di spedirle, il rientro del nuovo vescovo di Modena, Tiburzio Cortese⁹², che si trovava allora a Roma in attesa di essere preconizzato. Il duca cambiò però idea nel corso del mese di marzo e preferì conformarsi al modello austro-lombardo, che era già stato approvato dalla S. Sede e non avrebbe incontrato troppe resistenze, tanto più che una parte della diocesi di Reggio Emilia, essendo compresa nel Mantovano, e quindi nella Lombardia austriaca, avrebbe dovuto comunque adottare quella riforma. Molto probabilmente ci si rese conto che Roma non avrebbe mai autorizzato una riduzione così drastica e che

⁹⁰ Cfr. in proposito M. Iacovella, «*Fabbricatori di ciarle*»: la disputa sul “voto sanguinario” attraverso il carteggio muratoriano (1740-1743), in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLIX (2013), pp. 175-199.

⁹¹ Per un inquadramento generale sul fenomeno giansenista nella Penisola cfr. M. Rosa, *Il giansenismo nell’Italia del Settecento. Dalla riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria*, Roma 2014, in part. p. 107 ss.

⁹² Su Cortese (1738-1823), che resse la diocesi di Modena dal 1786 fino alla morte, alcuni cenni biografici in G. Orlandi, *Le campagne modenesi*, cit., pp. 158-162.

i vescovi del Ducato non avrebbero osato introdurla senza il consenso papale.

Così il 19 aprile 1786 Munarini inviò a tutti gli ordinari una circolare⁹³, accompagnata da una copia del già ricordato *Promemoria*. Vi si spiegava che «dalla passata riforma delle feste introdotta e promossa per sovrana autorità in questi Serenissimi Stati non ne [era] risulta[to] ai popoli tutto quel bene, che da principio erasi proposto», per cui il duca aveva deciso di adottare un'ulteriore riduzione, modellata su quella austro-lombarda. Ai vescovi veniva chiesto di prendere le disposizioni necessarie per eliminare le mezze feste e di emanare una «zelante e fondata pastorale» per «illuminare i fedeli, e disporli a riguardare sotto il più favorevole aspetto tali cambiamenti», precisando che la riforma sarebbe dovuta entrare in vigore nel 1787. Si concedeva infine «per una semplice clementissima condiscendenza» che i vescovi, qualora lo ritenessero necessario, facessero ricorso al papa «per ottenere da esso lui le facoltà relative ad un tal provvedimento», ma solo per tacitare la propria coscienza e «non mai per far mostra al pubblico di alcun pontificio permesso».

Questa volta il primo a muoversi fu il vescovo di Reggio Emilia, Francesco Maria d'Este, che ricevette la circolare del ministro proprio mentre stava preparando la pastorale con cui introdurre la riduzione nelle parrocchie mantovane della sua diocesi⁹⁴. Non ebbe quindi difficoltà ad estendere tale riduzione anche «alle altre [sue] parrocchie del Modenese» e al territorio dell'abbazia di Nonantola, di cui era ugualmente titolare, e scrisse subito a Roma per chiedere il relativo indulto⁹⁵. Nell'informare il presule di Modena dei passi compiuti, Este si offrì di agire anche a nome degli altri vescovi del Ducato, precisando che «il papa non vorrà accordare niente di più di quello che ha concesso ai vescovi della Lombardia austriaca, ed in conseguenza non vorrà concedere tutto ciò che si pretende dal teologo estensore della consaputa memoria»⁹⁶. Vista la sua particolare posizione, il prelado alla fine si mosse da solo e già in giugno aveva pronta

⁹³ La copia indirizzata al vescovo di Modena in ASDMN, *Affari economici e politici*, b. 11B, fasc. 501, n. LII.

⁹⁴ Francesco Maria d'Este a Munarini, 21 aprile 1786, copia in ASDRe, *Copialettere*, b. «Codex epistolarum de negotiis actis cum gubernis», c. 7r.

⁹⁵ Este all'agente vescovile Domenico Antonio Lotti, 28 aprile e 23 maggio 1786, copie in ASDRe, *Agente in Roma e spedizionario apostolico*, b. 2, fasc. «Epistolarum ad canonicum Lotti», cc. 216r-v, 218r.

⁹⁶ *Notizie confidenziali nel dì 10 maggio 1786 spedite a Monsig. Vescovo di Modena*, in ASDRe, *Carteggio segreto*, b. 1, cc. n.n.

la pastorale per estendere all'intera diocesi di Reggio Emilia la riduzione delle feste adottata in Lombardia⁹⁷.

Il vescovo di Modena Cortese, dal canto suo, fu in un primo momento disorientato: preconizzato a Roma il 17 aprile ed entrato ufficialmente in diocesi solo ai primi di maggio, egli si trovò subito subissato da molte «polizze» arretrate del governo⁹⁸. Fresco di nomina, il prelado aveva comunque tutto l'interesse a compiacere il sovrano, tanto più che doveva farsi perdonare il ritardo con cui era giunto a Roma per la consacrazione episcopale⁹⁹. A fine maggio egli prese quindi contatto con il vescovo di Carpi, Francesco Benincasa, e con quelli di Parma, Lucca e Sarzana, proponendosi di scrivere a Roma a nome collettivo. Avuta risposta positiva da quasi tutti i vescovi interessati¹⁰⁰, Cortese inviò la supplica e il 22 luglio Pio VI firmò l'indulto.

In tutto il Ducato estense venivano così abolite le mezze feste e si mantenevano come uniche feste di intero precetto, oltre le domeniche, Pasqua e il giorno seguente, Pentecoste e il giorno seguente, le cinque feste del Signore, le cinque di Maria, SS. Pietro e Paolo, Ognissanti, S. Stefano e un unico santo patrono per ciascuna diocesi; il papa dispose, però, sul modello di quanto fatto in Lombardia, che i digiuni delle feste soppresse fossero osservati nei mercoledì e venerdì di Avvento e che il 29 giugno e il 26 settembre, oltre ai relativi santi, fossero commemorati

⁹⁷ Este a Munarini, 28 giugno 1786, copia in ASDRe, *Copialettere*, b. «Codex epistolarum de negotiis actis cum gubernis», cc. 11r-v; una copia della pastorale, che portava la data dell'11 giugno 1786, ivi, *Pastorali, indulti, editti, decreti dei vescovi di Reggio*, b. 3, cc. n.n.

⁹⁸ Oltre alla riduzione delle feste, il governo chiedeva di emanare una pastorale sulla soppressione dell'Inquisizione locale, di introdurre la preghiera «et pro duce nostro Hercule» nel canone della messa, di raccomandare ai parroci «lo spirito di carità verso i poveri» e di esortarli a una più frequente ed esatta spiegazione del Vangelo, nonché di fornire informazioni sulla mensa vescovile e la tenuta delle visite pastorali; cfr. Cortese a Este, 5 maggio 1786 e le annesse *Notizie confidenziali ricevutesi da Monsig. Vescovo di Modena*, in ASDRe, *Carteggio segreto*, b. 1, cc n.n.

⁹⁹ Su questa vicenda, che irritò molto Ercole III, cfr. le lettere raccolte in ASMo, *Archivio segreto estense – Cancelleria, Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, b. 263B, fasc. «Lettere di Mons. Tiburzio Cortese», e ivi, *Carteggio ambasciatori – Roma*, b. 385.

¹⁰⁰ Benincasa a Cortese, 30 maggio 1786, in BEUMo, *Autografoteca Campori*, fasc. «Benincasa, Francesco», c. 17r; Giulio Cesare Lomellini, vescovo di Sarzana, a Cortese, 11 e 16 giugno 1786, ivi, fasc. «Lomellini, Giulio Cesare», cc. 1r-v, 2r-v; Martino Bianchi, arcivescovo di Lucca, a Cortese, 14 giugno 1786, ivi, fasc. «Bianchi, Martino», cc. 1r-v. Il vescovo di Parma, Francesco Pettorelli Lalatta, prese inizialmente tempo, ma poi preferì scrivere a Roma per proprio conto; cfr. le sue lettere a Cortese del 6 giugno e 4 luglio 1786, ivi, fasc. «Pettorelli Lalatta, Francesco», cc. 9r, 12r.

anche, rispettivamente, tutti gli apostoli e tutti i martiri¹⁰¹. Pio VI stabilì inoltre che nelle feste e viglie soppresse, per non sminuire la devozione verso i santi, si continuassero a celebrare gli «officia ac missas» previsti dal breviario, sancendo di fatto uno scollamento tra il tempo sacro della liturgia, che continuava a seguire il calendario fissato da Urbano VIII un secolo e mezzo prima, e il tempo profano del lavoro, ormai scandito dal nuovo calendario legale stabilito dai governi, e introducendo così una «dissociation entre la solennité et l'office», tra le feste degli ecclesiastici e quelle dei fedeli, non più necessariamente coincidenti¹⁰².

Tra settembre e novembre 1786, dopo una certa concertazione interepiscopale¹⁰³, furono pubblicate le pastorali dei vescovi¹⁰⁴, nelle quali, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare ministeriale di aprile, non si faceva alcun riferimento all'indulto pontificio (mentre nel 1756 il breve di Benedetto XIV era stato pubblicato integralmente in testa alle pastorali d'allora) e la riduzione delle feste veniva introdotta in forza della sola autorità episcopale; sotto l'occhio vigile del ministro Munarini vennero inoltre preparati i nuovi calendari¹⁰⁵. Per dare maggiore forza prescrittiva alla riforma il duca emanò il 1° novembre un editto¹⁰⁶ nel quale si proibivano «il suono delle campane, gli apparati, la musica, e qualsiasi esteriore dimostrazione di solennità» nelle festività soppresse e si vietava di segnarle «negli almanacchi e calendari», sotto «pena di scudi dieci correnti». Allargando il perimetro della riforma, Ercole III inserì nel suo editto anche un nuovo «regolamento circa le pubbliche processioni», limitandole sensibilmente: oltre alle processioni del *Corpus Domini* e delle quattro Rogazioni, si potevano fare al massimo una processione al

¹⁰¹ Il breve di Pio VI a Cortese, 22 luglio 1786, in ASDMN, *Affari economici e politici*, b. 11B, fasc. 501, n. LII.

¹⁰² Cfr. sul punto le considerazioni di V. Petit, *Calendrier légal et temps religieux. Célébrer la messe pro populo de Benoît XIV à Pie IX*, in Ph. Desmette-Ph. Martin (curr.), *Orare aut laborare?*, cit., pp. 229-240: 230-231.

¹⁰³ Benincasa a Cortese, 21 agosto e 8 settembre 1786, in BEUMo, *Autografoteca Campori*, fasc. «Benincasa, Francesco», cc. 26r-27r; Bianchi a Cortese, 27 settembre 1786, ivi, fasc. «Bianchi, Martino», c. 3r; Lomellini a Cortese, 23 ottobre 1786, ivi, fasc. «Lomellini, Giulio Cesare», c. 4r.

¹⁰⁴ Cfr. in part. la pastorale di Benincasa, 10 ottobre 1786, copia in ASMo, *Gridario sciolto*, b. 99, cc. n.n., e quella di Cortese, 3 novembre 1786, copia ivi, *Gridario a stampa*, vol. SS, n. 320.

¹⁰⁵ Munarini a Cortese, 17 ottobre 1786, in ASDMN, *Cancelleria per materie*, b. «Polizze [...] 1786-1794», n. XLI.

¹⁰⁶ Copia in ASMo, *Gridario a stampa*, vol. SS, n. 321.

mese con il Santissimo Sacramento, «nel recinto, o interiore, o esteriore, delle chiese» e una processione all'anno «ad arbitrio de' vescovi», mentre eventuali «processioni di penitenza» o per avvenimenti straordinari andavano autorizzate dalla Giunta suprema di giurisdizione; in tutti i casi, era vietato portare in processione statue o reliquie di santi.

Queste disposizioni seguivano quasi alla lettera quelle introdotte in Lombardia da Giuseppe II con gli editti del 25 maggio e 25 settembre 1786¹⁰⁷. Solo su un punto la legislazione estense sul culto esteriore si discostava da quella austro-lombarda, ma si cercò di colmare la lacuna già un mese più tardi. Il 7 dicembre Munarini spedì infatti a tutti gli ordinari del Ducato una circolare¹⁰⁸ per informarli che il sovrano voleva abolire tutti i tridui, le novene (ad eccezione di quella di Natale), le ottave (tranne quelle di S. Domenico e S. Geminiano) e gli ottavari previsti per le rimanenti feste di precetto, oltre ad alcune funzioni particolari, e chiedeva loro di prendere le disposizioni necessarie.

Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non appena ebbe ricevuto la circolare, la sera del 10 dicembre Cortese si recò di persona dal ministro, spiegandogli «con fermezza» che non voleva, né poteva emanare «un ordine lesivo del culto di Dio, e che già di per se stesso mette[va] in fermento la moltitudine, [...] e che perciò nel caso l'ordine spiccasse immediatamente dal Sovrano, cui né [lui], né veruno [poteva] contraddire»¹⁰⁹. Il giorno dopo il vescovo di Modena informò i colleghi di Reggio Emilia e di Carpi, cercando e ottenendo il loro sostegno¹¹⁰, e il 12 dicembre scrisse a Munarini, a nome di tutti e tre, ribadendo che non doveva «spiccarsi da [loro] una innovazione, che riesce disgustosissima e sensibilissima alla moltitudine» e ledeva una devozione «che nulla involge di superstizioso», e chiedendo pertanto di essere dispensati «dal potere apparire cooperatori

¹⁰⁷ I testi di questi editti in E. Cattaneo, *L'evoluzione delle feste di precetto*, cit., pp. 195-199. In una memoria difensiva composta alla fine del 1796, Cortese scriveva: «Divenni vescovo di Modena in tempi li più critici. Si voleva imitare in tutto l'imperatore Giuseppe II ed ai ministri del duca piacevano le massime dell'ex vescovo di Pistoia [Scipione de' Ricci] e del professore [Pietro] Tamburini»; citato da G. Orlandi, *Le campagne modenese*, cit., p. 173n.

¹⁰⁸ La copia indirizzata al vescovo di Modena in ASDMN, *Cancelleria per materie*, b. «Polizze [...] 1786-1794», n. LVIII.

¹⁰⁹ Cortese a Este, 11 dicembre 1786, in ASDRe, *Carteggio segreto*, b. 1, cc. n.n.

¹¹⁰ Benincasa a Cortese, 11 dicembre 1786, in BEUMo, *Autografoteca Campori*, fasc. «Benincasa, Francesco», c. 28r; Este a Cortese, stesso giorno, ivi, fasc. «Este, Francesco Maria d'», c. 134r.

a detta innovazione»¹¹¹. Il duca, informato di questa resistenza, preferì non urtare la suscettibilità dei prelati e introdusse la nuova riforma con un suo editto, il 18 dicembre¹¹².

Munarini volle comunque rispondere nel merito alle obiezioni di Cortese: per rimediare agli eccessi di devozione, non si doveva prendere «per norma l'interesse di quelli che vi profittano» e se la «moltitudine, che giace nell'ignoranza», ne provava «disgusto», spettava ai pastori dissipare questi sentimenti con le loro istruzioni. Quanto poi al giudizio secondo cui «la riduzione delle nuove divozioni [fosse] in qualche modo lesiva del culto di Dio», il ministro confessava che si sarebbe «smarri[to] non poco», se non avesse trovato per rassicurarlo «eccellentissimi maestri di religione, come sono il Fleury, e il nostro Muratori, che [h]anno scritto, e provato il contrario». Munarini chiudeva la lettera citando, in versione italiana, un brano tratto dal *Huitième discours sur l'histoire ecclésiastique* di Claude Fleury, dove si sottolineava che le «divozioni nuove introdotte da alcuni religiosi» (come scapolari, rosari, adorazioni, processioni...), se non erano accompagnate dalla «correzion dei costumi» e dalla pratica delle virtù cristiane, erano non solo inutili, ma persino controproducenti, poiché allontanavano i fedeli dalla via della salvezza, anziché avvicinarli¹¹³.

Il tenore del passo, che esprimeva posizioni prossime al rigorismo giansenista, poteva senz'altro essere accostato alle pagine conclusive della *Regolata divozion*, dove Muratori criticava la «divozion superficiale, che non corregge i nostri vizi, che si ferma all'esercizio esterno della pietà, senza regolar l'interno a tenore della Legge di Dio»¹¹⁴, ed erano forse proprio quelle le pagine muratoriane che il ministro aveva in mente nel dicembre 1786. L'erudito vignolese, però, aveva di mira le «divozioncelle [...] che son guaste dal vile interesse, e contengono semi di superstizione o falsità», «proposte solamente da persone private» e sprovviste dell'approvazione ecclesiastica, ma mostrava il massimo rispetto per le «divozioni, che ci

¹¹¹ Cortese a Munarini, 12 dicembre 1786, minuta *ibid.*, c. 137r.

¹¹² Copia in ASMo, *Gridario a stampa*, vol. SS, n. 324.

¹¹³ Munarini a Cortese, 16 dicembre 1786, in ASDMN, *Cancelleria per materie*, b. «Polizze [...] 1786-1794», n. LXII. L'*Huitième discours* di Fleury fu pubblicato prima in testa al vol. XX della sua *Histoire ecclésiastique*, Paris 1723, pp. 1-xxiv, poi raccolto nei *Discours sur l'histoire ecclésiastique*, Paris 1724, II, pp. 145-232; il brano citato ivi, pp. 225-226.

¹¹⁴ [L.A. Muratori], *Della regolata divozion de' cristiani*, cit., p. 370, e in generale pp. 370-384.

sono specialmente raccomandate dal Vangelo e dalla Chiesa»¹¹⁵, tra le quali andavano annoverati i tridui, le novene e gli ottavari falciati dal nuovo regolamento di Ercole III.

Fino a che punto ci si poteva dunque spingere nel riformare e sfrondare il culto esteriore in nome di una fede più pura e soda? Nella sua lunga risposta spedita a Munarini, Cortese affrontava proprio questo nodo. Egli riconosceva che le «pratiche pubbliche» appena eliminate non costituivano «il sostanziale della religione, che tutta deve versare sulla pratica delle virtù, ma sotto questo aspetto – aggiungeva – potrebbe ancor dirsi che non formano il sostanziale della religione le osservanze più sacrosante, l'assistere alla santa messa, l'uso de' sacramenti de' quali pur troppo tanti abusano». Le devozioni abolite dal governo erano state introdotte e approvate dalla Chiesa «non certamente come necessarie, ma come utili, e conducenti a promuovere la pietà». Insomma, mantenerle era una questione di buon senso e di utilità pratica, più che di principio, e il prelo lo spiegava molto chiaramente al ministro:

«Mi creda, Eccellenza, che a forza di semplificare la religione ci ridurremo a non averne veruna, e col volerla rendere tutta interna si apre una franchigia che copre, e salva ogni esterno disordine. Noi siamo composti di spirito, e di corpo, perciò dobbiamo colle potenze dell'uno, come co' sentimenti dell'altro, prestare ossequio a Dio; né può mettersi in dubbio che il culto esterno promuova, ed aiuti l'interno».

Quanto a Muratori, Cortese diceva di stimarne l'autorità e di non ritenerlo contrario alla propria posizione, ma concludeva comunque la missiva con un'allusione polemica: «Se anche errassi, amerò piuttosto l'errare sotto la scorta d'uomini dotti davvero, e dotti della scienza di Dio, ed illuminati; amerò più l'appoggiarmi all'autorità della Chiesa coll'approvare ciò che essa approva, che l'esser dotta con pochi di una data troppo fresca»¹¹⁶.

Pur innestata su temi e propositi del riformismo muratoriano¹¹⁷, la nuova riduzione delle feste introdotta dal governo estense ne travalicava

¹¹⁵ Ivi, rispettivamente pp. 379, 376, 384.

¹¹⁶ Cortese a Munarini, 18 dicembre 1786, copia in ASDMN, *Cancellaria per materie*, b. «Polizze [...] 1786-1794», n. LXIII.

¹¹⁷ Sull'influenza dei temi muratoriani rispetto al riformismo illuminista del secondo Settecento cfr. M. Rosa, *L'età muratoriana nell'Italia del '700*, in Id., *Riformatori e ribelli*, cit., pp. 9-47, in part. pp. 16-21.

il perimetro originario non solo per la radicalità con cui eliminava dal calendario feste e cerimonie consacrate da una tradizione secolare, ma anche per l'insuperabile rifiuto, motivato da rivendicazioni giurisdizionaliste ed episcopaliste, di coinvolgere il pontefice in una materia che si riteneva di sola competenza vescovile. L'aspirazione dell'erudito vignolese a una pietà più evangelica e la sua attenzione per i bisogni dei «poveri d'Italia» assumevano ora, contaminandosi con le strategie politiche di un governo riformatore, un significato nuovo, venendo inserite e rifunzionalizzate in un ben più radicale progetto di trasformazione della società e dei costumi¹¹⁸. In questo si misurava tutta la distanza che passava tra la riduzione del 1756, ancora pienamente conforme allo spirito moderato della «regolata divozione» e al *modus operandi* indicato da Benedetto XIV, e quella del 1786, già profondamente ancorata negli orizzonti culturali e ideologici del giuseppinismo e della «pietà illuminata» tardosettecentesca¹¹⁹, di cui costituiva in un certo modo il culmine cronologico e simbolico. Dopo aver colpito privilegi, immunità e patrimoni ecclesiastici, aver imposto limiti e controlli sul clero, aver combattuto le ingerenze della S. Sede negli affari interni, ora l'autorità sovrana metteva le mani sul calendario, rivendicando il controllo esclusivo sull'organizzazione del tempo e riconfigurando d'imperio ritmi lungamente consolidati: se il riformismo ecclesiastico aveva toccato fino ad allora gli interessi di un corpo ristretto, per quanto estremamente influente, della società, ora incideva concretamente sulla vita quotidiana e le abitudini di tutti i fedeli.

La portata e la valenza simbolica di tali misure furono confermate dalla loro diffusione geografica: tra il 1786 e il 1787 l'esempio austro-milanese venne infatti imitato, oltre che a Modena, in Piemonte (agosto 1786)¹²⁰, in Toscana, dove i vescovi riuniti in sinodo a Pistoia nel settembre 1786 presentarono al granduca un *Promemoria sulla riforma delle feste* che

¹¹⁸ Cfr. C. Donati, *Dalla "regolata divozione" al "giuseppinismo" nell'Italia del Settecento*, in M. Rosa (cur.), *Cattolicesimo e lumi nel Settecento italiano*, Roma 1981, pp. 77-98, in part. pp. 91-98.

¹¹⁹ Sul trapasso dal riformismo muratoriano alla «pietà illuminata» cfr. M. Rosa, «*Pietà illuminata*» e *religione popolare* (1991), ora in Id., *Settecento religioso*, cit., pp. 225-266: 251-261.

¹²⁰ Cfr. O. Favaro, *Vittorio Gaetano Costa d'Arignano, 1737-1796. Pastore «illuminato» della chiesa di Torino al tramonto dell'ancien régime*, Casale Monferrato 1997, pp. 211-213, da riscontrare con i testi editi in *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. pubblicati [...] sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, I, Torino 1818, pp. 40-44.

ricalcava le misure prese in Lombardia¹²¹, e nella Repubblica di Venezia (settembre 1787)¹²². Sul finire del Settecento buona parte dell'Italia centro-settentrionale si trovò così a seguire calendari festivi molto simili, sperimentando un'uniformità fino ad allora sconosciuta.

Pur essendo figlia di una stagione di riformismo ecclesiastico particolarmente radicale e contestata, la riduzione del 1786 era destinata ad avere effetti duraturi, quantomeno sul lungo periodo, a Modena come negli altri Stati in cui furono adottati provvedimenti analoghi. Certo, gli eventi rivoluzionari ebbero ripercussioni anche in questo ambito: preoccupato dagli echi di quanto stava avvenendo in Francia, già nel settembre 1790 Ercole III accondiscese a ripristinare le feste di S. Giuseppe e della Natività di S. Giovanni Battista, mantenendo però «illesa la sostanza» della riforma del 1786¹²³. Se l'arrivo della Rivoluzione francese, sulla punta delle baionette napoleoniche, comportò una nuova riduzione¹²⁴ e la breve parentesi austro-russa, nell'estate del 1799, ristabilì per contro i giorni festivi previsti nel 1756¹²⁵, la Restaurazione si accontentò

¹²¹ Cfr. A. Addobbati, *La festa e il gioco*, cit., pp. 48-51; com'è noto, le riforme proposte dal sinodo di Pistoia non vennero mai realizzate. Il *Promemoria* è edito in P. Stella (cur.), *Atti e decreti del Concilio diocesano di Pistoia dell'anno 1786*, Firenze 1986, I, pp. 228-233; la regolamentazione delle cerimonie festive era evocata anche nei *Punti ecclesiastici* sottoposti da Pietro Leopoldo all'esame dei vescovi toscani nel gennaio 1786 (cfr. ivi, pp. 59-60, n. XXVII: «Si fissassero quelle tali feste, novene ed esposizioni che sole restassero permesse»; pp. 63-64, n. XXXVIII: «I vescovi riducessero al minor numero possibile le novene, e feste straordinarie non stabilite dall'antico uso della Chiesa»).

¹²² Cfr. B. Cecchetti, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia 1874, I, pp. 101-109; C. Povolo, *Uno sguardo rivolto alla religiosità popolare: l'inchiesta promossa dal Senato veneziano sulle festività religiose (1772-1773)* (2013), ora in Id., *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Venezia 2015, pp. 203-255: 220-222.

¹²³ Munarini a Cortese, 3 settembre 1790, in ASDMN, *Cancelleria per materie*, b. «Polizze [...] 1786-1794», n. CLXVI. Sull'argomento cfr. anche i successivi dispacci di Munarini e Cortese, ivi, nn. CLXIII, CLXIV, CLXVIII; il carteggio intercorso tra Cortese e gli altri vescovi del Ducato, ivi, *Segreteria e atti dei vescovi – Tiburzio Cortese*, b. 73, *sub anno*; nonché la pastorale pubblicata da Cortese il 21 ottobre 1790 (copia ivi, *Gridario*, b. «Tiburzio Cortese», fasc. IV, n. 6).

¹²⁴ Nel 1798 il governo repubblicano impose nuovamente l'abolizione delle feste di S. Giuseppe e S. Giovanni Battista; cfr. ASDMN, *Relazioni con le autorità politiche – Repubblica francese*, b. 6, fasc. «Riduzione delle feste».

¹²⁵ Cfr. la notificazione della Giunta governativa, 29 luglio 1799, copia ivi, *Segreteria e atti dei vescovi – Tiburzio Cortese*, b. 133.

di ritornare al calendario del 1790¹²⁶, mantenendo di fatto, fino all'Unità d'Italia, la situazione sancita dalle riforme tardo-settecentesche.

¹²⁶ Nonostante le ricerche effettuate, non sono riuscito a rintracciare alcun atto legislativo a riguardo, ma i numeri dell'*Almanacco di corte* confermano la reintroduzione del calendario di Ercole III; cfr. ad es. *Almanacco di corte per l'anno 1821*, Modena 1821, p. 8 ss. Non trova quindi riscontro, a mia notizia, quanto afferma G. Manni, *La polemica cattolica nel Ducato di Modena (1815-1861)*, Modena 1968, p. 76, secondo cui «furono ripristinate alcune feste di precetto, e fu ristabilito l'obbligo di assistere alla messa anche nelle cosiddette mezze feste».

Elena Giorza*

«Un possente freno al male, un gagliardo impulso al bene»:
religione e pubblica felicità all'epoca dei Lumi

«Un possente freno al male, un gagliardo impulso al bene»:
*religion and public happiness
in the Age of the Enlightenment*

ABSTRACT. The paper is concerned with the political and social role of religion, often conceived of, within eighteenth-century Europe, as *instrumentum regni* towards the people and the rulers.

Starting from the reading of Muratori's work, *Della pubblica felicità*, – and, specifically, of the sixth chapter of this text, dedicated to religion and its necessary function as moral brake within an established society – we will reflect on some elements that recur, in analogous terms, in the reflections of important authors of the French Enlightenment, such as the deist Voltaire and the atheist and materialist d'Holbach.

KEYWORDS: Enlightenment, religion; public happiness.

Oggetto di riflessione è il sesto capitolo del saggio *Della pubblica felicità* (1749) di Lodovico Antonio Muratori, intitolato *Della religione*. Si tratta di poche pagine che costituiscono, tuttavia, un interessante compendio dei tratti più salienti della *querelle*, di origine antica ma ancora ampiamente dibattuta nel corso del Settecento, sull'utilità politica della religione come *instrumentum regni* nei confronti del popolo e di chi governa.

L'obiettivo è mostrare come l'analisi di Muratori non solo abbia chiaramente presente le riflessioni seicentesche sul tema – il riferimento è, in particolare, al libertinismo erudito e a Bayle –, ma le declini sulla base di istanze proprie del clima settecentesco europeo, anticipando timori e prudenze che si ritrovano, non senza – perlomeno apparente – sorpresa, in molti passi dei rappresentanti più noti tanto dell'Illuminismo “moderato” – il rimando sarà a Voltaire –, quanto di quello “radicale” – lo sguardo sarà

* Fondazione Collegio San Carlo di Modena – Scuola Internazionale di Alti Studi «Scienze della Cultura».

indirizzato al d'Holbach delle opere politiche.

Ripercorrere il capitolo dello scritto muratoriano, rintracciando i dibattiti e gli obiettivi polemici che fanno da sfondo alle prese di posizione dell'autore, consentirà di tracciare un quadro complesso e non banalizzante delle ragioni, talvolta analoghe ma variamente declinate, di chi nel XVIII secolo riconosce alla religione una funzione ineliminabile in ambito socio-politico.

Infatti, sebbene Muratori affermi che «Son deliri d'alcuni Ateisti, o Deisti, il non conoscere, quale non accidentale, ma essenziale influsso abbia nella Pubblica Tranquillità la vera Religione»¹, in realtà, come si tenterà di mostrare, la possibilità dell'esistenza di una società atea, di memoria bayliana e ampiamente dibattuta in epoca illuministica, fatica a trovare sostenitori tra i *philosophes*, paradossalmente anche tra coloro che sono annoverati a giusto titolo tra i teorici dell'ateismo materialistico.

La tesi che Muratori intende fare propria emerge eloquentemente fin dall'*Indice delle materie* del trattato *Della pubblica felicità*, pubblicato per la prima volta nel 1749 e dato alle stampe in traduzione francese nel 1772 con il titolo *Traité sur le bonheur public*, in cui compare l'espressione «Ateisti o Deisti, una Repubblica di costoro sarebbe un Caos»². La volontà di confrontarsi polemicamente con chi sembra sottoscrivere «la “Magna Charta” della Separazione»³ tra religione e morale, costituita dalle *Pensées diverses sur la comète* di Bayle, è evidente. Tuttavia, la rivendicazione della necessaria dipendenza della «Moral Filosofia» dalla «vera religione»⁴ non costituisce una questione di principio – come ci si aspetterebbe dal cattolicesimo, seppur “galileiano”, di Muratori⁵ –, bensì si colloca su un piano permeato da uno spirito utilitaristico tipicamente illuministico – senza dubbio legato all'oggetto del saggio di Muratori, la pubblica felicità e i mezzi per attuarne le condizioni, ma probabilmente risultato anche di considerazioni pratico-contingenti, dettate da uno sguardo consapevole e realistico sulla società del tempo.

Basti notare la ricorrenza di termini riconducibili al campo semantico

¹ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca [i.e. Venezia] 1749, p. 61.

² Ivi, *Indice delle materie*.

³ P. Hazard, *La crisi della coscienza europea*, trad. it., Milano 1968, II, pp. 356-365.

⁴ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 59.

⁵ E. Raimondi, *La Formazione Culturale Del Muratori: Il Magistero Del Bacchini*, in «Lettere Italiane», XXV, 1 (1973), pp. 37-56. Vd. M. Rosa - M. Al Kalak (curr.), *Lodovico Antonio Muratori. Religione e politica nel Settecento*, Firenze 2018.

dell'utile, associati alla sfera religiosa: la religione è «efficace», «essenziale», «istituita per giovare» anche allo stato civile; i preti sono di manifesta «necessità ed utilità» e contribuiscono alla «pubblica utilità»; le missioni cattoliche sono «utilissime»⁶. Se la filosofia morale e la religione perseguono un medesimo scopo – «rendere felice l'umana Società»⁷, persuadendo gli individui alla giustizia, alla virtù e a fare propri costumi regolati –, tuttavia la prima, laddove proceda disgiunta dalla seconda, «non ha gagliardia sufficiente, per muovere gli animi ad abbracciare vigorosamente le Virtù e praticarle»⁸. La specificità della religione viene, dunque, individuata nella sua forza persuasiva: senza il movente delle pene e delle ricompense eterne, la moralità non risulterebbe sufficientemente allettante.

Ma vi è un ulteriore aspetto che rende la religione più efficace della filosofia morale. Si tratta del suo potenziale divulgativo – in opposizione al carattere elitario di una moralità autonoma dal Dio giudice: «essa Filosofia è per pochi, cioè per la gente dotta: laddove la Religione serve per tutto il Popolo, cioè tanto per li Dotti, che per gl'Ignoranti»⁹.

Sarà proprio la consapevolezza di tale duplicità che condurrà d'Holbach – il quale peraltro possiede un esemplare della traduzione francese del saggio muratoriano, come indicato nella sottosezione “Politica” della sezione “Scienze e arti” del catalogo della sua biblioteca, redatto dall'editore de Bure nel 1789¹⁰ –, nelle opere tarde, quelle etico-politiche pubblicate tra il 1773 e il 1776, alla “messa tra parentesi” del proprio ateismo materialistico¹¹. Tanto nell'Éthocratie, quanto nella Morale universelle – scritti

⁶ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., pp. 57-68.

⁷ Ivi, 59.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le Bon d'Holbach*, Paris 1789, p. 52.

¹¹ Si tratta di una questione spesso passata sotto silenzio dalla letteratura secondaria, o trattata sbrigativamente e in termini semplicistici: V. Barba, *La virtù senza Dio. Il pensiero etico-politico di d'Holbach*, in P.-H.T. D'Holbach, *Elementi di morale universale o catechismo della natura*, trad. it., Roma-Bari 1993, pp. xv-xx; F. Cagnetti, *Morale “umana” e metafisica materialistica nella filosofia di d'Holbach*, in «Giornale critico della filosofia italiana», XII (1958), pp. 488-489, nota 6; G. Cristani, *D'Holbach e la società atea*, in M. Geuna - G. Gori (curr.), *I filosofi e la società senza religione*, Bologna 2011, pp. 324-325; J. Domenech, *L'éthique des lumières. Les fondements de la morale dans la philosophie française du XVIII^e siècle*, Paris 1989, pp. 26-28, nota 49; Id., *D'Holbach et l'obsession de la morale*, in J. Boulad-Ayoub (cur.), *Paul Henri Thiry, Baron d'Holbach: Épistémologie et politique au XVIII^e siècle*, in «Corpus», XXII/XXIII (1992), pp. 103-115; M.L. Lussu, *Critica della religione e autonomia della morale in alcune figure dell'illuminismo francese*, in

pubblicati anonimi nel 1776 dall'editore Marc-Michel Rey¹² –, la scelta di delineare una morale non atea, ma “umana e di natura”, slegata da qualsiasi presupposto metafisico, non solo di carattere teologico-spiritualistico, ma anche di tipo ateo-materialistico, lungi dal derivare da una presunta “svolta moderata” di d'Holbach, è il risultato di alcuni fattori, tra i quali un ruolo centrale è giocato dalla constatazione dell'impossibilità di una filosofia popolare, tanto più se atea: «l'ateismo, come la filosofia e tutte le scienze profonde e astratte, non è fatto per il volgo e neppure per il maggior numero degli uomini»¹³. Tale convinzione è già presente nei testi in cui la critica alla religione, in tutte le sue forme – deismo incluso –, è radicale e la negazione dell'esistenza di una causa prima libera e intelligente, accanto all'affermazione del monismo della materia, è manifesta: si pensi al *Système de la nature* (1770) e al *Bon sens* (1772). Tuttavia, è negli scritti in cui da un piano strettamente speculativo si passa a un piano pratico-politico che emergono i limiti di un ateismo filosofico all'esclusiva portata di una ristretta élite, destinato a rimanere estraneo ai più e quindi incapace di assumere una funzione pubblica e sociale: «L'incredulo diffonde segretamente delle opinioni fatte per un ristrettissimo numero di cittadini o di saggi incapaci di turbare la pace dello stato»¹⁴.

Tale premessa contribuisce a far sì che il d'Holbach *politicien*, nell'ambito del proprio progetto di riforma etico-sociale – progetto chiamato a tenere conto di tutte le componenti della nazione, inclusa

«Studies on Voltaire», CXCII (1980), pp. 1088-1091; Ead., *Bayle, Holbach e il dibattito sull'ateo virtuoso*, Genova 1997, pp. 110 e 132-133, nota 8. Il primo a segnalare la questione è stato Ph. Damiron, *Mémoires pour servir à l'histoire de la philosophie au XVIII^e siècle*, Paris 1858-1864, I, pp. 196-197.

¹² Sul complesso sistema editoriale ideato dalla *coterie holbachique* e sulla questione dell'attribuzione degli scritti d'holbachiani, vd. J. Vercruysse, *Bibliographie descriptive des imprimés du baron d'Holbach*, Paris 2017, pp. 17-19 e A. Sandrier, *Le style philosophique du baron d'Holbach*, Paris 2004.

¹³ P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, trad. it., Torino 1978, p. 650.

¹⁴ Id., *Éthocratie, ou Le gouvernement fondé sur la morale*, Amsterdam 1776, p. 97 (laddove non sia indicata un'edizione italiana, la traduzione è mia). Poiché non esiste attualmente un'edizione critica delle opere complete di d'Holbach – infatti, l'unica edizione esistente, dal titolo *Œuvres philosophiques*, pubblicata da Coda a cura di J.-P. Jackson, oltre a non essere un'edizione critica esclude molti scritti d'holbachiani –, si è scelto di utilizzare, dove possibile, le edizioni originali, disponibili su Gallica: <http://gallica.bnf.fr> (aprile 2021). Si segnala, tuttavia, come emerso nel Convegno Internazionale interamente dedicato a d'Holbach, “*The Great Protector of Wits*”. *D'Holbach 1789-2019*, svoltosi a Göttingen tra il 9 e l'11 maggio 2019, che la Voltaire Foundation ha in cantiere un'edizione critica digitale dell'intero corpus d'holbachiano.

quella numerosa *populace*, giudicata incapace di accedere a contenuti filosofici –, finisca per attribuire a un clero, riabilitato e rieducato, il ruolo di apostolo della nuova moralità. Moralità non esente, come polemicamente segnalato da Grimm, da «cappuccinate sulla virtù»¹⁵, tanto che i precetti d'holbachiani potrebbero senza difficoltà essere messi «in bocca al Cristo, anche al Cristo che parla dalla montagna»¹⁶. Non sorprende allora che l'idea di una sostanziale uniformità tra le leggi di Dio e gli imperativi della ragione umana, affermata a più riprese da Muratori, trovi il pieno consenso dell'ateo d'Holbach nelle opere della *pars construens*: «una legislazione davvero morale e giusta è una legislazione divina e religiosa»¹⁷.

Quello stesso orizzonte utilitaristico – ampiamente condiviso nel corso del Settecento tanto dal fronte filosofico quanto da quello apologetico –, che fa da sfondo all'opera di Muratori e alla sua definizione della religione come uno degli strumenti più utili al perseguimento della pubblica felicità, sembra costringere d'Holbach ad individuare delle eccezioni all'etica della trasparenza tanto conclamata negli scritti antireligiosi. Di fronte alla questione se sia sempre conveniente dire la verità – atea – o se, in alcuni casi, si riveli più opportuno ricorrere alla menzogna – religiosa –, il barone delle opere tarde afferma: «la verità, sempre utile al genere umano, può essere talvolta nociva per gli individui; tale verità può e deve essere nascosta ogni volta che ne conseguirebbe un male per i nostri associati»¹⁸. Nonostante, dunque, su un piano teorico, l'ateismo materialistico superi la prova utilitaristica, risultando vero in quanto utile, nella sfera politica le cose sembrano andare diversamente. Alla domanda se l'ateismo rappresenti una verità, ovvero sia vantaggioso a livello pubblico e sociale, gli scritti politici di d'Holbach, tacendo ogni riferimento diretto all'incredulità, sembrano dare implicitamente risposta negativa.

A costituire il vero termine di confronto di Muratori è la celebre tesi

¹⁵ F.M. Grimm *et al.*, *Correspondance littéraire, philosophique et critique*, Nendeln 1968, X, p. 175 (Grimm si riferisce, nello specifico, al *Système social*, testo d'holbachiano pubblicato anonimo nel 1773). Vd. V. Barba, *La virtù senza Dio*, cit., pp. xi-lxxxviii.

¹⁶ A. Negri, *Introduzione*, in P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, cit., p. 39. Vd. L.G. Crocker, *Nature and Culture: Ethical Thought in the French Enlightenment*, Baltimore 1963, p. 420 e R. Mauzi, *L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII^e siècle*, Paris 1969, p. 467.

¹⁷ P.-H.T. D'Holbach, *Éthocratie*, cit., p. 90.

¹⁸ Id., *Système social, ou Principes naturels de la morale et de la politique, avec un examen de l'influence du gouvernement sur les moeurs*, Londres 1773, I, p. 136 e Id., *Éléments de la morale universelle, ou Catéchisme de la nature*, Paris 1790, pp. 166-167.

bayliana: «Si sono trovati de gli empi a di nostri, che han preteso, potere un Popolo di Ateisti, guidato dalle sole Leggi umane, e dall'autorità del Principe, vivere in pace fra loro, praticar le azioni virtuose, ed abborrir le cattive»¹⁹. Se, nella *Réponse aux questions d'un provincial*, Bayle ipotizza l'effettiva esistenza di popoli atei, adducendo come prova gli indigeni delle isole Marianne, delle Filippine e delle Molucche, nelle *Pensées diverses sur la comète* la riabilitazione e la legittimazione dell'ateismo sul piano morale passano dall'assunto dell'incoerenza tra credenze e azioni – ampiamente ripreso tanto da Diderot²⁰, quanto dal d'Holbach del *Système de la nature* e del *Bon sens*²¹ – e della conseguente superiorità, in termini di efficacia, di una morale terrena, basata sul desiderio di gloria e approvazione sociale e sul timore del biasimo e delle pene temporali sancite dalle leggi, rispetto a una morale religiosa, legata all'idea di un Dio vendicatore e remuneratore²².

Muratori si schiera, contro Bayle e il libertinismo erudito seicentesco²³ – si pensi, tra gli altri, a La Mothe Le Vayer –, in difesa dell'argomento del consenso universale tanto caro al fronte cattolico: riconoscere l'esistenza di società atee, che, pur non possedendo alcuna credenza in un dio giudice, si dimostrano capaci di conservarsi e di vivere in armonia, e individuare nell'impostura la prima tappa del processo di origine della religione implica negare il ruolo di dio come garante dell'ordine morale e affermare la piena autonomia della virtù dalla religione.

Tuttavia, Muratori sembra ignorare la ripresa e l'accettazione dell'argomento del consenso universale da parte dell'ateismo settecentesco. Gli atei moderni, lungi dal rifiutare tale argomento, ne propongono una declinazione nuova nell'ambito della loro concezione materialistica della religione. In contrasto con la tesi libertina e in linea con Hobbes e Spinoza, i materialisti identificano la prima fase di sviluppo della religione con due elementi universalmente riscontrabili nella natura umana, la paura e l'ignoranza, considerando l'impostura una tappa essenziale, ma successiva, che sopraggiunge in un secondo momento, andandosi a innestare su

¹⁹ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., pp. 59-60.

²⁰ D. Diderot, *Entretien d'un philosophe avec Madame la Maréchale de ****, in Id., *Œuvres complètes de Diderot*, Paris 1875-77, II, pp. 508-510. Vd. C. Duflo, *Diderot philosophe*, Paris 2003, pp. 381-396.

²¹ P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, cit., pp. 617-632; Id., *Il buon senso*, trad. it., Milano 2010, pp. 179-180.

²² G. Mori, *L'ateismo dei moderni. Filosofia e negazione di Dio da Spinoza a d'Holbach*, Roma 2016, pp. 102-110.

²³ G. Paganini, *Introduzione alle filosofie clandestine*, Roma-Bari 2008.

quei due tratti originari. Anche chi, come Helvétius, inizialmente – il riferimento è al *De l'esprit*²⁴ – sembra accettare l'ipotesi bayliana, finisce poi – nell'opera più matura, il *De l'homme*²⁵ – per abbracciare la versione materialistica del consenso universale, fatta propria da d'Holbach. Quest'ultimo – senz'altro influenzato dalle *Recherches sur l'origines du despotisme oriental* di Boulanger, di cui pubblica clandestinamente le opere manoscritte, tanto che "boulangerie" è il termine con cui Galiani indica il ristretto gruppo di intellettuali riunito intorno al barone e composto da Nageon e Diderot in primis – ribadisce a più riprese: «ignoranza e paura, ecco i due sostegni di tutte le religioni»²⁶. È proprio tale convinzione a far sì che d'Holbach, analogamente a Muratori, si opponga con convinzione alla possibilità dell'esistenza di una società atea:

Si è spesso domandato se vi fosse una nazione che non avesse alcuna idea della Divinità e se potesse esservi un popolo composto unicamente da atei. Qualunque cosa possano dirne taluni speculatori, non sembra verisimile che vi sia sul nostro globo un popolo numeroso che non abbia alcuna idea di qualche potenza invisibile alla quale offre segni di rispetto e di sottomissione²⁷.

L'uomo, incapace di rispondere in termini razionali alle paure e ai bisogni generati da una natura ostile, i cui fenomeni, a causa dell'ignoranza delle cause naturali, appaiono inspiegabili e misteriosi, finisce necessariamente per immaginare potenze invisibili alle quali attribuisce tratti marcatamente antropomorfi. Se, dunque, la paura e l'ignoranza costituiscono due moti universalmente presenti nell'animo umano e danno inevitabilmente origine a credenze superstiziose, allora sembra assodato che non possano essere esistite, almeno fino ad oggi, nazioni propriamente atee, nelle quali una profonda conoscenza delle leggi fisiche sia riuscita a porre un freno agli impulsi irrazionali.

²⁴ Cl.-A. Helvétius, *De l'esprit*, in Id., *Oeuvres complètes*, Londres 1777, II, p. 119.

²⁵ L'influenza degli studi di de Brosses sul cambiamento subentrato nella riflessione di Helvétius è evidente: il *Du Culte des Dieux Fétiches* viene esplicitamente citato in termini elogiativi nel *De l'homme* (Id., *Oeuvres complètes*, cit., III, p. 149).

²⁶ P.-H.T. D'Holbach, *Il buon senso*, cit., p. 16; Id., *Sistema della natura*, cit., pp. 367-384. Vd. A. Minerbi Belgrado, *Materialismo e origine della religione nel '700*, Firenze 1977; Ead., *Paura e ignoranza. Studio sulla teoria della religione in d'Holbach*, Firenze 1983; S. Landucci, *Sul d'Holbach di S. Timpanaro*, in «Intersezioni», VI, 1 (1986), pp. 157-167.

²⁷ P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, cit., pp. 645-646.

A tal proposito, d'Holbach non manca di prendere posizione sulla questione, tanto dibattuta tra XVII e XVIII secolo²⁸, del presunto ateismo del popolo cinese. Lo stesso Bayle, nella *Continuation des pensées diverses sur la comète*, considera la società cinese antica e i letterati seguaci di Confucio degli spinozisti irreligiosi che, in nome di un monismo materialista, identificano Dio con la natura: si tratta di atei virtuosi – sul modello di Spinoza, l'“ateo virtuoso” per eccellenza nella tradizione filosofica²⁹ –, la cui moralità, autonoma da qualsiasi vincolo religioso, risulta rigorosa, capace di per sé di garantire l'ordine politico e sociale e superiore a quella cristiana³⁰.

D'Holbach ritiene che siano stati i missionari cristiani in Cina a diffondere la credenza, a suo parere infondata, che il popolo cinese fosse ateo: i gesuiti, infatti, riconducendo polemicamente e con intento diffamatorio tutte le opinioni religiose differenti dalla propria all'ateismo, avrebbero finito per supporre che la società cinese non avesse alcuna idea di una divinità creatrice e ordinatrice distinta dal mondo. La conclusione d'holbachiana non lascia spazio a dubbi: «Pare sicuro che il popolo cinese è superstiziosissimo, ma è governato da capi che non lo sono in alcun modo, senza tuttavia essere atei per questo»³¹.

Alle numerose relazioni di viaggio, che riferiscono di popoli “selvaggi” senza religione, il barone risponde con gli argomenti che ritrova nella dissertazione etnografica del 1760 di de Brosses, *Du Culte des Dieux Fétiches*, – anch'essa presente nella biblioteca d'holbachiana³² e basata sull'idea di un universale feticismo come stadio primitivo e originario dell'esperienza religiosa dell'umanità – e che erano apparsi, seppur con tutt'altra intenzione, già nell'opera del 1724 di Lafitau, *Mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps*. Coloro che – missionari o semplici viaggiatori – dipingono i “selvaggi” come atei sono precipitosi nel parlare di popoli che non conoscono a sufficienza e cadono vittima del pregiudizio – pericoloso nell'ottica del gesuita Lafitau, perché strumentalizzabile dal fronte eterodosso –, per cui le uniche forme di religiosità riconoscibili in quanto tali siano quelle assimilabili alla propria e che, in caso contrario, sia opportuno parlare di ateismo: «non vedendo,

²⁸ J. Israel, *La querelle sur Confucius dans les Lumières européennes (1670-1730)*, in «Rue Descartes», LXXXI, 2 (2014), pp. 64-83.

²⁹ M.L. Lussu, *Bayle, Holbach e il dibattito sull'ateo virtuoso*, cit.

³⁰ P. Bayle, *Ceuvres diverses de M^r Pierre Bayle*, La Haye 1737, III, pp. 210 e 413.

³¹ P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, cit., p. 646, nota h.

³² *Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le Bon d'Holbach*, cit., p. 258.

presso di loro, né templi, né altari, né idoli, né un culto regolato, hanno creduto, impropriamente, che il loro pensiero non andasse oltre le loro sensazioni»³³.

Di fronte alle relazioni di viaggio settecentesche che individuano nella Groenlandia una nazione atea³⁴, la risposta di d'Holbach non si lascia attendere: «la cosa è difficile a credersi per una nazione così selvaggia e così maltrattata dalla natura»³⁵. Dal momento che la paura aumenta proporzionalmente con il peggioramento delle condizioni ambientali in cui si vive, una natura “matrigna”, come quella del territorio della Groenlandia, non può che accrescere, in uomini che ignorano le leggi della fisica, il timore e, di conseguenza, la predisposizione a immaginare divinità in cui riporre speranze e preoccupazioni.

D'altra parte, anche il deismo – ulteriore obiettivo polemico di Muratori – accoglie e contribuisce ad avallare l'argomento del consenso universale, attraverso la tesi del monoteismo primitivo, identificato da Voltaire, sulla scia del *free-thinker* Tindal, con una religione naturale e razionale. Davanti alla tesi bayliana, alla critica humiana nella *Natural History of Religion* e alla documentazione etnografica attestante popoli “primitivi” atei o, alternativamente, politeisti – ma mai monoteisti –, Voltaire reagisce relegando il caso dei “selvaggi” nell'ambito dell'eccezione: l'universalità del puro deismo non riguarda quegli individui la cui ragione non è sufficientemente sviluppata – certamente, dunque, i “selvaggi” (che, secondo la teoria degli stadi progressivi della civiltà, rappresentano l'“infanzia dell'umanità”) e i bambini, ma anche chi è destinato, almeno nel presente, a permanere in un perpetuo stato di infanzia, la *canaille*³⁶.

³³ J.F. Lafitau, *Moeurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps*, Paris 1724, p. 112. Vd. S. Landucci, *I filosofi e i selvaggi, 1580-1780*, Roma-Bari 1972, pp. 247-262.

³⁴ S. Tyssot de Patot, *La vie, les aventures et le voyage de Groenland du Révérend Père Cordelier Pierre de Mésange, avec une Relation bien circonstanciée de l'origine, de l'histoire, des mœurs et du Paradis des Habitans du Pôle Arctique*, Amsterdam 1720, I, pp. 131 e 186; J. Anderson, *Histoire naturelle de l'Islande, du Groenland, du détroit de Davis*, Paris 1750, II, pp. 253-255; H. Egede, *Description et histoire naturelle du Groenland*, Copenhague-Genève 1763, p. 138.

³⁵ P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, cit., p. 646, nota h.

³⁶ È tale consapevolezza che spinge Voltaire ad elaborare, accanto al puro deismo del Dio newtoniano, accessibile esclusivamente a pochi, un deismo frutto della semplice purificazione della religione rivelata e basato sull'idea del Dio giudice, comprensibile a tutti e utile a livello socio-politico: vd. S. Timpanaro, *Paul Thiry d'Holbach*, in P.-H.T. D'Holbach, *Il buon senso*, cit., pp. xlvi-xlviii; E. Giorza, *Peut-on (et doit-on) éclairer le peuple? Voltaire e l'utilità sociale della religione*, in A.M. Rao (cur.), *Popolo e cultura*

Gli abitanti delle piccole nazioni, che nella *Réponse aux questions d'un provincial* erano presentati come esempi di società atee, in realtà non sono atei, ma semplicemente non hanno mai sentito parlare della divinità, la cui esistenza non affermano né negano: «Sono dei veri bambini; e un bambino non è né ateo, né deista; non è niente»³⁷.

Le osservazioni etnografiche di de Brosses, rese note nel 1760, e le teorizzazioni che ne derivano sembrano giustificare anche lo slittamento concettuale a cui si assiste nelle voci *Sauvage* dei dizionari settecenteschi più noti. Se nei dizionari tardo seicenteschi e in quelli di inizio Settecento, ancora influenzati dal clima del secolo precedente – si pensi al *Dictionnaire de l'Académie française* (1694), al *Dictionnaire universel* di Furetière del 1690 (ma anche alle versioni riviste del 1701 e del 1727) e al *Dictionnaire de Trévoux* del 1704 (e fino all'edizione del 1752) –, al termine “sauvage” è costantemente associata una duplice peculiarità, la mancanza di un'organizzazione politica e l'assenza di religione – in tutti gli articoli si legge “sans religion”³⁸ –, dopo il 1760 le cose cambiano. Nell'edizione del 1771 del *Trévoux*, l'espressione “sans religion” viene mitigata e sostituita con “presque sans religion”; inoltre, viene citata la relazione di viaggio di Charlevoix, *Histoire de la Nouvelle France* (1744), nella quale l'autore sembra attribuire ai “selvaggi” del Canada una sorta di universale animismo primitivo, prendendo così le distanze da chi attribuiva un ateismo *tout court* ai popoli “primitivi”; infine, si introduce una distinzione tra i *sauvages* in senso proprio e i *barbares*: se i primi vivono dispersi nei boschi e tra le montagne senza riunirsi in società, i secondi spesso si raggruppano sotto il controllo di un capo che li ha sottomessi³⁹.

Tale distinzione appare già qualche anno prima, nel 1765, nell'articolo *Sauvages* che Jaucourt elabora per l'*Encyclopédie*⁴⁰ – sebbene sia negata nella

popolare nel Settecento, Roma 2020, pp. 203-213.

³⁷ Voltaire, *Dizionario filosofico*, trad. it., Milano 2013, art. *Ateismo*, p. 569. Vd. S. Landucci, *I filosofi e i selvaggi*, cit., pp. 269-279.

³⁸ *Le Dictionnaire de l'Académie française*, Paris 1694, II, art. *Sauvage*, p. 445; A. Furetière (cur.), *Dictionnaire universel*, La Haye 1690, III, art. *Sauvage*, p. 491; H.B. de Bauval (cur.), *Dictionnaire universel*, La Haye-Rotterdam 1701, III, art. *Sauvage*; H.B. de Bauval - J.-B.B. de La Rivière (curr.), *Dictionnaire universel*, La Haye 1727, IV, art. *Sauvage*; *Dictionnaire universel français et latin*, Trévoux 1704, III, art. *Sauvage*; *Dictionnaire universel français et latin*, Paris 1752, VI, art. *Sauvage*, p. 1323.

³⁹ *Dictionnaire universel français et latin*, Paris 1771, VII, art. *Sauvage*, p. 567.

⁴⁰ J.-B. le R. d'Alembert - D. Diderot (curr.), *Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisoné des Sciences, des Arts et des Métiers*, Paris 1751-1772, 28 voll. Si utilizzerà l'*Édition Numérique Collaborative et Critique de l'Encyclopédie (ENCCRE)*. Vd. *Encyclopédie*, cit., XIV, art.

voce omonima precedente, che definisce i “selvaggi” come popoli barbari senza religione, pur accennando alla relazione di Charlevoix citata sopra⁴¹. L’influenza del *Dictionnaire* di Diderot e d’Alembert sull’ultima edizione del *Trévoux* dei gesuiti – l’unica apparsa successivamente all’*Encyclopédie* – non deve sorprendere: il dialogo a distanza tra i dizionari dell’epoca, fatto di coperture ma anche di rivisitazioni polemiche, che rendono spesso tali opere vere e proprie *ouvrages de combat*, è noto⁴². Jaucourt sembra anticipare anche la volontà del *Trévoux* del 1771 di reinterpretare e mitigare il presunto ateismo degli indiani d’America: a differenza dell’autore anonimo dell’articolo *Sauvages* dell’*Encyclopédie*, che ricorre nuovamente alla dicitura “*sans religion*”, il protestante, pur negando in modo circoscritto l’esistenza di pratiche religiose e la possibilità di conversione di tali popoli, non rifiuta loro possibili credenze religiose.

D’altra parte, la manifesta complessità dei sistemi culturali messicano e peruviano obbliga a riconoscere la presenza di religiosità strutturate e regolate non riconducibili al cattolicesimo. Per tale motivo, di frequente – il riferimento è, per esempio, allo scritto muratoriano *Il cristianesimo felice nelle missioni de’ padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai* (1743-1749), citato dallo stesso Charlevoix nella sua *Histoire du Paraguay* e basato su alcune relazioni di viaggio, tra cui quella del gesuita modenese Gaetano Cattaneo –, si assiste a una sorta di bipartizione del Nuovo Mondo in rapporto alla religione: da una parte vi sono gli indiani che fanno propria una fede idolatrica, con precisi culti e miti, dall’altra, invece, gli indiani propriamente *sauvages*, quelli *sans religion*.

La risposta di Muratori alla domanda che retoricamente si pone – se possa darsi un «Popolo di Ateisti» virtuoso – consiste nell’affermazione della funzione politica della religione come «possente freno al Male» e «gagliardo impulso al Bene». Tolta l’immortalità dell’anima – e, di conseguenza, il timore delle pene e la speranza nelle ricompense eterne –, viene meno l’unica “briglia” capace di dissuadere i cittadini dai crimini e dai vizi e di garantire la pace e l’ordine sociale. La ricorrenza dei termini “freno” e “briglia”, insieme alla tipologia di argomenti addotti, non può che richiamare la riflessione volteriana sul tema. Non solo, infatti, il *philosophe* ribadisce a più riprese che «La credenza nelle pene e nelle ricompense dopo la morte è un freno di cui il popolo ha bisogno»⁴³ e che «occorre

Sauvages (*Géog. mod.*), p. 729a.

⁴¹ Ivi., art. *Sauvages* (*Hist. Mod.*), p. 729a.

⁴² M. Leca-Tsiomis, *Les dictionnaires universels*, in *Les sources de l’Encyclopédie*, ENCCRE.

⁴³ Voltaire, *Lettres à Son Altesse Monseigneur le prince de ***. Sur Rabelais, et sur d’autres auteurs accusés d’avoir mal parlé de la religion chrétienne*, OCV, 63B, p. 463. Si rinvierà

mettergli in bocca un dio perché gli faccia da morso e da briglia»⁴⁴, ma introduce la medesima distinzione che si ritrova in Muratori tra il popolo nel suo complesso e una ristretta élite intellettuale – l'esempio volteriano è quello degli epicurei: «Ci si chiede, poi, se possa esistere un popolo di atei; mi pare che si debba distinguere tra il popolo propriamente detto, e una società di filosofi superiori al popolo»⁴⁵. Analogamente, Muratori afferma:

si risponde, non essere impossibile, che qualche particolar persona possa, benché miscredente, operare nelle guisa suddetta; ma non essere ciò possibile in un Popolo, la maggior parte composto da persone ignoranti, ed anche di persone di grande ingegno e Letterate, nelle quali predominio ha l'Irascibile e la Concupiscibile⁴⁶.

Sebbene, dunque, entrambi non neghino la possibile esistenza di qualche ateo virtuoso, la cui condotta onesta non dipende dalla credenza in un Dio che premia e punisce, tuttavia è certo che, quando si tratta di governare la *populace*, non si possa rinunciare alla forza persuasiva della religione, maestra di virtù. D'altra parte, la consapevolezza che una moralità atea si riveli inaccessibile non solo per il *peuple* ignorante, ma anche per molti individui istruiti e acuti è presente anche in d'Holbach: «i principi dell'ateismo o il sistema della natura non sono fatti neppure [...] per un grande numero di persone illuminate su altre questioni»⁴⁷.

Muratori⁴⁸ e Voltaire⁴⁹, nel denunciare la pericolosità dell'ateismo a livello politico, richiamano le medesime questioni. In primo luogo, il problema dei crimini segreti, un vero e proprio *topos* filosofico, tipico del libertinismo seicentesco, tratto probabilmente dal III libro del *De sapientia* di Cardano⁵⁰, ma presente fin dal *Sisifo*, dramma satiresco generalmente

alle opere di Voltaire nell'edizione in corso della Voltaire Foundation (*Œuvres complètes de Voltaire*, Oxford 1968-), abbreviata come consuetudine con OCV.

⁴⁴ D16684. Il corpus epistolare di Voltaire si trova in *Correspondence and related documents*, OCV, voll. 85-135 e verrà abbreviato, come d'uso, con la lettera D, seguita dal numero della lettera in questione.

⁴⁵ Voltaire, *Dizionario*, cit., art. *Ateismo*, p. 553.

⁴⁶ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 60.

⁴⁷ P.-H.T. D'Holbach, *Sistema della natura*, cit., p. 650.

⁴⁸ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 60.

⁴⁹ Voltaire, *Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas*, OCV, 56C, p. 242; Id., *Dizionario*, cit., artt. *Inferno*, p. 1373 e *Ateismo*, p. 553; Id., *Dieu et les hommes*, OCV, 69, p. 280.

⁵⁰ Qui compare l'espressione «Summum autem praesidium regni est Iustitia ob apertos

attribuito a Crizia⁵¹: dal momento che le leggi dello stato sono applicabili esclusivamente ai crimini pubblici, la religione costituisce l'unico mezzo di repressione e vigilanza su quelli segreti. In secondo luogo, il riferimento, di memoria lockiana, al tema del giuramento e al ruolo di garante assunto da dio: solo coloro che pensano che spergiurare sia un peccato, e non dunque gli atei convinti di restare impuniti, vanno considerati degni di fiducia quando si tratta di giurare e, in particolare, di stipulare un contratto⁵².

Quella che d'Holbach, nel *Bon sens*, aveva definito polemicamente la «distinzione sottile tra la vera religione e la *superstizione*»⁵³ – giudicando allora tale sottigliezza “di ragione” un mero espediente fraudolento, tipicamente deista – è la premessa che fa da sfondo non solo alla definizione della *vera* religione muratoriana e del deismo volteriano, ma anche all'educazione moraleggiante delineata nelle opere d'holbachiane del 1776, in cui la critica antireligiosa, circoscritta e indirizzata in via esclusiva agli eccessi ecclesiastici e agli aspetti culturali e dottrinali fanatici e superstiziosi – non, dunque, all'idea di dio in sé –, assume i tratti di una sorta di deismo radicale. Quel Dio che – per richiamare la celebre espressione volteriana⁵⁴ – se non esistesse andrebbe inventato, ovvero quella divinità vendicatrice e remuneratrice capace di svolgere un'utile funzione politica suscitando i timori e le speranze del popolo, sembra essere, per tutti e tre gli autori, il risultato della “purificazione” dell'immagine del Dio cattolico dalla crassa superstizione, ovvero dalla falsa religiosità predicata dai missionari spagnoli, oggetto di disprezzo da parte degli indigeni americani di cui parla Muratori⁵⁵, e che finisce per dare man forte al proselitismo ateo⁵⁶. Se, infatti, la riformulazione muratoriana del cattolicesimo, che individua in quel cristianesimo felice attuato dai

tumultos: et Religio, ob occultos».

⁵¹ In G. Giannantoni, *I Presocratici*, Roma-Bari 1990, pp. 1026-1027.

⁵² L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 60; Voltaire, *Dizionario*, cit., art. *Ateismo*, p. 567.

⁵³ P.-H.T. D'Holbach, *Il buon senso*, cit., p. 52.

⁵⁴ Voltaire, *Épître à l'auteur du livre des Trois imposteurs*, OCV, 70A, p. 241.

⁵⁵ L.A. Muratori, *Il cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai*, Venezia 1743-1749 (una traduzione francese di quest'opera appare nel 1754 con il titolo *Relation des missions du Paraguay*).

⁵⁶ L'idea che la superstizione, con i suoi tratti ridicoli e assurdi, finisca per accrescere il numero di coloro che scelgono di abbracciare l'ateismo è una costante del dibattito settecentesco: si tratta di un argomento fatto proprio, seppure con finalità opposte, tanto dagli apologeti, quanto dagli autori eterodossi. Vd. Voltaire, *Dizionario*, cit., art. *Frode*, p. 1699.

gesuiti in Paraguay un modello ideale, si basa sulla convinzione che la religione, al pari delle altre virtù, debba evitare ogni eccesso, mediando aristotelicamente «fra il Difetto e l'Eccesso», il deismo di Voltaire, forgiato sulla base del monoteismo primitivo, intende proporre una religiosità che, pur conservando il dio giudice, si spogli dal fanatismo e dall'intolleranza della fede rivelata⁵⁷. Parimenti la morale di natura del d'Holbach *politicien* – conforme alla religione correttamente intesa – risulta legata all'idea secondo cui uno stato che intenda rifondare i costumi del proprio popolo non possa che individuare «dei collaboratori in un clero numeroso» opportunamente riformato⁵⁸, dal momento che non vi è «scienza utile che un governo illuminato non possa far fiorire con l'aiuto del clero»⁵⁹.

I tre autori sembrano condividere anche la tipologia di strumenti attraverso cui divulgare la *vera* religione tra il popolo: si tratta dell'esempio e dei catechismi, due espedienti tradizionalmente impiegati in ambito religioso. Tale scelta, prevedibile in riferimento al cattolico Muratori, merita una riflessione in relazione a Voltaire e d'Holbach. Come la maggior parte di coloro che nel Settecento si interrogano sulle modalità e gli strumenti più adatti a istruire la *multitude* nelle *petites écoles*, anche i due *philosophes* finiscono per riconoscere l'efficacia di un mezzo tipico del sistema didattico cristiano e per accreditare una trasmissione della conoscenza regolata da criteri di semplicità, brevità, schematicità e genericità, dove abbondano espressioni proprie dell'oralità e del linguaggio comune⁶⁰. Il modello del catechismo, basato sul susseguirsi di domande e risposte, rigidamente delimitate nei contenuti e nell'estensione, tra due interlocutori fittizi privi di ogni caratterizzazione individuale, i cui interventi, funzionali al dispiegamento della dimostrazione, non intrecciano in alcun modo un confronto propriamente dialogico, consente di evitare accuratamente

⁵⁷ G. Stenger, *Le Dieu de Voltaire*, in Voltaire, *Dieu. Réponse au Système de la nature*, OCV, 72, pp. xxiii-xxxviii; A. Sandrier, *Lectures athées de Voltaire: la duplicité du philosophe*, in S. Charles - S. Pujol (curr.), *Voltaire philosophe. Regards croisés*, Ferney-Voltaire 2017, pp. 141-150.

⁵⁸ P.-H.T. D'Holbach, *Système social*, cit., III, p. 114.

⁵⁹ Id., *Éthocratie*, cit., p. 101.

⁶⁰ Anche nell'*Éthocratie* d'Holbach afferma che uno dei principali compiti di chi governa deve essere quello di delineare un catechismo morale (Ivi, p. 191). Vd. A. Sandrier, *Les catéchismes de l'irréligion*, in Ch. Mervaud - J.-M. Seillan (curr.), *Philosophie des Lumières et valeurs chrétiennes*, Paris 2008, pp. 385-398; Id., *Les catéchismes au temps des philosophes*, in «Dix-Huitième Siècle», XXXIX (2007), pp. 319-334; Id., *L'inédit dans l'œuvre du baron d'Holbach: l'interface manuscrite*, in «La lettre clandestine», XI (2002), pp. 59-76.

tratti di ambiguità e contraddizione ed elimina ogni margine di apertura al dubbio e a possibili obiezioni, attraverso l'impiego di un registro assertivo con cui esporre verità presentate come autoevidenti. Lo stesso ricorso costante a un'esemplificazione generica, attenta a evitare casi problematici, rientra nella volontà di rendere la morale delineata alla portata di tutti: l'esempio, infatti, dando veste concreta ai concetti, rappresenta un adeguato dispositivo di divulgazione. Se Voltaire non solo è autore del *Catéchisme de l'honnête homme*, ma inserisce molteplici catechismi nel suo *Dictionnaire philosophique* (*Catechismo cinese*, *Catechismo del curato*, *Catechismo del giapponese* e *Catechismo del giardiniere*), d'Holbach scrive gli *Éléments de la morale universelle, ou Catéchisme de la nature* – opera pubblicata postuma, nel 1790, da de Bure, volta a presentare i fondamenti della morale naturale delineati nelle opere politiche in modo da renderli «propri a essere insegnati a tutti»⁶¹.

La consapevolezza di dover adeguare non solo il contenuto, ma anche la forma all'intento divulgativo è evidente: diventa necessario esprimersi in modo chiaro e semplice, a costo di rendere lo stile meno raffinato e di ricorrere a frequenti ripetizioni ed esemplificazioni⁶². D'Holbach sottolinea a più riprese che la possibilità di rendere la verità avvicinata dal *peuple* dipenda dalle scelte stilistiche del discorso filosofico. Le conoscenze più importanti sono destinate a cadere nell'oblio, qualora non siano accompagnate dallo «*charme* dello stile» e da un «falso splendore a cui il volgo», come insegna Fontenelle⁶³, «attribuisce il massimo valore»⁶⁴.

I due *philosophes* sembrano, in tal modo, accogliere la sfida lanciata da d'Alembert nel 1759, all'interno dell'*Essai sur les éléments de philosophie*: dare vita a un nuovo strumento di divulgazione filosofica, che possa concorrere a porre fine al monopolio pedagogico cattolico. Si tratta di un «catechismo morale ad uso e alla portata dei fanciulli», che, lungi dal discutere e raffinare le nozioni alla base della morale, deve rendere gli

⁶¹ P.-H.T. D'Holbach, *Éléments de la morale universelle*, cit., *Avvertenza*. Si vedano i giudizi espressi su questo testo da Jean-François Marmontel (in «*Mercure de France*», 1790, pp. 113-121) e da Grimm (F.M. Grimm *et al.*, *Correspondance*, cit., XVI, p. 115): entrambi confermano il carattere manifestamente divulgativo dell'opera d'holbachiana, avallato anche dall'assenza di riferimenti polemici alla religione (non si riscontra alcuna ricorrenza dei termini «Dio», «religione» e «preti»).

⁶² P.-H.T. D'Holbach, *La morale universelle, ou Les devoirs de l'homme fondés sur sa nature*, Amsterdam 1776, I, pp. xxix-xxx.

⁶³ B. Le Bovier de Fontenelle, *Nouveaux dialogues des morts*, Paris 1683-1684, I, p. 105 ss. e II, pp. 203 ss., 233 ss.

⁶⁴ P.-H.T. D'Holbach, *La morale universelle*, cit., II, pp. 294 e 298.

uomini virtuosi facendo leva sulla loro natura universale⁶⁵.

Vi è, in conclusione, un ultimo aspetto che accomuna le riflessioni dei tre autori: si tratta dell'implicita identificazione dell'interesse dell'intera nazione con quello di una ristretta e specifica componente sociale: la borghesia in ascesa. Se il riformismo di Muratori⁶⁶ giudica dannosa la superstizione per la pubblica felicità, in quanto elemento di distrazione per la «povera gente da i lavori sì necessari al sostentamento loro»⁶⁷ e altrui, Voltaire – grande proprietario terriero, preoccupato dall'aumento del costo della manodopera e da possibili sommosse popolari – non manca di esprimere apprezzamento per l'*Essai d'éducation nationale* (1763) del giansenista La Chalotais, il quale, sulla base di motivazioni economiche e sociali, esclude espressamente il basso popolo dal proprio sistema educativo, delineato in polemica con quello gesuita: «la ringrazio per aver bandito lo studio tra i contadini. Io, che coltivo la terra, ho bisogno di manovali, non di chierici tonsurati. Mi mandi soprattutto dei fratelli ignorantelli per trainare i miei aratri»⁶⁸. Infine, anche nel caso di d'Holbach, la cui riflessione peraltro non rinuncia altrove ad assumere toni radicali – si pensi ai testi della critica antireligiosa –, l'educazione pensata per la *multitude*, seppur pubblica, gratuita e accessibile a tutti, si riduce a un'istruzione di base, mirata a un'alfabetizzazione diffusa e a fornire ai lavoratori una serie di nozioni pratiche, immediatamente impiegabili nelle loro specifiche attività manuali, e precetti morali chiari e utili a livello politico e sociale⁶⁹. Il conservatorismo politico del barone – che

⁶⁵ Citato in A. Sandrier, *L'inédit dans l'œuvre du baron d'Holbach*, cit., p. 66.

⁶⁶ Franco Venturi ha definito il progetto riformistico di Muratori, e in particolare l'opera *Della pubblica felicità*, «l'espressione più matura di tutto il pensiero riformatore in Italia durante la guerra di successione austriaca» (F. Venturi, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969, p. 161).

⁶⁷ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 65.

⁶⁸ D11051. Anche Grimm esprime lo stesso consenso entusiastico al progetto di La Chalotais (F.M. Grimm *et al.*, *Correspondance littéraire*, cit., V, p. 309). Vd. R. Mortier, *Voltaire et le peuple*, in Id. (cur.), *Le Cœur et la Raison. Recueil d'études sur le dix-huitième siècle*, Oxford-Bruxelles-Paris 1990, pp. 89-103; L.G. Crocker, *The Problem of Truth and Falsehood in the Age of Enlightenment*, in «Journal of the History of Ideas», XIV, 4 (1953), pp. 575-603; E. Di Rienzo, *Voltaire: religione, impostura, politica*, in L. Bianchi - A. Postigliola (curr.), *Voltaire: religione e politica*, Napoli 1999, pp. 7-28; E. Giorza, *Peuple, populace, multitude. I philosophes tra istruzione popolare e impostura*, in «Intersezioni», XXXIX, 3 (2019), pp. 325-344.; Ead., *L'Illuminismo tra religione e politica. I philosophes di fronte al popolo*, Bologna 2021.

⁶⁹ P.-H.T. D'Holbach, *La morale universelle*, cit., III, p. 142.

attribuisce il titolo di “cittadino” esclusivamente ai proprietari terrieri⁷⁰ – priva di fatto il suo progetto pedagogico di qualsiasi intento propriamente emancipatorio in relazione ai ceti più disagiati: ognuno va educato sulla base del ruolo che è destinato a ricoprire nella società, evitando forme di mobilità sociale, sfavorevoli all’imporsi della nascente classe media⁷¹.

D’altronde, l’ingenua convinzione – *fil rouge* del noto saggio di Jonathan Israel, *Radical Enlightenment*⁷², e ripresa da molteplici studi successivi – che il libero pensiero eterodosso settecentesco si sviluppi contemporaneamente tanto a livello filosofico quanto sul piano politico in chiave ugualitaria, ovvero contenga in sé un ateismo teoretico, a cui risulta intrinsecamente e indissolubilmente legata una concezione democratica e trasparente del potere, trova una chiara disconferma nell’accusa rivolta nel 1794 da Robespierre agli enciclopedisti – d’Holbach e Diderot per primi:

questa setta, in ambito politico, è sempre rimasta al di sotto dei diritti del popolo; in ambito morale, invece, è andata ben oltre la distruzione dei pregiudizi religiosi. I suoi corifei talvolta hanno inveito contro il dispotismo, ma sono stati pensionati dal despota⁷³; talora hanno scritto delle opere contro la corte, e talaltra delle dediche ai re⁷⁴ [...] sono stati fieri nei loro scritti e servili nelle anticamere⁷⁵.

⁷⁰ Id., *Système social*, cit., II, pp. 51-52 e *Encyclopédie*, cit., XIV, art. *Représentans*, pp. 144-145.

⁷¹ P.-H.T. D’Holbach, *La morale universelle*, cit., III, pp. 121-123 e 138.

⁷² J. Israel, *Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750*, Oxford 2001.

⁷³ Il riferimento polemico è Diderot, che nel 1765 vende la propria biblioteca a Caterina II, la quale gli concede di conservarla presso la sua abitazione fino alla morte e gli assegna una pensione annuale come bibliotecario.

⁷⁴ L’obiettivo polemico è d’Holbach che dedica l’*Éthocratie* a Luigi XVI e che, allo stesso tempo, parla in termini aspramente ironici della vita di corte, scrivendo l’*Essai sur l’art de ramper, à l’usage des Courtisans, facétie philosophique* inserita da Meister nel dicembre del 1790 nella *Correspondance littéraire*.

⁷⁵ M.-F.-M.I. de Robespierre, *Textes choisis*, Paris 1958, III, pp. 170-171. Vd. A.Ch. Kors, *D’Holbach’s Coterie: An Enlightenment in Paris*, Princeton (NJ) 1976, pp. 261-330.

III. LA CULTURA ARTISTICA E LETTERARIA

Filippo Comisi*

*La produzione di maioliche e porcellane
nel ducato di Modena nel XVIII secolo:
nuove tecniche e suggestioni estremo orientali*

*The production of majolica and porcelain
in the Duchy of Modena during the 18th century:
new techniques and Far Eastern fascination*

ABSTRACT. The advice that L.A. Muratori included in his work *Rudimenti di Filosofia Morale* echoed thirty years later, when Francesco III allowed some inhabitants of Sassuolo to establish a majolica factory in the duchy. As in the main Italian and foreign cities, the local manufacturers mastered in a short time the secrets of the ceramic art, always paying attention to the eccentric tastes that were fascinated by the Far East. The purpose of this essay is showing which were the lines of exchange and influence that led to new ways of majolica manufacturing, now influenced by the East. This was possible mostly thanks to the new possibility of acquiring the manufacturing secrets of other European States.

KEYWORDS: majolica, porcelain; chinoiserie, Duchy of Modena, exoticism.

L'Illuminismo contribuì al rapido sviluppo di tutti i settori dell'arte applicata, tra questi la produzione ceramica fu certamente uno dei più vitali.

Le raccomandazioni che Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) andava impartendo nel suo *Rudimenti di Filosofia morale per il principe ereditario di Modena*¹, tuttavia, riecheggiarono quasi trent'anni più tardi, quando Francesco III (1698-1780) pare facesse propri quei preziosi consigli, e cioè che «*convien badare, essere buona mercatura non quella che introduce nel paese molte manifatture e robe straniere [...] ma bensì, che prende le manifatture forestiere con proprio profitto [...]*»², ed enumerando le industrie

* Dipartimento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Macerata.

¹ L.A. Muratori, *Rudimenti di filosofia morale per il Principe ereditario di Modena*, Modena 1714.

² *Scritti inediti di Lodovico Ant. Muratori, pubblicati a celebrare il secondo centenario dalla nascita di lui*, presso Nicola Zanichelli successore agli Marsigli e Rocchi, Bologna 1872, p. 237.

che sarebbe stato opportuno favorire nel Ducato estense, non tralasciava quella «*di buoni vasi di terra o per la tavola, o per la cucina, o per il caffè, o per altri simili usi*»³.

Se fino a quel momento sulle tavole dei ricchi modenesi giungeva maiolica di importazione da Faenza, da Lodi ed anche dalla Liguria, fu solo nel 1741 che nel territorio di Sassuolo alcuni benestanti si riunirono entrando in società. Sulla scorta del *Regolamento*, promulgato lo stesso anno dal duca Francesco III, la Società sposava le direttive sovrane, che così recitavano: «*che non esca dagli Stati il denaro per acquistare di quei generi di cose, delle quali si può fare a meno [...]*» e al contempo di «*tirare a sé con modi leciti, ed onesti, [...] l'Oro degli altri paesi forestieri*»⁴.

Come i maggiori centri italiani ed esteri, ben presto anche le manifatture locali si impossessarono dei segreti dell'arte ceramica, guardando con attenzione quel gusto, sempre più diffuso, dal sapore esotico o semplicemente eccentrico che attingeva, talvolta inconsapevolmente, dall'Oriente. Come attestato dai documenti e da ciò che è rimasto della varia produzione ceramica ducale, infatti, le nuove tecniche decorative, così come le suggestioni eclettiche ed esotiche si riverberarono anche nella ricca produzione sassolese.

Scopo di questo intervento è quello di tentare di ricostruire quali furono le linee di scambio e d'influenza che condussero alla confezione di maioliche nuove, dal sapore e dai decori elegantemente orientaleggianti, grazie soprattutto alla possibilità di attingere a segreti produttivi provenienti dagli stati europei.

Così se un primitivo tentativo di produrre la maiolica «*all'uso di Savona [...] che servano per Caffè e Cioccolata*»⁵, portato avanti nel 1716 dai reggiani Girolamo Ferretti e dal figlio Prospero, era andato fallito, una novella Società composta da nove soci con un capitale di 9.000 lire, ottenne, il 4 agosto 1741, il «*Giusprivativo della Fabbrica di Majolica ordinaria bianca,*

³ Ivi, p. 242.

⁴ F. Liverani, *I Dallari e la ceramica a Sassuolo nel Settecento*, Modena 1996, p. 11.

⁵ Archivio di Stato di Modena (ASMo), Archivio Segreto estense (ASE), Cancelleria, *Carteggio e documenti di particolari*, b. 1351 (Taccoli), cit. in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche del Ducato modenese: Sassuolo e centri minori*, Catalogo della mostra, Modena 1980, p. 14. I due reggiani chiedevano facilitazioni per poter «*aumentare a pubblico beneficio nel Feudo di Vezzano una [di] lui Fornace coll'introdurre in questi Stati operai forestieri, che lavorino ogni sorte di masserizie di terra cotta, figure, vasi d'ogni qualità come anco maiolica [...]*», ottenendo in risposta, il 25 maggio 1716, dalla Cancelleria ducale che il privilegio reale era subordinato al pagamento di 400 scudi, in mancanza di altra documentazione si ritiene che il progetto non ebbe seguito.

e dipinta a similitudine di quella di Romagna»⁶, con un chiaro riferimento a quella prodotta dalle manifatture imolesi. Nella supplica che i Soci indirizzavano al sovrano, del resto, si leggono chiaramente gli intendimenti della Società: usufruire di strutture già esistenti (come la Fornace Vandelli); impiegare manodopera specializzata, carpire i segreti produttivi delle vicine manifatture ed ottenere provvedimenti protezionistici con esenzione fiscale⁷.

La Società ebbe successo e discreti guadagni per alcuni anni, ma già dal 1742, anno della morte del Soprintendente generale, Giovanni Andrea Ferrari⁸, essa cominciò a disgregarsi. Ciò fu tanto più evidente, tre anni dopo, quando i dissapori coi Vandelli, proprietari delle fornaci, andarono esacerbandosi⁹.

La Società, quindi, nel 1749 fu messa in liquidazione. Erano interessati all'acquisto Domenico Maria Giacobazzi (1691-1770), segretario di stato e di segnature, in seguito governatore di Sassuolo; la vedova di Cristoforo Baggi, cassiere e contabile della vecchia società; Abram Vita Levi, un ebreo che espanse i propri commerci nel ducato di Massa e Giovanni Maria Dallari, nato a Pescarola nel 1711, che nello stesso anno aveva visitato il Fabbicato di S. Maria per trovarvi un sito adatto ad impiantarvi una fabbrica di ceramica¹⁰.

⁶ ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b, l'immagine della copia a stampa della Grida è pubblicata in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 12. Per la Grida: ASMo, Cancelleria ducale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. V, n. 191. Riproduzione digitale della Grida: <https://lodovico.medialibrary.it/medial/schedadl.aspx?id=a3013f12-9b77-11eb-a3b0-6f3ebdb2718> (consultato il 3 maggio 2021).

⁷ Per la Supplica: Archivio Storico del Comune di Sassuolo (ASCSa), *Arti e Commercio e Attività industriali, Fabbrica delle Majoliche, Carte e lettere*, b. 42; trascritta in N. Cionini, *Teatro e Arti in Sassuolo*, Modena 1902, pp. 256-257 e in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 15, n. 13; Idem, *Ceramiche di Sassuolo*, Modena 1977, pp. 14-16. Particolarmente interessante è il riferimento all'impiego «nel lavoro delle majoliche degl'operai Imolesi, che anno fatto l'esperimento et che hanno il segreto speciale del bianco e della vernice, che dar si deve alla terra lavorata [...]». In una supplica, datata 30 settembre 1751, firmata da «Li uomini del negozio della Maiolica di Sassuolo», ad esempio, si richiede a Sua Altezza che venga rispettata «l'esenzione generale dei dazi soliti di macina»: ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b.

⁸ Morto il 12 aprile 1742: F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 13.

⁹ A questo fatto seguì anche la morte di Giovanni Paolo Baggi, responsabile della cassa e della contabilità: ASCSa, *Arti, Commercio, ecc.*, b. 42, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 13 e in Idem (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 16.

¹⁰ ASMo, ASE, Cancelleria, *Carteggio e documenti di particolari*, b. 455 (Dallari di Sassuolo), citato in F. Liverani, *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 17.

Quest'ultimo, che trafficava anche con «*animali porzini*»¹¹, aveva infatti già fiutato l'affare ed, infine, rilevò la fabbrica della maiolica, ottenendo gli stessi privilegi già concessi alla vecchia Società¹².

La fiorentine attività era in grado di fornire, già nel 1753, «283 pezzette di *majolica da camino*» per il «*Ducale Palazzo*»¹³ di Sassuolo, forse identificabili, come già suggeriva Francesco Liverani, con le piastrelle di rivestimento del camino nella Camera delle Fontane¹⁴. Queste ultime, di terracotta ingobbiata con decorazione monocroma blu sottovetrina, rimandano fortemente a modelli d'Oltralpe, filtrati attraverso esperienze lombarde.

A questo proposito non si può dimenticare che, pur volendo tralasciare le visioni stereotipate del Catai, le prime sperimentazioni imitative di quanto giungeva da quei luoghi favoleggiati, per il mezzo dalla Compagnia delle Indie orientali, fu praticata dalle manifatture olandesi di Delft e da quelle francesi di Nevers. Queste ultime, che combinarono forme ceramiche perlopiù occidentali a stilemi fantasiosi sentiti come particolarmente esotici, subirono soprattutto il fascino del colore: le porcellane bianco-blu di epoca Ming, infatti, costituiranno un modello a cui tendere che da questo momento, si può dire, non abbandonerà mai più la produzione ceramica europea.

Queste elaborazioni del tutto occidentali che spesso conservavano ben poco del loro archetipo orientale, tale che in seguito saranno chiamate cineserie, verranno adottate per il rivestimento del *trianon de porcelaine*, il padiglione che Luigi XIV (1638-1715) fece costruire per la sua favorita, Madame de Montespan (1640-1707). Disegnato da Louis Le Vau (1612-1670) tra 1670-71, esso era ispirato alla pagoda di Nanjing, ed era interamente rivestito di piastrelle in maiolica provenienti appunto da Delft, Nevers, Rouen e Lisieux. Benché demolito nel 1687, la sua eco esercitò un richiamo fortissimo sulla moda del tempo, con uno strascico che si ripercuoterà anche sui modelli ceramici successivi, specialmente per lo schema coloristico adottato, ovvero il bianco blu delle porcellane Ming, considerato squisitamente «alla cinese».

¹¹ ASMo, *Archivio notarile di Sassuolo*, Atti del notaio B. Teggia, b. 464, citato in F. Liverani, *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 17.

¹² N. Cionini, *Teatro e arti*, cit., p. 257.

¹³ F. Liverani, *Iniziativa private e atteggiamenti governativi nella ceramica sassolese del Settecento*, in «I Quaderni dell'Emilceramica», XVIII (1993) fig. 5; T. Manfredini, *Una mattonella sassolese della metà del Settecento*, in «I Quaderni dell'Emilceramica», XVIII (1993), pp. 15-21.

¹⁴ F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 17.

Dopo aver attinto nuova linfa dal contatto con il modo orientale, la produzione europea aveva sviluppato, infatti, nuove forme, decori e tecniche, come ad esempio quella cosiddetta a piccolo fuoco. Pertanto, lo sforzo di riconoscere nella produzione del Ducato i contatti e le influenze di altri centri, deve necessariamente essere subordinato ad uno sguardo assai ampio che investe tutta la produzione ceramica italiana e, in parte, quella europea. Ciò permetterà, dopo una lunga analisi, di cui questo studio costituisce una parte preliminare, di riconoscere nei modelli interpretativi adottati anche nel Ducato quel debito espresso nei confronti di un fenomeno noto come cineseria: ovvero l'elaborazione di un modello orientale in chiave occidentale.

Volendo circoscrivere quest'analisi, sarà utile tracciare i riferimenti specialmente, ma non esclusivamente, all'interno della produzione manifatturiera dei Dallari, così da porre in evidenza i legami che testimoniano gli scambi e i prestiti intercorsi tra manifatture italiane e forestiere.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti, dato che Giovanni Maria Dallari ottenne dal duca benefici monopolistici¹⁵ fino alla terza generazione, in contrasto, in effetti, con le raccomandazioni del già citato Muratori.

La storia di questa manifattura, in parte già tracciata dagli studi di Liverani¹⁶, deve essere recuperata e riesaminata per riconoscere quella fitta rete di scambi e influssi confluiti nella produzione modenese.

Così, fin dal 1756, possiamo iniziare a porre le basi di questa indagine, riconoscendo, in una lista di «*lavoranti forestieri*» impiegati da circa tre anni presso il Dallari, i nomi di operai faentini, imolesi, bolognesi e lodigiani¹⁷,

¹⁵ ASMo, Archivio estense, Camera, Notai camerale - Modenesi, b. 96, Rogiti camerale del notaio Giovan Battista Ferrari, atto n. 6 del 5 febbraio 1756, con allegato chirografo. Per la notificazione a stampa del 20 gennaio 1757: ASMo, Cancelleria ducale, *Gridario*, E, Gride a stampa in volumi, vol. CC, n. 814, citata in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 19. Per la notificazione digitalizzata: https://lodovico.medialibrary.it/medial/schedadl.aspx?id=a3017f2c-9b77-11eb-a61a-afe429797a27&source=unit%C3%A0_archivistiche_dl_carousel (consultato il 25 giugno 2021).

¹⁶ Si segnala che le segnature archivistiche riportate da Liverani sono spesso incomplete o variate; pertanto, in questa sede si correggono le citazioni archivistiche dell'autore. Sui Dallari si veda anche A. Alverà Bortolotto, *I Dallari*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXII, Roma 1986, https://www.treccani.it/enciclopedia/dallari_%28Dizionario-Biografico%29/ (consultato il 2 maggio 2021).

¹⁷ ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, 28 giugno 1756, cit. in F. Liverani, *Maioliche settecentesche dell'Emilia Romagna*, Modena 1981, p. 27. Idem, *I Dallari*, cit., p. 17. Nel doc. si leggono i nomi degli imolesi Stefano Cavazzi, Giovanni Randi, Ignazio Randi, Giuliano del Rè; dei faentini Giuseppe Mutroni Carlo Mutroni, Francesco Ragazzini, Antonio Ragazzini; dei lodigiani Filippo Calegari, Antonio

questi ultimi riconosciuti come particolarmente abili nella stesura dello smalto stannifero. Il Dallari con encomiabile intraprendenza, inoltre, metteva in campo tutte le sue armi¹⁸, non trascurando accorgimenti tecnici per sveltire le fasi di lavorazione, come nel caso dell'approntato «*ordigno, col quale a forza delle acque del canale si macinavano nel tempo stesso diverse qualità di colori, di vernici e di altri ingredienti*»¹⁹, e tentando di carpire i segreti della produzione, così come nel caso del «*segreto di ritrovare la terra*» per la maiolica, scucito al ceramista pavese Brizzi Africa²⁰.

Ottenuta la privativa per la «*maiolica fina*»²¹, la fabbrica era in grado di rifornire tutto lo Stato Estense e di esportare i propri prodotti. Al contempo,

Codignoli, Pasquale Grassi e dei bolognesi Natale e Giovanni Griffi. Una lista simile è pubblicata anche in N. Cionini, *Teatro*, cit., p. 258, qui Filippo Calegari, inoltre, è detto «*di 22 anni, torniante di majolica fina, di Lodi*». I Ragazzini di Faenza si possono, forse, ritenere imparentati con Tommaso Ragazzini, pittore impiegato presso la fabbrica faentina dei Ferniani, che con i Benini tenne, per breve tempo, una propria bottega (F. Liverani, R. Bosi, *Maioliche di Faenza*, Imola 1974, p. 24). Nel settembre del 1777, infatti, Paolo Benini, pittore ed in seguito direttore della fabbrica Ferniani, insieme ai figli Luigi, Pasquale e Domenico abbandonò la manifattura per fondarne una propria in seguito all'assunzione di Tommaso Ragazzini, del genero Filippo Comerio (sposò sua figlia Lauretana) e del forestiero Gaspare Germani. Nel 1778, tuttavia, i Benini insieme al Comerio tornarono a lavorare per la fabbrica Ferniani a condizioni piuttosto favorevoli (G. Liverani, *Benini*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VIII, Roma 1966, [https://www.treccani.it/enciclopedia/benini_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/benini_(Dizionario-Biografico)/) (consultato il 16 giugno 2021).

¹⁸ Il Dallari difendeva strenuamente anche i propri privilegi, facendo cessare la produzione di maioliche di Reggio, di Scandiano, iniziata da un certo Nuvoletti nel 1754, ed inseguito quella del marchese Tacoli in S. Possidonio: G. Campori, *Notizie storiche e artistiche della Maiolica e della Porcellana di Ferrara nei secoli XV e XVI*, Modena 1871 (ristampa anagrafica, Pesaro 1879), pp. 220-222.

¹⁹ Lo riferisce il cronista sassolese Francesco Maria Arcangeli, riportato in N. Cionini, *Teatro e arti*, cit., pp. 257-258.

²⁰ Ivi, p. 257. Il pittore Brizzi Africa morirà «miserabile» a Sassuolo il 6 febbraio 1756, a circa 52 anni. Brizzi è forse da ricondurre agli Africa, una famiglia di pittori di maiolica pavese, i cui esponenti, tra il 1685 e il 1710, lavorarono per le manifatture Rampini e Imbres. Noti sono il pittore Siro Antonio (1665-?) di Giovanni Battista, il fratello Giuseppe, modellatore, e il figlio di quest'ultimo Siro Domenico (1677-?), anch'egli pittore di maioliche. Cfr. P. Ferrario, *La maiolica dei pittori Africa di Pavia nelle raccolte del Castello del Buonconsiglio di Trento*, in «Studi Trentini. Arte», LXXIX (2000), pp. 109-133.

²¹ Il chirografo è datato 21 dicembre 1755, mentre la trascrizione del documento d'investitura riporta la data 5 febbraio 1756. La seguente *Notificazione* a stampa, invece, reca la data 20 gennaio 1757: ASMo, Archivio estense, Camera, Notai camerali - Modenesi, b. 96, Rogiti camerali del notaio Giovan Battista Ferrari, atto n. 6, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 19. Una copia della *Notificazione* a stampa è presente anche in ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b. e in Ivi, fasc. c (Fig. 15, vedi appendice doc.).

però, tra il personale altamente specializzato si cominciavano a verificare i primi rimpasti²²; i lodigiani Filippo Callegari (1730-1810)²³, Antonio

²² In una *Nota degli Operai e Lavoranti forestieri*, datata 8 febbraio 1760, si leggono i nomi dei capifamiglia e il numero dei componenti del nucleo famigliare: Stefano Agnelli 2, Stefano Canozzi 4, Giuseppe Montroni 4, Ignazio Rondi 3, Carlo Montroni 1, Natale Griffi 5, Giulio Dal Re 1, Giovanni Griffi 1, Domenico Madrigali 2, Giovanni Dallari 1, Sante Tuoni 1, Domenico Dallari 1. Cfr. ASCSa, *Popolazione 1760*, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 21.

²³ Da una lettera, datata 13 ottobre 1760, apprendiamo che Filippo Antonio Callegari è impiegato da circa tre settimane a Pesaro presso la fabbrica di Giuseppe Bartolucci (1720-1800), con l'intenzione di trasferirsi a Urbania poiché mal retribuito. Una settimana dopo, tuttavia, egli è ancora ivi impiegato, come appare da un biglietto (datato 20 ottobre 1760) lasciato in casa dell'abate Giannandrea Lazzarini (1710-1801) in cui trascrive le dosi per la composizione della cristallina di piombo (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti, Codice 1981*, sezione LXIV, lettera n. 1). Il Callegari è a Urbania, dove dice di «*esser meglio trattato, che quanto era dal Bartolucci*», come testimoniato dalla lettera indirizzata al Lazzarini il 3 novembre 1760 (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 2). Dalla corrispondenza con l'abate apprendiamo che i primi approcci per la ricerca di sovvenzionatori disposti a impiantare una piccola fabbrica di maiolica sono antecedenti al 30 novembre 1761. A questa data corrisponde, infatti, una lettera, inviata da Urbania, in cui il Callegari inviava alcuni saggi della propria produzione e confermava che sarebbero bastati 250 zecchini per l'apertura di una piccola fabbrica, quanto a «*gli Professori*» da impiegare proponeva sé stesso «*per la ruota e modelare, e far modelli di Piatì e Terrine d'ogni sorte. L'altro sarà un Pittore molto mio amico, e ben cognito nella pittura e per la fornace, il medesimo à lavorato per il Rubati di Milano*» (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 4). È molto probabile che nel «*ben cognito*» pittore si debba riconoscere il torinese Giuseppe Antonio Maria Roletti, dato che tre mesi dopo quest'ultimo fornisce al Lazzarini informazioni sullo smalto usato da Pasquale Rubati di Milano e dal Rossetti di Torino e che due anni dopo sarà ancora presente a Urbania e successivamente a Urbino (L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie di Pesaro*, Milano 1978, p. 31); altra ipotesi è che si tratti di Pietro Lei, che effettivamente più tardi sarà impiegato presso la fabbrica. Al 25 giugno 1763 il Callegari è ancora impiegato a Urbania, dove a sua detta sarebbe rimasto fino al 20 di luglio per poi fare «*partenza per altrove*» (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 7). Insieme a lui partì probabilmente anche Antonio Casali, «*artefice anch'esso bravissimo al torno*» ed ex collega presso la manifattura Ferretti. Le trattative col Lazzarini sfumano, probabilmente per le difficoltà economiche inerenti la gestione della fabbrica Fattori-Bartolucci, tuttavia pare che il Callegari inviasse, il 12 luglio 1763, presso l'abate Lazzarini il collega Casali, che aveva reperito un capitale sufficiente all'impianto della manifattura, al fine di compiere un ultimo tentativo (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 9). Il 9 agosto 1763, da Venezia, il Callegari apprende che il negoziato ha avuto successo. Il Casali ha acquistato la vecchia fabbrica del Bartolucci, mentre lui stesso, fa sapere al Lazzarini, ha visitato il sig. Briati per sondare i prezzi dei colori a smalto necessari alla nuova fabbrica (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 10). Giambattista Passeri giunto a Pesaro nell'autunno del 1718, in qualità di uditore del cardinale Merlini, riferisce che i due lodigiani «*venuti qui con il signor Pietro Lei da*

Codignoli e Pasquale Grassi²⁴, precedentemente impiegati, se ne erano andati, così come sarebbero partiti anche il modenese Ignazio Cavazzuti e il sassolese Pietro Lei (1740-1814).

In una seconda lista dei lavoranti datata al 15 luglio 1763²⁵, emerge infatti la tendenza a sostituire le maestranze straniere con quelle locali, e ciò suggerisce come in poco tempo i maiolicari di Sassuolo fossero divenuti padroni di quest'arte.

Gli affari del Dallari erano fiorenti²⁶, specie in seguito all'avviso del 1761

Sassuolo di Modena, pittore abilissimo di majoliche» formarono una società (G.B. Passeri, *Storia delle pitture in majolica (fatte in Pesaro)*, in G. Vanzolini (cur.), *Istorie delle fabbriche di majoliche metaurensi e delle attinenti ad esse raccolte a cura di G. Vanzolini*, Pesaro 1879, I, p. 100). Il 13 agosto 1763 con rogito del notaio Ludovichetti di Pesaro viene, infatti, costituita la Società Casali e Callegari con la partecipazione dell'abate Andrea Marini, all'atto è presente anche il canonico, pittore e architetto Lazzarini (Archivio di Stato di Pesaro (ASP), *Fondo Archivio notarile*, notaio Giuseppe Ludovichetti, vol. U, f. 286 v). Lo stesso giorno della stipula il Callegari è ancora a Venezia, forse cercando i colori migliori e tentando di impossessarsi di segreti industriali, come testimoniato da una lettera in cui raccomanda al Casali di raccogliere una non meglio precisata erba, utile alla fabbricazione dei colori (forse lo spigo) (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 11). Il 26 agosto successivo si conclude il carteggio tra il Callegari e il Lazzarini, da Mantova il Callegari fa sapere al canonico di aver appreso con soddisfazione che «*il negozio della Fabbrica di Majolica è stabilito*» e che il socio ha assunto maestranze di Urbania (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, *Manoscritti*, cit., lettera n. 12). Per il carteggio tra il Callegari e l'abate Lazzarini si veda anche V. Albertini, *Un carteggio inedito del ceramista Filippo Antonio Calegari di Lodi al canonico abate Gianandrea Lazzarini*, in «Faenza», LXIII (1977), pp. 56-74.

²⁴ Come attesta una nota, datata 25 febbraio 1757, i due partirono all'incirca nel novembre 1756: ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c.

²⁵ ASCSa, *Arti, Commercio e Attività industriali, fabbrica delle Majoliche, Carte e lettere*, b. 42, f.s., citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 23. Fra i lavoranti si nominano: «*Giuseppe Montroni di Faenza con moglie e tre figlioli 5, Steffano Cavazzi di Imola con due figliole 3, Natale Griffi nato veramente a Sassuolo, ma fatto venire a posta da Spilamberto, ov'erasi stabilito da piccolo con famiglia della moglie e tre figliuoli 5, Simone Gabrielli di Formigine con moglie e due figli 4, Bartolomeo Gabrielli di Corlo 1, Gio. Griffi di Castelfranco 1, Sante Tuoni di Varana 1, Andrea Corati di Reggio 1, Francesco Campioli di Salvaterra 1, Giuglio dal Re di Imola 1, Ignazio Randi da Imola con sorella 2*». Dello stesso anno è anche una *Descrizione generale* dove i maiolicari sassolesi ammontano a una ventina, compresi i pittori Giacomo Zei e Giulio Del Re: ASCSa, *Affari Statistici, Descrizione generale 1763*.

²⁶ Si citano a tal proposito i docc. ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, *Nota della spedizione fatta di transito nell'anno 1760 della Maiolica fabbricata in Sassuolo* (vi è attestato che la ceramica veniva portata a Mirandola, Finale, S. Felice e Castelfranco); ASCSa, *Arti, Commercio e Attività industriali, Fabbrica delle Majoliche, Carte e lettere*, b. 42, lettera del marchese Ippolito Bagnesi, ministro ducale, indirizzata

che proibiva la vendita di maioliche forestiere anche in occasione della fiera di Reggio²⁷, e ciò lo spinse a pensare «*di aprire un nuovo commercio con un mercante di Trento e con un altro di Ancona e [...] di aumentare la fabbrica di altra nuova fornace*»²⁸.

Nel 1765, poi, si delineano più chiaramente le vie di formazione e prestito della ceramica modenese: occorre, infatti, remunerare il modellista Pietro Giraud di Livorno, impegnato nell'insegnamento ai giovani dell'arte ceramica²⁹. Il giovano Giraud aveva già visitato le manifatture di Firenze, di Napoli, di Faenza e di Lodi, e probabilmente era stato anche in Veneto presso Pasquale Antonibon (?-1773), e benché la comunità sassolese si fosse assunta l'onere del suo stipendio, egli fuggì, forse in cerca di ben altra fortuna³⁰.

È alla permanenza di quest'ultimo che si devono probabilmente attribuire numerose tipologie ceramiche³¹, essenzialmente nuove negli stili e che guardano alla produzione della cineseria, è questo il caso, ad esempio, di una grossa zuppiera da pesce il cui coperchio riproduce le forme

da Firenze, in data 16 maggio 1763, al luogotenente in Sassuolo (citata in N. Cioni, *Teatro e Arti*, cit., p. 259 e in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 23). Nella lettera si leggono parole di apprezzamento per le maioliche sassolesi: «*Le maioliche di codesta fabbrica sono così piaciute si per foggia e per qualità, che mi trovo costretto a nuovamente incomodare V.S.Ill.ma e provvedermene un servizio compagno a quello che si compiacque mandarmi*».

²⁷ ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b, l'avviso è datato 2 aprile 1761, citato in F. Liverani, *Ceramiche di Sassuolo*, cit., p. 23, mentre il chirografo che sanciva la proibizione è datato 22 giugno 1760, citato in N. Cionini, *Teatro e arti*, cit., p. 264.

²⁸ ASMo, *Cancelleria ducale, Partimenti dello Stato*, filza 378, lettera dell'Intendente di Sassuolo, Gio Batta Tozzi Fontana al Duca, citata in F. Liverani, *Ceramiche di Sassuolo*, cit., p. 24.

²⁹ ASCSa, *Fabbrica, Maioliche, Battirame, Quartiere S. Stefano*, b. 42; ASCSa, *Partiti della Comunità 1758-1764 e 1764-1761*, docc. citati in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 22 e in N. Cionini, *Teatro e arti*, cit., pp. 260-261.

³⁰ Pare che, con l'interessamento del Giacobazzi, si fosse rintracciata la moglie, Maria Angiola Pelli, una fiorentina trentenne che era donna di servizio a Faenza presso la contessa Lucrezia Rondanini Tampieri, la quale si diceva pronta a trasmettere al marito l'esortazione di tornare a Sassuolo: F. Liverani, *Spunti di ricerca per le ceramiche dell'Ospedale per gli Infermi a Faenza*, in A. Ferlini (cur.), *L'Ospedale per gli Infermi nella Faenza del Settecento*, Faenza 1982, pp. 167-170. Per un soggiorno del Giraud a Lodi: *Maioliche Lodigiane del '700*, Catalogo della mostra (Museo civico 7 ottobre-3 dicembre 1995), Lodi 1995. Per il suo soggiorno in Veneto: F. Liverani, *Maioliche settecentesche dell'Emilia-Romagna*, Modena 1981, n. 9, p. 14.

³¹ O, al limite, all'influenza del plastificatore Jean Pierre Varion di cui si tratterà più avanti.

di un pesce gallinella, oggi conservata presso la collezione dell'Emilceramica (fig. 1), e di tre rare figurine decorate a gran fuoco. Queste ultime, oggi conservate rispettivamente presso il Museo Civico d'Arte di Modena³² (fig. 2), la seconda comparsa sul mercato dell'asta³³ (fig. 3), mentre la terza³⁴ già collezione Fischer (fig. 4), diedero seguito alle mode del momento, realizzando una produzione che non troverà molto seguito nel modenese.

Le prime due, di circa 20 cm ciascuna, raffigurano un uomo stante, appoggiato al tronco di un albero, dalle caratteristiche marcatamente cinesi: lunghi baffi, abiti all'orientale con fuscianca in vita, mentre la testa è coperta dal più classico dei cappelli a cono con falda larga. La fonte d'ispirazione per questa *chinoiserie* si deve con tutta probabilità identificare nelle ideazioni di Jean Baptiste Pillement (1728-1808) per il *Livre du Chinois* del 1758, particolarmente nell'idilliaca incisione, realizzata da Pierre Charles Corot (ca. 1710-1777), in cui ad un cinesino appoggiato ad una staccionata viene pacatamente servito del the³⁵ (fig. 5). Le due maioliche, che passano attraverso i più illustri modelli di Meissen³⁶, pur essendo tra loro somigliantissime, presentano alcune piccole differenze non solo di carattere cromatico, pertanto non si può escludere che siano due variazioni sullo stesso tema.

L'ultima figurina costituisce, invece, un gruppo plastico raffigurante un

³² https://bbcc.ibr.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=183760 (consultato il 3 febbraio 2021).

³³ <https://www.anticoantico.com/items/257147/Pietro-Giraud-Sassuolo-Documentato-intorno-al-1764-Figura-Orientale-in-Ceramica-di-Sassuolo?index=47&last=78&cat=D&epoca=XVIII> (consultato il 10 marzo 2021).

³⁴ La maiolica è stata recentemente pubblicata, con erronea attribuzione alla manifattura savonese di Giacomo (Jacques) Boselli (1744-1808), nel catalogo di vendita della Galerie Stucker per l'asta autunnale del 2013. L'opera, venduta per 10.000 euro, fu parte integrante della collezione dell'antiquario Karl Fischer, proprietario della casa Fischer-Böhler, che ne era entrato in possesso intorno agli anni '30 del Novecento, ed in seguito della collezione della figlia Anneliese Geyh-Fischer. La maiolica fu esposta per la prima volta nel '49 a Monaco presso il Bayerisches Nationalmuseum nell'ambito della mostra *Alte deutschen Fayencen*: https://galeriestucker.ch/fileadmin/CatalogPDF/2013%20Herbst/H13_Fischer-Boehler.pdf (consultato il 5 maggio 2021); <https://galeriestucker.ch/fr/ventes-aux-encheres/archives/resultats-automne-2013/>.

³⁵ M. Gordon-Smith, *The Influence of Jean Pillement on French and English Decorative Arts Part One*, in «Artibus et Historiae», XLI (2000), pp. 171-196; Eadem, *The Influence of Jean Pillement on French and English Decorative Arts Part Two: Representative Fields of Influence*, in «Artibus et Historiae», XLII (2000), pp. 119-163.

³⁶ M. Cassidy-Geiger, *Graphic Sources for Meissen Porcelain: Origins of the Print Collection in the Meissen Archives*, in «Metropolitan Museum Journal», XXXI (1996), pp. 99-126.

uomo sdraiato che riposa, dalle cui spalle fa capolino un cinesino che fa cenno di far silenzio. L'opera, perfettamente coerente con le due precedenti, parrebbe ispirata alle *chinoiserie* di ambito veneziano, come si può notare dal confronto con l'espressivo personaggio con cappello a punta realizzato da un anonimo "depentor" (forse Giandomenico Tiepolo) su una delle porte dipinte e laccate di Ca' Rezzonico³⁷ (fig. 6).

Si potrebbe congetturare che una delle vie di ispirazione del Giraud fossero stati i modelli dell'Antonibon a Nove, che, tra l'altro, faceva della ceramica in stile «alla cinese» uno dei suoi maggiori introiti³⁸. Pasquale Antonibon, succeduto al padre Giovanni Battista (?-1738), che già aveva improntato la sua cifra stilistica sulla cineseria, infatti, produsse un certo tipo di ceramica ben connotata da caratteristiche ornamentali a loro volta desunte dalle manifatture di Rouen, Moustiers, Savona, Torino e Lodi. Lo Stato Veneziano, aperto per vocazione all'Europa e all'Oriente, sostenne infatti l'impegno della fabbrica, invitandola esplicitamente, a partire dal 1755, ad utilizzare la nuova tecnica di cottura detta «a piccolo fuoco». Sperimentata circa dieci anni prima da Paul Hannong (1700-1760) a Strasburgo e da Pierre Candelot, detto La Veuve Perrin (1709-1794), a Marsiglia, essa consentiva di ampliare notevolmente la *palette* cromatica.

Si deve guardare, inoltre, anche alla ricca produzione lodigiana in cui possiamo riconoscere un'ulteriore fonte di ispirazione per le composizioni modenesi, specialmente quelle decorate in stile orientale a fiori. La fabbrica Ferretti, infatti, sorta per iniziativa di Simpliciano (?-post 1748)³⁹ nel 1725, dimostra di guardare ampiamente alla produzione estremorientale della seconda metà del XVII secolo, quando all'uso del blu sottocoperta si vanno unendo anche il rosso, il verde, il giallo e soprattutto il melanzana, tipici delle produzioni Imari e Kakiemon.

Antonio Ferretti (?-1810), subentrato alla morte del padre, tra 1748 e 1750, infatti, ebbe tra i suoi meriti quello di aver adottato per primo

³⁷ <http://www.archiviodellacomunicazione.it/sicap/OpereArte/7532/?WEB=MuseiVE> (consultato il 15 marzo 2021). Per le porte: C. Santini, *Le porte laccate di Ca' Rezzonico: la "Porta Tiepolo"*, in «The Venice International Foundation-News», XIX (2007), pp. 26-27, estratto da Eadem, *Le lacche dei veneziani*, Modena 2003.

³⁸ La permanenza di Giraud presso le Nove può forse essere desunta, inoltre, accostando le figurine in oggetto alla ricca produzione in porcellana di questa fabbrica. Le succitate maioliche, infatti, sembrano un eloquente unione tra forme presenti nel catalogo della fabbrica Antonibon e modelli iconografici di ispirazione orientale.

³⁹ Nel 1748 Simpliciano fece testamento, nominando suo erede il figlio Antonio, ancora minorenne: [https://www.treccani.it/enciclopedia/ferretti_res-15ef37e8-87ed-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ferretti_res-15ef37e8-87ed-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/) (consultato il 19 marzo 2021).

in Italia la decorazione cosiddetta «a fiori di Strasburgo»⁴⁰ che ben presto avrebbe soppiantato quasi del tutto quella dei fiori all'indiana o «indianische blumen», ovvero di diretta ispirazione cinese. Anche in questa conquista, spinta probabilmente dallo spirito del secolo che prediligeva tratti naturalistici, secondo i modelli forniti dalle incisioni che illustravano i testi di botanica, non dobbiamo vedere solo il tentativo di realizzare un soggetto più vicino al mondo “occidentale”, bensì un'ulteriore contaminazione del motivo cinese «a fiori e uccelli/*hua niao*» o «fiori e insetti»⁴¹, che non smetterà affatto di essere adottato nella produzione ceramica.

Così, mentre il Dallari implementava la sua produzione e i propri modellari, in una *Relazione* che il segretario di Stato Giacobazzi indirizzava a Francesco III, datata 4 novembre 1766, si legge come la manifattura producesse ceramica di «*grande spaccio [...] da Firenze vengono continuamente delle commissioni, e molti intieri servizij ne sono andati nello Stato Veneto, a Mantova ed in altre città, ancor di Germania*»⁴², a testimoniare il grado elevato a cui la produzione era giunta, non solo dal punto di vista qualitativo ma anche dell'adeguamento alle mode territoriali ed europee. La *Relazione* continua poi sottolineando come sia «*[...] da osservarsi, che pochi anni or sono tutti gli operaj impiegati in essa fabbrica erano forestieri e in oggi à risserva di un solo degli antichi professori*», in cui forse possiamo riconoscere il pittore imolese Giuliano del Re, «*[...] tutti gli altri sono Sassolesi, che hanno appresa talmente l'arte, che possono esercitarla senza bisogno di forestieri*»⁴³.

È col figlio di Gio. Maria, Giovanni (1738-1805), che, tuttavia, siamo più edotti sui traffici di manodopera e conoscenze dei Dallari. Quest'ultimo,

⁴⁰ Se, come sappiamo, i lodigiani Casali e Callegari prima di dare vita al proprio commercio a Pesaro lavorarono presso il Ferretti, che si era avvalso di lavoratori forestieri, appare abbastanza evidente il percorso di derivazione del motivo della rosa: passato dalla fabbrica lodigiana del Ferretti, a quella pesarese di Casali e Callegari e, infine, a Modena per il tramite di Pietro Lei. Come sosteneva Loreti, infatti: «*Le affinità fra le due rose, oltre che nella tecnica, consistono nella composizione formale dell'insieme decorativo, mentre la maniera pittorica è del tutto diversa. Ma anche questo è facilmente spiegabile con quanto detto in precedenza: Antonio Casali e Filippo Callegari [...] non sono pittori, [...] per il decoro [...] hanno probabilmente soltanto dettato l'idea generica, avendone già verificato il successo nell'ambito lodigiano. La personalizzazione della rosa è un po' l'emblema del prodotto pesarese settecentesco, non può quindi essere attribuita [...] che alla mano prestigiosa di Pietro Lei*»: L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit., p. 42.

⁴¹ La tradizione iconografica di questo motivo risale alla pittura accademica della dinastia Song (960-1279). Questo genere ebbe in Cina un notevole successo ed un grande sviluppo grazie soprattutto all'accuratezza della resa naturalistica.

⁴² ASMo, Cancelleria, *Buongoverno, Controllo sulle Comunità, Sassuolo*, b. 71bis, f.s., citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 26.

⁴³ *Ibidem*.

che pure aveva lavorato nella fabbrica paterna come «*pittore della maiolica*»⁴⁴ era stato ammesso al Collegio dei Notai di Sassuolo il 5 agosto 1762⁴⁵, e pur essendosi dovuto allontanare dalla città intorno al 1766 per un «fallo di gioventù» con una ragazza, dimostrò di essere scaltro quanto il padre rivolgendo le proprie suppliche al duca e millantando, al contempo, la conoscenza del segreto della porcellana che avrebbe «*acquistato [...] a costo di spese e con rischio della propria vita*»⁴⁶.

Un calepino a lui attribuito, tramandatoci nella trascrizione ottocentesca di Carlo Rubbiani, riporta, infatti, i “segreti” di numerose fabbriche attive sul territorio nazionale ed europeo.

Qui sono citati i nomi del viennese Giuseppe Finck (1735-1789), attivo a Nove, a Parma e poi a Bologna insieme al fratello Leopoldo (1737 ca.-?)⁴⁷; di Ignazio Cavazzuti, pittore di maioliche e porcellane di origine modenese impiegato a Venezia, in seguito direttore di alcune manifatture lodigiane e per qualche tempo presente anche a Sassuolo; e ancora di Antonio Scacciani (1746-1810), presente a Pesaro fin dal 1773 e, dal 1776, primo pittore insieme a Pietro Lei⁴⁸; del pittore e ceramista pavese Brizzi Africa e di Jean Pierre Varion (1737-1781), plasticatore parigino attivo a Vinciennes (dal 1749 al 1752) che propose a varie manifatture italiane la tecnica della porcellana.

Questa, come sappiamo, non venne mai introdotta nel Ducato, in più i pochi tentativi noti non furono mai visti di buon occhio dal Dallari, che in effetti non era propenso a rischiare il successo ottenuto.

Sarà utile, tuttavia, osservare più da vicino qualche tentativo intrapreso.

In Italia dopo l'istituzione della manifattura della porcellana di Giovanni Vezzi (1688-1746) a Venezia nel 1720⁴⁹, sorge a Doccia nel 1735 quella del

⁴⁴ ASCSa, *Popolazione 1758*, citato in N. Cionini, *Teatro e arti*, cit., p. 261. Al contrario nel 1763 Giovanni Dallari è segnato come «notaio pubblico»: ASCSa, *Affari statistici, Descrizione generale 1763*.

⁴⁵ F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 25.

⁴⁶ N. Cionini, *Teatro e arti*, cit., p. 262. Nel 1767, inoltre, il duca gli concesse le funzioni di *giudicante* a Montebaranzone, in *Ibidem*.

⁴⁷ Egli arrivò a Bologna intorno al 1765, probabilmente chiamato dal fratello, per contribuire all'attività manifatturiera. È registrato, infatti, nello stato d'anime della parrocchia di S. Maria della Carità in Bologna: G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche Bolognesi del Settecento*, Bologna 1981, n. 69, p. 38.

⁴⁸ L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit., pp. 36-39.

⁴⁹ Questa fu la terza manifattura della porcellana ad essere aperta dopo Meissen e Vienna, o la quarta, se consideriamo la porcellana tenera di Saint Cloud, che si pone in continuità coi tentativi dei Medici del XVI secolo.

marchese Carlo Lorenzo Ginori (1702-1757), e, nel 1743, a Capodimonte quella di Carlo III di Borbone (1716-1788), sposo di Maria Amalia (1724-1760) il cui padre, Augusto III di Sassonia (1696-1763), diede impulso all'officina principe di Meissen.

Ma col crescere delle manifatture aumentarono anche i conoscitori dei segreti di composizione e di manipolazione delle paste. Dai paesi tedeschi avevano, infatti, contribuito a questa diffusione Christoph Konrad Hunger (*fl.* 1717-1748) che fu presso il Vezzi a Venezia⁵⁰; Johann Carl Wendelin Anreiter (1701-1747) a Doccia, e più tardi Johann Sigmund Fischer a Nove e a Capodimonte; i coniugi Nathaniel Friedrich e Maria Dorothea Hewelcke presso i Cozzi a Venezia; mentre dalla Francia Pierre Antoine Hannong (1739-post 1794), della celebre famiglia di ceramisti di Strasburgo, a Vinovo ed, infine, il parigino Jean Pierre Varion a Nove⁵¹, a Bologna⁵² e ad Este⁵³.

⁵⁰ L'invenzione della porcellana europea venne effettuata a Meissen attorno al 1710 per merito di Johann Friedrich Böttger (1682-1719) e fu diffusa, a partire dal 1718, dallo smaltatore e decoratore Christoph Konrad Hunger, che, disertando Meissen ne svelò il segreto prima al Du Paquier di Vienna, ed in seguito, nel 1720, al Vezzi di Venezia.

⁵¹ Circa la presenza del Varion nella fabbrica di Nove scrive il cavaliere Urbani de Gheltof: «*Monsieur Varion, dopo aver assistito e lavorato in qualità di scultore nella fabbrica di Nove, partivasi sul 1765 con la moglie Fiorina Fabris da quella officina, e recavasi in Bologna [...] dell'impiego suo presso il cavaliere è prova una lettera del Varion, diretta a M. Ant. Verziera, in data di Bologna, 16 luglio 1765 (Arch. Gen. di St. in Venezia - V Savi - Filza 463)*»: G.M. Urbani de Gheltof, *La manifattura di maioliche e porcellane in Este*, Venezia 1876, pp. 10-11.

⁵² Pare che egli avesse avviato in città una fornace sperimentale per la porcellana, esattamente quattro mesi prima della morte del marchese Ghisilieri (avvenuta il 12 novembre 1765, come riportato nei registri parrocchiali). Il Varion, il 16 luglio 1765, infatti, scrisse da Bologna all'amico, Marcantonio Verziera, ex agente della fabbrica di Pasquale Antonibon, documentando la situazione della fabbrica bolognese, caratterizzata dalla presenza di Giuseppe Finck e da suoi dieci lavoranti, di probabile provenienza veneziana: R. Ausenda, G. Lippi, schede G. Asioli Martini, *Da Giuseppe a Leopoldo Finck – Maioliche bolognesi del Settecento (1764- 1797)*, Bologna 2000, p. 68. La lettera citata è conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia, V Savi della Mercanzia, Filza 463, fascicolo Terraglie, trascritta in C. Malagola, *Memorie storiche sulle maioliche di Faenza*, Bologna 1880, ristampa anastatica, doc. 24, pp. 342- 343. Si veda anche G. Bertocchi, *La settecentesca fabbrica di maioliche del Colle Ameno*, in «Strenna Storica Bolognese», XXIII (1973), Bologna, pp. 53-78.

⁵³ Nel 1765 era stato istituito un processo dal Magistrato dei Cinque Savi della Mercanzia di Venezia su richiesta di Pietro Antonibon, che chiamava in causa Gemignano Cozzi e Giovanni Battista Brunello, oltre a diversi suoi lavoranti, con l'accusa di illecito comportamento, di spionaggio e di tradimento nei confronti della propria manifattura: G. Bertocchi, *La porcellana di Bologna. Una sconosciuta avventura nell'arte ceramica del Settecento*, in «Il Carrobbio», XIV (1988), pp. 38-46. Tra le carte degli atti del processo

Proprio quest'ultimo, scultore di porcellana tenera proveniente da Vinciennes, e poi plasticatore presso l'Antonibon (dal 1753 al 1765) a Nove, si spostò con la moglie a Bologna⁵⁴ presso il marchese Filippo Carlo Ghisilieri (1706-1765) e da ultimo, nel 1776, si metteva in contatto con la manifattura sassolese, proponendo di «*mettere in compagnia una piccola fabbrica di porcellane*», insieme ad un capitale di 100 cechini e 80 stampi di figurine⁵⁵. Le trattative non andarono a buon fine, secondo le parole

figura anche una lettera, datata 30 settembre 1765, in cui Giovanni Battista Brunello, proprietario di una fabbrica di ceramica ad Este, fornisce un elenco dei lavoranti che hanno lasciato la fabbrica Antonibon di Nove: tra questi sono nominati Jean Pierre Varion, «*presentemente in Bologna*», e Giuseppe Finck, anch'egli a Bologna. Il Brunello allegava anche la citata lettera del Varion all'amico Verziera. Agli atti è allegato anche un altro elenco di lavoranti, passati dalla fabbrica di Nove a quella veneziana, stilato da Geminiano Cozzi. Per l'elenco del Brunello: N. Stringa, *Regesto*, in G. Ericani-P. Marini-N. Stringa (curr.), *La ceramica degli Antonibon*, Catalogo della mostra, Milano 1990, p. 189.

⁵⁴ G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche bolognesi*, cit., pp. 34-35.

⁵⁵ Il 28 settembre 1776 il Varion scriveva da Este «*Al Signor Giovanni Patrone de la fabbrica privilegiata di Majolica a Sasuolo: Mio Signor vi fasio sapere che questo sono il tempo di mettere in esecuzione le parole che avemo dite in Cassa vostra, di mettere in compagnia una piccola fabbrica di Porcellana. I metterò cechini 100: ed altri 80: di stampi di figure che si potrà farle stimare, che vostra Signoria mete listesso capitale in denaro e far tuto per mita, sia nel spessa come guadagno. 2 io prometo di lavorare a derigere questa fabbrica, e per quato dimando la mia paga, che sarà lire Veneziane 36: per settimana e questa spessa sia comprese nella spessa de la fabbrica. 3 vi avizo che li cecreti del mestiere non lincegno altro che a mia moglie, e dopo la mia morte, vi acomodarete con la medema per il meglio. 4 se mai avese qual che difficulta di fare questa Sosità, disendo che il Lavoriere dele figure non è di utilita jo in questo lo farò a mio conto e faremo solo in sosità la piateria ed il chicarame vi prego di onorarmi di una vostra risposta, e riverendomi con tuti di vostra casa sono la Mansione Franca per Mantova, ferma in posta in Este mia moglie ed il Sig.r Sebastiano vi riverise. Umilisimo e Ser. Pietro Varion*»: ASMò, ASE, Cancelleria, Archivio per materie, arti e mestieri, b. 27 bis, fasc. b, citato in G. Campori, *Notizie*, cit., pp. 101-104. Mentre, il 10 gennaio 1777, scriveva al Marchese Giuseppe Paolocci, membro del consiglio di economia, consigliere e segretario di stato: «*Eccellenza non manco di far sapere a V.E. che ho avuto l'onore di ricevere la sua lettera, e quella del Sig.r fabbricatore nella qualle intendo che sono diversi articoli che non andemo dacordo, per che il medemo vole per fare la Sosità, che jo insegna tuti li Segreti de larte della Porcellana, veramente a qual che ragione, ma pero, mi non ho torto di volere conservare qual che Segreto in petto, aspeto la Sua risposta e di andemo dacordo con il Sig.r fabbricatore, e che formaremo la Sosità, credo sempre potere sperare quello che mi a promesse V.E., come la Cassa e fabbrica senza pagar la fitto, e tute le ezensione che gode un forestiere, che produse in un Stato una fabbrica nuova, mi raccomando sempre a la protesione di V.E. e sono sempre pronto a li suoi comandi vostro. Mi fare grasia di inviare questa letera a Sasuolo. Umilisimo e Servitore Pietro Varion*». Allo stesso Paolocci tornava a scrivere il 18 gennaio 1777: «*Prego Vostra Ec.a di avere la bontà di compatirmi se prendo la libertà di scrivere, jo sempre ho aspetato la risposta del Sig.r fabbricatore di Majolica di Sasuolo, e non ho mai*

del Varion, anche per «*i malevoli uffici [...] del fabbricatore di porcellane in Venezia*»⁵⁶, in cui si deve riconoscere il modenese Geminiano Cozzi (1728-1797)⁵⁷, che si era trasferito nella città lagunare intorno al 1754, dopo aver appreso i segreti della lavorazione della ceramica nella sua terra. È comprensibile come il Cozzi, che aveva assistito al rovesciamento degli Hewelcke poco dopo l'introduzione sul mercato delle porcellane dell'Antonibon, si premurasse di salvaguardare la propria attività in tutti i modi.

Il Varion non si diede comunque per vinto, nel giugno 1776 si rivolse direttamente al Duca avanzando una serie di richieste, tra cui una privativa di 12 anni⁵⁸. Non ottenendo risposta, inoltrò una nuova

veduto alcune nove, e questa mi dispiace asai per che jo aveva buona speranza di fare una piccola fabrica di Porcellane nel lo Stato di Modena, ma in questo prendero pasienza ma temi che il fabricatore di Porcellane di Venezia che ze un Modenese e ecapitato in Modena l'utuno passato abia parlate malle di mé, per che so che ze il suo solito di metere malle della mia persona, vostra Ec.a mi fara gran piacere di conservare la mia roba appresso di lui, e per questa Primavera spero venire a Modena a riverire vostra Ec.a e la ricevero la deta roba, e di vostra Ec.a volese onorarmi di una risposta e darmi qual che nuova avrei molto piacere, sono sempre pronto ali comandi di vostra Ec. e sono vostro Umilissimo Ser. Pietro Varion»: ASMo, ASE, Cancelleria, Archivio per materie, arti e mestieri, b. 27 bis, fasc. b. Evidentemente il Varion non dovette ricevere ulteriore risposta da parte del Dallari.

⁵⁶ G. Campori, *Notizie*, cit., p. 128.

⁵⁷ F. Stazzi, *Le porcellane veneziane di Geminiano e Vincenzo Cozzi*, Venezia 1982.

⁵⁸ Il 25 giugno 1776, il Varion scriveva: «*Ser.ma Altezza. Pietro Vairon [sic] nativo di Parigi, al presente abitante in Este, Fabbricatore di Porcellane ad uso di Francia, Firenze, e Vienna, vive desideroso di venir ad abitare in Modena, ed introdurvi la fabbrica di dd. Porcellane, ma siccome massime né primi anni ciò potrebbe riuscire al d.o Vairon servo um.o di V.A. Ser.ma di un notevole danno, e forse di totale sua ruina, quindi si fa coraggio di supplicare l'A.V. Ser.ma oltre della grazia d'introdurre in questi Ser.mi Stati una tal Fabbrica, di una qualche pensione ancora vita natal durante dell'orante, e della di lui Moglie, come pure di una casa gratis per tenervi la fabbrica stessa, ed infine il Privilegio per 12 anni di esser lui solo Fabbricatore di d.o genere, e godere del diritto di Privativa. In vista di tali grazie il supplicante si obbligherà di provvedere V.A. Ser.ma, e la Ser.ma Corte di quei pezzi, che potranno occorrerli ad un terzo di meno di quello fa la fabbrica di Firenze, e si obbligherà pure, e con esso lui la moglie ancora d'insegnare ad un modenese li segreti, che riguardano l'arte di Porcellana. A riconoscimento di sua abilità rassegna all'A.V. Ser.ma varj gruppi per mostra, che ritroverà di una Porcellana del tutto simile a quella che si lavora in Vienna, della quale ne ha la Ser.ma Sig.a Principessa Ereditaria di Modena, e però spera di ottenere quanto come sopra implora [...]».* Il 28 settembre successivo il Varion da Este scriveva al Marchese Giuseppe Paolucci: «*Eccellenza al 27 di questo hò avuto l'onore di ricevere, con gran piacere la vostra, in data del 13 corrente, nella quale intendo che sarà facile di avere il Provilegio, e la cassa, e le esenzioni, ma per li tre filippi nò; per questo prenderò pasienza, ed io con le mie fatiche, e far vedere come dice vostra Ec.a lutile che faremo alla Patria, spero con il tempo di avere ancora questa grassia, prego vostra*

richiesta a Sua Altezza Serenissima aggiustando il tiro⁵⁹, ma dopo un lungo traccheggiare del consiglio di economia⁶⁰, il Varion esasperato ripiegò su Este⁶¹, dove viveva in quel momento in qualità di collaboratore di Gerolamo Franchini (1728-1808), col quale, verso il 1778,⁶² fondò una manifattura di porcellane⁶³.

Qualche anno più tardi, nel 1782, un altro straniero provò ad installare una fabbrica di porcellane nel Ducato. Giovanni Oxan, giunto da Parma, avanzava, infatti, le sue proposte al duca Ercole III (1727-1803). Anche in questo caso il Consiglio di economia accantonava il progetto⁶⁴, forse sotto

Ec.a a compatirmi della libertà che prendo di metere questo foglio, cusi vedrete li acordi che jo dimando al Sig.r fabbricatore di Majolica di Sassulo; mi farete grassia Ec.a di sigilarla, e mandarla a Sasuolo al medemo, e sempre mi raccomando alla protezione di vostra Ec.a e qui umilmente passo a segnarmi Umilissimo e Servitore Pietro Varion». Per questi docc.: ASMò, ASE, Cancelleria, Archivio per materie, arti e mestieri, b. 27 bis, fasc. b.

⁵⁹ Il 23 luglio 1777, infatti, scriveva: «*Ser.ma Altezza. Pietro Varion nativo di Parigi Umilis.mo servo dell'A.V. S.ma desiderarebbe di stabilire sua Fabbrica di Porcellana in q.ta sua Dominante, ogni qualvolta piacesse all'A.V.a di accordargli tutte le esenzioni per la sua Famiglia, come la Piggione di Casa, e della situazione di sua Fabrica, perimenti l'esenzione di dazzi per l'introduzione dei generi fabbricati non richiedendo la privativa; sperando, che per la perfezione, e prezzo, che farà di detti generi fabbricati di acquistarla da sé medesimo*»; la comunicazione fu passata, il 26 luglio, al conte ispettore Vincenzo Fabrizi «*perché bene esaminato il tutto riferisca col suo sentimento*»: ASMò, ASE, Cancelleria, Archivio per materie, arti e mestieri, b. 27 bis, fasc. b.

⁶⁰ Il 22 agosto 1777 veniva richiesto al Varion di spiegare: «*a quanto possi ammontare la piggione della Casa adattata per una simil fabbrica, e se detta Casa comoda a tall'uso ritrovasi disabiatta, ed in caso di quale estensione esser debba, e se in città, o in campagna. Che spieghi la natura, e quali esenzioni sarebbe per implorare da S.A. Ser.ma per lui, e la sua Famiglia. Finalmente che debba produrre in dettaglio li generi occorrevoli da introdursi esenti da dazio per detta fabbrica*»: ASMò, ASE, Cancelleria, Archivio per materie, arti e mestieri, b. 27 bis, fasc. b.

⁶¹ Sappiamo che nel 1765 qui era impiegato il cognato del Varion, Giovanni Battista Fabris, citato come «tita» nella lettera inviata dal Varion a Marcantonio Verziera, amico ed ex collega presso la fabbrica Antonibon. Per il doc.: C. Malagola, *Memorie storiche*, cit., pp. 342-343.

⁶² Nello stesso anno, il 21 gennaio, il Varion inviò una richiesta di privativa di 12 anni a papa Pio VI per «*introdurre nel Bolognese, Ferrarese e Romagna Fabbriche di Porcellane fine ad uso di Francia ed Inghilterra*»: C. Malagola, *Memorie storiche*, cit., doc. 14, p. 326.

⁶³ G. Campori, *Notizie*, cit., pp. 128-130.

⁶⁴ ASMò, ASE, Cancelleria, Archivio per materie, Arti e mestieri, b. 27 bis, fasc. b, citato in G. Campori, *Notizie*, cit., pp. 104-108. Il 31 luglio 1782 l'Oxan, nativo di Franconia, rassegnava la sua supplica, mentre il 6 agosto successivo il memoriale veniva trasmesso al consiglio di economia, unitamente ad un «*Piano, ossia nota dell'importo de materiali, ed opere, che rendonsi necessarie per l'erezione di una fabbrica di Porcellana*».

pressioni dello stesso Dallari.

Inoltre, intorno a quegli anni, giungevano le prime avvisaglie della terraglia inglese, un prodotto che ben presto avrebbe messo in ginocchio molte delle manifatture italiane. Il consiglio di economia nel 1777 condannava il commerciante Giuseppe Bertolazzi, reo di aver introdotto «la mezzaporcellana» ossia «terra d'Inghilterra» da Liverpool, per il fatto che le sue ceramiche erano «*chiaramente di terra come le maioliche e quindi proibite*»⁶⁵, una valutazione che però si deve riconoscere oggi come errata.

Lo stesso consiglio aveva respinto anche le richieste di introdurre una fabbrica di terraglie del locale Pietro Lei⁶⁶, che era tornato da Pesaro, dove, con i due lodigiani Antonio Casali (1727-1787) e Filippo Antonio Callegari, aveva riattivato l'industria della maiolica⁶⁷.

Pietro Lei era nato a Sassuolo nel 1740⁶⁸ ed era cresciuto nella «*fabbrica della majolica*», si era fatto conoscere come «*pittore abilissimo di majoliche*»⁶⁹, ed era ora tornato in patria dopo un'esperienza a Bologna⁷⁰,

⁶⁵ G. Campori, *Notizie*, cit., pp. 128-135.

⁶⁶ L'8 febbraio 1788 si apprende della richiesta di Pietro Lei, il quale «*avendo eretta in questa nobil Terra una Fabbrica di mezza Porcellana, desidererebbe pure d'ivi introdurvi una fornace di Teraglie di cui n'è mancante il Paese*». L'11 febbraio 1788 veniva trasmesso il memoriale del Lei al Luogotenente e al commissario Domenico Bellei. Il 19 successivo quest'ultimo esprimeva parere favorevole. Per i docc. cfr. ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b.

⁶⁷ Giambattista Passeri, presente a Pesaro dal 1718, divenne uditore del cardinal legato Ludovico Merlini e, con l'aiuto di Giuseppe Bartolucci, che convinse a trasferirsi da Urbania, si fece promotore della rinascita della maiolica pesarese. Il 10 ottobre 1757 il Bartolucci costituì una società con Francesco Fattori. L'iniziativa ebbe breve durata chiudendo nel 1762. Trasferito a Bologna in qualità di uditore, il Passeri vi incontrò i lodigiani Antonio Casali e Filippo Callegari che gli chiesero di essere raccomandati presso gli amici pesaresi al fine di impiantare una fabbrica di maiolica: G.B. Passeri, *Storia delle pitture*, cit., *passim*. Per le vicende dalla fabbrica Casali e Callegari si rimanda a L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit.

⁶⁸ Era nato l'11 gennaio 1740 da Antonio fu Domenico e da Domenica Nezzoli: Archivio Parrocchiale di Sassuolo, *Libro dei battezzati*, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit., n. 13, p. 36. Inoltre, compare segnato come celibe in una registrazione della popolazione del 1760: ASCSa, *Popolazione 1760*, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit., n. 13, p. 36.

⁶⁹ F. Liverani, *I Dallari*, cit., n. 12, p. 36.

⁷⁰ In un atto notarile stipulato da Casali e Callegari si conferma come il Lei fosse precedentemente impiegato a Bologna. Qui, tuttavia, si afferma che il pittore fu impiegato presso la fabbrica pesarese fin dal 1761, cosa che appare non veritiera, non avendo i lodigiani un negozio in cui servirsi del sassolese in quell'anno: ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Nicolò Gili, vol. U, scr. priv., f. 585; allegato all'atto con la registrazione di Pietro Lei del 30 maggio 1769, in Ivi, f. 587r.

forse presso la fabbrica di Colle Ameno del Ghisilieri⁷¹, ed una più consistente nella fabbrica pesarese, dove aveva ricoperto il ruolo di «*primo principale pittore de vasi*»⁷². I due lodigiani, Casali e Callegari, formatisi nella fabbrica del Ferretti, riconobbero infatti il valore di Pietro Lei e, per legarlo al territorio e alla propria manifattura, lo istigarono a sposare una certa Giulia Genga⁷³ che, pretenziosissima, favorì anzi i continui

⁷¹ Forse aveva lasciato la fabbrica dopo la morte del Ghisilieri. È probabile che il Lei fosse stato avvicinato a Bologna dai due lodigiani che, come racconta il Passeri, si erano recati in città per chiedere all'Uditore appoggi per l'apertura della fabbrica pesarese: G.B. Passeri, *Storia delle pitture*, cit., p. 98. Una traccia del passaggio di Pietro Lei a Colle Ameno potrebbe, forse, essere costituito da un piatto (o presentatoio per tazza da brodo) in maiolica, in collezione privata, decorato con rametto fiorito, uccelletto e fiori recisi in monocromo blu: R. Ausenda, G. Lippi, *Da Giuseppe a Leopoldo Finck*, cit., pp. 78-79. Le forme e i decori di questa ceramica, infatti, sono assimilabili al piatto firmato da Pietro Lei nel 1765 (la sigla sul verso del piatto è «CC Pesaro 1765 P.P.L.» ovvero «Casali e Callegari Pesaro 1765 Pinse Pietro Lei»), già collezione Fortnum e oggi presso l'Ashmolean Museum (inv. WA1888.CDEF.C421, vedi nota 80). Lo stesso motivo decorativo, attribuito al Lei, comparirà su diverse ceramiche della manifattura pesarese (<https://www.cambiaste.com/it/asta-0251/raro-piatto-pesaro-fabbrica-casali-e-callegari-2-148043?pbac=results-list&pagBack=1> consultato il 6 agosto 2021). Questa stessa iconografia, che evolverà nella tipologia comunemente detta *al fiore di pesco ed uccello*, è presente su diverse maioliche bianco-blu prodotte nella fabbrica del marchese Ghisilieri, si vedano le schede nn. 2-3, 5-7 in R. Ausenda, G. Lippi, *Da Giuseppe a Leopoldo Finck*, cit., pp. 66-75. Altro esemplare attribuito a Lei, un piatto con decoro "al ticchio", è conservato anche presso i Musei Civici di Pesaro (inv. 1680).

⁷² ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Nicolò Gili, vol. U, scr. priv., f. 585, allegato all'atto del 30 maggio 1769, in Ivi, f. 587r, citato in L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit., pp. 34-37.

⁷³ Il 1° aprile 1767 il Lei fa promessa di matrimonio obbligandosi a mantenere la donna di «*vestito, serva e tutto il bisognevole decentemente e come era mantenuta dal suo primo marito [Pietro Verità]*»: ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Nicolò Gili, vol. U, f. 107. Il 3 aprile, inoltre, il pittore rilascia una quietanza per la metà della somma ricevuta in dote dalla signora (ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Nicolò Gili f. 104r), che sposerà il giorno successivo nella chiesa di S. Giuseppe, avendo come testimoni Antonio Casali e Filippo Callegari (Archivio Parrocchiale di Pesaro, chiesa di S. Giuseppe, *Libro dei matrimoni (1758-1851)*, f. 11). Di quest'ultimo il Lei, insieme al Casali, era stato, a sua volta, testimone di nozze (Archivio Parrocchiale di Pesaro, chiesa di S. Cassiano, *Libro dei matrimoni (1752-1795)*, 26 febbraio 1767; ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Domenico Mancini, vol. U, f. 10v, 8 febbraio 1767). Prima di allora abbiamo scarse notizie sul Lei, se si eccettua la firma sul piatto già coll. Fortnum, sappiamo, infatti, che nel 1766 rinunciò ai beni dell'eredità paterna in favore dei fratelli Francesco e Domenico di Sassuolo, come compenso per l'assistenza prestata al loro padre Antonio: ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Giuseppe Lodovichetti, vol. U, f. 157v, 10 maggio 1766.

allontanamenti del Lei⁷⁴. Proprio in una di queste improvvise partenze⁷⁵ si deve riconoscere la possibilità di introdurre in patria una manifattura di «mezza porcellana», anche se, come sappiamo, il pittore fu poi a Pesaro fino al 1782, mentre in seguito sarà a a Sassuolo⁷⁶, probabilmente anche

⁷⁴ La situazione arrivò a preoccupare i soci che, ricorrendo al Collegio Mercantile, chiesero la rescissione del contratto di società, dato che già nell'anno 1773 il Lei «*per malaria e convalescenza si è portato a Sassuolo per dimorarvi qualche tempo [...] e nell'anno corrente occupato in altri suoi domestici interessi non poté usare attenzione ed assiduità al negozio di maniera che il negozio soffersse non lieve danno negli utili*»: ASP, Fondo Archivio notarile, notaio Giuseppe Perotti, vol. U, f. 582r, 7 ottobre 1774. Considerando tale protesta giusta, il Lei si dichiarava libero, promettendo di lavorare per gli ex soci qualora essi avessero voluto avvalersi delle sue capacità. L'unione familiare del Lei, in effetti, era assai precaria, ciò sarebbe comprovato dal suo testamento (ASP, Fondo Archivio notarile, notaio Nicolò Gili, vol. U, f. 129v, 16 giugno 1773, citato in L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit., pp. 36-39), oltreché dal fatto che costui viveva nella casa di Filippo Papi in quartiere S. Giacomo (Archivio Parrocchiale di Pesaro, chiesa di S. Cassiano, *Stato delle anime 1773*) anziché in quella della moglie, sita in quartiere S. Michele Arcangelo. A riprova di ciò concorre pure la testimonianza dei maiolicari Liborio Desideri (1754-1838), Silvestro Bartolini e Antonio Carboni, in merito ad una probabile richiesta di separazione del Lei dalla moglie: ASP, Fondo Archivio notarile, notaio Camillo Schiaroli, scr. priv., 19 agosto 1774. In seguito ritroviamo il pittore di maioliche come testimone in vari eventi, ad esempio, nel 1777 al battesimo di Pietro, figlio del maiolicaro Sante Della Fornace: Archivio parrocchiale di Pesaro, chiesa di S. Cassiano, *Libro dei battezzati (1771-1780)*, f. 206. Simili occasioni continuano a vederlo presente fino al 1782, tra queste citiamo il battesimo di Maria Teresa, figlia di Filippo Callegari: Archivio parrocchiale di Pesaro, chiesa di S. Cassiano, *Libro dei battezzati (1762-1770)*, f. 252. Per la lista degli atti in cui è citato il Lei: L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit., n. 49, p. 112.

⁷⁵ Nel 1768, ad esempio, il Lei non è a Pesaro, come testimoniato dalla scrittura privata, datata al 1° settembre, in cui Casali e Callegari stabiliscono di rendere il pittore loro socio per un terzo della metà degli utili a loro spettanti, oltre ai normali 6 scudi che gli spettano per il suo impiego: ASP, Fondo Archivio notarile, notaio Nicolò Gili, vol. U, scr. priv., f. 585, allegato all'atto del 30 maggio 1769 in cui il Lei fa registrare la scrittura, in Ivi, f. 587r.

⁷⁶ Lo si trova a Sassuolo a partire dal 1788, anche se è probabile che vi fosse da prima. In quello stesso anno Giovanni Dallari, il 23 febbraio 1788, compilava, infatti, la sua relazione circa la «*supplica di questo s.e Pietro Lei implorante una privativa di fabbricare Terraglie in Sassuolo, vengo di rispettosamente far presente alla med.e a V.S. Ill.ma: P.° che per denotare una fabbrica di Pignatteria, che sola resta esclusa dal mio diritto provativo di majolica, non può convenire il termine generico di terraglia, che propriamente abbraccia tutte le manifatture di terra, e con cui in molti luoghi si chiama comunemente anche la majolica. 2° trattandosi poi di semplice pigatteria e sue terraglie che differiscono dalle majoliche ordinarie in quanto che mostrano sempre il color naturale della terra, e non hanno mai la base bianca, mi occorre far presente a V.S. Ill.ma coll'appoggio delle opportune giustificazioni che siccome all'altro delle mie fornaci di majoliche resta un vacui, ove il grado del fuoco non arriva a cuocere le d.e majoliche, si è praticato ne' tempi adietro di cuocervi delle pignatte e terraglie da pignatteria, come che di fusione più dolce, e facile; che poi da alcuni anni a questa parte si era ritenuta solamente l'uso di cuocervi le terraglie da pignatteria, ma non più le pignatte in*

circostanza, che qui alla veggia un solo miglio distante da Sassuolo si è introdotta una copiosa fabbrica di pignatteria, che tiene provvetudo il Paese; ed un'altra a Castelleranno distante da circa trè miglia; che poi in questo inverno per aderire alle premure di un mio lavorante di abilità, e di mia soddisfazione, mi son prestato a suffragare al di lui vantaggio col formargli effettivamente una fabbrichetta di pignatteria, al quale oggetto è già stata fabbricata la picciola fornace, in parte condotta la terra, ed comissionata la condotta del rimanente occorrevole, e fatta la provvisione delle terre matte e di tutt'altro occorrevole, e finalm.e cominciato il lavoro. Posta la verità di tale cose, come V.S. Ill.ma può accertarsene coll'oculare spezione, è chiaro, ed evidente, che il rinunziare a tale diritto acquisito porta con se il reale pregiudizio della mia fabbrica, e del citato lavorante, che in caso del non adempimento della mia obbligazione può ragionevolmente pretendere un compenso. Null'ostante condotto da un principio di onestà, e di amicizia per il s.e Pietro Lei, qualora la Sovrana Clamenza sia disposta di accordare al d.o Lei l'implorata privativa di una Pignatteria, e sue Terraglie, e semprechè li termini della concessione venghino spiegati in modo, che non oltrepassi i limiti della vera terraglia da Pignatteria senza vernice da majolica, o base bianca, onde non venghi pregiudicato il mio privilegio esclusivo delle majoliche fine, ed ordinarie, io non avrò difficoltà di rinunziare anche con mio vero pregiudizio all'intrapresa di d.a Pignatteria, e restringermi alla mia provincia delle majoliche per dar luogo all'industria, e supposto vantaggio di d.o S.e Pietro Lei; come così Gio: Dallari». Dopo aver ascoltato il Dallari, fu indirizzata al Mastro alle pubbliche aziende la seguente osservazione, datata 25 febbraio: «Eccellenza Dietro gli ordini, che a V.E. è piaciuto abbassarmi colla rispettabilissima delli 11 andante sul conto della supplica, che questo Sig. Pietro Lei ha umiliata a S.A.S. implorando il permesso d'introdurre in questa nobile terra una fornace da terraglie col diritto della privativa, prese le opportune informazioni, sentita particolarmente questa Comunità, e interpellato eziandio questo S.e Dallari, che gode il privativo diritto delle majoliche, ho l'onore di rispettosamente riferire che il supplicante eresse già la fabbrica di mezza porcellana, in cui per le dispendiose esperienze non è stato abilitato finora all'impiego di tante persone, che possa dirsi sensibilmente occupato qui il molto ozio di tanti inoperosi, e sollevata la mendicizia di tanti altri, che non hanno risorse. Questa nobile terra, che conta altre fabbriche, e quella fra l'altre della majolica, manca poi di una fornace da terraglie, o come più precisamente si dice, da Pignatteria, se si riservino i pochi pezzi che se ne lavoravano per incidenza alla fabbrica sud.a delle majoliche. Quindi non può tornare che a vantaggio l'introduzione ancora di questi lavori sia per le persone, che verranno di occuparsi, sia pel miglior prezzo, a che potrà in questo posto provvedersi il Paese, in oggi costretto di mercar questo comodo a maggior costo dalle giurisdizioni limitrofe. È vero, che il sud.o Sig.r Dallari avea già divisato d'introdur egli questa manifattura per motivi da lui allegati nella risposta fatta alla mia interpretazione; risposta, che umilio nel suo Originale, ma è egli pur vero, che per gli altri motivi in proposito da lui adottati non difficalta la rinunzia alla lui intrapresa, ove il Padrone Ser.mo si degnò esaudire la domanda del supplicante. Questi a meno che non gli fosse accordato il grazioso diritto della Privativa non sarebbe in grado di azzardarsi alla spesa non indifferente quindi verrebbero a mancare i vantaggi sopraindicati, in vista de quali e per un equitativo compenso al supplicante non ha saputo questa Comunità contraddire alla supplica, ove sia temporanea la concessione. Ciò si giustifica dal partito, che pure umilio nella copia rilasciatami. Per l'adesione però e della Comunità, e del Dallari in circostanza, che nessun'altro, per quanto si sappia, pensa in oggi di giovare questa popolazione colla esposte manifatture, sarei di umil.mo sentimento, che potesse la supplica del S.e Pietro Lei non demeritare dalle sovrane clemenze la graziosa concessione, sempreche a non togliere o

presso presso il Dallari⁷⁷.

È chiaro a questo punto come Pietro Lei portasse con sé una ventata di rinnovamento tecnico e stilistico, attinta dalla sua lunga esperienza presso la manifattura pesarese⁷⁸. Tra gli ornati da lui introdotti possiamo evidenziare, a mo' d'esempio, la decorazione detta «al ticchio/tacchiolo», «alla margherita» o «blanser», caratterizzata dalla presenza di mazzetti floreali, di cui uno più grande che spunta da una roccia a margine della composizione. Le similitudini tra questo modello e quello adottato dall'Antonibon sono evidenti, perciò possiamo sostenere come anche questo decoro derivasse, di conseguenza, dall'assimilazione dello stile delle porcellane giapponesi Kakiemon⁷⁹. Motivi ispirati alla Cina sono altresì

*per sempre, o per molto l'industria, e il modo di rendersi utili, fosse ristretta a discreto tempo determinato; a non impedire la libertà del commercio per questa parte, non sia tolto agli altri territori, e paesi d'introdurre, e vendere qui le loro terraglie; e finalmente perché non resti leso il diritto privativo delle majoliche, e non abbiano a nascere contestazioni per l'avvenire, il generale vocabolo di terraglie sia circoscritto a termini spiegati nella citata risposta Dallari, e come nulla più ho inteso di supplicare il Lei giusta la dichiarazione che meco ha fatta. Augurandomi di avere disimpegnati colla dovuta precisione gli ordini rispettabil.mi di V.E. ho l'onore di profondamente inchinarmi. Dell'Eccellenza Vostra, Sassuolo 25 febb.o 1788. Umil.mo Devot.mo Osser.mo Ser.o Antonio Besini L[uogo] T[enente]». Il 21 marzo 1788, infine, la segreteria del Principe dava il proprio assenso affinché si concedesse al Lei una privativa per 9 anni. Per questi docc.: ASMò, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b. L'anno successivo, tuttavia, il Dallari, forse con interesse, appoggiò l'identica iniziativa di Giuseppe Magnani: ASMò, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b, citato in N. Cionini, *Teatro*, cit., p. 264.*

⁷⁷ F. Liverani, *Tracce biografiche di Pietro Lei "Pittore abilissimo di Majoliche"*. Sassuolo 1740-1814, in «I Quaderni dell'Emilceramica», XIV (1991), pp. 3-7.

⁷⁸ Qui il Lei non fu solo pittore, ma fu anche impiegato nell'insegnamento ai giovani. Nel 1776 gli fu affiancato Vincenzo Rizzoli, mentre ad Antonio Scacciani, altro primo pittore, Vincenzo Cecchini: ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio G. Battista Paolucci, scr. priv., filza 2, 27 gennaio 1776, citato in L.L. Loreti, *Maioliche e terraglie*, cit., p. 39.

⁷⁹ Il gusto giapponese venne tradotto sulla porcellana di Meissen dai von Löwefinck, famiglia di grandi ceramografi, e progressivamente si diffuse in tutta Europa; il modello erano le porcellane giapponesi Imari di XVII e XVIII secolo in stile Kakiemon (famiglia di decoratori di porcellane giapponesi del XVII secolo che produsse articoli decorati con fiori e figure su fondo bianco in colori distintivi: azzurro, giallo, turchese e rosso tenue, uno stile strettamente correlato alla *Famille verte* cinese), caratterizzate iconograficamente da uno o due rami che, partendo da un monticello o da un agglomerato vegetale posto in posizione marginale, si distendono, tra fiori e foglie stilizzati, in maniera sinuosa e rispettando un criterio di asimmetria. Per quanto riguarda la "margherita" pesarese è abbastanza probabile che il *trait d'union* possa identificarsi nella decorazione cosiddetta "al tacchiolo" adottata dalla Antonibon delle Nove di Bassano, tanto più se si tiene presente che i manufatti di questa fabbrica parteciparono certamente, prima e dopo la

documentati da un piatto firmato proprio da Pietro Lei, oggi conservato presso l'Ashmolean Museum⁸⁰ (fig. 7). La composizione mostra una bordura a rombi e una decorazione tipicamente orientale a fiori e uccelli, questi ultimi probabilmente mutuati dalle primitive elaborazioni di XVII secolo, desunte dal *Treatise on Japanning and Varnishing* di John Stalker e George Parker pubblicato nel 1688 (fig. 8). Esplicite suggestioni esotiche a sua firma si possono riconoscere anche in un vaso da parata con decorazione policroma (fig. 9)⁸¹, ispirato alle stampe di Martin Engelbrecht (1684-1756) (fig. 10)⁸², la stessa cineseria che a Venezia Giovanni Vezzi aveva già adoperato una quarantina d'anni prima per una bottiglia portatè⁸³.

Non ultimo, inoltre, si potrebbe forse ritenere il Lei responsabile dell'introduzione del metodo di cottura a terzo fuoco che i lodigiani Casali e Callegari avevano a loro volta appreso durante il loro impegno presso il Ferretti.

A Giovanni Dallari, cui era stata destinata la fabbrica dal padre nel 1785⁸⁴, si rivolse anche il più giovane dei fratelli Finck, Leopoldo, che

metà del secolo XVIII, alla fiera di Senigallia, dove la Casali e Callegari ebbe modo di prenderne visione e di verificarne il successo.

⁸⁰ https://collections.ashmolean.org/collection/search/per_page/25/offset/0/sort_by/relevance/object/127184 (consultato il 12 gennaio 2021).

⁸¹ G. Bisconti Ugolini, *Ceramiche pesaresi dal XVIII al XX secolo*, Bologna 1986, Tav. X. p. 26 e fig. 60, pp. 80-81.

⁸² Per i rapporti tra l'incisione e la maiolica: G. Biscontini Ugolini, J. Petruzzellis Scherer (curr.), *Maiolica e incisione. Tre secoli di rapporti iconografici*, Catalogo della mostra, Vicenza 1992, p. 26, fig. 12.

⁸³ <https://collections.vam.ac.uk/item/O209639/canister-vezzi-porcelain-factory/> (consultato il 20 dicembre 2020).

⁸⁴ ASMo, *Archivio notarile di Sassuolo*, Atti del notaio Giorgio Ferrari, b. 593, prot. VI, atto 503, ff. 48r-51r, 1° ottobre 1785, e allegato n. 208, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 38. L'atto di emancipazione e divisione prevedeva che Domenico, insieme alla moglie, Angela Teggia, e al figlio Leopoldo, si ritirasse ad abitare nella casa di contrada Clelia, divenuta di sua proprietà insieme ad un appezzamento di terreno, sito in vicinanza del convento dei cappuccini, e ad una possessione a Magreta. Inoltre a lui spettava una partita annua, per la durata di dieci anni, di «due migliaia di quadrelli ben cotti, e barozzi due di calcina» e, finché la fabbrica fosse stata in attività, anche il corrispettivo in maiolica di lire trenta annue. A Giovanni, che andava a vivere con la propria famiglia presso il padre, veniva invece assegnata la Fabbrica della maiolica con gli annessi fabbricati, pertinenze e diritti, con la clausola che ne sarebbe venuto in possesso solo dopo la morte del padre, che se ne riservava «il godimento e l'amministrazione». Inoltre non dovevano verificarsi liti tra fratelli e nel caso uno dei due avesse deciso di vendere, l'altro aveva

nel 1788 lo interpellava nel suo ruolo di notaio per dividersi dal fratello Giuseppe nell'amministrazione della loro fabbrica bolognese⁸⁵. Il viennese Giuseppe Finck, infatti, verso il 1764⁸⁶, giungeva a Bologna accompagnato da buona fama, dopo due esperienze lavorative alla Fabbrica Antonibon e a Parma⁸⁷.

Non è escluso che Leopoldo si fosse trattenuto a lavorare la ceramica a Sassuolo, il suo apporto parrebbe testimoniato, infatti, da forme tipiche sassolesi ad orlo sagomato mistilineo o con giro d'archetti in rilievo decorate a «piccolo fuoco»⁸⁸, tecnica della quale il Finck era indiscusso maestro. La permanenza di Leopoldo a Sassuolo dovette comunque essere assai breve, se alla morte del fratello, il 19 settembre 1789, lo ritroviamo nuovamente impegnato nella fabbrica bolognese⁸⁹. Ad ogni

diritto di prelazione. Giovanni Maria, che aveva anche una figlia religiosa, Suor Maria Diomira, riservava infine per sé trentamila lire.

⁸⁵ G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche bolognesi*, cit., pp. 44-45.

⁸⁶ Testimonianza della sua fiorente attività in Bologna è costituita dalla citata lettera che Jean Pierre Varion inviava, il 16 luglio 1765, all'amico Marcantonio Verziera. Lasciata Parma insieme al veronese Giovanni Antonio Rolandi, il 6 maggio 1764, avvierà un sodalizio che darà vita alla fabbrica delle maioliche di Porta S. Vitale in Bologna, in un edificio di proprietà del senatore Filippo Ercolani, quest'ultimo probabile sostenitore dell'iniziativa, essendo anche finanziatore di quella del Varion: G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche bolognesi*, cit., p. 34; G. Bertocchi, *La porcellana di Bologna*, cit., p. 43. La fabbrica accolse almeno una decina di lavoratori di probabile provenienza veneta. Inoltre, dopo la morte del Ghisilieri, Rolandi e Finck stipulano insieme ad Adriano Ferrari un contratto, datato 30 aprile 1766, per la gestione della fabbrica di Colle Ameno: G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche bolognesi*, cit., p. 36. Il periodo di gestione, tuttavia, fu breve terminando nel maggio del 1767, forse per la difficoltà di gestire contemporaneamente le fabbriche di Bologna e quella di Pontecchio. Rolandi e Finck, per contrastare la concorrenza imolese e faentina, chiedono, il 10 novembre 1766, ed ottengono, appena una settimana dopo, protezioni daziarie: C. Malagola, *Memorie storiche*, cit., pp. 322-325. Nel 1767 si interrompe non solo la convivenza dei due, entrambi risposatisi, ma anche il loro sodalizio. Finck si stabilisce nel palazzo del marchese Giuseppe Monti con la moglie Lucia Vitali. Quest'ultima, di buona condizione economica, sarà anche garante di alcuni prestiti del marito. Nel 1775 il Finck risulta condurre due botteghe: una in strada S. Mamolo e l'altra in S. Felice.

⁸⁷ Alla Real Fabbrica della Maiolica il Finck aveva ricevuto un buon trattamento economico «*percepiva lire sessanta per caduna settimana*» e «*lire cinque per cadun giorno, quallora venisse ad infermarsi*»: G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche bolognesi*, cit., p. 34

⁸⁸ F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 38.

⁸⁹ Leopoldo torna a Bologna, dove il fratello aveva lasciato la vedova Lucia Vitali e due figlie in età minorile, Luigia e Aurelia. Egli assume la direzione della fabbrica, della quale restavano eredi le due figlie di Giuseppe. Nel 1791 Leopoldo rileva l'azienda,

modo egli permise al Dallari di carpire i segreti della propria arte, come testimonierebbe il già citato calepino, di cui si dirà meglio in seguito.

I decori eseguiti a piccolo fuoco si possono ascrivere, comunque, anche all'accertato passaggio a Sassuolo di Ignazio Cavazzuti, già direttore della fornace lodigiana del Ferretti. Egli, infatti, era stato interpellato, in qualità di perito, da Giovanni Dallari nella vertenza contro Basilio Galavotti (citato nelle fonti pure come Gavalotti), un mercante che si accusava di contrabbando. Per discolarsi costui rendeva noto che la ceramica da lui trattata non era che comune «bianchetta» o «maiolica matta», prodotta anche a Sassuolo⁹⁰, e chiedeva, quindi, l'intervento di Pietro Lei in qualità di perito. Quest'ultimo nella sua relazione annotava «*la vernice, di cui sono coperti questi pezzi non è, né può chiamarsi vernice di majolica, giacché trovasi formata con solo piombo*»⁹¹ ed indicava che la maiolica era «*terra cotta verniciata a base bianca*», distinguendo tra «*finna*», cioè lavorata con stagno, e «*mezzamaiolica*» o «*bianchetta*», lavorata cioè con piombo, proprio quella commercializzata dal Galavotti. Inoltre, precisava «*che si ritrova una specie di terra di composizione quale non è, ebbene verniciata bianca, ne maiolica ne mezza maiolica*» detta «*d'Inghilterra assomiglianza di quella di Sassuolo fabbricata dallo stesso Perito Lei*»⁹². Non pago di questa valutazione il Dallari fece intervenire, come già detto, il Cavazzuti, lo invitò nella propria casa con lo scopo di stillare una dichiarazione istruttiva sulle varie tipologie di maiolica. Egli indicava correttamente nello stagno l'elemento caratterizzante della cosiddetta «maiolica fina», ma poi esponendosi nettamente a favore del Dallari, equiparava la maiolica fina a quella ordinaria⁹³. Evidentemente, però, non bastarono

impegnandosi a mantenere la cognata e a provvedere alle doti delle nipoti. Le trattative si concludono nella primavera del '93, condotte da Leopoldo e dal marito di Luigia, Gaetano Gozzi, mercante di tele. Il passaggio di proprietà, tuttavia, non risolveva le sorti della fabbrica che subisce la concorrenza della terraglia inglese, e viene ceduta al Gozzi il 2 marzo 1797. A seguito di ciò Leopoldo farà ritorno a Vienna: F. Liverani, *Maioliche settecentesche*, cit., p. 69; G. Bertocchi, F. Liverani, *Ceramiche bolognesi*, cit., pp. 44-46.

⁹⁰ L. Righi, *Note sulla produzione ceramica del Settecento nel Ducato Estense*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi», II (1980), pp. 112-113.

⁹¹ ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, 14 maggio 1770. Per la trascrizione del doc. si veda l'appendice documentaria n. 10.

⁹² ASMo, *Archivio per Materie, Arti e Mestieri*, b. 27bis, fasc. c, 17 maggio 1790, cit. in F. Liverani, *Maioliche settecentesche*, cit., p. 30; Idem, *I Dallari*, cit., p. 43. Per la trascrizione del doc. si veda l'appendice documentaria n. 11.

⁹³ ASMo, *Archivio per Materie, Arti e Mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, 23 giugno 1790, cit. in

le macchinazioni di Dallari per far confiscare i beni al suo rivale, fu, infatti, costretto a rilasciare una dichiarazione in cui affermava di desistere momentaneamente dall'azione giudiziaria⁹⁴.

Nel 1791 veniva, infine, a mancare Giovanni Maria Dallari⁹⁵. Benché la concorrenza delle maioliche forestiere mettesse a dura prova la Fabbrica della Majolica⁹⁶, le ceramiche sassolesi animavano oramai la maggioranza delle tavole dei sudditi estensi, migliorandone il decoro e il livello⁹⁷. Da un inventario del 1772, del resto, già risultava che gli appartamenti ducali del palazzo di Modena erano ben riforniti di vasellame in ceramica. Inoltre, da questo stesso documento si apprende come Francesco III fosse attento al gusto dell'epoca e come tendesse ad uniformarsi ai costumi della grande aristocrazia europea⁹⁸.

Nell'inventario figurano grandi vasi in porcellana bianca con decori

G. Campori, *Notizie*, cit., pp. 112-114; F. Liverani, *Ceramiche di Sassuolo*, cit., pp. 32-34; Idem (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., n. 23, p. 32, Idem, *I Dallari*, cit. p. 43. Per la trascrizione del doc. si veda l'appendice documentaria n. 9.

⁹⁴ ASMo, *Archivio per Materie, Arti e Mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, cit. in L. Righi, *La crisi della produzione ceramica a Modena nel Settecento*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi», X (1975), pp. 252-255.

⁹⁵ Gio. Maria Dallari morì il 23 gennaio 1791 (Archivio Parrocchiale di Sassuolo, Libro dei morti, 1791), dopo aver fatto testamento il 13 ottobre 1790: ASMo, Archivio notarile di Sassuolo, Atti del notaio Giorgio Ferrari, cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 48. Nel testamento Giovanni Maria dispone di quelle trentamila lire che si era riservato nella parte del figlio Giovanni: cinquemila lire venivano destinate alla figlia, dopodiché la somma sarebbe stata destinata alla nipote Eufrosia, figlia di Giovanni; altre cinquemila lire andavano alla nuora Anna Setti e le restanti ventimila lire dovevano essere divise tra i figli di Giovanni (esclusa Eufrosia), che ne avrebbe goduto l'usufrutto fino alla maggiore età della prole (i figli di Giovanni erano cinque: Onorio (1780-1828), Costanzo (1783-1849), Odoardo Alberto (1788-1851), Matilde ed Eufrosia).

⁹⁶ Il 1° febbraio 1791, malgrado le proteste di Giovanni Dallari, una *Notificazione* apriva il commercio all'importazione delle maioliche forestiere: ASMo, Cancelleria ducale, Gridario, E, Gride a stampa in volumi, vol. TT, n. 487. Per la versione digitale della *Notificazione*: <https://lodovico.medialibrary.it/media/schedadl.aspx?id=a3022bac-9b77-11eb-ac69-b37f4392f1e5> (consultato il 30 aprile 2021). Una copia della notificazione a stampa è contenuta anche in ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c.

⁹⁷ Sotto la guida di Giovanni Dallari era aumentata la produzione, si effettuavano due infornate a settimana e la qualità era migliorata, anche grazie all'elevata quantità di stagno usata per lo smalto: ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, citato in G. Campori, *Notizie*, cit., pp. 88-89.

⁹⁸ F. Liverani, *Le ceramiche di Francesco III d'este in un inventario del 1772*, in *Aspetti e problemi del Settecento modenese. Arte e cultura nel Ducato estense*, Modena 1982, II, pp. 123-129.

policromi e in oro; «*un fiasco con collo lungo di porcellana bianca, turchina, a guisa di rana*», chicchere per caffè e cioccolata e «*bacili bislungi a facce di maiolica bianca fina di Sassuolo*»⁹⁹. Nel 1776, invece, la Guardaroba ducale ordinava al Dallari vari pezzi in «*maiolica fina*» tra cui dei bidet che si specificava si «*desidererebbe che li vasi da Bide avessero l'Aquila nel mezzo*»¹⁰⁰. Due anni dopo, invece, per la villeggiatura di Bell' Aria di Mugnano si commissionava una partita di «*pezze di maiolica*» ovvero «*500 piastrele di maiolica da camino*» per le quali il principe disponeva il pagamento¹⁰¹. Mentre il «romitorio» di Ercole, verso la fine del secolo, risultava provvisto di un «*Camerino delle maioliche a vetri*» e di un secondo ambiente detto «*camera Olandese*», interamente coperto di maiolica secondo l'esempio dei grandi potentati europei, in cui non mancavano servizi da tè e caffè, figurine in porcellana «*alla chinese*» e coppe da gelato, «*quindici pagodi ed altri capi e figure*» e «*cinquanta vari capi di maiolica [...] con lettere chinesi*» provenienti proprio da Sassuolo¹⁰². (fig. 11)¹⁰³

Ciò a ultima dimostrazione del livello qualitativo a cui era assurta la produzione sassolese, quando già le idee d'Oltralpe incombevano minacciose, anticipatorie della ben nota invasione. Dopo alterne vicende Giovanni Dallari venne a trovarsi in ristrettezze economiche¹⁰⁴ e, dopo aver prima affittato la fabbrica per circa dieci anni¹⁰⁵, aver arginato la concorrenza della mezzamaiolica¹⁰⁶ e della nuova Società Mercantile, di

⁹⁹ ASMo, Camera ducale estense, Amministrazione della casa, Guardaroba, Inventari, Reg. 190/12, Tomo II, f. 479, cit. in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., n. 56, p. 27.

¹⁰⁰ ASCSa, Arti, Commercio e Attività industriali, Fabbrica delle Majoliche, carte e lettere, 1741/1790, b. 73, cit. in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 27.

¹⁰¹ ASMo, Camera ducale estense, Fabbriche e Villeggiature, Carteggio 1778.

¹⁰² J. Bentini, P. Curti (curr.), *Inventario ristretto di Mugnano*, Modena 1994, *passim*.

¹⁰³ <https://www.pandolfini.it/it/asta-0247/zuppiera-con-coperchio-sassuolo-manifattura--1.asp> (consultato il 6 agosto 2021).

¹⁰⁴ Le delusioni della produzione ceramica spinsero il Dallari a occuparsi di teatro e poesia, compose infatti commedie e poesie, inoltre, insieme a Pietro Lei, ottenne il favore del regime repubblicano: N. Cionini, *Teatro e Arti*, cit., pp. 264-265. Le altalenanti vicende politiche, ad ogni modo, non favorirono la sua attività produttiva. Giovanni, perseguitato per le sue idee repubblicane morì il 17 agosto 1805: APSa, Libri dei morti, 1805 e APSa, *Cronica della nobil terra di Sassuolo ma. di G. Panini*, vol. II, citato in N. Cionini, *Teatro e Arti*, cit., pp. 264-266.

¹⁰⁵ ASCSa, Fabbrica maioliche, Battirame, Quartiere S. Stefano, b. 42, citato in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 35.

¹⁰⁶ Nel 1797 Carlo Ravazzini, modenese abitante a Ferrara, aveva chiesto i permessi alla Municipalità di Modena per aprire una fabbrica di «*terraglie all'uso inglese e maiolica*»: L.

cui faceva parte anche Pietro Lei¹⁰⁷, lasciò l'attività ai figli che, infine, vendettero la Fabbrica¹⁰⁸.

Arriviamo ora al libretto dei segreti dei Dallari. Nell'intestazione vi si legge: «*Sassuolo 1856. Da qui segue la copia fedele di diversi colori a smalto e vernici di Maiolica, Terraglia, colori a riverbero, nonché composizioni di Terra e segreti tutti copiati da me, Carlo Rubbiani*»¹⁰⁹ con queste parole il Rubbiani, dopo che il padre aveva acquistato la Fabbrica della Maiolica dal conte Ferrari Moreni, si accingeva a copiare i segreti dei Dallari «da un libretto legato in cartapeccora».

Questo, segnalato come già di proprietà del fu Giovanni Dallari, è

Righi, *La crisi*, cit., p. 255.

¹⁰⁷ La Società era composta di azioni di 13.500 lire ciascuna, suddivise tra Luca e Giuseppe Bontempelli; Domenico e Pietro Lei del fu Antonio; Giobatta e Giuseppe Prampolini; Luigi, Giuseppe e Natale Lei del fu Gaetano. Le fabbriche erano installate nella casa dei Lei del fu Antonio in contrada Lea e nella casa dei Lei del fu Gaetano in contrada Ghiarona: ASMo, Archivio notarile di Sassuolo, Atto del notaio Giuseppe Rognoni, filza 550, fasc. 4, 21 maggio 1798, cit. in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 36. Dopo una decina di mesi i soci affittarono la Società ad Andrea Leonardi, per una durata di 9 anni, con decorrenza dal 1° aprile 1799: ASMo, Archivio notarile di Sassuolo, Atti del notaio Giulio Cesare Anselmi, filza 657, 13 marzo 1799. Con le altalenanti vicende politiche la Società fu sottoposta a chiusure e riaperture. Ripristinata l'imperial reggenza, ad esempio, fu nuovamente istituita la privativa in favore dei Dallari, pertanto la società affittata al Leonardi dovette chiudere, per poi riaprire col ritorno dei francesi: ASMo, Archivio notarile di Sassuolo, Atti del notaio Giulio Cesare Anselmi, filza 657, 31 marzo 1800 e ASCSa, Fabbrica maioliche, Battirame, Quartiere S. Stefano, b. 42, cit. in F. Liverani (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit., p. 37.

¹⁰⁸ Il Dallari cercò di tutelare gli interessi dei figli (Onorio, Costanzo e Odoardo), nominando curatore, il 22 settembre 1799, don Borraggini, parroco di Montebaranzone: ASMo, Archivio notarile di Sassuolo, Atti del notaio Giulio Cesare Anselmi, filza 657. Per la vendita della fabbrica della maiolica al conte Giovanni Francesco Ferrari Moreni (1789-1869) si vedano il compromesso del 22 ottobre 1835 e il rogito del notaio Lodovico Palmieri di Modena, datato 22 gennaio 1836, ASMo, *Archivio notarile di Modena, Copie autentiche di atti inter vivos*, reg. 7450: F. Liverani, *La manifattura ceramica sassolese del Conte Gio. Francesco Ferrari Moreni*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi», XII (1977), pp. 197-202. Mentre a Giovanni Maria Rubbiani, che aveva già acquistato la fabbrica Dallari delle «pignatte» nel 1847 (ASMo, *Archivio notarile di Sassuolo*, Atti del notaio Gaetano Gazzadi, filze 801-811, 1 luglio 1847), veniva data in gestione dal Ferrari Moreni la fabbrica della maiolica, a partire probabilmente dal 1852: G. Corona, *La Ceramica*, Milano 1879, p. 250. Allo stesso, successivamente, il conte Ferrari Moreni vendeva la fabbrica: ASMo, *Archivio notarile di Modena*, Atti del notaio Luigi Antonio Dallari, b. 893, 7 dicembre 1854.

¹⁰⁹ F. Liverani, *Appunti per la storia della ceramica a Sassuolo*, in «Quaderni dell'Emilceramica», IV (1986), pp. 3-16.

di circa 80 pagine e contiene oltre 200 ricette, ascrivibili ad un periodo compreso tra il 1750 e la fine del secolo.

Sebbene il documento sia stato già analizzato da Liverani, l'attenzione che merita esula il dato archivistico-documentario, permettendo di ricavarne quelle che sono le basi del successo produttivo dei Dallari e, soprattutto, le vie da questi adottate per procacciarsi i segreti di un'arte prima di loro pressoché sconosciuta sul territorio.

Fra le pagine compaiono i nomi di una nutrita schiera di tecnici, tra cui i fratelli Finck, Ignazio Cavazzuti, Pasquale Grassi, Brizzi Africa, Antonio Scacciani, Girolamo Monti, Giovanni Della Beretta, Jean Pierre Varion, il Vilnover e Francesco Scher, provenienti da diversi luoghi come Pesaro, Lodi, Faenza, Napoli, Nove, Savona, Strasburgo, Sassonia, Moustier e la Francia.

Tra le varie ricette lo spazio più cospicuo è riservato alla fabbricazione dei colori a smalto, certamente l'obbiettivo più ambito dei maiolicari italiani del Settecento, cui segue quello delle vernici.

Tra gli argomenti trattati possiamo certamente identificare l'uso della tecnica a «piccolo o terzo fuoco», che prevede l'applicazione del decoro sullo smalto già cotto, fissato poi con una terza cottura a bassa temperatura; una tecnica già nota per la porcellana e sperimentata per la prima volta su maiolica a Strasburgo.

Paul Hannong, infatti, intorno al 1740 mise a punto l'uso del rosa violaceo della «porpora di Cassio», nota fin dal 1685 ed impiegata inizialmente nella lavorazione del vetro; delle soluzioni d'oro e argento colloidali; dei pigmenti al ferro, cobalto e rame purificati, a cui si univa la cosiddetta «cottura a riverbero», cioè a fuoco indiretto, che conferiva alla ceramica una vivacità e ricchezza cromatiche fino a quel momento sconosciute.

Queste innovazioni di mezzi vennero arricchite dall'abilità pittorica dei fratelli von Löwefinck, Guillelme Chrétien e Adam Friederich, che avevano abbandonato Meissen e che, tra 1748-49, si erano uniti al personale impiegato nella manifattura di Strasburgo; in breve tempo essa toccò i massimi livelli produttivi europei, andando a competere finanche con la produzione oramai diffusa della porcellana.

A Strasburgo vennero elaborati, spesso a partire dalle incisioni ma non solo, i noti decori dei *fleur des Indes*, alcune cineserie, le scene di caccia e quelle di genere che influenzarono in seguito tutto il vocabolario figurativo della produzione ceramica. Ma l'arrivo dei Löwefinck fu determinante proprio per l'innovazione decorativa dei «fiori tedeschi», noti in seguito

anche come «fleurs de Strasburg», raccolti in mazzi (i noti «deutsche Blumen») o sparsi, tra cui spiccano la rosa e il tulipano che furono adottati un po' dovunque. Inoltre, il modellatore Guillaume Lanz mise a punto l'invenzione di nuovi trompe-l'oeil, come grandi terrine a forma d'oca e teste di cinghiale, di cui si riconoscono gli strascichi anche nella produzione dei Dallari, richiamando ancora una volta la grossa zuppiera a forma di pesce (foggia già adottata nella produzione da esportazione cinese di XVIII secolo).

Le prime manifatture italiane ad impadronirsi dell'innovazione tecnica del terzo fuoco furono quelle di Felice Clerici (1710 ca.-1780) di Milano nel 1756, di Antonio Ferretti di Lodi, e più tardi della pesarese Casali e Callegari, cui seguirono Vinovo, Faenza, Bologna ed, infine, Savona e Castelli.

Ciò pone nuovamente in evidenza le linee di diffusione di alcune mode e tecniche, si può notare, infatti, che un vero e proprio “spionaggio industriale”, ad esempio, si può riassumere nel nostro caso nella figura di Pietro Lei, che, formatosi a Sassuolo e presso la manifattura Ferretti, dove lavorò anche il livornese Giraud, sarà poi impiegato presso la Casali e Callegari, prima di tornare in patria.

Resta, come abbiamo già detto, molto difficile ristabilire i primati di una tecnica o di una vernice. La vicinanza delle manifatture di Faenza e di Bologna, ad esempio, che sfruttarono l'asse di scorrimento della via Emilia, deve aver favorito gli scambi di segreti e stilemi. Si consideri, a tal proposito, il decoro a paesi verdi di Finck così come quei decori che sfruttano lo stesso accostamento cromatico di verde e nero¹¹⁰ della tavolozza di Filippo Comerio (1747-1827)¹¹¹, impiegato presso i Ferniani, che impediscono talvolta di stabilire addirittura la manifattura di origine. I faentini Ferniani, inoltre, intorno ai primi anni del XVIII secolo, furono una realtà che marcerà a livello europeo, ricettiva a tutte le novità d'Oltralpe fino all'Inghilterra, e, per questo tramite, alle mode che venivano dall'Estremo Oriente. Dapprima producendo «blu e bianchi» richiamanti l'Olanda e la Francia, poi realizzando ceramiche monocrome turchine o di altro colore, ed infine producendo veri e propri servizi con decori policromi a «fior di patata», a «mazzolino», a «paesino», a «rovine», a «fiorazzo», a «garofano» e infine a «cineserie», come quelle «al casotto»

¹¹⁰ Detto anche «verde Comerio».

¹¹¹ R. Mangili, *Comerio, Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVII, Roma 1982, [https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-comerio_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/filippo-comerio_(Dizionario-Biografico)/) (consultato il 16 giugno 2021).

o «alla giapponese». Indubbiamente intorno a Faenza gravitavano molti specialisti, tra cui quel Nicola «franzese» che nel 1739 potrebbe aver introdotto in fabbrica le mode più accreditate alla corte di Versailles. Il terzo fuoco pare, invece, che venisse introdotto nel 1773 e perfezionato tre anni più tardi, grazie ad un non meglio precisato Gasparo Germano¹¹², in ritardo quindi rispetto a Milano, Lodi e Pesaro.

In riferimento al Finck, un'intera sezione del libretto Dallari recita: «*Colori a smalto di Finck*», da stendersi sullo smalto cotto anziché su quello crudo, come avviene nella tecnica di cottura a «gran fuoco», mischiati ad olio di spigo o lavandino; si miscelano, poi, con fondenti come il borace, per permettere lo sviluppo del colore a basse temperature e si cuociono a fiamma indiretta una terza volta, alla temperatura di circa 650°.

Questo intricato gioco di rimandi, dove spesso pare chiedersi se sia nato prima l'uovo o la gallina; tuttavia, conforta nell'attribuire al viennese Leopoldo quella sorta di «tradimento» dei segreti manifatturieri che, probabilmente, dovette spifferare al Dallari, come già detto, intorno al 1788.

Tra le formulazioni dei colori di Finck manca stranamente la preparazione della porpora di Cassio, anche se ne viene descritto il fondente a base di: 3 parti di Borace, 2 di cristallo di monte, ovvero quarzo, ed una di strutto bianco. Questa formula descrive un borosilicato alcalino, che coincide esattamente con quello adoperato dalle manifatture lodigiane e pesaresi.¹¹³ Finck, inoltre, offrì preziosi consigli per purificare i coloranti, in particolare per calcinare il solfato di ferro, il cosiddetto vetriolo romano, usato per ottenere un ossido di ferro dal color rosso vivace, noto anche come «rosso di Romano», corrispondente a quello di Cipriano Piccolpasso (1524-1579)¹¹⁴. Particolare attenzione il Finck dedica anche al blu di smaltino e zaffera riprecipitata e al verde a base di solfato di rame calcinato, sul libretto si riporta, infatti: per il blu «4 [once

¹¹² Ceramista di origine ungherese assunto a partire dal 1776 presso la manifattura Ferniani, è con ogni probabilità lo stesso Gaspare Germani che, intorno al 1777, figurava impiegato presso i faentini Benini, distaccatisi dalla fabbrica Ferniani. Il Germani pur avendo ottenuto da Annibale Ferniani, il 15 novembre 1777, la direzione tecnica della manifattura, infatti, se ne allontanò. Il suo abbandono della novella fabbrica Benini comportò il rientro presso la Ferniani, il 19 settembre 1778, dei Benini e di Filippo Comerio: P. Marsili, *Ferniani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLVI, Roma 1996, [https://www.treccani.it/enciclopedia/ferniani_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ferniani_(Dizionario-Biografico)/) (consultato il 16 giugno 2021).

¹¹³ Archivio privato, *Colori a smalto di Finck*, p. 2, cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 59.

¹¹⁴ C. Piccolpasso, *Li tre libri dell'arte del vasaio*, Pesaro, 1879, ristampa anastatica Bologna, 1974, p. 20

di] smaltino [un vetro blu ad alta percentuale di zaffera, quindi un silicato di cobalto in fusione alcalina], 5 alcali minerali, ossia sale cavato dalla soda per lisciviazione, filtrazione ed evaporazione in vaso di ferro; 1 precipitato di zaffera estratto con acqua forte non troppo gagliarda, cioè indebolita con due parti d'acqua incirca»; mentre per il verde «oncia 1 di verderame calcinato, 4 [onze di] arena, 15 litargirio, ½ borace»¹¹⁵. Il documento non evidenzia significative differenze nelle preparazioni del giallo e del nero da quelle delle classiche formule della maiolica, mentre termina con le tecniche di dissoluzione dell'oro e dell'argento: «Dissoluzione dell'oro con più o meno acqua regia, come per la porpora. Disciolto l'oro si vuota in mezzo bicchiere d'acqua incirca, e se ne fa la precipitazione con acqua di vetriolo preparata con mezza libbra di vitriolo sciolto in mezzo boccale d'acqua fredda o calda. Fatta la precipitazione si vuota l'acqua e si lava come si suol fare colla porpora. L'oro sarà men vivo, ma di minor dispendio [...]»¹¹⁶. Questo formulario di serie basi tecniche, tuttavia, non trova ampia applicazione nella manifattura Dallari che, ad esempio, si limita all'esecuzione saltuaria del terzo fuoco.

Non a caso il libretto riserva, infatti, ampio spazio anche alla tecnica «a gran fuoco» della quale si indicano alcune formulazioni di vernici e colori attribuite a Brizzi Africa, Ignazio Cavazzuti e Pasquale Grassi, quest'ultimo tecnico della prima ora della fabbrica della maiolica sassolese. Anche se queste formulazioni paiono le più in uso presso il Dallari, esse non si discostano molto da ricette piuttosto note e solide già contenute nel trattato del Piccolpasso¹¹⁷. Questa sezione del taccuino, intitolata «Vernici per maioliche e colori per dipingere sul crudo», contiene infatti formule assimilabili a quelle tradizionali del Piccolpasso e a quelle cosiddette «alla francese», tra queste ultime quelle registrate come «di Ignazio Cavazzuti alla Francese» e «Vernice di Strasburgo»¹¹⁸ sono caratterizzate dalla presenza di calcinato, sabbia, allume e sale.

Tra le vernici nere, invece, si hanno alcuni elementi di novità: nella formula di Ignazio Cavazzuti vengono adottati il ferro, il manganese e l'antimonio, mentre in quella di Pasquale Grassi vengono adoperati ferro, manganese e rame, al contrario la ricetta di Brizzi Africa mostra di essere in accordo con le formule del Piccolpasso, usando manganese e cobalto

¹¹⁵ Archivio privato, Colori a smalto di Finck, pp. 3-5.

¹¹⁶ Archivio privato, Colori a smalto di Finck, pp. 7-8, citato in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 60.

¹¹⁷ C. Piccolpasso, *Li tre libri*, cit., pp. 19-34.

¹¹⁸ Archivio privato, Colori a smalto di Finck, pp. 10-11, cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 61.

(detto «smaltino»)¹¹⁹.

I colori per dipingere a crudo non presentano grandi innovazioni; sono quasi tutti attribuiti a Brizzi Africa e ad Antonio Scacciani (fig. 12), le cui ricette sono giunte a Sassuolo forse per il tramite di Pietro Lei¹²⁰, del quale era stato collega e testimone del testamento nel 1773¹²¹.

Nel taccuino si dedicano poche e confuse informazioni alle terraglie inglesi, sono presenti, infatti, cinque formule di impasti di terraglia di Girolamo Monti, a base di terra di Siena e di Vicenza, detta anche del Tretto. Ciò denota uno scarso interesse da parte del Dallari per questo tipo di produzione, che, in effetti sarà prodotto a Sassuolo solo con suo figlio Costanzo (1783-1849), intorno al 1836, poco prima della cessione della fabbrica al conte Ferrari Moreni¹²². Al contrario sono estremamente

¹¹⁹ Archivio privato, Colori a smalto di Finck, pp. 14-15, cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 61.

¹²⁰ Allo stato attuale della ricerca non è possibile esprimersi circa la formazione dello Scacciani e del Lei, tuttavia, possiamo notare che entrambi, primi pittori a Pesaro, ebbero una spiccata attenzione per le mode più accreditate dell'epoca, come ad esempio quella "alla cinese", e non è improbabile che, lavorando a stretto contatto, si fossero ispirati a vicenda scambiandosi modelli iconografici oltreché "segreti" manifatturieri. Così come il Lei, infatti, anche allo Scacciani sono attribuite diverse maioliche decorate con motivi a cineseria, si citano a tal proposito, oltre alla fig. 12, anche due grandi vasi da parata della tipologia "alla rosa", dipinti con figurine sul corpo centrale tratte dalle *chinoiserie* di Martin Engelbrecht (Museo di Palazzo Madama di Torino, invv. 2962/C-1 e 2962/C-2: <https://www.palazzomadamatorino.it/it/le-collezioni/catalogo-delle-opere-online/scena-di-vita-cinese-con-suonatore-e-danzatrice>; <https://www.palazzomadamatorino.it/it/le-collezioni/catalogo-delle-opere-online/scena-galante-9>, consultati il 10 luglio 2021). Per questi due vasi, datati all'ultimo quarto del XVIII sec., si veda anche G. Bisconti Ugolini, *Ceramiche pesaresi*, cit., p. 112, fig. 94. Dello Scacciani non abbiamo molte notizie, tuttavia, possiamo desumere che avesse anche affari nell'ambito della maiolica; nel 1811, infatti, Ippolito Casali (1764-1821), figlio di un cugino di Filippo che aveva assunto la direzione della fabbrica per la parte Casali, comprò tre "carati" (ovvero azioni) della fabbrica di Porta Rimini proprio dalla vedova dello Scacciani: ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Agostino Bessi, vol. U, f. 5r, 7 gennaio 1811, citato in L.L. Loretì, *Maioliche e terraglie*, cit., p. 56.

¹²¹ Nel proprio testamento il Lei nomina eredi universali i nipoti Antonio e Gaetano, figli del fratello Francesco, mentre esecutori testamentari sono i soci Casali e Callegari: ASP, *Fondo Archivio notarile*, notaio Nicolò Gili, vol. U, f. 129v, 16 giugno 1773, citato in L.L. Loretì, *Maioliche e terraglie*, cit., pp. 36-39. Oltre allo Scacciani sono testimoni testamentari del Lei alcuni colleghi: Angelo Baldelli, Giambattista Ugolini e Giambattista Negri. Alla moglie il Lei lascia solo due abiti, dichiarando che già aveva avuto una parte degli utili dal negozio di maioliche, e aggiungendo che le cose della moglie consistono in una credenza della cucina, un tavolo ed un bancone da carne.

¹²² F. Liverani, *La ceramica della restaurazione a Sassuolo*, Modena 1982, pp. 51-55, 76-78.

interessanti le notizie circa gli impasti della porcellana. Queste ultime si concentrano in particolare sulle esperienze «del Varione» e «del Ginori». La formula di Doccia qui riportata: «*sasso cotto [ovvero ciottoli del Ticino cotti], terra e smeriglio bianco*» è quella che la relazione di Saint Laurent, nel 1760, ci tramanda col nome di «*masso nuovo*»¹²³, cioè l'ultimo impasto prodotto dalla manifattura. È assai probabile che il Giraud, già impiegato presso la Ginori, avesse rivelato al Dallari questa ricetta. Infine, si passa alle indicazioni per ottenere la porcellana tenera del Varion che, avendo lavorato a Vincennes, dove sin dal 1740 Claude Humbert-Gerin, proveniente da Chantilly, e i fratelli Dubois producevano porcellana tenera, ne conosceva la formula. La «*buona porcellana di Varione*»¹²⁴, infatti, è esattamente quella di Chantilly, modulata in origine sulla collezione di porcellane giapponesi del principe di Condé. La ricetta del Varion: 16 parti di soda, 36 parti di sasso cotto due volte, mentre per la pasta: 3 parti di fritta, una di terra e mezza di gesso¹²⁵, si discosta minimamente da quella di Chantilly, composta da: *sable blanc* al 75%, soda al 25%, mentre per la pasta dal 67% di fritta e 33% di marmo¹²⁶.

Dello stesso Varion sono poi elencate altre quattro varianti: due prive di gesso e con una ridotta percentuale di terra e l'aggiunta di arsenico come opacizzante; una a base d'ossi d'agnello cotti ed una a base di cocci di porcellana. Sempre al Varion appartengono anche altre due versioni: una «*per le figure*», composta da 81 parti di soda e sasso cotto due volte, 10 parti di arsenico, 100 parti di fritta, 25 di terra e 5 di gesso; e una ricetta per la «*porcellana fosfatica o bone china*», appuntata come «*bianca fuori e rossa dentro*», a base di ossi cotti di bue¹²⁷. Queste formule anticipano di almeno un decennio la prima produzione di porcellana d'ossa dell'inglese Josiah Spode (1733-1797), considerato l'inventore della *bone china*, detta poi inglese. A queste ricette della porcellana, nel taccuino sono poi affiancate quelle della Nove, di Genova, di Francia, di Sassonia e di Tevera (sic)¹²⁸.

¹²³ G. Liverani (cur.), *La manifattura di Doccia nel 1760: secondo una relazione inedita di J. de St. Laurent*, Firenze 1970.

¹²⁴ Archivio privato, Buona porcellana di Varione, p. 27, cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit. app. 6.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ Si consideri che il sasso cotto è quello del Ticino, ad alta percentuale silicea, come la sabbia bianca di Fontainebleau: F. Treppez, A. d'Albis, *Identification de différents types de porcelaines anciennes, e l'aide de l'analyse per diffractions*, in «Faenza», XI/1-3 (1987), pp. 40-63.

¹²⁷ Archivio privato, Buona porcellana di Varione, pp. 30-32.

¹²⁸ Ivi, pp. 26-28.

Il libretto è concluso, infine, da una «*miscellanea di segreti incerti*»¹²⁹ in cui sono contenute una serie di ricette per piccolo e gran fuoco simili alle precedenti, unico elemento degno di nota riguarda la decorazione a decalcomania, a quel tempo quasi del tutto sconosciuta in Italia. La tecnica della decalcomania, ovvero della decorazione per trasferimento di un disegno su carta velina, stampata con matrice in rame cosparsa con colori ceramici misti a lino cotto, venne inventata a Liverpool in Inghilterra, e successivamente perfezionata a Worcester attorno al 1750. Non è chiaro come il Dallari possedesse certe conoscenze che troveranno applicazione a Sassuolo solo verso la metà dell'Ottocento coi Rubbiani, si potrebbe forse fare nuovamente il nome del Lei che nella citata perizia del 1790 si firmava «*Fabbricatore di mezza porcellana in Sassuolo*»¹³⁰ e che congetturiamo fosse a conoscenza delle tecniche sviluppate oltremare, oppure il nome dei Finck che tentarono invano di introdurre a Bologna una fabbrica di “terraglia ad uso d’Inghilterra”.¹³¹

La trascrizione di Carlo Rubbiani continua con un secondo libretto contenente un capitolo intitolato *Porpora 1778*, oltre a colori per le decorazioni a terzo fuoco di Lodi e Pesaro.

Siamo, dunque, di fronte ad un documento di estremo interesse che raccoglie i fermenti illuministici dell’arte ceramica, offrendo un quadro piuttosto esauriente delle conoscenze dei Dallari, la più importante manifattura del Ducato estense.

Se il Settecento fu un periodo glorioso per la produzione ceramica, che ad esempio vide la nascita della porcellana europea, l’avvio della produzione della terraglia in Inghilterra e del “piccolo fuoco” a Strasburgo, tuttavia i Dallari raccoglieranno solo in parte questi stimoli. Ciononostante, facendo uso dei soli colori a gran fuoco saranno in grado di realizzare manufatti di sorprendente livello estetico.

A contrastare lo strapotere dei Dallari, citiamo anche l’impresa fallimentare del marchese Achille Tacoli (1723-1806) a S. Possidonio, un personaggio recentemente oggetto di riscoperta e di una mostra tematica¹³².

¹²⁹ Archivio privato, *Miscellanea di segreti incerti*, pp. 35-62, cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit. p. 68.

¹³⁰ ASMo, *Archivio per Materie, Arti e Mestieri*, b. 27 bis, fasc. c; cit. in F. Liverani, *I Dallari*, cit., p. 43.

¹³¹ I fratelli Finck avanzarono richiesta di privativa nel 1781. Per la vicenda si rimanda ai documenti già pubblicati in C. Malagola, *Memorie storiche*, cit., pp. 332-342, docc. 17-22.

¹³² Per il marchese e la sua manifattura: ASMo, Archivio storico comunale di Modena,

L'importanza di questa figura nel panorama produttivo estense, nonostante l'esiguità dei pezzi noti, è di assoluto interesse, specchio di quel cambiamento e di quelle mode di ispirazione estremo orientale che il marchese abbracciò senza riserve, e che forse avrebbero conferito al ducato una vocazione ancor più internazionale.

Riservando ad altra trattazione le interessanti vicende della manifattura Tacoli¹³³, in attività dal 1765 al 1769¹³⁴, si citeranno qui solo alcuni manufatti e documenti¹³⁵ che mostrano come la stessa fosse ben disposta verso innovazioni tecniche e decorative.

In un inventario redatto in seguito all'ordine del Consiglio di economia

Camera segreta, ms. di Rovatti A., *Cronaca modenese dell'anno 1806*; G. Campori, *Notizie storiche*, cit., 1879, p. 98; E. Ghidoni, *I Tacoli di S. Possidonio: una famiglia ed un patrimonio nella Bassa Modenese*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia dal Medioevo all'età contemporanea*, Modena 1984, I, pp. 275-294; L. Righi Guerzoni, *Il marchese Tacoli e la manifattura di San Possidonio nel Ducato estense*, in «Quaderni dell'Emilceramica», XVI (1992), pp. 9-19; *La Manifattura ceramica di Achille Tacoli (San Possidonio 1765-1769)*, Catalogo della mostra (15 dicembre 2001-5 maggio 2002, Museo civico d'Arte, Modena), testi di L. Righi Guerzoni, Carpi 2001; F. Liverani, *I Dallari*, cit.; Idem, *Ceramiche di Sassuolo*, cit.; Idem (cur.), *Ceramiche settecentesche*, cit.

¹³³ A tal proposito si rimanda ad uno studio specifico riguardante le vicende della manifattura attraverso la consistenza delle carte conservate presso l'ASMo.

¹³⁴ Inizialmente il Tacoli sembrò attenersi alle disposizioni ducali, attivando una *Fornace per pignate e massarie* e limitandosi a fare scorta di materie prime idonee a queste lavorazioni. Impiegò, poi, Carlo Cremonesi, proveniente da Imola ed esperto ceramista nella produzione della «mezzamaiolica», che già aveva lavorato presso il Dallari. In seguito, intorno al 1766, assunse il pittore Giovanni Mani, oltre a Domenico Marani, Paolo Costoli di Padova, Giuseppe Pesarotti (attivo precedentemente a Bologna) e il fratello di quest'ultimo Alessandro: ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c; ASMo, Cancelleria Ducale, Particolari, b. 1351, Tacoli; Ivi, Lettera del Marchese Achille Tacoli al ministro Ippolito Bagnesi, 4 agosto 1766. Molta della documentazione inedita relativa alla manifattura Tacoli è contenuta in ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. d. Nel 1766, ad esempio, il conte Tacoli indirizzava al Duca una missiva in cui affermava di aver cessato la produzione e al contempo di aver «fatti à quel fabbricatore progetti li quali lo mettono al coperto da quel danno, che potesse venirgli dalla majolica di S. Poss.o, anzi che lo fanno migliorar condizione. Frà questi progetti li più rimarcabili furono di associarlo nella nuova Fabbrica, l'altro di passargli un annuo congruo compenso, ma ogni ufficio è stato frustraneo, ributtando il Dallara ogni proposizione più giusta, e più onesta»: ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. d., [ff. 1-4v].

¹³⁵ Benché la manifattura cessasse la produzione, almeno apparentemente, nel 1769, una nuova supplica per la «*permissione di riassumere, e proseguire nel suo Feudo di S. Possidonio la fabbrica delle Majoliche, che da più anni addietro aveva colà intrapresa*» fu presentata dal marchese Tacoli a Sua Altezza il 16 agosto 1780: ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. d, ff. [34r-43v]. Per il testo si veda l'appendice documentaria n. 15.

di sospendere la lavorazione, con conseguente sequestro della manifattura, compaiono capi: «*verniciati color caffè*», «*ventisette tonti (sic) di maiolica fina pitturati alla cinese perfettamente cotti e finiti [...] unicamente fatti per saggio*», oltre a terraglia e mezzamaiolica¹³⁶. Inoltre, come si apprende da una lettera inviata al marchese, il 6 marzo 1767 da Empoli, da parte del ceramista Alessandro Pesarotti¹³⁷, egli tentò di contattare anche Pietro Giraud e Giuseppe Finck, abile modellista il primo, mentre il secondo noto per le sue nuove composizioni in terraglia inglese. In una seconda lettera è ancora il Pesarotti che, protagonista di spionaggio industriale, informava il Tacoli di «*aver ritrovato la porpora e altri colori*»¹³⁸ e gli offriva, quindi, l'opportunità di eseguire nella sua manifattura ornati decorati a “piccolo fuoco”, cosa che come vedremo, in effetti, avverrà.

Tra i pochi pezzi attribuiti a questa manifattura, sopravvive un raffinato vasetto in maiolica, oggi conservato presso il Museo Civico d'Arte di Modena (fig. 13), decorato con *chinoiserie* a “piccolo fuoco”, unico esemplare ad essere contrassegnato dalla marca della manifattura: *S. Poss.o* (San Possidonio)¹³⁹. Probabilmente dotato in origine di coperchio, il vaso a corpo troncoconico, rastremato verso il basso, con spalla arrotondata e collo dritto, presenta un'elegante decorazione, fantasiosamente rielaborata dai modelli della porcellana orientale e dalle incisioni (fig. 14)¹⁴⁰. Vi sono

¹³⁶ L'inventario, datato al 29 agosto 1766, è in ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, citato in Righi Guerzoni L., *note sulla produzione*, cit., pp. 115-116. Per la trascrizione del doc. si veda l'appendice documentaria n. 4.

¹³⁷ Dai registri della gestione della *Fornace di Maioliche e Pignate* si evince come, a partire da marzo 1768, egli lavorasse a S. Possidonio con la qualifica di «*fabbricatore di maioliche*»: Centro Culturale Polivalente di Mirandola, Raccolta Gaviolana, Archivio Bagnesi Tacoli, Registri Giornali e Amministrativi, Giornale E (1766-1772), pp. 286 e segg., citato in *La Manifattura ceramica di Achille Tacoli*, cit., n. 19.

¹³⁸ Centro Culturale Polivalente di Mirandola, Raccolta Gaviolana, Archivio Bagnesi Tacoli, N-2, C, 11, 13 maggio 1767, citato in *La Manifattura ceramica di Achille Tacoli*, cit., n. 19.

¹³⁹ https://bbcc.ibr.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=194622 (consultato il 10 marzo 2021).

¹⁴⁰ L'incisione in oggetto, che si ipotizza possa aver ispirato la manifattura del Tacoli, è tratta da un volume in folio liberamente assemblato a partire dalle stampe a colori da ritaglio ideate da Martin Engelbrecht nella prima metà del XVIII secolo. Per l'incisione: <https://www.splrarebooks.com/collection/view/collection-de-254-images-decoupees-coloriees-a-la-main> (consultato il 2 settembre 2021). Una ragione del successo delle incisioni di Engelbrecht in Italia, ed in particolare a Venezia, luogo da cui si può ritenere venissero successivamente diffuse, è stata ipotizzata da M. Infelise e P. Marini, *Remondini. Un Editore del Settecento*, Catalogo della mostra, Milano 1990, p. 227. Gli

raffigurati in cinesino, con lunghi baffi e cappello a punta, che aziona una girandola; una farfalla; un insetto ed alcuni ramoscelli che sembrano fluttuare nell'aria come sospinti da una brezza di sogno.

La qualità dell'opera è di indubbio valore, tanto da porre le basi potenziali per una produzione di certo prestigio, confermata anche dal recente rinvenimento di un secondo vasetto, decorato a paesaggi in bruno su fondo ocra, entro tabelle trapezoidali sul corpo e sul coperchio¹⁴¹.

Rimaniamo, quindi, un po' con l'amaro in bocca, per il destino subito da questa manifattura, fermata dalla ben nota rivale che, pur conoscendo, come abbiamo visto, le mode e le innovazioni tecniche del periodo, non volle accettare questa scommessa.

studiosi suppongono, infatti, che, dopo la morte di Engelbrecht, i rami da cui vennero tirate le sue incisioni fossero stati venduti all'editore veneziano Remondini. Tale ipotesi troverebbe riscontro nel fatto che le immagini originariamente pubblicate da Engelbrecht compaiono di lì a poco nella collana edita da Remondini.

¹⁴¹ Per l'immagine del vasetto si veda *La Manifattura ceramica di Achille Tacoli*, cit., p. 22, fig. 19.

*Appendice documentaria*¹⁴²

I seguenti documenti, trascritti e numerati progressivamente dall'autore da 1 a 14, hanno la medesima segnatura archivistica: ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c, ff.ss.

Il doc. 15 ha segnatura archivistica ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. d, ff. [34r-43v].

1)

N. 8021

Promemoria

Nel 1756 il Fabbricatore della majoliche in Sassuolo Giamm.a Dallari ottenne il Giusprivativo della fabbrica, ed introduzione di esse majoliche, come da strumento segnato A.

Benché nella dispositiva di tale strumento per errore, o mata intelligenza del notajo si trovi l'espressione = della majolica fina ad uso di Lodi = si vede però, che li preconvenuti capitoli informanti l'Istrumento, esportanti la sostanza della concessione parlano indistintam.e di majoliche, e così ne includono qualunque specie; che però in tal senso è sempre stata ritenuta la d.a concessione anche dall'Ill.mo Tribunale, che in vari tempi, e secondo le varie rappresentanze del Dallari ha scritte più volte lettere ai diversi Giusdicenti di non permettere la vendita di altre majoliche fuori di quella della Fabb.a del Dallari.

Del 1766= si tentò di erigere in S. Possidonio una nuova Fabbrica di majoliche segnatam.e della qualità infima, ossia ordinaria chiamata anche mezza majolica. A ricorso del Dallari venne questa nascente Fabbrica interdetta, e fatti sequestrare i pezzi di esse majoliche mediante Inventario, come dalla copia di alcuni atti seguiti in quell'occasione, e segnate B.

Finalm.e posto l'affare in contestazione fu ordinato al S.e Avvocato Fiscale di visitare gl'Istrumenti Gride, e recapiti, e riferire, come riferì sotto li 16 maggio 1766, come da copia segnata C.

In seguito di questa relazione emanò il decreto dell'[sic] in allora vigente magistrato Ill.mo del Commercio confermante al Dallari il diritto privativo delle majoliche indistintamente, come da copia originale segnata D.

Dopo tale decreto restò affatto prescritta, e soppressa la Fabbrica di S. Possidonio; ma siccome nel 1768= si ebbe sentore, che nella Mirandola s'introdussero clandestinam.e qualche porzione di majolica ordinaria, vi fu provvisto con lettera dell'Ill.mo Tribunale del Commercio come da copia segnata E.

Del 1770 il Fabbricatore di Sassuolo per togliere le collusioni implorò

¹⁴² Si è effettuata una fedele trascrizione di un ristretto gruppo di documenti, mantenendo gli errori ortografici e non procedendo allo scioglimento delle abbreviazioni. Si segnala inoltre che i documenti seguono l'ordine interno del fascicolo d'appartenenza.

la ripubblicazione della Grida spiegata in termini adattati a levare le male intelligenze, e così i pretesti, e le Frodi ai Contravventori, come da recapiti segnati F.

Fu con rescritto delli 7 lug.o 1770 dall'Ill.mo supremo Consiglio di Economia ordinata la d.a ripubblicazione colla commissione al S.e Cons.e Avvocato Fiscale, ma non essendo poscia mai stata eseguita, nelle presenti circostanze, che si rende piucché mai necessaria, si torna rispettosam.e ad implorarla.

2)

A.

Istrumento della Privativa delle Majoliche 5 Febb.o 1756
[Copia di *Notificazione* a stampa allegata alle carte (fig. 15)¹⁴³]

1756

5 Feb.o

Istrumento di concessione, osia Investitura spedito dalla Ser.ma Ducal Camera a favore del Mag.co Gio: Maria Dallara del Giusprivativo della Fabrica della majolica nella Terra di Sassuolo, e come in questo.

Rog.to del S.re Gio: Batta Ferrari Not.ro, e Canc.re Camerale

Invocato il Nome Santiss.mo di Nostro Sig.re Gesù Cristo Correndo gli anni dalla gloriosissima sua nascita mille settecento cinquanta sei, l'Indizione quarta, e giorno quinto del mese di Febb.o

Essendosi S.A. Ser.ma clementissimam.te degnata di concedere a Gio: M.a Dallara di Sassuolo il Gius privativo della fabrica della majolica in quella Terra, da godersi da lui, e dalla sua discendenza sino alla terza generazione, come apparisce da ducale chirografo dato li 21 Decem.re anno prossimo scorso, che in fine del p.n.te dopo le d.e Gri.ali sarà registrato, e ciò con le condizioni, patti e capitoli seguenti, cioè

P.o sarà concesso a detto Gio Maria Dallara il Gius privativo della Fabrica della majolica in Sassuolo predetto per sè, e per la sua discendenza fino alla terza generazione

2° Sarà proibita l'introduzione delle majoliche forestiere della stessa qualità, che dal Dallara si fabrica, quanto sia però per l'introduzione ordinaria fuori del tempo della fiera di Reggio, quale proibizione allora solamente sarà fatta, quando il Dallara avrà forniti i di lui magazeni di una quantità corrispondente, e prezzo che bastante a rendere provveduto lo Stato, e non prima.

3° Sarà concessa l'esenzione della macina ed ogn'altra sorta de dazi solamente alle famiglie degl'Operaj forestieri, che di tempo in tempo occorreranno al Dallara per il servizio della Fabrica.

4° Godrà il Dallara l'esenzione da dazi e gabelle per l'estrazione di quelle majoliche, che sopravanzeranno al consumo dello Stato, e che accadesse, ch'egli

¹⁴³ ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c.

mandasse à vendere fuori di stato, e così da quei dazi, che si pagano pel transito da un luogo all'altro dello stato di S.A. Ser.ma

5° Godrà l'esenzone da dazi per l'introduzione de materiali e colori, che di tempo in tempo servirano per la Fabrica della predetta majolica.

6° Sarà permesso al detto Dallara d'inalzare l'arma di S.A. Ser.ma sopra il magazzino delle majoliche.

7° Le majoliche da fabricarsi dal Dallara, dovranno essere sempre della qualità de campioni da farsi dal med.o, e da consegnarsi al Governo di Sassuolo, da confrontarsi da cottura in cottura, da chi sarà deputato dal Governo med.o che ne dovrà raguagliare la Ducal Camera.

8° Avrà la facultà il Dallara di potersi valere dell'Acqua del mulino per servig.o della fabrica della majolica.

9° Sarà impegnato il Dallara, e sua discendenza ad avere tutta la premura, diligenza, ed attenzione perché la Fabrica riesca nella più lodevole forma, regolando li prezzi delle majoliche minore delle forestiere della stessa qualità, che fabricherà, ed invigilare sopra la Fabrica medesima perché riesca sempre lodevolmente, siccome il regolamento de prezzi, sarà incombenza del Gover.re, o sia Commissario inteso però sempre colla Ducal Camera

Quindi è che

L'Ill.mo Sig.r Michele Co: Toretti¹⁴⁴ Cavag.re nobile modenese, e di Massa, Presidente della Ser.ma Ducal Camera, et uno de SS.ri Consiglieri intimo di Stato del Ser.mo, et Eccelso Principe e Sig.r nostro il Sig.r D. Francesco terzo d'Este per la Dio grazia di Modena Reggio Duca duodecimo, e secondo della Mirandola. L'Ill.mo Sig.r Giuseppe Maria Bondigli, l'Ill.mo Sig.r Gian Pietro Cagnoli, assenti gl'Ill.mi SS.ri Francesco Fabrizj, e Pier Antonio Margini nobili modenesi, supremi Pr.ori, e Fattori Gri.ali della mentovata A.S. p.ti detti Ill.mi SS.ri Co. Toretti Pressidente, e Fattori Gri.ali Bondigli, e Cagnoli, spontaneam. te ed in ogn'altro miglior modo à nome, e per l'A.S. Ser.ma, suoi Ser.mi eredi, e successori e sua ducal Camera, in esecuzione delle grazie clementissimamente concesse dall'A.S., e dal sopracitato, et inf.to ducale Chirografo, mediante la tradizione di un anello d'oro nella mani del d.o Gio Maria Dallara hanno investito, e investiscono

Il mag.co Gio Maria del fu Giovanni Dallara, oriondo di Perscarola, ma da molto tempo abitante in Sassuolo del gius privativo della Fabrica della majolica

¹⁴⁴ Il conte Toretti (1693-1779) investito, per benemeranza di Francesco III, del feudo di Toano con trasmissibilità ai discendenti per primogenitura, morì senza eredi. Il titolo passò a Paolo Giorgio Guerra (1723-1778) di Massa, per rinuncia del di lui padre Pietro, tuttavia essendo quest'ultimo premorto al Toretti, il titolo venne trasmesso a suo figlio, Giuseppe Antonio Guerra (1753-1793), che affiancò al cognome paterno quello del conte Toretti: Archivio di Stato di Massa (ASMs), Manoscritto 64, Notizie succinte della Letteratura della Città di Massa, e Carrara scritte da Iacopo Giuseppe Luciani a S.E. il Sig.e Conte Michele Toretti C.I.A. delle L.L. M.M. Imp. et. et. l'anno 1778, p. 21; ASMs, Miscellanea 85, a cura di G. Sforza, I.G. Luciani, Notizie succinte, cit., p. 22; ASMs, Manoscritto 21, Appunti sulla famiglia Guerra di Massa, ff. ss.

fina ad uso di Lodi da tenere nella detta terra di Sassuolo

E tal concessione viene fatta da p.ti Ill.mi SS.ri Pressidente, e Fattori non solo pel d.o Gio Maria Dallara, ma estensibile sino alla di lui terza generazione, e con i patti, e capitoli sopraespressi, i quali rispettivam.te vengono dal Dallara accettati, in ogni migliore, e più valido modo.

Promettono detti Ill.mi SS.ri Pressidente, e Fattori à nome come sopra, che durante la vita non solo del Dallara come sopra, ma ancora della lui discendenza sino alla terza generazione, non sarà innovata cos'alcuna contraria alla presente concessione, né fatta altra investitura del detto gius privativo della fabrica della majolica fina ad uso di Lodi.

Siccome il mentovato Gio: Maria Dallara qui come sopra p.n.te si obbliga espressam.te per sé, e suoi etc. che sarà durante detto gius privativo della predetta Fabbrica nella lui discendenza adempito pienam.te a quanto si è egli incaricato di fare a norma sempre delli soprascritti Capitoli, ed in ogni etc.

Le quali cose tutte etc.

Sotto pena del doppio etc. la quale etc.

Sotto la riflessione de danni, spese, et interesse di lite in giudizio, e fuori etc.

Obbligando detti Ill.mi SS.ri Pressidente, e Fattori i beni di S.A.S. suoi Ser. mi Successori, e sua Ducal Camera, ed il p.te Dallara i proprj e de suoi presenti, e futturi in amplissima forma Col patto del Preccario etc.

Quando a qualsisia eccezione di ragione, o di fatto.

Giurando detti Ill.mi SS.ri Presidente, e Fattori toccate le S.re à S.E. di Dio nell'anima di S.A.S. ed il p.te Dallara nella propria per la validità, e piena osservanza del tutto sopra le quali cose etc.

Segue il tenore del chirografo, ciò è

Francesco III per la Dio Grazia Duca di Modona etc.

Li nostri Fattori Generali nel documento delle concessioni da noi graziosamente accordate al Dallara di Sassuolo per la Fabrica della Majolica, che dovranno spedire al med.o; aggiungeranno all'estensione di dette concessioni fino alla terza generazione dello stesso Dallara, e similmente vi comprenderanno la facultà di potersi valere dell'acqua del mulino per servizio di detta Fabrica perché tale è la mente, e volontà nostra.

Dat. dal nostro Ducal Palazzo di Modona q.to di 27 Dic.bre 1755 Francesco

Fatto, letto, e pubblicato in Modona nel Palazzo ducale, e nella Camera delle solite udienze Fattoriali

Alla continua presenza delle Mag.ci Antonio del fu Giovanni Sabatini, e Giovanni qm Antonio Sala modonesi, Testimoni noti et idonei spcialmente chiamati, e pregati etc.

Et quia ego Carolus Ferrari, d.ni Iois Bapte filius [...] copiam extraxi a suo originali autentico rogito [...] die decima octava mensis Aprilis 1757.

3)

B.

Copie

Di varie suppliche, e rescritti riportati dal Fabbricatore di Sassuolo contro la
Fabbrica di Majoliche

tentata in S. Possidonio; di varj atti etc. Inventario etc. ordini etc.

Ser.ma Altezza

La Fabbrica della majolica in Sassuolo ebbe in suo cominciam.to dalla majolica ordinaria, e dal giusprivativo per la Fab.a della mad.a concesso da V.A.I. a Gianandrea Ferrari, ed altri interessati a cui successe pienam.te per compra fattane Giam.ria Dallari umil.mo servo, e sud.o fed.mo dell'A.V.S., il quale [fu] continuar.e [della] majolica soltanto ordinaria sino all'anno 1756, ed a costo di molto dispendiose ricerche riuscì poi fortunatam.te di trovare in qualche distanza al disopra di Sassuolo una specie di terra atta a fabricare la majolica fina. Infatti dopo diverse prove, e sperimente al mezzo di Professori forestieri fatti venire a bella posta con molta spesa, e rincontratone il riuscim.to degnossi l'A.V.S. di concedergli il giusprivativo fino alla terza generazione non solo per la Fab.a, ma ancora per la introduz.e e rimanenza né Ser.mi Stati sì mediati, che immediati di tutte le sorti di majoliche indistintam.te simile a quella, che si fabrica dal supplicante, e così comprendendo sotto tal nome non meno la majolica fina, che l'ordinaria; ed in appresso ne emanò publica formale proibizione con grida del Tribunal Camerale delli 20 Gen.o 1757.

Era solam.e preservata la fiera di Reggio, ma a questa eziandio fu in 1761 esteso somigliante divieto per ordine dell'A.V.S. mediante aviso fato pubblicare dallo stesso Tribunal Camerale.

In vista per tanto di tutto questo intraprese sempre più coragiosam.te l'orat.re la spesa di rilevanti fabbriche, e di una seconda fornace, e dispendiosissimi utensiglij, ed ordegni che certam.te sarebero stati inutili, ò almen molto superiori al bisogno, quando la non privativa avesse dovuto soffrire aumento, ò alterazione.

La fabrica della maiolica ordinaria, e molto più quella della fina ha avuto il più felice successo, ed in contro, tanto nella qualità, quanto nello spazio che se ne fa in ogni parte d'Italia, ove lode al cielo ha stabilito un credito maggiore asai di quello erosi da prima concepito.

Ora però che le cose son ridote a questo segno a costo di tanti sudori, e spese del orat.re, che ha impiegato tutte le sue sostanze a che l'A.V.S. degnosi di essere premorosissima della sussistenza della med.a fabrica e di tutto l'ulterior possibile avanzam.to di quella è su il punto deser ruinata da un'altra fabrica che sentesi aprirsi sul mirandolese nel palazzo feudale di S. Posidonio.

Ne aveva veram.te l'orat.re qualche notizia fin da quel fortunatissimo giorno in cui V.A.S. nel anno scorso degnossi di onorare la fabrica della sua Sovrana Persona ma non avendone quella sicurezza, che sarebbe stata necessaria si astenne dal umiliare al A.V. le ossequiosissime sue rappresentanze, in oggi però che

ne viene accertato colla maggiore autenticità, essendo già esposta alla pubblica vendita quantità di maiolica bianca ordinaria, e preparata materia per la fina cercandosi lavoratori, e chi sa che forse anche non vengono sollevati alcuni di quelli che ritrovansi atualm.te impiegati in servizio del orat.re non diferisce egli di un vantaggio il mettere ai piedi di V.A.S. le sue umilis.me supliche aciochè si degni ordinar fortem.te, che resti oninam.te proibito al proseguim.to di d.a fabrica di S. Possidonio, e che ha osservato inviolabilm.te il lus privativo, tanto della privativa fabrica quanto del introduzione, e rimanenza d'ogni sorte di maiolica simile a quella che si fabrica dal orat.re, come anche spiega la med.a grida del 1757 ed il successivo aviso camerale di cui presenta qui annesso le stampe sperando che l'A.V.S. col suo subli.mo discernim.o, oltre il clementis.o riflesso di provvedere al indenità del suplicante si degnerà riconoscere, che il permettere una nova fabrica di maiolica, qualunque essa sia, produce la ruina di quella di Sassuolo, senza che il promotore di quella di S. Possidonio possa aver l'intento, e l'effetto che si è ideato etc. che

Comanda S.A.S. che i ducali fattori generali prestino al suplicante ogni assistenza per la maggiore indenità, conservazione, ed accrescim.to della fabrica di cui si parla

Camillo Poggi 8 Feb.o 1766

Ill.mi Sig.i

Il Fabricat.re della maiolica in Sassuolo Gian Maria Dallara Um.o servo della SS.a V.a Ill.ma si dà l'onore di qui annesso rassegnare ordine di S.A.S. atergato ad un memoriale presentato in Milano, in coerenza del quale supplica riverentem.te la med.e SS.e V. Ill.me degnossi di dare la provvidenza e gli ordini più pronti, et adeguati in conformità del sud.o acluso memoriale sul conto del esposta fabrica in S. Posidonio che

Il Sig.r Avvocato fiscale visiti gl'istrum.ti Gride, e recapiti, e riferisca.

4 mag.o 1766

Questa franchezza di appurare potrebbe dar credito alla voce de divulgatori che lo stesso dirett.e abbia già accomodato le cose sue, ma pure il Dallara doppo avere impiegato tutto il suo patrimonio nel fare, ed ampliare la sua fabrica, ed aver riparato senza il menimo iusdicio da alcuna parte il gravissimo pregiudicio riportato dal incendio sofferto in genajo passato, e doppo aver subito spese gravissime nel mantenere professori per migliorare la qualità della maiolica, non potendosi persuadere che l'A.V.S. sia per abbandonarlo dalla sovrana sua protezione, umilissimam.te la suplica ordinare al Tribunale Camerale di far eseguire le Gride pubblicate, e gli ordini emanati, divulgandone la esposizione a taluno de giudici vicini dello stato immediato, già che non è da sperarsi, ne forse da pretendere che nelle circostanze venghino eseguiti dal Podestà di S. Posedonio.

Così animato dalle grazie di V.A.S. proseguirà l'orat.re la sua fabrica la quale altrim.ti saria in gran pericolo vedendosi precluso lo spazio in quei luoghi sopra le quali poteva principalm.te contare, dal che diriva, che abbia ormai pieni i suoi magazini senza speranza di poterla esitare che

Comanda S.A.S., che i ducali fattori camerale aplichino circa l'esposto adeguato provvedim.to, anche col dar gl'ordini occorrenti al Luogotenente del Governo della Mirandola

Gaetano Caponi 1 Agost. 1766

Ill.mi Sig.ri

Il Fabricatore della maiolica in Sassuolo Gian Maria Dallara Umil.o servo delle SS.e V.e Ill.me coerentem.te alle qui annesse rimostranze che egli è stato costretto di nuovam.te umiliare a piedi di S.A.S. sul conto della citata nuova fabrica di maioliche in S. Posidonio, e degl'ordini diretti alle Sig.e V.e Ill.me riportati dalla clemenza dal A.V., implora vivam.te col maggior osequio della benignità della med.e Sig.e d.e V.V. Ill.me gli ordini, e le provvidenze più forti, ed adeguate perché veram.te cessi in effetto la med.a fabrica di qualsiasi sorte di maiolica in S. Posidonio, dirigendo tali ordini, e providenze al Luogotenente della Mirandola in conformità appunto della mente di S.A.S. che etc.

Copia di lettera scritta dal Illus.mo Tribunale Camerale al Sig.r Luogotenente della Mirandola li 16 Agosto 1766

In seguito delli ordini abbassati al nostro Tribunale sino sotto li 8 dello scorso Febraro alle rappresentanze, e supliche di Gio. Maria Dallara fabricatore della maiolica in Sassuolo, fu da noi con lettera del 17 scorso maggio ordinato al Podestà del feudo di S. Posidonio di far sapere a chi avrà la direzione della nova fabrica di maiolica eretasi in quel marchesato di dover desistere oninam.e da quella con cominazione di esser processati li contravventori, e condannati a termini di giudizio

Rispose quel Giusdicente con lettera de 6 Giugno di aver fatta prontam.te l'intimazione commessali, con aver ordinato in forma al diret.e di d.a fabrica, di oninam.e desister dal far sorte alcuna di maiolica, ò mezza maiolica anche sotto motivo di prova, ò esperim.o in tale manifattura.

In oggi sopra li novi ricorsi, e rappresentanze fattosi dal d.o Dallara per non essere eseguiti dal d.o Giusdicente di S. Posidonio gli ordini dateli col provvedere a norma de med.i, e stato a noi comandato da S.A.S. di applicare il dovuto provvedim.o anche col dare a V.S. le commissioni occorrevoli

Siamo per tanto ad incaricarla di prendere le misure più efficaci e forti non solo per impedirne oninam.e qualunque fattura o spazio di maiolica, ò mezza maiolica di d.a fabrica di S. Posidonio, anche con stabilire sotto pena di S. 25 d'oro a chiunque possa occorrere, ma ancora con fare inventariare, e porre sotto sequestro, et in sicuro qualunque cappo di maioliche, e mezza maiolica che fosse già ò perfezionata, ò anche soltanto preparata, con darvi rincontro del eseguito, e di mano, in mano tenervi avvisati di tutto.

4)

Copia

Ill.mi Sig.ri

Dal Magistrato Camerale in seguito degli ordini sovrani di S.A. Ser.ma riportati interamente da Giammaria Dallara di Sassuolo, Fabbricatore delle Majoliche col gius della privativa, servo, ed oratore umilissimo delle SS.VV. Ill. me venne formalmente intimato con precetto penale e colle comminativa di essere criminalmente processato e condannato il Direttore della nuova Fabbrica della Majolica che s'intendeva di voler introdurre nel Feudo di S. Possidonio di dover desistere dal far sorta alcuna di Majolica, o mezza majolica anche sotto pretesto di prova, od esperimento; e venne altresì inibito lo spaccio delle majoliche, che fossero state preparate, come risulta il tutto da recapiti già altre volte umiliati a questo supremo Magistrato in congiuntura dell'esame, e diffusione della pretesa eccitata dal S.r Marchese Taccoli per la erezione della d.a nuova Fabbrica di Majoliche in S. Possidonio non ostante la privativa competente all'esponente siccome in pendenza della disamina dell'affare non è stata fatta la revoca delle SS.VV. Ill.me dell'anzidetta intimazione, ed inibizione, così viene questa di restare tuttora nel suo vigore; eppure ciò non ostante con evidente disprezzo delle riferite proibizioni Camerali ed a [...] e pregiudizio sommo dell'Orat.e si è fabbricata majolica in S. Possidonio ed alcuni Postieri, o rivendiroli si sono portati con quella in alcuni luoghi dello Stato, ed ultimamente a Novellara in occasione di quella fiera con quattro mila pezzi di majolica levata dalla Fabbrica sud.a del Sig.r Marchese Taccoli, e si è esposta alla vendita a prezzo sì vile con esagerare che vi ponga la targa del S.r Marchese in maniera che li postieri dell'oratore non poterno esitare la propria; e di più sentirono che Carlo Cremonesi Direttore della Fornace Taccoli si spiegò di voler condur majoliche ad altre fiere dello Stato.

In tali circostanze non può a meno l'esponente di rincorrere alle SS. VV. Ill.me con implorare dalla loro giustizia un pronto riparo, ed adeguato provvedimento, perché venga con rimedio forte appunto impedito qualunque ulterior spaccio delle majoliche Taccoli con ordinare ancora al Luogotenente di Carpi che per occasione di quella prossima fiera non permetta la vendita di altre majoliche fuori di quella della Fabbrica dell'oratore, e nello stesso tempo replicare li precetti, e le inibizioni rispettivamente per la Fabbrica Taccoli che etc. quam etc.

Forij

Agl'Ill.mi Sig.ri

Li Si.ri del Magistrato del Commercio

S'intimi al Procurator del Sig.r Marchese Taccoli restar per ora nella loro piena forza le menzionate intimazioni, e inibizioni del Tribunal Camerale, e si scriva al Luogotenente del Gov.o di Carpi in conformità della supplica.

21 Agosto 1767

Salvator Venturini

Per

Giammaria Dallara Fabbricatore con privativa delle Majoliche

La soprascritta copia confronta col suo originale esistente negli atti del
Magistrato Ill.mo del Commercio, e dell'Agricoltura
Modena 21 Agosto 1767
Bonifazio Caviulij Seg.rio

Mol.o Illus.mo Sig.r Onor.mo

Commettiamo a V.S. di non permettere in codesta sua Giurisdizione la
vendita di altre maioliche, che si quella della Fabbrica di Sassuolo, e in attenzione
di riscontro le baciamo affettuosam.te le mani

Di V.S.

Mod.a 21 Agost. 1767

Affet.mi Servitori
Giuseppe Paolucci
Luigi Landriani
Salvat.e Venturini

Sig. Luogot.e del Governo di Carpi
Forij= Al Mol.o Illus.e Sig.r Onorando
Il Sig.e Luogotenete del Governo di Carpi
Carpi

[Inventario dei beni sequestrati alla manifattura Taccoli]¹⁴⁵

Copia

Ill.mi Sig.ri Pron.i Col.mi

Dal qui unito foglio d'inventario, e d'atti successivi, si degneranno le
SS.e VV. Ill.me di rilevare, come si abbia eseguita la commissione, che elleno
si compiacquero di abbassarmi con pregiatissimo loro del 16 scorso agosto,
pervenutami soltanto nel 25 dello stesso mese, nel particolare della majolica, che
si fabbrica nel feudo di S. Possidonio al Palazzo di quel Sig.r Marchese Feudatario
io spero di avere adeguatamente soddisfatto alle rispettabilissime intenzioni delle
SS.e VV.e Ill.me, riguardo ancora ai pezzi di terra crudi, ed imperfetti descritti
in d.o inventario ai num.i 2, 5 e 6, i quali, benché possano essere ridetti ad uso
di majolica, o mezza majolica, pure non hò creduto di dover far porre sotto
sequestro, si perché attesa la qualità loro sarebbe stato molto difficile di trovare
un sito conveniente, ove assicurarsi, si perché il direttore è rimasto obbligato, e
dalla sua parola, e dal precetto fatto di non permettere che veruno de medesimi
sia ridotto all'uso accennato.

Rinnovo per fini alle SS.e VV.e Ill.me gli atti della perfettissima mia
venerazione e passo all'onore di riprofessarmi delle SS.e VV.e Ill.me

Mirandola p.o settembre 1766
Umil.mo Div.mo Obb.mo Servo
Gio. Bennincasa

¹⁴⁵ Una copia di questo documento è contenuta in ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. d, [ff. 20r-24v].

Hic sequitur copia Inventarij

Invocato il SS. Ill.mo di V.S.G.C. correndo gli anni dalla sua gloriosissima nascita 1766 Ind.e 14, venerdì li 29 del mese d'ag.to nel marchesato di S. Possidonio nel Palazzo di S.E. il Sig. M.se Achille Taccoli.

Inventario di tutte le terraglie lavorate in differenti maniere nella nuova fabbrica di S. Possidonio, siccome della majoliche, e mezze majoliche ivi trovate da me fatto d'ordine dell'Ill.mo Sig.r Luogotenente della Mirandola in esecuzione degli ordini dell'Illmo tribunale Fattorale etc. e come da miei atti della Concordia etc. alla continua presenza del Sig.r Ortenzio Brugnoli del fu Sig.r Lodovico della Concordia, e di Francesco Leporati del fu Domenico nativo della terra di Rovereto stato di Carpi, ma però da gran tempo dimorante nel marchesato di S. Possidonio presenti i d.i e capaci, e specialmente chiamati, e pregati etc. e ad indicazione del S.r Geminiano Benassi modenese, moderno Direttore della succennata nuova Fabbrica, e già sostituito al Sig.r Carlo Cremonesi Reggiano assente.

- 1- Primieramente nella scuderia di d.o Palazzo moltissimi pezzi di terraglia differenti crudi, cioè fiaschi, olle, tondi, e piatti
- 2- Sopra la d.a scuderia, da tre mille e settecento pezzi di terra mai cotti, lavorati però a perfezione, e che d.o S.r Benassi disse dover esser verniciati color caffè
- 3- Nella fabbrica nuova e nell'ingresso, molti altri pezzi, come sopra ma che hanno avuto la prima cottura verniciati color caffè
- 4- Nella camera dirimpetto a d.o ingresso, dove si macina, diversi altri capi, parte verdi, parte gialli, e parte con vernice caffè, e cotti perfetti
- 5- Nel secondo piano di sopra, e nella parte verso levante, da ottocento cinquanta pezzi differenti crudi, e non peranche preparati, lavorati, come sopra, e che disse volersi verniciare color caffè
- 6- Nell'altra parte verso ponente, molti altri capi differenti da circa settecento, che hanno avuto la prima cottura lavorati come sopra pure da verniciarsi color caffè
- 7- Nella parte del prefato Palazzo verso settentrione a terreno due di quelle camere piene di terraglie diverse perfezionate, e verniciate color rosso verde, giallo, e caffè
- 8- Nella sala di d.o Palazzo, ventisette tondi di majolica fina pitturati alla cinese perfettamente cotti, e finiti, che disse fatti unicamente per saggio
- 9- Nella camera contigua a d.a sala verso ponente quaranta bacili da barba, salini, tazze pitturati cotti, e finiti, che disse pure fatti per saggio

Tutte le sud.e robbe furono da me descritte, ed inventariate alla continua presenza de' succennati tesimonij, e ad indicazione del sud.o Sig.r Geminiano Benassi, quale disse, e protestò avere esattamente indicato tutto senza avere occultato alcuna sorte di terraglia, e spezialmente di majolica, e mezza majolica.

Dopo le quali cose tutte immediatamente, o alla presenza de sud.i testimonij,

furono da me in sequestro consegnati li suriferiti ventisette tondi di majolica fina, e li quaranta due altri pezzi differenti di mezza majolica al S.r Giuseppe Gabrieli figlio del S.r Domenico della Concordia presente il quale sotto l'obbligo disse, e che suoi beni tutti etc. spontaneamente, ed in ogni etc. promise, e promesse di tenere, e conservare presso di sè detti pezzi di majolica fina, e mezza majolica, e di sempre rappresentare li med.mi ad ogni cenno dell'Uff.o sotto le pene dello statuto etc. in caso etc. rimossa etc. e non solo in questo ma in ogni etc.

Fu pure immediatamente ed alla presenza sempre de sud.i testimoni da me fatto precetto penale al suriferito S.r Geminiano Benassi p.n.te etc. di non dover più aver ardire, ne per se, ne per interposte persone di far fabbricare in avvenire alcuna sorte di majolica, o mezza majolica sotto qualsiasi pretesto, e in qualsiasi modo, ne di ridurre, ne far ridurre alcuno de pezzi di terra sopra descritti, siano crudi, o siano mezzo cotti, non preparati ad uso di majolica, e tutto ciò sotto pena di scudi 25 d'oro di Modena d'applicarsi alla Ser.ma Camera in caso etc. e non solo in q.o ma in ogni etc.

Ego Ludovicus Muratori filius D.ni Ioseph Civis Mir.le [...]

5)

C.

Copia di relazione del s.e Avvocato Fiscale Tonani circa la Privativa della
majolica

16 maggio 1766

Ill.mi Sig.ri

Il fabbricatore della maiolica in Sassuolo Gian Maria Dallara Um.o Servo delle SS.e V. Ill.me si dà l'onore di qui annesso rassegnare ordine di S.A.S. attergato ad un memoriale presentato in Milano, in coerenza del quale supplica riverentemente, le med.e SS.e V. Ill.me degnarsi di dare la provvidenza, e gli ordini più pronti, et adeguati in conformità del sud.o accluso memoriale sul conto del esposta fabrica in S. Posidonio che

Il Sig.r Avvocato Fiscale visiti gli strum.i gride, e recapiti, e riferisca. 4 maggio 1766

P.A Margini

Copia

Da recapitarsi annessi alle suppliche di Gian M.a Dallara di Sassuolo che ritorno io alle SS.e V. Illus.me rilevasi che del anno 1741 al occasione di esser stato introdotta in Sassuolo una fabbrica di maiolica fu da S.A.S. il Sig.r Duca Padrone in favore del introdut.re Gian Andrea Ferrari e compagni ordinato che restasse proibito a chi si sia ne di lui stati il lavorar maiolica di qualità inferiore o simile a quella che fabricata si fosse nella nova impresa per lo spazio di dieci anni avvenire e conseguentemente risulta che fosse concesso ad essi Ferrari e compagni il Gius privativo della accennata maiolica per un decennio in pendenza di questo sobentrò per contratto in luodo del Ferrari e socij il prelodato Gian

M.a Dallara che proseguì la Fabbrica sin al di lui termine vale a dire sino al 1751 del qual anni li fu dal A.S.Ser.ma prorogata la d.a privativa sin al 1756 con la sola riserva, et eccezzuazione della città di Reggio, nella quale erosi precedentem.e eretta una fabbrica di maiolica sul fondamento del assenso del Dallara assetto [...] ad una tale erezione, non ostante però una tal privativa essendosi introdotto nel successivo anno 1754 da alcuni in Scandiano, e precisamente da certo Nuvaletti altra fabbrica di maiolica, venne con ordini sovrani inibita e proscritta, essendo poi nel successivo anno 1755 stati rinnovati gli ordini medes.mi già che troppo orditam.e contro l'accennato supremo divieto proseguivasi la med.ma fabbrica, ed anche con espressa positiva commiss.e di procedere criminalmente contro li trasgressori alla condanna nelle pene cominate nella Grida sud.a, che nel d.o precedente anno 1754 era ivi stata ripubblicata.

Finalmente nel anno 1756 vedesi per pubblico rogito di espressa superiore volontà del Padrone Ser.mo concessuta al Dallara stesso dal venerato Tribunale delle SS.r LL. Ill.me la rinomata privativa di fabbricare maiolica sino alla di lui terza generazione colla proibizione del introduzione di maiolica forestiera anche nella fiera di Reggio, da verificarsi però la stessa proibizione rapporto ad essa fiera del tempo che il Dallara avesse forniti i di lui magazzini di una quantità corrispondente e prezzo che bastasse a render provveduto lo stato, e non [...], e se bene nella dispositiva di d.o rogito della maiolica fina ad uso di Lodi, quasi che debba intendersi ristretta a questa spezie di fina ad uso di Lodi niente di meno la serie di tutte le sopra riferite concessioni le quali non sono che una continuazione della prima ante detta comprensiva di tutta la maiolica fina, o ordinaria che si fosse fabbricata in Sassuolo, le proibizioni sovrane fatte nel 1754 e 1755 come sopra di fabbricare in Scandiano d'ogni sorta di maiolica il parlare, il Chirografo ducale, e li capitoli della concessione inserita in d.o rogito, ed informante la sostanza non solo, ma le espressioni pure del med.o di maiolica indistintamente con relazione a quella, che è precisamente, e del tempo di d.ta ultima concessione fabricavasi in Sassuolo, che era principalmente di qualità ordinaria, o sia mezza maiolica, e finalmente vietando le notificazioni del rispettabil Tribunale delle SS.e V. Illus.me fatte in seguito della concessione istessa, stampate, e pubblicate l'una li 20 Gen.o 1757 e l'altra li 2 Aprile 1761 l'introduzione nello stato delle maioliche delle qualità stesse, che dal Dallara si fabbricano in Sassuolo, rimane sino ad evidenza indubitato che avendo sempre in adietro fabbricata esso Dallara da principio solam.e maiolica ordinaria, che è lo stesso che mezza maiolica, e doppio maiolica della med.a spezie, e fina ancora, siccome tuttora continua, ed è per continuare in avvenire la concessa privativa della fabbrica, et introduzione contenga le maioliche non meno del una, che del altra qualità, quindi è per tanto che il Dallara il quale oltre il divieto di far proibire la fab.ca nello stato della maiolica di qualunque qualità, e rispettivamente l'introduzione della forastiera ha il merito di avere avanzata e condotta la lui fabbrica a segno che ritrovasi non solo provveduti li di lui magazzini della quantità conveniente al bisogno dello stato, ma facendone di più spazio in quantità considerabile a

parti estese vita continuamente denaro forastiere in paese si come è notorio, merita altresì coerentemente anche gli ordini ducali li quali [do]cumetano [sic] tutta l'assistenza per la Mag.r indenità e conservazione ed accrescim.to della di lui Fabbrica che dalle SS.e VV. Illus.me sia vietata incessantemente, e fatto che relam.e sia impedita la fabbrica di Maiolica qualunque che siasi cioè o fina, o ordinaria, o dir vogliasi mezza maiolica eretta nel palazzo feudale di S. Posidonio.

Il più illuminato intendim.o ed il giudizio più accertato delle SS.e Loro Illus.me da cui dipende d'esaudire la prece del Dallara ritroverà se io non mi inganno che pure sul conto della med.ma mi sono io opposto a quel vero, e a quel giusto che anima sempre sempre le retissime loro risoluzioni, alle qualli nulla di meno sottomettendo anche il presente mio sentimento, con il maggior ossequio mi riprofesso

Delle SS.ie Loro Illus.me
Modena di Casa 16 maggio 1766

Um.o rev.mo Ser.o Oblig.mo
Gaetano Tonani A.F.

Si scriva al Pod.a di S. Posidonio che faccia sapere a chi dirige la fabbrica di maiolica in quel marchesato di dover disistere oninamente da quella colla cominazione di esser processato, e codannato come porrà la giustizia

Di Camera 17 Maggio 1766
G.M. Gallafasi

6)

D.

Decreto dell'Ill.mo Magistrato del Commercio circa la Privativa
delle majoliche 21 8bre 1767

Copia

Preso in maturo, e serio esame tutto che vicendevolmente è stato dedotto dal Sig.r Marchese Achille Taccoli dall'una, e dal fabbricator di majolica Giammaria Dallara di Sassuolo dall'altra parte sulla pretesa eccitata dal primo di far lavorar majolica in S. Possidonio suo feudo, e sentiti in contraddittorio i Procuratori per le nominate parti rispettivamente intervenienti;

Il Magistrato Ill.mo del Commercio, e dell'Agricoltura è venuto in sentimento di determinare, che atteso il Giusprivativo competente per sovrana concessione al Dallara pred.o, rapporto alla fabbrica di majolica ne' domini di S.A. Ser.ma non sia stato, ne sia lecito al ricordato Sig.r Marchese Taccoli di far travagliare majolica per essere venduta ne' med.i domini prescrivendo, che la presente ordinanza sia registrata e pubblicata nelle consuete forme e di seguito notificata alle parti.

A di 21 8bre 1767

Fu pubblicato il soprascritto decreto nelle segreterie del magistrato Ill.mo da me Inf.ro e presenti il Sig. Gio. Vincenzi del qm Bartolomeo, e il Sig.r Luigi Lena

figlio del Sig.r Rainero Gaetano Ufficiale della Cancelleria del sud.o Tribunale
Ill.mo

In fede

Bonifazio Caviuli Seg.rio

7)

E.

Copia di Lettera dell'Ill.mo Magistrato del Commercio
al Luogt.te della Mirandola

= che non permetta la vendita d'altre majoliche fuori di quelle della Fabb.a di
Sassuolo

23 settembre 1768

Copia

Molt.o Ill.re Sig.r Onor.mo

Rimettiamo a V.S. l'annesso memoriale di Giammaria Dallara Fabbricatore delle maioliche in Sassuolo, acciocché attentamente invigili, che non s'introduca, ne si vendano in cad.a sua Giurisdizione maioliche d'altra Fabbrica, che si quella del ricorrente, le q.li saranno accompagnate da un certificato del medesimo per impedir ogni frode opposta al giusprivativo a lui concesso da S.A. Ser.ma.

Contro i trasgressori procederà a tener delle provisioni pubblicate, e intanto le baciamo affettuosamente le mani

Di V.S.

Modena 23 7bre 1768

Aff.mi Servitori

Giuseppe Paolicci Sop.te

Luigi Landriani

Salvatore Venturini

Sig.r L.T. della Mirandola

All M.to Ill.re Sig.r Onor.mo il Sig.r Luogotenente della Mirandola

Ill.mi Sig.ri

Il Fabbricatore della maiolica in Sassuolo Gian Maria Dallara, umil.mo servo delle S. VV. Ill.me ha giusti motivi di temere, che nella prossima fiera della Mirandola vi si trasportino, ed introduchino per vendere maioliche, che non siano della sua fabbrica, ad effetto pertanto di provvedere, e riparare ad un tanto pregiudizio alla sua privativa canonizzata anche per superiore decreto dell'Ill.mo Magistrato delle SS. VV. Ill.me le supplica riverentemente degnarsi di ordinare in termini forti al Luogo Tenente della Mirandola stessa, che non permetta assolutamente la introduzione, e vendita in quella città, e giurisdizione tutta, e segnatamente nell'accennato tempo di fiera di altre maioliche fuorché di quelle della Fabbrica di Sassuolo per indentità [sic] della quale per scanso d'ogni frode dovrà ritenere per maioliche diverse quelle qualunque, l'introduttore, o venditore

delle quali non le avrà accompagnate con certificato della Fabbrica di Sassuolo, la quale già provvede, e vuol provvedere la Mirandola, e suo Ducato, massime nel riff.o prossimo tempo di fiera che etc.
Cavecchioli Pro.re di Commissione

8)

E.

Suppliche, e rescritti per la ripubblicazione della Grida
sopra la privativa della majoliche

Al Sig.r Consigl.e Bertacchini per il Cons.o d'Economia 1770 12 7bre
Majoliche

La semplice ripubblicazione a favore di Gian Maria Dallara Fabbricatore delle Majoliche in Sassuolo della precedente Grida che è quella delli 20 Gennaio 1757, a cui degna disporsi l'Ill.mo Supremo Consiglio di Economia non è quello che possa garantire dalli notabili disordini e pregiudizi la privativa dello stesso Fabbricatore, perché essendo la detta Grida soggetta ad equivoci, e male intelligenze così il detto Fabbricatore si è appunto perciò mosso ad implorare la formazione e pubblicazione di altra Grida che sia chiara, precisa e non suscettibile degli equivoci e mali intesi sudd.i intento che si lusinga egli ottenibile dalla rettitudine, ed ecquità [sic] dell'Ill.mo Tribunale coerentemente alla Sovrana Mente di S.A.S. ogni qualvolta resti non solo proibita la introduzione ma eziandio la Fabbrica delle majoliche fine, ed ordinarie di qualunque sorte invece che si dica = Majoliche simili a quelle, che fabbrica il Dallara= perché questo è quello, che lascia aperta la strada alla collusione e ad una frequente contestazione sopra la qualità delle majoliche, contestazioni che altro di certo non hanno, che una continua vessazione, inquietudine, e dispendio dello stesso fabbricatore giacché la privativa stessa che d'indole sua porta l'interdetto dell'introduzione e di altra fabbrica è fatta più volta in diverse cangiature riconosciuta, e cannonizzata indistintamente a favor del Dallara anche dallo stesso Ill.mo Tribunal Camerale.

Rispetto poi al Tarso di Botte si fa presente

P.mo che questo è un genere essenzialissimo alla manipolazione delle vernici delle majoliche talmente che in difetto di questo bisogna ricorrere al ripiego di altro ingrediente come ha dovuto fare lo stesso Fabbricatore negli anni antecedenti ed allora poi è stato, che le majoliche non riuscivano di quella perfezione, che si desidera, ed erano difettose e la mancanza del riferito genere però veniva da un incettamento, che veniva, e viene fatto da alcuni ebrei con alterazione notevole di prezzo per estrarlo fuori stato.

Ritenuta pertanto la necessità di esso Tarso perché le majoliche riescano migliori più resistenti, e perfette, fa presente in secondo luogo

Che la raccolta di tal genere in tutto lo Stato non è un'oggetto di molta entità, mentre in tutto lo Stato non se ne può unire forse tanto, che basta per

la d.a Fabbrica essendo certo che non si aprono ogni anno le botti per raschiare il Tarso ma solo quando vi sia la necessità di rimettere qualche dogia della botte stessa locché succede di rado, al più si introduce ogni anno alla stagione de vini dentro le botti una catena di ferro per nettare e dal forame suole allora sortite anche del Tarso, secondo che la detta catena può staccarne ma è ben poco, e basta sapere, che una delle maggiori cantine quale è quella de SS.ri Fratelli Tironi in Villa di S. Prospero la quale riscuoterà un trecento Navazze d'uva non arriva a dare ogn'anno un due pesi al più di Tarso in tutto frà botti, e tine, locché può servire di regola.

Implora per tutto il detto Febbricatore la promulgazione di un editto, il quale proibisca l'incettamento, ed estrazione fuori stato del d.o Tarso, e che a lui sia venduto offrendosi lo stesso Fabbricatore di comprarlo tutto, salvo quello che può abbisognare alli speciali per fare il cremor di Tartato, e di pagarlo a prezzo ragionevole, equo ed al quale effetto destinerà ne' luoghi principali una persona che lo riceva, e paghi, ed a cui dovrassi far capo li venditori, e si obbligherà di più a non estrarne nemmeno un'oncia spera lo stesso Fabbricatore di ottenere l'una, e l'altra providenza necessaria non solo alla migliorazione ma precisamente alla sussistenza di una sì importante Fabbrica dello Stato sull'esempio eziandio di quelle date per altri generi per altre Fabbriche.

9)

[Dichiarazione istruttiva di Ignazio Cavazzuti]

1790

23 Giugno

Al nome di Dio; questo giorno 23 del mese di Giugno, l'anno Mille Settecento novanta In Sassuolo.

Certifico, ed attesto io sottoscritto di essere oriundo Modenese, ma di essere stato sin da ragazzo allevato in Venezia in qualità di pittore nelle Fabbriche di Majoliche, e Porcellane; di aver poi girato per tutte le Fabbriche dell'Italia, acquistando la piena cognizione dell'Arte, di aver avuta la direzione di più Fabbriche, di aver io stesso per qualche tempo tenuta fabbrica aperta in Lodi, ove ho stabilita la mia famiglia, di averla interrotta per andare intanto altrove a profittare di maggior vantaggio, ma di tornarvi adesso per riassumerne il corso.

Certifico pure, che anche nel mio presente viaggio hò avuto occasione di rivedere quasi tutte le Fabbriche del Veneziano, e delle Romagna, e soprattutto quelle d'Imola, e Faenza, e che finalmente passando per questi stati di Modena mi sono portato a rivedere anche questa Fabbricha di Sassuolo, ove sono stato più volte a lavorare ne tempo passati, motivo, che mi ha fatto sorprendere nel ritrovarla contro la mia credenza tanto ingrandita, e migliorata, potendo dire con tutta verità, e giustizia, che le attuali Majoliche mercantili di Sassuolo, in bellezza stano a fronte delle soprafine delle altre Fabbriche, e per intrinseca qualità le superano d'assai.

Essendo io ricercato da questo Fabbricatore a dare una dichiarazione istrutiva circa le diverse specie de nomi delle majoliche certifico, e dichiaro che l'arte figulina contiene tre spiecie: Terraglia da Pignatteria, Majolica, e Porcellana, o mezza Porcellana.

La Terraglia da Pignatteria è una terra verniciata a diversi colori, ma non mai a base bianca perché allora sarebbe spiecie di majolica.

La Porcellana, e mezza Porcellana è una pasta semilavorata, che in più, o minor grado aver deve sempre un trasparente oppaco, ed il corpo fisso o durissimo.

Tuttal'altre, ch'è formato di terra, o argilla di qualsivoglia collore siasi naturale, o composta, quando è verniciato in bianco, e non arriva a formar corpo duro e trasparente come la Porcellana, o mezza Porcellana è sempre spiecie di Majolica.

La Majoliche poi sono di due sole spiecie l'una con vernice a stagno, che forma corpo, e da se sola copra il pezzo in bianco, e si chiama Majolica fina. L'altra con vernice a piombo senza stagno, è però trasparente in modo, che bisogna coprire il pezzo di un velo di terra bianca prima di dargli la vernice, altrimenti trasparirebbe il color naturale della terra, e non avrebbe la base bianca.

Di questa spiecie il suo proprio nome è Majolica cristalina a causa della vernice, ma si chiama ancora con diversi nomi. A Sassuolo la chiamano ordinariamente mezza Majolica, a Faenza bianchetto, ad Imola terra cotta bianca, Este, Padova, ed a Bassano la chiamano cristalina; e mezza Majolica; ma è sempre la istessa spiecie, e la sola differenza è, che quella di Sassuolo è la migliore, e più resistente di tutte. Tanto etc.

Afferendomi in ogni etc.

In fede io Ignazio Cavazzuti Modenese ora abbitante in Lodi affermo quanto sopra

Al nome Ill.mo di Dio q.to girono 24 Giug.o 1790 Ind.e 8^a

Personalmente costituito nanzi di me not.o, e Test.j infr.ti il soprascritto S.r Ignazio Cavazzuti modenese ora abitante in Lodi, persona cognita agli infrascritti Test.j, quale riconoscendo in forma valida il presente certificato, che comincia, e finisce come in esso etc. dice, dichiara, ed asserisce che restato il med.o scritto, che sottoscritto di suo proprio pugno, e caratere, e che contiene in ognuna singola parte indubitata verità giusta la lui cogniz.e pratica, espressiva; offerendosi etc. in ogni etc.

Pregando me notaro etc.

Fatto etc. in Sassuolo, e nella casa del S.r Gio Dallari alla presenza di Francesco del qm Isidoro Cuoghi, e di Sante di Gio: Toni ambi di Sassuolo, che giurano toccate le Sc.re etc. [...] etc. avere piena cogniz.i del sud.o Sig.e Cavazzuti per essere stato anni sono Pittore nella Fabbrica della majolica ove anch'essi sono lavoranti, testij noti, idonei, e pregati etc.

Io Giorgio Ferrari cittad.o, e not.o pubb.o di questa nobil terra di Sassuolo

mi sono rogato della riog.ne della presente scrittura così etc, e per mag.e validità mi sono qui sottoscritto, e l'ho autenticata etc. salvo etc. [...]

10)

[Perizia di P. Lei nella causa Dallari vs Galavotti]

Nel nome del Sig.r Iddio, così sia

1770 Ind.e 8^a, questo g.no 14 Maggio

In esecuzione degli ordini venerat.mi delle Ill.mo Sup.mo Cons.o di Economia portati con lettere dall'11 corr.te, e che hanno pure relazione ad altra anteced.te del 26 Ap.le prossimo passato e del 5 Maggio sudd.o indirizzate a questo Ill.mo S. Cam. Luogot.e del Governo, sono stati chiamati, e sono comparsi avanti i SS.ri Ill.mi Pietro Lei di Sassuolo negoziante di Porcellane, e majoliche fine in questa Fiera, perito nominato dal Galavotti, e Francesco Zafferi Fabbricatore di Terraglie in queste città, ai quali esibiti, e mostrati i pezzi presentati da Basilio Galavotti, ed altri ritirati, e fabbricati dallo stesso Zafferi è stato loro ingiunto, che dicano secondo la loro cognizione, e pratica, e giudizio, se i tondi, e altri lavori sudd.i cadano sotto la categoria delle majoliche d'alcuna sorta, come infatti da essi osservati i pezzi sudd.i pure il loro giusto prezzo uno dopo l'altro taccate etc. hanno riferito quanto segue.

Abbiamo osservati i tondi, e piatti verniciati di bianco, ed anche con qualche piccolo color turchino, e diverso statici ora mostrati, e riguardo a me Pietro Lei dico, che di questa sorta di tondi, piatti, ed altri lavori si chiamano in Sassuolo mezza majolica, ma fuori, ed in altri stati viene chiamato fatto nome di bianchetto, e cristallina, e per me giudico, che la vernice, di cui sono coperti questi pezzi non è, né può chiamarsi vernice di majolica, giacché trovasi formata con solo piombo, e rena, o tarso, mentre quella della majolica è formata collo stagno, ed altri ingredienti, e rispetto a me Fran.co Zafferi, dico, che questi tondi, e piatti e simili lavori si chiamano qui mezzamajolica, e comunem.te si chiamano bianchetti, e giudico pur io, che la vernice, che s'adopera nei sud.i non è propriam.te di quella, che conviene alla majolica, giacché è composta di stagno, rena, o tarso, mentre in quella della majolica vi entra principalmente lo stagno.

Ricercato in seguito il Lei da S. S.a Ill.ma, se in Sassuolo si fabbrichi della terra cioè torni, piatti, o altri capi consimili a quelli, che gli sono stati ora mostrati, ha risposto, che benissimo simili opere, e colla stessa vernice si fanno in Sassuolo sudd.o, ma che sono però di molto migliore qualità dei sudd.i ora esibiti.

Io Pietro Lei aff.mo q.to sopras.to

Francesco Zafferi affermo

Io Almerico Montavarini Cam. Me ne sono rog.o

11)

[“Schiarimenti” richiesti da G. Dallari a P. Lei in merito alla sua perizia]

Reggio 17 Maggio 1770

Giovanni Dallari concessionario della privativa delle majoliche in Sassuolo avendo ritrovato senza di lui intelligenza, e senza l'intervento di un perito da lui nominato essere seguita la perizia delle majoliche intruse dal Gavalotti, previa la pretesa di non voler giammai convalidare ciocché da sifatta perizia risultar potesse di pregiudizievole ai proprj lui diritti anzj per abilitarsi a dedurre contro la med.ma le proprie occorrenze in qualunque caso etc. rispettosam.e addimanda, che frattanto il S.r Pietro Lei perito nominato, ed eletto dal Gavalotti venghi eccitato a meglio dichiarare il di lui sentimento circa tale perizia colli seguenti schiarimenti¹⁴⁶

P.o Se sia vero, che la majolica altro non è, che terra cotta verniciata a base bianca.
2° Se due sole sieno le specie di majoliche, cioè fina con vernice a stagno, ed ordinaria con vernice cristallina senza stagno

Sussiste che la majolica altro non sia, che terra cotta verniciata a base bianca ma con la distinzione portata nel secondo centroscritto caso, che la fina sia con stagno, e l'altra con piombo, e questa chiamata mezza majolica.

3° Spieghi la differenza nel fabbricarle.

Il lavoro è men diligentato nella mezza majolica, e costa tanto di meno, e a farne la totale spiegaz.e del modo di fabbricarla occorrerebbe tempo, e spazio maggiore.

4° Se nella fabbrica di Sassuolo prima del 1756, in cui fu introdotta la majolica fina, si fabbricasse majolica e di qual specie.

Da che ha esso cognizione si è sempre fabbricato majolica, e mezza majolica.

5° Se in seguito la Fabbrica di Sassuolo abbia sempre proseguito a fabbricar majoliche d'ambe le specie.

La Fabbrica di Sassuolo ha sempre fabbricato dell'una, e dell'altra specie di majoliche per il tempo, che esso è stato in Sassuolo.

6° A qual d'esse due specie si riferisca la così detta majolica eterna, e quella di Sinigaglia.

La majolica eterna, è majolica vera detta ordinaria e ciò perché verniciata con lo stagno, e così quella di Sinigaglia, essa pure ordinaria, o meglio del Regno di Napoli, giacché in Sinigaglia non si fabbrica.

7° A quale di esse due specie si riferisca la majolica introdotta dal Galavotti.

A mezza majolica, ossia anche cristallina, e bianchetta.

8° Se sia vero, che il vero suo nome sia propriam.e di majolica ordinaria, ovvero majolica cristallina, benché abusivam.e si chiami con più nomi =ex.g.= di bianchetto, mezza majolica, majolica matta, terra cotta bianca.

Esso dirà sempre, che il suo nome sia mezza majolica, cristallina, o bianchetto perché

¹⁴⁶ Nel documento originale il testo che segue è disposto su due distinte colonne, pertanto, per facilitarne la lettura e la comprensione, si è deciso di trascriverlo distinguendo le domande dalle risposte, queste ultime riportate in corsivo.

majolica non si può per non essere la vera vernice di majolica, cioè con lo stagno.

9° Se vi può essere terra cotta veniciata in bianco, che non sia specie di majolica, e non si riferisca all'una delle sud.e due specie.

Non potervi essere terra verniciata in bianco, che non si riferisca, o alla majolica o alla mezza majolica per le ragioni dette di sopra. Stante però, che si ritrova una specie di terra di composizione quale non è ebbene verniciata bianca, ne majolica, ne mezza majolica questa è di terra di fiume, o di monte, e d'Inghilterra, assomiglianza di quella di Sassuolo fabbricata dallo stesso Perito Lei.

*Così è Po Pietro Lei aff.mo q.to sopra
Fabb.re di mezze Porcellane in Sassuolo.*

12)

[Ricorso di B. Galavotti]

Eccellenza e Ill.mi Signori

Ricorre per la seconda volta all'E.za V.a, ed alle SS.e VV.Ill.me Basilio Galavotti di S. Felice loro servo U.mo, e osseq.mo implorando dalla rettitudine e giustizia di questo supremo Magistrato un provvedimento che ripari la propria ruina ormai troppo scopertamente procurata da Gio Maria Dallari di Sassuolo. È nota al Supremo Tribunale la privativa fabrica della Majolica in Sassuolo concessa da S.A. Ser.ma al Dallari medesimo con camerale notificazione del 20 Gennajo 1757 con escluderne l'introduzione da estere parti.

A fronte però di una tale privativa si è sempre in diversi luoghi di questi serenissimi domini, cioè in Modena, Reggio, S. Felice, Scandiano, e Gualtieri fabbricata, e venduta la così detta terra cotta bianca genere di massericcia di natura, e qualità totalmente diversa dalla Majolica.

Protetto il ricorrente da una tale libertà si è fatto a condurre alcuni carri di detta terra cotta bianca alla fiera di Reggio per farne esito. Ivi ha incontrata una forte opposizione per parte del Dallari medesimo, il quale ha preteso che sia detta terra cotta bianca compresa nella di lui privativa, onde ha dovuto sospendere la vendita della propria mercanzia, e ricorrere, come fece, sino sui primi del cadente mese a questo sup.mo Tribunale dal quale sentito anche il Dallari, fu commessa al Sig.r Consig.e Luogotenente di Reggio una giudiciale perizia, onde rilevare se la terra cotta bianca del Galavotti fosse veramente tale, oppure majolica di qualità compresa nella privativa del Dallari.

Èseguita la commessa perizia è d'unanime consenso di due periti risultato essere la terra cotta bianca in questione veramente tale, e non già majolica, mancando di questa i principali ingredienti nella massericcia del Gallavotti frà quali lo stagno. Non ostante però l'esito di un tale esperimento favorevole al Galavotti trovasi egli tuttavia impedita la vendita della propria mercanzia con enorme suo pregiudizio, costretto essendo dai primi del corrente a questa parte a mantenere in Reggio uomini, e cavalli senza lo smercio desiderato; quindi implora dall'E.za V.a, e dalla SS. VV. Ill.me che venga rimosso senza ulteriore

ritardo ogni ostacolo, e sia alui permesso di vendere liberamente la propria Massericcia.

Costa dalla seguita perizia la qualità di terra cotta. È notoria la fabbricazione, e vendita che si è sempre fatta, e si fa in diversi luoghi di questi serenissimi domini di tale terra cotta, non ostante la privativa del Dallari. È certo pertanto, ed una lunga osservanza interpretativa lo ha bastantemente dichiarato quand'anche dubbia, ed equivoca fosse la concessione, è certo si disse, che la sud.a terra cotta non è compresa nella privativa accordata al Dallari, ed è certo egualmente il quasi possesso del diritto di fabbricarla, e di venderla in cui trovansi i sudditi di S.A. Ser.ma. In questo quasi possesso addunque addimanda riverentemente il Galavotti di avere mantenuto secondo le regole di diritto, e di giustizia sino almeno a ragione conosciuta che etc.

[verso]

A sua Eccellenza il Sig. Conte Gio Batta Munarini
 Presidente ed agl'Ill.mi Sig.ri Ministri del Sup.mo Consig.o d'Econom.a
 Per Basilio Galavotti di S. Felice

Faccia il Ricorrente le sue incombenze a norma del precedente decreto proferito li 19 dell'andante mese la comunicazione del quale verrà fatta dalla Camerale Cancelleria. Li 21 maggio 1790

G. Munarini

Brandini

È stato comunicato conformità al Sig. Dott.r Muzzarelli

13)

[Risposta di G. Dallari alla rappresentanza di B. Galavotti]

Eccellenza

Ill.mi Signori

Il Fabbricatore delle majoliche in Sassuolo per rispondere all'ultima rappresentanza con attestati etc. fatta dal Gavalotti, e comunicata al d.o fabbricatore U.mo Servo dell'E. V. e S.rie VV. Ill.me trova piucché bastante di far presente a questo veneratiss.mo Tribunale

1° che la di lui così detta massericcia mediante la stessa di lui perizia fatta seguire in Reggio, e per giudizio del med.mo di lui perito è stata riconosciuta majolica cristallina, o sia mezza majolica della qualità, è specie, che si fabbrica in Sassuolo.

2° che la bolla della Comunità di Faenza non influisce punto sia perché essa comunità non ha qui competenza di giudizio, sia perché il nome non può cambiare la sostanza, e sia finalmente perché il dire terra cotta bianca (semprecché abbia una vernice) è lo stesso, che definite in genere le majoliche.

3° che gli attestati del Vincenzi, Setti, e Moretti lungi dal cadjuvanre

l'intenzione del Gavalotti, non fanno, che accusare gli attestanti medesimi di contravvenzione, e giustificare li reclami, e ricorsi fatti dall'esponente nell'anno scorso implorando la rinnovazione di una Grida adatta a reprimere la libertà dei contravventori, e segnatam.e di alcuni pignattati, che si facevano lecito di far nascostam.e della specie di majolica ordinaria, o sia mezza majolica, ed allo stesso oggetto ha pure ultimem.e implorato, ed ottenuto da questo Ill.mo Tribunale la lettera al S.r Luogotenente del Finale portante l'ordine di far contrabbandare le majoliche, che non sono della Fabbrica di Sassuolo, affinché sia estensivo tanto alle forestiere, quanto a quelle fabbricate dai Pignattari.

4° che la dimanda del Gavalotti di essere mantenuto in un quasi possesso di vendere majoliche forestiere è del tutto stravagante, e ridicola nella falsa ipotesi, che l'esponente tollerasse le piccole libertà di qualche pignattaro dello stato, non sarebbe perciò in obbligo di accordare la vendita delle forestiere in pregiudizio egualmente di sé medesimo, e del pubblico interesse dello Stato. D'altra parte sarebbe maggiore anche l'assurdo, che un contravventore colto in contrabando potesse difendersi, ed allarmare dei diritti per aver contrabbandato altre volte. Questo veneratissimo Tribunale ne vede le ragioni, e le conseguenze, ne crede l'esponente di dover estendersi su tale materia.

Li sovra espressi riflessi uniti alle risultanze degli atti, e deduzioni precedenti bastano a riprovare, e rigettare qualunque ulteriore tentativo del Gavalotti in circostanza massimamente, che si tratta di uno, che contro le sovrane intenzioni di S.A. Ser.ma cerca di pregiudicare le fabbriche, e gli operai dello stato coll'introdurvi manopere forestiere; ma siccome li pendenti rischiarimenti influiscono eziandio a quelle provvidenze, e dichiarazioni, che l'U.mo esponente sta implorando nella Grida da rinnovarsi, perciò supplica V.E, e le SS.e VV. Ill. me a degnarsi ordinare, che venghi data al supplicante la opportuna copia di tutti li precedenti seguiti nella pendente contestazione con un congruo discreto termine a poter dedurre più dettagliatam.e le proprie occorrenze

Che

Gio: Dallari Supp.te

[verso]

A sua Eccellenza Presidente, ed Ill.mi S.ri Cons.ri, e Ministri al Supremo Consiglio di Economia

Il Fabbricatore della majoliche in Sassuolo

Si uniscano gl'antecedenti, e si riporti li 5 giugno 1790

Si comunichi all'Interveniente del Galavotti, perché, volendo decida ogn'ulteriore sua occorrenza. Li 5 Giugno 1790

G. Munarini

Brandini

È stato il presente comunicato in copia al S.r Dott.r Muzzarelli Interveniente per il Galavotti

14)

[Supplica di G. Dallari affinché si rigettino ulteriori rappresentanze di B. Galavotti]

Eccellenza Ill.mi Signori

Dopoche il Galavotti prima col mezzo della di lui Perizia fatta seguire in Reggio come da relazioni degli 11, e 17 maggio e dipoi mediante la di lui propria confessione fatta nell'ultima di lui rappresentanza è venuto egli stesso a comprovare, che la di lui pretesa terra cotta è precisamente della specie delle majoliche cristalline, o sieno mezze majoliche che si fabbricano in Sassuolo, nulla più resta al fabbricatore Um.o Serv.e Osseq.mo dell'E.V. e SS.e VV. Ill.me da provare rapporto alla controversa qualità della majolica introdotta, anche pretenderebbe introdurre il Galavotti med.mo.

Se poi tali majoliche ordinarie, o sieno mezze majoliche, sieno comprese nella privata di Sassuolo egl'è questo un articolo, e punto di Giustizia, che altra volta nel 1766 = sul proposito della fabbrica tenuta in S. Possidonio venne proposto, agitato, e regolarmente deciso favorevolm.e al fabbricatore, come l'E. V., e S.rie VV. Ill.me possono rilevare dagli atti relativi a tale vertenza esistenti in questa Ducale Cancell.ria Camerale, qualora si vogliono degnare di richiamarli sott'occhio, e segnatam.e la relazione dell'in allora Avvocato Fiscale S.e Tonani delli 16 maggio 1766; la lettera esecutiva delli 16 successivo agosto, il susseguente decreto dell'in allora vigente Ill.mo Magistrato del Commercio 21 8bre 1767, e le susseguenti lettere di Esecuzione. Fu pure tentato sul principio del felicissimo regno dell'attuale clementissimo sovrano di riproporre la stessa questione, ma l'incorrotta di lui Giustizia non lo permise, come da sua Polizza di Gabinetto, che qui in copia si umilia.

In tale stato di cose, e circostanze di fatto l'Um.o Esponente rispetto alla vertenza con Gavalotti non abbisogna di veruna ulteriore dichiarazione, ma solam.te implora come atto di Giustizia, e rispettosamente addimanda providenze analoghe, e coerenti alla regiuticata umilm.e supplicando l'E.V. e S.rie VV. Ill.me a degnarsi rigettare qualunque ulteriore rappresentanza di esso Gavalotti, ordinare al S.e Podestà di Modena, che proceda a dichiarare il contrabbando della majolica dallo stesso Gavalotti introdotta pendenti le superiori determinazioni di quest'Ill.mo Tribunale, e frattanto dare alla Ducale Ferma Generale le necessarie istruzioni, perché non permetta l'introduzione di tali majoliche, osieno mezze majoliche in pregiudizio dell'Esponente. Che.

Gio: Dallari Sup.te

[verso]

A. Ecc.nza, ed Ill.mi Signori Presidente, e Cons.ri Ministri al Supremo Consiglio di Economia

Per Il Fabb.re delle majoliche in Sassuolo

Si comunichi al Gallavotti, o suo Interveniente, perché volendo deduca ogni ulteriore sua occorrenza, al qual'effetto segli [sic] assegna il termine di cinque giorni, passato il quale si riportino le carte.

Li 16 Luglio 1790

G. Munarini

Brandini

Di 20 detto. È stato il presente, ed unitovi allegato comunicato al Sig.re Dott.re Muzzarelli Interveniente per il Galavotti

15)

[Supplica di A. Tacoli per la "permessione di riassumere"
la fabbrica delle maioliche]

N.° 6038

Ill.mi Sig.ri

Coll'annessa Supplica umiliata a S.A. Ser.ma dal Sig.r Marc.e Achille Tacoli, e successivamente dalle SSig.e VV. Ill.me prima di riferire all'A.S. abbassata a me per relazione col mio sentimento, implora egli la permessione di riassumere, e proseguite nel suo Feudo di S. Possidonio la fabbrica delle Majoliche, che da più anni addietro aveva colà intrapresa a proprio vantaggio non meno, che ad utilità, ed ampliazione del Com.ercio, e di cui nell'anno 1766 ad istanza del Dallara Fabbricatore di Majolica in Sassuolo gli fu impedito il proseguimento dal Magistrato Camerale; e ciò implora malgrado la Privativa, e le coerenti concessioni graziosam. accordate dal Ser.mo S.e Duca Defunto all'istesso Dallara negli anni 1754, e 1755, registrate nell'Istrumento d'Investitura Camerale de' 5 Febb.o 1756, e nell'anno 1760 con speciale Chirografo de 22 Giug.o, e malgrado altresì le successive Notificazioni innesivam.e alle medesime Sovrane concessioni pubblicate.

Non è destituita di fondamento l'odierna domanda del Sig. Marc.e tacoli, se attendasi la pura lettera delle ricordate concessioni, e notificazioni; giacché né le une, né le altra portano espressamente e litteralmente la proibizione di fabbricar Majolica negli altri Ser.mi Domini lungi da Sassuolo, e proibendone l'introduzione in questi Stati, la proibiscono delle Majoliche forestiere.

In fatti il citato Istrumento d'Investitura in cui sono riportati i Capitoli della Privativa, ne limita nel primo la concessione come segue = Sarà concesso al detto Gio: Maria Dallara il Gius privativo della fabbrica della Majolica in Sassuolo predetto per se, e per la sua discendenza fino alla terza generazione =; dimostra in appresso che il Tribunal Camerale investì il Dallara, e la detta sua discendenza = Del Giusprivativo della fabbrica della Mjolica fina ad uso di Lodi da tenere nella detta Terra di Sassuolo = e nel restante dell'Istrumento medesimo non vedesi estesa in termini espressi tal Privativa della Fabbrica agli altri Luoghi di questi Ser.mi Stati. Parlando poi esso Istrumento nel secondo Capitolo dell'introduzione, si esprime così = Sarà proibita l'introduzione delle Majoliche forestiere della stessa qualità, che dal Dallara si fabbricano, quanto sia però per l'introduzione ordinaria, fuori dal tempo della Fiera di Reggio, quale proibizione allora solamente sarà fatta, quando il Dallara avrà forniti i di lui Magazzini di una quantità corrispondente, e prezzo che bastante a rendere provveduto lo Stato, e non prima =.

La Notificazione emanata in seguito il 20 Gennajo 1757 avvisa il Pubblico, che S.A.S. ha conceduta al Dallara la privativa Fabbrica della Majolica nella Terra di Sassuolo; e che li Magazzini di lui ne sono forniti a sufficienza; proibisce a chichesia la introduzione in questi Ser.mi Stati tanto immediati, che mediati di qualunque quantità di Majolica della qualità che si fabbrica dal Dallara in Sassuolo, eccettuando solamente quelle Majoliche anche di tal qualità, che s'introducessero per la fiera di Reggio, o fossero di meno transito, ma espressamente non vieta la fabbricazione della Majoliche negli altri siti di questi Domini, e massimamente ne' più remoti da Sassuolo.

Col sudd.o grazioso Chirografo del 22 Giug.o 1760 S.A. Ser.ma volle abolita per un limitato tempo l'introduzione delle Majoliche estere anche all'occasione della Fiera di Reggio, e spiegò la sovrana sua mente ne' seguenti termini = Per sempre più promuovere la plausibile Fabbrica delle Majoliche già molto bene incaminata in questi nostri Stati, ordiniamo ai nostri Ministri Camerali, che sul principio dell'anno prossimo venturo 1761 pubblichino Notificazione, mediante la quale rimanga proibita la introduzione, e rimanenza in questi medesimi nostri Stati di Majoliche di qualunque sorte, riservato soltanto il puro Transito con quelle cautele, che essi nostri Ministri giudicheranno convenienti a scanso delle frodi; e questo proibizione dovrà durare per dieci anni avvenire, dopo dei quali, se da noi non verranno data altre disposizioni, s'intenderà prorogata in decennio per altri dieci anni, e così successivamente di decennio finché non sia espressamente revocata =. E neppure in questa nuova concessione, e provvidenza promulgata con pubblico avviso del 2 Ap.le 1761 ristretto a proibire anche all'occasione della Fiera di Reggio l'introduzione delle Majoliche forestiere per rimanenza ivi = Non si potranno introdurre Majoliche forestiere per essere vendute, o in altro modo rilasciate in questi Ser.mi Stati = non si vede vietato il fabbricar Majoliche negli stati medesimi fuori di Sassuolo. Oltre di che tale provvidenza non compresa nell'Investitura della Privativa conceduta al Dallara, piacendo a S.A. Ser.ma di sopprimerla può cessare col corrente anno, in cui termina il secondo decennio.

Ma tutto ciò non ostante essendo altre volte insorta frà l'istesso Sig.r Marc.e Tacoli, e il Dallara la contestazione sopra l'intrapresa fabbrica di Majolica in S. Possidonio, e discussane la questione davanti il Tribunal Camerale e successivam.e davanti il Magist.o del Commercio, e l'uno, e l'altro di questi Dicasteri attenendosi più allo Spirito, che alla lettera delle Concessioni, e Notificazioni, e più ancora all'indole, e natura della Privativa concessa al Dallara con obbligo a lui di mantener provveduto tutto lo Stato di Majolica, se voleva proibita l'introduzione in esso della forestiera, di fabbricarla sempre della qualità de' Campioni, e di regolarne i prezzi con tali restrizioni che riuscissero minori de' prezzi delle estere Majoliche, e con obbligo viceversa alla Ser.ma Ducal Camera di non fare rinnovazione alcuna contraria alla detta Concessione, appresero, che non fosse lecito al Sig.r Marc.se Tacoli il proseguire l'anzidetta di lui fabbrica, né ad altri l'intraprendere in questi Stati la fabbricazione delle Majoliche in pregiudizio di quella di Sassuolo.

E vagliane il vero il Tribunal camerale dell'anno 1766 in seguito di rappresentanza fatta allora dal Dallara a S.A. Ser.ma, e dell'ordine dato dall'A.S.a a Ducali Fattori Gen.li di prestare a lui ogni assistenza per la maggiore indennità, conservazione, ed accrescimento della Fabbrica di Sassuolo, e presso una relazione fiscale del fu d.o Avvocato, e poi Consigl.e Tonani, che sostenne competere al Dallara il diritto d'impedire la fabbricazione di quella specie di Majolica, che fabbricavansi da lui in Sassuolo, con Decreto e lettera del 16 maggio, e con altre successive fece desistere dalla nuova fabbrica di Majolica eretta nel Marchesato di S: Possidonio.

Nel 1767 passato l'affare al Magistrato del Commercio, il di lui Segr.o Sig.r Dott.r Cavicchj pubblicò il 21 8bre il seguente Decreto = Preso in maturo, e serio esame tutto che vicendevolmente è stato dedotto dal Sig.r Marc.se Achille Tacoli dall'una, e dal Fabbricatore di Majolica Giammaria Dallara di Sassuolo dall'altra parte su la pretesa eccitata dal primo di far lavorare Majolica in S. Possidonio suo Feudo, e sentiti in contraddittorio i Procuratori per le nominate parti rispettivamente intervenienti; il Magistrato Ill.mo del Commercio, e dell'Agricoltura è venuto in sentimento di determinare, che atteso il Giusprivativo competente per Sovrana Concessione al Dallara predetto rapporto alla fabbrica di Majolica ne Dominj di S. A. Ser.ma non sia stato, né sia lecito al ricordato Sig. Marc.e Tacoli di far travagliare Majolica per esser venduta né medesimi Domini, prescrivendo, che la presente ordinanza sia registrata, e pubblicata nelle consuete forme =.

Ed in oltre negli anni 1770, e 1771 avendo preteso il Dallara con replicate sue istanze rappresentanze, che il diritto privativo, di cui era investito comprendesse la fabbricazione non meno, che l'introduzione in questi Ser.mi Dominj di qualunque specie di Majolica, niuna eccettuata, ed avendo perciò implorata la promulgazione d'una Grida più estesa di quella del 1757, il Consiglio di Economia riconobbe bensì, che nel diritto competente al Dallara non si poteva comprendere quella specie di terra cotta verniciata, che volgarmente si denomina Majolica falsa, e dubitò anche in qualche modo, se a tenore dell'Investitura vi si potesse comprendere la fabbricazione della Majolica ordinaria, o mezzo fina, di cui senza dubbio era proibita la introduzione, ma non dubitò, che il diritto della Privativa non si estendesse a poter proibire la fabbricazione in tutti questi stati della Majolica fina, che fabbricavasi dal Dallara in Sassuolo, come si rileva da relazione fiscale de' 14 Magg.o 1770, cui aderì il prefato Consiglio, e da successivi Decreti del Consiglio medesimo in data del 23 Aprile, e 6 Agosto 1771. L'ultimo de' quali è come segue = A tenore del Decreto de' 23 Ap.le anno corrente si replica non essere in grado il Sup.mo Consig.o d'Economia di prestarsi alla ripubblicazione dell'implorata Grida se non a termini della minuta stesa dal Sig. Consig.e Avv.to Fiscale proibitiva della Gen.le introduzione delle Majoliche di qualunque specie, ma non della fabbricazione se non a termini della precedente Grida =.

In questo stato di cose non c'ha dubbio, che S.A. Ser.ma volendo favorire,

e ridonare à suoi sudditi la libertà del commercio all'occasione della Fiera di Reggio, non possa rinvocare, ed abolire col terminare del corr.e anno la proibizione dell'introduzione, e rimanenza in questi Stati delle Majoliche forestiere di qualunque sorta, concessa al Dallara limitatam.e di decennio in decennio col surriferito sovrano chirografo del 22 Giugno 1760.

Ma quanto al proseguimento della fabbrica di S. Possidonio implorato dal Sig.r Marc.e Tacoli, dipendendo questa dimanda da un articolo già reso contenzioso, più volte discusso, esaminato, e deciso da Tribunali, e da un articolo, che muove bensì da altra concessione; ma da una concessione dedotta in contratto con reciproche obbligazioni di sopra accennate, e tutte risultanti dall'Istrumento d'Investitura, non è per mio avviso evasibile la supplica dell'istesso Sig. Marc.e quanto sia per fare spaccio delle sue Majoliche in questi Ser.mi Domini, durante massime l'ostacolo dei Giudicati; ed ancorché piacesse a S.A. Ser.ma di rimuovere la suddetta proibizione derivante dal citato chirografo del 1760, nulladimeno essendo in ispecial modo appoggiati gli anzidetti Giudicati all'originaria Concessione della Privativa, e segnatam.e il definitivo Decreto del Mag.to del Commercio essendo emanato in contraddittorio del Dallara in termini assoluti, e senza veruna relaz.e al Chirografo medesimo, sarebbe d'uopo, se mala non m'oppongo, ch'esso Sig. Marc.e facesse uso di sue ragioni davanti il Tribunal competente, e parimenti in contraddittorio di detto Fabbricatore della Majolica di Sassuolo, a di cui favore continuerebbe, anche tolto il mezzo di predetto Chirografo, la Privativa a lui accordata, e garantita col ridetto Istrumento d'Investitura.

Dopo d'aver io dato sfogo alle veneratissime commissioni delle Sig.r VV: Ill. me sopra la supplica del Sig. Marc.e tacoli mi richiamo all'istessa Privativa della Majolica di Sassuolo alcuni rilievi per parte del Ducal Fisco.

Tre sono le principali obbligazioni, che assume il Dallara nel più volte citato rogito d'Investitura, ed in corresponsività delle quali, oltre le esenzioni, ed altre prerogative accordategli in coerenza della Sovrana concessione, i SSig.i Ministri Camerali in nome di S. A. Ser.ma, s'impegnarono di non fare alcuna innovazione contraria alla concessione stessa durante la vita di esso Dallara, e della sua discendenza sino alla terza generazione, né fare altra Investitura del detto Giusprivativo della Fabbrica della Majolica fina ad uso di Lodi.

Primieramente il Dallara per conseguire l'intento, che fosse proibita l'introduzione delle Majoliche estere s'obbligò di fornire i suoi Magazzini d'una quantità corrispondente, e pressoché bastante a rendere provveduto lo Stato.

Si obbligò in secondo luogo di fabbricar qualità di Campioni da farsi da lui, e da consegnarsi al Governo di Sassuolo per gli opportuni confronti da eseguirsi di cottura in cottura, da chi sarebbe deputato dall'istesso Governo, il quale doveva raguarliarne la Ser.ma D. Camera.

Ed in terzo luogo, oltre la diligenza, ed attenzione, che doveva usare, perché la fabbrica riuscisse sempre lodevolmente, si obbligò di regolare i prezzi delle sue Majoliche, onde fossero minori di quelli delle Estere dell'istessa qualità, e

per l'esecuzione di tal Regolam.to fu incaricato il Governat.e, o Commissario di Sassuolo con ordine d'andar inteso colla medesima D. Camera.

Fornì il Dallara li suoi Magazzini d'una quantità di Majoliche picchè sufficiente al bisogno dello Stato ed in conseguenza di ciò con la sudd.a notificaz.e del 20 Genn.o 1757 fu proibita in tutto lo stato si immediato, che mediato l'ordinaria introduzione per rimanenza delle majoliche estere di quella qualità, che si fabbricava da lui in Sassuolo.

Furono fatti i campioni, e questi poi in ottobre 1768 dal Magist.o del Commercio furono consegnati al suo Cancelliere Giuseppe Porta per una formale visita, la quale fu eseguita da lui, e da Adriano Ferrati Manifattor di Majoliche in Bologna Perito eletto dall'istesso Magist.o, come rilevasi dagli atti di detto Cancelliere, e segnatamente dalla descrizione, o Inventario delle Majoliche da lui eseguito, e dalla Relazione del nominato Perito.

Anche per i prezzi fu fatta nel 1761 una Tariffa, e data allora alle stampe d'ordine del Tribunal Camerale¹⁴⁷, ristretta per altro alla Majolica bianca fina, da vedersi alla fabbrica di Sassuolo.

Tutto ciò eseguito avendo in appresso, e precisam.e nell'anno 1769 il Tribunal Camerale commessa alli SSig.ri Consig.i Landriani, e Vincenzo Fabrizi una visita, rilevarono essi, e riferirono li 2 Maggio, che scarsi erano di Majoliche i magazzini di Sassuolo a fronte dell'universale bisogno dello Stato, che scarsissima ne era la Bottega in Modena, oltre l'essere questa incapace all'intento di mantener provveduta la città; che le Majoliche esistenti nei magazzini di Sassuolo erano in quantità rimarchevole imperfetti, e difettose senacché neppure si praticasse la diligenza di farne di cottura in cottura li dovuti scarti; che quella della Bottega di Modena, oltre di essere in pochissima quantità, e di qualità non buona, si vendevano a prezzi maggiori della tariffa, e che la tariffa medesima era mancante de' prezzi di diverse Majoliche.

Sull'appoggio di tal relazione ordinò il Tribunale, che si comunicasse bensì al Dallara, ma ritenute le seguenti determinazioni, cioè: che la tariffa si riformasse, e rispettivamente vi si aggiungesse il prezzo delle majoliche ordinarie, e degli scarti delle majoliche fine.

Che frattanto esso Dallara tenesse provveduto in conformità dell'istessa relazione lo stato del bisognevole, e perticolarm.e la città di Modena dilatando la Bottega, e provvedendo magazzino.

E che in avvenire fosse avvertito il Luogot.e pro tempore di Sassuolo perché di cotta in cotta col mezzo di persona pratica da deputarsi da lui, e coll'intervento del Cancelliere della Comunità facesse seguire le separazioni prescritte dal chirografo di S. A. Ser.ma già riportate nell'Istrumento d'Investitura.

Malgrado queste provvidenze già notificate al Dallara, come ne fa prova una di lui supplica del 20 Maggio dell'istesso anno 1769 convien dire, che continuassero i disordini, perché presso le notizie, che ne aveva il Tribunale

¹⁴⁷ Una copia della Tariffa a stampa, datata 12 settembre 1761, è presente in ASMo, *Archivio per materie, Arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. c.

medesimo nel 1778 rinnovo il 5 Gennaio le sue premure al Sig. Consig. e Camerale Marchisio, il quale non potendo allora effettuare una nuova visita, che ideava di fare con l'intervento di un abile, ed esperto Professore, e che non vedesi poi eseguita, si restrinse ad avvertire personalmente il detto fabbricatore delle Majoliche, che qualora non procurasse, che la lavorazione di tal genere seguisse con maggiore esattezza ed in una maniera più soddisfacente al Pubblico, si farebbe a di lui spese una formale perizia non meno delle Majoliche, che da lui si fabbricavano, che del modo, e della materia, che componeva le medesime, ad effetto di prendere in appresso quella determinazione, che più converrebbe all'interesse del Pubblico stesso.

Se presentemente li magazzini del Dallara in Sassuolo, e negli altri luoghi dello Stato, e specialmente in questa città siano provveduti a sufficienza, se la qualità delle majoliche sia secondi campioni, se i prezzi vengano regolati a tenore della tariffa rispetto alle majoliche in essa descritte, ed in proporzione di quelli rapporto alle altre non tariffate, e se siano osservate le altre determinazioni portate dal Decreto del 1 Maggio 1769, e coerenti alla concessione della privativa, di cui è investito esso Dallara, non avendone più alcun riscontro la Camera Ser.ma, non è noto al Ducal Fisco; il quale può bensì dubitarne; ed anzi sugli esempi passati, e sulle doglianze, che si vanno sentendo talvolta; può fondatamente temere, che continuino tuttavia delle mancanze, e degli abusi pregiudizievole al Pubblico, e contrarie alle rettilissime Sovrane intenzioni.

Per accertarsi però se il Dallara soddisfi ai suoi doveri, e specialmente alle obbligazioni assunte da lui nell'Investitura, non sarebbero per mio avviso inopportune per ora le seguenti disposizioni.

Potrebbe ordinare al Luogot. e di Sassuolo, che unitamente al Cancelliere della Comunità altra volta destinato dal Tribunale Camerale, e coll'intervento di persona pratica, ed imparziale da scegliersi da esso Luogot. e faccia una visita alla Fabbrica, e Magazzini delle Majoliche interpellatone il Fabbricatore Dallara, ne faccia una descrizione all'ingrosso senza entrare in minuto dettaglio, rilevi di quante spezie, o qualità ve ne siano, e se dalle qualità uniformi ai Campioni, che devono esistere presso il di lui ufficio, o presso quello della Comunità ne siano forniti la detta Fabbrica, e Magazzini in copia tale, che giusta l'esperienza, e le ricerche, che vengono fatte dall'istessa fabbrica, credere si possa sufficiente a supplire al bisogno generale dello stato; e rilevi se siavi altra Tariffa de' prezzi, che quella, che d'ordine del Tribunal Camerale fu stampata li 12 Sett. e 1761, se questa Tariffa, o altra, che vi fosse approvata dal detto Tribunale, sia tenuta affissa in luoghi visibili e nella Fabbrica, e ne' Magazzini, se rispetto alle Majoliche in essa descritte siano praticati i prezzi tariffati, e quali prezzi si praticino rapporto alle altre non comprese nella Tariffa, e segnatamente rapporto agli scarti; e riferisca dettagliatamente sopra ciascheduno de' predetti articoli col dar conto altresì, se in addietro siasi osservato, e si osservi tuttavia, che il Luogot. e col mezzo di persona pratica, e coll'intervento del sudd. o Cancelliere della Comunità visiti le Majoliche di cottura in cottura, le confronti coi Campioni, e faccia separare, e

porre negli scarti quelle, che non corrispondono ai Campioni medesimi, o sono riuscite difettose, o imperfette.

Ed'oltre a ciò potrebbesi far seguire col mezzo d'uni de' Cancellieri Camerali una simile visita alla Bottega, o botteghe delle Majoliche di Sassuolo in questa città per rilevare come ne siano provvedute rispetto alla qualità non meno, che alla quantità, e se si osservino i prezzi tariffati col tenere affissa la Tariffa in luogo visibile, o quali altri si praticino.

Se preso queste, o altre indagini, che l'Ill.mo Consiglio d'Economia giudicasse più adeguate, si venisse a riconoscere, o ad iscoprire, che il Dallara non adempie dal canto suo le obbligazioni, delle quali si fece carico nell'accettazione della Privativa ridotta di reciproco consenso ad un contratto corrispettivo, e molto più se alla mancanza dell'adempimento anche solo in qualche parte delle medesime obbligazioni concorresse la di lui contumacia, potriassi [sic] far luogo ad una giusta secondo le legali teorie, e maggiormente poi ad una sovrana benefica provvidenza, la quale non solo abilitasse il Sig.r Marc.e Tacolo alla riapertura, e proseguimento della sua Fabbrica delle Majoliche, ma sopra tal genere restituisse ancora allo Stato la piena libertà del Commercio, ed à sudditi di S. A. Ser.ma quell'industria che toglie loro la Privativa.

Tanto ho creduto essere mio dovere di rappresentare rispettosam.e alle SS.ig.r VV. Ill.ma, e tutto sottoponendo al più illuminato loro criterio mi do l'onore di confermarli con pieniss.mo ossequi.

Delle Sigg.e VV. Ill.me

Casa 16 Agosto 1780

U.mo Div.mo Obb.mo Serv.e
Consig.e Sanelli D.A.F.

[verso]

Si faccia promemoria a S.A.S.ma al quale si accennino le disposizioni, che in conformità de rilievi fiscali il Cons.o va a dare, e poi quanto a Sassuolo si scriva al Sig.r Governatore, che col mezzo di quel suo L. Ten.te faccia eseguire la visita proposta cola avvertenze rilevate dal D. Fisco, e indi riferisca [...], e rispetto a questa capitale si scrive poliza al Sindaco fiscale assumendogli di far eseguire altrettanto nel magazzino, che qui tiene il Dallara valendosi dell'opera del Canc.e Cam.le per la descrizione e le annotazioni, che troverà opportuno di far rilevare nell'atto della visita medesima

19 Agosto 1780

[...]

Bertaccini



Fig. 1 - Zuppiera da pesce in maiolica, Manifattura Dallari (attr. a Pietro Giraud), XVIII sec. seconda metà, Coll. Emilceramica.



Fig. 2 - Statuetta in maiolica, 19.6x9x7.5 cm, Manifattura Dallari (attr. a Pietro Giraud), XVIII sec. seconda metà, Museo Civico d'Arte di Modena (inv. 1239).



Fig. 3 - Statuetta in maiolica, 17x7x7 cm, Manifattura Dallari (attr. a Pietro Giraud), XVIII sec. seconda metà, Coll. Privata.



Fig. 4 - Gruppo plastico in maiolica, 15x20 cm, Manifattura Dallari (attr. a Pietro Giraud), XVIII sec. seconda metà, già Coll. Fischer-Böhler.



Fig. 5 - Incisione dal *Livre du Chinois*,
Inventé et Dessiné par Jean Pillement et gravé par P.C. Corot, 1758.



Fig. 6 - Porta laccata e dipinta, Giandomenico Tiepolo (per attr.), XVIII sec., Cà Rezzonico (VE).



Fig. 7 - Piatto in maiolica, 20 Ø cm, Manifattura Casali e Callegari (attr. a Pietro Lei), XVIII sec. seconda metà, Ashmolean Museum (inv. WA1888.CDEF.C421).




Fig. 8 - Incisioni dal *Treatise on Japanning and Varnishing* di John Stalker e George Parker, 1688.



Fig. 9 - Vaso da parata in maiolica, 38x20 Ø cm, Manifattura Casali e Callegari (attr. a Pietro Lei), XVIII sec. seconda metà, Collezione Privata.



Fig. 10 - Incisione, Martin Engelbrecht, 1720 ca., Raccolta delle stampe "Achille Bertarelli", Castello sforzesco (MI).



Fig. 11 - Zuppiera con coperchio in maiolica, 16.2x28x21 cm, Manifattura Dallari, Casa d'Aste Pandolfini, XVIII sec.



Fig. 12 - Sinistra: Piatto in porcellana cinese *famille rose*, 25.5 Ø cm, Casa d'aste Christie's (Lot. 424, The Decorative Arts Sale, 2-3 ottobre 2021, Amsterdam), Epoca Qianlong (1736-1795). Destra: Piatto in maiolica, 22.2 Ø cm, Manifattura Casali e Callegari (attr. ad Antonio Scacciani), 1787, Musei Civici di Pesaro (Museo delle ceramiche) (inv. 4726).



Fig. 13 - Vasetto in maiolica, 15.8x12.2 cm, Manifattura Tacoli, 1766 ca., Museo Civico d'Arte di Modena (inv. 1487).



Fig. 14 - Incisione, Martin Engelbrecht, 1720 ca.




Fig. 15 - *Notificazione* a stampa, 20 gennaio 1757
 (ASMo, ASE, Cancelleria, *Archivio per materie, arti e mestieri*, b. 27 bis, fasc. b).

Federico Fischetti*

*All'ombra della vendita di Dresda.
Il patrimonio artistico nella stagione delle riforme
del ducato estense, con note su alcune collezioni, sculture
e la perduta Andromeda di Orazio Marinali*

*In the shadow of the Dresden Sale.
The artistic heritage in the age of reforms
of the Este duchy, with notes on some collections, sculptures
and the lost Andromeda by Orazio Marinali*

ABSTRACT. In a passage from the Este Code of 1771, Duke Francesco III d'Este declares that he wants to preserve from dispersion the most important private libraries and collections of art in the Duchy. By examining archival documents, it is possible to measure the negligible extent of this rule in society, but also to highlight some of those important collections. Regarding the ducal artistic heritage, Francesco III used the works of art instrumentally, often selling or donating them. Here we focus on some sculptures from Villa d'Este of Tivoli and the two important lost statues of *Hercules and Cacus* by Cristoforo Solari, and *Andromeda* by Orazio Marinali.

KEYWORDS: Francesco III d'Este, ancient sculptures, Orazio Marinali.

Queste pagine prendono le mosse da un passo del Codice estense del 1771 che chiama in causa il tema della conservazione del patrimonio culturale, inteso come collezioni artistiche e librerie, instaurando una relazione sin qui inesplorata con le note formulazioni legislative che negli

* Gallerie Estensi, Modena - Ministero della Cultura. Questo testo rispecchia l'intervento presentato al convegno del 28-30 aprile 2021, del quale mantiene sostanzialmente inalterati i contenuti, con l'aggiunta delle note a piè di pagina e potendo presentare al completo il risultato del lavoro archivistico. Vorrei ringraziare il personale dell'Archivio di Stato di Modena e in particolare gli archivisti Alberto Palladini e Annalisa Sabattini, senza il cui aiuto non sarebbe stato possibile affrontare questa ricerca. Abbreviazioni: ASMo = Archivio di Stato di Modena.

antichi stati italiani si andavano sviluppando in materia da ormai due secoli: «Siccome per altro nei Nostri Stati posseggono alcune famiglie considerabili collezioni di libri, o raccolte di pitture, statue e sculture eccellenti, e di altre cose rare, e preziose, le quali preme che si conservino con diligenza, potranno queste essere sottoposte a primogenitura, o fedecommesso, con ottenerne però da Noi la permissione, la quale accorderemo volentieri, quando ci parrà che esse lo meritino»¹.

Nella prima parte dell'intervento si propone una riflessione sul significato e il peso di una simile norma nella politica di Francesco III d'Este, procedendo con una verifica inedita dei suoi effetti misurabili attraverso i documenti d'archivio, per valutare se e come si stesse sviluppando anche nel ducato estense una coscienza dell'interesse pubblico del patrimonio culturale attraverso una forma di controllo centrale sui patrimoni privati.

Nella seconda parte, simili interrogativi sono affrontati spostando lo sguardo sulla gestione che Francesco III riservò alle collezioni artistiche di famiglia, su cui pesa lo stigma incancellabile della «vendita di Dresda» del 1746². Quest'ultima interessò centotré dipinti della favolosa raccolta estense: qui ci si concentrerà piuttosto sui riflessi che le politiche ducali ebbero sul patrimonio di sculture antiche e moderne, rimasto generalmente in ombra, considerando alcune opere ancora oggi in Galleria Estense e soprattutto due pezzi un tempo celebratissimi, l'*Ercole e Caco* e l'*Andromeda incatenata allo scoglio*, che il duca utilizzò come doni e che sono ancora oggi dispersi.

1. Una lettura delle norme giuridiche come fonti per la storia dell'arte non aveva interessato finora l'ambito estense, se non per un fugace richiamo alla tariffa daziaria prevista nel 1857 per l'esportazione di beni artistici e librari³. L'articolo sopra citato entrò nel Codice del 1771 riprendendo quasi alla lettera una norma che lo stesso Francesco III aveva emanato con un editto del 12 settembre 1763, che suonava pressoché identica: «Siccome per altro nei Nostri Stati alcune famiglie posseggono raccolte di cose rare,

¹ *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena 1771, lib. II, tit. XXXIII, art. V. Quanto al vasto quadro storico e normativo italiano di contesto, cfr. A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna 1978.

² J. Winkler (cur.), *La vendita di Dresda*, Modena 1989.

³ Cfr. *Tariffa daziaria degli Stati Estensi per l'entrata, l'uscita ed il transito*, Modena 1857; A. Emiliani, *Leggi, bandi*, cit., p. 260.

e preziose, le quali preme che si conservino con diligenza, potranno queste essere sottoposte a primogenitura o fidecommesso, con ottenerne però da Noi la permissione, la quale accorderemo volentieri, quando ci parerà che esse la meritino»⁴. Dunque gli strumenti scelti per intervenire su un fenomeno come l'alto collezionismo erano quelli del fedecommesso oppure della primogenitura, essendo sostanzialmente, il primo, un atto legato a un testamento, e la seconda, una forma di donazione tra viventi. Il patrimonio di una famiglia era trasmesso immutato di padre in figlio tendenzialmente all'infinito, interessando quindi le generazioni future attraverso una sorta di macchinosa proiezione in avanti dell'albero genealogico⁵. Questo, se da un lato poteva garantire l'integrità del patrimonio stesso a vantaggio del ramo prescelto della famiglia, dall'altro innescava complessi contenziosi giudiziari con i discendenti esclusi; e inoltre generava un'inerzia che nel tempo portava tali patrimoni, che per la maggior parte consistevano di fondi, terreni o fabbricati agricoli, a diventare improduttivi, frenando possibilità di sviluppo economico. Nel nostro periodo di riferimento, perciò, il fedecommesso era da tempo oggetto di critiche da parte di molti intellettuali, e proprio a Modena si distinse fra questi Lodovico Antonio Muratori, che dedicò al tema pagine incandescenti nel trattato *Dei difetti della giurisprudenza*⁶.

Venendo al patrimonio artistico, per valutare gli effetti di queste norme si può partire dallo stesso editto ducale del settembre 1763, che fissò le modalità di registrazione di questi atti attraverso la redazione di un inventario dettagliato dei beni oggetto di trasmissione, da archiviare nei registri della cancelleria del Supremo Consiglio di Giustizia, il massimo tribunale ducale che era stato istituito due anni prima⁷. Da ciò nasce l'idea di una ricerca su tali inventari e documenti che abbiano interesse storico artistico e possano integrare, da una diversa prospettiva, i più consueti canali di studio delle antiche collezioni private del territorio estense⁸,

⁴ Pubblicato in A. F. Adami, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte, con varie dissertazioni di celebri autori*, Venezia 1767, pp. 82-86: art. V.

⁵ Sul tema cfr. M. Piccialuti, *L'immortalità dei beni. Fedecommi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Roma 1999.

⁶ Cfr. L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, pp. 145 sgg.

⁷ A. F. Adami, *Raccolta di leggi*, cit., p. 83, art. IX. Per le funzioni del Supremo Consiglio di Giustizia, cfr. C. E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, spec. pp. 423-431.

⁸ Ad esempio, G. Martinelli Braglia, *Collezioni d'arte e collezionisti del ducato estense*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», s.

restituendo al contempo l'idea, o meno, di una politica culturale orientata a «conservare con diligenza» (così il legislatore) quelle riconosciute di particolare interesse. I fascicoli completi di inventari sono puntualmente riscontrabili nella serie «Fedecommissi e primogeniture», che inizia proprio nel 1763 in ottemperanza all'editto ducale⁹.

La cronologia dei documenti mostra come il decreto ducale impose anzitutto un lungo lavoro di aggiornamento di atti già prodotti anche da lungo tempo. Valga a mero titolo di esempio il fatto che il 31 marzo 1764 venisse riaffermato il fedecommissato istituito da Guido Mazzoni col noto testamento del 9 luglio 1518, nel quale era stabilito che la sua abitazione rimanesse in perpetuo alla famiglia, e che ora, due secoli e mezzo più tardi, era appunto in possesso del suo discendente Sigismondo Mazzoni¹⁰. Ma al di là della comparsa occasionale del nome di un importante artista locale, i vincoli a collezioni d'arte, che sono quel che interessa, risultano davvero sporadici fra le centinaia di altri riguardanti proprietà immobiliari, censi e crediti. Difficile fare una stima netta, in quanto talvolta succede di individuare qualche oggetto artistico, anche in un certo numero, che in mancanza però di precise descrizioni ci consegna dati di interesse trascurabile, o, nella migliore delle ipotesi, possibili spunti per nuove ricerche mirate¹¹.

XI, 22 (2000), pp. 241-254.

⁹ ASMo, Supremo Consiglio di Giustizia, Civile, bb. 29-40 (le ultime due buste contengono indici dei precedenti fascicoli, ma la b. 39 risulta mancante). I documenti sono ordinati cronologicamente in dieci buste per un numero complessivo di 759 fascicoli, uno per ciascun atto, che coprono un periodo fino al 1852 con un intervallo nei primi quindici anni dell'Ottocento. Ogni fascicolo riguarda un singolo fedecommissato e contiene l'atto vero e proprio, consistente in un estratto del testamento, e poi l'inventario dei beni. Si tratta in misura prevalente di fedecommissati riguardanti censi e beni immobili, per lo più abitazioni e terreni agricoli; procedono per cronologia e ambiti territoriali, divisi, pur con frequenti eccezioni, tra i distretti di Modena, Reggio Emilia, Carpi, Mirandola e della Garfagnana.

¹⁰ ASMo, Supremo Consiglio di Giustizia, Civile, b. 31, fasc. 28. Per il testamento di Guido Mazzoni cfr. C. Giovannini, *Regesto*, in *Emozioni in terracotta. Guido Mazzoni, Antonio Begarelli. Sculture del Rinascimento emiliano*, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 2009), a cura di G. Bonsanti, F. Piccinini, Modena 2009, pp. 257-272: p. 264.

¹¹ I principali esempi di qualche interesse: fedecommissato istituito nel 1748 da Cristoforo Barchi, che nella sua casa di Modena conservava 74 dipinti fra cui un «san Giovanni in assa originale supposto del Correggi», 42 disegni incorniciati, oltre a due teste e due statue di terracotta su piedistalli (ASMo, Supremo Consiglio di Giustizia, Civile, Fedecommissi e primogeniture, b. 36, fasc. 136); primogenitura istituita nel 1758 a Reggio dalla contessa Cornelia Zoboli Cesi, comprendente «una tolletta composta di diversi pezzi d'argento ad uso di rame, che pesa [once] 406 circa. Un sortimento di gioie diverse, che presentemente

Vi sono però alcuni casi ben riconoscibili come veri e propri «vincoli culturali». Spicca ad esempio quello del 10 marzo 1764 riguardante l'eredità di Cesare Bassoli, il mercante modenese che alla fine del Seicento aveva fatto fortuna nel settore tessile per poi costruirsi un'immagine di collezionista e mecenate, realizzando anche quella che resta la più ricca cappella gentilizia barocca a Modena (fig. 1). Oltre a sculture e oggetti d'arte, nella propria abitazione conservava un centinaio di dipinti di cui almeno ventiquattro ascritti a Sigismondo Caula, qualcuno a Francesco Stringa, oltre all'importante *Crocifissione* di Ludovico Lana oggi tornata nella chiesa del Voto¹². Il fedecommissario dimostra come a distanza di molti anni dal testamento del 1715, la collezione Bassoli continuasse ad essere integra, e, per inciso, rivela che anche le due tele di Caula giunte in seguito in Galleria Estense in circostanze ancora da chiarire, fossero rimaste vincolate alla collezione almeno fino al 1764, in mano all'erede Francesco Bassoli, ma verosimilmente anche oltre (figg. 2-3)¹³.

Procedendo, i documenti di maggior rilievo riguardano la primogenitura richiesta dal conte Francesco Greco di Mirandola in favore del figlio Ottavio, concessa dal duca il 17 novembre 1773¹⁴. Essa aveva ad oggetto il palazzo di famiglia nel quale il conte conservava «una raccolta di libri di valore riguardevole, di medaglie antiche e moderne di metallo, d'oro e d'argento, di pitture ed altri mobili e suppellettili destinate all'uso ed

sono unite alle molte altre acquistate dalla signora donna Isabella Coccapani Cesi, e che formano il suo gioiello, sono del valore di fiorini 4873, come da stima fatta in Vienna prima di unirle alle altre. Una finitura [di] smeraldi» (*ibid.*, b. 35, fasc. 19); fedecommissario istituito da Claudio Bonaventura nel 1775, che nella villa di Casinalbo conservava 50 dipinti, una piccola libreria con un'ottantina di volumi e diversi disegni e stampe (*ibid.*, b. 36, fasc. 143); primogenitura istituita nel 1785 dal marchese Filippo Maria Ponticelli delle Fabbriche, che nel suo palazzo in Garfagnana conservava diversi dipinti e arredi preziosi fra cui «nella cappella, un altare di legno dipinto, con quadro del celebre Batoni rappresentante la Sacra Famiglia», «un'effigie fatta a lapis rappresentante il busto n[*]do del signor marchese Filippo, di mano del celebre Baldrigi [sic] di Firenze, con cornice a oro», «due quadri, uno rappresentante un paesaggio di Francesco Gibertoni pagato filippi 40, con sua cornice dorata» (*ibid.*, b. 36, fasc. 147).

¹² ASMo, Supremo Consiglio di Giustizia, Civile, Fedecommissi e primogeniture, b. 30, fasc. 24, e b. 31, fasc. 23. Per notizie sull'origine e consistenza della collezione cfr. M. Dugoni, *Per la storia del collezionismo privato modenese: la famiglia Bassoli*, in «Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», s. XI, XXIII (2001), pp. 75-92.

¹³ Cfr. D. Benati-L. Peruzzi-V. Vandelli (curr.), *Il Collegio e la Chiesa di San Carlo a Modena*, Modena 1991, pp. 153-154.

¹⁴ ASMo, Supremo Consiglio di Giustizia, Civile, Fedecommissi e primogeniture, b. 36, fasc. 122.

ornato della suddetta libreria e museo»¹⁵: un patrimonio di ben 4736 volumi e 4349 monete e medaglie, che attraverso successivi incrementi e passaggi, alla morte di Ottavio e di suo fratello Alfonso Greco, estintasi la discendenza maschile, confluì nelle proprietà del marchese Luigi Rangoni di Modena, che nel 1837 lasciò per testamento gran parte della sua collezione libraria e numismatica alla locale Accademia di Scienze, Lettere e Arti, di cui costituisce ancora oggi il fondo storico più ragguardevole. Tali documenti sembrano perciò gettare qualche nuova luce sull'origine e consistenza di tale nucleo primigenio di Francesco Greco, stimolando verifiche sull'attuale patrimonio dell'Accademia¹⁶.

¹⁵ Se ne dà conto qui in modo provvisoriamente sintetico e acritico: oltre a un «anello di pietre grosse di diamanti che esso signor testatore dice avere ricevuto in regalo da sua altezza Serenissima granduca di Toscana, in occasione che con la reale sua sposa transitò per la Mirandola ed ebbe alloggio in detto palazzo, quale anello desidera egli vivamente che si conservi nella sua famiglia in memoria del donatore», censito nel testamento, l'inventario vero e proprio consiste in un elenco a tratti dettagliato degli arredi, compresi dipinti fra i quali «una santa Barbara che si dice del Domenichino. Altro quadro rappresentante un soldato che mostra un miracolo di sant'Antonio, che si dice del Tintoretto. Altro rappresentante una ghiacciaia, si dice dell'Olbens. Ed altro rappresentante la testa di un frate, si dice del Tiziano»; passando alla biblioteca, segue un elenco delle circa 115 voci bibliografiche più importanti, comprendenti manoscritti e pergamene, sorvolando sulle restanti «trattandosi di opere imperfette o di autori di poca e quasi niuna considerazione»; giungendo infine al museo, segue la citazione di «quattromila trecentoquarantanove medaglie, fra le quali tremila centosettantuna erose, o di metallo, mille novantadue d'argento del peso in tutto di libbre ventisei, oncie una, ottanta d'oro del peso in tutto di libbre due, oncie otto.

Medaglioni di metallo rappresentanti i pontefici n. sessanta, dico - n. 60

Medaglioni simili n. quindici, dico - n. 15

Medaglioni di bronzo dorato n. due, dico - n. 2

Medaglie collocate in quadri n. trentuna di lega, dico - n. 31

Medaglie di bronzo in quadri n. cinquantatre, dico - n. 53

Statue di bronzo dell'altezza di un palmo circa n. cinquantanove, dico - n. 59

Armature antiche di ferro n. quattro, dico - n. 4».

¹⁶ Sull'origine della collezione di monete e medaglie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena: G. Missere, *Note preliminari alla pubblicazione di una antica raccolta modenese*, in «Memorie dell'Accademia Italiana di studi filatelici e numismatici», III/3 (1988), pp. 99-104; G. Missere, G. Boccolari, *La raccolta numismatica dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena*, I. *Le monete auree*, in «Atti e memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena», s. VII, VIII (1990-1991), pp. XXXIX-LXXX. Sull'origine della collezione libraria cfr. F. Missere Fontana, *La biblioteca dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti (secoli XVIII-XX). Contributo alla storia della bibliofilia modenese*, Milano 2002, spec. p. 22, nota 69.

Sui conti Greco e il loro palazzo a Mirandola: G. Campi, *Degli uomini illustri e dei conti Greco della Mirandola. Cenno storico-genealogico*, Modena 1830, spec. pp. 27-30; G.

Ancora un importante lascito ereditario in ambito librario, infine, fu quello del medico modenese Bernardino Vandelli, che con atto del 27 gennaio 1786 vincolò come insieme un'intera biblioteca di 3694 volumi di argomento scientifico, accuratamente inventariati¹⁷.

Ciò detto, l'occorrenza davvero sporadica di simili vincoli culturali nella fitta trama di fedecommissi e primogeniture, porta a concludere che nella società, in un'ottica di storia della tutela, le norme di Francesco III abbiano avuto un peso trascurabile. Questa tipologia di atti vincolanti su patrimoni culturali esisteva già a prescindere, come si è visto, riflettendo assai più gli interessi particolari dei singoli che una vera volontà politica del sovrano. Per quanto l'enunciazione scritta del principio di «conservare con diligenza» le collezioni «considerabili» e «meritevoli» fosse comunque un'affermazione degna di nota, questo primo passo verso una forma di vincolo culturale si compì con estrema timidezza, attraverso uno strumento giuridico obsoleto, e soprattutto tangenziale rispetto alle questioni centrali di una politica moderna di controllo sul patrimonio. Altri Stati, a partire da quello Pontificio, avevano da tempo norme e protocolli assai più cogenti e strutturati, e da questo punto di vista potremmo dire che Modena entri in Europa solo più tardi, in piena epoca di Ercole III, con la fondazione dell'Accademia di Belle Arti (1785) e l'avvio di quelle prassi di approccio tecnico e collegiale ai problemi del patrimonio in un'ottica di pubblico interesse, che sono tra i frutti più importanti delle esperienze accademiche italiane, già sorte, anche da lungo tempo, in città come Bologna, Venezia, Parma, Carrara, solo per rimanere attorno al perimetro estense.

2. Dunque, a fronte del progredire nel dibattito europeo della nozione di pubblico interesse riferita al patrimonio artistico, nel ducato estense quest'ultimo continuò ad essere prettamente una questione principesca, di famiglia, tutta interna al Palazzo Ducale. E qui il ruolo di Francesco III fu davvero concreto, e delle molte cose che si potrebbero dire merita un cenno la lunga e penosa questione della «vendita di Tivoli», che riguardò pressoché tutta la collezione di marmi della residenza tiburtina, in molta parte antichi, e che a differenza della subitanea vendita di Dresda, fu uno

Bonatti, cat. 91-91a, in V. Vandelli (cur.), *Architetture a Mirandola e nella Bassa modenese*, Mirandola 1989, pp. 176-177.

¹⁷ ASMo, Supremo Consiglio di Giustizia, Civile, Fedecommissi e primogeniture, b. 36, fasc. 152.

stillicidio che si trascinò per tutta la seconda metà del Settecento. Parliamo di un tema che da secoli costituiva il principale filo rosso del collezionismo europeo, ovvero la brama di possedere sculture antiche di età romana. Questa pressione aveva portato a Roma, dove ovviamente era massima, allo sviluppo delle più avanzate forme di controllo giuridico su scavi ed esportazioni, che sicuramente sbarrarono la strada anche a parte di quelle opere antiche che avrebbero potuto raggiungere Modena. Dall'archivio della Camera ducale emergono del resto numerosi riflessi del problema di ottenere la licenza di esportazione per i marmi di Tivoli, licenza che era emessa a seguito di sopralluoghi e perizie del commissario pontificio delle antichità, ruolo che in quell'epoca fu rivestito da Ridolfino Venuti, poi da Winckelmann, poi da Giovan Battista Antonio Visconti, e così via in un elenco di nomi luminosi nella storia della scienza antiquaria¹⁸. Un sistema di controllo di prim'ordine ma non certo impermeabile, giacché è ben noto come attraverso i giusti canali, per così dire, fosse possibile far uscire davvero di tutto dal territorio di Roma¹⁹. E d'altronde basti citare l'esempio di Pietro Leopoldo di Toscana, che negli stessi anni era alle prese con una situazione speculare riguardante Villa Medici a Roma, che alla fine fu venduta alla Francia ma non prima di averne trasferito in blocco la collezione di antichità a Firenze.

A Modena invece arrivò ben poco, e ancor meno è sopravvissuto alle ulteriori dispersioni occorse tra fine Sette e primo Ottocento. Accanto alle oltre cinquanta sculture in marmo antiche o pseudo-antiche conservate

¹⁸ Un'esauriente panoramica sui commissari in R. T. Ridley, *To protect the Monuments: the Papal Antiquarian (1534-1870)*, in «Xenia Antiqua», I (1992), pp. 117-154. Da una prospettiva modenese, è eloquente una nota rimasta nell'archivio ducale: «[di Casa, 11 dicembre 1754] È verissimo che è necessario aver la licenza dell'estrazione delle statue prima di concertarne e stabilirne il contratto, poiché se mai venisse negata, vede bene il signor abate Paluzzi quale sconcerto ne nascirebbe non potendosi effettuare la vendita, e massime trattandosi con forastieri [...]. Il memoriale poi da darsi al papa dovrà concepirsi ne' seguenti o simili termini: 'Avendo la Santità Vostra capate e prescelte, anche colla ricognizione di periti, le statue migliori che fossero nella Villa di Tivoli, e restando in oggi qualche quantità dell'inferiori, siccome il signor duca si trova già spogliata la villa, bramerebbe di esitare anche il restante, che essendo meno riguardevole e di minor pregio, difficilmente può trovare il compratore in Roma, e perciò prega della licenza per l'estrazione'. E con distinto affetto si conferma». (ASMo, Archivio per materie, Antichità, b. 7/1, fasc. 1).

¹⁹ Da prospettiva romana ho ragionato su tali temi in F. Fischetti, *Giovan Pietro Bellori commissario delle antichità (1670-1694). Documenti per una storia del collezionismo del patrimonio artistico romano*, allegato al «Bollettino d'arte», XCIII (2008), 144.

oggi in Galleria Estense²⁰, qualche precisazione si può anticipare qui a proposito dei due misteriosi busti in alabastro con teste in lega metallica dorata modellate su quelli che nel primo Settecento erano considerati ritratti di Antinoo e di Virgilio, e che sono in effetti due reliquiari dedicati a sant'Eustachio e san Romolo (figg. 4-5)²¹. Devono riconoscersi in quelli citati nell'inventario della galleria ducale del 1751, alla voce «due busti d'agata occidentale con teste dorate», superando il dubbio che si tratti di opere arrivate nell'Ottocento con il lascito Obizzi, che spesso, in mancanza di certezze, è stato chiamato in causa per motivare la presenza di sculture anticheggianti in Galleria. È questo il caso di altri due busti, esemplari moderni a imitazione dell'antico, che riteniamo di poter individuare nei «due busti con teste di paragone» così citati in un documento che traccia la loro spedizione da Tivoli a Modena nel 1774 (figg. 6-7)²². Ma come noto,

²⁰ È in lavorazione un catalogo scientifico di tali marmi, in collaborazione fra le Gallerie Estensi e l'Istituto di Archeologia dell'Università di Colonia – Forschungsarchiv für Antike Plastik.

²¹ Modena, Galleria Estense, invv. 575-576. Cfr. J. Bentini-P. Curti (curr.), *Ducal Galleria Estense. Disegni, medaglie e altro. Gli inventari del 1669 e del 1751*, Modena 1990, p. 101. La testa del primo è una replica esatta di quella della statua in marmo del cosiddetto Antinoo Capitolino, rinvenuta durante uno scavo a Tivoli intorno al 1723 (cfr. ad esempio F. Haskell, N. Penny, *Taste and the antique. The lure of classical sculpture 1500-1900*, New Haven-London 1981, cat. 5, pp. 143-144). Se i primi anni Venti del Settecento devono ritenersi un termine *post quem* per l'esecuzione della replica in oggetto, questa dev'essere stata prodotta nel breve lasso di tempo intercorso fino alla sua inventariazione a Modena nel 1751, e ciò vale anche per il busto di identica fattura del cosiddetto Virgilio. Cadrebbe così quanto ipotizzato da Adolfo Venturi, che citò i busti fra i «resti delle collezioni ferraresi» (A. Venturi, *La R. Galleria Estense*, cit., p. 82); e a maggior ragione cadrebbe la proposta di attribuire l'opera all'Antico, che si sarebbe ispirato a un altro modello del tipo Antinoo, noto allo scultore mantovano nel Quattrocento ma poi andato perduto (H. J. Hermann, *Pier Jacopo Alari-Bonacolsi, genant Antico*, in «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien», XXVIII (1909), pp. 201-288: pp. 280-282). Se dunque le teste in lega metallica devono collocarsi nel secondo quarto del Settecento, non è detto invece che i busti in alabastro siano stati prodotti contestualmente, o non siano invece di manifattura antica, poi rilavorati e adattati in epoca moderna. Secondo quanto comunica Anne Kleineberg (cfr. *supra*, nota 20), l'approssimazione con cui sono modellati i paludamenti dei busti spinge a escludere quest'ultima ipotesi e a ritenere le due opere integralmente di produzione moderna. Le iscrizioni sulla base che li qualificano come reliquiari sono un problema, infine, ancora irrisolto. Cfr. anche M. Scalini-N. Giordani (curr.), *Rinascimento privato. Aspetti inconsueti del collezionismo degli Este da Dosso Dossi a Brueghel*. Catalogo della mostra (Aosta, Museo Archeologico, 12 giugno – 1 novembre 2010), Cinisello Balsamo (MI) 2010, pp. 51-52.

²² Modena, Galleria Estense, invv. 569-570. Una loro provenienza dal lascito Obizzi del primo Ottocento era stata ipotizzata nell'unico studio ad oggi loro dedicato, sulla base

è altrove che oggi si devono cercare i resti migliori del patrimonio un tempo alla Villa d'Este tiburtina: dai Musei Capitolini ai Vaticani, dalla Galleria Borghese al Louvre²³.

È non fu solo una questione di mancati arrivi. Un tema importante e davvero poco esplorato riguarda il trasferimento di opere che Francesco III fece portare nel corso degli anni nelle nuove residenze di Milano e Varese, e che costarono un'emorragia di beni alle collezioni modenesi non solo per finalità di arredo, ma anche come doni di prestigio nel nuovo contesto della Lombardia austriaca²⁴. Proprio quest'ultimo caso riguarda due sculture di interesse eccezionale ma ad oggi disperse, e piuttosto trascurate nella letteratura di argomento estense. La concreta possibilità che le due opere esistano ancora incoraggia a riportare l'attenzione su di esse, offrendo qualche aggiornamento e un quadro più organico delle notizie che le riguardano. Mi riferisco ai due marmi raffiguranti il gruppo di *Ercole e Caco*, e *Andromeda legata allo scoglio*. Due sculture di primo piano nella cosiddetta galleria dei disegni e delle medaglie, quel vasto ambiente nel Palazzo Ducale dove a partire dal tempo di Francesco II (1674-1694) erano state allestite le collezioni, per così dire, non pittoriche: e quindi sculture, disegni, oggetti di arte applicata, raccolte di numismatica, di *naturalia* e di *mirabilia*, che mantennero sostanzialmente questo assetto museografico per tutto il Settecento²⁵. Fra le opere protagoniste della galleria, vi erano queste

di un riferimento ad una voce dell'inventario obizziano che cita «un busto di marmo con testa di paragone rappresentante Caio Giulio Cesare di pregio». Cfr. J. Bentini (cur.), *Sculture a corte. Terrecotte, marmi, gessi della Galleria Estense dal XVI al XIX secolo*. Catalogo della mostra (Rocca di Vignola, 30 marzo – 29 settembre 1996), Modena 1996, pp. 64-67, catt. 32-33.

²³ Come studi più recenti sulla vendita delle antichità di Tivoli cfr. S. Giannetti, *La dispersione delle sculture della collezione d'Este e Vincenzo Pacetti*, in «Bollettino d'arte», s. VII, C (2015), pp. 1-18; C. Valeri, *L'Ercole giacente "cosa molto rara". Da Villa d'Este ai Musei Vaticani, passando per lo studio di Vincenzo Pacetti*, in A. Cipriani, G. Fusconi, C. Gasparri, M. G. Picozzi, L. Pirzio Biroli Stefanelli (curr.), *Vincenzo Pacetti, Roma, l'Europa all'epoca del Grand Tour*. Atti del convegno internazionale (Roma, 28-30 novembre 2013), Roma 2018, pp. 195-208. Ulteriori riferimenti in L. Facchin, *Francesco III d'Este. "Serenissimo Signore" tra Modena, Milano e Varese*, Varese 2017, p. 247 sgg.

²⁴ *Ibid.*, p. 309 sgg.

²⁵ Per i numerosi contributi sulla «galleria di Francesco II» si può fare riferimento ai più recenti: S. Cavicchioni, *La galleria di Francesco II d'Este nel Palazzo Ducale di Modena (1675) e lo spazio del collezionare*, in C. G. Morandi, C. Sinigaglia, M. Tessari, I. Di Pietro, D. Da Pieve (curr.), *L'esperienza dello spazio. Collezioni, mostre, musei*, Bologna 2020, pp. 5-16; Ead., «Un ricco studio di antiche medaglie, di Camei, di Statue». *La galleria di Francesco II d'Este e la sua ricostruzione virtuale*, in L. Malnati, S. Pellegrini,

due sculture che nel 1771 furono inviate da Francesco III a Milano, dove si perdono le loro tracce.

Della prima sappiamo moltissimo. Si tratta del gruppo di *Ercole e Caco* scolpito proprio a Milano nel 1516-17 da Cristoforo Solari su commissione di Alfonso I d'Este. L'opera giunse a Ferrara destinata ai Camerini di alabastro²⁶ e infine passò a Modena, trovando poi stabile collocazione nella galleria, dove è più volte descritta²⁷. Così, ad esempio, Lalande: «Hercule en

F. Piccinini, C. Stefani (curr.), *Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità*, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 2017-2018), Roma 2017, pp. 533-536. Per una riflessione sull'Ercole e Caco e sull'Andromeda, tuttavia, bisogna risalire a P. L. Cavani, *Statue e cammei della Galleria delle Medaglie nella seconda metà del Settecento: incrementi e dispersioni*, in J. Bentini (cur.), *Sovrane Passioni. Studi sul collezionismo estense*, Milano 1998, pp. 237-244, oltre a ulteriori contributi specifici che saranno indicati nelle note seguenti.

²⁶ Per la vicenda della commissione e dell'arrivo dell'opera a Ferrara, cfr. G. Agosti, *La fama di Cristoforo Solari*, in «Prospettiva», 46 (1986), pp. 57-65: spec. p. 62. Successivamente, nel castello estense «Un Hercol et Cacho di marmo moderni» si trovavano nello «studio ovvero camerino di marmo», «su la panca», assieme ad altri oggetti (A. Marchesi, *La collezione d'arte nelle stanze di Ercole. L'inventario Antonelli*, in M. Ceriana (cur.), *Gli Este a Ferrara, Il Camerino di alabastro. Antonio Lombardo e la scultura all'antica*, Milano 2004, pp. 118-129: p. 121). Nel 1584 «Uno Hercole che tira Caco della spelonca col tauro, moderno del gobo da Milano», si trovava nella guardaroba di Alfonso II d'Este (*Documenti inediti per servire alla storia dei musei d'Italia*, III, Firenze-Roma 1880, p. 14). Cfr. M. L. Menegatti, *Una felice riscoperta: l'inventario Antonelli del 1559*, in A. Ballarin (cur.), *Il camerino delle pitture di Alfonso I*, Cittadella 2002-2007, V, pp. 115-126: pp. 118-119.

²⁷ Adolfo Venturi considerò l'opera fra quelle che il giovane principe Alfonso, futuro duca Alfonso III, si dilettava a studiare e disegnare nel Castello di Modena: «Cresciuto in età, non lasciò il disegno, e invece di meditar prepotenze, come ne' suoi vent'anni avrebbe fatto altro principe di quel tempo, si ritirava in castello alla sera, e disegnava col marchese Tassoni e col conte Guido Coccapani, o ragionava a lungo sulla statua di Ercole e Caco di Cristoforo Solari, detto il Gobbo, e sui disegni antichi che lo Spaccini spiegava a lui innanzi» (A. Venturi, *La R. Galleria Estense in Modena*, Modena 1883, p. 138). Si tratta in realtà di un'interpretazione quasi certamente errata di un passo della cronaca modenese di Giovan Battista Spaccini, da cui si evince che il modello in questione fosse piuttosto un disegno dell'analogo gruppo scolpito da Baccio Bandinelli a Firenze: «[6 marzo 1609] In Castello il signor principe [Alfonso] cominciò alla sera a designare di prospettiva, sì come fa il marchese Tassoni, il conte Guido Coccapani, ed io gli mostrò, avendo in cura il stuzzo d'argento, li disegni et altre robe, con la statua d'Ercole e Cacco di Bacchio» (G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena. Anni 1603-1611*, Modena 1999, p. 363). È invece sicuramente il gruppo di Solari quello citato nel 1674 fra le opere destinate a essere trasferite nel Casino delle Pentetorri: «Una statua di Ercole che strascina Cacco dalla spelonca con la vacca», cfr. O. Baracchi Giovanardi, *Arte alla corte estense: da Francesco II ad Ercole III*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia

forme d'athlète, d'environ un pied de haut, tirant Cacus de sa caverne par le pied, les deux figures sont d'un seul bloc de marbre; la caverne avec un des boeufs qu'il avait volés à Hercule, sont pris sur un autre bloc: c'est un ouvrage Grec d'un beau travail»²⁸. Dunque, un'opera di grandezza ridotta, che nel camerino di Ferrara poggiava su una «panca» accanto a vasi e altre piccole sculture in marmo o alabastro, e poi nella galleria di Modena su una «tavola di legno nera» sostenuta da un «termine» e da «una figura di legno dorata». Per qualche ragione si perse gradualmente memoria dell'origine di tale opera che tornò ad avere un ruolo di spicco solo nel Settecento, quando la si ritenne una preziosa antichità greca, come riportato da Lalande e come annotò anche il conservatore della galleria Antonio Zerbini (un «dignissimo lavoro di greco scalpello»)»²⁹. È stato proposto di identificare l'opera con un piccolo gruppo in marmo oggi conservato ad Amburgo (fig. 8)³⁰, trascurando però le descrizioni antiche dalle quali si apprende che la scultura estense comprendeva anche il particolare della caverna con i buoi rubati da Caco. Un dettaglio su cui insistono esplicitamente, oltre a Lalande, altri viaggiatori che descrissero l'opera a Modena, come Edward Gibbon, che la annoverò fra i cinque pezzi della collezione che più lo avevano colpito, e Johann Jacob Volkmann³¹.

patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, 25 (2003), pp. 105-126: p. 106. Dieci anni dopo l'opera era ormai stabilmente in tale nuova collocazione alternativa al Palazzo Ducale: «Due figure, cioè una di un Hercule in piedi che afferra la gamba all'altra protesa a terra, con una giumenta all'ingresso di una grotta», cfr. *Documenti inediti*, cit., p. 25. Poco più tardi dovette rientrare a Palazzo, anche se la sua presenza in mezzo alla galleria dei disegni e delle medaglie è documentata solo nell'inventario del 1751: «Un termine ed una figura di legno dorata che sostiene una tavola di legno nera, sopra della quale vi è posta la favola d'Ercole e Cacco di marmo», cfr. J. Bentini-P. Curti (curr.), *Ducal Galleria Estense*, cit., p. 103. L'opera venne infine spedita a Milano da Francesco III nel 1771, come ci informano documenti sparsi pubblicati in A. Venturi, *Eine unbekannte Marmorgruppe von Cristoforo Solari*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», V/2 (1884), pp. 295-302; e in J. Bentini-P. Curti (curr.), *Ducal Galleria Estense*, cit., pp. 112-113.

²⁸ J. Lalande, *Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766*, Venise-Paris 1769, I, pp. 451-452.

²⁹ Cfr. P. L. Cavani, *Statue e cammei*, cit., p. 241, nota 11.

³⁰ A. Luchs, *Two Hercules sculptures by Cristoforo Solari*, in «The Burlington Magazine», 149 (2007), 1257, pp. 844-846. L'attribuzione proposta da Luchs è stata utilizzata anche per riferire alla scultura di Amburgo una versione tipologicamente affine, cfr. E. D. Schmidt, cat. 2, in R. Bacarelli (cur.), *Incontri. Sculture e oggetti d'arte in Galleria*. Catalogo della mostra (Firenze, Galleria Bacarelli, 29 settembre - 14 ottobre 2007), Torino 2007, pp. 13-15.

³¹ Cfr. E. Gibbon, *Viaggio in Italia*, Milano 1965, pp. 134-135; J. J. Volkmann,

Ed è poi il caso dell'*Andromeda*, la seconda scultura che Francesco III, in quel 1771, allontanò per sempre da Modena per donarla, assieme all'*Ercole e Caco*, al conte Carlo di Firmian, ministro plenipotenziario per la casa d'Austria, in occasione delle nozze della nipote Maria Beatrice d'Este con Ferdinando d'Asburgo-Lorena. Ancora un marmo, ma questa volta a grandezza naturale: e se già sull'*Ercole* aleggiava la fantasiosa etichetta di opera greca, qui registriamo a un vero e proprio caso, quando in uno dei tanti trattati sul tema dell'*Ut pictura poësis* (le *Reflexions critiques* di Jean-Baptiste Du Bos del 1719) l'*Andromeda* del duca di Modena è detta «trouvée dans Athenes quand cette Ville fut prise par les Venitiens durant la guerre terminée par la paix de Carlowitz», e perciò presa ad esempio di come ancora potessero ritrovarsi dei capolavori di arte greca sfuggiti alle antiche conquiste romane³². Anche in questo caso diversi testimoni descrissero l'opera come presunto capolavoro di arte greca³³, prima del lungo oblio sul

Historisch-kritische Nachrichten von Italien, welche eine genaue Beschreibung dieses Landes, der Sitten und Gebräuche, der Regierungsform, Handlung, Oekonomie, des Zustandes der Wissenschaften, und insonderheit der Werke der Kunst nebst einer Beurtheilung derselben enthalten, Leipzig 1770-1771, p. 362. Applicando tali descrizioni alla scultura oggi ad Amburgo, resta aperta la remota possibilità che questa fosse in origine unita ad un secondo blocco di marmo raffigurante la caverna con i buoi, volendo interpretare in tal senso le descrizioni di Lalande e Volkmann, nonché le parole di Zerbini (cfr. *supra*, nota 29) da cui si ricava che le misure dell'opera fossero di circa 25-30 centimetri di altezza per un metro circa di larghezza, si può tenere aperta la possibilità della sua identificazione con la scultura ad Amburgo (alta 35,3 cm. e larga 51,5 cm.), postulando che questa fosse in origine unita ad un secondo blocco di marmo raffigurante la caverna con i buoi.

³² J.-B. Dubos, *Reflexions critiques sur la poesie et sur la peinture*, Paris 1719, II, p. 208.

³³ «Une belle statue d'Andromede» (C. Weyers, *Il viaggio a Modena (1739) del principe ereditario Federico Cristiano di Sassonia, e i suoi rapporti con la casa estense*, in *Corte, buon governo, pubblica felicità. Politica e coscienza civile nel Muratori*. Atti della III giornata di studi muratoriani (Vignola, 1995), Firenze 1996, pp. 55-70); «Un'Andromeda statua di marmo lavorata in Grecia» (J. Bentini-P. Curti (curr.), *Ducal Galleria Estense*, cit., p. 101); «Andromeda, en marbre blanc, d'environ 3 pieds, belle figure Grecque; cette princesse y paroît attachée à un rocher, appuyée sur le côté gauche, avec un air de tristesse qui inspire la douleur, mais qui augmente la beauté de l'ouvrage: son attitude est si bien prise, la délicatesse du travail et l'expression y sont si grandes, qu'on ne peut rien voir de plus parfait» (J. Lalande, *Voyage d'un françois*, cit., p. 451); «Rappresenta la statua una nuda Andromeda in bianco marmo finissimo scolpita, che della greca perizia si può ben dire un singolarissimo testimonio. Avvinta questa a duro scoglio, diacente e languida, poggia su del manco lato la persona tutta, graziosamente. Esprime il volto un pianto che non le toglie la natural bellezza, ma che, gentilmente addolorato, sì, e per modo, gliel'accresce, che più vera ne desta, e più tenera, la compassione. Il buon disegno, la morbidezza con cui è lavorata, e i molli affetti che spiega, fermano ammiratori gli occhi di chi l'osserva» (Antonio Zerbini ca. 1770, in A. Venturi, *La R. Galleria Estense*, cit., p. 300, nota 5); «Andromeda drei Fuss hoch in Marmor von griechischer Hand. Sie lehnt

quale si è gettata nuova luce solo in tempi molto recenti. Proprio studi sul contesto lombardo hanno felicemente recuperato infatti almeno l'immagine dell'*Andromeda* estense (fig. 9), grazie all'incisione eseguita da Domenico Aspari niente meno che per la prima edizione italiana della *Storia delle arti del disegno presso gli antichi* di Winckelmann (1779)³⁴. In occasione del dono ducale, l'opera era stata collocata su un basamento ornato dall'epigrafe «ANDROMEDAM / CAPTIS . ATHENIS / IN . ITALIAM . A . VENETIS . DELATAM / INLATAMQVE / IN . PINACOTHECAM . ATESTINAM / FRANCISCVS . III . D(UX) . MVT(INAE) / IN . NEPTIS . NVPTIIS / DONO . DEDIT / COMITI . CAROLO . DE . FIRMIANO», a declamarne l'inverosimile provenienza. A Milano tuttavia fu presto valutata la sua estraneità rispetto a qualunque canone greco, e dunque nella seconda edizione italiana del Winckelmann, quattro anni dopo, la tavola fu eliminata e una nota informava di come l'*Andromeda* fosse finita a Genova dopo la vendita postuma della collezione Firmian³⁵. Qui si perdono ancora le sue tracce, ma nella speranza di una futura identificazione vorrei intanto riannodare il filo con quello che deve ritenersi il suo autore. È infatti possibile collegare l'*Andromeda* estense a un documento, non inedito

sich auf die linke Seite mit einer traurigen Miene, die ihre Schönheit noch erhöhet. Die Stellung ist wohl gewählt, die Arbeit so zart und im Ganzen so viel Ausdruck, dass man nichts schoners sehen kann» (J. J. Volkmann, *Historisch-Kritische Nachrichten*, cit., pp. 361-362). Sulla spedizione a Milano si veda anche in questo caso A. Venturi, *Eine unbekannte Marmorgruppe*, cit.; J. Bentini-P. Curti (cur.), *Ducal Galleria Estense*, cit., p. 112-113.

³⁴ J. J. Winckelmann, *Storia delle arti del disegno presso gli antichi, tradotta dal tedesco con note originali degli editori*, Milano 1779, I, p. 305. Il prezioso collegamento si deve ai recenti studi sulla collezione di Carlo Firmian, cfr. S. Ferrari, *Anatomia di una collezione d'arte: i dipinti e le sculture del conte Carlo Firmian*, in «Studi Trentini. Arte», XCI/1 (2012), pp. 93-140: spec. 113 sgg. Si veda inoltre L. Facchin, *Carlo Firmian e la scultura. Un difficile equilibrio tra interessi collezionisti e le politiche artistiche della corte arciducale a Milano*, in S. Ferrari (cur.), *Le raccolte di Minerva. Le collezioni artistiche e librerie del conte Carlo Firmian*. Atti del convegno (Trento-Rovereto, 3-4 maggio 2013), Trento 2015, pp. 123-155: 146 sgg.

³⁵ Cfr. J. J. Winckelmann, *Storia delle arti del disegno presso gli antichi, tradotta dal tedesco e in questa edizione aumentata e corretta dall'abate Carlo Fea giureconsulto*, Roma 1783-1784, I, p. 370, nota 1: «Qui gli Editori milanesi [del 1779] hanno preso occasione di parlare di una statua in marmo bianco rappresentante Andromeda legata ad uno scoglio, colle labbra semiaperte, dell'altezza di tre piedi. Essa è di un non ordinario lavoro; ma da questo, dalla sua integrità, e dalla qualità del marmo, in cui è scolpita, e da altre cose è stata riconosciuta per opera moderna da tanti uomini intendenti, e principalmente dai periti che ne fecero la stima dopo la morte del signor conte di Firmian, che la possedeva in Milano, da dove in seguito è passata in Genova».

ma ancora da valorizzare in questo contesto, ovvero una lettera scritta al duca Francesco II dall'agente Francesco Gherardini, che nel 1685 si trovava a Verona in cerca di possibili scultori da reclutare per il cantiere del Palazzo Ducale di Modena. Fra questi, il vicentino Orazio Marinali cercava di accreditarsi per l'incarico, e, proseguiva testualmente l'agente, «mi dice il numinato signor Horazio Marinale che Sua Altezza Serenissima ha nella sua galleria una Andromeda coricata, legata ad un sasso di marmo di Carrara, e che è opera della sua mano, e da lui venduta a uno di Venezia, dal quale poi fu comprata per servizio di Sua Altezza Serenissima. Se è vero che questa Andromeda vi sii, si può dalla medesima vedere la maniera del lavoro di questo scultore»³⁶. Una lettera che sembra fugare ogni dubbio sulla paternità dell'opera e sulla sua provenienza veneziana, non certo greca, né tantomeno legata ad Atene e ai fatti della guerra di Morea. Un'opera barocca che per il momento possiamo solo evocare per analogie, ad esempio con una *Lucrezia* di Marinali, già in collezione Zeri e oggi all'Accademia Carrara di Bergamo (fig. 10)³⁷, che sembra dare forma a quegli effetti mimetici descritti con ammirazione da Lalande, Zerbini o Volkmann per il volto piangente di Andromeda.

Naturalmente si tratta di una scultura diversa da quella, curiosamente dello stesso soggetto, che poco più tardi scolpì Domenico Guidi su commissione diretta dello stesso Francesco II (fig. 11), ma che al termine del lavoro non venne mai pagata dalla corte di Modena, e dunque rimase a Roma dove fu comprata da John Cecil, conte di Exeter, che la portò in Inghilterra³⁸. Una precisazione doverosa giacché le fonti, com'è facile

³⁶ ASMo, Archivio per materie, Arti belle, Scultori, b. 17/1, Marinali Orazio. Al documento si fa cenno in diverse pubblicazioni a partire da A. Venturi, *La R. Galleria*, cit., p. 287; L. Puppi, *Da Parma, da Modena e da Mantova per la storia dell'arte veneta*, in «Venezia Arti», 13, 1999, pp. 19-24; p. 22; L. Righi Guerzoni, *La scultura a Modena nel Seicento: collezionismo e collezioni ducali*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Roma 2001, I, pp. 327-343; p. 332; A. Bacchi, «Vaghezza di colonne, statue e intagli». *Orazio Marinali nella facciata degli Scalzi di Venezia*, in «Bollettino d'arte», s. VI, LXXXII/142 (2007), pp. 89-102; p. 90. Cfr. anche M. De Vincenti, *Marinali, Orazio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXX, Roma 2008.

³⁷ A. Bacchi, F. Rossi (curr.), *La donazione Federico Zeri: cinquanta sculture per Bergamo*. Catalogo della mostra (Bergamo, Palazzo della Ragione, 30 marzo-25 giugno 2000), Bergamo 2000, pp. 58-59.

³⁸ A. Bacchi, *L'Andromeda di Lord Exeter*, in «Antologia di Belle Arti», n.s. 48/51 (1994), pp. 64-70; C. Giometti, *Domenico Guidi 1625-1701. Uno scultore barocco di fama europea*, Roma 2010, pp. 58-59 e cat. 42.S, pp. 253-256.

immaginare, sono costellate di equivoci e scambi fra le due sculture, almeno fino agli scritti di Giuseppe Campori e Venturi³⁹; ma soprattutto perché di fatto, nell'imbarazzante rifiuto per quel capolavoro di Domenico Guidi – il nuovo duca Rinaldo rispose che a Modena non si trovavano i documenti d'incarico per tale commissione, e dunque di non volerne sapere niente –, sembra chiudersi definitivamente un'epoca, e aprirsi un secolo nel quale i duchi d'Este espressero un uso prevalentemente strumentale delle collezioni d'arte, in netta discontinuità rispetto al mecenatismo dei loro predecessori, ma anche in posizione marginale rispetto al dibattito sull'interesse pubblico del patrimonio, che ebbe negli Stati italiani il laboratorio per eccellenza, e di lì a poco nelle *Lettere a Miranda* di Quatremère de Quincy il traguardo intellettuale più alto.

³⁹ G. Campori, *Memorie biografiche di artisti carraresi*, Modena 1873, p. 136; A. Venturi, *La R. Galleria Estense*, cit., p. 300.



Fig. 1 - Cappella Bassoli (Modena, Chiesa del Voto) - Foto dell'Autore.



Fig. 2 - Sigismondo Caula, *San Carlo Borromeo entra a Milano*,
olio su tela (Modena, Galleria Estense, inv. 2927) - Su concessione del Ministero della Cultura -
Archivio Fotografico delle Gallerie Estensi.



Fig. 3 - Sigismondo Caula, *San Carlo Borromeo fra gli appestati*, olio su tela (Modena, Galleria Estense, inv. 2930) - Su concessione del Ministero della Cultura - Archivio Fotografico delle Gallerie Estensi.



Fig. 4 - Bottega del XVIII secolo, *Busto reliquiario di sant'Eustachio come Hermes (c.d. Antinoo Capitolino)*, alabastro e lega di rame dorata (Modena, Galleria Estense, inv. 575) - Su concessione del Ministero della Cultura - Archivio Fotografico delle Gallerie Estensi - Foto Carlo Vannini.



Fig. 5 - Bottega del XVIII secolo, *Busto reliquiario di san Romolo come c.d. Virgilio*, alabastro e lega di rame dorata (Modena, Galleria estense, inv. 576) - Su concessione del Ministero della Cultura Archivio Fotografico delle Gallerie Estensi - Foto Carlo Vannini.



Fig. 6 - Bottega del XVII secolo, *Busto di Giulio Cesare*, marmo bianco e nero (Modena, Galleria Estense, inv. 570) - Su concessione del Ministero della Cultura - Archivio Fotografico delle Gallerie Estensi - Foto Carlo Vannini.



Fig. 7 - Bottega del XVII secolo, *Busto del tipo Menandro-Virgilio*, marmo bianco e nero (Modena, Galleria Estense, inv. 569) - Su concessione del Ministero della Cultura - Archivio Fotografico delle Gallerie Estensi - Foto Carlo Vannini.




Fig. 8 - Attribuito a Cristoforo Solari, *Ercole e Caco*, marmo (Amburgo, Museum für Kunst und Gewerbe) (da A. Luchs, *Two Hercules sculptures by Cristoforo Solari*, in «The Burlington Magazine», 149 (2007), 1257, pp. 844-846, fig. 44).




Fig. 9 - Domenico Aspari da Orazio Marinali, *Andromeda incatenata allo scoglio*, incisione da J. J. Winckelmann, *Storia delle arti del disegno presso gli antichi*, tradotta dal tedesco con note originali degli editori, Milano 1779, I, p. 305) -

Su concessione della Biblioteca Civica d'arte e architettura Luigi Poletti, Modena.



Fig. 10 - Orazio Marinali, *Lucrezia* (particolare), marmo (Bergamo, Accademia Carrara) - Su concessione di Fondazione Accademia Carrara, Bergamo.



Fig. 11 - Domenico Guidi, *Andromeda e il mostro marino*, marmo
(New York, The Metropolitan Museum of Art).

Simone Sirocchi*

*Modenesi nell'Europa delle meraviglie:
le Wunderkammern nel Grand Tour
della nobiltà estense tra Sei e Settecento**

*Modena in the Europe of wonders:
the Wunderkammern in the Grand Tour
of the Este nobility between the 17th and 18th centuries*

ABSTRACT. Thanks to unpublished reports, this essay reconstructs the experience of the Modenese inhabitants who went to discover the European *Wunderkammern*, thus playing a central role in the collection policies of the Este duchy. Among these was the abbot Domenico Vandelli, appointed superintendent of the Este gallery of wonders in 1745 by Francesco III. His journey, carried out in the company of his pupil Alfonso Vincenzo Fontanelli, is documented in two notebooks compiled by Vandelli himself between 1725 and 1727. Between 1665 and 1667, however, it was prince Luigi d'Este, cousin of duke Francesco II, to undertake the *Grand tour*, described in a small volume that reports his visits to the most famous *cabinets* of the time. Retracing these stops, this investigation intends to place the Este *Wunderkammer* in a European itinerary to capture, in a broader perspective, the relationships and scope of the collecting of wonders between the seventeenth and eighteenth centuries.

KEYWORDS: Domenico Vandelli, Alfonso Vincenzo Fontanelli, Luigi d'Este, Wunderkammer, Grand tour.

«Gettano in certo modo la fatica, e le sostanze quelli i quali correndo per diversi paesi, e camminando, come suol dirsi per Mondo in valigia, si contentano di vederlo alla sfuggita senza far osservazione alla qualità degli abitanti, alla natura, e costumi, et all'altre cose rare e notabili»¹.

* Desidero ringraziare il professore Elio Tavilla e il comitato scientifico per l'invito a partecipare a questo importante convegno, in particolare i professori Elena Fumagalli e Matteo Al Kalak.

¹ Della relazione del viaggio di Francesco II a Roma e a Napoli esistono due versioni: una bella copia in Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASMo), *Ambasciatori, Napoli*, b. 30 (le cui carte non sono numerate e da cui sono attinte le citazioni) e una versione «di

Con queste parole Giovanni Battista Giardini, segretario del duca Francesco II e al suo seguito nel viaggio da lui compiuto a Roma e a Napoli tra il 1686 e il 1687, esaltava la «virtuosa curiosità» del suo signore, e faceva della diretta «cognizione de' costumi de' Popoli, e de' Paesi» uno strumento utile alla formazione stessa del principe. Proprio a Francesco II, com'è noto, si deve l'allestimento di una galleria delle meraviglie all'interno del Palazzo Ducale di Modena: un'impresa avviata nel 1675 e perseguita, con acquisti costanti, fino alla sua precoce morte nel 1694². In questa sede vorrei adottare una nuova prospettiva: collocare la *Wunderkammer* ducale in una dimensione per così dire europea. Lo permettono i diari di viaggio di due modenesi che, rispettivamente nel Sei e nel Settecento, partirono alla scoperta delle raccolte di *mirabilia* del vecchio continente. Si tratta di membri illustri della corte che giocarono un ruolo centrale nel collezionismo di *meraviglie* all'interno del ducato.

Se, infatti, come è stato supposto, è verosimile che l'allestimento della galleria di Francesco II possa essere stato ispirato dal più anziano cugino Cesare Ignazio³, di certo il giovanissimo duca non poté non subire il fascino dei racconti dei viaggi compiuti da un secondo cugino, ovvero Luigi (1648-1698) (fig. 1). Fratello del già nominato Cesare Ignazio, futuro marchese di Scandiano e governatore di Reggio dal 1675, Luigi è protagonista di un prezioso manoscritto conservato presso la Biblioteca Estense, intitolato *Viaggi del Serenissimo Signor Principe Luigi d'Este*⁴ e nelle cui pagine è

brutta» (in ASMo, *Casa e Stato*, b. 347, n. 1974.III.37). Sul viaggio si veda: M. Guccini - S. Monetti, *Le antichità di Roma e il collezionismo di Francesco II, in viaggio nella Città eterna e a Napoli (1686-1687)*, in S. Cavicchioli (cur.), *Il principe e le cose. Studi sulla corte estense e le arti nel Seicento*, Bologna 2010, pp. 85-103.

² Sul tema si vedano: S. Cavicchioli, «Un ricco studio di antiche Medaglie, di Camei, di Statue»: la galleria di Francesco II d'Este e la sua ricostruzione virtuale, in L. Malnati - S. Pellegrini - F. Piccinini - C. Stefani (curr.), *Mutina Splendidissima. La città romana e la sua eredità*. Catalogo della mostra (Modena, Foro Boario, 25 novembre 2017-8 aprile 2018), Roma 2017, pp. 533-536; S. Sirocchi, *La galleria estense delle meraviglie e il mercato artistico al tempo di Francesco II d'Este*, in «Storia dell'arte», CLIV (2020), pp. 108-131.

³ S. Cavicchioli, *La galleria di Francesco II d'Este nel Palazzo Ducale di Modena (1675) e lo spazio del collezionare: indagine sui documenti*, in C.G. Morandi - C. Sinigaglia - M. Tessari - I. Di Pietro - D. Da Pieve (curr.), *L'esperienza dello spazio: collezioni, mostre, musei*, Bologna 2020, pp. 5-16; p. 13.

⁴ Biblioteca Estense Universitaria di Modena (d'ora in poi BEUMo), ms. alfa, K.5.20, cui di seguito si farà riferimento con l'abbreviazione *Viaggi* 1665-1667. Il diario di viaggio del principe Luigi è affrontato, per altri aspetti, da L. Righi Guerzoni, *Il Grand Tour del principe Luigi d'Este juniore nel cuore dell'Europa del Seicento*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere Arti di Modena», s. VIII, XV/I (2012), pp. 247-274.

narrato il suo girovagare per l'Europa settentrionale tra il 1665 e il 1667, inizialmente in compagnia del conte Antonio Nigrelli, del conte Francesco Dragoni, del gesuita Domenico Gamberti e nove servitori⁵. Partiti da Modena il 28 febbraio del 1665, giunsero a Bologna, dove il principe si trattenne due giorni, servito dal «marchese Marsigli», «godendo delle cose più celebri di detta Città»⁶. Passarono dunque a Padova, Vicenza e Verona, città, quest'ultima, dove il 13 marzo 1665 furono accolti nel palazzo del dottor Muselli, «nuovamente fabricato» in «moderna architettura» e «che in un corso di sei Camere rinchiude quadri di tal stima, che furono ricercati in compra dal Serenissimo Duca Francesco di Modona Gloriosa Memoria per prezzo di 45 mila ducati»⁷. Quindi Brescia e Bergamo, Salò, Desenzano, Trento, Bolzano, con visite a chiese e sagrestie, per approdare alle città tedesche di Augusta e Ingolstadt, in cui l'8 maggio del 1665 esplorarono gli spazi dell'Accademia. Si trattava dell'università in cui si era formato Samuel Quiccheberg, erudito fiammingo che nel 1565 aveva dato alle stampe un'opera capitale per il collezionismo di meraviglie: le sue *Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi* avevano infatti offerto un modello ideale per la creazione di una *Wunderkammer* principesca. Attigua alla libreria dell'«Accademia», «numerosa d'ogni sorta di libri», era collocata una «Galleria d'antichità», contenente «molti Idoli anticamente adorati, un Basilisco, un uovo di Cocodrilo, da cui si vede il nascerne uno»⁸.

Dopo Salisburgo e un *tour* della Baviera, la comitiva fece nuovamente tappa ad Augusta decisa a proseguire verso Costanza. Così, il 29 giugno giunsero a Norimberga, «Città Nobile e senza pari, essendo la maggior parte degl'edificii di marmo altissimi, e le strade lastricate tutte di vivi sassi, larghe, e polite»⁹. Dopo aver fatto una capatina nelle principali chiese cittadine e compiuta una visita all'armeria, entrarono nella «Libreria del Publico», dove videro «ben ripartiti, et ordinatamente tenuti molti

⁵ Il viaggio era noto a O. Rombaldi, *Aspetti e problemi di un secolo di governo estense a Modena e a Reggio Emilia (da Alfonso IV a Rinaldo I – 1658-1737)*, Modena 1995, pp. 30-32, che però attingeva ad altra documentazione. Sul gesuita Domenico Gamberti si rinvia ai saggi di S. Sirocchi e S. Cavicchioli in S. Cavicchioli (cur.), *Il Pantheon degli Estensi in Sant'Agostino (1662-1663) e la cultura barocca*. Atti del convegno internazionale di studi (Modena, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 25-26 ottobre 2018) Modena 2019.

⁶ *Viaggi 1665-1667*, c. 2r.

⁷ Ivi, c. 4v. Il tentato acquisto è noto fin da A. Venturi, *La R. Galleria Estense in Modena*, Modena 1882, p. 245.

⁸ *Viaggi 1665-1667*, cc. 11v-12r.

⁹ Ivi, c. 18r.

scheletri d'Animali, come un Lince, che è in guisa d'un Gatto pardo», e altre curiosità come «un calcolo grosso, come un uovo d'Occa cavato dalla vescica d'un huomo morto»¹⁰.

Il 9 luglio 1665, imbarcati a Meersburg, approdano a Costanza e dopo qualche giorno sono nuovamente in barca sulle acque del Reno, che a Laufenburg precipita in una cascata «che fa sorgere un polverio d'acqua sì sottile, che sembra una nebbia d'argento»¹¹. Quindi Basilea, Spira, Magonza – con lo stupefacente tesoro del duomo –, per arrivare a Bonn, «piccola Città dell'Elettor di Colonia»¹², di cui visitarono il palazzo il 3 agosto, ammirandone soprattutto l'«appartamento tappezzato di finissimi arazzi nuovi lavorati di seta, argento, ed oro istoriati con figure, paesi etc. e in un appartamento superiore gran quantità di bonissimi Quadri di Alberto Duro, del Carazzi, e d'altri Pittori celebri, e molti antichissimi singolarmente stimati». Una breve sosta a Colonia e poi di nuovo in barca verso Düsseldorf, con un'avventurosa caccia al cervo su invito dell'Elettore, per proseguire il viaggio verso i Paesi Bassi. Il 18 settembre 1665 il principe Luigi è ad Amsterdam, che «rassomiglia a Venetia nella forma a cagion de Canali»¹³ e alloggiò «in una grande Ostaria, o gran Pallagio le cui stanze, oltre l'essere lastricate di marmo nero, e bianco, ottimamente diviso, sono ben guernite d'addobbi, e quadri». L'edificio era dotato di «una ben lunga Galleria in capo alla quale sono moltissime gallanterie: è notabile la Cucina, ch'oltre un indicibile politezza ha il tassello tutto tempestato di cose da Galleria, come ossa impietrite, scheletri d'Animali». In città il principe estense visitò pure una «rara Galleria d'un Gentilhuomo, ricchissima d'ottimi Quadri, di Moltissime statue d'Imperatori Romani antiche bellissime, ed altre cose singolari, fra le quali molte Urne antiche, un sepolcro d'Aristotele, gran copia di Medaglie d'oro, e d'argento vecchie, e pienissima d'altre rarità»¹⁴.

Qualche giorno dopo si spostarono a Leida – il 29 settembre 1665 –, città «cinta di nuove mura, e fosse larghe, e divisa in più brani dai Canali, che le scorrono per mezzo, ma bellissimi ponti di pietra che tratto tratto l'attraversano unisce in un corpo»¹⁵. A colpire i visitatori fu soprattutto la sua aura scientifica, suggerita dalla specola «per i matematici, con ogni

¹⁰ Ivi, c. 18v.

¹¹ Ivi, c. 21r.

¹² Ivi, cc. 25r-25v (anche per le citazioni seguenti).

¹³ Ivi, c. 31v (anche per la citazione seguente).

¹⁴ Ivi, c. 31v.

¹⁵ Ivi, c. 33v-34r (anche per le citazioni seguenti).

instromento necessario», e le «scuole» con il loro orto dei semplici e un ricchissimo *cabinet* di curiosità scientifiche:

«una Galleria con molti scheletri d'Animali, in cui ci mostrarono una penna e dissero esser di Fenice, una Remora pesce piccolissimo, che afferrando una nave ben grossa la ferma, e due Corna di quelle Capre, dal ventricolo delle quali si cava il belzovario. Superba, e senza paragone è l'Anatomia d'ogni sorta d'Animali in questa Città, mentre in un gran Camerone si vedono scheletri d'ogni intorno benissimo ordinati, d'huomini, di Cavalli, di Bovi, di Cani, di Scimie, e d'ogni altra specie. Pendono dal soffitto, pelli d'huomini concie, una tonica d'intestini d'huomo, e molt'altre pelli d'Animali. Vi è una mumia egitiana col suo seplocro, una Lucerna eterna, uno scheletro intiero di Ballena, e quello d'un Barone di Francia a Cavallo, come altre rarità infinite»¹⁶.

Navigando i canali giunsero a L'Aia, che «non è chiamata Città, ma Villaggio», nonostante sia «capace di gran Popolo»¹⁷. È «luogo più tosto di delitie, che d'altro», riporta il diario, con «bellissimi paesaggi ombreggiati da folti Alberi». Prese a noleggio due carrozze francesi andarono a vedere la villa del Principe d'Oranges, il palazzo Huis ten Bosch, «nobile d'Architettura, ed ha molte stanze, ma ciò, che in esso è singulare è un salone, che s'erge da terra sin sopra il tetto in una Cuppola, et è dalla cima al fondo tutto dipinto co' fatti più memorandi de Principi d'Oranges».

Seguono Delft, Rotterdam, Hamont, Maastricht, Liegi, e «passando per Campagne deserte, e luoghi distrutti si giunse a Confluenza sul Reno, e qui passato il fiume, si caminò per Boschi, e Campagne, e in fine s'arrivò a Francofort, lassi da un viaggio faticoso, e pericoloso»¹⁸. Da lì ad Aschaffenburg, con visita al castello dell'Elettore di Magonza, «tutto di marmo rosso fabricato in forma quadrata con quattro Torri, che s'alzano negl'Angoli. Dentro è una gran Corte, ne canti della quale s'ergono quattro altre Torri, quasi figlie delle prime, per le quali quattro bizzarissime scale lumache conducono al'appartamenti»¹⁹. Tra le sale, a colpirli fu un «superbissimo» salone, «la volta del quale è tutta Coperta di figure di gesso rappresentanti la Cerimonia de sette Elettori nell'Eleggere l'Imperatore», e la cappella con l'ancona «fatta di fino marmo bianco, e nero con molte figure sottilmente scolpite».

Conclusa questa prima fase del viaggio e dopo un soggiorno di sei

¹⁶ Ivi, c. 34r.

¹⁷ Ivi, c. 34v.

¹⁸ Ivi, c. 36r.

¹⁹ Ivi, cc. 36v-37r (anche per la citazione seguente).

mesi e mezzo a Ingolstadt, il principe Luigi rimontò a cavallo per valicare nuove frontiere alla metà di giugno del 1666, una volta congedato padre Gamberti e il conte Dragoni, richiamati in Italia dal principe cardinale Rinaldo. Passando da Norimberga – ma senza entrare in città dove il principe era conosciuto e dunque per «fugire gli impegni»²⁰ –, il gruppo attraversa le città luterane di Bamberg, Coburgo, per poi addentrarsi nelle selve «piene d’Orsi, e Lupi»²¹ della Turingia. Dopo una sosta a Erfurt e a Lipsia, il 30 giugno 1666 arrivarono a Weimar:

«Quivi si vede il Pallagio nuovo, non per anche finito, fabricato dal Padre de detti quattro fratelli [del principe]. È questo sontuoso, e nobile di fatica, e spicca singolarmente in un salone ovato, in torno al quale gira una ringhiera sostenuta da Collonne di legno rosse co’ Capitelli, e Basi dorate, e nel soffitto uno sfondo pure ovato, sopra il quale è un Coretto per la Musica. Intorno a detto Salone sono dipinti varii gesti de Duchi di Waimar. In due Camere alte ci mostrarono ogni sorta di strumenti d’ottone per la fortificatione, e Matematica trattati tutti egregiamente dal Padre del presente Duca, come varii tornii per lavorare Avorii in ogni forma, e ci mostrarono diverse fatture sottilissime da esso Duchia defonto travagliate»²².

Il viaggio prosegue nelle città di Altenburg, Bornha, Wittemberg, Magdeburgo, Lauenburg, Amburgo, Hannover, da dove il principe e la «famiglia», nel settembre del 1666, intraprendono il cammino verso Copenaghen. In terra danese visitarono il castello di Frederiksborg, «fabricato in mezzo a un lago fondato sull’Agucchie in superba magnificenza». Oltre alla magnifica corte, con la sua «Galleria in prospettiva adornata di statue di marmo», videro la chiesa del palazzo, «d’una sola nave in volta tutta messa a fogliami dorati con due Gallerie, in Capo alle quali da una parte sono Gabinetti per i Principi, e dame, dall’altra un grande spatio corrispondente»²³. A colpirli fu specialmente l’altare, «fatto in forma di Scrigni assai grande tutto d’ebano incastrato d’argento a basso rilievo lavorato, et a bollino tagliato». «La parte di dietro», prosegue il racconto, «è fatta di verii legni naturali spartiti ottimamente in figure, e fogliami. S’apre detto Scrigno, e dentro si vede Christo in Croce in mezzo a’i Ladroni con le Marie a piedi tutti d’argento dorati, come d’argento a basso rilievo dorato, è tutto

²⁰ Ivi, c. 39r.

²¹ Ivi, c. 40r.

²² Ivi, cc. 40v-41r.

²³ Ivi, cc. 53r-54v (anche per le citazioni seguenti).

coperto il di dentro dell'Altare, o Scigno». All'estremità di questa «Galleria» ammirarono l'organo, in forma di «Gran Gabinetto di legno di diversi intagli adornato [...] che ha le Canne di dentro tutte di legno, e quelle d'avanti d'avorio, che suona delicatissimamente». Al lato opposto il diario registra un altro «Gabinetto per il Re adornato di Quadri in rame, e d'una tavola di pietra paragone incastrata di varie pietruccie, che formano fogliami».

Agli inizi di ottobre, a tappe serrate, il principe arriva a Stoccolma: ricevuti dalla regina, ebbero accesso alla biblioteca «che è una Camera Ordinaria piena all'intorno tutta, e due altri Camerini con varie figure di Bronzo, et altre Gallanterie da Galleria»²⁴. Ripreso il viaggio, dopo diverse settimane di marcia, giungono a Berlino il 16 novembre 1666. Dopo aver ammirato i giardini della residenza del grande elettore Federico Guglielmo, principe di Brandeburgo, Luigi ebbe accesso alla «Sellaria, o sia, come la chiamano, Galleria»²⁵, che custodiva «moltissimi abiti da Commedie», selle e finimenti per cavalli, slitte, e armi di tutti i tipi come «spade singolari con impugnature d'oro incastrate di pietre preziose», «lo scettro, e la spada d'oro massiccio, di cui si serve l'Elettore nella celebratione dell'Imperatore» – che poterono tenere in mano –, «una mazza tutta di diaspro con molte gemme incastrate stimata un Millione, et un'altra tutta d'un pezzo di pietra agata, e in fine mostrarono il finimento da Cavallo, che adoprò S.A.E. in occasione delle sue nozze tutto coperto d'oro, e di diamanti Orientali d'immenso valore». Entrarono poi nella «Libreria», «posta in un gran salone tutto tapezzato all'intorno di scanciglie cariche di diversi libri, e nel mezzo pure è lo stesso, non restando in tutto il salone, che semplici passaggi». In questo ambiente del palazzo Luigi fu colpito da «un Atlante nuovo non ancora dato alle stampe della grandezza d'un huomo, in cui sono delineati in gran figure gli stati dell'Elettore»²⁶. Nel racconto è menzionata in rapidità anche la rinomata *Kunstkammer* degli Hohenzollern, contigua «al Salone», ovvero «un Gabinetto di rarità, come medaglie, etc.», che sarebbe poi stata riallestita da Federico III agli inizi del Settecento (fig. 2)²⁷.

Il 22 novembre Luigi è già a Dresda, il cui insieme «non è molto

²⁴ Ivi, c. 57v.

²⁵ Ivi, c. 60r (anche per le citazioni seguenti).

²⁶ Ivi, c. 60v.

²⁷ La *Kunstkammer* di Berlino, risalente al principe elettore Giocchino II di Brandeburgo (1505-1571), andò pressoché perduta durante la Guerra dei Trent'anni e fu poi riallestita da Federico Guglielmo (1620-1688). Si vedano: G. von Habsburg, *Tesori dei Principi*, Cinisello Balsamo (MI) 1997, pp. 201-205 e B. Segelken, *Bilder des Staates. Kammer, Kasten und Tafel als Visualisierung staatlicher Zusammenhänge*, Berlino 2010 (con bibliografia).

grande, ma vago di Fabriche, ampio di strade, et abbondante di viveri»²⁸. Malgrado l'assenza dell'Elettore Giovanni Giorgio II, poté accedere alla residenza di corte, una «magnifica fabrica, capace, e tutto nel di fuori dipinto». All'interno ammirò la «Galleria di lunghezza 200 passi andanti, in cui sono dipinti al naturale tutti i Principi della Casa di Sassonia dal primo all'ultimo, che è il vivente delineato in due guise, e da soldato, e da Elettore, sotto ciascuno de detti Ritratti sono rappresentati in piccola figura diversi lor gesta gloriose». Si trattava della galleria detta degli Antenati dei Wettin, posta al primo piano del «Lungo Corridoio» che congiungeva il castello alle Nuove Scuderie, volute da Cristiano I e terminate nel 1588²⁹. Fu poi la volta di un gran salone ricolmo di slitte «diversamente fatte tutte rapresentanti vari animali, come Leoni, Tigri, Orsi etc.»³⁰. Tutto intorno erano disposte armature da giostra e «una lunga fila di cavalli di legno al naturale» con al di sopra statue vestite e con «martelletti d'argento in mano». Gli si aprì anche un armadio, in cui erano «distintamente appese diverse Corone d'oro ingemmate, vari scettri d'oro, argento, e pietre pretiose, e più spade singolarissime». In un'altra camera altre armature, parte esposte e parte conservate in appositi «Armari», fra le quali due interamente d'argento e tre «a rilievo dorate, et una pure d'argento tutta bollinata». In tutto gli furono mostrate trentaquattro camere, «piene di varii finimenti da Barriera, armi, e rarità» e «perché sarebbe impossibile il descrivele a minuto», il diario ne riporta solo alcune. Nella prima ricorda tre cavalli di legno con «selle, briglie, morsi, staffe, sciabola, e spada alla Turchesca tempestati di gemme varie, e copiose, et una intorno alla Bardatura è descritto il nome dell'Elettore in Rubbini». Oltre a una seconda stanza, piena di «pistolle», «armi turchesche» e finimenti preziosi, vide anche una «Galleria con diverse rarità, come un cocodrillo, due Basilischi, una Tavola carica di Conchilie, un centilio di penne di pappagallo, di cui si servono i Re Indiani a Cavallo, più Ucelli di Paradiso, monete antichissime, una foglia, e scorza d'albero della Cina, e molt'altre singolarità»³¹. Non mancò di visitare il «serraglio delle fiere», ovvero le gabbie degli immancabili animali esotici, «ove fecero distintamente comparire un Leone, una Leonessa, una Tigre, un Orso

²⁸ *Viaggi 1665-1667*, c. 61r (anche per le citazioni seguenti).

²⁹ H.-W. Lewerken, *L'Armeria nelle Nuove Scuderie di Dresda*, in D. Syndram - A. Scherner (curr.), *Fasto principesco. La corte di Dresda 1580-1620*. Catalogo della mostra itinerante (Roma, Fondazione Memmo, 2 marzo-25 aprile 2005), Milano 2005, pp. 71-74.

³⁰ *Viaggi 1665-1667*, c. 61v (anche per le citazioni seguenti). Si tratta della stanza detta dei Cavalieri Neri o Stanza delle Slitte: cfr. H.-W. Lewerken, *L'Armeria*, cit., p. 75.

³¹ *Viaggi 1665-1667*, cc. 61v-62r.

bianco, che fece il custode massaggiare, come un Cavallo, molti Orsi neri, e 17 Gattipardi»³². Dopo le stalle e l'armeria, il principe ebbe accesso alla «Galleria Segreta di Sua Altezza Eminentissima che consiste in sette gran Camere», ovvero la *Kunstammer*, riallestita negli anni '20 del Seicento da Giovanni Giorgio I³³. Queste pagine del diario rappresentano una delle più estese descrizioni utili alla ricostruzione dell'allestimento della raccolta, prima della sua definitiva trasformazione settecentesca³⁴. Nella prima, «che ha il titolo di meccanica», si conservavano «strumenti bellissimi, e in quantità per tutte l'Arti, come di Falegnami, Torlitori, Orefici, Archibugieri, et altri tutti maestrevolmente travagliati»³⁵. Era stato il fondatore della collezione, il principe Augusto, a raccogliere gran parte di questa collezione di utensili e strumenti utili alle più disparate attività, strumenti che, all'origine stessa della raccolta, erano impiegati dall'elettore per lavorare il legno, coniare medaglie o tornire gemme³⁶. Nella seconda sala, «detta de Bichieri», erano esposti una gran «quantità di boliconi all'Alemana col coperchio ottimamente lavorati», insieme a «una botte di puro Cristallo, un globo di Cristallo, che fa l'effetto di Microscopio», «un buon numero di Conchilie legate in oro, et argento tirati in Boliconi», «cinque gran baccili d'argento dorato incastrati di madreperle», «varii uccelli fatti tutti di Madreperle»³⁷, più ova di struzzi legati, come le predette Conchilie, uno struzzo d'oro in Bicchiere, e mill'altre rare bizzarie». La terza sala, detta «de Scrigni, e Pitture», era dedicata a «molti superbi scrigni, e singolari pitture, fra i quali uno scrigno grande tutto di fino Cristallo con Colonne, intagli, e statue che poggiano sopra l'Ebano, di dentro è fodrato d'argento dorato, e in mezzo vi sta un anello, in cui è formato un Castello in oro sottilissimamente

³² Ivi, c. 62r (anche per le citazioni seguenti).

³³ D. Syndram, *Svaghi principeschi e rappresentanza di corte: la Kunstammer e le collezioni di Dresda nel Rinascimento*, in *Fasto principesco*, cit., p. 69.

³⁴ Il diario di viaggio del principe Luigi fornisce la prima estesa descrizione dei cambiamenti subito dalla *Kunstammer* nella prima metà del XVII, precedendo quella a oggi nota, fornita da Anton Weck che visitò la raccolta nel 1680. Cfr. H. Watanabe-O'Kelly, *Court Culture in Dresden. From Renaissance to Baroque*, Basingstoke 2002, pp. 91-96.

³⁵ *Viaggi 1665-1667*, cc. 62r-63v.

³⁶ D. Syndram, *Svaghi principeschi*, cit., pp. 57-58.

³⁷ Tra gli uccelli «fatti tutti di Madreperle» era certamente *Bicchiere a forma di pappagallo* realizzato da Hans Rappolt I intorno al 1600 in argento sbalzato, fuso, cesellato e dorato, madreperla, rubini, smeraldi e smalto (Dresda, Grünes Gewölbe, III 151). Cfr. scheda di U. Weinhold, in D. Syndram - C. Brink (curr.), *The dream of a King. Dresden's Green Vault*. Catalogo della mostra (Quatar, Doha, Museum of Islamic Art, 1° novembre 2011-26 gennaio 2012), Monaco 2011, cat. n. 2.

travagliato». Qui si conservava anche un «altro scrigno», «singolare per essere tutto di Madriperla, come è un piede stallo, che forma una Grotta, sopra cui una Croce, con un Cristo d'oro». Il primo è certamente da associare al cofanetto realizzato da Nikolaus Schmidt attorno al 1600, in madreperla, legno e argento dorato e il secondo al superbo *Monte Calvario* (fig. 3) in ebano, legno, perle, conchiglie, smeraldi, turchesi, granati e argento dorato, ultimato da Elias Lencker nel 1577³⁸. E poi ancora: «Altri scrigni poscia d'Alabastro di Sassonia, d'Ebano incastrati di fogliami d'oro tempestati di gemme, e d'argento massiccio con bellissime statue, sonovi in gran numero, come in gran numero sono le pitture esquisite». La quarta camera «detta de' Specchi», conteneva specchi «di tutte le sorte, e grandi, e piccoli, e concavi, e convessi, e verdi, e cerulei in gran copia tutti adornati di bellissime cornicie», uno dei quali «ha un adornamento d'argento, oro, e gemme». Nello stesso ambiente era collocata «una Tavola rotonda di Legno rarissimo, e stimato, in cui è nobile, e sottilmente scolpita una Caccia». La quinta «si chiama delle Matematica», e vi si custodiva «ogni strumento necessario a detta Scienza d'ottone, benissimo, e giustamente travagliati, come quadranti, semicircoli». Tra le bizzarrie di questa sala erano anche due strumenti musicali: «un organo tutto di Vetro tanto le Canne, quanto gl'adornamenti, e suona ben concertatamente, un altro tutto d'alabastro di Sassonia, e una spinetta d'Ebano incastrata d'argento, e Madriperla». Ai *naturalia* era dedicata la sesta camera: «sono tutte sorte di pietre, e minerali, e di questi sono formate varie figure, e per lo più Piramidi, e fontane». Oltre ai «bonissimi Quadri», il diario registra anche «uno scrigno pieno di medaglie, e monete antiche». Nell'ultimo «gran salone» erano collocati i tanti orologi della collezione: «un gran numero d'Orologi in diverse figure d'argento dorato grandi, e piccoli», come «un Pavone, che slarga la coda, un Vascello, che a piene velle si muove, un Cervo, che corre, un Cavallo, che fa lo stesso, un Presepe, in cui si vedono i Re Magi passare all'adoratione di Nostro Signore, un Cucco, un Papagallo, et un Agnello, che tutti gridano conforme la lor Natura». In una galleria a parte, infine, si conservavano gli oggetti d'anatomia, vale a dire «diversi Animali, benissimo ripartiti, come Camelli, Buovi, Orsi, Cervi, Cani, huomini, e Donne».

Il 27 novembre Luigi arriva a Praga e vi rimane 10 mesi. Il 29 settembre dell'anno successivo, il 1667, il principe prende nuovamente il largo e il 5 novembre giunge a Vienna. Qualche giorno dopo visitarono «la Galleria

³⁸ Entrambi alla *Grünes Gewölbe* (rispettivamente inv. III 55 e III 187). Cfr. scheda di D. Syndram, in *The dream of a King*, cit., cat. n. 3 e G. von Habsburg, *Tesori*, cit., p. 175.

di Sua Maestà», consistente in «tre Corritori, o tre gran saloni», tutti tappezzati «dalla Cima al fondo di quadri grandi, e piccoli, nuovi, e vecchi, ciascuno di Buona Mano. Sono quivi alcune gallanterie, come bicchieri di Cristallo, di tazze, e piatti della China, intagli d'avorio etc.».³⁹

L'11 novembre eccoli accedere alla *Kunstkammer* dell'imperatore Leopoldo I, da poco salito al trono ed erede di una porzione delle colossali raccolte di Rodolfo II, in parte confluite da Praga a Vienna dopo la sua morte nel 1612⁴⁰. La *Kunstkammer*, come riportato dal diario di viaggio del principe Luigi, era disposta in «una Galleria, in cui sono tredici Armarii»⁴¹, di cui è puntualmente descritto il contenuto. Secondo una suddivisione degli oggetti a seconda del loro materiale, le prime due teche contenevano «Avori bellissimi diversamente travagliati, e legati buona parte in oro: come in questi sono Vasetti, Bliconi, Bozze, Barili etc». I due armadi successivi custodivano «varii Orologi quasi tutti d'oro in bizzarra guisa lavorati, et alcuni servigi da Credenza d'argento dorati». Seguiva poi quello dei cammei, tutto «pieno di Camagli bellissimi legati in oro, e in essi sono molti pezzi di pietre preziose, come Agate, diaspri, crisolito, et altro tirate in Bliconi, Tazze etc. col piede d'oro». Il sesto era zeppo di «Baccili, Brocche, e Bliconi fatti di Madriperle legate in oro» e il successivo era «abbondante di servigi da Credenza d'oro incastrati di gemme, e vi è il Bacile, e Brocca, di cui si servono a Battezzare i nati dell'Imperatore». I due armadi che seguivano erano per «scotelle, piatti, e Brocche fatte di pezzi intieri di gemme, e singolare in essi è un pezzo d'ambra grossa al peso di due, e più libre» e altri due racchiudevano oggetti di cristallo di Monte, come «vasi, Catini, piramidi ben'alte, et altre gentili maniere». Quindi un armadio «di superbissime gioie Orientali: le principali sono diamanti, che vi sono in gran copia, e fra essi uno dissero pesare grani 17 1/2, molte perle tonde, bianche, e grosse a proportion». Tra gli oggetti più rimarchevoli, il diario ricorda due corone: una con una «Croce in cima, ma incastrata di bellissimi diamanti, e grosse gemme» e «la Corona Imperiale richissima di gran diamanti, e grosse perle, e lo scettro tutto d'oro gioiellato», ovvero la celebre corona di Rodolfo II realizzata nel 1602 da Jan Vermeyen. Infine, «la testa della Galleria, che finge Armario» era dedicata ai più preziosi finimenti da cavallo, come «selle, Briglie, e Bardature Turche richissime di gemme», e sopra quattro «scaffè 100 fruttiere, che dissero esser d'oro». Nello stesso ambiente, di fronte alle tredici teche, erano disposti «quatordici scrigni bellissimi alcuni incastrati tutti d'argento con statue,

³⁹ *Viaggi 1665-1667*, c. 67v.

⁴⁰ G. von Habsburg, *Tesori*, cit., pp. 141-149.

⁴¹ *Viaggi 1665-1667*, cc. 67v-68v (anche per le citazioni seguenti).

e fogliami a rilievo», uno dei quali «è tutto d'alabastro, altri incastrati di Corallo, e d'oro, e tutti superbi, e degni di gran Monarca». Al loro interno «Moltissime galanterie, come Coltelli Turcheschi, Vasetti di pietre pretiose, sculture naturalissime in cera» e alcune curiosità, come un coltello ingerito da un villano da un «Bicchiero di Birra, e lo tenne nel corpo otto mesi continui, in capo a' quali per levarglielo gli fu aperto sotto il petto, doppo diche sopravisse anche molti anni». Ciò che stupisce più di qualunque altra rarità del Tesoro «è un gran Cattino ovato tutto d'un pezzo d'agata in cui naturalmente sta scritto Christo» (fig. 4). Si tratta di una ciotola ricavata da un unico blocco di agata, la più grande opera superstite dell'arte lapidaria dell'antichità. La sua particolarità, piuttosto che nella datazione, risiede nelle venature dell'agata che, in determinate condizioni di luce, rende visibili le lettere «XRISTO», una meraviglia della natura che, nei secoli, aveva portato a supporre che la coppa fosse il leggendario Santo Graal. Chiudevano la visita della *kunstskammer* alcuni oggetti collocati in una camera contigua alla galleria, ovvero «due gran Catini con Brocche d'avorio sottilissimamente intagliati», donati all'imperatore «dall'Arcivescovo di Saltzburg, e dall'Arciduca d'Inspruch», un'armatura «tutta d'argento fatta a diamanti dal Duca di Savoia a Sua Maestà», e «il Coletto, che vestiva il Re di Svezia, quando venne morto nella Battaglia di Lutzen in cui si vede la passata della palla, che lo uccise». La visita alla collezione imperiale si chiude con la *Schatzkammer* – o camera del Tesoro –, divisa dalle altre raccolte, in cui il principe Luigi poté ammirare «uno Scacco tutto d'oro (fig. 5), e un Giuoco di Carte pure d'oro massiccio con un Medaglione di peso di due milla ungheri». In un'altra sala, «ove sono molte reliquie legate in oro, fra le quali un Chiodo della Croce di Nostro Signore, una spina, e della Camicia della Beata Vergine», si trovavano «molti apparamenti da Chiesa carichi di perle, e vari ostensorii incastrati d'argento con reliquie dentro».

Il diario del viaggio del principe Luigi, preziosa testimonianza delle sue *meravigliose* esplorazioni nel nord Europa, si interrompe il 2 dicembre 1667 quando, ancora in terra austriaca, alloggiò nei dintorni di Graz. Otto anni più tardi, nel 1675, sarebbe stato nominato governatore di Reggio e Francesco II avrebbe avviato l'allestimento della sua galleria di *mirabilia*.

Nel Settecento fu la volta di un altro *Grand Tour*, quello dell'abate Domenico Vandelli (1691-1754) che, con chirografo di Francesco III del 1° gennaio 1745, fu nominato soprintendente proprio alla galleria di meraviglie⁴². Discepolo di Ludovico Antonio Muratori, erudito,

⁴² E. Corradini, *La galleria sacra e la galleria profana: la propaganda dinastica tra Sei e*

matematico, cartografo e progettista della via che avrebbe portato il suo nome – la prima strada carrozzabile che congiungeva Modena a Massa –, Vandelli accompagnò il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli, suo allievo, in un viaggio di oltre due anni per le principali città d'Europa⁴³. Per un giovane aristocratico quale era Fontanelli, l'esplorazione diretta dei paesi d'Oltralpe era una tappa pressoché obbligata per l'avvio alla carriera pubblica. Il loro itinerario è documentato in due taccuini compilati dallo stesso Vandelli per l'intera durata del *tour*, che si svolse tra il 1725 e il 1727⁴⁴. Intrapreso il viaggio il 2 maggio 1725 i due giunsero a Ferrara, e dopo essersi recati alla «Comedia dove fu recitato la Semiramide dalla compagnia del Gorelli» si concedono la visita di alcune chiese, come quella dei certosini, «che è una delle più sontuose di Ferrara»⁴⁵. Due giorni dopo eccoli accedere alla prima di una serie di *cabinets*, come si vedrà, ovvero il «Gabinetto del Signor Dottore Girolamo Baruffaldi uomo il più dotto che sia in Ferrara». Si trattava di una «una copiosa raccolta di Medaglie, Idoli, et altre cose antiche», tra cui «una testa di una Prefica», vale a dire un'urna sepolcrale con in cima il volto scolpito di una vecchia piangente, entrata nel 1705 a far parte della collezione di anticaglie di Nicolò Baruffaldi, padre di Girolamo, dopo essere emersa nel ferrarese a seguito dell'esondazione del fiume Po. Alcuni anni dopo, nel 1713, Girolamo Baruffaldi dedicò

Settecento, in E. Corradini - E. Garzillo - G. Polidori (curr.), *Il Palazzo Ducale di Modena. Regia mole maior animus*, Modena 1999, pp. 249-259: pp. 256 e 259, nota 56.

⁴³ Su Domenico Vandelli si vedano: G. Tiraboschi, *Biblioteca Modenese, o notizie della vita e delle opere degli scrittori nati degli Stati del Serenissimo Signor Duca di Modena*, V, Modena 1784, pp. 338-345; P. Foschi, *Oltre i confini: da Modena e da Reggio lungo le strade d'Europa*, in «Quaderni Estensi», V (2013), pp. 199-256.

⁴⁴ I due taccuini appartengono alla collezione di manoscritti raccolti da Giuseppe Campori e si conservano in BEUMo, ms. gamma.7.30-31. Di seguito saranno indicati con la dicitura Vandelli 1725-1727. Di questo diario di viaggio esiste una sorta di compendio a stampa edito sotto pseudonimo nel 1745: *Risposta di Ciriaco Sincero Modenese ad una parte della lettera del Signor Simone Cosmopolita*, [Modena] 1746, pp. 118-182. I *carnets* restano sostanzialmente inediti, se si escludono i rari passi trascritti in L. Pucci, *Il «Grand tour» del marchese Vincenzo Fontanelli (1706-1777) attraverso pre-illuminismo e pre-industrialismo europeo: tra orologiai, «pompe a fuoco», accademie e biblioteche*, in «Il pensiero economico moderno», X (1989), pp. 39-46 e in A.R. Venturi, *Il marchese Alfonso Vincenzo Fontanelli funzionario ducale e curioso bibliofilo*, in G. Montecchi - A.R. Venturi - A. Chiarelli, *Gli ozi di un illuminista. I libri di Alfonso Vincenzo Fontanelli alla Biblioteca Estense di Modena*, Pisa 2008, pp. 29-68 che, tra l'altro, hanno privilegiato altri aspetti dei tanti che emergono dal manoscritto, evidenziando in particolare quanto il viaggio abbia influito nella formazione del marchese Fontanelli e segnato le sue passioni per i libri e le scienze.

⁴⁵ Vandelli 1725-1727, I, cc. 2r-2v, anche per le citazioni seguenti.

una dissertazione proprio all'urna e alla figura della prefica – colei che nell'antichità era pagata per partecipare ai riti funebri e indurre col proprio pianto alla commozione –, e il reperto venne illustrato in un'apposita stampa (fig. 6)⁴⁶.

Il 6 maggio Vandelli e Fontanelli giungono a Venezia, dove vedono San Marco, la basilica della Salute, la biblioteca Marciana, le Procuratie vecchie e nuove, e la sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale, «piena di pitture del Tentoretti, di Paolo Veronese, e d'altri eccellentissimi Pittori, e fra gli altri un quadro che copre tutta la facciata laterale all'ingresso di detta sala che rapresenta la gloria del Paradiso»⁴⁷. Dopo uno sguardo alla «gran sala della de' Pregradi», visitarono l'armaria, dove il custode mostrò loro i pezzi più rari, come «una visiera del Cavallo d'Atila, come pure la visiera ch'egli stesso portava tutta a muso di cane» – che Vandelli non giudicava veritiera –, la spada di Giorgio Castriotto di Scanderbeg, il busto di Francesco I da Carrara «ed un urdigno di ferro in forma di ferro da cavallo con cui custodiva l'onore di sua moglie quando la doveva lasciar sola; ed un ballestrino con cui si diletta di sajettare per ispazzo chi gli veniva in capriccio. Si sono vedute altre sale tutte piene di quadri de' migliori Pittori del Mondo». Ancora in Laguna non mancarono la Libreria di San Marco, la sala del Consiglio dei Dieci, «piena di quadri di Paolo Veronese, e del Tiziano», e la chiesa di San Giorgio Maggiore dove, oltre alla biblioteca, ammirarono nel «refetorio una Cena di Paolo Veronese che è in un quadro di larghezza di piedi 12 e lungo 20», ora al Louvre⁴⁸. Nel diario è poi registrata un'escursione all'Arsenale e la visita a diverse chiese: quella di San Zaccaria, con la magnifica pala del Veronese (ora alle Gallerie dell'Accademia); la basilica domenicana dei Santi Giovanni e Paolo, nella cui «libreria» videro la «Bibbia del Cardinale Ximeny [Francisco Jiménez de Cisneros], in 6 tomi in foglio stampata il 1517»⁴⁹; la chiesa dei cappuccini, «di fina architettura», la chiesa «de' Scalzi, anch'essa bella»; e infine la «sceltissima» biblioteca dell'abate Giambattista Recanati, tra i cui pezzi maggiori si annoveravano la Bibbia «di prima edizione di Magonza del 1462 in due tomi» e «il camerone del 1527 in quarto».

Il 13 maggio i due sono a Padova: dopo il tesoro delle reliquie nella basilica di Sant'Antonio, la biblioteca «che sta formando padre

⁴⁶ G. Baruffaldi, *Dissertatio de Praeficis*, Ferrara 1713.

⁴⁷ Vandelli 1725-1727, I, cc. 4r-4v (anche per le citazioni seguenti).

⁴⁸ Ivi, c. 5r.

⁴⁹ Ivi, cc. 6v-7r (anche per le citazioni seguenti).

[Alessandro] Burgos Siciliano» e il *Gattamelata*⁵⁰, ecco la prima raccolta scientifica del loro itinerario, ovvero il «Museo» di Antonio Vallisneri «consistente in Minerali, corali, mostri marini, idoli, lucerne etc»⁵¹. Il viaggio li porta a Vicenza, Verona, Trento, Bolzano e Innsbruck: qui il 19 maggio si concentrarono sulle attrazioni del centro cittadino, quali il tetto d'oro del palazzo dell'arciduca Federico IV, il duomo con il monumento funerario dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo, alcune chiese e il palazzo imperiale che, a parere di Vandelli, «non è gran cosa per essere palazzo d'un Imperadore»⁵². A Innsbruck non si trattennero che una notte: il 20 maggio, domenica di Pentecoste, dopo una messa, Vandelli e Fontanelli erano già in partenza di buon mattino per lasciare il Tirolo ed entrare in Baviera. È da credere che solo i tempi serrati abbiano impedito la visita del celebre Schloss Ambras, il castello che, poco lontano, custodiva la sensazionale *Kunstkammer* dell'arciduca Ferdinando II d'Asburgo⁵³.

Il soggiorno più prolungato a Monaco, dove giunsero già il giorno successivo, avrebbe permesso una più distesa ricognizione delle meraviglie del luogo. Il 24 maggio iniziano la visita della residenza del principe Elettore, un «Gran Palazzo di nuovo fatto fabbricare», partendo dal «grandissimo giardino tutto circondato da gran Canali d'acqua situato a mezz'ora da Monaco verso Occidente»⁵⁴. Insieme alle «gran cascate d'acqua, e gran quantità di fontane» ammirarono i due edifici settecenteschi collocati all'incirca a «metà del giardino», ovvero il Pagodenburg e il Badenburg, da poco ultimati da Joseph Effner. Il giorno dopo, tornando in visita alla Residenz, entrarono nell'*Antiquarium* realizzato tra il 1568 e il 1571 da Simon Zwitzel e Jacopo Strada: un «salone dove vi è una gran raccolta di statue, tutte o d'Imperatori, o Consoli Romani, e busti quasi tutti antichi».

⁵⁰ Ivi, cc. 7v-8r.

⁵¹ Ivi, c. 8v. Sul museo di Antonio Vallisneri si veda D. Generali, *Antonio Vallisneri. Gli anni della formazione e le prime ricerche*, Firenze 2007.

⁵² Vandelli 1725-1727, I, c. 13v.

⁵³ Le raccolte dell'arciduca Ferdinando, ora confluite al Kunsthistorisches Museum di Vienna, erano ispirate a principi enciclopedici e, pertanto, ambivano ad abbracciare l'intero mondo del sapere e della conoscenza. La vastissima collezione, celebre per la qualità dei suoi pezzi, era collocata in una sala rettangolare, al cui centro erano disposte diciotto teche alte fino al soffitto e appoggiate l'una all'altra. Cfr. G. von Habsburg, *Tesori*, cit., pp. 99-112. Non è da dimenticare che gli stretti contatti tra gli Este e gli arciduchi d'Austria sono attestati dal soggiorno modenese di Ferdinando Carlo e del fratello Sigismondo nel 1652. In quell'occasione fu rappresentata la *Gara delle stagioni* ideata da Girolamo Graziani e illustrata da Stefano della Bella.

⁵⁴ Vandelli 1725-1727, I, c. 16v (anche per le citazioni seguenti).

Fu quindi la volta dell'appartamento «detto dell'Imperatore, sontuoso e magnifico», costruito agli inizi del XVII secolo e destinato, appunto, ad ospitare l'imperatore nei suoi soggiorni presso la Residenz di Monaco. Nella prima sala Vandelli registrava la presenza di «due Globi», «i più grandi che sin ora io abbia veduto, ben fatti avranno 4 piedi di diametro»⁵⁵. Passò dunque al «gabinetto» dove l'Elettore, Massimiliano II Emanuele di Baviera, torniva l'avorio, un'arte da lungo tempo considerata passatempo dei principi tedeschi⁵⁶, e vi trovarono «vari lavori», come «impugnature da spada, pomi da bastone, lumiere e scatole d'avorio, e d'oro lavorate a perfezione, e torni bellissimi da lavorare». Nello stesso gabinetto Vandelli e Fontanelli videro anche un «dissegno di Niifenburg e pitture rarissime in piccoli quadretti, e nella sala delle statue in un grandissimo tavolone vi è il modello della suddetta delizia». Della seconda sala dell'appartamento, detta dei Quattro cavalli bianchi, il diario descrive l'antica decorazione del soffitto, scomparsa nei rimaneggiamenti ottocenteschi, ovvero «un Fetonte con quattro cavali dipinti, che da qualunque parte si guardano essi sono voltati da quella parte». Dopo pranzo entrarono nel *Neues Schloss* di Schleißheim, «un gran palazzo di delizia che l'Elettore fa fabbricare distante un'ora e mezzo da Monaco tra l'occidente e settentrione»⁵⁷. Dalla scala regia, «che comincia in un ramo, e poi si divide in due, con avanti di sé un grande atrio», entrarono in una magnifica sala che dava accesso agli appartamenti doppi dei sovrani. Per accedere a quello dell'Elettore, «che è il più bello», i due passarono per la Grande Galleria, «tutta piena di quadri rarissimi, due de' quali, e non molto grandi gli sono costati ottanta mila fiorini». Da lì ha inizio l'*enfilade*: un'anticamera, «tutta adobata d'Arazzi superbissimi», la sala delle udienze, «similmente ornata dove sono tre quadri che costano 80.000 fiorini», la camera da letto dell'Elettore con un gabinetto e, lateralmente ad essa, «un'altra tutta piena di quadri non molto grandi tra i quali vi è un quadro grande come un foglio reale di carta dove è dipinto un Crucifisso che è stato pagato trentamila fiorini». Chiudeva il percorso la cappella di San Massimiliano che, scrive Vandelli, «è superba». Scendendo al piano terra, i due entrarono nell'appartamento estivo, similmente ornato di «Arazzi superbissimi»⁵⁸, prima di percorrere,

⁵⁵ Ivi, c. 17r (anche per le citazioni seguenti).

⁵⁶ Si pensi, ad esempio, ai Wittelsbach (Guglielmo IV, Alberto IV e Guglielmo V) o ai Wettin di Dresda (come Cristiano II), di cui è nota l'applicazione al tornio. Cfr. G. von Habsburg, *Tesori*, cit., pp. 178-179.

⁵⁷ Vandelli 1725-1727, I, cc. 17v-18r (anche per le citazioni seguenti).

⁵⁸ Ivi, c. 18v (anche per la citazione seguente).

sul retro del palazzo, il lungo viale di tigli che si chiudeva con il castello di Lustheim, «un poco più grande delle quattro Torri di Modena» [ovvero della villa delle Pentetorri].

Il lungo soggiorno a Monaco non poteva che chiudersi con una visita alla *Schatzkammer* della Residenz, in cui entrarono il 1° giugno: era il Tesoro degli Elettori di Baviera, istituito dal duca Alberto V insieme alla biblioteca, all'*Antiquarium* e alla *Kunstammer*; quest'ultima, tra l'altro, era stata concepita proprio al tempo in cui Samuel Quiccheberg prestava servizio a corte e seguendo le sue già citate *Inscriptiones*. La collezione, prima dei cospicui incrementi che nella seconda metà del XVIII secolo portarono all'incameramento dei tesori del ramo Palatino e di quello Pfalz-Neuburg⁵⁹, era dislocata in cinque armadi e Vandelli ne descrive puntualmente il contenuto. Nei primi due era collocato «un finimento da tavola tutto d'oro», i cui «dodici tondi de' più piccoli saranno quasi un peso da se soli»⁶⁰. L'insieme era composto da fruttiere, «lavorate con paesi figure profili tutti di rilievo superbissime, nelle quali vengono stimate per le fatture che l'oro»⁶¹, «quattro grandi urne, sedici frottieri ordinarie otto più grande, e due grandissime». Gli altri due armadi contenevano, il primo

«vari vasi di Cristali finissimi finiti a oro, nell'altro vi sono molte gallanerie tutte d'oro, impugnature d'oro con rubini smeraldi topazzi e diamanti in esse incastrate, vi sono coppe d'oro con molte e rare medaglie latine e Greche tutte d'oro ed antiche entro incastrate, in un rubino d'acqua vivissima grosso quanto è un ovo di colombo de' più grossi che si vedono vi sono poi croci, cattene e gallane tutte tempestate di smeraldi rubini, e diamanti, i più grossi pesarono cinquanta grani, vi sono poi scatole fiasche bozzette, e libri tutti coperti di perle rubini, e diamanti»⁶².

Nel quinto armadio era conservato uno dei pezzi più pregiati della collezione:

«un cavallo che è sopra un piedistallo, il tutto sarà alto un piede e mezzo, il cavallo è tutto d'Agata il finimento sono diamanti e rubini, vi è San Giorgio a cavallo sopra un drago tutto di smeraldi insieme legati nel piedistallo tutto d'oro coperto di rubini, diamanti e altre pietre preziose è un reliquiario con entrovi reliquie insigni».

⁵⁹ G. von Habsburg, *Tesori*, cit., pp. 164-165.

⁶⁰ Vandelli 1725-1727, I, c. 20v.

⁶¹ Ivi, c. 21r.

⁶² Ivi, cc. 21r-21v (anche per le citazioni seguenti).

Si tratta del preziosissimo reliquiario realizzato a Monaco tra il 1586 e il 1597, con il cavallo del San Giorgio – patrono dei Wittelsbach – scolpito in agata e ornato di una gualdrappa in smalto bianco tutta tempestata di rubini (fig. 7)⁶³. Tra gli oggetti, Vandelli ricordava anche nel quarto armario «vari vasi di pietre orientali, che non si sa cosa esse sieno, tutte legate in oro con entro incastratovi diamanti e rubini». In alcune cassette, poste all'esterno degli armari, si trovavano un altro «finimento da Tavola da viaggio tutto d'oro», «una golana di diamanti rubini, e smeraldi tutti grossi più che un grande grano di fava» (fig. 8)⁶⁴, «sessanta allamari da abito tutti diamanti» con suoi bottoni in un altro scomparto, «pomi da bastone, impugnature da spada fibie ed altre galanterie»⁶⁵. In uno degli armadi erano pure «due galere di Cristallo con tutti i finimenti d'oro» e nelle ultime righe dedicate al tesoro dei Wittelsbach il diario riporta velocemente la presenza del «tosone con la sua golana» (ora se ne conservano svariati esemplari) e di «un'altra galanteria che è una armatura d'oro tutta finita di diamanti e di rubini, abbiamo poi veduto una infinità di perle bellissime etc.».

Il viaggio proseguì per Augusta, Ulm, Strasburgo, per approdare in Francia: Luneville e Nancy precedono Parigi, dove il soggiorno si prolungò tra il settembre del 1725 e il marzo dell'anno successivo. La scoperta delle bellezze cittadine – quali Place Vandom, l'Hôtel des Invalides, il Palais de Luxembourg, il Palais Royal con la sua quadreria e Nôtre Dame, dalle cui torri Parigi pare «tre volte Bologna»⁶⁶ – si alterna a gite fuori porta alle immancabili mete della *noblesse* europea: Fontainebleau, Versailles, Chantilly ed Ecouen.

Il 26 marzo del 1726 Vandelli e Fontanelli sono a Londra. Le atmosfere si fanno più salottiere, ma alla frivolezza degli appuntamenti teatrali si accompagnano incontri con i più illustri rappresentanti del mondo scientifico e culturale. Tra questi Nicola Francesco Haym (1678, Roma-1729, Londra), compositore, librettista, violoncellista ma anche collezionista e «antiquario dell'Accademia Reale che ha stampato due tomi

⁶³ Monaco, Residenz, Schatzkammer Kat. 1970 nr. 58. Cfr. H. Brunner, *Die Kunstschatze der Münchmer Residenz*, Monaco 1977, pp. 129-130, p. 342, scheda n. 120; G. von Habsburg, *Tesori*, cit., p. 159.

⁶⁴ Credo possa trattarsi della famosa collana con insegne del duca Alberto V datata al 1565-1575 e realizzata in oro, smalto, smeraldi, diamanti e perle (Monaco, Residenz, Schatzkammer Kat. 1970 nr. 57). Cfr. H. Brunner, *Die Kunstschatze*, cit., p. 343, scheda n. 141; G. von Habsburg, *Tesori*, cit., p. 156.

⁶⁵ Vandelli 1725-1727, I, cc. 21v-22r (anche per le citazioni seguenti).

⁶⁶ Ivi, c. 59r.

in 4° delle medalie latine e Greche non vedute né stampate dagli altri sin ora»⁶⁷, ovvero il suo *The British treasury*, un catalogo basato su diciotto collezioni inglesi, edito nel 1719 e il 1720 e per il quale lo stesso Haym disegnò le acqueforti e sovrintese all'incisione delle tavole⁶⁸.

A colpire Vandelli sono soprattutto le biblioteche, come quella di «My Lord Sunderland», ovvero Robert Spencer, quarto conte di Sunderland, «consistente in cinque camere quadrate, tre delle quali sono tutte piene di Libri dall'alto al basso, vi sono quattordici file per facciata e si è calcolato che vi siano incirca venti mila pezzi di libri, la metà delle quali sono tutti di prima edizione, e per la maggior parte in carta pecora, e l'altra metà, sono le più belle edizioni che sieno mai state fatte»⁶⁹.

Il 15 aprile visitano un'altra biblioteca, quella di Thomas Herbert, conte di Pembroke, che consisteva in «una gran camera ove sono molti libri rarissimi, e particolarmente delle prime edizioni»⁷⁰. Ma oltre ai volumi, Vandelli annotava di aver ammirato qualcosa di «più raro», vale a dire le medaglie: «vi ho osservato una serie di medaglie d'oro di circa 700 tutte degli Imperatori Romani, le medesime in Argento, ed in Bronzo». La dimora, inoltre, era «piena di quadri rarissimi» e custodiva «una raccolta di disegni de più eccellenti pittori che sieno mai stati in Italia». Il diario si colora di tinte esotiche registrando anche una parte della conversazione avuta con l'ormai anziano «Mylord», il quale riferiva a Vandelli che «in Africa si conservava la lingua de Fenici all'occasione che mi mostrò medaglie Greche, e Fenicie».

Ancora a Londra, il 27 aprile 1726 entrarono nello «studio e Museo»⁷¹ del naturalista John Woodward, con la sua «bella raccolta di antichità e di minerali, coralli ed altre cose per lo studio delle cose naturali», e il 5 maggio in quella del medico Hans Sloane. Quest'ultima consisteva di quattro camere, poste al primo piano del suo maniero a Chelsea, nella prima periferia di Londra. Il diario descrive le pareti di quattro ambienti posti al primo piano come occupati per la metà superiore da scansie con libri manoscritti e stampati, per la maggior parte di medicina e storia naturale, e per l'altra metà da scrigni, posti al di sotto, «tutti pieni di minerali, di coralli di ogni sorte di pietre preziose di cristalli di tutte le conchiglie, cappe, e di qualunque spezzie se ne ritrovano nell'Indie orientali ed occidentali e

⁶⁷ Ivi, c. 68r.

⁶⁸ A. Rostagno, *Haym, Nicola Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXI, Roma 2004, disponibile on-line.

⁶⁹ Vandelli 1725-1727, I, cc. 71r-71v.

⁷⁰ Ivi, c. 74r (anche per le citazioni seguenti).

⁷¹ Ivi, c. 75v (anche per la citazione seguente).

dell'Europa»⁷². La ricchissima collezione di Sir Sloane contava più di 70.000 oggetti che, lasciati in eredità alla Corona, avrebbero portato all'istituzione del British Museum⁷³. Vandelli registrava in una camera «tutte bozzette d'ogni sorte d'Insettile, ogni sorta di pesce, serpenti, scorpioni, volatili, quadrupedi», e quelli che non aveva «in natura gli ha ancora dipinti sopra carta che formano 24 volumi in foglio»⁷⁴. Tra gli animali più curiosi, nel diario sono annotati «un Pipistrello della America grande quanto un bel cappone, i corni d'un cervo che i due rami principali sono lunghi 4 piedi per ciascuno e questi sono stati ritrovati sottoterra in Irlanda». Al piano terra si trovava un'altra camera «piena di libri, e con varii scrigni pieni di Medaglie Antiche in oro, argento, Bronzo, ed ha ancora le Moderne del Re di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, de Papi»⁷⁵. L'interesse di Vandelli per la numismatica è ulteriormente ribadito dal disegno che riporta nel diario: quello di una medaglia con l'effigie di Guglielmo III d'Orange e, sul retro, un «vaso di naranzo circondato da nuvole che fulminano il Re Giacomo in atto di fuggire e dall'altra parte del vaso un gesuita che ha su le spalle il Tabernacolo e se ne fugge anch'egli». Questa medaglia è ancora conservata presso il British Museum (inv. G3, EM.143), così come una seconda, ugualmente descritta da Vandelli (inv. G3, FD.254): «della medesima grandezza vi è un Gesuita che si cava di sotto la tonica e mostra un Bambino al dissopra si legge *Sic non Heredes deerunt*»⁷⁶. Altra superba collezione fu quella che Vandelli e Fontanelli videro, insieme alla biblioteca di più di 4000 libri, nella residenza di William Cavendish, quarto duca di Devonshire: le sue medaglie «montano a più di due milla», tra le quali tre «di Vespasiano Iunior», di cui è riportata l'iscrizione in greco, e «più di quaranta medaglie di oro di quelle furono ritrovate fra Modena e Berselli pochi anni sono»⁷⁷.

Con un'elettrizzante partecipazione a una delle riunioni della Royal

⁷² Ivi, c. 76v.

⁷³ A questo proposito, si veda la recente monografia J. Delbourgo, *Collecting the Word. Hans Sloane and the origins of the British Museum*, Cambridge 2017.

⁷⁴ Vandelli 1725-1727, I, c. 77r (anche per le citazioni seguenti).

⁷⁵ Vandelli fornisce la descrizione di alcune medaglie: una in argento «grande più d'un testore» con l'iscrizione «Carolus Rex Pisanorum», un'altra della stessa grandezza dove si leggeva da un lato «Io. Galeaz. Anglus. Dux Mediolani» e dall'altra parte «Comes Angler. et Dux Januae» e, infine, una terza con le parole «Henricus de Lorrena» e «Reipublica Napolitan.» e, nel mezzo, «S.P.Q.N.» Ivi, cc. 77r-77v.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Ivi, cc. 80v-81r.

Society presieduta da Isaac Newton si conclude l'esperienza londinese. Il viaggio riprende il 1° giugno del 1726: sbarcati a Dunkerque si dirigono verso i Paesi Bassi – visitando Anversa, Rotterdam, L'Aia, Leiden, Harlem, Amsterdam e Utrecht –, prima di rientrare in terra tedesca. Dopo Colonia, Francoforte e Wurzburg, il 4 agosto del 1726 Vandelli e Fontanelli arrivano a Dresda. Di fronte alle meraviglie della collezione dell'Elettore di Sassonia, Vandelli non avrebbe posto limiti alla sua penna e la descrizione che ne riporta è la più estesa di tutto il diario. Non solo: i tanti particolari che annota nel diario rendono queste pagine una fonte d'eccezione, capace di documentare, come nessun'altra testimonianza coeva, l'allestimento e la dislocazione della raccolta sassone nella prima metà del Settecento.

La visita al palazzo del principe Elettore, al tempo Federico Augusto I detto Federico il Forte, inizia il giorno successivo all'arrivo a Dresda: è il 5 agosto e il *tour* prende avvio della «scuderia»⁷⁸, ovvero dalle Scuderie Nuove, realizzate a partire dal 1586 dal principe elettore Cristiano I all'indomani della morte del padre Augusto. Al piano superiore, come riferisce Vandelli, l'edificio era adibito ad Armeria, ovvero alla conservazione ed esposizione delle armi che, per il loro valore storico o artistico, assolvevano a un'imprescindibile funzione di rappresentanza. La collezione era ordinata tematicamente in trentadue sale: due al piano nobile, ai lati dell'appartamento del principe elettore, e le rimanenti al secondo⁷⁹. Il primo ambiente era «una gran Galleria» dove erano conservate «48 slitte tutti ben fatte per una persona sola» e per questo chiamata stanza delle Slitte o dei Cavalieri Neri⁸⁰. Da qui, attraverso un «gran corridore», che coincide con la Galleria degli Antenati dei Wettin già attraversata dal principe Luigi d'Este, si accedeva a «molte camere, circa al numero di 24 in due appartamenti, piene di armature e spade, varie sono piene di uomini a cavallo con le sue armature che rapresentano i Duchi di Sassonia». In una di esse Vandelli ammirò «la spada dell'ultimo Czar, che donò al Re Augusto oggidì vivente, come pure il cappello del medesimo, l'una e l'altra non è di gran valore; la spada è di ottone con acciaio incastrato; il cappello è cosa ordinaria». In un'altra camera, interamente destinata alla collezione di selle e finimenti da cavallo, ecco un «regallo di Luigi 14 Re di Francia tutto di

⁷⁸ Ivi, c. 101v (anche per le citazioni seguenti).

⁷⁹ H.-W. Lewerken, *L'Armeria*, cit., p. 75 e D. Syndram, *Svaghi principeschi*, cit., p. 60.

⁸⁰ Il fatto che Vandelli la definisca «Galleria» non deve sorprendere, dal momento che non si trattava di una vera e propria stanza, ma di un'ampia sala con colonnati (H.-W. Lewerken, *L'Armeria*, cit., p. 75).

ricamo d'oro, per una muta a sei cavalli»⁸¹. Si tratta del prezioso gruppo di sei selle donato dal Re Sole ad Augusto il Forte nel 1715⁸², realizzato in velluto di seta finemente ricamato a rilievo con fili d'oro e aumentato fino al numero di ventiquattro esemplari dal re di Polonia, almeno stando al racconto di Vandelli. E ancora: una «sella che è un topazzo orientale», servita a «Christiano Andrea», un «rubino come un ovo se pure è vero nell'Elmo», e altre «camere ove sono finimenti da Cavallo, e li abiti de Paggi fatti nell'occasione dello sposalizio del detto Re». Vandelli ricordava anche «la statua di un Cavallo col finimento tutto coperto di finti diamanti, e finti rubini, ma che sembrano veri», e una camera con «penne da Cappello che costano cinquanta milla taleri, con altre tre camere piene di cavalli, e armature de Vecchi Duchi». Tra gli ambienti più rilevanti delle Scuderie Nuove, oltre alla *Pallienkammer* dedicata alle armature da giostra, figurava la *Türckische Cammer*, che conservava per lo più armi orientali: «tre camere tutte piene di armature turchesche», per riprendere il diario di Vandelli, e «in una di esse vi è la statua del Gran Turco con dodici sultane situate al naturale, e come stanno quanto le visita». In altri ambienti ecco alcuni pezzi «meravigliosi», quali un gigantesco «dente di Elefante», dal peso di «120 libre lungo da 7 piedi di diametro mezzo piede» e una camera «con mostri marini di diversi paesi del mondo»⁸³.

Infine, dopo altre due camere «con spade, siable, finite in argento et oro gioelate, e quantità di mazze d'argento che pesano dieci libbre per ciascheduna», Vandelli e Fontanelli entrarono nell'appartamento dell'Elettore dove ammirarono «un monte fatto di diverse miniere con la statua di un Cavallo in una grotta che artificiosamente esce fuori e serve alle tavole del Re». Questo curioso oggetto, in realtà, era una delle due credenze con ripiani a terrazza interamente ricoperte di blocchi di minerale argentifero e su cui erano esposte venti coppe in argento dorato, impiegate nelle cerimonie di benvenuto e strettamente connesse ai tornei che avevano luogo proprio nel cortile delle Scuderie Nuove. Perduti nella Seconda Guerra Mondiale (fig. 9), questi curiosi mobili, risalenti a Cristiano I, erano una vera e propria attrazione: dal lato più stretto, infatti, usciva un cavaliere meccanico, abbigliato da antico romano, che scorrendo lungo una guida porgeva all'ospite di corte la coppa di benvenuto. Si trattava della

⁸¹ Vandelli 1725-1727, I, c. 102r (anche per le citazioni seguenti).

⁸² Dresda, Rüstkammer, L 0026.01. Cfr. scheda di J. Bäuml, in *The Glory of Baroque Dresden. The State Art Collections Dresden*. Catalogo della mostra (Missisipi, Missisipi Arts Pavilion, 1° marzo-6 settembre 2004), Jackson (Missisipi), pp. 246-247.

⁸³ Vandelli 1725-1727, I, c. 102v (anche per le citazioni seguenti).

più eloquente esaltazione visiva della ricchezza mineraria del territorio, dell'estro e della maestria tecnica degli artigiani che li avevano realizzati e, in definitiva, del loro committente⁸⁴. Tra gli oggetti annotati nel diario vi sono «la statua di un Cavallo cavalcato dal Re di Danimarca l'ultima volta che fu a Dresda i finimenti sono di Zafiri, Rubini, Giazinti, e Topazzi e Diamanti forniti», il «modello di un palazzo in forma di Botte che il Re Augusto pensa di far fabricare in campagna»⁸⁵. Vandelli ricordava pure alcuni arredi sontuosi e bizzarri, come un letto composto da «quattro colonne di serpentino, alte da sei piedi, tutta la lettiera è di altro marmo orientale finissimo che accompagna le colonne» e un altro «letto tutto di Alabastro». In un'altra sala era collocata «una tavola rotonda di pietra orientale con dodici careghe compagne», forse da identificare con le sfarzose sedie progettate da Carlo Maria Nosseni su commissione del principe Augusto e ultimate sotto il successore Cristiano I con i ritratti degli imperatori romani⁸⁶. Nell'appartamento superiore, infine, erano conservate «le cose che [h]anno servito quanto sono stati rapresentati i quattro Elementi», ovvero i costumi indossati dai membri della corte in occasione dei fastosi festeggiamenti per il matrimonio del principe Federico Augusto II con l'arciduchessa Maria Josepha nel 1719⁸⁷.

Nella stessa giornata, dopo pranzo, Vandelli e Fontanelli attraversarono l'Elba diretti al «Palazzo detto di Olanda», acquistato dal principe Augusto il Forte nel 1717 e poi rinominato *Japanisches Palais*. Nella generale riorganizzazione delle raccolte promossa dall'elettore, l'edificio fu destinato alla conservazione delle porcellane orientali e di quelle prodotte dalla manifattura di Meissen, nata proprio durante il regno di Augusto in seguito alla scoperta della formula segreta della porcellana cinese⁸⁸. Con il riassetto delle collezioni e, specialmente, con riallestimento della *Schatzkammer*

⁸⁴ U. Weinhold, «Arte e maestria»: l'oreficeria alla corte di Dresda intorno al 1600, in *Fasto principesco*, cit., pp. 206-211.

⁸⁵ Vandelli 1725-1727, I, c. 103r (anche per le citazioni seguenti).

⁸⁶ Cfr. scheda di A. van der Goes, in *Fasto principesco*, cit., pp. 296-297.

⁸⁷ Questi festeggiamenti, tra i più magnifici nella storia delle *allegrezze*, durarono quasi un mese e i preparativi comportarono spese mastodontiche. Si vedano: H. Marx, *Court Festivities in Dresden under Augustus the Strong*, in *The Splendor of Dresden . Five Centuries of Art Collecting*. Catalogo della mostra itinerante (New York, Metropolitan Museum of Art, 21 ottobre 1978-13 gennaio, 1979), New York 1978, pp. 131-134 e il più recente C. Schnitzer, *Constellatio felix: die Planetenfeste Augusts des Starken anlässlich der Vermählung seines Sohnes Friedrich August mit der Kaisertochter Maria Josepha 1719 in Dresden*, Dresden 2014.

⁸⁸ G. von Habsburg, *Tesori*, cit., p. 185.

promosso dal principe, alcuni oggetti originariamente appartenenti all'antica *Kunstammer* del castello vennero spostati nel nuovo edificio sull'Elba. Così nella prima camera «le muraglie», annotava Vandelli, «sono tutte coperte di instrumenti Aurifabrili, Argenti, ferreifabrili, e per l'annatomia ancora». Questi strumenti connessi alle attività mediche, chirurgiche e alla lavorazione dei metalli, già visti dal principe Luigi nel suo passaggio a Dresda, erano stati oggetto di un diffuso interesse collezionistico nella prima metà del XVI secolo e avevano determinato la nascita stessa della *Kunstammer* ai tempi di Augusto I, connotandola proprio per l'altissimo numero di utensili e macchinari⁸⁹. Nella seconda camera dell'appartamento del palazzo d'Olanda si conservavano due grandi specchi ustori e una «tavola di legno orientale tutta di un pezzo di legno è detto Tanzaria ha quattro piedi di Bologna di diametro»⁹⁰. Seguivano due sale di eleganti *artificialia*: una dedicata all'esposizione di «vari scrigni intarsiati di pietre finissime, di avorio, di ambra che si trova nel Baltico e non in altro luogo secondo disse quell'antiquario», insieme a «moltissimi lavori di avorio». Tra gli oggetti visti, Vandelli annotava «una romella di cerata nella quale sono intagliate 180 teste che si vedono con una lente», ovvero uno dei manufatti più celebri della *Kunstammer* di Dresda (fig. 10). Si tratta, infatti, del nocciolo di ciliegio scolpito con un numero sorprendente di teste, a formare un curioso pendente. Seguiva poi una sala con «cinque tavole», su cui erano esposti

«ottanta due orologi antichi e moderni di varie forme; quattro cavalli che corrono per la tavola chi corre all'anello, chi alla caccia, vi è un orso che sona il tamburo; vi è un orologio ove sono cinque figure che fanno un ballo, vi è un papagalo che nel sonar le ore fa tanti versi naturali, vi è un agnello che bela, vi è un cariglion che sona come un oragano etc. Ve ne sono a forma di nave, a forma di globi, Leoni, Aquile, Orsi etc. Ve ne uno che mostra la nascita del Salvatore, si

⁸⁹ D. Syndram, *Svaggi principeschi*, cit., pp. 55-56. La grande collezione di strumenti e utensili raccolta dal principe Augusto era legata alle attività stesse svolte dall'Elettore che, nelle sale della sua *Kunstammer*, si diletta in lavori di falegnameria, nella realizzazione di medaglie e nella tornitura di avori o pietre dure. La connotazione privata di questi ambienti – associati alla *vita activa* del principe – avrebbe presto cambiato di segno con il figlio e successore di Augusto, Cristiano I, il quale, arricchendo e riallestendo la collezione, ne avrebbe esaltato la funzione di rappresentanza. Cfr. Dirk Syndram, *Amassing Magnificence: The Role of the Kunstammer in Princely Self-Representation*, in W. Koeppe (cur.), *Making Marvels. Science and Splendor at the Courts of Europe*. Catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 25 novembre 2019-1° marzo 2020), New York 2019, p. 38.

⁹⁰ Vandelli 1725-1727, I, c. 103v (anche per le citazioni seguenti).

apre una nuvola fra essa si vede il Padre Eterno, poscia si veggono dissendere gli Angioli vengono i pastori, che sonano una pastorale»⁹¹.

Nelle tre camere seguenti, Vandelli registrava rispettivamente «un finimento da tavola di serpentina, ed altre cose», una stanza «piena di statue di cerra che rappresentano uomini, donne, e bestie ornate di corali, vari bicchieri fatti di corni di Rinoceronte, e di noci di Coco» e la terza «piena di quadri di lustra di ottone con pitture fatte a punto di ago, cioè punteggiate, e molti riglievi finissimi di argento, legno, e cerra». Prima di descrivere altre parti del palazzo, nel diario è annotata «una tavola di cedro di un sol pezzo di quattro piedi scarsi di diametro» e «un monte Calvario con Cristo in Croce di ...». Quest'ultimo oggetto, per quanto Vandelli ne abbia lasciato incompleta la descrizione, è forse da ricondurre al *Monte Calvario* della Volta Verde, già ammirato da Luigi d'Este⁹².

Nei sotterranei seguivano otto camere e una sala «le di cui muraglie sono tutte coperte di porcelana»: «ogni camera è di un colore», scriveva Vandelli, e «non è pezzo che non costi molto denaro»⁹³. Nella sala vi erano «cento cinquanta gran vasi alti alla cintura del uomo, la metta de quali serve da mettere nel giardino con entro gli agrumi». Nell'appartamento al piano terreno altri ambienti custodivano la ricchissima collezione di porcellane, addobbate con

«carte chinesi di diversi colori, e finiti con specchi, e porzelane pure di diversi colori, parte sono veramente della China, parte fatta in questo paese, che difficilmente si distinguono, i specchi sono stati fatti a Berlino, si vedono in queste otto camere, e nella sala tutte una diferente dal altra per colore della porzelana, e dalla carte tutte e di disegno fatto per mano del Re Augusto; vi sono i tavolini e scrigni la metà venuti dall'Indie, e dal Giappone, l'altra metà è stata accompagnata qui a meraviglia. Nell'altro appartamento di sopra fatti per mano del Re sono adobati di tele indiane con porzelane in differenti disegni, e di varii colori. Nella settima camera, che è quella ove dorme il Re il letto e baldachino e tutta la camera è di

⁹¹ Ivi, cc. 103v-104r. Tra questi orologi alcuni potrebbero essere indentificati con quelli ancora conservati presso il Mathematisch-Physikalischer Salon di Dresda, come l'«orso che suona il tamburo», forse da associare a quello prodotto ad Augusta nel 1582 (inv. DV 4), o con l'esemplare realizzato intorno al 1635 (inv. DV 11); quello a forma di leone, invece, potrebbe corrispondere all'orologio datato al 1635 (inv. DV 5); infine quello a forma di aquila ricondurrebbe all'orologio assemblato ad Augusta intorno al 1630 (inv. DV 6).

⁹² Cfr. G. von Habsburg, *Tesori*, cit., p. 175.

⁹³ Vandelli 1725-1727, I, cc. 104r-104v (anche per le citazioni seguenti).

arrazzi fatti di tante piume quasi tutte naturali a riserva del rosso, e torchino, il disegno è fiorato, questo finimento da letto, e camera è stato fatto in Inghilterra, l'artefice vi ha lavorato sedici anni, costa al Re settantamila Taleri»⁹⁴.

La visita al *Japanisches Palais* si concluse con la «Menagerie» dove erano «bestie di diverse sorte», come leoni, osi, scimmie, «volpi d'Africa» e «Tigri pantone». Nel rientrare in città i due si fermano ad ammirare «il bel giardino che ora si fabbrica» con splendidi giochi d'acqua: il magnifico complesso dello Zwinger, ultimato solo nel 1733. Vandelli riferisce che il suo disegno era opera di un italiano – in realtà il progettista era il tedesco Matthäus Daniel Pöppelmann – e ne riportava la pianta, con tanto di legenda. La struttura era composta da quattro gallerie «con quattro scalinate che [h]anno doppia scala nel giardino», terrazzi con balastrate e due «torri», attorno alle quali erano i vasi degli agrumi. L'entrata e il prospetto in asse erano decorati con «due atlanti che sostengono il mondo»⁹⁵.

Il 6 agosto Vandelli e Fontanelli tornano al castello dell'Elettore, per visitare l'«appartamento del Re», consistente in una gran sala «adobata d'Arazzi ove sono le vittorie del Re», in «una Camera tutta piena di argenteria, indi in un'altra sala adobata con superbi arazzi colle battaglie di Alessandro Magno, poi si entra nella Camera ove il Re suol pranzare in pubblico»⁹⁶. Lateralmente ad essa si sviluppava «un appartamento doppio di 4 camere adobate di veluto rosso con frangie d'oro, nell'ultima d'una delle due il Re dà udienza, in quella che sono laterali vi è un letto; tutte queste camere sono finite di specchi di Venezia ve ne ho misurato uno di sei piedi di Bologna».

Dagli appartamenti del primo piano i due visitatori scesero poi nelle «due camere» del tesoro, la *Schatzkammer* nota, fin dal Cinquecento, con il nome di «Volta Verde» (*Grünes Gewölbe*) in virtù del colore delle decorazioni delle sale. Nel 1726, quando Vandelli e Fontanelli vi entrarono, si erano da poco conclusi i lavori di riammodernamento promossi da Augusto il Forte, avviati nell'estate del 1721, in seguito ai quali il nucleo originario fu

⁹⁴ Ivi, cc. 104v-105r (anche per le citazioni seguenti).

⁹⁵ Ivi, c. 105v (anche per le citazioni seguenti).

⁹⁶ Ivi, cc. 105v-106r (anche per le citazioni seguenti). Vandelli ritornò su questa sala degli argenti in alcune pagine successive del diario, annotando: «Nella Camera della Argenteria sovradetta ho veduto un vaso di argento fuso, e nel fonderlo vi sono state formate molte medaglie antiche e moderne d'argento, ve ne sono delle Ebraiche, delle latine, e delle moderne. Vi ho letto una con Hercules Dux Ferrarie nel rovescio vi è una figura a cavallo questa è grande più di un testone, ve ne ho letto un'altra Senatus, populosque Florantinus» (ivi, c. 107r).

arricchito da quattro nuove gallerie, una sala da ricevimento, un vestibolo e aree riservate all'amministrazione⁹⁷. Il sovrano concepì personalmente questi nuovi spazi come un vero e proprio museo: ne calibrò l'allestimento prevedendo un itinerario da parte di visitatori esterni, previo pagamento di un biglietto d'ingresso⁹⁸.

La prima sala della Volta Verde, seguendo il racconto di Vandelli, era ricoperta su tutti e quattro i suoi lati, «dal alto al fondo», da «vasi, frottiere, vasellamenti di oro, tazze, brocche di tutte le grandezze, con lavori superbissimi». Secondo una suddivisione degli oggetti calcolata sulla base dei materiali, quella camera era la *Silberzimmer*, traboccante di oggetti in oro e argento dorato dislocati su oltre trecento mensole⁹⁹. Da lì si entrava nell'ambiente più importante della Volta Verde: la *Preziosenzimmer*, «che ha tre colonne nel mezzo che sostentano il volto, e che formano quattro occhi». Comunicante con questa sala, nell'angolo nordorientale, era un piccolo «gabinetto» – l'*Eck Kabinett* – «tutto pieno di figure di pietre di finissimo lavoro, ben distribuite, in modo che lo rimpiscono tutto i specchi che sono al di sotto le fanno risaltare»¹⁰⁰, ovvero la collezione di buffe statuette in miniatura di nani, beoni e cuochi tanto cari ad Augusto¹⁰¹. Tornato nella *Preziosenzimmer* Vandelli ammirò uno dei pezzi più iconici dell'intera collezione: sopra una tavola era posta «tutta la Corte del Gran Mogolo, cioè palazzo, camere, e persone tutte di oro massiccio». Capolavoro della gioielleria tardo barocca, questa *Corte del Gran Moghul* (fig. 11) richiese all'orafo Johann Melchior Dinglinger oltre sette anni di lavoro per rappresentare – con ben 5223 diamanti, 189 rubini, 175 smeraldi, 53 perle, due cammei e uno zaffiro – la scena in cui principi e dignitari del regno recano doni di compleanno all'imperatore Shah Auranghzeb, morto nel 1707. Nella stessa camera, «tra le cose più rare – scrive Vandelli – era pure uno

scrigno che occupa tutta una facciata ove rinchiude dentro di se dieci finimenti da abito uno di diamanti Briglianti, l'altro di diamanti grossi come le grosse castagne, uno di rubini briglianti, un altro di giazinti, uno di smeraldi, uno di corniola orientale uno di diamanti sopra foglie rosse, uno di tartaruga, uno di oro massiccio, uno di argento con diamanti. segue una cassetta con varie robbe con inpugnature

⁹⁷ G. von Habsburg, *Tesori*, cit., pp. 185-186.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ivi*, p. 190.

¹⁰⁰ Vandelli 1725-1727, I, c. 106v (anche per le citazioni seguenti).

¹⁰¹ G. von Habsburg, *Tesori*, cit., p. 191.

legate in oro, e gioie, l'ultima cassa è tutta piena di diverse pietre preziose di zaffiri, Crisoliti, acqua marine, topazzi, smeraldi, granate e formano F.A.R.P. e sono di smisurata grandezza»¹⁰².

Vandelli chiudeva la descrizione del tesoro sassone annotando che il custode «è un signore garbatissimo che ci ha mostrato tutte le cose più rare del Tesoro con grande compitezza». Il racconto della sua esperienza a Dresda, al di là delle aggettivazioni di circostanza, credo riveli un sincero entusiasmo e un vivo stupore, che raramente emergono dalle pagine del diario di viaggio¹⁰³. Questo resoconto inoltre testimonia un allestimento provvisorio della raccolta dei Wettin, precedente alla sua suddivisione in veri e propri musei specialistici voluti da Augusto il Forte¹⁰⁴. Sintomatico di un lavoro ancora *in fieri* è il silenzio di Vandelli sulle altre camere che avrebbero costituito il percorso della Volta Verde – la Sala dei Bronzi, la Sala degli Smalti, la Sala degli Argenti, la Sala dell'Araldica e quella dei gioielli (*Jewelenzimmer*): la *Schatzkammer*, come scrisse nel suo diario, era composta di due sole camere e un gabinetto. Lo stesso vale per il *Japanisches Palais*: i tanti orologi e gli strumenti matematici e scientifici, ad esempio, sarebbero stati destinati al Salone Matematico e Fisico dello Zwinger, fondato nel 1728, mentre altri oggetti là ricordati dal modenese – come la scultura miniaturizzata del nocciolo di ciliegio e il *Monte Calvario* – sarebbero più tardi confluiti nel tesoro della Volta Verde. Ripreso il viaggio, i due avrebbero a lungo soggiornato a Vienna prima di rientrare a Modena nell'estate del 1727.

I due diari di viaggio non sono soltanto una testimonianza preziosa per la ricostruzione degli allestimenti delle *Wunderkammer* visitate da Luigi d'Este e Domenico Vandelli. Essi concorrono ad avvalorare – e credo a motivare – l'attenzione portata alle *mirabilia* da Francesco II, che promosse l'allestimento della galleria di meraviglie proprio al ritorno del cugino Luigi, e da Francesco III, che avrebbe incaricato proprio Domenico Vandelli di custodire quella raccolta prima di promuoverne un riordino. Di certo, per riprendere il passo con citato in apertura, i nostri aristocratici, girando il mondo in valigia, non mancarono di riempirsi gli occhi di «cose rare e notabili».

¹⁰² Vandelli 1725-1727, I, cc. 106v-107r (anche per la citazione seguente).

¹⁰³ A.R. Venturi, *Il marchese*, cit., p. 38, evidenzia come «da queste pagine non escono né entusiasmi né passioni».

¹⁰⁴ H. Watanabe-O'Kelly, *Court Culture*, cit., p. 220.



Fig. 1 – Autore ignoto, *Ritratto equestre del principe Luigi d'Este*, XVII sec., Sassuolo, Palazzo Ducale, Sala della Fama, inv. 17889, su concessione del Ministero della Cultura, Archivio Fotografico delle Gallerie Estesi (foto Carlo Vannini).



Fig. 2 – Samuel Blesendorf, *Veduta idealizzata del gabinetto di antichità nel palazzo di Berlino intorno al 1695* (da Lorenz Beger, *Thesaurus Brandenburgicus selectus*, vol. I, Berlino, Coloniae Marchicae, 1696).



Fig. 3 – Elias Lencker, *Monte Calvario*, 1577, ebano, legno, perle, argento, dorature, Dresda, Grünes Gewölbe, III 187, © 2021



Fig. 4 – Manifattura di Costantinopoli?, *Ciotola*, IV sec. d.C., agata, Vienna, Kunsthistorisches Museum, Weltliche Schatzkammer, WS XIV 1, © Kunsthistorisches Museum, Wien.



Fig. 5 – Manifattura tedesca?, *Pezzi per il gioco degli scacchi*, XV sec.?, legno, argento e oro, attualmente esposti al Castello di Ambras, Innsbruck, PA 772 © Kunsthistorisches Museum, Wien.




Fig. 6 – Urna, incisione (da Girolamo Baruffaldi, *Dissertatio de praeficis ad illustrationem urnae sepulchralis*, Ferrara, apud heredes Bernardini Pomatelli, 1713).



Fig. 7 – Reliquiario con San Giorgio a cavallo, 1586-1597, agata, smalto, rubini, Monaco, Residenz, Schatzkammer Kat. 1970 nr. 58, © Bayerische Schlösserverwaltung, Maria Scherf / Rainer Herrmann, München.



Fig. 8 – Jan Vermeyen, *Collana con insegne del duca Alberto V*, 1565-1575, oro, smalto, smeraldi, diamanti e perle, Monaco, Residenz, Schatzkammer Kat. 1970 nr. 57, © Bayerische Schlösserverwaltung, Maria Scherf / Rainer Herrmann, München.



Fig. 9 – Credenza che riproduce il fianco di una montagna, già Dresda, Nuove Scuderie.



Fig. 10 – Manifattura tedesca, *Pendente con 185 teste scolpite*, ante 1589, nociolo di ciliegia, oro, smalto e perla, Dresda, Grünes Gewölbe, VII 32 ee, © 2021 (foto Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin).



Fig. 11 – Melchior Johann Dinglinger, *Il trono del Gran Mogul Aureng-Zeb*, 1701-1708, anima in legno, oro, argento, parzialmente placcato in oro, smalto, pietre preziose, perle, pittura a lacca, Dresda, Grünes Gewölbe, VIII 204, © 2021 (foto Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin).

IV. LA CULTURA SCIENTIFICA

Anto de Pol*, Gianluca Carnevale*

*Teatri e musei anatomici nel Settecento italiano.
Teatro e museo anatomico di Modena:
l'insegnamento della medicina tra arte e scienza.*

*Theaters and anatomical museums
in the Italian eighteenth century.
Theatre and Anatomical Museum of Modena:
Teaching medicine between art and science.*

ABSTRACT. The University of Modena and Reggio Emilia is one of the most ancient institutions in Italy. In late XVIII century, the interest for the study and teaching of Anatomy in Modena triggered the construction of the Anatomical Theatre, strongly promoted by Antonio Scarpa. Under the regency of duke Francesco IV of Austria-Este, the Anatomical Museum was built at the upper floor of the Theatre. The Anatomical Museum was ultimately opened in its current plan in 1854, under the direction of Professor Paolo Gaddi, consisting in four rooms which collect a huge selection of fine anatomical preparations. After a prolonged time of closure, the Anatomical Museum and Theatre are currently being recovered and brought to their original glory.

KEYWORDS: Anatomical Theater, University of Modena.

In questo nostro excursus sulla nascita dei Teatri e Musei Anatomici nel Settecento italiano e sull'insegnamento della medicina è necessario anzitutto partire da percorsi già definiti in questo campo dal prof. Giorgio Toni, già direttore dell'Istituto di Anatomia Umana Normale dell'Università di Modena, e dallo studioso Pericle Di Pietro, che molto hanno approfondito il tema della cultura scientifica a Modena.

La pubblicazione *L'insegnamento dell'Anatomia nello studio modenese* rappresenta, a tale riguardo, una pietra miliare nella ricostruzione della

* Dipartimento Chirurgico medico Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

storia del Teatro e del Museo Anatomico di Modena¹. Quest'opera, con i suoi contenuti, indica la via maestra da seguire per conoscere le modalità con cui il corpo umano e i suoi apparati entrarono a far parte degli insegnamenti dell'Ateneo emiliano e, più in generale, delle conoscenze scientifiche nel contesto citato. In essa sono delineati non solo il primo costituirsi del Teatro Anatomico Modenese, ma anche la nascita del suo Museo. È così possibile ripercorrere, tassello dopo tassello, la storia della scienza in generale, e dell'anatomia in particolare, nei suoi differenti e a volte tortuosi percorsi.

L'Università di Modena e Reggio Emilia, assieme alle Università di Bologna e Padova, è una tra le più antiche Università Italiane. Nasce nel 1175 per opera di Pillio da Medicina per l'insegnamento delle leggi.

I primi corsi di Medicina hanno luogo nel 1329, anno in cui Pietro della Rocca viene nominato, con una disposizione degli "Statuti Cittadini", primo lettore di questa materia².

La ricerca nel campo dell'Anatomia Umana in quegli anni va di conseguenza con lo studio della Medicina, attraverso la dissezione dei cadaveri dei giustiziati, forse uno dei primi sistemi di indagine con finalità scientifiche. Si iniziano così a disvelare tutte le meraviglie nell'ambito della conoscenza del corpo umano. Per molti secoli tale conoscenza è stata ostacolata da principi di ordine morale, religioso, culturale e solo nel tardo Medioevo e, successivamente nel Rinascimento, si impone la necessità dello studio della materia vivente. In assenza di strumenti tecnici evoluti, la ricerca che la Medicina può intraprendere nel proprio percorso evolutivo, è quella che si ottiene mediante l'osservazione morfologica dell'oggetto, per cercare di comprenderne le funzioni (autopsia – dal greco *αὐτός*, "stesso" e *ὄψις*, "vista" – indica appunto l'atto di guardare con i propri occhi).

I primi passi sulla conoscenza del corpo umano e sulle pratiche dissectorie a Modena sono attestati da Jacopino de Lancellotti nelle sue *Cronache* del 1494. Le azioni dei medici modenese vengono così descritte dal cronista:

«Fu apichato uno al quale aveva sasinatozente e robato robbe e era ordenato de squatarelo non li fu mastro che lo squartasse poi fu dato a li medici li quali lo portarono in contrada de S. Zohano vecchio in casa de

¹ P. Di Pietro-G. Toni. *L'insegnamento dell'Anatomia nello Studio modenese e l'Istituto di Anatomia Umana Normale*, in «Pubblicazione dell'Istituto di anatomia umana normale dell'Università di Modena», II (1971), pp. 1-41.

² Ivi, p. 5.

queli dal Bambaxo e li fu smembrato e fato notomia»³.

Evidentemente, era pratica comune in quei tempi eseguire la dissezione presso case private («queli dal Bambaxo»), non esistendo ancora alcuna struttura che potesse ospitare tali attività. Deve passare più di mezzo secolo perché si abbia notizia di un'altra dissezione pubblica (1544) effettuata in Modena da un giovane Gabriele Falloppia (1523-64) (fig. 1) nell'Ospedale S. Giovanni della Morte⁴. Il permesso per effettuare la dissezione anatomica da parte delle autorità cittadine fu ottenuto dal Rettore del Collegio dei Medici di Modena, Nicolò Machella, che sostenne l'esigenza di migliorare, in questo modo, le conoscenze anatomiche dei giovani medici⁵.

Falloppia, già esperto in quest'ambito, eseguì una perfetta autopsia – una «nottomia» – utilizzando anche lo scheletro (ottenuto per ebollizione) in cui i diversi segmenti ossei erano tenuti assieme con fili di rame e colla (fig. 2). Le parti ossee dello scheletro erano mobili, per assecondarne la fisiologia, a differenza di quelle predisposte da un anatomico altrettanto famoso, Andrea Vesalio (1514-1564), che conservò parti mobili soltanto per l'articolazione mandibolare (5).

Nell'ambito del percorso storico dello studio dell'anatomia una menzione particolare merita, un secolo più tardi, Bernardino Ramazzini (1633-1714), che nel suo epistolario con Marcello Malpighi della vicina università Bolognese rilevava come ci fosse la necessità di istituire un regolare insegnamento di anatomia da effettuarsi preferibilmente sul tavolo dissectorio⁶.

Il 20 settembre 1697 i Conservatori della Comunità Modenese, consci dell'importanza dell'insegnamento della Medicina, chiesero dunque al Duca di Modena il permesso di “costruire un luogo ad esso idoneo” e, avuto il benestare del sovrano, iniziarono i lavori utilizzando un'ampia sala chiamata “Sala della spelta” (granaio) che si trovava nel Palazzo Pubblico, ovvero il Palazzo Comunale. In questa sala, in poco più di quattro mesi, viene portata a termine la costruzione del Teatro Anatomico, inaugurato nel febbraio del 1698 da una lezione del medico Francesco Torti (fig. 3). La vita del Teatro Anatomico, voluto dai Conservatori, è peraltro molto breve e, dopo un periodo iniziale di autonomia, il 15 settembre 1713 viene tra-

³ Ivi, p. 6.

⁴ Ivi, p. 7.

⁵ E. Corradini, *Nascita e sviluppo dei musei anatomici di Modena tra Settecento e Novecento: il Museo Ostetrico, il Museo Anatomico, il Museo Etnografico Antropologico*, in «Medicina nei secoli, Arte e Scienza, Journal of History of Medicine» (2015), pp. 441-480.

⁶ P. Di Pietro, *Nuovo contributo all'Epistolario Ramazziniano*, in «Castalia», (1965), pp. 99-110.

sformato definitivamente in un Teatro di Opere e Commedie⁷. Trasferitosi Ramazzini a Padova, i due docenti di anatomia restano Francesco Torti e Antonio Chierici. Le loro lezioni, dopo la chiusura del Teatro Anatomico, sono puramente teoriche, mentre lo studio dissectorio avviene di nuovo in abitazioni private o presso la casa del dissettore stesso. Il 27 gennaio 1749 gli studenti di Medicina rivolgono ai Conservatori della città di Modena una petizione perché venga loro «concesso di ottenere qualche cadavero dall'ospedale, scorgendo la necessità che avevano di conoscere come naturalmente stanno situate nell'uman corpo le parti tutte che lo compongono dopo che loro sono state accennate dalli scritti dell'Anatomia». I Priori della S. Unione, cioè il direttivo dell'Ospedale, accolgono la petizione e approntano un luogo all'interno del nosocomio dove si possano effettuare le dissezioni per lo studio dell'Anatomia⁸. Nell'ospedale costruito da Francesco III viene allestita una saletta al piano terreno, dove vengono eseguite dissezioni ad opera dei Maestri Lettori e dei Medici dell'Ospedale, a cui assistono non solo gli studenti di medicina, ma anche infermieri e praticanti.

Con la riforma attuata da Francesco III nell'ottobre del 1772 lo Studio Pubblico diviene Università Estense. Stante il rango di Università di Stato, vengono emanati i 15 titoli delle Costituzioni dell'Università di Modena la cui organizzazione sarà ripartita in quattro classi o facoltà: Teologia, Legge, Filosofia e Arti e Medicina. L'insegnamento dell'anatomia viene affidato ad un Professore Ordinario⁹ ¹⁰.

La riforma di Francesco III, oltre ad apportare numerose modifiche all'insegnamento universitario prevede tra l'altro anche la costruzione di un nuovo Palazzo Universitario, ancora oggi sede dell'Università, allocandovi all'interno un Teatro Anatomico. Quest'ultimo non vedrà mai la luce, poiché le autorità ritengono più consono ospitare il teatro anatomico presso un'area dell'Ospedale¹¹.

Il 10 febbraio 1773 Francesco III prescrive pertanto che il Teatro Anatomico sia realizzato nel Grande Spedale. Il Consiglio dell'Opera Pia e il Professore Antonio Scarpa (che nel 1772 aveva ottenuto la cattedra di Anatomia e Chirurgia) (fig. 4), decidono di costruire il Nuovo Teatro Anatomico dentro al recinto dell'Ospedale, vicino alla chiesetta di S. Nicolò,

⁷ P. Di Pietro-G. Toni. *L'insegnamento dell'Anatomia nello Studio modenese*, cit., pp. 8-9.

⁸ Ivi, p. 12.

⁹ C. Tavilla. *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studi negli Stati di Sua Altezza Serenissima (1772)*, Modena 2005, pp. 7-9.

¹⁰ P. Di Pietro-G. Toni, *L'insegnamento dell'Anatomia nello Studio modenese*, cit., p. 18.

¹¹ Ivi, p. 20.

affidando il progetto nel suo insieme al capomastro Lorenzo Toschi che appronta i disegni e dà inizio ai lavori il 17 dicembre 1773. La costruzione comprende un porticato, il cui ingresso principale vede l'accesso da Piazza d'Armi, oggi via Berengario. Questo era un tempo l'ingresso secondario del Teatro Anatomico, in quanto in origine vi si accedeva dall'interno del cortile maggiore dell'Ospedale. A metà del porticato, composto da nove arcate a tutto sesto, quattro delle quali attualmente chiuse, si riparavano studenti e professori in attesa delle lezioni. Attraverso quest'ultimo, venendo dal contiguo cortile dell'Ospedale, si poteva entrare nell'atrio del Teatro anatomico salendo alcuni gradini (fig. 5).

Nell'atrio esistevano cinque porte, quella principale e le due laterali davano accesso alla torre ottagonale dove si trovava il teatro, le altre conducevano a due stanze disposte parallelamente al portico. Al di sopra di ogni porta, in nicchie, erano collocati i busti in cotto di illustri Anatomici: Giacomo Berengario, Gabriele Falloppia, Bernardino Ramazzini, Francesco Torti, Antonio Vallisneri. Quattro di questi si trovano tuttora nella collocazione originaria mentre quello di Vallisneri è stato trasferito al di sopra della scala che dà accesso al Museo Anatomico¹².

Il Teatro realizzato su pianta ottagonale (fig. 6), costruito interamente in legno, fu disegnato dallo stesso Scarpa che, esperto delle esigenze didattiche dell'anatomia e dello studio dal vero del corpo umano, aveva preso spunto dal teatro Anatomico di Padova, dove aveva insegnato. Quest'ultimo, realizzato nel 1594 da Fabrizio di Acquapendente, primo nel suo genere, aveva rappresentato per l'epoca una struttura all'avanguardia. Scarpa, chiese al modenese Girolamo Vandelli, professore di Chirurgia a Padova, di interessarsi per poter avere un modello di quel teatro anatomico e, grazie a Vandelli, un prototipo in legno approntato dal falegname Benedetto Muratori raggiunse Modena¹³.

Quello che sappiamo del modello, attraverso la relazione dell'artigiano che lo realizzò, è così riassumibile: «Imbuto di legno, o siano sedili, e comodi per li Scolari nell'interno del Teatro»¹⁴ (fig. 7). Il Teatro Anatomico dopo la sua realizzazione nella sua configurazione ultima viene descritto dal pubblico Perito muratore Lorenzo Toschi come segue: «l'arena è costituita da 5 ordini di sedili: il primo forma la piazza in figura ovale

¹² E. Corradini. *Nascita e sviluppo dei musei anatomici di Modena*, cit., pp. 449 s.

¹³ P. Di Pietro-G. Toni, *L'insegnamento dell'Anatomia nello Studio modenese*, cit., p. 20.

¹⁴ G. Favaro. *Rassegna per la Storia dell'Università e della cultura superiore modenese. Dedicato a "Antonio Scarpa e l'Università di Modena"*, in *Rassegna Storia Università di Modena*, IV, Modena 1932, pp. 1-289.

per il Maestro e i professori; il secondo, il terzo ed il quarto sono formati analogamente al primo; il quinto, una sorta di loggione, più ampio, segue la pianta ottagonale del teatro». Sono inoltre nominate due scale e due bussole che portano al di sotto del teatro.

Il Teatro Anatomico viene inaugurato ufficialmente il 23 gennaio 1775, con una lezione in latino che Scarpa tenne per l'occasione¹⁵.

Lo Scarpa, d'ora in poi, ha la possibilità di svolgere le sue lezioni anche con le dimostrazioni sul «cadavero». Oltre ad essere esperto di anatomia e chirurgia, l'insigne scienziato vantava notevoli conoscenze nel campo dell'ostetricia e della ginecologia avendo frequentato due importanti scuole, la prima a Padova dal suo maestro Luigi Calza e la seconda a Bologna, sotto la guida del professor Galli¹⁶. Sulla base dei percorsi già intrapresi in questo settore, l'11 dicembre 1775, il celebre medico fonda a Modena «La Nova Scuola Dell'Arte Ostetrica». All'interno del Teatro Anatomico trova sede anche una scuola per levatrici¹⁷, viste le nuove esigenze per l'assistenza al parto. Nel perseguimento di tali iniziative, lo Scarpa fece richiesta ai Riformatori degli studi dell'Università di poter avere delle preparazioni artificiali per illustrare lo status di gravidanza sia del parto naturale che di quello non naturale. A tale scopo si incaricò Giovan Battista Manfredini. Il ceroplasta era largamente conosciuto: aveva partecipato alla produzione di numerose preparazioni ostetriche in cera a Bologna e Padova e realizzato una serie di modelli in cera per il pontefice Benedetto XIV. Il riconoscimento ottenuto gli fa guadagnare la nomina di Membro effettivo dell'Accademia Clementina di Bologna nella classe degli Scultori Anatomici¹⁸ (fig. 8). Al Manfredini si devono anche la realizzazione delle Terrecotte Ostetriche, «tecnicamente ineccepibili e di grande delicatezza artistica», come testimonia una cronaca dell'epoca, che oggi si conservano presso l'Università di Modena¹⁹.

¹⁵ G. Favaro, *Rassegna per la Storia dell'Università e della cultura superiore modenese*, cit., pp. 202 s.

¹⁶ F.A. Manzoli-G. Mazzotti, *Il Museo di Anatomia Umana*, in *Storia illustrata di Bologna*, I. *Musei dell'Università*, Milano 1987, p. 201 ss.

¹⁷ G. Favaro, *Rassegna per la Storia dell'Università e della cultura superiore modenese*, cit., p. 213 s.

¹⁸ W. Di Palma, *Descrizione delle cere ostetriche romane di Giovan Battista Manfredini*, in T. Bovi (cur.), *Le cere ostetriche romane di Giovan Battista Manfredini*, Roma 1991, p. 35 ss.

¹⁹ G.B. Fabbri, *Antico Museo Ostetrico di Giovanni Antonio Galli. Restauro fatto alle sue preparazioni in plastica e nuova conferma della suprema importanza dell'Ostetricia sperimentale*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna» (1872), pp. 153-155.

Nel tempo si susseguirono diversi professori nell'insegnamento di Anatomia: Michele Araldi, Santo Fattori e Alfonso Domenico Bignardi²⁰.

Nel 1814, con la restaurazione del governo estense a conclusione della dominazione francese e filonapoleonica, l'Università di Modena acquista una rinnovata vitalità. Con una riforma degli studi Francesco IV Arciduca d'Austria Este approva le modifiche per l'innalzamento di un piano del Teatro Anatomico e gran parte dei nuovi locali così ottenuti sono assegnati al Museo di Anatomia. Si deve tuttavia sacrificare parte dell'area ottagonale del Teatro che assume una pianta irregolarmente esagonale. Due anni dopo, grazie al Prof. Santo Fattori nascerà il Museo Anatomico con la funzione di conservare preparati di Anatomia, Istologia e Fisiologia²¹. I lavori di ripristino si concluderanno nel 1818 con l'apposizione di una lapide nell'atrio che immette oggi alle scale. Nel 1822 il prof. Alfonso Domenico Bignardi definisce l'ordinamento attuale delle sale del museo iniziando da quella che a lavori ultimati costituirà il terzo compartimento del grande salone. Gli altri compartimenti verranno approntati successivamente: il quarto nel 1839, il secondo nel 1840 e nel 1852 il primo. Nel 1850 vengono apportati dei miglioramenti alla parte muraria e nel 1852 il museo viene completato, demolendo la scala che era stata costruita nel 1818; al suo posto viene ricavata una saletta attigua al museo denominata "Sala del Mascagni"²² per le tavole anatomiche che in essa vi erano poste (fig. 9). Queste vi trovarono collocazione fino a quasi alla fine dello scorso secolo, assieme a moltissimi preparati in liquido (fig. 10).

Nel nuovo museo potevano essere osservati numerosi preparati anatomici che, sotto la supervisione del prof. Fattori, vengono realizzati dai dissettori Manni e Riccardi. Dopo la morte di Bignardi, Paolo Gaddi, già incisore per l'Università, reggerà la cattedra di Anatomia per quasi un trentennio. Gaddi fa apportare notevoli miglioramenti di ordine funzionale ed igienico alle sale per gli esercizi anatomici sul cadavere. Indirizzando le sue attività anche alla ricerca microscopica, svilupperà lo studio dell'anatomia microscopica e dell'istologia²³. Nel 1853 l'Arciduca Francesco V, come si legge nell'iscrizione collocata sopra l'ingresso

²⁰ G. Favaro, *Rassegna per la Storia dell'Università e della cultura superiore modenese*, cit., p. 108.

²¹ E. Corradini, *Nascita e sviluppo dei musei anatomici di Modena*, cit., p. 463.

²² E. Corradini-V. Canè-A. de Pol, *Le tavole di Giovanni Paolo Mascagni nella sala del Mascagni del Museo Anatomico di Modena*, in «Quaderno di Museologia Medica. Le collezioni di materiali grafici per la didattica medica (secoli XV-XX)» (2015).

²³ G. Generali, *L'Università degli Studi di Modena ed il Teatro Anatomico. Memoria del dottor Giuseppe Generali*, Modena 1846, p. 1-29.

principale del Museo Anatomico, dà prova di *provvidenza e benevolenza*, realizzando un nuovo ampliamento del Museo che viene riaperto al pubblico in occasione della *Triennale Esposizione delle Belle Arti*. Nel 1866 il prof. Gaddi inaugura *la collezione etnografico-antropologica* di cui si era interessato fin dai primi anni del suo insegnamento. In essa si ritrovano anche i busti in cera dei tipi caucasico, mongolo, etiopico, beduino e giapponese, realizzati dal ceroplasta Remigio Lei (fig. 11). Gaddi commissiona a Lei anche alcune cere anatomiche di indiscutibile valore storico-scientifico, di cui ricordiamo la dettagliata sezione dei *Corpuscoli sensoriali del Pacini* (fig. 12) e una riproduzione di *Cervello con base*. Oltre a una serie di miglioramenti strutturali e organizzativi, il professor Gaddi continua il suo instancabile lavoro per la riorganizzazione e l'assetto del Museo Anatomico²⁴. La suddivisione da lui effettuata in quattro sale o compartimenti corrisponde alle quattro sale attuali (fig. 13).

All'apertura del museo, l'ordinamento del professor Gaddi veniva così descritto: «La grande sala che racchiude le preparazioni di anatomia umana fisiologica e patologica è lunga 31 metri e mezzo cioè oltre 62 braccia agrimensorie oltre 7,20 metri cioè quasi 15 braccia di larghezza. Le preparazioni che si osservano in questo museo sono per la massima parte cioè eseguite o sul cadavere intiero o sopra parti del cadavere. Alcune poche sono plasticate alcune eseguite in metalli ma colle forme dal vero e pochissime in cera o gesso».

Il *primo compartimento*, che corrisponde all'attuale prima sala, comprende: le parti elementari del corpo umano, una serie di teschi di razze diverse e una collezione di scheletri di embrioni, feti, neonati conservati in formalina che vanno dalle prime quattro settimane di vita intrauterina fino ai dodici anni e alcuni saggi di mummificazioni (fig. 14).

Il *secondo compartimento* si identifica con la seconda sala e comprende preparati artro-miologici, organi conduttori la sensibilità, sezioni dei centri nervosi, preparazioni neurologiche ed organi della circolazione sanguigna e linfatica (fig. 15).

Il *terzo compartimento*, oggi conservato nella terza sala, oltre a *tre statue naturali* che mostrano vasi, nervi, muscoli e organi interni, raccoglie una serie di preparati patologici (fig. 16A-B).

Il *quarto compartimento*, attualmente ubicato nella quarta sala, comprende preparati relativi alle diverse settimane di sviluppo dell'embrione e

²⁴ P. Gaddi. *Ricordo per chi visita il Museo Anatomico della R. Università degli Studi in Modena, aperto al pubblico ricorrendo la Triennale Esposizione delle Belle Arti l'anno 1854*, Modena 1854, p. 3.

del feto umano, gli organi di senso e diverse anomalie congenite²⁵ (fig. 17).

Nel tempo si susseguirono nell'insegnamento dell'anatomia Eugenio Giovanardi (1860-96), Romeo Fusari (1896-98), Giuseppe Sperino (1898-1926), Giuseppe Favaro (1926-1947), Callisto Chigi (1948-68), Giuseppe Giordano Lanza (1969) fino al suo ultimo Direttore Giorgio Toni (1969-77). Durante gli ultimi cento anni si è sempre osservata la necessità di occuparsi dell'inadeguatezza dei locali dell'Istituto di Anatomia per l'insegnamento. Negli anni Ottanta del Novecento, l'istituto, i suoi laboratori e l'insegnamento vengono infine trasferiti all'interno del Policlinico di Modena.

Teatro e Museo rimangono chiusi e lasciati al degrado del tempo fino ad una prima ristrutturazione del Teatro Anatomico conclusasi nel 2019, che ha riportato il Teatro al suo splendore originale (fig. 18). Il museo, con la sua ricchissima collezione di preparati che, per il suo valore storico, scientifico e culturale si configura come una delle collezioni più importanti al mondo, sta per essere restaurato grazie al nuovo progetto "AGO – Modena fabbriche culturali"²⁶. Il recupero dell'area dell'ex ospedale S. Agostino e degli ex Istituti Universitari di via Berengario è finanziato e promosso dalla Fondazione di Modena, in coordinamento con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Ringraziamenti:

La ricerca è stata Finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena all'interno del Progetto Recupero e Catalogazione del Museo Anatomico.

Si ringrazia il Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia Prof. Carlo Adolfo Porro per aver reso disponibili i preparati e le strutture del Teatro e Museo Anatomico.

Si ringrazia il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Ing. Paolo Cavicchioli per la disponibilità alla realizzazione di questo lavoro.

Si ringraziano il prof. Matteo Al Kalak, la dott.ssa Laura Bertoni, la dott.ssa Alessandra Pisciotta per la loro competenza e i loro suggerimenti.

Si ringrazia Giovan Battista de Pol per il lavoro di allestimento ed elaborazione delle riprese fotografiche dei preparati museali.

²⁵ R. Maramaldo-L. Mola-B. Fratello, *Musei Anatomici*, in A. Russo-E. Corradini (curr.), *Musei Universitari Modenesi*, Bologna 2008, pp. 51, 59.

²⁶ <https://www.agomodena.it/>.




Fig. 1 - Gabriele Falloppia (1523-1564), olio su tela conservato presso il Dipartimento CHIMOMO dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 2 - Scheletro umano di adulto, collezione Museo Anatomico, dell'Università di Modena e Reggio Emilia.




Fig. 3 - Busto di Francesco Torti. Atrio di ingresso al Teatro Anatomico, dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 4 - Busto di Antonio Scarpa (1752-1832). Lunetta sul passaggio tra la seconda e la terza sala del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 5 - Porticato all'ingresso del Teatro Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.




Fig. 6 - Pianta originale del Teatro Anatomico del 1772-73.



Fig. 7 - Veduta dall'alto della cavea del Teatro Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia dopo il restauro.




Fig. 8 - Preparazione di pelvi femminile in cera, probabilmente eseguita da Giovan Battista Manfredini appartenente alla collezione del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio



Fig. 9 - Tavole anatomiche originali di Paolo Mascagni (1755-1815), presenti presso il Dipartimento CHIMOMO, sezione Istologia, dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 10 - Preparazioni conservate in formalina di neonato e testa con porzione di tronco di adulto, sezionate. Collezione appartenente al Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 11 - Busti in cera realizzati dal ceroplasta Remigio Lei (1828-1905) per la collezione etnografica antropologica. Collezione appartenente al Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 12 - Corpuscoli sensoriali di Pacini, realizzati dal ceroplasta Remigio Lei. Collezione appartenente al Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.




Fig. 13 - Suddivisione del Museo Anatomico nelle quattro sale attualmente presenti (A2 – A3 – A4 – A5) e della Sala del Mascagni (A6).



Fig. 14 - Preparati osteologici presenti nella prima sala del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 15 - Preparati artro-miologici presenti nella seconda sala del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 16A - Preparati mostranti l'apparato cardiocircolatorio conservati nella terza sala del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 16B - Preparati mostranti vasi e nervi ottenuti per iniezione conservati nella terza sala del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 17 - In alto neonati con due teste e fusione del tronco, in basso neonato con anencefalia, conservati in formalina. Quarta sala del Museo Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



Fig. 18 - Teatro Anatomico di Modena dopo il restauro.

Elena Corradini*

*Il Museo Ostetrico Antonio Scarpa
dell'Università di Modena e Reggio Emilia
tra Settecento e Novecento*

*The Antonio Scarpa Obstetric Museum
of the University of Modena and Reggio Emilia
between the eighteenth and twentieth centuries*

ABSTRACT. In 18th century Europe favoured a true medical specialisation in Obstetrics for doctors and midwives, which had been hoped in the Duchy of Este by Ludovico Antonio Muratori since 1749. Duke Francesco III (1698-1780) favoured the introduction of Obstetrics teaching at the University of Modena where, following the reform, in the academic year 1772-1773 Antonio Scarpa (1752-1832), a pupil of Luigi Calza (1736-1783) who had set up an Obstetrical Cabinet at the University of Padua, was called to teach Anatomy and Surgery. In the new Anatomical Theatre, inaugurated in 1775 with a lecture in Latin on 13 December 1775, Scarpa opened the School of Obstetric Art for obstetric surgeons and midwives and an Obstetric Cabinet equipped with appropriate obstetric instruments and preparations. In the same year, the Bolognese sculptor Giovan Battista Manfredini (1742-1789) for the Cabinet made obstetrical models in coloured wax, commissioned by Scarpa. To these were added 52 obstetrical models in coloured terracotta made by the same sculptor, which after various vicissitudes only arrived in Modena in 1815. Between the 19th and 20th centuries, the history of the Obstetrical Museum followed that of the Obstetrical Clinic, and in 1992 the obstetrical models in coloured terracotta, after restoration work, were exhibited to the public in a room adjoining the Anatomical Museum, where they remained until their recent transfer to a room in the Department of Legal Sciences while awaiting their definitive location in the university buildings in via Berengario, adjoining the Sant'Agostino Hospital, as part of the Ago Modena Fabbriche Culturali project.

KEYWORDS: Obstetrical Museum, obstetrical models, Antonio Scarpa, Giovan Battista Manfredini.

* DIF - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

SOMMARIO: 1. I primi insegnamenti clinici di Ostetricia nel Settecento in Europa e in Italia – 2. L'istruzione in Ostetricia nel Ducato Estense. Antonio Scarpa e la creazione di un Gabinetto o Museo Ostetrico a Modena – 3. La realizzazione delle terrecotte ostetriche – 4. Il Museo Ostetrico tra Otto e Novecento.

1. *I primi insegnamenti clinici di Ostetricia nel Settecento in Europa e in Italia*

Nel Settecento in Europa, nell'ambito del rinnovamento politico e sociale, la tutela della salute divenne oggetto di attenzione da parte dei governanti e in particolare, per fronteggiare la moria di donne e bambini durante il parto, si volle favorire una vera e propria specializzazione medica in Ostetricia con un *corpus* dottrinale che venne espresso da una nuova trattativa ostetrica, accettata dall'accademia medica nelle Università, per la preparazione di chirurghi ostetricanti e anche per arginare l'esercizio abusivo della professione di levatrice¹. Si avviarono insegnamenti clinici di Ostetricia affiancati a quelli della Chirurgia per studenti di medicina e per levatrici², chiamate anche comari, mammane³ o raccogliatrici: ad esempio a Strasburgo nel 1737 Jacques Fried (1689-1769) istituì un insegnamento

¹ C. Pancino, *Il bambino e l'acqua sporca. Storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XIX)*, Milano 1984, pp. 25-87; G.B. Franco, *L'assistenza alla nascita. Dalle mani nude a quelle armate di intelligenza nella prima Età Moderna*, Padova 2018, p. 7 ss. (<https://www.sdb.unipd.it/sites/sdb.unipd.it/files/L%E2%80%99ASSISTENZA%20ALLA%20NASCITA%20-%20G.B.Franco%202018.pdf>) (consultato 29-12-2021).

² T. Lovati, *Manuale di Ostetricia Minore*, III ed., Milano 1868, p. 1: «I compiti della levatrice sono così riassunti dal medico veronese Alessandro Benedetti (1460-1525): «L'ostetrica deve essere robusta, giovane, prudente, provvista d'una disposizione naturale a questo esercizio e alquanto audace. Cerchi tener sollevato l'animo della primipara, non dimostri eccessiva avidità di denaro, sia faceta ed ilare e sempre pronta a rimuovere in modo adeguato e rapido ogni difficoltà ed ostacolo al normale procedere del parto. Sia intelligente ed, anziché perdersi in chiacchiere, non si dimostri lenta nell'operare come nel legare il cordone al neonato. È necessario che sia religiosa perché spesso il feto nasce come morto ed in tal caso se prima di legare il cordone viene respinto il sangue dentro, il bambino che altrimenti sarebbe morto può sopravvivere, come se avesse avuto un nutrimento»; M.G. Nardi, *Il pensiero ostetrico-ginecologico attraverso i secoli*, Milano 1954; A.O. Viana, F. Voza, A. Guzzoni Degli Ancarani, *L'ostetricia e la ginecologia in Italia*, Milano 1933; M. Cimino, *Storia dell'Ostetricia* (<http://www.ginecologia.unipd.it/collezione/Storia%20Collezione%20Ostetrica1.htm>) (consultato 29-12-2021).

³ G. Greco, *Peccato, crimine e malattia tra Ottocento e Novecento*, Bari 1985, p. 72: le mammane erano donne di varia e discutibile provenienza e cultura, esperte di parto per averne assistiti molti in compagnia di altre mammane, ma a volte anche anziane prostitute che per guadagnarsi da vivere aiutavano le donne a partorire o praticavano aborti, assistevano al parto di figli illegittimi o addirittura commettevano infanticidi per conto di coloro che volevano tenere occultati questi eventi.

clinico per levatrici e studenti di Medicina presso la sezione di Ostetricia da lui diretta; nel 1745 a Parigi fu istituito il primo corso di Ostetricia aperto anche ai medici e fu affidato a Jean Astruc (1684-1766); a Berlino nel 1751 fu aperta una scuola di Ostetricia con John Friedrich Meckel (1724-1774); a Londra nel 1739 venne inaugurata la prima Clinica Ostetrica con Richard Manningham (1690-1759) e una sezione maternità per l'insegnamento alle ostetriche fu fondata nel 1745 da Thomas Denman (1733-1815).

L'Italia era frammentata in tanti Stati e la mancanza di una legislazione unica, che regolasse i compiti e l'attività delle ostetriche, rese difficile la diffusione di questi istituti di istruzione. Questo favorì l'usanza, da parte delle ostetriche, di oltrepassare spesso i limiti delle proprie competenze con grave danno per le madri e i bambini, anche per la ritrosia delle parorienti a farsi assistere da chirurghi e la conseguente scarsa attrazione di questi verso l'Ostetricia.

È con la seconda metà del Settecento che in Italia si affermarono le scuole pubbliche per levatrici e chirurghi, che assumeranno il nome di ostetrici, e le scuole stesse saranno le future Cliniche Ostetriche. Un impulso all'istruzione si ebbe nel 1728 a Torino dove, per ordine del re Vittorio Amedeo II di Savoia (1666-1732), venne aperta presso l'Ospedale San Giovanni una sala parto dove le levatrici potevano imparare l'arte ostetrica da una levatrice primaria che il re aveva fatto istruire a Parigi: questo serviva più che altro a favorire l'insegnamento della pratica ostetrica ma non forniva un'istruzione superiore sull'assistenza al parto che fosse idonea non soltanto per le levatrici ma anche, e soprattutto, per i chirurghi. Ambrogio Bernardi (1723-1765), che era stato mandato dal re Carlo Emanuele III di Savoia (1701-1773) a istruirsi a Parigi dal 1752 al 1755 presso la Scuola di Ostetricia di André Levret (1703-1780), gli suggerì di istituire a Torino una scuola per levatrici: la formazione per i chirurghi cominciò nell'Università di Torino nel 1764.

Anche a Firenze Giuseppe Vespa (1727-1804) nel 1756 venne inviato a Parigi dal granduca Leopoldo I di Toscana (1747-1792) per perfezionarsi presso la Scuola di Levret, a spese del governo toscano. Tornato a Firenze, gli venne affidato l'insegnamento nella Scuola di Ostetricia che, inaugurata nel 1756 presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova, aveva anche un corso per levatrici. Nel 1761 Vespa scrisse il trattato *Dell'arte ostetrica*⁴: designato Medico Ostetrico di Corte, nel 1772 fu esonerato dall'incarico a Santa

⁴ G. Vespa, *Trattato dell'arte ostetrica. Ragionamento primo*, Firenze 1761.

Maria Nuova⁵. Per il suo successore Giuseppe Galletti (?-1819), Felice Fontana (1730-1805), professore all'Università di Pisa dal 1766 e fisico di corte del granduca Leopoldo I, commissionò le cere ostetriche ora esposte al Museo Galileo di Firenze allo scultore Giuseppe Ferrini e a Clemente Susini (1754-1814) le terrecotte ostetriche realizzate tra il 1770 e il 1775⁶.

A Napoli era noto il trattato *La Comare o ricoglitrice* di Scipione Mercurio, di cui si conoscono in totale ventitré edizioni dal 1596 al 1713: era l'unico trattato di Ostetricia in volgare in uso in Italia fino al 1721, quando venne pubblicato un nuovo manuale a opera di Sebastiano Melli dal titolo *La comare levatrice* e la traduzione dell'opera di François Mauriceau (1637-1709), primo ostetrico all'Hôtel-Dieu di Parigi, *Les maladies des femmes grosses et accouchées. Avec la bonne et véritable méthode de les bien aider en leurs accouchemens naturels, & les moyens de remédier à tous ceux qui sont contre-nature, & aux indispositions des enfans nouveau-nés*. A Napoli nella seconda metà del Settecento Domenico Ferrari era lettore di Ostetricia e docente presso l'Ospedale di Santa Maria del Popolo, detto degli Incurabili, dal 1771 e il suo alunno Oronzo Dedonno (1754-1806) tradusse, con parecchie sue osservazioni, l'opera di Jean Louis Baudelocque (1765-1810)⁷ *Elementi dell'arte di raccogliere i parti scritti in forma di dialogo per le levatrici di campagna e pubblicate per ordine del governo di Francia con 30 tavole esplicative e due d'istromentj*, stampata a Napoli da Donato Campo nel 1789 e che divenne fondamentale nelle Scuole italiane di Ostetricia⁸.

All'Università di Pavia Pietro Moscati (1739-1824) ottenne la cattedra di Anatomia e Chirurgia, comprensiva dell'insegnamento di Ostetricia nel 1763⁹ e nel 1767 organizzò presso l'Ospedale Maggiore di Milano una Scuola di Ostetricia, inizialmente solo per levatrici e dall'anno seguente

⁵ G.M. Nardi, *L'indirizzo aspettante e l'insegnamento teorico clinico nella scuola d'Ostetricia dell'Ospedale di S. Maria Nuova in Firenze nella prima metà dell'Ottocento*, in «Rivista di storia delle scienze mediche e naturali» (1942).

⁶ C. Sali, *Analisi di un caso clinico in cere e terracotte*, in V. Lanzarini (cur.), *Giornale di Museologia Medica. Atti Società Italiana di storia della medicina*, Bologna 8-11-2013, Chieti 2013, pp. 45-48.

⁷ G.L. Baudelocque, *Principes sur l'art des accouchemens par demandes et par reponses*, Paris 1775.

⁸ G.B. Franco, *L'assistenza alla nascita*, cit., pp. 21-22; G. Rispoli, *La collezione di Ostetricia nell'Ospedale del Reame di Napoli*, in V. Lanzarini (cur.), *Giornale di Museologia Medica*, cit., pp. 41-44.

⁹ F. Monza, *Il gabinetto di ostetricia e Ginecologia dell'Università di Pavia. Cenni storici*, in V. Lanzarini (cur.), *Giornale di Museologia Medica*, cit., p. 29.

anche per chirurghi¹⁰. Dopo due anni la Scuola cessò la sua attività, ma nel 1791, sotto Leopoldo II d'Asburgo Lorena (1747-1792), un avviso del 15 febbraio annunciò che nella Casa di Santa Caterina alla Ruota, fondata da Maria Teresa d'Asburgo (1717-1780) nel 1780, veniva aperta una Scuola di Ostetricia per le levatrici della provincia di Milano¹¹.

All'Università di Siena Jacopo Bartolommei (1708-1776), maestro de' parti e primo lettore di Ostetricia, commissionò terrecotte ostetriche che sono andate in parte perdute: le rimanenti sono conservate presso il Cutvap-Centro servizi di Ateneo Tutela e Valorizzazione antico patrimonio scientifico senese dell'Università di Siena¹².

A Venezia¹³ il primo insegnamento di Ostetricia venne istituito nel 1773 e fu affidato a Giovanni Menini (1712-1776)¹⁴.

2. *L'istruzione in Ostetricia nel Ducato Estense. Antonio Scarpa e la creazione di un Gabinetto o Museo Ostetrico a Modena*

Era stato Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), bibliotecario e storico di casa d'Este (fig. 1), a evidenziare il rilevante problema sociale dell' «ignoranza e l'imperizia delle mammane» nel suo testo *Della pubblica felicità*, pubblicato a Lucca nel 1749, auspicando che fossero «istruite prima di tal professione» in «una scuola obbligatoria per le donne elette a tale Uffizio»¹⁵: la preparazione delle levatrici, come quella dei medici, doveva

¹⁰ A. Franchini, B. Falconi, P. M. Galimberti, L. Lorusso, F. Reggiani, *I bacini "viziati" conservati presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano: passato, presente e futuro di una collezione ostetrica*, in V. Lanzarini (cur.), *Giornale di Museologia Medica*, cit., pp. 17-24.

¹¹ G.B. Franco, *L'assistenza alla nascita*, cit., pp. 19-20.

¹² V. Vannozzi, *L'influenza bolognese nei mezzi e modi dell'insegnamento dell'Ostetricia nella Siena del Settecento*, in V. Lanzarini (cur.), *Giornale di Museologia Medica*, cit., p. 53.

¹³ E. Nelli Marchini, *L'arte del levare e le strategie del far nascere. XVI-XVIII secolo*, in L. Chele (cur.), *Nascere a Venezia dalla Serenissima alla Prima Guerra Mondiale*, Torino 1985, pp. 19-26; G.B. Franco, *L'assistenza alla nascita*, cit., pp. 18-19.

¹⁴ Sulle prime scuole per levatrici in Italia v. pure C. Pancino, *Il bambino e l'acqua sporca*, cit., pp. 92-126.

¹⁵ L. A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto dei buoni principi, trattato di Ludovico Antonio Muratori bibliotecario del Serenissimo Duca di Modena*, Lucca 1749; nel capitolo XI, dedicato alla medicina, si legge a p. 73: «Fra le glorie di un Principe Padre di suoi sudditi è da desiderare che si conti quella d'aver inviati e mantenuti a sue spese giovani di molta abilità, nelle scuole migliori oltramontane, per imparare quello che manca a'

rientrare tra le attenzioni di un sovrano che volesse ben governare i propri sudditi, vale a dire renderli felici¹⁶.

A queste riflessioni non fu insensibile il duca Francesco III (1698-1780), presumibilmente grazie anche a Francesco Torti (1658-1741), da lui nominato protomedico ducale e presidente del Collegio Medico (fig. 2)¹⁷, che aveva stretti contatti con Muratori, il quale dopo la morte gli dedicò anche una biografia¹⁸.

Francesco III infatti assecondò le richieste del giovane Antonio Scarpa (1752-1832) (fig. 3) che, dopo essersi laureato all'Università di Padova dove era stato allievo di Giovan Battista Morgagni (1682-1771), era stato chiamato a Modena per l'insegnamento della Chirurgia e dell'Anatomia¹⁹ a partire dall'anno accademico 1772-1773. Era il primo anno accademico dopo la riforma dell'Università voluta dal Duca con la promulgazione dei 15 titoli delle *Costituzioni per l'Università di Modena* che prevedevano la creazione di un Magistrato dei Riformatori degli Studi e l'organizzazione in quattro Classi o Facoltà: teologica, legale, di filosofia e delle arti, medica²⁰. Il titolo

nostri paesi. Lo stesso è da dire delle pubbliche levatrici e mammane, l'impiego delle quali tanto importa al pubblico per la felicità dei paesi. Ben di dovere è che le città o il principe deputino qualche medico od altra persona intendente di Notomia e di quest'arte (giacché libri italiani e molto più francesi vi sono che l'insegnano) i quali facciano scuola alle donne elette per tale Uffizio. Se in Francia fanno questo mestiere gli uomini è ben più decente ch'esso venga esercitato dalle donne in Italia. Non pochi disordini, e la morte o de' fanciulli o delle madri, noi rimiriamo talvolta avvenire per l'ignoranza e imperizia delle mammane. Perché dunque non istruirle prima di tal professione?» (v. anche Idem, Roma 2016, p. 74); G.M. Piccinini, *L. A. Muratori e la istruzione alle levatrici*, Napoli 1962, p. 1703. Già all'inizio del Settecento in Italia era stato pubblicato il testo di S. Melli, *La comare levatrice istruita nel suo uffizio secondo le regole più certe e gli ammaestramenti più moderni. Opera di Sebastiano Melli veneto professore di Chirurgia*, Venezia 1721.

¹⁶ G.M. Piccinini, *Problemi di medicina sociale meditati da L. A. Muratori*, Modena 1930, p. 3.

¹⁷ G. Tiraboschi, *Biblioteca Modenese. Notizie della vita e delle opere degli scrittori nati negli Stati del Serenissimo Duca di Modena*, t. V, Modena 1784, p. 273.

¹⁸ L.A. Muratori, *Vita Francisci Torti Mutinensis Philosophiae ac Medicinae doctoris, in patrio Lyceo Professoris Primarii [...]*, Venetiis, apud Laurentium Basilium, 1755; P. Di Pietro, *Un corrispondente del Muratori: il medico modenese Francesco Torti*, Modena 1958.

¹⁹ A. Di Pietro, *Antonio Scarpa anatomico e ostetrico in Modena*, Modena 1927; G. Campori, *Antonio Scarpa in Modena*, in «L'Indicatore Modenese. Giornale di Lettere, Agricoltura, Industria e Varietà», 1, 5 luglio 1851, pp. 1-2; P. Di Pietro, G. Toni, *L'insegnamento dell'Anatomia nello Studio modenese e l'Istituto di Anatomia Umana Normale*, in *Pubblicazione dell'Istituto di Anatomia umana normale dell'Università di Modena*, Modena 1971, pp. 5-43.

²⁰ G. Generali, *L'Università degli Studj ed il Teatro Anatomico. Memoria del dottor Giuseppe*

IV si occupava *De' professori della classe medica* presso la quale erano attivi cinque insegnamenti: medicina pratica, istituzioni teoriche o fisiologiche, con annesso corso di anatomia, istituzioni patologiche, materia medica, materia chirurgica²¹.

Per Scarpa, prima dell'arrivo a Modena e durante il terzo e il quarto anno dei suoi studi universitari padovani, il soggiorno presso l'Università di Bologna era stato determinante per l'insegnamento dell'Ostetricia che, ufficialmente riconosciuto dal Senato Bolognese nel 1757 sia per i chirurghi che per le levatrici, era impartito da Giovanni Antonio Galli (1736-1783)²² con l'ausilio di una *supellex ostetricia* o Gabinetto di Ostetricia che aveva già a disposizione dal 1750 a casa sua per illustrare le diverse posizioni assunte dal feto durante la gravidanza: modelli ostetrici che consentivano una visione tridimensionale ante litteram la cui manipolazione permetteva di mostrare le fasi normali e patologiche del parto. Delle 171 tavole dimostrative, acquisite nel 1757 per l'Istituto delle Scienze a nome del pontefice Benedetto XIV (il cardinale bolognese Prospero Lambertini 1675-1758) dal senatore marchese Sigismondo Malvezzi, 46 preparati erano stati realizzati in cera, per la maggior parte da Giovanni Manzolini (1700-1774), altri da Ottavio (1695-1777) e Nicola Toselli (notizie 1706-prima metà sec. XVIII), 125 in creta colorata per lo più dal bolognese Giovan Battista Sandi (o Sandri), oltre che da Antonio Cartolani: ora sono conservati a Bologna nel Museo di Palazzo Poggi²³.

Di quanto l'Ostetricia fosse disciplina indispensabile per garantire un'assistenza qualificata da parte delle levatrici e avviarne una medicalizzazione, Scarpa si era reso conto non solo presso la scuola bolognese del Galli ma

Generali, Modena 1846, p. 14; C.E. Tavilla, *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studi negli Stati di Sua Altezza Serenissima (1772)*, Modena 2005, pp. 7-9.

²¹ Ivi, pp. 22-25.

²² G.B. Fabbri, *Antico Museo Ostetrico di Giovanni Antonio Galli. Restauro fatto alle sue preparazioni in plastica e nuova conferma della suprema importanza dell'Ostetricia sperimentale. Discorso del Prof. Cav. Giambattista Fabbri (letto nella sessione 2 maggio 1872)*, in «Memorie dell'Accademia di Scienze dell'Istituto di Bologna», s. III, II (1872), pp. 131-133; V. Busacchi, *La 'supellex obstetricia' della Clinica Ostetrica di Bologna*, in *La ceroplastica nella scienza e nell'arte*. Atti del I Congresso Internazionale, Firenze 3-7 giugno 1975, in «Biblioteca della Rivista di storia delle Scienze Mediche e Naturali», XX/1 (1977), pp. 245-256; M. Armaroli, *Le cere anatomiche bolognesi del Settecento*, Bologna 1981; O. Sanlorenzo, *L'insegnamento di Ostetricia nell'Università di Bologna*, Bologna 1988; AA.VV., *Ars Obstetricia Bononiensis. Catalogo ed inventario del Museo Ostetrico Giovan Antonio Galli*, Bologna 1988.

²³ <https://sma.unibo.it/it/il-sistema-museale/museo-di-palazzo-poggi> (consultato il 30-12-2021).

anche grazie a uno dei suoi maestri padovani, Luigi Calza (1736-1783), di origine bolognese, che dopo aver studiato a Bologna alla Scuola di Galli, nel 1765 era stato chiamato all'Università di Padova ad occupare la cattedra *De morbis mulierum puerorum et artificum*²⁴.

Calza per la Scuola di Ostetricia organizzata presso lo storico Ospedale di San Leonino (fig. 4), avviata ufficialmente anche per le levatrici dal 1774, aveva allestito un Gabinetto Ostetrico, con la collaborazione dello stesso Scarpa, per poter disporre del materiale didattico necessario: per le dimostrazioni ed esercitazioni pratiche aveva fatto realizzare da due scultori anatomici bolognesi, sotto la direzione del medico anatomista Carlo Mondini (1729-1803), sessanta modelli ostetrici in cera policroma da Giovan Battista Manfredini (1742-1789) e in creta dipinta da Giovan Battista Sandi (o Sandri), a grandezza naturale e spesso con l'impiego di cristalli a rappresentazione degli accessi fetali²⁵: ora ne restano quarantadue conservati presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell'Università di Padova (figg. 5-6).

Si potrebbe presumere che Scarpa, fin dal suo arrivo a Modena nel 1772, avesse sollecitato l'istituzione di una Scuola per l'insegnamento dell'Ostetricia di cui non si faceva menzione nelle Costituzioni per l'Università. Favaro ricorda infatti che poco tempo dopo l'apertura della nuova riformata Università, il 7 febbraio 1773, Camillo Poggi (?-1793) consigliere di Stato, Bartolomeo Valdrighi (1739-1787), preside della Facoltà giuridica, Agostino Paradisi (1736-1783) di quella filosofico letteraria e Michele Rosa (1731-1812) di quella medica, scrivendo a Francesco III per raccomandargli uno studente di chirurgia, Antonio Roversi, desideroso di recarsi per un biennio

²⁴ L. Premuda, *Personaggi e vicende dell'Ostetricia e della Ginecologia nello studio di Padova*, in «Attualità di Ostetricia e Ginecologia», 4 (1958), pp. 224-378; Id., *Una collezione padovana di cere ostetriche*, in *La ceroplastica nella scienza e nell'arte*, cit., pp. 195-205; A. Onnis, *L'Istituto di Ginecologia e Ostetricia G.B. Rivoltella nella sua storia e oggi*, Padova-Montreal 1993; L. Premuda, A. Onnis, *Luigi Calza (1736-1783)*, in V. Wiel Marin, G. Zampieri (cur.), *Giuseppe Tartini e la chiesa di Santa Caterina a Padova*, Rubano (PD) 1999, pp. 239-244; M. Rippa Bonati, *Luigi Calza (1736-1783). Motivi d'oblio*, *ibidem*, pp. 245-251; L. Premuda, *Ai primordi dell'insegnamento ostetrico tra Venezia e l'Ateneo padovano*, in «Medicina nei secoli arte e scienza», 22/1-3 (2010), pp. 685-690. <http://www.ginecologia.unipd.it/collezione/Storia%20Collezione%20Ostetrica1.htm> (consultato il 30-12-2021).

²⁵ M. Cimino, A. Cozza, *Modelli ostetrici nella collezione della clinica di Padova*, in V. Lanzarini (cur.), *Atti delle Giornate di materia medica, Società di Storia della medicina*, Bologna, 8-13 settembre 2013, Chieti 2013, pp. 15-20. <http://www.ginecologia.unipd.it/collezione/Collezione%20Ostetrica.htm> (consultato il 30-12-2021); A. Cozza, G.B. Nardelli, M. Rippa Bonati, *The wax models of the Gynecological and Obstetric Clinic of the University of Padua*, in R. Ballestriero, O. Burke, F. Zampieri (cur.), *Ceroplastics. The science of wax*, Roma 2022, pp. 19-30.

in un'altra Università per perfezionarsi nell'Ostetricia, gli segnalavano l'importanza dell' «arte Ostetricia» e la necessità «di stabilirne anche in questa città la tanto necessaria professione» e in un'aggiunta fatta da altra mano nella minuta della lettera si precisava che il Roversi non avrebbe potuto sospendere gli studi fino all'anno «in cui qui dal dottore Scarpa si leggerà l'Ostetricia»²⁶.

Per svolgere efficacemente le lezioni Scarpa, che aveva potuto apprezzare quelle a cui aveva assistito nel Teatro Anatomico di Padova, voluto nel 1594 da Girolamo Fabrici d'Acquapendente (1517-1639) e terminato nel 1595, fin dal 1773 si era fatto promotore della realizzazione di un Teatro Anatomico nell'isolato dell'Ospedale Sant'Agostino, che era stato costruito tra il 1753 e il 1758 per volontà dello stesso duca Francesco III²⁷. Un Teatro Anatomico era già stato previsto da Rosa fin dal 1772 nell'erigendo Palazzo dell'Università che si andava progettando in via Castellaro (ora via Università). Il Teatro venne eretto rapidamente nell'isolato dell'Ospedale Sant'Agostino in base al progetto di Lorenzo Toschi a spese dell'Università di Modena (fig. 7), con il concorso della Comunità di Modena per la nuova cappella di San Nicolò, che fu ricostruita, e dell'Opera Pia Generale dei Poveri.

Nel nuovo Teatro²⁸, di recente restaurato (figg. 8-9) Scarpa aveva iniziato le lezioni fin dal 5 dicembre 1774, ma fu inaugurato ufficialmente il 23 gennaio 1775 con una lezione in latino dello stesso Scarpa, come si legge in una relazione inviata a Francesco III dai Riformatori (il marchese Gherardo Rangoni, il conte Camillo Tori, il marchese Vincenzo Frosini) il 25 gennaio 1775 e ne *Il Messaggiere di Modena* dello stesso giorno (n. 5)²⁹. All'inizio del successivo anno accademico 1775-76, l'11 dicembre, Scarpa nel Teatro «aprì la nuova Scuola dell'Arte Ostetricia colla recita di un dotto ragionamento»³⁰, come è riportato nello stesso *Messaggiere* del 13 dicembre 1775 (n. 50), alla

²⁶ G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, in «Rassegna per la Storia dell'Università e della cultura superiore modenese. Appendice all'Annuario della R. Università di Modena per l'anno accademico 1930-31, DCCXLIX dalle origini dello Studio - IX dell'Era Fascista», Modena 1932, pp. 189-190, doc. 7.

²⁷ E. Corradini, *Percorsi di valorizzazione per i Musei Anatomici di Modena: il Museo Ostetrico, il Museo Anatomico, il Museo Etnografico Antropologico e il Museo di Medicina Tropicale*, in «Museologia Scientifica», N.S., 5/1-2 (2011), pp. 98-101; Eadem, *Nascita e sviluppo dei Musei Anatomici di Modena tra Settecento e Novecento: il Museo Ostetrico, il Museo Anatomico, il Museo Etnografico Antropologico, il Museo di Medicina Tropicale*, in «Journal of History of Medicine. Medicina nei secoli. Arte e Scienza», 27/2 (2015), pp. 446-452.

²⁸ *Il restauro del Teatro Anatomico*, Modena 2018.

²⁹ G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, cit., pp. 197-199, docc. 16 A e B e pp. 202-203, docc. 18 e 19.

³⁰ Ivi, pp. 21 e 214, doc. 27 A-C.

presenza dei tre Riformatori che nei mesi precedenti si erano adoperati per inserire l'insegnamento dell'Ostetricia nel piano per l'insegnamento delle discipline mediche dei chirurghi per il 1775-76 da sottoporre al Collegio medico³¹. Nello spirito del rinnovamento dell'Ostetricia, che nel Settecento caratterizzò tutta l'Europa, nel discorso inaugurale Scarpa infatti «colla scorta delle più nuove teorie, delle pratiche più illuminate, prese a combattere con somma precisione, chiarezza ed eleganza uno de' più comuni, e de' più fatali pregiudizi, quello cioè di reputare più felici que' parti che sono più facili, e precipitosi, si fe' strada opportunamente a dimostrare a' giovani ostetricanti le molteplici e gravi difficoltà, onde riescire valorosi senza il più fondato e metodico studio, e l'applicazione più seria».

La vera novità della Scuola modenese era che fin dall'avvio della sua istituzione, per far fronte ai molti inconvenienti connessi alle nascite a causa dell'imperizia delle levatrici, un decreto ducale del 25 gennaio 1775 aveva previsto che fosse organizzata una scuola separata per le levatrici che non avrebbero potuto esercitare la loro professione se non l'avessero frequentata e non avessero conseguito l'abilitazione: «il professore ordinario Antonio Scarpa instruirà metodicamente e fondatamente in scuola separata le levatrici due volte la settimana nel Teatro Anatomico [...] né veruna donna potrà in seguito esercitare la professione di levatrice senz'essere stata ammaestrata nella scuola medesima e averne riportata al debito tempo la formale e autentica abilitazione»³².

I Riformatori, cui spettava la compilazione dei piani annuali per l'insegnamento delle diverse discipline, già nel mese di aprile 1775 avevano proposto e ottenuto da Francesco III di inserire anche un insegnamento per le levatrici nel piano per la disciplina della Chirurgia da sottoporre per l'approvazione nel mese di maggio al Priore del Collegio Medico. Nel gennaio dell'anno seguente l'organizzazione del corso era stata definitivamente approvata dal Duca e i Riformatori, per sostenerne il valore professionalizzante, nella notificazione che ne dava notizia, avevano inserito la proibizione, a fronte di pene pecuniarie e anche di carcere, dell'esercizio pratico a tutte le levatrici «le quali senza essere matricolate né approvate né autorizzate, di loro propria volontà, e per mero abuso, esercitano la professione». Poco dopo però, con la preoccupazione, condivisa dal Duca, che il numero delle levatrici senza abilitazione alla professione fosse tale per cui la loro sospensione avrebbe potuto creare gravi problemi nelle comunità, i Riformatori stabilirono di spedire ai colleghi medici di Modena e Reggio una nota con istruzioni per fornire alle più capaci una «interinale

³¹ A. Guzzoni Degli Ancarani, *Antonio Scarpa e l'insegnamento dell'Ostetricia a Modena*, Modena 1926, p. 419.

³² G.M. Piccinini, *L. A. Muratori e la istruzione alle levatrici*, cit., p. 1705.

abilitazione” che servisse fino a quando nelle varie località fossero state presenti ostetriche abilitate ed esperte³³.

I due corsi di Ostetricia, per i chirurghi ostetricanti e per le levatrici, venivano tenuti nel Teatro Anatomico con il seguente orario: «prima del tempo dell'Anatomia nei giorni di martedì e venerdì per gli uomini, mercoledì e sabato per le donne. Nel tempo dell'Anatomia nel giorno di lunedì per gli uomini, nel giorno di venerdì per le donne. Finita l'Anatomia come nel tempo anteriore alla medesima». Viene anche specificato che le lezioni «per le donne, le quali sole [...] avranno accesso» al Teatro Anatomico si sarebbero svolte la mattina dalle ore 10 alle ore 11³⁴.

Alla fine di gennaio 1776 i Riformatori, comunicando al Duca che il corso per i chirurghi ostetricanti aveva avuto un regolare avvio all'inizio dell'anno accademico, segnalavano anche che Scarpa non aveva «perdonato diligenza o sollecitudine alcuna sì nelle preparazioni anatomiche che servir deggiono a tal uso, eseguite in cera sotto la di lui ispezione, sì nell'esattezza e premura con cui ne ha preparate le lezioni» per cui chiesero che a Scarpa potesse essere riconosciuto per questo un ulteriore compenso, che già in aprile venne approvato e gli venne assegnato in maniera retroattiva fin dall'inizio dello stesso anno accademico³⁵.

Su indicazioni di Scarpa, grazie al sostegno finanziario di Francesco III, i Riformatori avevano provveduto alle dotazioni della Scuola di Ostetricia prima dell'apertura ufficiale: Tori già alla fine di agosto dell'anno precedente aveva scritto alla Deputazione al Patrimonio dell'Università perché prima delle vacanze estive si desse corso alla richiesta di Scarpa «per l'acquisto della macchina di mademoiselle Biron inventata per l'ostensione de' parti, approvata dall'Accademia delle Scienze di Parigi, senza la quale non si riprometterebbe egli alcun buon esito dall'istituzione che intraprenderà [...] dovendosi immancabilmente dal professore di Ostetricia all'apertura del nuovo anno scolastico dar principio alle lezioni di una professione così interessante, e mancando tutti que' comodi e quelle preparazioni che sarebbero necessarie e che col tratto del tempo si dovrebbero provvedere». Alla metà di novembre la macchina di Marie Catherine Bihéron (1719-1795) era stata spedita da Parigi con l'aggiunta

³³ G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, cit., pp. 29-31. Di questa decisione venne informato il duca e già dal 10 febbraio questa deliberazione ebbe corso: venne trasmessa il 6 marzo 1776 insieme con i piani di insegnamento per i chirurghi al marchese Giuseppe Paolucci, consigliere segretario di Stato, perché li comunicasse ai rispettivi Collegi.

³⁴ Ivi, p. 32.

³⁵ Ivi, pp. 34 e 213-216, doc. 28 e 29 A e B.

di «un feto e un disegno»³⁶, dal ministro Abate Contri che il 6 marzo aveva inviato notizia dell'apprezzamento da parte dei Francesi per la costruzione del Teatro Anatomico³⁷. Presumibilmente si trattava di una macchina simile a quella che Galli utilizzava a Bologna, dove è ancora conservata ed esposta al Museo di Palazzo Poggi, con fantocci di pelle imbottita o anche, quando disponibili, con cadaveri di feto³⁸.

Lo stesso Scarpa poi il 26 ottobre 1775 aveva chiesto ai Riformatori «con molta sollecitudine per le lezioni di Ostetricia le preparazioni artificiali della gravidanza, del parto naturale» e che dessero «le disposizioni opportune» per poterle fare realizzare, precisando che aveva già preso accordi con «l'artefice capacissimo d' eseguirle» che era disposto a cominciare la sua attività sotto la sua direzione e che la spesa «restringendosi quest'anno alle cose più necessarie» non avrebbe superato i 40 zecchini.

I Riformatori cinque giorni dopo, il 31 ottobre, avevano trasmesso alla Deputazione al Patrimonio dell'Università la richiesta di avere «varie preparazioni anatomiche, assolutamente necessarie per dimostrare agli studenti quelle parti fuori di luogo che osservare non si possono nell'aspettata macchina di mademoiselle Bieron», segnalando l'urgenza di predisporre

³⁶ Ivi, pp. 206-207, doc. 24 A e B. Marie Catherine Biheron, anatomista autodidatta, fu apprezzata per i modelli anatomici in cera, che presentò all'Accademia delle Scienze di Parigi, ma, non potendo eserciare la sua attività di docente di Anatomia in Francia, andò in Inghilterra ed ebbe tra i suoi allievi John Hunter, famoso medico e chirurgo scozzese.

³⁷ Ivi, pp. 203-204, doc. 21 A.

³⁸ G.B. Fabbri, *Antico Museo Ostetrico di Giovanni Antonio Galli*, cit., pp. 141-143. Scarpa fin dal novembre 1775 in una lettera inviata ai Riformatori, aveva richiesto, tra gli arredi «per la camera del Teatro Anatomico», anche «una cassa riducibile a letto per la macchina dei parti, una coperta di tela per la stessa macchina». G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, cit., p. 211, doc. 26. Vedi anche F. Vannozzi, *Fantocci, marchingegni e modelli nella didattica ostetrica senese*, in F. Vannozzi (cur.), *Nascere a Siena. Il parto e l'assistenza alla nascita dal Medioevo all'età moderna*, Siena 2005, pp. 35-42; D. Orsini, G. Terenna, *Letti ostetrici e sedie da parto: l'importanza degli arredi sanitari nella storia della medicina*, in V. Lanzarini (cur.), *Giornale di Museologia Medica*, cit., pp. 35-40. Nel 2018 in una teca del Dipartimento dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bologna è stato rinvenuto un manichino in cuoio che ricrea la parte inferiore del corpo femminile, vale a dire una macchina da parto settecentesca con due fantocci in pelle con dimensioni e peso identiche a quelle di un feto di nove mesi, entrambi dotati di cordone ombelicale e placenta, utilizzata per insegnare a medici e ostetriche le manovre per far nascere i bambini. Il manichino è stato consegnato dal professore di storia della medicina Stefano Arieti e dalla professoressa di medicina legale Susi Pelotti al Sistema Museale di Ateneo di Bologna. È stato affidato per il restauro all'Opificio delle Pietre Dure, come mi riferisce Annalisa Managlia del Sistema Museale di Ateneo, è tuttora in corso di studio: «Corriere della sera, Corriere di Bologna», 15 maggio 2018: https://corrieredibologna.corriere.it/foto-gallery/bologna/cronaca/18_maggio_15/bologna-700-spunta-macchina-parto-536b2910-5811-11e8-ac60-60db95e74eb3.shtml (consultato il 30-12-2021).

nell'imminenza dell'avvio dell'anno accademico e precisando che Scarpa aveva segnalato di avere «pronto un giovane abitante presentemente in Bologna, il quale verrebbe con modica spesa ad eseguire in cera, come esser deggiono sotto la di lui direzione, le mentovate preparazioni».

La richiesta venne approvata rapidamente prima della metà di dicembre e vennero consegnate a Scarpa «lire settecentocinquanta per le spese occorrenti a far cominciare e proseguire la scoltura in cera colorata delle preparazioni anatomiche inservienti alla Scuola d'Ostetricia, secondo il convenuto».

Il giovane bolognese a cui Scarpa si era rivolto era lo scultore anatomico Giovan Battista Manfredini, che doveva aver conosciuto a Padova, presso il suo maestro di Ostetricia Luigi Calza che già dieci anni prima, nel 1765, aveva fatto realizzare da lui modelli ostetrici di grandezza naturale in cera dipinta per il Gabinetto Ostetrico allestito nell'antico Ospedale di San Leonino a Padova. Nel 1760 il nome di Manfredini appare tra gli studenti di pittura, scultura e architettura dell'Accademia Clementina di Belle Arti di Bologna: tra il 1765 e il 1768 aveva vinto diversi premi nella stessa Accademia realizzando sculture per monumenti funerari, come testimonia il suo concittadino Marcello Oretti (1714-1787), ma nulla della sua produzione è rintracciabile fino a oggi. Fin dai primi anni Manfredini esercitò anche attività di scultore anatomico presso lo studio bolognese della scultrice anatomica Anna Morandi Manzolini (1714-1777) che alla morte del marito Giovanni Antonio Manzolini (1700-1755) aveva continuato a esercitare l'attività avviata con lui³⁹.

Manfredini, sotto la guida di Scarpa, a Modena si mise rapidamente all'opera e in un mese concluse la sua attività: alla metà di gennaio veniva infatti pagato «per lavori fatti e preparazioni anatomiche in cera per la scuola d'Ostetricia» e «per la dozzina di un mese». Tra i preparati in cera del Museo Ostetrico, ora conservati presso il Museo Anatomico, ne esistono alcuni che rappresentano il bacino femminile dove l'apparato genitale è mostrato sia dal punto di vista anatomico che in relazione alla gravidanza e al parto e altri che rappresentano il sistema uro-genitale femminile che potrebbero essere attribuiti a Manfredini (figg. 10-12).

I modelli ostetrici dovettero trovare un'opportuna collocazione nel Gabinetto Ostetrico, «una delle camere contigue al Teatro Anatomico», nel quale dovevano trovarsi anche preparati anatomici come un apparato genitale femminile a secco con utero gravido riferibile allo stesso Scarpa (fig. 13).

³⁹ G. Perini, *La Camera anatomica dell'Istituto delle Scienze*, in A. Ottani Cavina (cur.), *Palazzo Poggi da dimora aristocratica a sede dell'Università*, Bologna 1988, pp. 176-188; L. Corrain, O. Mosca, *Anna Morandi: bolognese ceroplastics between practice and theory*, in R. Ballestriero, O. Burke, F. Zampieri (cur.), *Ceroplastics. The science of wax*, Roma 2022, pp. 209-222.

Alla realizzazione delle preparazioni anatomiche necessarie per le lezioni aveva contribuito Enrico Manni (o Manna), che esercitava la sua attività di «incisore della Scuola Anatomica» sotto la guida di Scarpa, come si legge in una lettera del 12 gennaio 1779 che lo stesso Scarpa inviò ai Riformatori, nella quale formulava in maniera molto chiara una valutazione che gli era stata richiesta su di lui: «il maestro in Chirurgia Enrico Manna...è il più capace d' eseguire le sezioni anatomiche con tutta quella precisione che richiede la Scuola e perciò merita la grazia che implora d'esser dichiarato incisore»⁴⁰.

I Riformatori, al fine di garantire un'adeguata conservazione e sistemazione dei preparati del Museo Ostetrico, avevano ottenuto dalla Deputazione al Patrimonio dell'Università l'autorizzazione per fare realizzare appositi scaffali dal falegname Vezzelli che aveva già presentato loro una perizia per una modica spesa⁴¹.

Per garantire poi un costante incremento del Museo, Scarpa si rivolse l'anno successivo ai Riformatori per sollecitare risorse finanziarie: «la camera già cominciata delle preparazioni in cera per l'Ostetricia abbisogna pure d'un assegno per alcuni anni. Questo, qualora fosse fissato in lire 900 annue, sarebbe bastante per un sensibile aumento dei pezzi necessarj per questa Scuola»⁴².

3. La realizzazione delle terrecotte ostetriche

È ricollegabile a Scarpa anche la commissione per la realizzazione di 52 modelli ostetrici in terracotta colorata da parte di Manfredini, con una presumibile collaborazione di Giovanni Battista Sandri o piuttosto Sandri⁴³ e con la guida del medico anatomico Carlo Mondini. Per la loro

⁴⁰ G. Generali, *L'Università degli Studj ed il Teatro Anatomico*, cit., p. 17; G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, cit., p. 225, doc. 37. Manni potrebbe aver contribuito alla preparazione di un utero gravido essiccato che reca la firma di Antonio Scarpa, tuttora conservato nel Museo Anatomico (fig. 12).

⁴¹ G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, cit., pp. 207-211, doc. 25, A-G.; E. Corradini, C. Mascardi, *Rethinking and reinterpreting the 18th-19th century wax models of the Università di Modena e Reggio Emilia Museum Center (In Studiis artistarum project)*, in R. Ballestrero, O. Burke, F. Zampieri (cur.), *Ceroplastics. The science of wax*, Roma 2022, pp. 289-303.

⁴² Ivi, p. 224, doc. 35.

⁴³ Su Giovanni Battista Sandri si veda M. Cimino, *Visiting an Anatomical Museum: curiosity or training? For a network of Anatomical Museums - The birth in a museum or a birth of a museum: the Obstetric Collection in Padua*, International Seminar, Modena 17 dicembre 2010. <http://www.ginecologia.unipd.it/collezione/Collezione%20Ostetrica.htm> (consultato il 30-12-2021).

realizzazione a Bologna si era fatto tramite il bolognese Francesco Febbrari, che si era laureato a Modena e che il 31 marzo 1773 aveva ottenuto dai Riformatori un permesso della durata di tre anni per rimanere nella sua città e frequentare là il corso di Ostetricia «promettendo anzi egli di far modellare sugli esemplari di Bologna un, non ancora istituito a Modena, intero apparato della suppellettile accessoria a tal arte»⁴⁴.

Attualmente le terrecotte sono 38, di cui otto statue femminili che costituiscono un unicum nella produzione di modelli ostetrici settecenteschi fino ad ora noti: sei sono raffigurate in diversi stati avanzati di gravidanza: una primipara, una alla seconda gravidanza (secondipara), una con addome notevolmente pendulo per le numerose gravidanze (multipara), una con addome aperto con taglio a croce per mostrare l'utero pregno, una con addome aperto e utero inciso medialmente e una con addome aperto e svuotato delle interiora (fig. 14). Due, che mettono in luce l'anatomia sottocutanea del tronco, furono riprodotte nel primo numero *Dell'Arte Ostetricia* stampato a Bologna nel 1787 in forma di periodico trimestrale (nella stamperia di S. Tommaso d'Aquino a spese di Cattani e Nerozzi) (figg. 15-24). Tutte le statue femminili sono caratterizzate da una raffinata resa dei volti e da pose aggraziate (fig. 25): in particolare le tre che non hanno l'addome aperto (primipara, pluripara e multipara) risultano particolarmente attraenti per le pose oltre che per le eleganti acconciature abbellite da nastri che ricordano raffigurazioni femminili del tempo, quali ad esempio quelli dipinti da Jean Watteau 1684–1721, Jean Honoré Fragonard (1732.1806) e Francois Boucher (1703–1770). Il valore culturale e artistico di due delle statue femminili, quella raffigurata alla seconda gravidanza (secondipara) e una delle due che mettono in luce l'anatomia sottocutanea del tronco, è stato evidenziato di recente in occasione della loro esposizione⁴⁵ alla mostra *Sublimi Anatomie* allestita a Roma al

⁴⁴ Archivio Storico Comunale di Modena, *Amministrazione del Patrimonio dell'Università degli Studi*. Atti 20 gennaio-15 dicembre 1778: Francesco Febbrari non aveva «debitamente giustificata avanti al magistrato [degli Studi] l'approvazione della sua pratica successiva alla laurea secondo le leggi pure supplicando egli di potere rimanere in Bologna», tuttavia aveva promesso «di far modellare sugli esemplari di Bologna un intero apparato della suppellettile accessoria a tal arte [...] a titolo di compire il corso dell'Arte Ostetricia che non potrebbe avere dal professore di Chirurgia che nel quarto anno con pregiudizio e interruzione dei suoi studi, e promettendo anzi egli di far modellare sugli esemplari di Bologna un intero apparato della suppellettile accessoria a tal arte».

⁴⁵ E. Corradini, *I modelli ostetrici in terracotta policroma del Museo Ostetrico Antonio Scarpa*: <https://sublimianatomie.palazzoesposizioni.it/artista/manfredinigiovan-battista> (consultato il 30-12-2021).

Palazzo delle Esposizioni dal 22 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 (fig. 26)⁴⁶.

Anche le altre trenta terrecotte, che rappresentano in modelli tridimensionali lo spaccato del bacino femminile e dell'utero, seguono più una motivazione artistica che un criterio di verosimiglianza⁴⁷: contengono il feto nelle diverse presentazioni del parto, che è sempre un feto a termine, se non un bambino di qualche mese.

Questi modelli ostetrici tridimensionali, pressapoco in grandezza naturale, che simulavano situazioni reali della gestazione, erano fondamentali per poter illustrare le fasi evolutive dell'utero gravido, le varie posizioni del feto nell'utero materno, le sue modalità di presentazione all'atto della nascita: per quello che riguarda gli artifici della rappresentazione, presentano alcune caratteristiche delle più celebrate plastiche anatomiche come la ricerca estetica, l'uso del colore, l'assenza di tracce umorali.

Le terrecotte ostetriche non arrivarono però a Modena per il Gabinetto Ostetrico di Scarpa ma soltanto dopo la Restaurazione nel 1815, quando furono acquistate dal Governo Estense, su richiesta del direttore della Clinica Ostetrica Antonio Boccabadati (1736-1832), da Angiola Febbrari, vedova di Giovanni Roli di Modena. Le erano pervenute con l'eredità del fratello Francesco Febbrari, come si legge nell'appendice dedicata al Museo Ostetrico modenese da Giambattista Fabbri (1806-1875), professore di Ostetricia all'Università di Bologna, in un discorso letto all'Accademia delle Scienze di Bologna il 2 maggio 1872 e pubblicato nello stesso anno nelle Memorie dell'Accademia⁴⁸. Il mancato arrivo delle terrecotte a Modena

⁴⁶ La mostra dedicata alla rivelazione del sublime nel corpo umano, tra passato e presente e all'incrocio tra pratiche artistiche e imprese scientifiche, ha ospitato opere, manufatti e documenti di rilevante importanza storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana in dialogo serrato con la ricerca artistica contemporanea sulla materialità del corpo. <https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/sublimi-anatomie> (consultato il 30-12-2021).

⁴⁷ B. Fratello, R. Maramaldo, S. Andreoli, P. Tongiorgi, *Una collezione settecentesca del Museo di Anatomia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. I modelli ostetrici realizzati in terracotta da Giovan Battista Manfredini*, in C. Cilli, G. Malerba, G. Giacobini (cur.), *Il patrimonio della scienza. Le collezioni di interesse storico*. Atti del XIV Congresso ANMS, Torino, 10-12 novembre 2004, in «Museologia Scientifica», 2 (2008), pp. 215-220.

⁴⁸ G.B. Fabbri, *Antico Museo Ostetrico di Giovanni Antonio Galli*, cit., pp. 153-155. Fabbri ricostruisce la vicenda delle terrecotte ostetriche di Modena evidenziando che, dopo che gli erano state segnalate dal figlio Ercole Federico a seguito di una visita fatta insieme con il professor Gioacchino Sereni (1815-1882), si era recato a vederle egli stesso, insieme con Francesco Macari (1826-1890), allora docente di Ostetricia e direttore della Clinica Ostetrica di Modena. Incuriosito dalla storia della collezione, Fabbri scrive di essere riuscito a ricostruirla grazie anche alla disponibilità dell'allora rettore Luigi Vaccà (1814-1890, docente di Materia Medica e Igiene e rettore dal 1861 al 1889), potendo avvalersi dell'Archivio dell'Università, oltre che di quello del Ministero della Pubblica Istruzione del Ducato Estense, e della

prima del 1815 potrebbe essere collegato al fatto che Scarpa, già assente da Modena nel 1781 per un viaggio in Francia, Inghilterra e Olanda, nel 1783 venne chiamato all'Università di Pavia, dove si trasferì, o riferibile ai successivi cambiamenti politici conseguenti alla Rivoluzione Francese.

Fabbri scrive che le terrecotte anatomiche nel 1795 si trovavano ancora in casa di Mondini: egli stesso riferisce infatti di aver avuto la possibilità di vedere presso Teresa Mondini, nipote di Carlo Mondini, una lettera in cui Febrari l'11 dicembre 1795 ringraziava lo stesso Mondini per il disturbo che potevano arrecargli «quelle donne che piangono e quei bambini» e accompagnava la lettera «con un presente di zamponi e cotechini». E le terrecotte dovettero rimanere presso Carlo Mondini fino al 1801 perché Fabbri precisa di aver visto nell'archivio privato Roli lettere di Mondini in cui ringraziava Febrari ogni anno, fino a quell'anno, per lo stesso donativo, precisando sempre che le preparazioni ostetriche non gli arrecavano alcun disturbo, anzi erano «per lo contrario di decoro per la sua casa, essendo che scolari e forestieri» andavano «spesso a vederle e ne partono soddisfatti». Nelle stesse lettere aggiungeva anche che a volte qualcuna era stata prestata per lezioni a Tarsizio Rivieri Folesani (1759-1801), che era dal 1798 professore del Gabinetto d'Ostetricia dell'Istituto delle Scienze di Bologna, dove si era dedicato all'istruzione delle levatrici, per le quali aveva pubblicato *Elementi d'Ostetricia* e dal 1800 era diventato professore di Istituzioni Chirurgiche e di Ostetricia presso l'Università bolognese.

Per l'abilità che Manfredini continuava a mostrare nel realizzare modelli ostetrici, forse mentre ancora stava realizzando o aveva terminato a Bologna le terrecotte destinate al Museo Ostetrico di Modena, nel 1779 fu commissionata a Carlo Mondini la creazione di modelli ostetrici in cera dal cardinale Francesco Saverio de Zelada (1717-1801) attraverso il pontefice Benedetto XIV che nel 1757 aveva fatto acquisire dal Senato Bolognese la *supellex obstetricia* di Galli per la Scuola di Ostetricia di Bologna. I 25 modelli ostetrici in cera, pressapoco in grandezza naturale, realizzati da Manfredini vennero mandati a Roma presso l'Ospedale di Santo Spirito in Sassia dove il Teatro Anatomico rappresentava un luogo di lezioni e di studio: Giuseppe Flaiani (1739-1808), professore di Anatomia e Chirurgia, li ottenne dal cardinale de Zelada dopo che questi completò il pagamento della ragguardevole cifra di 400 zecchini romani. Sono tuttora conservati, all'interno di cassetine in legno con lo sportellino a vetro e collocati in boiserie in legno di rosa stile impero, presso la sala Flaiani del Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria a Roma, all'inter-

collaborazione di Sereni che ebbe la possibilità di accedere all'archivio privato della famiglia Roli di cui faceva parte, dopo il matrimonio, Angiola Febrari.

no del complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia⁴⁹ (fig. 27). Furono fondamentali per l'insegnamento dell'Ostetricia ai chirurghi ostetricanti e alle levatrici all'Università La Sapienza di Roma, dove nel 1786 venne istituita la cattedra di Ostetricia e affidata a Francesco Asdrubali (1756-1832), che nel 1795 pubblicò a Roma *Elementi di ostetricia*, in due tomi, che dedicò al papa Pio VI (1717-179).

Per la sua comprovata maestria Manfredini divenne, a partire dal 1786, membro effettivo dell'Accademia Clementina di Bologna, nella classe degli Scultori Anatomici, come venne ricordato nella lapide che gli fu dedicata nella chiesa bolognese di San Biagio, oggi non più esistente, dove venne sepolto⁵⁰: fu la stessa Accademia che alla sua morte, nel 1789, finanziò per lui opere di suffragio.

I modelli ostetrici, realizzati da Manfredini per i Musei di Padova, Modena e Roma per simulare le fasi del parto e le evenienze che potevano occorrere durante il suo espletamento, che permettevano alle aspiranti levatrici e agli aspiranti chirurghi ostetricanti di esercitarsi, sono confrontabili tra loro per le diverse posizioni del feto ed erano ispirati alle tavole di importanti trattati stranieri di Ostetricia noti a quel tempo, riflettendo il nuovo sapere teorico pratico in ambito ostetrico, in particolare: Hendrik van Deventer, *Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes ostetricantibus, Operationes chirurgicae exhibentes obstetricantibus quo fideliter manifestatur ars obstetricandi et quidquid ad eam requiritur*, Lugduni Batavorum (Leida) 1701 (figg. 28-29); William Smellie, *A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery*, London 1752 (fig. 30); William Hunter, *Anatomia Uteri Humani Gravidi, Tabulis Illustrata*, Birmingham 1774⁵¹ (figg. 31-51).

⁴⁹ T. Bovi (cur.), *Le cere ostetriche romane di Giovan Battista Manfredini*, Roma 1991, pp. 245-256; W. Di Palma, *Descrizione delle cere ostetriche romane di Giovan Battista Manfredini*, ivi, p. 35 ss.; R. Moradei, G. Baggieri (cur.), *Mater Incanto e disincanto d'amore*, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Roma 2000, pp. 36-42; T. Bovi, G. Baggieri, *Contributo allo studio di una didattica specialistica del XVIII sec.*, in *Mater Incanto e disincanto d'Amore*, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Roma 2000, pp. 76-79; C. Piani, G. Baggieri, *Il restauro di due cere ostetriche e della cera anatomica di una testa di Giovan Battista Manfredini del fondo antico del Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria*, in «OPD Restauro, 26 (2014)», pp. 291-301; G. Baggieri, G. Iacovelli, *Le distocie fetali nei modelli in cera della collezione Flaiani al Museo di storia dell'arte sanitaria in «Mater Percorsi simbolici sulla maternità»*, Parma Palazzo del Governatore, Roma 2015, pp. 374-377; G. Baggieri, *La sala Flaiani al Museo Nazionale di Storia dell'Arte Sanitaria*, Direzione Generale per le Biblioteche Gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore, Roma 2016; G. Baggieri, *Mater. Percorsi simbolici sulla maternità. La maternità nella storia una mostra a Parma (2015)*, in «Bollettino Accademia Arte Sanitaria» (2016), pp. 16-18.

⁵⁰ G.B. Fabbri, *Antico Museo Ostetrico di Giovanni Antonio Galli*, cit., pp. 157-158

⁵¹ Per un confronto tra le tavole di Smellie, Deventer e Hunter e le cere e terrecotte

4. *Il Museo Ostetrico tra Otto e Novecento*

Dopo che il 22 gennaio 1781 Scarpa ottenne dal duca Ercole III d'Este (1727-1803), successore di Francesco III, il permesso di andare a Parigi e a Londra, fu sostituito da Michele Araldi (1740-1813) per le lezioni di Anatomia e Istituzioni Mediche e da Giovanni Paolo Spezzani (1734-1801) per quelle di Chirurgia e Ostetricia, docenti che furono confermati dopo che nel 1783 Scarpa si trasferì a Pavia, dove esercitò una lunga e proficua attività fino alla morte nel 1832.

Il 10 ottobre del 1794 l'insegnamento di Ostetricia, reso autonomo, fu affidato al giovane Santo Fattori (1768-1819) che nel 1797 fu nominato anche sostituto di Michele Araldi per l'insegnamento di Anatomia⁵².

La necessità di strumenti per l'insegnamento di Ostetricia era stata evidenziata nel 1802 da Marco Antonio Tamburini (1768-1813), docente di Ostetricia oltre che di Chirurgia inferiore, in un *Prospetto* inviato da Luigi Ceretti (1738-1808), ispettore generale della Pubblica Istruzione ed Educazione nei Dipartimenti di qua del Po del Patrimonio degli studi, a Giuseppe Fabbri presidente degli Studi del Dipartimento del Panaro. In merito alla strumentazione del Gabinetto annesso al Teatro Anatomico, Tamburini precisa infatti che «manca egualmente di qualche pezzo serviente all'Ostetricia giacché l'esistente bamboccio non può più essere al caso, un corpo di straccio di pelle imbottita sotto forma di bambino usato per rappresentare, coll'aiuto di una macchina, le diverse posizioni, naturali e non naturali del feto nell'utero nonché le diverse e manuali manovre che in caso di cattiva posizione è necessario eseguire per effettuare il parto»⁵³.

Nel 1804 fu nominato professore di Istituzioni Chirurgiche e Ostetricia Antonio Boccabadati (1763-1832) che insegnò fino al 1808-1809 e poi di nuovo dopo la Restaurazione a partire dal 1814 affiancato, dal 1815 fino al 1820-21, da Francesco Leonelli per l'insegnamento dell'Ostetricia pratica.

ostetriche realizzate da Manfredini per il Museo Ostetrico di Padova e per quello di Modena v. E. Corradini, M. Cimino, *The anatomical sculpture in the second half of 18th century: the artistic career of Giovan Battista Manfredini as obstetric sculptor*. 43° Congresso Internazionale di Storia della Medicina, Padova-Abano Terme, 12-16 settembre 2012. http://www.ginecologia.unipd.it/Dati%20biblioteca/ISHM_CORRADINI-CIMINO.pdf (consultato il 31-12-2021).

⁵² G. Favaro, *L'insegnamento dell'Anatomia in Modena un secolo fa*, cit., p. 108.

⁵³ Archivio Storico Comunale di Modena, *Amministrazione del Patrimonio dell'Università degli Studi*. Atti 20 gennaio-15 dicembre 1778.

Alla morte di Boccabadati nel 1832 l'insegnamento di Ostetricia teorico pratica venne affidato a Luigi Roncati (1797-1867) che lo tenne fino al 1858-59. Arturo Guzzoni degli Ancarani (1858-1927), ordinario di Clinica Ostetrica e Ginecologica e direttore dal 1915 al 1927, riferisce però che «doveva trattarsi di una parvenza di insegnamento; gli uomini e le donne in giorni diversi andavano a scuola all'ospedale con l'aggiunta di ore speciali di lezione teorica alle mammane in casa del professore». Aggiunge poi che «una lettera del 30 giugno 1851 del prof. Roncati dice che nel 1844 per la scuola di Clinica Ostetrica aveva un letto e nel successivo tre! Infatti nel regolamento del 18 febbraio 1847 si dice che all'Ostetricia non saranno assegnate più di tre donne: ma pare che da allora partissero le iniziative per aversi una vera Clinica Ostetrica»⁵⁴.

Luigi Vaccà nel 1872 ricordava che l'insegnamento dell'Ostetricia fino al 1842-43 anche se «era in parte teorico e in parte pratico, ma non già clinico» poteva tuttavia avvalersi di preparazioni ostetriche collocate nel Museo o Gabinetto ostetrico: «l'istruzione pratica o dimostrativa, che chiamare si voglia, della quale, oltre agli studenti di medicina e di chirurgia, profittavano eziandio, benché separatamente, le alunne levatrici, si compartiva mercé di macchine, di strumenti, e di acconce preparazioni tanto naturali quanto artificiali, costituenti col loro insieme una specie di Museo o Gabinetto Ostetrico, il quale per impulso esso pure e sotto la direzione dello Scarpa, ebbe principio quasi ad un tempo col Museo di Anatomia». In merito all'insegnamento dell'Ostetricia precisa poi che «alla grave e tanto lamentata mancanza di un insegnamento clinico di Ostetricia fu alla fine provveduto nel 1842-43 coll'istituzione di una Clinica Ostetrica, della quale rimase affidata fin qui costantemente la direzione al professore di Ostetricia teorica, e la quale ristretta da principio a piccole anzi minime proporzioni e più o meno imperfetta andò poi in processo di tempo, e specialmente dal 1860 in qua, facendosi ognor più numerosa e più regolare»⁵⁵.

Risale al 7 gennaio 1850 l'apertura della Clinica Ostetrica nell'Albergo Arti (ora Palazzo dei Musei), dove già si trovavano le Cliniche Medica e Chirurgica, ma i locali dovevano essere insufficienti se il Roncati già il 12 giugno 1851 esponeva le criticità della sistemazione sottolineando la necessità di ulteriori spazi.

Successivamente la Clinica Medica e la Chirurgica nel novembre 1867 vennero trasferite nell'Ospedale mentre la Clinica Ostetrica con la Maternità

⁵⁴ A. Guzzoni Degli Ancarani, *Il nuovo ordinamento della clinica ostetrica*, Modena 1926, p. 2.

⁵⁵ L. Vaccà, *Cenno storico della R. Università di Modena e delle sue dipendenze*, Modena 1872, p. 47.

rimasero nel vecchio edificio. Varie furono le vicende della Clinica Ostetrica fino al 1871, ricordate dallo stesso Guzzoni Degli Ancarani: «ad esempio nell'ottobre 1859 la sala e le camere che servivano alla Clinica furono cedute dal governo dell'Emilia all'Ospedale Militare cosicché solo tardi in locali inadatti e insufficienti essa venne riaperta nel 1860. In un documento della Congregazione di Carità ho trovato scritto che le cliniche dal 1849 al 1868 funzionavano come sezione dell'Ospedale Civile tralazate dall'uno all'altro locale! E una lettera dell'ispettore Malagoli al Rettore dell'Università in data 17 febbraio 1871 dice che con cinque o seimila lire si possono trasportare la Clinica Ostetrica e la Maternità nell'Ospedale»⁵⁶. Il trasloco della Clinica Ostetrica nei locali ospedalieri di via Cerca (attuale via Ramazzini) avvenne poco dopo nello stesso anno 1871 e il 5 dicembre fu pubblicato anche un regolamento per l'Istituto Ostetrico.

Nei locali di via della Cerca (attuale via Ramazzini), sistemati sotto la direzione di Francesco Macari, venne collocato anche il Museo Ostetrico ricordato da Vaccà: «alla Clinica Ostetrica e alla Scuola di Ostetricia è annesso un Museo fondato, come abbiamo già veduto, dallo Scarpa, il quale tra le altre cose lo corredò di varie preparazioni in cera eseguite sotto la sua direzione da valente artefice. In questo stesso Museo che il presente suo direttore (professor Macari) ha riordinato con la più lodevole solerzia e precisione, si ammira una serie di 52 preparazioni ostetriche in creta modellate tra il 1774 e il 1780 in Bologna dal bolognese Giambattista Manfredini, scultore anatomico abilissimo, dei cui lavori tuttora si adornano altri musei italiani, siccome quelli di Bologna e di Padova e probabilmente taluno anche di stranieri»⁵⁷.

Fra il 1880 e il 1882, sotto la direzione di Alessandro Cuzzi (1849-1895), i locali, in particolare quelli per la Scuola di Ostetricia, per il Museo Ostetrico e per il Laboratorio, erano stati risistemati, come ricorda il suo assistente Augusto Alberti nel *Resoconto clinico-ostetrico del triennio '80-'82*: Cuzzi infatti «ottenne dall'Amministrazione delle Opere Pie che quella parte di Uffici amministrativi della Congregazione, i quali erano annessi alla casa di Maternità, fossero trasportati altrove, e nelle stanze occupate dagli Uffici medesimi collocò, dopo gli opportuni restauri, la Scuola di Ostetricia, il Museo Ostetrico e un Ambulatorio per le visite e per le cure gratuite delle donne povere e ammalate di affezioni agli organi sessuali [...]. L'antica Scuola fu ridotta ad uso di Laboratorio Ostetrico e di Gabinetto di studio per il Professor Direttore. Il Laboratorio fu tosto provveduto degli arredi

⁵⁶ A. Guzzoni Degli Ancarani, *Il nuovo ordinamento*, cit.

⁵⁷ L. Vaccà, *Cenno storico della R. Università di Modena*, cit., p. 51.

e apparecchi più necessari per gli esperimenti ostetrici, vale a dire di un armadio a vetri contenente numerosi esemplari di pelvi viziate e normali, non meno che di parecchi preparati embriologici e di alcuni tumori uterini e ovarici, conservati entro l'alcool, di due bacini fortemente vizianti, fusi in ghisa secondo l'idea del professor Giambattista Fabbri e fissati ad una pesantissima tavola di rovere, mercé dei quali gli alunni poterono esercitarsi specialmente nelle operazioni embriotomiche». Lo stesso Alberti fornisce anche l'ubicazione dell'Istituto Ostetrico, che aveva la facciata prospiciente via della Cerca (attuale via Ramazzini), nell'edificio annesso all'Ospedale Sant'Agostino che corrispondeva all'ex Casa di Dio (fig. 52): «il nostro Istituto Ostetrico è unito all'Ospedale Civile e guarda colla sua faccia anteriore o d'ingresso a levante, colla posteriore a ponente, mentre uno dei suoi lati minori, volto a mezzodì, risponde ad un piccolo cortile annesso all'Istituto medesimo, e il lato opposto si continua colla testé soppressa Chiesa dei Cristini [la chiesa di San Pietro]. La facciata orientale ha dirimpetto parecchi pubblici stallaggi, l'occidentale dà in un vasto cortile, intorno al quale sorgono il Museo Anatomico colla scuola e laboratorio di anatomia normale, il Sifilicomio, la Scuola di Chimica Farmaceutica con l'annesso Gabinetto e Laboratorio, la Clinica e la Scuola di Oculistica e altre scuole mediche, e per ultime, le sale dell'Ospedale Civile ad uso di Infermeria Militare»⁵⁸.

Tuttavia, i locali assegnati alla Clinica Ostetrica non erano ritenuti sufficienti e fin dal 1882 Ercole Enrico Fabbri (1840-1926), docente di Ostetricia e direttore della Clinica Ostetrica da quell'anno fino al 1914-15, «lamentava il difetto dei locali»⁵⁹. Dopo che nel 1882 l'amministrazione universitaria aveva dichiarato «incompatibile» la riunione della Clinica Ostetrica con la Maternità i due istituti, nonostante le proteste di Fabbri e dei clinici, furono divisi nel 1887.

Nel 1902 la Clinica Ostetrica «lasciava i locali di via della Cerca per [...] nuovi, gli attuali, del Foro Boario», come aveva preannunciato il rettore Giuseppe Triani (1842-1917, rettore dal 1889 al 1895) l'anno precedente, il 4 novembre 1901, quando, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, facendo riferimento a un' «assoluta insufficienza, deplorata da tempo e [...] insopportabile» aveva affermato che «i lavori nel Foro Boario erano già cominciati» aggiungendo però che «il professor Fabbri presentò un progetto che disgraziatamente venne giudicato troppo vasto e non fu seguito e se ne fece più ristretto e insufficiente». L'anno successivo la Clinica fu ampliata con «tre camere negli ammezzati del Convitto Medico (fig. 53)

⁵⁸ A. Alberti, *Resoconto clinico ostetrico del triennio 80-82*, Modena 1883, p. 4.

⁵⁹ A. Guzzoni Degli Ancarani, *Il nuovo ordinamento*, cit., p. 2.

per l'aiuto, l'assistente e per i preparati anatomici» e non molto dopo furono prese «in affitto due stanze nella vicina Casa Montanari»⁶⁰.

Nel 1911 Guzzoni degli Ancarani, che era stato allievo di Cuzzi, aveva ricordato il Museo Ostetrico presso la Clinica Ostetrica nel suo saggio su *L'Italia Ostetrica*, dove aveva pubblicato anche un'immagine che raffigura due grandi armadi di legno nei quali sono contenute le preparazioni ostetriche, tra le quali si distinguono le terrecotte settecentesche di Manfredini. A proposito del Museo Ostetrico si legge che: «la Clinica di Modena, oltre a un buon armamentario e un laboratorio, possiede un Museo di Ostetricia fondato dallo Scarpa, che lo corredò di varie preparazioni in cera, e successivamente arricchito da una bella raccolta di preparati ostetrici in terracotta, che, su proposta del professor Boccabadati, il Governo Estense acquistò nel 1815 per lire 2149,05 dall'eredità del dottor Francesco Febbrari [...]. Il Museo constava di 52 preparati in creta e 11 in cera che per un certo tempo rimasero di proprietà del Febbrari e solo con la morte di lui poterono essere utilizzati per l'insegnamento»⁶¹.

È lo stesso Guzzoni Degli Ancarani che, diventato direttore nel 1915 della Clinica Ostetrico Ginecologica, nel 1926, in occasione del XXV Congresso della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia svoltosi a Modena dal 10 al 14 ottobre, descrive la sua riorganizzazione dei «vari locali per dare anche alloggio separato per l'internato delle allieve e per le levatrici» e del «Museo Storico ricavando anche cinque ambienti da opportune divisioni» cui si aggiungeva la destinazione di nuovi ambienti alle ricoverate. Oltre al «Museo Storico delle statue e pezzi in creta e cera», già da lui ricordato nel 1911, aveva risistemato anche la biblioteca, il Museo dei bacini, il magazzino, la camera dei pezzi anatomici e aveva destinato tre stanze ai laboratori. La Clinica Ostetrica che, rispetto ai 30 locali precedenti, ne aveva 60, con ampi corridoi e 53 letti, era stata notevolmente ampliata: «il fabbricato della Clinica Ostetrica Ginecologica aveva tre piani [...] e la facciata tra la clinica Dermosifilopatica e la Casa-Officina Montanari (fig. 54): posteriormente vi è il cortile chiuso come da due braccia laterali, uno appartenente alla sopraddetta Casa Montanari e l'altra all'antico Convitto Medico che ha la facciata in via della Cerca [...]. Non essendo possibile allargare la Clinica in altro modo io ho cercato subito di avere alcuni locali nel detto Convitto Medico, il quale ha i piani a un diverso livello da quelli della Clinica [...] in un secondo tempo si potè ottenere tutto il secondo piano del Convitto ove erano i tre laboratori [...] e costruendo una comoda scala di diciotto gradini a due rampe dal

⁶⁰ Ivi, p. 3.

⁶¹ R. *Università degli Studi di Modena*, in *L'Italia Ostetrica*, Siena 1911, pp. 113-115.

primo piano ho così completato i vari servizi della Clinica distribuendoli nei venti nuovi locali».

Lo stesso Guzzoni Degli Ancarani si compiace infatti di affermare che «la visita dei colleghi del Congresso Ostetrico, fatta nella mattina dell'11 ottobre, può e deve essere considerata come l'inaugurazione della nuova Clinica Ostetrico Ginecologica modenese, riattata e riorganizzata e duplicata nei suoi ambienti» e aggiunge anche che «per la fortunata conversione dell'Ospedale Civile in Policlinico la Clinica Ostetrica il 15 novembre 1923 ha potuto conseguire la sospirata antica riunione con la Maternità, già fatta dal mio maestro professor Cuzzi, venendo così ad aumentare il materiale clinico utile all'insegnamento»⁶².

La Clinica Ostetrico Ginecologica venne trasferita nel nuovo Policlinico inaugurato nel 1963: le terrecotte ostetriche realizzate da Manfredini vennero recuperate, restaurate ed esposte al pubblico nel 1992 in occasione della «II Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica»⁶³, in una sala attigua al Museo Anatomico dove sono rimaste fino al recente trasferimento in un locale del Dipartimento di Scienze Giuridiche prospiciente via Camatta per consentire il progetto di restauro e riqualificazione degli edifici universitari che ospiteranno i nuovi musei, come previsto dal progetto Ago Modena Fabbriche Culturali (v. <https://www.agomodena.it/it/>).

Ringrazio la collega e amica Marina Cimino, già responsabile della Collezione ostetrica e della biblioteca del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino dell'Università di Padova, che ci ha lasciato inaspettamente troppo presto e alla quale devo le mie conoscenze nell'ambito dell'Ostetricia. Ringrazio anche il collega e amico Gaspare Baggieri, responsabile scientifico della Collezione Ostetrica conservata presso la sala Flaiani del Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria a Roma, all'interno del complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia, per le fondamentali informazioni che mi ha fornito sulla sua collezione.

⁶² A. Guzzoni Degli Ancarani, *Il nuovo ordinamento*, cit., pp. 4-5.

⁶³ Secondo quanto si legge in un saggio di Pericle Di Pietro presentato nel 1977 in occasione del I Convegno internazionale *La Ceroplastica nella scienza e nell'arte* organizzato a Firenze, le terrecotte ostetriche erano «ancora esistenti presso la Clinica Ostetrica modenese» all'interno del Policlinico «in soddisfacente stato di conservazione [...] tutti i 52 modelli in creta [...] mentre dei preparati in cera non v'è più traccia»: P. Di Pietro, *Preparati in cera nel Museo Anatomico dell'Università di Modena*, in *La ceroplastica nella scienza e nell'arte*, cit., p. 302.




Fig. 1. Silvestro Barberini (1854-1916), Busto di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), Lapidario-Galleria dei busti, Palazzo Universitario, sede del Rettorato dell'Università di Modena e Reggio Emilia




Fig. 2. Busto di Francesco Torti (1658-1741), atrio del Teatro Anatomico dell'Università di Modena e Reggio Emilia



Figg. 5-6. Collezione ostetrica,
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università di Padova




Fig. 7. Lorenzo Toschi, Progetto dell'Anfiteatro Anatomico dell'Università di Modena.
Archivio di Stato di Modena, Periti Agrimensori. Lorenzo Toschi, b. 78, fasc. 24




Fig. 8. Atrio del Teatro Anatomico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 9. Ingresso del Teatro Anatomico e del Museo Ostetrico, cortile del complesso di Sant'Agostino



Fig. 10. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Preparato ostetrico in cera con bacino di donna in gravidanza e relativi apparati,
Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Figg. 11-12. Tavolette con preparati in cera di Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
che rappresentano il sistema uro-genitale femminile,
Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 13. Antonio Scarpa (1752-1832) , Preparato ostetrico a secco con apparato genitale femminile e utero gravido, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia





Fig. 14. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Statue femminili in terracotta in vari stati di gravidanza, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 15. *Dell'Arte Ostetricia*, 1787



Figg. 16-17. *Dell'Arte Ostetricia*, 1787




Fig. 18-19. *Dell'Arte Ostetricia*, figure femminili con spaccato del ventre, 1787



Fig. 20. Figura femminile con anatomia sottocutanea del tronco,
Dell'Arte Ostetricia, 1787



Figg. 21-22. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Statua femminile in terracotta che mette in luce l'anatomia sottocutanea del tronco, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia




Fig. 23. Figura femminile con anatomia sottocutanea del tronco, *Dell'Arte Ostetricia*, 1787



Fig. 24. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Statua femminile in terracotta che mette in luce l'anatomia sottocutanea del tronco,
Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 25. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Statue femminili in terracotta del Museo
Ostetrico nella precedente sistemazione nella sala annessa al Museo Anatomico,
Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 26. Statua femminile alla seconda gravidanza e statua femminile che mette in luce l'anatomia sottocutanea del tronco, esposte alla mostra Sublimi Anatomie allestita a Roma al Palazzo delle Esposizioni dal 22 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.





Fig. 27 - Roma, Gabinetto Anatomico dell'Arcispedale di Santo Spirito di Sassia, Roma



Figg. 28-29. Hendrik van Deventer, *Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes ostetricantibus, quo fideliter manifestatur ars obstetricandi et quidquid ad eam requiritur*, Lugduni Batavorum (Leida) 1701




Fig. 30. William Smellie, *A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery*, Londra 1752



Fig. 31. Presentazione di parto eutocico con presentazione cefalica e cordone alla nuca, William Smellie, *A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery*, Londra 1752



Fig. 32. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello ostetrico in terracotta con presentazione di parto eutocico con presentazione cefalica e cordone alla nuca, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 33. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello ostetrico in cera con presentazione di parto eutocico con presentazione cefalica e cordone alla nuca, Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria, Roma



Fig. 34. Presentazione di parto anomalo, trasverso con prolasso di funicolo, William Smellie, *A Treatise on the Theory and Practice of Midwifery*, 1752



Fig. 35. Giovan Battista Sandri (o Sandi), Modello ostetrico in creta cotta con presentazione anomala trasversa con prolasso di funicolo (Collezione ostetrica, Università di Padova, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino)




Fig. 36. Giovan Battista Manfredini (1742-89), Modelli ostetrici con presentazione anomala trasversa con prolasso di funicolo: a sinistra in terracotta (Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia); a destra in cera (Museo Storico Nazionale di Arte Sanitaria, Roma).




Fig. 37. William Hunter, *Anatomia Uteri humani gravidi tabulis illustrata*, Birmingham 1774



Fig. 38. Parto eutocico con presentazione cefalica, William Hunter, *Anatomia Uteri humani gravidi tabulis illustrata*, Birmingham 1774



Fig. 39. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello in cera con presentazione di parto eutocico con presentazione cefalica, Collezione ostetrica, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università di Padova



Fig. 40. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modelli ostetrici in terracotta con presentazione di parto eutocico con presentazione cefalica, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 41. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello ostetrico in cera con presentazione di parto anomalo con macrosomia e idrocefalia, Collezione ostetrica, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università di Padova.



Fig. 42. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello ostetrico in terracotta con presentazione di parto anomalo con macrosomia e idrocefalia, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia




Fig. 43. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello ostetrico in terracotta con presentazione di parto anomalo gemellare, Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 44. Giovan Battista Manfredini (1742-1789), Modello ostetrico in cera con presentazione di parto anomalo gemellare, Museo Storico Nazionale di Arte Sanitaria, Roma



Fig. 45. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Modello ostetrico in terracotta con presentazione di parto anomalo di faccia,
Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 46. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Modello ostetrico in cera con presentazione di parto anomalo di faccia,
Museo Storico Nazionale di Arte Sanitaria, Roma



Fig. 47. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Modello ostetrico in terracotta con presentazione di parto anomalo di spalla,
Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 48. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Modello ostetrico in cera con presentazione di parto anomalo di spalla,
Museo Storico Nazionale di Arte Sanitaria, Roma



Fig. 49. Giovan Battista Sandri (o Sandi),
Modello ostetrico in creta cotta con secondamento manuale della placenta,
Collezione ostetrica, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Università di Padova




Fig. 50. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Modello ostetrico in terracotta con secondamento manuale della placenta,
Museo Ostetrico, Università di Modena e Reggio Emilia



Fig. 51. Giovan Battista Manfredini (1742-1789),
Preparato ostetrico in cera con secondamento manuale della placenta,
Museo Storico Nazionale di Arte Sanitaria, Roma




Fig. 52. Facciata di levante della Casa di Dio in Modena
rilevata dai R. Cadetti Matematici Pionieri nel mese delle vacanze dell'anno 1835,
ASMo, Mappe Austro-Estensi, Ministero Interni n. 36




Fig. 53. Facciata del R. Convitto Medico. ASMo, Mappe Austro-Estensi, Ministero Interni n. 36



Fig. 54. L'edificio di via Berengario dove nel 1926 si trovavano la Clinica Ostetrica e il Museo di Ostetricia

Antonello La Vergata*

Spallanzani europeo

European Spallanzani

ABSTRACT. Lazzaro Spallanzani's international fame was due to his incredibly vast and important activity as an experimental biologist. Some aspects of his work are briefly presented, with reference to the seventeenth-century debate on "generation of organisms" and on the relation between matter and life. Although uninterested in 'metaphysical' matters, Spallanzani got involved in them.

KEYWORDS: Lazzaro Spallanzani, Enlightenment, spontaneous generation, experimental biology, preformation.

La quantità e l'importanza delle personalità scientifiche legate a Modena, Reggio Emilia e dintorni per nascita, famiglia o attività è impressionante: Gabriele Falloppio (1523-1562, medico e anatomista), Bernardino Ramazzini (1633-1714, medico), Antonio Vallisneri (1661-1730, medico e naturalista), Girolamo Vandelli (1699-1776, chirurgo), Lazzaro Spallanzani (1729-1799, biologo), Paolo Ruffini (1765-1822, matematico), Giovanni Battista Amici (1786-1863, ottico e astronomo), Giuseppe Bianchi (1791-1866, astronomo), il suo allievo Pietro Tacchini (1838-1905, astronomo, astrofisico e meteorologo), Francesco Selmi (chimico, 1817-1881), Enrico Morselli (psichiatra, 1852-1929)... A Modena fu pubblicata nel 1864 da Nicola Zanichelli, modenese, la prima traduzione italiana dell'*Origine delle specie* di Darwin, autori il trentino Giovanni Canestrini, che a Modena insegnava, e Leonardo Salimbeni (1830-1889), ingegnere, che fu sindaco di Nonantola. A Modena insegnò, prima di trasferirsi a Firenze, lo zoologo piemontese Daniele Rosa, autore della teoria antidarwiniana dell'"ologenesi". Il territorio modenese è sempre stato un serbatoio di "risorse umane" (per parlare il ministerialese di oggi) per Padova e Bologna. Un materialista settecentesco redivivo potrebbe dire che tanta fioritura si deve a fattori climatici (?) o alimentari (forse

* Già professore ordinario di Storia della filosofia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia.

l'aceto balsamico, o il Lambrusco, o i "grassicini" e i prosciutti che figurano financo nell'epistolario di Spallanzani). E pensare che dalle parti del Ministero dell'Istruzione del Regno d'Italia si pensò più volte di chiudere l'Università di Modena, forse col pretesto di quella che oggi si chiamerebbe una *spending review*!

Detto questo (e ricordato il Ministero, al quale ogni iniziativa culturale degna di questo nome deve sempre rivolgere un pensiero, diciamo, "critico" – per usare un eufemismo) mi concentrerò su Spallanzani, che, nato a Scandiano, ebbe una fama straordinaria, tanto da diventare anche, in un certo senso, un personaggio letterario: diede il nome (scritto però con una sola "l") allo scienziato che nel racconto *L'uomo della sabbia* (*Der Sandmann*, 1815) di Ernst Theodor Hoffmann costruisce la bambola meccanica. Il racconto ispirò il balletto *Coppélia* di Léo Delibes (1870) e poi l'operetta *Les contes d'Hoffmann* di Jacques Offenbach (1881), di cui tutto conoscono per lo meno la *barcarolle*.

Spallanzani studiò retorica e filosofia, poi diritto, che abbandonò per dedicarsi alle scienze della natura, sotto la guida della cugina Laura Bassi (altro personaggio di grande importanza). Conosceva bene il francese, la lingua internazionale di allora, e durante il viaggio a Costantinopoli (1785-86) imparò anche un po' di inglese. I suoi primi interessi scientifici sono attestati dalle lettere a Vallisneri su questioni di idrogeologia, in particolare sull'origine delle "fontane", cioè delle sorgenti. Ben presto iniziò studi sui cosiddetti "animaluzzi" delle infusioni, che gli diedero fama internazionale. Insegnò al Collegio San Carlo di Modena, ma subito gli furono offerte cattedre universitarie. Chiamato direttamente dall'imperatrice Maria Teresa, nel 1769 si trasferì a Pavia, altra università che attingeva agli ingegni modenesi e reggiani, dove creò un importante museo di storia naturale (mentre la sua collezione privata è oggi nei Musei civici di Reggio Emilia). In quella prestigiosa università ebbe come collega un altro personaggio molto importante, Alessandro Volta, con il quale i rapporti non furono felicissimi: nel campo dell'elettrofisiologia Spallanzani era sostenitore di Galvani, che con Volta ebbe una polemica dura, con aspetti anche sgradevoli. Anche Spallanzani ebbe i suoi problemi: fu accusato di avere sottratto materiali dal museo dell'università a beneficio della sua collezione privata, ma risultò innocente. Compì viaggi, sulle coste orientali del Mediterraneo (1785-86) e nelle due Sicilie (1788), durante i quali si interessò anche di geologia. Coltivò anche la neurologia, la fisiologia e la chimica. A quest'ultima diede un contributo importante, sostenendo le nuove teorie di Antoine-Laurent Lavoisier (che gli mandò una copia del *Traité élémentaire de chimie*, 1789) con esperimenti sull'"aria respirabile"

e dimostrando gli scambi gassosi nel sangue. Realizzò la fecondazione artificiale di uova di rana. Accertò che i pipistrelli si servono delle orecchie come strumenti di orientamento (esperimenti confermati anche da Charles Jurine a Ginevra). Dimostrò sperimentalmente che la digestione non avviene meccanicamente, per triturazione, ma chimicamente, per fermentazione: fece ingerire ad alcuni animali cilindretti contenenti cibo, e notò che questo passava indenne attraverso l'apparato digerente, perché non era attaccato dai succhi gastrici.

Spallanzani sarà una miniera di fatti per i naturalisti successivi. Per fare un solo esempio illustre, Darwin cita nella sua opera sulla *Variazione degli animali e delle piante allo stato domestico* (1868) osservazioni compiute da Spallanzani durante il viaggio nelle due Sicilie, le osservazioni sulla colorazione del pelo dei conigli di colore marrone, il caso di un piccione domestico che ha, per così dire, cambiato gusti acquisendo un'avversione al cibo che trova in natura. Si serve delle esperienze sull'amputazione e la rigenerazione delle zampe della salamandra e altri anfibi e di quelle sul potere di rigenerazione sia nelle larve sia negli individui che lo sviluppano (cosa molto importante per il Darwin che raccoglie fatti sull'eredità dei caratteri acquisiti nel tentativo di costruire una teoria dell'eredità, quella che lui stesso definirà «la mia famigerata ipotesi della pangenesi»).

È difficile ricondurre tutte queste ricerche di Spallanzani (e tante altre ancora, che per brevità non posso menzionare), così diverse per oggetto, metodo e strumenti, entro un quadro teorico generale. Spallanzani non era affatto un “filosofo” della natura. Non aveva un paradigma epistemologico di riferimento, né, tanto meno, interessi metafisici. Era innanzi tutto uno sperimentatore. Se proprio vogliamo inquadralo in una definizione, possiamo forse dire che fu uno scienziato “baconiano”, ma solo nel senso, piuttosto indefinito per la verità, in cui l'espressione “scienze baconiane” venne usata (soprattutto dopo di lui) per indicare con un termine generale, e generico, quegli ambiti di indagine e quelle pratiche che non erano riconducibili direttamente al modello della fisica matematica, in parole povere o all'ideale cartesiano o a quello newtoniano (ideali a lungo contrapposti in una disputa che durò un secolo). Sono le scienze che privilegiano la raccolta di fatti, osservazioni, “esperienze”, per lo più senza un riferimento filosofico-metafisico, in una pluralità, anche eterogeneità, di interessi, ambiti, contributi, curiosità. Si tratta di un empirismo e di uno sperimentalismo, per così dire, a 360 gradi, non inquadrato in “programmi di ricerca” o, almeno, non in programmi di ricerca nel senso in cui questo termine è usato dagli epistemologi contemporanei (i quali del resto hanno dedicato poca attenzione alle scienze baconiane), e nemmeno nel senso

di quelle imprese organizzate e sponsorizzate da accademie o sovrani che segnano momenti importanti nell'internazionalizzazione della cooperazione scientifica, come la famosa spedizione in Lapponia (1736-37), guidata da Maupertuis, che dimostrò lo schiacciamento della terra ai poli; o quella di La Condamine, Bouguer e Godin nell'America meridionale (1736-44), che dimostrò il sollevamento del pianeta all'equatore e misurò tre gradi dell'arco di meridiano passante per Quito. Del resto, perché meravigliarsi dello sperimentalismo, per così dire, fine a se stesso? Nello stesso Newton coesistevano aspetti diversi (matematico, sperimentale, fisico-metafisico, teologico) tenuti insieme solo dalla sua straordinaria personalità. Dopo di lui, questa unità tendenziale si ramificò fino a frammentarsi. Come ha scritto Paolo Rossi, la rivoluzione scientifica era stata *e galileiana e baconiana e cartesiana e newtoniana*. Basti dire che Galileo, icona del metodo sperimentale, considerò «frustatorie e vane» le raccolte e catalogazioni di piante della Nuova Spagna. Tutte queste diverse anime coesistono e si rafforzano nelle scienze dell'illuminismo. Soltanto la Rivoluzione francese segnerà una svolta nell'istituzionalizzazione statale della ricerca scientifica.

Non bisogna, però, esagerare nel senso opposto: c'è sperimentalismo e sperimentalismo. Lo sperimentatore della seconda metà del Settecento è, sì, l'erede del «curioso della natura» (così il ginevrino Charles Bonnet chiama ancora quelli come Spallanzani) che nel Seicento riempie i gabinetti di cose mirabili, ma è anche molto altro. Le dimostrazioni pubbliche di esperimenti, come quelli dell'abate Nollet, hanno un grande successo mondano. Certe questioni hanno assunto una rilevanza filosofica e si sono quasi impossessate dell'opinione colta e interessano i *philosophes*: è il caso del problema della riproduzione degli esseri viventi, o della "generazione", come si diceva allora. Tutto ciò va oltre la curiosità. La curiosità anima il ricercatore, ma i risultati sono materia pubblica. Inoltre, la curiosità non basta a concepire un esperimento: una qualche idea o "congettura" è necessaria per fare qualcosa che non sia una mera registrazione di osservazioni; un esperimento è un'osservazione costruita, non una semplice esperienza quotidiana. Affinché la natura dia risposte bisogna farle domande. Insomma, una qualche idea di partenza su come vanno le cose bisogna pur averla. E Spallanzani ne aveva. Non si trattava, ripeto, di teorie generali sul sistema del mondo o su questioni filosofiche come l'alternativa fra meccanicismo e vitalismo. Spallanzani usa le mani e gli strumenti, ma si serve di ipotesi. Sono però, è importante sottolinearlo, le ipotesi che gli servono sul momento, non teorie sulla vita. I presupposti delle sue "osservazioni ed esperienze" sono, se mi si permette l'espressione, presi in prestito, secondo un modo di procedere flessibile e perfino – e qui vado forse oltre

ciò che è lecito in una sede accademica – opportunistico, ben inteso di un sano opportunismo epistemologico-metodologico. Nella disputa sulla generazione, fra preformisti ed epigenetisti sceglie i primi, e fra i preformisti spermatisti e i preformisti ovisti sceglie i secondi. Perché? Non per ragioni filosofiche. Del resto, essere epigenetisti non voleva dire di per sé essere materialisti; e a maggior ragione la questione del materialismo era irrilevante nell'alternativa fra ovismo e spermatismo. Forse l'atteggiamento di Spallanzani dovette molto all'amicizia con Bonnet, calvinista devoto e scienziato importante e stimato (scoprì, ad esempio, la partenogenesi degli afidi). Bonnet offrì a Spallanzani una sponda, fungendo da mentore, diciamo, filosofico-metodologico, almeno fin tanto che l'uso del microscopio non gli consumò la vista: «Siate i miei occhi», gli scrive. Poi Spallanzani preferì fare riferimento a Jean Senebier, erudito bibliotecario di Ginevra. Forse Bonnet col tempo era diventato troppo metafisico?

Che lo volesse o no, le ricerche dello Spallanzani sperimentatore “opportunistica” toccavano argomenti che avevano di fatto una grande rilevanza, teorica, filosofica, perfino metafisica. E qui è utile una digressione.

Nel Seicento l'impostazione meccanicistica (per la verità più programmatica e teorica che operativa) aveva riportato successi soprattutto nel campo dell'anatomia e della fisiologia. Ma come trattare meccanicisticamente, ad esempio, la respirazione o la digestione? Era facile congetturare che quest'ultima fosse dovuta a triturazione, molto più difficile dimostrarlo. La circolazione del sangue era spiegabile meccanicamente, ma non si capiva perché il sangue venoso fosse diverso da quello arterioso. Anche in questo caso la soluzione venne solo nella seconda metà del secolo, quando gli sviluppi della chimica “pneumatica” consentirono di collegare la circolazione alla respirazione. E, come abbiamo visto, Spallanzani svolse un ruolo importante in entrambi i casi.

Trattando della biologia del Settecento si suole ricorrere alla contrapposizione fra meccanicismo e vitalismo. Ma ben raramente le ricerche si svolsero in modo tale da giustificare l'immagine di un conflitto fra due compiute filosofie naturali. Lo stesso esponente più noto e influente del vitalismo, Georg Ernst Stahl, pur sostenendo una distinzione netta fra anima e corpo, fra vivente e non vivente, non rinunciò affatto alla concezione atomistica della materia, ma la dichiarò incapace di spiegare la varietà e la composizione delle sostanze: gli organismi funzionavano in tutto e per tutto come meccanismi, ma il meccanismo necessitava di principio organizzatore, l'anima, di cui era solo lo strumento; bisognava dunque reintrodurre principi ed essenze immateriali. Il vitalismo stahliano fu accentuato dagli autorevoli membri della Facoltà di medicina di Montpellier, che

rifiutavano le ipostatizzazioni, ma insistevano sulla nozione di forze insite nella materia organica. Di orientamento montpellieriano furono i medici che scrissero nell'*Encyclopédie*, e a una teoria sorta in quella scuola (una qualche vita indipendente in ogni parte dell'organismo, che diventava così una sorta di federazione di esseri viventi) Diderot si ispirò per l'immagine, descritta nel *Rêve de d'Alembert* (1769), del «grappolo di api» attaccato al ramo di un albero, cioè di individui distinti formanti un tutto organico: un'immagine posta con perfida ironia in bocca al matematico d'Alembert, prigioniero da sveglio dell'*esprit de géométrie*, ma sorpreso mentre delira febbricitante sulle infinite possibilità di trasformazione di una materia costituita da particelle dotate di gradi diversi di sensibilità. Non diversamente, Maupertuis, ammiratore di Newton e newtoniano in fisica, aveva affermato nel *Système de la nature* (1754) che le sole proprietà fisiche non avrebbero mai spiegato la formazione di un «corpo organizzato»: le particelle elementari della vita possedevano «qualcosa di simile a quelli che chiamiamo 'desiderio', 'avversione', 'memoria'».

Speculazioni come queste erano alimentate da scoperte e concetti nuovi, interpretati non di rado in un modo, per così dire, creativo, che andava oltre le intenzioni degli stessi scopritori. Lo svizzero Albrecht von Haller, ad esempio, aveva definito «irritabilità» la spontanea capacità reattiva delle fibre muscolari, e vi aveva visto la manifestazione di una *vis insita* distinta dalla *vis nervosa*: se la sensibilità rimandava all'anima razionale, l'irritabilità rivelava una forza vitale che non aveva rapporti con l'anima. Non sorprende quindi che fosse uno dei più ostili all'animismo stahliano. Eppure la sua scoperta offrì argomenti sia ai vitalisti sia ai loro avversari, secondo che la *vis* fosse interpretata come una conferma dell'irriducibile specificità della *vita* o come la prova di una capacità attiva della *materia organica*. Idea, quest'ultima, suffragata da osservazioni come quelle del ginevrino Abraham Trembley (1744) sulle straordinarie proprietà del polipo o idra di acqua dolce, che si riproduceva per gemmazione e rigenerava le parti amputate; spezzettato, si moltiplicava praticamente all'infinito; forme mostruose (con più teste o più code) si comportavano come quelle normali; era possibile innestare su un esemplare parti di altri, perfino rovesciarlo come un guanto e inserirvi un altro individuo. Anche Spallanzani decapita le sue lumache e osserva la rigenerazione (allora si diceva "riproduzione"). Viene a saperlo Voltaire. Scosso, si mette lui stesso decapitare lumache. Il problema è filosofico: la materia e la vita sono due sostanze comunicanti? lo stesso vale forse per l'anima e il corpo dell'uomo? Voltaire, deista, è preoccupato delle possibili implicazioni materialistiche. Scrive a Spallanzani e avanza la seguente ipotesi: non sarà che, quando si taglia la

testa a una lumaca, l'anima si ritira nel resto del corpo? Spallanzani risponde netto nel giugno 1776: no, «tagliato avuto il capo», la parte rigenerata non consiste in un mero «vizaggio» di pelle rinata (scrive «vizaggio», con la 'z': forse un francesismo filtrato attraverso la pronuncia reggiana; gli scritti di Spallanzani sono pieni di francesismi), cioè non è solo un involucro, ma «un verissimo capo rifatto». A Voltaire non resta che prendere atto e ritirarsi in una sorta di *hypotheses non fingo*.

Se, lungi dall'essere quella passiva di Cartesio, la materia vivente era capace di autoregolazione, il meccanicismo doveva essere riveduto. Un organismo, l'uomo stesso, è «una macchina che monta se stessa», scriveva La Mettrie. Secondo Buffon, gli organismi erano composti da «molecole organiche» non inerti, ma dinamiche e indistruttibili, che si aggregavano per l'azione di «forze penetranti» e sotto la direzione di «stampi interni» (*moules intérieures*, una sorta di modelli strutturali agenti meccanicamente) specifici dei diversi tipi animali; gli stampi dirigevano tutti i processi vitali, dalla digestione alla generazione; alla morte dell'individuo le molecole ritornavano nel grande laboratorio della natura. Dopo anni di prudenza, nelle *Époques de la nature* Buffon congetturò che le molecole organiche fossero sorte da combinazioni di elementi materiali quando il raffreddamento della Terra aveva determinato condizioni termiche e chimiche favorevoli (e non ripetibili). Il newtoniano Buffon – come ormai è definitivamente chiaro grazie agli studi magistrali di Jacques Roger – era un *philosophe* in tutti i sensi. La materia dei cartesiani era assolutamente inerte. Ma se gli animalletti, o «animaluzzi», come li chiama Spallanzani, potevano nascere per generazione spontanea, si aprivano prospettive straordinarie, o inquietanti, secondo i gusti: un monismo materialistico come quello di La Mettrie e d'Holbach oppure un materialismo vitalistico (definizione contraddittoria ma inevitabile) come quello di Diderot. Nel già citato *Rêve de d'Alembert* il protagonista immagina addirittura che per generazione spontanea nasca improvvisamente un elefante... I deliri del matematico d'Alembert, dematematizzato dalla febbre, e le speculazioni dello sveglissimo *philosophe* in servizio permanente effettivo Diderot sono ispirati anche dalle osservazioni su quella possibile generazione spontanea degli animalletti sulla quale Spallanzani interverrà con tutto il peso delle sue «osservazioni ed esperienze».

Questi problemi si intrecciavano con quelli relativi alla riproduzione, o «generazione». La questione dell'origine degli esseri microscopici che comparivano nelle infusioni e sembravano essere il grado più elementare dell'animalità si riproponeva a proposito degli «animalletti» che popolavano il liquido seminale. Su questa si innestava a sua volta l'alternativa fra

spermatismo e ovismo, e fra preformazione ed epigenesi: l'individuo era preformato nell'uomo o nello spermatozoo? Oppure non era affatto preformato e si sviluppava acquisendo parti nuove nel corso dello sviluppo? Il dibattito è un intreccio di esperimenti, congetture, teorie, presupposti metafisici dati per scontati, con alcuni filosofi a "tifare" per il materialismo – "vitalistico" come quello di Diderot o riduzionistico come quello del chimico d'Holbach –, altri, come Voltaire, contro; altri ancora, come Kant, erano felici di trovare nel *Bildungstrieb* o *nisus formativus* proposto da Blumenbach un concetto che prometteva di conciliare in qualche modo meccanicismo e teleologia.

Confutando la generazione spontanea degli organismi viventi dalla materia morta, Spallanzani si colloca sulla linea che va da Redi a Pasteur e figura in tutte le cronistorie della medicina e della biologia, ma non compie i suoi esperimenti nell'intento dichiarato di sconfiggere il materialismo. Eppure, interviene di fatto, e pesantemente, nel dibattito sul rapporto fra vita e non vita o, come si continuava a dire allora, fra «animato» e «inanimato». Il *Saggio di osservazioni microscopiche sul sistema della generazione de' signori di Needham e Buffon* (1765) sfidava congetture che non erano soltanto osservative e sperimentali.

Buffon e l'inglese Needham – da Voltaire definito sarcasticamente l'«anguillaro» – sostenevano di aver visto sorgere animaletti microscopici, le «anguillule» da materiale organico posto a decomporre in acqua. Non era così, dimostrava Spallanzani. Lo pensava già prima di dimostrarlo? Non lo sapremo mai (salvo scoprire un documento in cui dichiararsi trionfalmente di aver provato quello in cui aveva sempre creduto). Sappiamo però che era convinto che i «vermicelli spermatici» che nuotano nel liquido seminale non concorressero alla generazione. Dimostra che nascono da semi o uova. Però a che cosa servono rimane oscuro. Per lui sono sostanzialmente parassiti. La fecondazione consiste nell'accrescimento quantitativo dell'embrione che si trova preformato nel germe; il liquido spermatico, e non gli animaletti che vi nuotano, innesca e stimola lo sviluppo dell'uovo, accelerando la circolazione (secondo alcuni per fermentazione, secondo altri agendo meccanicamente). Ma qui avviene qualcosa che non stupisce lo storico (il quale è uso a vedere cose che gli altri umani...), ma dovrebbe sconcertare tutti quelli che credono nell'esistenza di una cosa chiamata "il metodo scientifico", attenendosi al quale si arriva sempre e comunque a risultati oggettivi. Spallanzani è così convinto della preformazione nell'uovo che, come ha dimostrato Walter Bernardi, nel corso dei suoi esperimenti di filtrazione dello sperma ignora circostanze e accortezze che avrebbero potuto smentirlo. Del resto, anche se condotto con tutti i crismi di Sua

Divinità il Metodo Scientifico Unico ed Eterno, il medesimo esperimento poteva essere interpretato in modi opposti: quando Spallanzani osservò che dopo il contatto con lo sperma l'uovo non presentava un inizio di differenziazione, Felice Fontana fece notare che ciò poteva dimostrare, sì, che lo sperma non esercitava un'azione, ma anche che l'uovo non era differenziato nemmeno prima del contatto con il liquido seminale. Quindi potevano aver torto anche gli ovisti. Anche Spallanzani poteva essere vittima di qualche "pregiudizio", ovvero di una convinzione che gli sembrava talmente ovvia da fargli tralasciare alcune cautele.

Interrogarsi su questi problemi non ha solo un interesse storico: riguarda la riflessione sul procedere effettivo degli scienziati nel fare scienza, prescindendo dalle immagini stereotipate e di comodo di un astorico "metodo scientifico" con il quale si gingillano molti epistemologi e molti scienziati (che lo identificano con il *loro* modo di operare). I dissensi, inevitabili, fra virologi, epidemiologi, infettivologi, microbiologi, clinici durante la pandemia del Covid 19 hanno dimostrato che esiste, ed è bene che esista, una gamma di metodi e impostazioni, non un pensiero unico, e che i dati, i numeri stessi vanno interpretati. Salvo fare come un grillo parlante, e facile da caricaturare, che dichiara il virus "clanicamente morto" mentre continua a uccidere migliaia di persone. Ci si potrebbe chiedere che cosa avrebbe detto uno Spallanzani redivivo, lo Spallanzani sperimentatore al minuto. Ma è risaputo che con i "se" non si fa la storia. La storia non serve a stabilire come si deve procedere oggi. Ammonisce però gli scienziati di oggi a chiedersi: «Chissà che cosa diranno di noi fra cinquant'anni?» La storia non si fa cercando di classificare chi aveva ragione e chi torto. Si fa studiando i documenti e i contesti come se fossero «un altro presente», per usare un'espressione del mio maestro Paolo Rossi.

Molti cambiamenti sono avvenuti nelle nostre conoscenze su Spallanzani e dintorni da quando, nel 1982, si tenne un grande convegno internazionale su Spallanzani e la biologia del Settecento, i cui atti furono pubblicati nel 1984 sotto la direzione di Paolo Rossi e Giuseppe Montalenti (mi si consenta di ricordare che all'organizzazione e alla redazione partecipammo Walter Bernardi e io). L'opera meritoria iniziata da Pericle Di Pietro, Carlo Castellani, Paola Manzini e dal Centro Studi Lazzaro Spallanzani, che meritano il nostro ringraziamento, è proseguita con l'edizione integrale, tuttora in corso presso l'editore Mucchi di Modena, delle opere di Spallanzani a cura dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti. Ci sarà da lavorare ancora, ed è bene che sia così.

Bibliografia

- Abbri F., *Le terre, l'acqua, le arie. La rivoluzione chimica del Settecento*, il Mulino, Bologna 1984.
- Bernardi W., *Le metafisiche dell'embrione. Scienze della vita e filosofia da Malpighi a Spallanzani (1672-1793)*, Firenze 1986.
- Bernardi W., *I fluidi della vita. Alle origini della controversia sull'elettricità animale*, Firenze 1992.
- Mazzarello P., *L'intrigo Spallanzani*, Torino 2021.
- Montalenti G.-Rossi P. (curr.), *Lazzaro Spallanzani e la biologia del Settecento. Teorie, esperimenti, istituzioni scientifiche*, Firenze 1982.
- Pancaldi G., *Volta: Science and Culture in the Age of Enlightenment*, Princeton (NJ)-Oxford 2003.
- Quintili P., *Matérialismes et Lumières. Philosophies de la vie, autour de Diderot et de quelques autres (1706-1789)*, Paris 2009.
- Roger J., *Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIII^e siècle. La génération des animaux de Descartes à l'Encyclopédie*, Paris 1963 (nuova ed. Paris 1993).
- Roger J., *Buffon. Un philosophe au Jardin du Roi*, Paris 1989.
- Sciuto R., *L'imbarazzo del naturalista e del metafisico. Voltaire e le implicazioni filosofiche di un esperimento di Lazzaro Spallanzani sulla rigenerazione della testa delle lumache terrestri*, in AA. VV., *Nel nome di Lazzaro. Saggi di storia della scienza e delle istituzioni scientifiche tra il XVII e il XVIII secolo*, a cura del Centro Studi Lazzaro Spallanzani. Premessa di Paolo Prodi, Bologna 2014, pp. 245-258.

Francesco Paoletta*

*Una casa dei pazzi per il ducato estense.
Il San Lazzaro di Reggio Emilia nel Settecento*

*A Madhouse for the Este State.
San Lazzaro in Reggio Emilia in the Eighteenth Century*

ABSTRACT. This essay is dedicated to the assistance system for people with mental problems in Modena during the eighteenth century and, in particular, under the government of the duke Francesco III. The hospital of San Lazzaro, on the outskirts of the city of Reggio Emilia, became in the middle of the century the place appointed to host the mad exclusively. This study describes the slow growth of the San Lazzaro in the second half of the century and its construction as a madhouse. Particular attention is paid to the living conditions of the people locked up, many of them poor.

KEYWORDS: Madhouse; Mental disease; Health care.

Nel Settecento, la psichiatria – intesa come specializzazione medica – ancora non esisteva. Esistevano, però, naturalmente, i folli, i “matti” e a loro, in qualche modo, si doveva provvedere. In un certo senso, l’epoca di cui qui ci occupiamo può essere considerata come la “preistoria” della psichiatria. Anche nel ducato estense, a Modena e Reggio Emilia, sarebbe stato l’Ottocento il secolo della psichiatria, il secolo in cui, in momenti diversi, si sarebbe soprattutto affermato il manicomio, ovvero il luogo, isolato e separato dal resto della città, dove custodire e curare i folli.

Per iniziare, dobbiamo tenere conto di un aspetto essenziale: gli psichiatri, cioè le prime generazioni di psichiatri nell’Ottocento – e così anche quelli dei territori di cui occuperemo qui – hanno sempre insistito sulle differenze radicali fra passato (un passato barbaro, medioevale) e presente (il loro, finalmente umanitario e scientifico), nella gestione della follia. Insomma, la psichiatria italiana, nata da poco e in cerca di riconoscimenti e di autorevolezza, ha costantemente rappresentato e

* Clionet - Associazione di ricerca storica e promozione culturale.

raccontato il proprio passato (fino a tutto il Settecento) come un'epoca buia, violenta, disumana¹. Non che avessero tutti i torti, anzi, come vedremo. La filantropia degli psichiatri ottocenteschi vide nel Settecento una barbarie da respingere integralmente. Al massimo, veniva individuato qualche precursore italiano da contrapporre a Pinel – pensiamo anzitutto a Vincenzo Chiarugi, attivo nella Toscana dei Lorena e che avrebbe “inventato” o anticipato l'umanitarismo degli psichiatri successivi.

Un ultimo dato preliminare: parlare di Ducato estense, follia, manicomi ecc., significa in sostanza parlare di un luogo – e così faremo anche noi oggi: il San Lazzaro, quello che è stato per decenni, anzi per secoli, il manicomio pubblico d'elezione dei reggiani e dei modenesi, un luogo che ha conosciuto fama e prestigio soprattutto in due periodi dell'Ottocento (l'epoca rifondativa, quella di Antonio Galloni, sotto Francesco IV, e quella di fine secolo, con la direzione di Augusto Tamburini²).

Anche il San Lazzaro rilesse il suo passato settecentesco come un periodo di «barbarie manicomiale» – ed è Augusto Tamburini un secolo dopo, a utilizzare questa espressione³. Ancora, lo storico “ufficiale” del San Lazzaro di fine Ottocento, Venceslao Grasselli, nella sua *Cronistoria documentata*, scriveva: «il nostro Istituto, più che ospedale, medievale prigionia, giacque per molti anni ancora nel» più completo abbandono senza alcun scientifico indirizzo⁴. Era un luogo fatto soltanto di «inqualificabili torture»⁵, dove erano di moda gli esorcismi e le «battiture»⁶. È interessante sottolineare da subito come il legame – strutturale per così dire – fra follia, internamenti e povertà, e cioè il fatto che le “case dei pazzi” fossero già da secoli i luoghi scelti per internare i folli senza mezzi, le cui famiglie non potevano

¹ Cfr. P. Guarnieri, *La storia della psichiatria. Un secolo di studi in Italia*, Firenze 1991.

² Sul San Lazzaro nell'Ottocento, cfr. M. Bergomi, F. Bonilauri, M. Dall'Acqua et al. (cur.), *Il cerchio del contagio: il San Lazzaro tra lebbra, povertà e follia 1178-1980. Mostra storiografica della psichiatria 11-30 aprile 1980*, Reggio Emilia 1980; M. Dall'Acqua, M. Miglioli, M. Bergomi, *Considerazioni di metodo per la storia della psichiatria. Una ricerca sul San Lazzaro di Reggio Emilia*, in «Quaderni storici», 49, XVII/1 (1982), pp. 302-319; F. Paoella, *Ai margini della Reggio dell'Ottocento. Devianza e psichiatria*, in A. Cenci, A. Ferraboschi (cur.), *Reggio Emilia dal Ducato all'Italia. Atti del convegno Dal Ducato Estense all'Italia postunitaria. Società cultura e territorio a Reggio Emilia (1814-1889)*, Reggio Emilia 2019, pp. 115-128; V. Grasselli, *L'Ospedale di S. Lazzaro presso Reggio nell'Emilia: cronistoria documentata*, Reggio Emilia 1897.

³ A. Tamburini, *Il Frenocomio di Reggio Emilia*, Reggio Emilia 1900, p. 11.

⁴ V. Grasselli, *L'Ospedale di S. Lazzaro presso Reggio Emilia*, cit., p. 78.

⁵ Ivi, p. 84.

⁶ Ivi, p. 49.

spendere per tentare una cura o, semplicemente, assicurarne la sicurezza, riemerge spesso, anche proprio nella storia settecentesca dell'assistenza ai malati di mente.

In generale, nella storiografia della psichiatria italiana non si è mai dato molto spazio all'epoca precedente all'Ottocento e ciò è avvenuto anzitutto per una seria difficoltà nel reperimento delle fonti. Di più, è sempre stata radicata l'idea per la quale, prima dei manicomi, prima della "liberazione" dei folli dalle catene da parte di Philippe Pinel, nella Francia rivoluzionaria di fine secolo, non ci fosse stato niente di davvero significativo. E invece è importante anche concentrarsi sulle esperienze psichiatriche⁷.

In estrema sintesi, diversi studi importanti, dedicati proprio alla realtà italiana, ci ricordano come non è proprio vero che, prima dell'Ottocento, ci fosse il buio, ci fossero solo le catene. Vi sono stati, infatti, in diverse realtà dell'Italia moderna – un Paese storicamente diviso – degli esperimenti, più o meno limitati ed effimeri, di presa in carico dei folli, di "invenzione" di luoghi a loro riservati, fra i quali va appunto ricordata anche l'esperienza estense.

Un primo aspetto da sottolineare e che rimarrà costantemente alla base di tutta la storia psichiatrica, è una strutturale ambivalenza, quella fra finalità custodialistiche e finalità terapeutiche. Gli "ospedali per i matti", diciamo così, dovevano servire soprattutto per curarli o, invece, per contenerli, ossia per difendere la società dalla loro presenza, fastidiosa o pericolosa?

Nell'Italia del Settecento, il "matto", da rinchiudere o da incarcerare, è essenzialmente una persona pericolosa (pericolosa per l'incolumità altrui, ma anche per la moralità altrui, e cioè una persona scandalosa). Anche questa prospettiva rimarrà presente nei secoli successivi – pensiamo soltanto alla legge del 1904, la cosiddetta "legge Giolitti", sui manicomi nell'Italia unita, che considera appunto da internare non il folle in sé, ma quello pericoloso (a sé o agli altri) e quello di pubblico scandalo.

Sicuramente, rispetto all'epoca successiva, in quei primi tentativi, semmai solo abbozzati, la follia era di sicuro assai meno medicalizzata: essa era anzitutto un problema sociale prima che medico. Nelle "case dei pazzi" la presenza del medico – e così anche al San Lazzaro – era saltuaria, se non occasionale e dedicata alle sole malattie fisiche. Nel Settecento, la reclusione del folle – in un "ospedale per i pazzi", ma anche in un carcere, in

⁷ Cfr. L. Roscioni, *Il governo della follia: Ospedali, medici e pazzi nell'età moderna*, Milano 2003; Id., *Saperi e identità: i folli nella Toscana del Settecento*, in B. Salvemini (cur.), *Gruppi ed identità sociali nell'Italia di età moderna. Percorsi di ricerca*, Bari 1998, pp. 315-343.

un ospedale o in un cronicario – era una procedura di tipo essenzialmente amministrativo, anche se al giudizio del medico era comunque riservato un ruolo. Di sicuro, mancando una visione certa della malattia mentale e delle sue cause (una certezza che la scienza psichiatrica dell'Ottocento avrebbe invece vantato, ma con troppa sicurezza si è poi visto), gli internamenti dei folli non erano spediti e automatici. Emergeva, però, sempre più chiaramente il bisogno di avere dei luoghi *ad hoc*, anzitutto per liberare le altre istituzioni di cura o di ricovero dalla presenza dei folli. Di più, era sempre più urgente liberare le strade dai “folli vagabondi” e dai quei «mentecatti poveri» che sopravvivevano (male) in ogni città, accanto alle altre categorie di emarginati.

Fino a tutto il Settecento, gli “ospedali dei pazzi” erano realtà piccole, con poche decine di posti (al massimo) e così era anche il San Lazzaro. Ma a fine secolo, era ormai un fatto acquisito che per i folli ci fossero dei luoghi a loro riservati. Consideriamo poi anche la nascita parallela dell'ospedale in senso moderno, come luogo terapeutico, ben distinto dai cronicari per i vecchi o per gli invalidi e gli incurabili poveri. L'ospedale doveva servire non per accogliere a tempo indeterminato i malati poveri, ma i malati (anzitutto quelli senza mezzi) solo se curabili e gravi e comunque per un periodo breve⁸. Proprio questo cammino di costruzione dell'idea (e dell'istituzione) moderna di ospedale farà sempre un po' a pugni con il problema dei folli, la cui “curabilità” è stata a lungo messa in dubbio, se non negata.

Ecco che un “ospedale dei pazzi” nasceva con già all'origine una incertezza, una strutturale ambivalenza, quella fra finalità custodialistiche e finalità terapeutiche. Gli “ospedali per i matti”, diciamo così, dovevano servire soprattutto per curarli o, invece, per contenerli, ossia per difendere la società dalla loro presenza, fastidiosa o pericolosa? Sicuramente, divenne sempre più chiaro che dovesse essere un medico a decidere di quella curabilità⁹.

Ecco in estrema sintesi, il contesto, a cui dobbiamo aggiungere un altro tema: che cosa era la follia per gli scienziati e gli intellettuali del Settecento? Un problema dell'anima? Un disequilibrio di umori, di fluidi? O una malattia del cervello? Qui non possiamo seguire da vicino

⁸ Cfr. A. Scotti, *Malattie e strutture ospedaliere dall'età dei Lumi all'Unità*, in F. Della Peruta (cur.), *Malattia e medicina*, Torino 1984 (Storia d'Italia. Annali 7), pp. 235-296.

⁹ Cfr. F. De Peri, *L'ideologia manicomiale e la scienza psichiatrica tra XVIII e XIX secolo in Europa*, in A. De Bernardi, F. De Peri, L. Panzeri (cur.), *Tempo e catene: manicomio, psichiatria e classi subalterne. Il caso milanese*, Milano 1980, pp. 55-107.

le diverse posizioni in campo¹⁰. Ci interessa sottolineare soltanto l'esito di quelle ipotesi e di quegli studi: a fine Settecento, il folle non poteva più essere considerato un criminale (né, tanto meno, un indemoniato), ma un malato¹¹.

Alla base di questo percorso, comunque, non c'era anzitutto un processo di medicalizzazione forzata della follia, ma la necessità di creare uno spazio riservato per essa, per contrastarne i pericoli. Come dicevamo, gli "ospedali dei pazzi" dovevano – almeno nelle intenzioni, perché la prassi, anzi *le prassi* furono molto diverse – riassumere funzioni di cura e di controllo, prima divise fra istituzioni diverse (assistenziali e correzionali), come ospizi, case di lavoro, prigioni ecc. La rieducazione anticipò le terapie. E senza dimenticare una crescente (seppur solo teorica) «preoccupazioni umanitaria», che fu alla base di diversi progetti illuministici di riforma:

Progettare una struttura ospedaliera definita da coordinate spaziali e temporali scientificamente assunte a cui ricondurre la cura della follia assumeva un particolare significato nella prospettiva illuminata di pervenire alla comprensione della natura e dell'esperienza umana mediante una totalizzazione della ragione. Curare l'alienato significava infatti "normalizzarlo", vale a dire riportarlo al piano della razionalità e del senso comune, affrontando in chiave diagnostica il problema dei confini tra ragione e non ragione, per superarlo nell'ambito del processo terapeutico¹².

Non solo barbarie, quindi, anche se si trattò di un percorso lento, accidentato, disomogeneo, contraddittorio.

¹⁰ Per una introduzione su questi temi cfr. M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Milano 1976; M. Ristich De Groot, *La follia attraverso i secoli*, Roma 1973; G. Swain, *Soggetto e follia. Pinel e la nascita della psichiatria moderna*, Torino 1983; G. Zilborg, G.W. Henry, *Storia della psichiatria*, Milano 1973.

¹¹ Soffermandosi sul caso fiorentino e sulla "rivoluzione" di Chiarugi, si può dire che «sicuramente il ruolo di Chiarugi è stato importante, ma alcune tendenze che resero possibile la "svolta" del 1788 emergono già dal modo in cui la Deputazione medica del 1778-1781 affrontò il problema del miglioramento dell'organizzazione interna di S. Dorotea [la "casa dei pazzi" di Firenze], sulla base della considerazione della follia come malattia potenzialmente curabile e non come crimine. Coerente a questa impostazione del problema è la proposta dei deputati medici di sostituire il custode, un setaiolo, con un chirurgo a cui affidare il compito di ricevere e smistare i malati»: G. Prontera, *Medici, medicina e riforme nella Firenze della seconda metà del Settecento*, in «Società e storia», 26, 1984, pp. 783-820, a p. 813.

¹² F. De Peri, *Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico fra Otto e Novecento*, in F. Della Peruta (cur.), *Malattia e medicina*, cit., pp. 1057-1140, a p. 1067 s.

Detto questo, veniamo a guardare più da vicino la realtà estense dell'epoca di Francesco III. O meglio, dobbiamo prima spendere ancora qualche parola sulle origini del San Lazzaro, cioè sui secoli prima che divenisse il luogo dedicato ai matti per gli Stati estensi, a metà Settecento. La storia del San Lazzaro rimonta al medioevo: il primo insediamento risale infatti al XIII secolo e nacque come lebbrosario, ai bordi della città di Reggio, lungo la via Emilia verso Modena. Il San Lazzaro fu da subito, fin dalla fondazione, un luogo di esclusione, anzi il luogo di esclusione per eccellenza. Vista la progressiva scomparsa della lebbra, con l'età moderna il San Lazzaro si aprì – per così dire – a nuove forme di assistenza e di internamento. Divenne infatti – siamo agli inizi del XVI secolo – un cronichario e un ospizio di mendicizia. Vi trovava ospitalità tutta una variegata tipologia di poveri, invalidi, anziani, vagabondi. Era un luogo di carità, che già dalla metà del Quattrocento era stato posto sotto l'autorità civile reggiana¹³.

Risale al 1536 la prima traccia dell'internamento di un «pazzerello», ma ancora per decenni e decenni, anzi per secoli, i folli vi rimarranno confusi ad altri emarginati. D'altra parte, non è che tutti i folli (o almeno quelli considerati pericolosi) finissero al San Lazzaro: come abbiamo già accennato, ancora per tutto il Settecento e oltre, era comune la prassi di incarcerare i pazzi.

I folli al San Lazzaro erano in ogni caso molto pochi; ad esempio, sappiamo che nel 1678 vi erano in tutto 7 pazzi e 5 pazze, su un totale di 50 ricoverati circa¹⁴. Ma è in questa profonda “preistoria” che dobbiamo riconoscere un'origine certa della futura scienza psichiatrica: quel ricovero per miserabili, dementi e derelitti è stato un vero e proprio presupposto del manicomio: «L'Ospizio di mendicizia è non solo l'antecedente storico ma anche l'antecedente logico della scienza psichiatrica; la psichiatria nasce anzitutto come istituzione. La descrizione scientifica della malattia mentale verrà in un secondo momento, portato di uno sguardo che nuove intenzioni animano e che fruga fa una prospettiva inedita la corporeità divenuta significante degli esclusi»¹⁵.

¹³ «Le feroci guerre intestine che nel XIV secolo dilaniarono la città impedirono la continuazione dell'opera providamente iniziata, e fu solo nel secolo XV che, spente quasi del tutto le discordie e caduta la città nel dominio degli Estensi, poté essa riprendersi dal Comune, ed al 1453 deve assegnarsi il primo e radicale ordinamento delle Pie Istituzioni»: V. Grasselli, *L'Ospedale di S. Lazzaro presso Reggio nell'Emilia*, cit., p. 37.

¹⁴ Cfr. M. Bergomi, F. Bonilauri, M. Dall'Acqua et al. (cur.), *Il cerchio del contagio*, cit., p. 23.

¹⁵ L. Del Pistoia, E. Arrigucci, L. Canova, *Emarginazione e istituzione in una città illumi-*

Per secoli, dunque, è stato normale confondere il folle fra gli altri invalidi, fra le persone incapaci di lavorare e sostenersi. La pazzia era considerata una sciagura pressoché incurabile, ma soltanto i più soli e i più poveri fra i folli rischiavano concretamente di essere ricoverati in un luogo come quello. E non si parlava di “cure mediche” specifiche per i folli o, almeno, non ne è rimasta traccia.

Già dagli inizi del secolo, al San Lazzaro era iniziata la prassi di tenere in fabbricati separati i folli e i cronici, sempre per ragioni di disciplina interna. Questa situazione si trascinò a lungo e così giungiamo alla metà del Settecento, all'epoca di Francesco III. Anche la gestione dei folli divenne sempre più chiaramente un problema sociale e politico da affrontare e “riformare”. E non solo per la direzione del San Lazzaro, ma per l'assistenza più complessiva verso i malati, e specialmente quelli poveri, da parte dello Stato.

Abbiamo un momento preciso e, per certi versi, fondativo; Francesco III diede un indirizzo chiaro, alla metà degli anni Cinquanta: fra il 1754 e il 1756 il Duca decise che il San Lazzaro avrebbe dovuto essere riservato ai soli malati di mente e che quel Pio Luogo avrebbe dovuto accogliere i folli provenienti da tutti i territori dello Stato. Si trattava, dunque, di riformare separando, specializzando. La volontà di Francesco III, circa l'esclusività del San Lazzaro come “casa dei pazzi”, rimase però sulla carta e il San Lazzaro rimase ancora a lungo – ne abbiamo testimonianza fino alla rifondazione del Pio Luogo con Antonio Galloni nel 1821 – il ricovero di malati cronici e di invalidi. Ciò non toglie che si sia trattato di un passo realmente importante: venne decisa la creazione di una vera e propria “casa dei pazzi” per tutto il Ducato. Si trattava, in primo luogo, di porre rimedio alle condizioni precarie, per non dire miserevoli, in cui già versavano i folli ricoverati al San Lazzaro, ma anche quelli ospitati in altre istituzioni, come nell'Ospedale di Modena. Questa decisione rientrava, poi, in un progetto più ampio di riforma dell'assistenza sociale, per cui lo Stato tendeva a sostituirsi ai tradizionali sistemi di carità.

Fu stipulata nel 1756 una prima convenzione, ratificata poi da un notaio l'anno successivo, fra il Senato e la Congregazione dei Luoghi Pii di Reggio e i deputati del Pio Luogo della Santa Unione di Modena, per definire le regole e gli spazi adatti a far ricoverare al San Lazzaro i pazzi inviati dal modenese. La scelta di Francesco III è stata, in fin dei conti, esemplare di un percorso più ampio, per quanto accidentato e variegato, che

nistica: ricerche sulla origine dell'O. P. di Lucca, in L'emarginazione psichiatrica nella storia e nella società, in «Rivista Sperimentale di Freniatria», supplemento al fascicolo IV, CIV (1980), pp. 941-957, a p. 942.

avrebbe portato, verso la fine del secolo, a una completa medicalizzazione della follia, ma è stata anche isolata e “teorica”, rimanendo sulla carta. Per rendersi meglio conto del significato del decreto di Francesco III, ho pensato utile rivolgere (per poco) l’attenzione anche a una realtà vicina e simile a quella modenese e cioè al caso di Parma. Là, sempre verso la metà del secolo, cominciò un lungo e non lineare percorso che avrebbe portato a individuare una nuova, unica sistemazione per i folli. Fu allora, infatti, che i pazzi, specie se poveri o vagabondi, iniziarono a essere accolti nell’Ospedale della Misericordia. E più volte, si fece avanti la richiesta di creare un “ospedale per i pazzerelli”¹⁶ e, anche in quel caso, anzitutto per ragioni pratiche: per liberare, cioè, l’ospedale generale dalla presenza dei folli. Anche in quel caso, solo con difficoltà, lentamente, si impose una visione per cui la follia, e specie quella dei “furiosi”, non dovesse essere sanzionata o semplicemente repressa, ma assistita e, in qualche modo, curata: «Solo in epoca illuministica si andrà delineando un’impostazione scientifica che vedrà nella follia un campo d’indagine della medicina, che ne potrà enucleare varie entità nosografiche, ciascuna delle quali che, a seconda dei casi, può essere suscettibile di approccio terapeutico, con possibilità di miglioramento e di guarigione»¹⁷.

Nel complesso, comunque, col passare degli anni, si impose ovunque, nel senso comune, l’idea per cui i folli non potessero essere abbandonati a loro stessi, lasciandoli vagare o rinchiudendoli in casa. A Modena, nella capitale estense, la situazione non era molto diversa. Nel quadro generale di una razionalizzazione delle forme di assistenza e di pubblica beneficenza, e contestualmente alla riforma del Grande Spedale degli Infermi e alla fondazione dell’Albergo dei Poveri, spicca proprio il ruolo dato al San Lazzaro¹⁸. Ma, lo ripetiamo, quella scelta politica rimase lungamente disattesa. «Considerevolmente allargatosi intorno alla fine del ‘700, l’ospedale [di Modena] era gestito dalla Congregazione di carità. Vi trovavano asilo tutti quelli definiti genericamente dementi, separati

¹⁶ Cfr. F. Asioli, *A Parma, prima della psichiatria*, in «Annali di Neurologia e Psichiatria», 73 (1979), pp. 133-146; F. Ugolotti, *L’assistenza degli alienati e i loro ospedali di ricovero in quel di Parma. Studio medico-storico*, Parma 1907.

¹⁷ M. Miglioli, *La gestione dei folli sotto i governi dei Borbone e dei Francesi*, in «Quaderni storici», 49 (1982), pp. 437-453, a p. 439.

¹⁸ Cfr. D. Grana, *Per una storia della pubblica assistenza a Modena. Modelli e strutture tra ‘500 e ‘700*, Modena 1991; C. Lavini, *Francesco III d’Este e la riforma dell’assistenza*, in «Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena», 145 (2014), pp. 377-384; C. Lavini, M. Saviano, *La medicina e l’assistenza a Modena, dieci secoli di storia. Le istituzioni, i fatti, i protagonisti*, Modena 2012.

con difficoltà, per motivi di spazio godendo l'ospedale di una capienza di 250-300 letti, da malati di tutt'altro genere. Ma gran parte dei dementi venivano istradati verso il San Lazzaro di Reggio Emilia»¹⁹.

L'amministrazione dell'Ospedale di Modena pensò più volte e ancora nel secolo scorso, di far edificare un manicomio a Modena, ma, sempre per ragioni di ordine finanziario, alla fine si scelse di rinnovare sempre la convenzione con il San Lazzaro. C'erano, nell'ospedale di Modena, non un vero e proprio "reparto", ma alcune stanze, utilizzate come spazio intermedio prima dell'invio al San Lazzaro. Ma niente altro. Anzi, possiamo dire che chi finiva al San Lazzaro poteva godere di una sistemazione migliore di quella goduta nell'Ospedale di Modena²⁰.

Ma cosa comportava questa convenzione, questa così come le successive nei decenni seguenti?

L'Ospedale di Modena si impegnava a pagare il mantenimento e ogni altra spesa (come i medicinali e la manutenzione dei letti) dei pazzi inviati a Reggio o, per dir meglio, dei poveri pazzi inviati a Reggio. La *Cronistoria* di Venceslao Grasselli riporta integralmente il testo della prima convenzione, stipulata nel 1757 fra il San Lazzaro e la Santa Unione. Il San Lazzaro avrebbe riscosso un pagamento mensile. In secondo luogo, «i pazzi spediti dalla Santa Unione dovevano essere accompagnati da persona autorizzata con lettera diretta al Presidente Speciale, il quale dava l'ordine per la loro ammissione, di cui spediva ricevuta»²¹.

Sono interessanti alcuni altri punti: da una parte, nel caso in cui il medico che visitava i ricoverati del San Lazzaro avesse stabilito la dimissibilità di un modenese, il San Lazzaro stesso avrebbe dovuto avvisare preventivamente la Santa Unione, per permettere di tenere aggiornato il

¹⁹ A. Giuntini, *L'assistenza ai malati di mente nella provincia di Modena dalla legge del 1865 alla Seconda guerra mondiale*, in A. Giuntini (cur.), *Povere menti. La cura della malattia mentale nella provincia di Modena fra Ottocento e Novecento*, Modena 2009, pp. 107-141, a p. 107. Cfr. P. Bernabiti, *Gli Ospedali a Modena. Le Confraternite, il Duca e la Comunità*, Modena 2008; A. Giuntini, G. Muzzioli, *E venne il Grande Spedale: il sistema ospedaliero modenese dalle origini settecentesche ad oggi*, Modena 2005; P. Di Pietro, *L'ospedale di Modena*, Modena 1965.

²⁰ «Chi finiva al San Lazzaro probabilmente godeva di condizioni migliori di quanti viceversa restavano al Sant'Agostino, se diamo credito a una descrizione dei locali adibiti all'accoglienza dei dementi risalente al 1803: "Nell'ospedale di Modena sonovi per i pazzi due piccoli malsani locali, uno a settentrione e l'altro a ponente, i camerini dei quali sono separati da tante robuste rastrelliere a guisa di capponaie. Tali locali, ben lungi dal costituire un luogo di cura, riescono invece un luogo di pena, peggiore assai di un ergastolo, dove i ricoverati divengono in breve scorbutici e muoiono"»: A. Giuntini, *L'assistenza ai malati di mente nella provincia di Modena*, cit., p. 108.

²¹ V. Grasselli, *L'Ospedale di S. Lazzaro presso Reggio nell'Emilia*, cit., p. 72.

numero dei posti disponibili. Poi, la Santa Unione avrebbe potuto visitare in qualunque momento il San Lazzaro per verificare le condizioni in cui si trovassero i modenesi ricoverati. Il trattamento dei modenesi doveva essere in tutto uguale a quello riservato ai reggiani. In qualunque momento, la Santa Unione avrebbe potuto sospendere l'invio dei pazzi, riprendendola pure senza preavviso, sospendendo contestualmente anche i pagamenti.

Fatto sta che i posti a disposizione per i modenesi – nel 1757 erano 6 stanze – furono sempre utilizzati. Nel 1768 si aggiunsero altre 5 camere, costruite sempre a spese dell'Opera Pia di Modena. Nel 1774 ci fu poi una nuova convenzione, con la creazione di ulteriori 11 camere per i modenesi (22 in totale). Tutto ciò – assieme a una generale crescita del numero dei ricoverati (siamo sempre nell'ordine delle decine di ricoverati, ben lontani dalle centinaia e dalle migliaia dell'Ottocento e del Novecento)²² – portò il San Lazzaro a una politica espansiva e a fare investimenti per ampliare gli spazi a disposizione, con lavori di ristrutturazione che proseguirono in vari momenti fino a fine secolo. E fra quei lavori, spicca l'edificazione del muro di cinta, per isolare il più possibile i ricoverati. Da notare che il San Lazzaro era sempre, nei fatti, un cronicario, anche se riservato ai folli.

Il San Lazzaro iniziò già allora una politica di accoglienza mista: non solo i “pazzi poveri” ma anche i malati paganti (i cosiddetti “dozzinanti”), appunto per ragioni economiche²³. I ricoveri erano, infatti, divisi, con ovvie differenze di trattamento, in più classi censuarie. Insomma, in 50 anni raddoppiò il numero dei folli e aumentò la capacità complessiva dell'istituzione (fino a 90 persone).

Esistono alcuni elenchi dei ricoverati al San Lazzaro: in una, del 1776, troviamo tre distinte voci: i pazzi reggiani, quelli modenesi e i poveri²⁴. Nonostante tutti i lavori svolti, il Pio Luogo non era però molto accogliente, gli spazi erano sempre insufficienti e piuttosto “angusti”.

Cerchiamo ora di vedere più da vicino cosa significasse essere, da “pazzerelli”, ricoverati al San Lazzaro. Un primo aspetto, a cui già

²² Cfr. E. Cavazzoni, *Pazzi, mentecatti, furiosi negli Stati estensi tra età delle riforme ed età napoleonica*, in M. Berengo, S. Romagnoli (cur.), *Reggio e i Territori Estensi dall'Antico Regime all'Età Napoleonica*. Atti del convegno di studi, 18-19-20 marzo 1977, 1, Parma 1980, pp. 295-328, a p. 309.

²³ «La considerazione che col contributo de' dozzinanti più che colle semplici entrate dei fondi e dei capitali di censo si poteva mediante una prudente amministrazione mantenere maggior numero di invalidi e di pazzi, indusse ad applicar più largamente questo sistema, onde in breve tempo crebbero le entrate e venne estesa la beneficenza»: V. Grasselli, *L'Ospedale di S. Lazzaro presso Reggio nell'Emilia*, cit., pp. 71-72.

²⁴ Cfr. E. Cavazzoni, *Pazzi, mentecatti, furiosi negli Stati estensi tra età delle riforme ed età napoleonica*, cit., p. 311.

abbiamo accennato: non dobbiamo credere che i “maniaci” fossero curati come potremmo immaginare. Anche a Reggio, non si parlava allora che estemporaneamente di trattamenti medici:

Non si parla assolutamente di trattamento medico, piuttosto si dà rilievo, per giustificare l'espulsione, all'incurabilità della pazzia, associandola così nella prognosi e nel destino, agli invalidi e ai vecchi che, respinti dall'Ospedale, finiscono o a casa propria o al S. Lazzaro. Questo carattere di male non passeggero dato alla follia internata, dispensa da ogni intervento su di essa: il medico condotto è semplicemente “obbligato portarsi in un giorno d'ogni settimana a visitare i degenti”, e ci solo per la cura delle ordinarie malattie fisiologiche²⁵.

Quali potevano essere le terapie? In generale, «le cure praticate, intorno alla metà del Settecento sono quelle classiche dell'epoca: bagni, purghe e una specifica dieta. L'uso massiccio di evacuanti, sotto forma di purganti e vomitivi, è considerato da molti medici dell'epoca indispensabile al trattamento dei pazzi, per curare i sintomi ma anche le cause del loro male»²⁶.

La follia era sostanzialmente incurabile e, anche per questo, la sua esclusione sociale era giustificata. Il San Lazzaro doveva, in estrema sintesi, sembrare una via di mezzo fra un ospizio e un carcere, un'immagine che non avrebbe comunque mai perso davvero anche nei secoli successivi, fino alla sua recente dismissione. Allora, le catene per i “furiosi” erano d'uso comune: medicina e internamento erano ancora funzioni distinte e distanti. Come abbiamo visto, il pazzo non era tanto il delirante, ma l'uomo (o la donna) disturbante e fonte di disordine. Da ciò veniva una sempre più marcata differenziazione fra i folli e gli altri invalidi. La loro coabitazione, pur ancora necessaria, appariva sempre più innaturale. Ecco in che senso il San Lazzaro – come accennavamo – nella seconda metà del Settecento avviò un percorso di specializzazione.

Per essere ricoverati occorreva, dunque, essere “furiosi”, cioè clamorosi, aggressivi, violenti. Si volevano colpire quei comportamenti che richiedessero l'isolamento e la contenzione; la quale non poteva contare che su pochi strumenti rudimentali. Le condizioni di vita erano mediocri, per non dire peggio. Il vitto, per i poveri s'intende, era piuttosto scarso; l'igiene e la salubrità dei luoghi erano pure precarie. Per Grasselli, i pazzi

²⁵ Ivi, p. 304.

²⁶ L. Roscioni, *Saperi e identità*, cit., p. 339.

erano abbandonati a loro stessi; verso la fine del Settecento, la realtà era desolante:

Le stanzette dei rinchiusi con finestre sempre aperte ad ogni intemperie, e soltanto munite di grosse inferriate; per tutte masserizie e per giaciglio una cassa ripiena di paglia con solo una rozza coperta; la maggior parte dei carcerati senza lenzuola, senza abiti e senza camicia, ed avvinti i più da ceppi o di ferro o di legno. Il cibo e la bevanda in uno commisti apprestavansi in un abbereveratojo in legno che dall'esterno della porta metteva internamente ad un foro o labbro, da cui per succhiamento il detenuto sciolto dai ceppi potea trarre appena di che sfamarsi²⁷.

Non c'era (quasi mai) un medico presente e non c'erano veri infermieri: c'erano solo guardiani, definiti «rudi inservienti». Tutti questi elementi assieme davano, appunto, l'immagine di una prigione. I «pazzerelli» dovevano essere tenuti lontano anche dagli altri malati: ecco che la reclusione isolata dei folli nasce da esigenze pratiche, istituzionali, e non mediche in senso stretto.

Avviandoci alla conclusione, vale sicuramente la pena ricordare gli studi che, negli ultimi 40 anni, sono stati fatti sulla documentazione d'archivio disponibile: in particolare, le analisi svolte sulle suppliche²⁸, scritte nella seconda metà del Settecento per ottenere l'internamento di un congiunto. Vi possiamo ritrovare i temi principali di cui ci siamo occupati: a richiedere l'internamento erano famiglie che non poteva prendersi cura di un malato di mente, che non avevano un'abitazione adatta o che non

²⁷ V. Grasselli, *L'Ospedale di S. Lazzaro presso Reggio nell'Emilia*, cit., pp. 83-84. In un breve saggio sulla storia del «San Lazzaro», Giovanni Bianchi, fisiologo all'università di Modena, descrive così, nel 1846, la situazione all'interno dell'istituzione: «Quanto all'interno, era il comune pravo trattamento. Niuna classificazione de' malati giusta le varie qualità e gradi di follia; niuna cura igienica, terapeutica e morale contro la demenza [...]. Niuna traccia vi era di notturna illuminazione; non bagni di sorta, né bagnature ed abluzioni a rimuovere, con regolare servizio, le sordidezze, sia della stanza sia della persona [...]. Veruna società vi si ammetteva giammai di esseri simili, la quale è pur valevole, di spesso, a ricreare anche i dementi e ad allenirne le pene e i delirii»: G. Bianchi, *Il manicomio di S. Lazzaro presso Reggio. Cenni*, Modena 1846, p. 10.

²⁸ «Una fonte [...] ancora poco studiata è quella rappresentata dalle «suppliche», e cioè delle richieste di internamento che venivano presentate nelle varie istituzioni al fine di ottenere l'internamento di un pazzo in un istituto. Si tratta di documenti per lo più andati perduti o dispersi nei fondi più eterogenei. Era con ogni probabilità una pratica assai diffusa [...]. La supplica era dunque uno strumento di comunicazione – il più diretto – tra il cittadino e le istituzioni»: L. Roscioni *Saperi e identità*, cit., pp. 318-319.

potevano trascurare il lavoro per sorvegliarlo. Le suppliche insistevano sempre sui pericoli che la pazzia inevitabilmente portava con sé:

Da alcune suppliche con le quali si chiede l'internamento di ammalati di mente al S. Lazzaro – anche se purtroppo il campione rimasto non ci permette di ricostruire tutta la storia dell'internamento manicomiale – si possono arguire le motivazioni psicologiche che conducevano a questa scelta. Le richieste sono purtroppo databili ad un breve periodo che va dal 1747 al 1760. si nota tuttavia che la famiglia preferiva tenere, se possibile, l'ammalato presso di sé, come traspare anche l'idea di un ricovero temporaneo, in attesa che la crisi potesse cessare e fosse possibile una guarigione²⁹.

L'internamento era una pratica di tipo amministrativo anche se, e questo anche a Modena, era comunque richiesta una certificazione medica, specie per coloro che non venivano inviati al San Lazzaro da un ospedale, ma da un'autorità o da un parroco:

L'internamento al S. Lazzaro avviene di norma su richiesta di un familiare, in genere la moglie, il marito, un fratello, un genitore, accompagnata a volta da un attestato medico o, più spesso, del parroco. La monotonia di queste suppliche dice quale discorso è possibile tenere sul pazzo di fronte all'autorità, ossia quale percezione del pazzo è prescritta perché egli sia un problema sociale, degno a tale titolo di attenzione³⁰.

Si trattava sempre di “pazzi poveri” e inabili al lavoro. In alcuni casi, lo scandalo (specie per l’“impudicizia femminile”) era la ragione che spingeva per un ricovero, che si sperava comunque temporaneo.

Davvero per concludere, possiamo dire che questa riforma settecentesca, con il San Lazzaro al centro, fu sicuramente un'occasione mancata e per nulla paragonabile a ciò che Francesco IV avrebbe fatto alcuni decenni dopo. Ciò che l’“ospedale dei pazzi” del Settecento trattava non era la malattia mentale in quanto tale, ma i suoi effetti sociali, economici e di ordine pubblico. Sarà il manicomio ottocentesco a riunire *esplicitamente* insieme in una ideologia coerente, scientifica e filantropica, la cura e la custodia. Ma è stato il Settecento a individuare socialmente (e

²⁹ M. Bergomi, F. Bonilauri, M. Dall'Acqua, M. Miglioli, *Il San Lazzaro dal pauperismo all'istituzione manicomiale*, in *L'emarginazione psichiatrica nella storia e nella società*, op. cit., pp. 901-913, a p. 908.

³⁰ E. Cavazzoni, *Pazzi, mentecatti, furiosi negli Stati estensi tra età delle riforme ed età napoleonica*, cit., p. 295.

burocraticamente) il folle. In ultimo, voglio citare le parole che, a fine Ottocento scrisse il già citato Augusto Tamburini, l'alienista che portò il manicomio reggiano-modenese ai vertici della psichiatria europea:

Fu nel 1754 che venne destinato dal Duca Francesco III a solo ricovero di alienati. Coll'andar del tempo, mentre vi si venivano di nuovo raccogliendo un deposito di cronici e di invalidi, lo Stabilimento, per la strettezza dei locali, non bastava più ad accogliere tutti i pazzi degli Stati Estensi, e per sé offriva imperfezioni tali, sia nella disposizione edilizia che nell'interno ordinamento, da non corrispondere più allo scopo umanitario, al quale era destinato³¹.

³¹ A. Tamburini, *Il Frenocomio di Reggio Emilia*, cit., p. 12.

Indice dei nomi*

- Abbri F., 474.
- Abelson M.A., 32 nt. 14, 82 nt. 16, 88 nt. 32, 101 nt. 62, 104 nt. 72, 113 nt. 97, 123 nt. 122.
- Adami F., 341 ntt. 4 e 7.
- Addobbati A., 223 nt. 48, 228 nt. 73, 241 nt. 121.
- Africa Brizzi, pittore, ceramista, 268 e nt. 20, 275, 291, 294, 295.
- Aglietti M., 42 nt. 49.
- Agnani, abate, 51 nt. 101.
- Agnelli Stefano, ceramista, 269 nt. 22.
- Agnesi E., 80 nt. 12.
- Agosti G., 349 nt. 26.
- Agostino, santo, 232 nt. 89, 405, 417, 425, 438.
- Agri A., 171 nt. 12.
- Ajello R., 31 nt. 11, 157 nt. 41.
- Al Kalak M., 25 nt. 49, 32 nt. 12, 97 nt. 53, 161, 211, 212 nt. 1, 215 nt. 12, 218 nt. 26, 244 nt. 5, 361, 405.
- Albani Alessandro, cardinale, 230 e nt. 77.
- Alberti Augusto, 437, 438 e nt. 58.
- Albertini V., 270 nt. 23.
- Alberto IV di Wittelsbach, 376 nt. 56.
- Alberto V di Wittelsbach, 377, 378 nt. 64.
- Alciato Andrea, 26.
- Aldobrandini Ippolito, v. Clemente VIII.
- Alembert Jean-Baptiste le Rond, d', 193, 205, 252 nt. 40, 253, 257, 470, 471.
- Alessandro Magno, 386.
- Alessi Palazzolo G., 57 nt. 122, 58 nt. 127, 65 nt. 144, 68 e nt. 157, 74 nt. 172.
- Alfonso I d'Este, 349.
- Alfonso II d'Este, 118, 119 nt. 113, 349 nt. 26.
- Alfonso III d'Este, 349 nt. 27.
- Alfonso IV d'Este, 95 nt. 48.
- Alibrandi A., 149 nt. 13, 150 ntt. 16 e 18.
- Alimento A., 79 nt. 10.
- Alpa G., 11 nt. 14, 155 nt. 34.
- Altiani Ferdinando, 14.
- Alvazzi del Frate P., 28 e nt. 56, 147 nt. 8, 159 nt. 47.
- Alverà Bortolotto A., 267 nt. 16.
- Amici Giovanni Battista, ottico, astronomo, 465.
- Amici Giuseppe, 2.
- Amort Eusebius, 1.
- Anderson J., 251 nt. 34.
- Andreoli A., 97 nt. 52.
- Andreoli S., 432 nt. 47.
- Angiolini E., 224 nt. 58.
- Anselmi Giulio Cesare, notaio, 290 ntt. 107-108.
- Antonibon Giovanni Battista, 273.
- Antonibon Pasquale, 271, 273, 276 nt. 52, 277, 278, 284.
- Antonibon Pietro, 276 nt. 53.
- Antonibon, famiglia, fabbrica, 273 nt. 38, 277 nt. 53, 279 nt. 61, 285 nt. 79, 286.
- Antonio, santo, 196, 216, 344 nt. 15, 375.

* Nell'Indice non sono stati inseriti i nomi degli editori-stampatori citati nelle note dei saggi.

- Anzon A., 147 nt. 8.
 Araldi Michele, 194 nt. 11, 403, 435.
 Arcangeli Francesco Maria, cronista, 268 nt. 19.
 Arieti S., 428 nt. 38.
 Aristotele, 208 nt. 66, 364.
 Armani G., 198 ntt. 25 e 26.
 Armaroli M., 423 nt. 22.
 Armitage D., 79 nt. 10.
 Arneth A., von, 225 nt. 62, 230 nt. 79.
 Arrigucci E., 480 nt. 15.
 Ascheri M., 8 nt. 1.
 Asdrubali Francesco, 434.
 Asioli F., 482 nt. 16.
 Asioli Martini G., 276 nt. 52.
 Aspari Domenico, 352.
 Astruc Jean, 419.
 Astuti G., 152 nt. 23.
 Aubenque P., 208 e nt. 67.
 Auerbach E., 192 e nt. 3.
 Augusto I di Sassonia, 381, 383, 384 e nt. 89.
 Augusto III di Sassonia (Filippo Augusto II di Sassonia), 2, 123 nt. 122, 276, 383, 384.
 Ausenda R., 276 nt. 52, 281 nt. 71.
 Bacarelli R., 350 nt. 30.
 Bacchi A., 353 ntt. 36-38.
 Baggi Cristoforo, contabile, 265.
 Baggi Giovanni Paolo, contabile, 265 nt. 9.
 Baggieri G., 434 nt. 49, 440.
 Baggio G., 170 nt. 10.
 Bagnesi Clemente, marchese, 101 nt. 63, 102 e nt. 68, 108, 110, 143 nt. 187.
 Bagnesi Ippolito, marchese, 100 nt. 62, 108, 109 nt. 86, 143 nt. 187, 270 nt. 26, 299 ntt. 134 e 137.
 Baja Guarienti C., 161, 171 nt. 12.
 Baldacci Giovanni, soldato, 129 nt. 143.
 Baldelli Angelo, ceramista, 296 nt. 121.
 Ballarin A., 349 nt. 26.
 Ballerini R., 215 nt. 12.
 Ballestriero R., 424 nt. 25, 429 nt. 39, 430 nt. 41.
 Bandinelli Baccio (Bartolomeo Brandini), scultore, 349 nt. 27.
 Baracchi Giancarlo, causidico procuratore, 14.
 Baracchi Giovanardi O., 349 nt. 27.
 Barba V., 245 nt. 11, 247 nt. 15.
 Barbarisi G., 80 nt. 12.
 Barbieri Giorgio, 41 e nt. 47, 44 e nt. 65, 113 nt. 99, 142 nt. 186.
 Barchi Cristoforo, 342 nt. 11.
 Barria-Poncet E., 180 ntt. 4 e 7, 181 e ntt. 9 e 11, 188 e nt. 34.
 Barth Gottfried, 64.
 Bartolini Silvestro, maiolicario, 282.
 Bartolommei Jacopo, 421.
 Bartolucci Giuseppe, 269 nt. 23, 280 nt. 67.
 Baruffaldi Girolamo, 374 e nt. 46.
 Baruffaldi Nicolò, 374.
 Bassanelli Sommariva G., 149 nt. 13.
 Bassi Laura, 466.
 Bassoli Cesare, 343.
 Bassoli Francesco, 343.
 Bassoli, famiglia, 343.
 Batoni Pompeo Girolamo, 343 nt. 11.
 Baudelocque Jean Louis, 420 e nt. 7.
 Bäumel J., 382 nt. 82.
 Bauval H.B., de, 252 nt. 38.
 Bavois, colonnello, 84, 121 nt. 119.
 Bayle Pierre, 206, 243, 244, 248, 250 e nt. 30.

- Beccaria Cesare, 2, 192 nt. 2, 201 e nt. 40.
- Bella Stefano, della, 375.
- Bellabarba M., 84 nt. 21, 85 nt. 24.
- Bellei Domenico, commissario, 280 nt. 66.
- Bellei V., 98 nt. 56.
- Beltrami A., 229 nt. 75.
- Benassi Geminiano, 310, 311.
- Benassi U., 65 nt. 145, 228 nt. 73.
- Benati D., 343 nt. 13.
- Benedetti Alessandro, medico, 418 nt. 2.
- Benedetto XIII, papa, 54, 213.
- Benedetto XIV, papa, 54, 61, 67, 68 e nt. 154, 135 nt. 166, 212, 213 e nt. 5, 214 e nt. 9, 215, 216 e nt. 17, 217, 218 e nt. 28, 220, 221 e nt. 41, 225, 226, 230, 232 nt. 87, 236, 240, 402, 423, 433.
- Benincasa Francesco, vescovo di Carpi, 235 e nt. 100, 236 ntt. 103 e 104, 237 nt. 110.
- Benini Domenico, 268 nt. 17.
- Benini Lauretana, 268 nt. 17.
- Benini Luigi, 268 nt. 17.
- Benini Paolo, 268 nt. 17.
- Benini Pasquale, 268 nt. 17.
- Benini, famiglia, fabbrica, 268 nt. 17, 293 nt. 112.
- Bennincasa Giovanni, 309.
- Bentini J., 289 nt. 102, 347 nt. 21, 348 nt. 22, 349 nt. 25, 350 nt. 27, 351-352 nt. 33.
- Bentivoglio, famiglia, 170.
- Benvenuti Rinaldo, tipografo, 201.
- Benzi Giuseppe Gaetano, 14.
- Benzoni G., 215 nt. 12.
- Berengario Giacomo, 401.
- Berengo M., 198 nt. 25, 484 nt. 22.
- Bergh G.C.J.J., van den, 78 nt. 8.
- Bergomi M., 476 nt. 2, 480 nt. 14, 487 nt. 29.
- Berlinguer L., 34 nt. 18, 49 nt. 91.
- Bernabei Luigi, 108, 109 p. 86.
- Bernabiti P., 483 nt. 19.
- Bernardi Ambrogio, 419.
- Bernardi Annibale, conte, 116.
- Bernardi W., 111 nt. 91, 472, 473, 474.
- Berra C., 80 nt. 12.
- Bertacchini Giacomo, consigliere, 315.
- Bertaccini, pubblico ufficio, 330.
- Bertaud J.-P., 98 nt. 57.
- Bertelli S., 163 nt. 3, 184 nt. 21, 189 nt. 38.
- Bertocchi G., 275 nt. 47, 276 ntt. 52 e 53, 277 nt. 54, 286 ntt. 85 e 86, 287 nt. 87 e 89.
- Bertolani Carlo, 111 nt. 92.
- Bertolazzi Giuseppe, commerciante, 280.
- Bertoni L., 405.
- Besini Antonio, luogotenente, 284 nt. 76.
- Bessi Agostino, notaio, 295 nt. 120.
- Bettoni A., 43 nt. 57.
- Biagio, santo, 434.
- Bianchi Felice Antonio, 40 nt. 43, 48, 54 nt. 113, 70 nt. 162, 100 nt. 62, 102 nt. 66, 110 nt. 90, 229 e nt. 75, 230 nt. 76.
- Bianchi Giovanni, fisiologo, 486 nt. 27.
- Bianchi Giuseppe, astronomo, 465.
- Bianchi L., 182 nt. 15, 258 nt. 68.
- Bianchi Martino, arcivescovo di Lucca, 235 nt. 100, 236 nt. 103.
- Bianchi P., 76 nt. 1, 78 e nt. 5, 114 nt. 101, 115 nt. 104.
- Bignardi Alfonso Domenico, 403.
- Biheron (Biron, Bieron) Marie Catherine, 427, 428 nt. 36.

- Bimard La Bastie Joseph, de, 1.
 Bindi Luigi, 102, 108.
 Birocchi I., 8 nt. 1, 12 nt. 16, 14 nt. 18,
 154 ntt. 28 e 31.
 Biscontini Ugolini G., 285 ntt. 81 e 82,
 295 nt. 120.
 Blesio Giovanni Battista, agente
 vescovile, 226 nt. 67.
 Bloch C., 159 nt. 47.
 Blumenbach Johann Friedrich, 472.
 Boccabadati Antonio, 432, 435, 436, 439.
 Boccolari G., 344 nt. 16.
 Boeri G., 89 nt. 35.
 Bogino Giovan Battista, 99 nt. 59.
 Böhme Jojann Gottlob, 25.
 Bolognesi Giuseppe, conte, 101 e nt. 65,
 102 ntt. 65 e 66, 103, 105, 108.
 Bonacini P., 27 e nt. 55, 86 nt. 28, 112
 nt. 94, 113 nt. 96, 125 nt. 129,
 133 nt. 154, 171 nt. 12.
 Bonatti G., 345 nt. 16.
 Bonaventura Claudio, 343 nt. 11.
 Bondigli Giuseppe Maria (Gioseffo
 Maria), 12, 13, 25, 48, 90 e nt. 39,
 91, 92, 104 nt. 72, 110 nt. 90, 111,
 115, 116 e nt. 106, 117 e nt. 107 e
 110, 118, 119 e nt. 115, 120 e nt.
 117, 121 e nt. 118, 122 e ntt. 121 e
 122, 123 e ntt. 122 e 124, 124 nt.
 127, 128 nt. 141, 142, 303.
 Bonilauri F., 476 nt. 2, 480 nt. 14, 487
 nt. 29.
 Bonini R., 8 nt. 1, 155 nt. 32.
 Bonnet Charles, 202 e nt. 46, 468, 469.
 Bonsanti G., 342 nt. 10.
 Bonsignori I., 122 nt. 121.
 Bontempelli Giuseppe, 290 nt. 107.
 Bontempelli Luca, 290 nt. 107.
 Bonzi F., 182 nt. 15.
 Borghi Matteo Maria, 99, 121.
 Borgia Alessandro, arcivescovo di
 Fermo, 214, 215.
 Borraggini, parroco, 290.
 Borso d'Este, 18.
 Bortolotti P., 88 nt. 32, 217 nt. 26.
 Boscovich Ruggero, 2.
 Boselli Giacomo (Jacques), ceramista,
 272 nt. 34.
 Bosi R., 268 nt. 17.
 Bottaro Palumbo M.G., 179 nt. 1.
 Böttger Johann Friedrich, 276 nt. 50.
 Boucher Francois, pittore, 431.
 Bouguer Pierre, 468.
 Boulad-Ayoub J., 245 nt. 11.
 Boulanger Nicolas Antoine, 249.
 Bovi T., 402 nt. 18, 434 nt. 49.
 Bragagnolo M., 189 nt. 35.
 Brancaccio N., 96 nt. 49.
 Brancoli Busdraghi B., 82 nt. 16.
 Brandani M., 84 nt. 20, 106 nt. 80.
 Brandini, 321, 322, 324.
 Brandolini L., 212 nt. 4.
 Bravo G.M., 78 nt. 6.
 Briand (autore del *Dictionnaire des
 Alimens?*), 197.
 Briati, coloraro, 269 nt. 23.
 Brichieri Colombi Domenico, 222, 223
 nt. 47.
 Briganti Tommaso, 68 nt. 155.
 Brink C., 370 nt. 37.
 Brizzi G.P., 193 nt. 6.
 Brosses Ch., de, 97 e nt. 52, 249 nt. 25,
 250, 252.
 Brugnoli Lodovico, 310.
 Brugnoli Ortensio, 310.
 Brun Gian Francesco, 123, 124.

- Brunello Giovanni Battista, 276-277 nt. 53.
 Brunner H., 378 ntt. 63 e 64.
 Brunswick, famiglia, 188.
 Budé Guillaume, 26.
 Buffat M., 203 nt. 49, 207 nt. 64.
 Buffon Georges Louis Leclerc, conte di, 471, 472.
 Burdick A., 161 nt. 1.
 Bure, de, editore, 245, 257.
 Burgos Alessandro, 375.
 Burke O., 424 nt. 25, 429 nt. 39, 430 nt. 41.
 Burlini Calapaj A., 215 nt. 13.
 Burmann Pieter (il Vecchio), 196.
 Busacchi V., 423 nt. 22.
 Caciagli G., 90 nt. 37.
 Cagnetti F., 245 nt. 11.
 Cagnoli Giampietro (Gian Pietro), 16, 17, 23, 24, 25, 41, 89 e nt. 33, 90 e nt. 38, 102, 107, 111 nt. 92, 113 nt. 99, 115, 119 nt. 115, 121 e nt. 118, 122 e nt. 122, 123, 124 e nt. 127, 125 e nt. 130, 127 nt. 139, 128 nt. 141, 129 e ntt. 141-143, 135 nt. 162, 142 e nt. 186, 303.
 Caio Giulio Cesare, 348 nt. 22.
 Cajani L., 67 nt. 150.
 Calcagnini, marchese, 48.
 Caligiuri A., 52 nt. 109.
 Callegari Filippo Antonio, ceramista, 269-270 nt. 23, 274 nt. 40, 280 e ntt. 67 e 70, 281 e nt. 73, 282 ntt. 74 e 75, 285, 295 nt. 121.
 Callegari Maria Teresa, 282 nt. 74.
 Calore M., 193 nt. 6.
 Calvino Italo, 191.
 Calza Luigi, 402, 417, 424, 429.
 Cammeo F., 147 nt. 8.
 Campi G., 344 nt. 16.
 Campioli Francesco, ceramista, 270 nt. 25.
 Campo Donato, stampatore, 420.
 Campori A., 79 nt. 9.
 Campori G., 268 nt. 18, 277 nt. 55, 278 nt. 56, 279 nt. 63, 280 ntt. 64 e 65, 288 nt. 93, 289 nt. 97, 298 nt. 132, 354 e nt. 39, 373 nt. 44, 422 nt. 19.
 Campori M., 211.
 Campori, famiglia, 170.
 Candelot Pierre (La Veuve Perrin), ceramista, 273.
 Canè V., 403 nt. 22.
 Canestrini Giovanni, 465.
 Cannata C.A., 7 nt. 1.
 Canova L., 480 nt. 15.
 Canozzi Stefano, ceramista, 269 nt. 22.
 Cantini L., 62 nt. 134, 70 nt. 161, 223 nt. 50.
 Capponi (Caponi) Gaetano, 37, 40 nt. 43, 46, 104 nt. 72, 307.
 Capponi Antonio, stampatore, 193 nt. 6.
 Capra C., 34 nt. 18, 80 nt. 12.
 Caprioli S., 146 nt. 5.
 Carazzi, pittore, 364.
 Carboni Antonio, maiolicaio, 282 nt. 74.
 Carcassonne É., 183 nt. 17.
 Cardano Girolamo, 254.
 Cardia C., 53 nt. 111.
 Carlo Emanuele III di Savoia, 87, 99, 152 e nt. 24, 419.
 Carlo III di Borbone, 276.
 Carlo Magno, imperatore, 185.
 Carlo VI d'Asburgo, 86, 87, 127.
 Carocci G., 41 nt. 48.
 Caron, soldato, 129 nt. 142.
 Cartesio Renato (Descartes René), 471.
 Cartolani Antonio, scultore, 423.
 Casali Antonio, ceramista, 269-270 nt. 23,

- 274 nt. 40, 280 e ntt. 67 e 70, 281 e nt. 73, 282 nt. 75, 285 e nt. 79, 295 nt. 121.
- Casali Ippolito, 295 nt. 120.
- Casali-Callegari, società, fabbrica, 270 nt. 23, 280 nt. 67, 281 nt. 71, 285 nt. 79, 292, 295 nt. 120.
- Cassi A.A., 78 nt. 7.
- Cassiani Paolo Antonio, 194 nt. 11.
- Cassin B., 200 e nt. 35.
- Cassio Carlo, conte, 197.
- Castellani C., 473.
- Castellano G., 147 nt. 8.
- Castelvetri Giovanni Maria, vescovo di Reggio Emilia, 225 ntt. 64 e 65, 226 nt. 68, 227, 230 nt. 77.
- Catanzariti E., 114 nt. 101.
- Caterina II di Russia, 259 nt. 73.
- Caterina, santa, 421.
- Cattaneo E., 218 nt. 29, 219 nt. 33, 225 nt. 63, 231 ntt. 81 e 82, 237 nt. 107.
- Cattaneo Gaetano, 253.
- Cattani Antonio, 431.
- Caula Sigismondo, pittore 343.
- Cavani P.L., 349 nt. 25, 350 nt. 29.
- Cavanna A., 8 nt. 1, 73 nt. 170.
- Cavazzi Stefano, ceramista, 267 nt. 17, 270 nt. 25.
- Cavazzoni E., 484 ntt. 22 e 24, 487 nt. 30.
- Cavazzuti Ignazio, ceramista, 270, 275, 287, 288, 291, 294, 295, 316, 317.
- Cavendish William, duca, 381.
- Cavicchioli P., 405.
- Cavicchioli S., 103 nt. 69, 348 nt. 25, 362 ntt. 1-3, 363 nt. 5.
- Cavicchj, segretario del Magistrato di Commercio, 326.
- Cavina M., 44 nt. 65.
- Caviulij Bonifazio, segretario, 309.
- Cecchelli M., 212 nt. 4.
- Cecchetti B., 241 nt. 122.
- Cecchini Vincenzo, 284 nt. 78.
- Cecil John, conte, 353.
- Cenci A., 476 nt. 2.
- Ceretti Luigi, 435.
- Ceriana M., 349 nt. 26.
- Cerretti C., 216 nt. 18.
- Cerruti M., 80 nt. 12, 97 nt. 53.
- Cesare d'Este, 118, 119 nt. 113, 124, 169.
- Cesare Ignazio d'Este, 362.
- Charbonneau, alfiere, 119.
- Charles S., 256 nt. 57.
- Charlevoix Pierre-François-Xavier, de, 252, 253.
- Chele L., 421 nt. 13.
- Chiappini L., 98 nt. 55.
- Chiarelli A., 92 nt. 41, 194 nt. 12, 197 nt. 19, 199 nt. 28, 373 nt. 44.
- Chiarugi Vincenzo, 476, 479 nt. 11.
- Chierici Antonio, 400.
- Chigi Callisto, 405.
- Chiodi G., 73, 74 nt. 171.
- Christiano Andrea di Sassonia, 382.
- Ciapessoni P., 185 nt. 26.
- Cicu Antonio, 147 nt. 8.
- Cilli C., 432 nt. 47.
- Cimino M., 418 nt. 2, 424 nt. 25, 430 nt. 43, 435 nt. 51, 440.
- Ciocchi, tenente, 120 nt. 117.
- Cionini N., 265 nt. 7, 266 nt. 12, 268 ntt. 17 e 19, 271 ntt. 27 e 29, 275 ntt. 44 e 46, 284 nt. 76, 290 nt. 104.
- Cipriani A., 348 nt. 23.
- Ciserani M.T., 34 nt. 18.
- Cisneros Francisco Jiménez, de, 375.

- Clemente VIII (Aldobrandini Ippolito),
papa, 169, 173.
- Clemente XII, papa, 54, 66.
- Clemente XIV, papa, 230.
- Clerici Anton Giorgio, marchese, 80 nt. 12.
- Clerici Felice, 292.
- Clotario II, re dei Franchi, 190.
- Coccapani Cesi Isabella, 343 nt. 11.
- Coccapani Guido, conte, 349 nt. 27.
- Codignoli Antonio, ceramista, 268 nt.
17, 270.
- Cogrossi C., 71 nt. 163.
- Colao F., 34 nt. 18, 49 nt. 91, 53 nt. 111,
68 nt. 156.
- Colletta Pietro, 158 nt. 45.
- Comaschi Giovanni Battista, 45 nt. 69.
- Comerio Filippo, ceramista, 268 nt. 17,
293 e nt. 112.
- Concina Daniele, 203, 204 e nt. 52, 205,
206.
- Condé, principe di (Luigi Enrico di
Borbone), 296.
- Confucio, 250.
- Contarelli Francesco, 122 nt. 122.
- Contri Abate, ministro, 428.
- Corati Andrea, ceramista, 270 nt. 25.
- Corneille Pierre, 198.
- Corona G., 291 nt. 108.
- Corot Pierre Charles, 272.
- Corradini E., 373 nt. 42, 399 nt. 5, 401
nt. 12, 403 ntt. 21 e 22, 405 nt. 25,
425 nt. 27, 430 nt. 41, 431 nt. 45,
435 nt. 51.
- Corrain L., 429 nt. 39.
- Cortese E., 12 nt. 16.
- Cortese Tiburzio, vescovo di Modena,
233 e nt. 92, 235 e ntt. 98 e 100,
236 ntt. 101 e 103-105, 237 e ntt.
107, 109 e 110, 238 e ntt. 111 e
113, 239 e nt. 116, 241 nt. 123.
- Cosimo III de' Medici, 42, 62, 71 nt. 165.
- Costa G., 181.
- Costoli Paolo, ceramista, 298 nt. 134.
- Cotta S., 183 nt. 18, 190 nt. 40.
- Coughlin J.J., 68 nt. 156.
- Covaruvias, marchese di, 101 nt. 63.
- Cox I., 180 nt. 7, 182 nt. 15.
- Cozza A., 424 nt. 25.
- Cozzi Gemignano (Geminiano), 276-277
nt. 53, 278.
- Cozzi, famiglia, 276.
- Cremonesi Carlo, ceramista, 298 nt. 134,
308, 310.
- Crescenzi V., 146 nt. 5.
- Crescimanno Antonio, 15, 16, 20, 22 nt.
40, 23, 24, 25, 142 nt. 186.
- Cristani G., 245 nt. 11.
- Cristiani Beltrame, conte, 85 nt. 25, 86
nt. 26, 138 nt. 175.
- Cristiano I di Sassonia, 368, 381, 383,
384 nt. 89.
- Cristiano II di Sassonia, 376 nt. 56.
- Crivelli Camillo, 63 nt. 136.
- Crizia, 255.
- Crociani P., 84 nt. 20, 106 nt. 80.
- Crocker L.G., 247 nt. 16, 258 nt. 68.
- Crompton C., 162 nt. 1.
- Cujas Jacques, 26.
- Cuoghi Francesco, 317.
- Cuoghi Isidoro, 317.
- Cuper Gisbert, I.
- Curti P., 83 nt. 18, 109 nt. 87, 289 nt.
102, 347 nt. 21, 350 nt. 27, 351-
352 nt. 33.
- Cuzzi Alessandro, 437, 439, 440.
- d'Albis A., 296 nt. 126.
- Da Pieve D., 348 nt. 25, 362 nt. 3.

- Dal Re Giulio (Giuglio), ceramista, 269
nt. 22, 270 nt. 25.
- Dall'Acqua M., 476 nt. 2, 480 nt. 14,
487 nt. 29.
- Dallari (Dallara) Giovanni Maria, 265,
267, 268 e nt. 18, 270, 274, 275,
278 nt. 55, 280, 284, 286 nt. 84,
288 e nt. 95, 289, 298-299 nt. 134,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 311, 312, 313, 314, 315, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330.
- Dallari Costanzo, 288 nt. 95, 290 nt.
108, 296.
- Dallari Domenico, 269 nt. 22, 286 nt. 84.
- Dallari Eufrosia, 288 nt. 95.
- Dallari Giovanni, 269 nt. 22, 274, 275 nt.
44, 283-284 nt. 76, 285, 286 nt.
84, 287, 288 e ntt. 96 e 97, 290 e
nt. 104 e 108, 291, 293, 294, 296,
297, 303, 317, 318, 319.
- Dallari Leopoldo, 286 nt. 84.
- Dallari Luigi Antonio, notaio, 291 nt. 108.
- Dallari Maria Diomira, suora, 286 nt. 84.
- Dallari Matilde, 288 nt. 95.
- Dallari Odoardo Alberto, 288 nt. 95, 290
nt. 108.
- Dallari Onorio, 288 nt. 95, 290 nt. 108.
- Dallari, famiglia, manifattura, 267 e nt.
16, 274, 290 ntt. 107 e 108, 291,
292, 293, 294, 298.
- Damaska M., 65 nt. 142.
- Damiron Ph., 246 nt. 11.
- Dani A., 49 nt. 92.
- Darwin Charles Robert, 465, 467.
- De Bernardi A., 478 nt. 9.
- De Iorio Francesco, 158 nt. 45.
- De Peri F., 478 nt. 9, 479 nt. 12.
- De Pol A., 403 nt. 22.
- De Pol Giovan Battista, 405.
- De Rosa F., 89 nt. 35.
- De Simone M.R., 8 nt. 1.
- De Vincenti M., 353 nt. 36.
- de Zelada Francesco Saverio, cardinale,
433.
- Dedonno Oronzo, 420.
- Del Negro P., 76 ntt. 1 e 2, 78 e nt. 5, 97
nt. 53, 114 nt. 101.
- Del Pistoia L., 480 nt. 15.
- del Re Giuliano (Giulio), pittore, ceramista,
267 nt. 17, 270 nt. 25, 274.
- Del Re N., 41 nt. 48.
- Delbourgo J., 380 nt. 73.
- Deleyre Alexandre, 2.
- Délibes Léon, 466.
- Della Beretta Giovanni, ceramista, 291.
- Della Fornace Pietro, 282 nt. 74.
- Della Fornace Sante, maiolicario, 282
nt. 74.
- Della Palude Cesare, conte, 84.
- Della Peruta F., 478 nt. 8, 479 nt. 12.
- Della Vista S., 49 nt. 91.
- Denman Thomas, 419.
- Desideri Liborio, maiolicario, 282 nt. 74.
- Desmette Ph., 225 nt. 61, 236 nt. 102.
- Deventer Hendrik, van, 434 e nt. 51.
- Di Noto Marrella S., 45 nt. 69, 66 ntt.
145 e 146.
- Di Palma W., 402 nt. 18, 434 nt. 49.
- Di Pietro A., 422 nt. 19.
- Di Pietro I., 348 nt. 25, 362 nt. 3.
- Di Pietro P., 210 nt. 76, 397, 398 nt. 1,
399 nt. 6, 400 ntt. 7 e 10, 401 nt.
13, 422 ntt. 18 e 19, 440 nt. 63,
473, 483 nt. 19.
- Di Rienzo E., 79 nt. 11, 258 nt. 68.
- Diderot Denis, 191, 192, 193, 194 e nt.
10, 198, 199 e nt. 30, 200 e nt.

- 37, 202, 203, 206 e nt. 59, 207 e ntt. 62-63 e 65, 209 e ntt. 70 e 72, 248 e nt. 20, 249, 252 nt. 40, 253, 259 e nt. 73, 470, 471, 472.
- Dinglinger Johann Melchior, orafo, 388.
- Diodati Ottaviano, 192, 193.
- Diurni G., 152 nt. 23.
- Dobson J.E., 162 nt. 1.
- Domenech J., 245 nt. 11.
- Domenichino (Domenico Zampieri), 344 nt. 15.
- Domenico, santo, 237.
- Donati B., 9 nt. 7, 11 nt. 15, 13 nt. 17, 31 nt. 10, 136 nt. 169, 155 nt. 32.
- Donati C., 76 nt. 1, 77 nt. 3, 240 nt. 118.
- Dragoni Francesco, conte, 363, 366.
- Dressel Nicolaus Wilhelm, 64.
- Du Bos (Dubos) Jean-Baptiste, 351 e nt. 32.
- Dubois, fratelli, 296.
- Duflo C., 248 nt. 20.
- Dugoni M., 343 nt. 12.
- Dürer Albrecht (Alberto Duro), 364.
- Edigati D., 27 e nt. 54, 38 nt. 38, 42 ntt. 50 e 51, 43 nt. 57, 46 nt. 70, 49 nt. 91, 58 nt. 128, 62 nt. 134, 69 nt. 160, 71 ntt. 164 e 165, 87 nt. 29, 224 nt. 58.
- Effner Joseph, architetto, 376.
- Egede H., 251 nt. 34.
- Ehrard J., 179 nt. 2.
- Emiliani A., 340 ntt. 1 e 3.
- Engelbrecht Martin, 285, 295 nt. 120, 300 nt. 140.
- Ercolani Filippo, senatore, 286 nt. 86.
- Ercole Rinaldo III d'Este, 2, 3, 18, 24, 27, 107 nt. 82, 110 e nt. 91, 114, 135 e nt. 164, 231 e nt. 83, 233, 235 nt. 99, 236, 239, 241, 242 nt. 126, 279, 345, 435.
- Ericani G., 277 nt. 53.
- Este (Estensi), famiglia, 10, 85 e nt. 22, 180, 375 nt. 53, 421, 480 nt. 13.
- Eustachio, santo, 347.
- Fabbri Ercole Enrico, 438.
- Fabbri Ercole Federico, 432 nt. 48.
- Fabbri Giambattista, 402 nt. 19, 423 nt. 22, 428 nt. 38, 432 e nt. 48, 433, 434 nt. 50, 438.
- Fabbrici Giuseppe, 435.
- Fabrici Girolamo (Fabrizio di Acquapendente), 401, 425.
- Fabris Fiorina, 276 nt. 51.
- Fabris Giovanni Battista, 279 nt. 61.
- Fabrizi Francesco, 103, 104 e nt. 72, 108, 110 e nt. 90, 119 nt. 115, 121 e nt. 118.
- Fabrizi Gian Pellegrino, 14, 40 nt. 43, 55, 59, 63 e nt. 137, 142 nt. 186.
- Fabrizi Vincenzo, conte ispettore, 279 nt. 59, 328.
- Facchin L., 103 nt. 69, 217 nt. 22, 223 nt. 51, 225 nt. 59, 348 nt. 23, 352 nt. 34.
- Falconi B., 421 nt. 10.
- Fallopia (Falloppio) Gabriele, 399, 401, 465.
- Fasoli G., 184 nt. 21.
- Fatica M., 50 nt. 93.
- Fattori Francesco, 280 nt. 67.
- Fattori M.T., 229 nt. 75.
- Fattori Santo, 403, 435.
- Fattori-Bartolucci, fabbrica, 269 nt. 23.
- Favaro G., 401 nt. 14, 402 ntt. 15 e 17, 403 nt. 20, 405, 424, 425 ntt. 26 e 29, 427 nt. 33, 428 nt. 38, 430 ntt. 40 e 41, 435 nt. 52.
- Favaro O., 240 nt. 120.
- Febbrari Angiola, 432, 433 nt. 48.
- Febbrari Francesco, 431 e nt. 44, 432, 433, 439.

- Federico Augusto I (Augusto II di Polonia, Federico il Forte, Augusto il Forte), 369, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388.
- Federico Guglielmo di Brandeburgo, 367, 368 nt. 27.
- Federico III di Hohenzollern, 368.
- Federico IV d'Asburgo, 375.
- Federzoni Bartolomeo, avvocato, 14.
- Feenstra R., 78 nt. 8.
- Ferdinando Carlo d'Asburgo, 375 nt. 53.
- Ferdinando d'Asburgo-Lorena, 85 nt. 22, 225, 351.
- Ferdinando II d'Asburgo, 375.
- Ferdinando IV, re di Napoli, 157, 159.
- Ferlini A., 271 nt. 30.
- Ferniani Annibale, 293 e nt. 112.
- Ferniani, famiglia, manifattura, fabbrica, 268 nt. 17, 293 e nt. 112.
- Ferraboschi A., 476 nt. 2.
- Ferraglio E., 215 nt. 12.
- Ferrari Adriano, 286 nt. 86.
- Ferrari Carlo, notaio, 304.
- Ferrari Domenico, 420.
- Ferrari Enzo, 417.
- Ferrari Giorgio, notaio, 317.
- Ferrari Giovan Battista, notaio 302, 304.
- Ferrari Giovanni Andrea (Gianandrea), 265, 305, 311.
Ferrari L., 79 nt. 9.
- Ferrari Moreni Giovanni Francesco, conte, 290-291 nt. 108, 296.
- Ferrari S., 352 nt. 34.
- Ferrario P., 268 nt. 20.
- Ferrati Adriano, maiolicai, 328.
- Ferret Niccolò, soldato, 128 nt. 141.
- Ferretti Antonio, 273, 274 nt. 40, 281, 285, 287, 292.
- Ferretti Girolamo, 264.
- Ferretti Prospero, 264.
- Ferretti Simpliciano, 273.
- Ferretti, famiglia, manifattura, fabbrica, 269 nt. 23, 273, 274 nt. 40, 292.
- Ferrini C., 185 nt. 26.
- Ferrini Giuseppe, scultore, 420.
- Filangieri Gaetano, 158 nt. 45.
- Filippo di Borbone (Filippo I di Parma), 65.
- Finck Aurelia, 287 e nt. 89.
- Finck Giuseppe, ceramista, 275, 276 nt. 52, 277 nt. 53, 286 e ntt. 86 e 87, 287 nt. 89, 292, 293, 294, 299.
- Finck Leopoldo, ceramista, 275, 286, 287 e nt. 89.
- Finck Luigia, 287 e nt. 89.
- Finck, fratelli, 286, 291, 297 e nt. 131.
- Fiorentino M., 84 nt. 20, 106 nt. 80.
- Firmian Carlo, conte, 351, 352 e ntt. 34 e 35.
- Fischer Johann Sigmund, 276.
- Fischer Karl, antiquario, 272 e nt. 34.
- Fischetti F., 123 nt. 122, 346 nt. 19.
- Flaiani Giuseppe, 433.
- Flanders J., 162 nt. 1.
- Fleury Claude, 238 e nt. 113.
- Foà Moisè Beniamino, libraio, 195.
- Fogliani Giuseppe Maria, vescovo di Modena, 230 nt. 77.
- Fogliani Stefano, vescovo di Modena, 217.
- Folin M., 102 nt. 68, 114 nt. 102, 170 nt. 9.
- Fontana A., 88 nt. 32, 217 nt. 26.
- Fontana Felice, 420, 473.
- Fontana Gian Camillo, 16.
- Fontanelli Alfonso Vincenzo, marchese,

- 91, 92 nt. 41, 99 nt. 60, 102, 103, 105, 107, 132, 135 nt. 162, 143 nt. 187, 194, 195, 196 e nt. 17, 197, 198 e ntt. 25 e 27, 199, 202, 361, 373 e nt. 44, 374, 375, 376, 379, 381, 383, 384, 286, 387.
- Fontanelli Decio, 198 nt. 27.
- Ford Harris M., 179 nt. 1.
- Forni Ludovico, vescovo di Reggio Emilia, 218.
- Foschi P., 92 nt. 42, 373 nt. 43.
- Foucault M., 479 nt. 10.
- Fragonard Jean Honoré, 431.
- Francesco I d'Este, 111, 113, 137.
- Francesco I da Carrara, 374.
- Francesco I di Lorena (Francesco Stefano di Lorena), 69, 85 nt. 22.
- Francesco II d'Este, 86, 348 e nt. 25, 353, 361 e nt. 1, 362, 373, 389.
- Francesco III d'Este, 1, 2, 3, 7, 11, 17, 19, 27, 29, 30, 31 nt. 11, 33, 34, 37, 40 e nt. 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 70, 72, 80, 81, 82, 83, 84 e nt. 22, 85 e ntt. 22 e 24, 86, 87, 89 e ntt. 33 e 34, 90 e ntt. 37 e 39, 91, 92, 95 nt. 48, 96, 98, 99 e nt. 59, 100-101 nt. 62, 102 e nt. 68, 104 nt. 72, 105, 107, 109 e nt. 87, 110 e nt. 90, 114, 115, 116, 117, 118, 120 e nt. 116, 121, 123 e nt. 122, 124, 125 e nt. 130, 129, 132, 134 nt. 159, 135 e nt. 166, 140 e nt. 178, 142 nt. 186, 143, 170, 196, 202, 211, 217 e nt. 22, 223, 224, 225, 226, 229, 263, 264, 274, 289, 303 nt. 144, 304, 339, 340, 345, 348, 349, 350 nt. 27, 351, 361, 373, 389, 400, 417, 422, 424, 425, 426, 427, 435, 475, 480, 481, 482, 488.
- Francesco IV d'Austria-d'Este, 135 nt. 166, 397, 403, 476, 487.
- Francesco Maria d'Este, 234 e nt. 94.
- Francesco V d'Este, 170, 403.
- Franchini A., 421 nt. 10.
- Franchini Gerolamo, 279.
- Franchini Giuseppe, 90 nt. 36, 106 nt. 80, 107 ntt. 82 e 83, 121 nt. 119, 138 nt. 175.
- Franco G.B., 418 nt. 1, 420 nt. 8, 421 ntt. 11 e 13.
- Frascaroli E., 88 nt. 31, 90 nt. 36.
- Fratello B., 405 nt. 25, 432 nt. 47.
- Fraulini F., 180 nt. 9, 182 nt. 15, 183 nt. 16.
- Fregni E., 170 nt. 8.
- Fregoso E., 170 nt. 10.
- Fried Jacques, 418.
- Frosini Alessandro, 37.
- Frosini Vincenzo, marchese, 425.
- Fumagalli E., 111 nt. 93, 361.
- Fumaroli M., 210 nt. 75.
- Furetière Antoine, 252 e nt. 38.
- Fusari Romeo, 405.
- Fusconi G., 348 nt. 23.
- Gabrieli Domenico, 311.
- Gabrieli Giuseppe, 311.
- Gabrieli Bartolomeo, ceramista, 270 nt. 25.
- Gabrieli Simone, ceramista, 270 nt. 25.
- Gaddi Paolo, 397, 403, 404 e nt. 24.
- Galasso G., 8 nt. 2.
- Galavotti (Gavalotti) Basilio, 287, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.
- Galiani F., 214 nt. 8, 249.
- Galilei Galileo, 468.
- Galimberti P.M., 421 nt. 10.
- Gallafasi Giuseppe Maria, 1, 16, 17, 21, 24, 101 nt. 65, 111 nt. 92, 142, 313.
- Galletti Giuseppe, 420.
- Galli Giovanni Antonio, 402, 423, 424, 428, 433.

- Galloni Antonio, 476, 481.
 Galloni G., 147 nt. 8.
 Gallucci Giovanni Battista, 66 nt. 149.
 Galvani Luigi, 466.
 Gamberti Domenico, sacerdote, 363 e nt. 5, 366.
 Ganarin M., 68 nt. 156, 150 nt. 16.
 Ganshof F.L., 149 nt. 14.
 Gardino Carli A., 147 nt. 8.
 Garlati L., 34 nt. 15, 42 nt. 54.
 Garzillo E., 373 nt. 42.
 Gasparri C., 348 nt. 23.
 Gasser H., 85 nt. 22.
 Gatta D., 157 nt. 42.
 Gattamelata (Erasmus Stefano da Narni), 375.
 Gaudemet J., 149 nt. 16.
 Gavazzi G., 147 nt. 8.
 Gazzadi Gaetano, notaio, 290 nt. 108.
 Geffriaud Rosso J., 179 nt. 1, 180 nt. 6.
 Gembicki D., 182 nt. 15.
 Geminiano, santo, 216, 237.
 Generali D., 375 nt. 51.
 Generali G., 403 nt. 23, 422 nt. 20, 430 nt. 40.
 Genga Giulia, 281.
 Genovesi Antonio, 2, 50 e nt. 97, 192 nt. 2.
 Gentili Alberico, 78.
 Germani Gaspare (Gasparo Germano), ceramista, 268 nt. 17, 293 e nt. 112.
 Geuna M., 245 nt. 11.
 Geyh-Fischer Anneliese, 272 nt. 34.
 Gherardini Francesco, 353.
 Gherardini, famiglia, 170.
 Ghidoni E., 298 nt. 132.
 Ghisalberti C., 8 nt. 1.
 Ghisilieri Filippo Carlo, marchese, 276 nt. 52, 277, 281 e nt. 71, 286 nt. 86.
 Giacchi O., 147 nt. 8, 148 ntt. 9 e 12, 149 nt. 15, 150 nt. 19.
 Giacobazzi Domenico Maria, 11, 21, 25, 43, 55, 63 e nt. 137, 104 nt. 72, 110 nt. 90, 265, 271 nt. 30, 274.
 Giacobini G., 432 nt. 47.
 Giacomo II Stuart, 380.
 Giannantoni G., 255 nt. 51.
 Giannetti S., 348 nt. 23.
 Giardini Giovanni Battista, segretario, 362.
 Giarrizzo G., 185 nt. 24.
 Gibbon Edward, 350 e nt. 31.
 Gibertoni Francesco, 343 nt. 11.
 Gili Nicolò, notaio, 281 ntt. 70 e 72-73, 282 ntt. 74 e 75, 296 nt. 121.
 Ginori Carlo Lorenzo, marchese, 276, 296.
 Ginori, manifattura, 296.
 Gioacchino II di Brandeburgo, 368 nt. 27.
 Giometti C., 353 nt. 38.
 Giordani N., 347 nt. 21.
 Giordano Lanza Giuseppe, 405.
 Giorgio Castriotto di Scanderbeg, 374.
 Giorgio, santo, 374, 378.
 Giorza E., 251 nt. 36, 258 nt. 68.
 Giovanardi Eugenio, 405.
 Giovanni Battista, santo, 226, 232, 241 e nt. 124.
 Giovanni Crisostomo, santo, 232 nt. 89.
 Giovanni Giorgio I di Sassonia, 369.
 Giovanni Giorgio II di Sassonia, 368.
 Giovanni, santo, 342 nt. 11, 419.
 Giovannini C., 342 nt. 10.
 Giraldi Giovanni, 220 nt. 38, 224 e ntt. 55-57.

- Giraud Pietro, modellista, ceramista, 271 e nt. 30, 273 e nt. 38, 292, 296, 299.
- Giuliani A., 8 nt. 3.
- Giuntini A., 483 ntt. 19 e 20.
- Giuntini Vincenzo, editore, 192.
- Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, 237 e nt. 107.
- Giuseppe, santo, 226, 232, 241 e nt. 124, 281 nt. 73.
- Giustiniano, imperatore, 149 nt. 13, 151 nt. 22.
- Godin Louis, 468.
- Goes A., van der, 383 nt. 86.
- Gorani G., 90 e nt. 37, 98 nt. 56, 107 nt. 82.
- Gordon-Smith M., 272 nt. 35.
- Gori G., 245 nt. 11.
- Gorla G., 152 nt. 23, 153 nt. 26, 158 e nt. 44.
- Gozzi Gaetano, mercante, 287 nt. 89.
- Grana D., 39 nt. 40, 40 nt. 42, 50 nt. 95, 81 nt. 15, 103 nt. 69, 110 nt. 90, 482 nt. 18.
- Grasselli Venceslao, 476 e ntt. 2 e 4, 480 nt. 13, 483 e nt. 21, 484 nt. 23, 485, 486 nt. 27.
- Grassi Pasquale, ceramista, 268 nt. 17, 270, 291, 294, 295.
- Graziani Girolamo, 375 nt. 53.
- Greco Alfonso, 344.
- Greco Francesco, conte, 343, 344.
- Greco Gaetano, 212 nt. 4.
- Greco Giovanni, 418 nt. 3.
- Greco Ottavio, 344.
- Greco, famiglia, 344 nt. 16.
- Gregorio Leopoldo, de, marchese, 15, 16 nt. 22.
- Griffi Giovanni, ceramista, 268 nt. 17, 269 nt. 22, 270 nt. 25.
- Griffi Natale, ceramista, 268 nt. 17, 269 nt. 22, 270 nt. 25.
- Grimm F.M., 247 e nt. 15, 257 nt. 61, 258 nt. 68.
- Groethuysen B., 200 nt. 37.
- Grooss Emanuel, de, colonnello, 84.
- Grozio Ugo (Huig van Groot), 78.
- Gualazzini U., 45 nt. 69, 184 nt. 22.
- Guarnieri P., 476 nt. 1.
- Guastini R., 147 e nt. 7.
- Guccini M., 362 nt. 1.
- Guerra Giuseppe Antonio, 303 nt. 144.
- Guerra Paolo Giorgio, 303 nt. 144.
- Guerra Pietro, 303 nt. 144.
- Guglielmo III d'Orange, 380.
- Guglielmo IV di Wittelsbach, 376 nt. 56.
- Guglielmo V di Wittelsbach, 376 nt. 56.
- Guidi Domenico, scultore, 353, 354.
- Guzman A., 149 nt. 13.
- Guzzoni Degli Ancarani Arturo, 418 nt. 2, 426 nt. 31, 436 e nt. 54, 437 e nt. 56, 438 nt. 59, 439, 440 e nt. 62.
- Habsburg G., von, 368 nt. 27, 370 nt. 38, 371 nt. 40, 375 nt. 53, 376 nt. 56, 377 nt. 59, 378 ntt. 63 e 64, 384 nt. 88, 385 nt. 92, 387 ntt. 97 e 101.
- Haller Albrecht, von, 470.
- Halley Edmund, 196.
- Halpérin J.-L., 151 nt. 21.
- Hannong Paul, ceramista, 273, 291.
- Hannong Pierre Antoine, ceramista, 276.
- Hans Rappolt I, 369 nt. 37.
- Hardouin, sacerdote, 196.
- Haskell F., 347 nt. 21.
- Haym Nicola Francesco, 379.
- Hazard P., 244 nt. 3.
- Helvétius Claude-Adrien, 198, 249 e ntt. 24 e 25.

- Henry G.W., 479 nt. 10.
 Herbert Thomas, conte, 379.
 Hericourt, d'N. (Erincourt), 115 nt. 105.
 Hermann H.J., 347 nt. 21.
 Hewelcke Friedrich Nathaniel, 276.
 Hewelcke Maria Dorothea, 276.
 Hewelcke, famiglia, 278.
 Hilaire J., 159 nt. 47.
 Hobbes Thomas, 248.
 Hoffmann Ernst Theodor, 466.
 Hohenzollern, famiglia, 367.
 Holbach Paul Henri Thiry, barone di,
 243, 244, 245 e nt. 11, 246 e nnt.
 13 e 14, 247 e nnt. 16 e 17, 248
 e nt. 21, 249 e nnt. 26 e 27, 250 e
 nt. 31, 251 e nnt. 35 e 36, 254 e nt.
 47, 255 e nt. 53, 256 e nnt. 58 e 60,
 257 e nnt. 61-62 e 64, 258 e nt. 69,
 259 e nnt. 71 e 74, 471, 472.
 Hudson John, 1.
 Hufteau Y.-L., 159 nt. 47.
 Humbert-Gerin Claude, 296.
 Hunger Christoph Konrad, decoratore,
 276 e nt. 50.
 Hunter John, 428 nt. 36.
 Hunter William, 434 e nt. 51.
 Iacono A.M., 206 nt. 60.
 Iacovella M., 211.
 Iacovelli G., 434 nt. 49.
 Ilari V., 84 nt. 20, 89 nt. 35, 106 nt. 80.
 Imbruglia G., 163 nt. 3.
 Infelise M., 300 nt. 140.
 Ireneo, santo, 232 nt. 89.
 Israel J., 250 nt. 28, 259 e nt. 72.
 Ittig Gottfried Nikolaus, 64.
 Iudica G., 147 nt. 7.
 Jackson J.-P., 246 nt. 14.
 Jannidis F., 162 nt. 1.
 Jaucourt Louis, de, 252, 253.
 Jurine Charles, 467.
 Kakiemon, famiglia, 273, 285 e nt. 79.
 Kant Immanuel, 472.
 Kaunitz Wenzel Anton, von, 231.
 Kerber Antonio, soldato, 128 nt. 141.
 Kors A.Ch., 259 nt. 75.
 Kroener B.R., 76 nt. 1, 77 nt. 3.
 Krynen J., 150 nt. 20.
 La Chalotais Louis-René de Caradeuc,
 de, 258 e nt. 68.
 La Condamine Charles-Marie, de, 197,
 468.
 La Fontaine Jean, 197.
 La Mettrie Julien Offray, de, 471.
 La Mothe Le Vayer François, de, 248.
 La Rivière J.-B.B., de, 252 nt. 38.
 Labanca N., 76 nt. 2, 78 nt. 6, 114 nt.
 101.
 Lacchè L., 58 nt. 124.
 Lafitau J.F., 250, 251 nt. 33.
 Lalande J., 349, 350 e nt. 28, 351 nnt. 31
 e 33, 353.
 Lambertini Prospero, v. Benedetto XIV.
 Lamindo Pritanio, v. Muratori Ludovico
 Antonio.
 Lana Ludovico, 343.
 Lancellotti F., 8 nt. 3, 23 nt. 45, 155 nt. 32.
 Lancellotti Jacopino, de, 398.
 Landi L., 183 nt. 19.
 Landriani Luigi, 309, 314, 328.
 Landucci S., 249 nt. 26, 251 nt. 33, 252
 nt. 37.
 Lane R.J., 162 nt. 1.
 Lanz Guillaume, modellatore, 292.
 Lanzarini V., 420 nnt. 6 e 8-9, 421 nnt. 10
 e 12, 424 nt. 25, 428 nt. 38.
 Latini C., 51 nt. 102, 54 nt. 112.

- Laugier Robert, de, 2.
 Lavagna C., 147 nt. 8.
 Lavezaci Giacomo Filippo, 128.
 Lavini C., 482 nt. 18.
 Lavoisier Antoine-Laurent, 466.
 Lazzarini Giannandrea, abate, 269-270
 nt. 23.
 Le Bovier de Fontenelle B., 257 nt. 63.
 Le Vau Louis, 266.
 Leca-Tsiomis M., 200 nt. 34, 253 nt. 42.
 Lefebvre Ch., 149 nt. 16.
 Lei Antonio, 290 nt. 107, 295 nt. 121.
 Lei Domenico, 290 nt. 107.
 Lei Francesco, 295 nt. 121.
 Lei Gaetano, 290 nt. 107, 295 nt. 121.
 Lei Giuseppe, 290 nt. 107.
 Lei Luigi, 290 nt. 107.
 Lei Natale, 290 nt. 107.
 Lei Pietro, pittore, ceramista, 269 nt. 23,
 270, 274 nt. 40, 275, 280 e ntt. 66
 e 70, 281 e ntt. 70-71 e 73, 282 ntt.
 74 e 75, 283 nt. 76, 284 e ntt. 76 e
 78, 285, 287, 288, 290 e ntt. 104 e
 107, 292, 295 e ntt. 120 e 121, 296
 nt. 121, 297, 318, 319, 320.
 Lei Ramigio, ceroplasta, 404.
 Leibniz Gottfried Wilhelm, 1.
 Lena Luigi, 313.
 Lena Rainero Gaetano, 314.
 Lencker Elias, 370.
 Leonardi Andrea, 290 nt. 107.
 Leonelli Francesco, 435.
 Leonino, santo, 424, 429.
 Leopoldo I d'Asburgo, 371.
 Leporati Domenico, 310.
 Leporati Francesco, 310.
 Levenberg L., 162 nt. 1.
 Levi Abram Vita, 265.
 Levret André, 419.
 Lewerken H.-W., 368 ntt. 29 e 30, 381
 nt. 79, 382 nt. 80.
 Leyser Augustin, von, 65.
 Lieber M., 97 nt. 52.
 Lippi G., 276 nt. 52, 281 nt. 71.
 Liva A., 49 nt. 91.
 Liverani F., 264 ntt. 4 e 5, 265 ntt. 6-10,
 266 e ntt. 11 e 13-14, 267 e ntt.
 15-17, 268 ntt. 17 e 21, 269 nt. 22,
 270 nt. 25, 271 ntt. 26-30, 274 nt.
 42, 275 ntt. 45 e 47, 277 nt. 54,
 280 ntt. 68 e 69, 284 nt. 77, 286
 ntt. 84-86, 287 ntt. 87-89, 288 ntt.
 92-93 e 95, 289 ntt. 98-100, 290
 ntt. 105 e 107-108, 291 e nt. 109,
 294 ntt. 113 e 116, 295 ntt. 118 e
 119, 296 ntt. 122 e 124, 297 ntt.
 129 e 130, 298 nt. 132.
 Liverani G., 268 nt. 17, 296 nt. 123.
 Livizzani Giuseppe, cardinale, 218 nt.
 28, 219 e ntt. 34 e 35.
 Lomellini Giulio Cesare, vescovo di
 Sarzana, 235 nt. 100, 236 nt. 103.
 Loreti L.L., 269 nt. 23, 274 nt. 40, 275
 nt. 48, 280 nt. 67, 281 nt. 72, 282
 nt. 74, 284 nt. 78, 295 nt. 120, 296
 nt. 121.
 Lorusso L., 421 nt. 10.
 Loschi Lodovico Antonio, 79 nt. 9, 104
 nt. 72, 191, 192 e nt. 4, 193, 194 e
 nt. 10, 195 e nt. 13, 199 e ntt. 29-
 32, 200, 201 e nt. 40, 203 e ntt. 48
 e 50, 205, 206 e nt. 58, 207, 209 e
 nt. 73, 210 e nt. 77.
 Lotti Domenico Antonio, agente
 vescovile, 234 nt. 95.
 Lovati T., 418 nt. 2.
 Löwefinck Adam Friederich, von, 292.
 Löwefinck Guillelme Chrétien, von, 292.

- Löwefinck, von, fratelli, 285 nt. 79, 292.
 Luchs A., 350 nt. 30.
 Luciani Iacopo Giuseppe, 303 nt. 144.
 Ludovichetti Giuseppe, notaio, 270 nt. 23.
 Ludovico il Pio, imperatore, 185.
 Luigi d'Este, 361, 382, 385.
 Luigi IX, re di Francia, 190.
 Luigi XIV, re di Francia (Re Sole), 86,
 150, 151, 182, 188, 266, 382.
 Luigi XV, re di Francia, 87.
 Luigi XVI, re di Francia, 259 nt. 74.
 Luongo D., 68 nt. 155.
 Lussu M.L., 245 nt. 11, 250 nt. 29.
 Macari Francesco, 432 nt. 48, 437.
 Machella Nicolò, 399.
 Maddalena C., 42 nt. 53.
 Madrigali Domenico, ceramista, 269 nt.
 22.
 Maffei P., 82 nt. 16.
 Maffei Scipione, 204.
 Maffi D., 76, 77 nt. 3.
 Magnani Giuseppe, 284 nt. 76.
 Malagola C., 276 nt. 52, 279 nnt. 61 e
 62, 286 nt. 86, 297 nt. 131.
 Malagoli, ispettore, 437.
 Malaspina Estense Federico, marchese,
 102 nt. 65.
 Malerba G., 432 nt. 47.
 Malnati L., 348 nt. 25, 362 nt. 2.
 Malpighi Marcello, 399.
 Malvezzi Sigismondo, senatore,
 marchese, 423.
 Managlia A., 428 nt. 38.
 Mancini Domenico, notaio, 281 nt. 73.
 Mandre, barone di (Jean François
 Bressencour), 84, 107, 121 nt.
 119, 128 nt. 141, 138 nt. 175.
 Manfredini Giovan Battista (Giambattista),
 402, 417, 424, 429, 430, 433, 434,
 435 nt. 51, 437, 439, 440.
 Manfredini T., 266 nt. 13.
 Manfredini, chierico, 46.
 Mangili R., 293 nt. 111.
 Mani Giovanni, pittore, 298 nt. 134.
 Manni (Manna) Enrico, dissetto, 403,
 430 e nt. 40.
 Manni G., 242 nt. 126.
 Manningham Richard, 419.
 Mannori L., 14 nt. 18.
 Manzini P., 111 nt. 91, 473.
 Manzoli F.A., 402 nt. 16.
 Manzolini Giovanni Antonio, 423, 429.
 Maramaldo R., 405 nt. 25, 432 nt. 47.
 Marani Domenico, ceramista, 298 nt.
 134.
 Marazzani Camillo, vescovo di Parma,
 226 e nt. 66.
 Marchand Niccolò, soldato, 128 nt. 141.
 Marcheschi M., 79 nt. 9, 91 nt. 40.
 Marchesi A., 349 nt. 26.
 Marchetti P., 70 nt. 163.
 Marchisio Filippo Giuseppe, conte, 110
 nt. 91.
 Marchisio Giovan Battista, 329.
 Marco, santo, 374.
 Marcolfo (Marculfe), 185, 186 e nt. 28.
 Marcuccio R., 111 nt. 91.
 Marescotti, medico, 47.
 Margini Pier Antonio, 303, 311.
 Mari M., 80 nt. 12.
 Maria Amalia di Sassonia, 276.
 Maria Beatrice Ricciarda d'Este, 85 nt.
 22, 225.
 Maria Josepha d'Austria, 383.

- Maria Teresa d' Austria (Maria Teresa d' Asburgo), 33, 34, 52 nt. 107, 85 nt. 22, 90, 421, 466.
- Mariani Paolo, 124.
- Marinali Orazio (Horazio Marinale), scultore, 339, 353.
- Marini Andrea, abate, 270 nt. 23.
- Marini L., 8 nt. 2.
- Marini P., 277 nt. 53, 300 nt. 140.
- Marino A., 212 nt. 4.
- Marino S., 212 nt. 4.
- Marivaux Pierre Carlet de Chamblain, 197.
- Marmontel Jean-François, 257 nt. 61.
- Marrara D., 14 nt. 18.
- Marri F., 97 nt. 52.
- Marsigli, marchese, 363.
- Marsili P., 293 nt. 112.
- Marteau Pietro, soldato, 128 nt. 141.
- Martens G.F., 136 nt. 168.
- Martin Ph., 225 nt. 61, 236 nt. 102.
- Martinelli Braglia G., 341 nt. 8.
- Martini A., 8 nt. 4.
- Martinozzi Laura, 39, 170.
- Marx H., 383 nt. 87.
- Marzano G., 147 nt. 8.
- Mascagni Giovanni Paolo, 403.
- Mascardi C., 430 nt. 41.
- Massimiliano d' Asburgo, 375.
- Massimiliano II Emanuele di Baviera, 376.
- Massimiliano, santo, 377.
- Mattone A., 12 nt. 16, 14 nt. 18.
- Maupertuis Pierre-Louis Moreau, de, 468, 470.
- Mauriceau François, 420.
- Mauzi R., 247 nt. 16.
- Mayans Gregorio, 1.
- Mazzamuto S., 148 nt. 8.
- Mazzarello P., 474.
- Mazzoni Guido, 342 e nt. 10.
- Mazzoni Sigismondo, 342.
- Mazzotti G., 402 nt. 16.
- Meccarelli M., 58 nt. 126.
- Meckel John Friedrich, 419.
- Medici Quirico, 142.
- Medici, famiglia, 38 nt. 38, 275 nt. 49.
- Melchionna Carlo, 158 nt. 45.
- Melli Sebastiano, 420, 422 nt. 15.
- Meloni Matteo, 218 nt. 30.
- Menafoglio, famiglia, 170.
- Mencke Johann Burchardt, 1.
- Menegatti M.L., 349 nt. 26.
- Mengoni Luigi, 147 nt. 8.
- Menini Giovanni, 421.
- Menozzi Antonio, sacerdote, 49 nt. 89.
- Menozzi D., 211.
- Menziani A., 84 nt. 20, 94 nt. 47, 95 nt. 48, 98 nt. 57, 106 nt. 80, 107 nt. 82, 121 nt. 119, 127 nt. 135, 130 nt. 144.
- Mercati A., 213 nt. 6, 217 nt. 21, 222 nt. 46.
- Mercurio Scipione, 420.
- Merlini Ludovico, cardinale, 269 nt. 23, 280 nt. 67.
- Merlotti A., 85 nt. 24.
- Mervaud Ch., 256 nt. 60.
- Messineo Francesco, 147 nt. 8.
- Micolo F., 152 nt. 23, 170 nt. 10.
- Miersch M., 159 nt. 47.
- Miglioli M., 476 nt. 2, 482 nt. 17, 487 nt. 29.
- Miletti M.N., 12 nt. 16.
- Minerbi Belgrado A., 249 nt. 26.

- Ming, dinastia, 266.
 Minuti R., 182 nt. 15.
 Missere Fontana F., 344 nt. 16.
 Missere G., 344 nt. 16.
 Mola L., 405 nt. 25.
 Molière (Poquelin Jean-Baptiste), 197.
 Molza Ettore, vescovo di Modena, 217.
 Mondini Carlo, medico anatomista, 424, 430, 433.
 Mondini Teresa, 433.
 Monetti S., 362 nt. 1.
 Montalenti Giuseppe, 473, 474.
 Montanari Giovanni, stampatore, 191, 192, 194, 201, 202 e ntt. 43-44 e 46, 203, 209.
 Montanari, famiglia, 439.
 Montavarini Almerico, 318.
 Montecchi G., 91 nt. 41, 194 nt. 12, 197 e nt. 19, 198 e ntt. 24-25 e 27, 199 nt. 28, 201 nt. 42, 202, 373 nt. 44.
 Montecuccoli Antonio, conte, 107 nt. 82.
 Montecuccoli, famiglia, 170.
 Montespan, Madame de (Françoise Athénaïs de Rochechouart), 266.
 Montesquieu Charles-Louis de Secondat, de, 158, 179 e nt. 2, 180 e ntt. 6 e 9, 181 e nt. 9, 182, 183 e nt. 20, 184, 185, 186, 187, 188, 189 e nt. 36, 190.
 Montfaucon Bernard, de, 196.
 Monti Girolamo, ceramista, 291, 296.
 Monti Giuseppe, marchese, 286 nt. 86.
 Montorzi M., 62 nt. 134.
 Montoya A., 182 nt. 15.
 Montroni (Mutroni) Carlo, ceramista, 269 nt. 22, 267 nt. 17.
 Montroni (Mutroni) Giuseppe, ceramista, 269 nt. 22, 270 nt. 25, 267 nt. 17.
 Monza F., 420 nt. 9.
 Mor C.G., 210 nt. 76.
 Mora A., 66 nt. 146.
 Moradei R., 434 nt. 49.
 Morandi C.G., 348 nt. 25, 362 nt. 3.
 Morandi Manzolini Anna, 429.
 Moretti, ceramista, 321.
 Morgagni Giovan Battista, 422.
 Mori G., 248 nt. 22.
 Morigiwa Y., 151 nt. 21.
 Morselli Enrico, psichiatra, 465.
 Mortier R., 258 nt. 68.
 Mosca O., 429 nt. 39.
 Moscati Pietro, 420.
 Mottet Beat Ludwig, de, colonnello, 84, 121 e nt. 119.
 Mozzarelli C., 32 nt. 12.
 Mucchi, editore, 473.
 Munarini Camillo, conte, 109 nt. 87.
 Munarini Giovan Battista, conte, 110 e nt. 91, 143, 231 e nt. 84, 234 e nt. 94, 235 nt. 97, 236 e nt. 105, 237, 238 e ntt. 111 e 113, 239 e nt. 116, 241 nt. 123, 321, 322, 324.
 Muratori Benedetto, falegname, 401.
 Muratori Giovanni Battista, 86 nt. 26.
 Muratori Ludovico Antonio (Lodovico Antonio, Lamindo Pritanio), 1, 2, 3, 7, 8, 9 e ntt. 6-8, 10, 11 nt. 14, 12, 17, 25 e nt. 49, 32 e nt. 12, 50 e nt. 96, 67 e nt. 151, 86 nt. 26, 96, 97 e ntt. 52 e 53, 151- 152 nt. 22, 155, 163, 179 e nt. 2, 180 e ntt. 6 e 9, 181, 182, 183, 184, 185 e nt. 24, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 196, 204 e nt. 51, 211, 212 e ntt. 2 e 3, 213, 214 e nt. 10, 215 e ntt. 13-15, 216 e nt. 19, 217 e ntt. 20 e 23-25, 218 e ntt. 27 e 29-30, 219 e ntt. 31-33, 220, 221, 222 ntt. 44-46, 223 e ntt. 47-49-52, 227, 232 e nt. 89,

- 233, 238 e nt. 114, 239, 243, 244 e ntt. 1 e 4, 245 nt. 6, 247, 248 e nt. 19, 249, 251, 253, 254 e ntt. 46 e 48, 255 e ntt. 52 e 55, 256, 258 e ntt. 66 e 67, 263 e nt. 1, 267, 341 nt. 6, 373, 417, 421 e nt. 15, 422 e nt. 18.
- Muratori Ludovico, 311.
- Muselli, dottore, 363.
- Muzzarelli, dottore, 321, 322, 324.
- Muzzioli G., 483 nt. 19.
- Naigeon Jacques-André, 249.
- Nardelli G.B., 424 nt. 25.
- Nardi M.G., 418 nt. 2, 420 nt. 5.
- Nasalli Rocca E., 181 e nt. 12.
- Nasto L., 49 nt. 92.
- Naz R., 149 nt. 16.
- Needham John Turberville, 472.
- Negri A., 247 nt. 16.
- Negri Giambattista, ceramista, 296 nt. 121.
- Neilson T., 162 nt. 1.
- Nelli Marchini E., 421 nt. 13.
- Neri Giuseppe, consigliere di giustizia, 14, 41, 113 nt. 99, 142 nt. 186.
- Neri Pompeo, 14.
- Nerozzi Antonio, 431.
- Newton Isaac, 196, 381, 468, 470.
- Nezzoli Domenica, 280 nt. 68.
- Nicola, ceramista, 293.
- Nicolini Nicola, 158 nt. 45.
- Nicolini U., 146 nt. 5.
- Nicolò, santo, 400, 425.
- Niederkorn J.P., 84 nt. 21, 85 nt. 24.
- Nigrelli Antonio, conte, 363.
- Nollet Jean-Antoine, abate, 468.
- Nosseni Carlo Maria, scultore, architetto, 383.
- Nuvoletti, ceramista (Nuvaletti), 268 nt. 18, 312.
- Obizzi Tommaso, 347 e nt. 22.
- Offenbach Jacques, 466.
- Omobuono, santo, 216.
- Onnis A., 424 nt. 24.
- Oranges, famiglia, 365.
- Oretti Marcello, 429.
- Ori A.M., 229 nt. 75.
- Orlandi G., 84 nt. 20, 121 nt. 119, 209 nt. 74, 216 nt. 18, 218 nt. 29, 232 nt. 88, 233 nt. 92, 237 nt. 107.
- Orsini D., 428 nt. 38.
- Ortalli G., 57 nt. 120.
- Osio T.M., 88 nt. 31, 90 nt. 39, 218 nt. 26.
- Otaduy J., 68 nt. 156.
- Ottani Cavina A., 429 nt. 39.
- Oxan Giovanni, 279, 280 nt. 64.
- Padoa-Schioppa A., 8 nt. 1.
- Pagani Gian Filiberto, 2.
- Paganini G., 248 nt. 23.
- Pagano E., 34 nt. 18.
- Palladini A., 339.
- Palmieri Lodovico, notaio, 290 nt. 108.
- Paluzzi Antonio, ambasciatore estense presso la S. Sede, 226, 346 nt. 18.
- Pancaldi G., 474.
- Pancino C., 418 nt. 1, 421 nt. 14.
- Panzeri L., 478 nt. 9.
- Paolella F., 50 nt. 94, 476 nt. 2.
- Paolicci Giuseppe, marchese, 314.
- Paolo, santo, 232 nt. 89.
- Paolucci Giovan Battista, notaio, 284 nt. 78.
- Paolucci Giuseppe, marchese, 110, 176, 309, 427 nt. 33.
- Papi Filippo, 282 nt. 74.
- Paquier Claudius Innocentius, du, 276 nt. 50.

- Paradisi Agostino, 2, 98 nt. 56, 192 e ntt. 1 e 2, 193 e nt. 8, 424.
- Parini Vincenti S., 78 nt. 8.
- Parker George, 285.
- Parma Giacomo, avvocato, 14.
- Parma Girolamo, avvocato, 16.
- Passeri Giambattista, 269-270 nt. 23, 280 nt. 67, 281 nt. 71.
- Pasteur Louis, 472.
- Pásztor L., 219 nt. 34.
- Pedretti Paolo, avvocato, 194 nt. 11.
- Pegrari M., 215 nt. 12.
- Pellegrini S., 348 nt. 25, 362 nt. 2.
- Pellegrino Giovanni, 121 nt. 118.
- Pelli Maria Angiola, 271 nt. 30.
- Pelotti S., 428 nt. 38.
- Pene Vidari G.S., 152 nt. 23.
- Penny N., 347 nt. 21.
- Perini G., 429 nt. 39.
- Perotti Giuseppe, notaio, 282 nt. 74.
- Peruzzi L., 343 nt. 13.
- Pesarotti Alessandro, ceramista, 299.
- Pesarotti Giuseppe, ceramista, 298 nt. 134.
- Petit V., 236 nt. 102.
- Petronio U., 72 nt. 169.
- Petruzzellis Scherer J., 285 nt. 82.
- Petruzzi P., 214 nt. 11.
- Pettorelli Lalatta Francesco, vescovo di Parma, 235 nt. 100.
- Piani C., 434 nt. 49.
- Piano Mortari V., 14 nt. 18, 146 nt. 5, 147 nt. 6, 148 ntt. 9 e 12.
- Picardi N., 8 nt. 3, 150 nt. 20, 151 e nt. 21.
- Piccialuti M., 341 nt. 5.
- Piccinini F., 342 nt. 10, 349 nt. 25, 362 nt. 2.
- Piccinini G.M., 422 ntt. 15 e 16, 426 nt. 32.
- Piccolpasso Cipriano, 294 e nt. 114, 295 e nt. 117.
- Picozzi M.G., 348 nt. 23.
- Pieretti Giuseppe, soldato, 127.
- Pietro Leopoldo I di Toscana (Leopoldo II d'Asburgo-Lorena), 85 nt. 22, 241 nt. 121, 346, 421.
- Pietro, santo, 226, 232, 235, 438.
- Pillement Jean Baptiste, 272.
- Pillio da Medicina, 398.
- Pinel Philippe, 476, 477.
- Pino G., 147 nt. 8.
- Pio IV, papa, 150 e ntt. 17 e 18, 152 nt. 22.
- Pio VI, papa, 231, 235, 236 e nt. 101, 279 nt. 62, 434.
- Pirzio Biroli Stefanelli L., 348 nt. 23.
- Pisciotta A., 405.
- Pistoni G., 215 nt. 13, 229 nt. 75.
- Poggi Camillo, 110, 306, 424.
- Polidori G., 373 nt. 42.
- Polvani C.M., 149 nt. 16.
- Poni C., 110 nt. 90.
- Ponticelli delle Fabbriche Filippo Maria, marchese, 343 nt. 11.
- Pöppelmann Matthäus Daniel, architetto, 386.
- Porret M., 182 nt. 15.
- Porro C.A., 405.
- Porta Giuseppe, cancelliere, 328.
- Postigliola A., 179 nt. 1, 181 nt. 10, 258 nt. 68.
- Povolo C., 57-58 nt. 123, 72 nt. 166, 241 nt. 122.
- Pozzobonelli Giuseppe, arcivescovo di Milano, 218 e nt. 29, 219 nt. 33, 225, 231 e nt. 81.
- Prampolini Giovan Battista (Giobatta), 290 nt. 107.
- Prampolini Giuseppe, 290 nt. 107.

- Premuda L., 424 nt. 24.
 Prodi P., 41 nt. 48, 474.
 Prontera G., 479 nt. 11.
 Pucci L., 79 nt. 9, 91 nt. 41, 110 nt. 91,
 194 nt. 11, 216 nt. 18, 231 nt. 84,
 373 nt. 44.
 Puccioni G., 61 nt. 133.
 Pugiotto A., 147 nt. 8.
 Puglia, chierico, 46 e nt. 70, 47, 48.
 Pujol S., 256 nt. 57.
 Quatremère de Quincy Antoine
 Chrysostome, 354.
 Querini Angelo Maria, cardinale, 215,
 217 e nt. 20, 219, 220, 233.
 Quiccheberg Samuel, 363, 377.
 Quintili P., 192 nt. 4, 200 nt. 36, 474.
 Racine Jean, 197, 198.
 Ragazzini Antonio, ceramista, 267-268
 nt. 17.
 Ragazzini Francesco, ceramista, 267-
 268 nt. 17.
 Ragazzini Tommaso, pittore, ceramista,
 268 nt. 17.
 Raggi P.L., 84 nt. 20, 130 nt. 144.
 Raimondi E., 244 nt. 5.
 Raineri, sacerdote, 80 nt. 12.
 Ramazzini Bernardino, 399, 400, 401, 465.
 Randi Giovanni, ceramista, 267 nt. 17.
 Randi Ignazio, ceramista, 267 nt. 17,
 270 nt. 25.
 Rangoni Bonifacio, marchese, 108.
 Rangoni Gherardo, marchese, 110-111
 nt. 91, 425.
 Rangoni Luigi, marchese, 344.
 Rao A.M., 251 nt. 36.
 Ratto Giovan Battista, 87.
 Ravazzini Carlo, 290 nt. 106.
 Recanati Giambattista, abate, 375.
 Redi Francesco, 472.
 Reggiani F., 421 nt. 10.
 Remondini Giovanni Antonio, editore,
 300 nt. 140.
 Rétat P., 179 nt. 2.
 Rey Marc-Michel, editore, 246.
 Rheams D., 162 nt. 1.
 Riccardi, dissettore, 403.
 Ricci C., 216 nt. 16, 222 nt. 45.
 Ricci Carlo, avvocato, 11, 21.
 Ricci Ludovico (Lodovico), 3, 194 e nt. 11.
 Ricci Scipione, de, vescovo di Pistoia,
 237 nt. 107.
 Ricci Tiberio, conte, 128.
 Riccò R., 135 nt. 165.
 Richecourt Dieudonné-Emmanuel Nay,
 de, conte, 222, 223 e nt. 49.
 Righi Guerzoni L., 287 nt. 90, 288 nt.
 94, 290 nt. 106, 298 nt. 132, 299
 nt. 136, 353 nt. 36, 362 nt. 4.
 Rinaldo I d'Este, 10, 75, 81, 84, 87, 91,
 95 nt. 48, 96, 98, 354, 366.
 Rinaldo II d'Este, 49.
 Rippa Bonati M., 424 nnt. 24 e 25.
 Rispoli G., 420 nt. 8.
 Ristich De Groote M., 479 nt. 10.
 Rivieri Folesani Tarsizio, 433.
 Rizzoli Vincenzo, 284 nt. 78.
 Robespierre Maximilien-François
 Marie-Isidore, 259 e nt. 75.
 Rocca Pietro, della, 398.
 Rocco, santo, 216.
 Rodolfo II d'Asburgo, 371, 372.
 Roger Jacques, 471, 474.
 Rognoni Giuseppe, notaio, 290 nt. 107.
 Rolandi Giovanni Antonio, 286 nt. 86.
 Roletti Giuseppe Antonio Maria, pittore,
 ceramista, 269 nt. 23.

- Roli Giovanni, 432.
 Roli, famiglia, 433 e nt. 48.
 Romagnoli S., 198 nt. 25, 484 nt. 22.
 Romanello M., 231 nt. 83.
 Romani, avvocato, 128 nt. 139.
 Rombaldi O., 30 nt. 6, 34 nt. 17, 50 nt. 94,
 103 nt. 69, 104 nt. 72, 110 nt. 90,
 363 nt. 5.
 Romolo, santo, 347.
 Roncagli M., 147 nt. 8.
 Roncati Luigi, 436.
 Rondanini Tampieri Lucrezia, contessa,
 271 nt. 30.
 Rondi Ignazio, ceramista, 269 nt. 22.
 Rosa Daniele, zoologo, 465.
 Rosa M., 68 nt. 154, 193 nt. 5, 214 nt.
 8, 215 nt. 12, 218 nt. 26, 233 nt.
 91, 239 nt. 117, 240 ntt. 118 e 119,
 244 nt. 5.
 Rosa Michele, 424, 425.
 Roscioni L., 477 nt. 7, 485 nt. 26, 486
 nt. 28.
 Rosoni I., 70 nt. 163.
 Rossetti, ceramista, 269 nt. 23.
 Rossi F., 353 nt. 37.
 Rossi P., 468, 473, 474.
 Rostagno A., 379 nt. 68.
 Rostnek, soldato, 129.
 Rousseau Jean-Jacques (Giovan-
 Jacopo), 197, 203, 205 e nt. 56,
 206, 207 e nt. 61.
 Rovatti A., 298 nt. 132.
 Roversi Antonio, 424, 425.
 Rubati Pasquale, ceramista, 269 nt. 23.
 Rubbiani Carlo, 275, 291, 297.
 Rubbiani Giovanni Maria, 290 nt. 108.
 Rubbiani, famiglia, 297.
 Ruffini Paolo, 465.
 Ruga Giovanni Antonio, 109 e nt. 88, 111
 nt. 92, 142, 143 e ntt. 187 e 188.
 Russo A., 405 nt. 25.
 Russo R., 147 nt. 8.
 Sabatini Antonio, 304.
 Sabatini Giovanni, 304.
 Sabattini A., 339.
 Sabbatini Alessandro, conte, 55 nt. 114, 83
 nt. 19, 86 nt. 27, 87, 88 e nt. 32, 89
 e nt. 34, 90 e ntt. 37 e 38, 92, 93 nt.
 44, 108 nt. 84, 117 nt. 107, 120 e
 nt. 117, 122 nt. 121, 123 e nt. 124,
 128 nt. 139, 130 e nt. 144, 132, 139
 nt. 176.
 Sabbatini Giuliano, vescovo di Modena,
 87, 88 nt. 31, 217 e nt. 26, 218 e
 ntt. 26 e 28, 219 e ntt. 31 e 35, 220
 e ntt. 38-40, 221 e ntt. 42 e 43, 223
 e nt. 53, 224 e ntt. 54-57, 225 e ntt.
 64 e 65, 226 e ntt. 66-68, 227, 228.
 Sabbatini Ignazio, 91 nt. 39.
 Sala Antonio, 304.
 Sala Giovanni, 304.
 Sali C., 420 nt. 6.
 Salimbeni Leonardo, 465.
 Salvemini B., 477 nt. 7.
 Salvioli G., 8 nt. 5, 21 nt. 39, 54 nt. 112,
 98 nt. 56, 216 nt. 18.
 Sandi (Sandri) Giovan Battista, scultore,
 423, 424, 430 e nt. 43.
 Sandoni L., 88 nt. 31, 221 nt. 41, 225 nt.
 63, 226 nt. 66.
 Sandrier A., 246 nt. 12, 256 ntt. 57 e 60,
 258 nt. 65.
 Sanelli, consigliere, 330.
 Sanlorenzo O., 423 nt. 22.
 Santato G., 114 nt. 101.
 Santini C., 273 nt. 37.
 Santini G., 8 nt. 1, 22 nt. 43, 23 nt. 45, 30
 e nt. 1, 31 nt. 11, 32 nt. 12, 40 nt.

- 42, 41 nt. 46, 54 nt. 112, 87 nt. 29,
88 nt. 31, 92 nt. 42, 104 nt. 72, 110
ntt. 90 e 91, 113 nt. 98, 114 nt. 100,
155 nt. 32.
- Sardini Giovanni Battista, 223 nt. 53,
224 nt. 54.
- Savelli R., 43 nt. 56.
- Saviano M., 482 nt. 18.
- Sbriccoli M., 43 nt. 57, 58 nt. 125, 146
nt. 5.
- Scacciani Antonio, pittore, ceramista,
275, 284 nt. 78, 291, 295 e nt.
120, 296 nt. 121.
- Scalia G., 80 nt. 12.
- Scalini M., 347 nt. 21.
- Scarpa Antonio, 2, 397, 400, 401, 402,
417, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428 e nt. 38, 429, 430 e nt. 40,
432, 433, 435, 436, 437, 439.
- Scher Francesco, ceramista, 291.
- Scherner A., 368 nt. 29.
- Schiaroli Camillo, notaio, 282 nt. 74.
- Schmidt E.D., 350 nt. 30.
- Schmidt Nikolaus, 370.
- Schnitzer C., 384 nt. 87.
- Schöch N., 212 nt. 4, 215 nt. 12.
- Sciuto R., 474.
- Scotti A., 478 nt. 8.
- Sebastiano, signore, 277 nt. 55.
- Sedano J., 68 nt. 156.
- Segelken B., 368 nt. 27.
- Seillan J.-M., 256 nt. 60.
- Selmi Francesco, chimico, 465.
- Senebier Jean, 469.
- Sepúlveda Juan Ginés, de, 78.
- Sereni Gioacchino, 432-433 nt. 48.
- Setti Anna, 288 nt. 95.
- Setti, ceramista, 321.
- Severi G., 110 nt. 90.
- Severino G., 84 nt. 20, 130 nt. 144.
- Sforza G., 303 nt. 144.
- Shackleton Robert, 182 e nt. 14, 188.
- Shaftesbury (Anthony Ashley-Cooper),
200.
- Shah Auranghzeb, imperatore, 388.
- Siemens R., 162 nt. 1.
- Sigismondi F.L., 67 nt. 153.
- Sigismondo d'Asburgo, 375 nt. 53.
- Signorotto G., 111 nt. 93.
- Silvestrini M.T., 42 nt. 52.
- Silvestro, santo, 222.
- Simeoni L., 85 e nt. 23, 223 nt. 51.
- Sinigaglia C., 348 nt. 25, 362 nt. 3.
- Sinisi L., 42 nt. 50, 66 nt. 145, 150 nt. 18.
- Sinistrari L.M., 66 nt. 149, 67 nt. 152,
68 nt. 154.
- Siro Antonio, 268 nt. 20.
- Siro Domenico, 268 nt. 20.
- Siro Giuseppe, 268 nt. 20.
- Sirocchi S., 92 nt. 41, 171 nt. 12, 362 nt.
2, 363 nt. 5.
- Sisto V, papa, 150 e nt. 18.
- Sloane Hans, medico, 380.
- Smellie William, 434 e nt. 51.
- Smith Adam, 2.
- Soffietti I., 152 nt. 23.
- Solaini, sacerdote, 49 nt. 89.
- Solari Cristoforo, 339, 349 e nt. 27.
- Solezzi M., 80 nt. 12.
- Soliani Bartolomeo, stampatore, 23.
- Soliani Domenico, 114 nt. 102.
- Soliani Raschini Antonio, 80, 114 e ntt. 101
e 102-103, 115 e ntt. 104 e 105.
- Song, dinastia, 274 nt. 41.
- Sonnefels Joseph, von, 2.

- Sora, conte, 143 nt. 188.
 Sorrentino F., 147 nt. 8.
 Spaccini Giovan Battista, 349 nt. 27.
 Spaggiari A., 31 nt. 11, 84 nt. 20, 85 nt. 22, 111 nt. 91, 209 nt. 74, 353 nt. 36.
 Spagnoletti A., 84 nt. 21, 85 nt. 22.
 Spallanzani Lazzaro, 192, 202 e nt. 44, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473.
 Spector C., 182 nt. 15.
 Spencer Robert, conte, 379.
 Sperino Giuseppe, 405.
 Spezzani Giovanni Paolo, 435.
 Spinoza Baruch, 248, 250.
 Spode Josiah, 297.
 Stahl Georg Ernst, 469.
 Stalker John, 285.
 Stanyan Temple, 200.
 Stapelbroek K., 79 nt. 10.
 Starobinski J., 205 nt. 57.
 Stazzi F., 278 nt. 57.
 Stefani C., 349 nt. 25, 362 nt. 2.
 Stefano, santo, 235.
 Stella P., 215 nt. 13, 241 nt. 121.
 Stenger G., 256 nt. 57.
 Stolleis M., 151 nt. 21.
 Storrs Ch., 77 nt. 3.
 Strada Jacopo, architetto, 376.
 Stringa Francesco, pittore, 343.
 Stringa N., 277 nt. 53.
 Suárez Francisco, 148 nt. 9, 150 e nt. 19.
 Surirey de Saint-Remy Pierre, 115 nt. 105.
 Susini Clemente, scultore, 420.
 Swain G., 479 nt. 10.
 Syndram D., 368 nt. 29, 369 ntt. 33 e 36, 370 ntt. 37 e 38, 381 nt. 79, 384 nt. 89.
 Szondi P., 203 nt. 49.
 Tabacco G., 184 e ntt. 22 e 24, 186 nt. 30.
 Tacchini Pietro, 465.
 Tacito Publio Cornelio, 186.
 Tacoli (Taccoli) Achille, marchese, 268 nt. 18, 298 e nt. 134, 299 e ntt. 134 e 135, 300 nt. 140, 308, 310, 313, 324, 325, 326, 327.
 Tacoli, famiglia, manifattura, 298, 299 nt. 134, 308, 309.
 Taglianti Cesare Antonio, 99 e nt. 59.
 Tamburini Augusto, 476 e nt. 3, 488 e nt. 31.
 Tamburini Fortunato, cardinale, 212 e ntt. 1-3, 214 nt. 10, 216 e nt. 19, 217 e ntt. 23-25, 218 nt. 27, 219 nt. 32, 221, 222 nt. 44, 223 nt. 52, 226 e nt. 66.
 Tamburini Marco Antonio, 435.
 Tamburini Pietro, 237 nt. 107.
 Tanucci Bernardo, 157.
 Tanzini L., 42 nt. 51, 87 nt. 29, 224 nt. 58.
 Tarello G., 7 nt. 1, 147 nt. 8, 148 e nt. 10, 153 e nt. 27, 154 nt. 28, 155 nt. 32, 156 nt. 36.
 Taruffo M., 8 nt. 3.
 Tassoni, marchese, 101 nt. 63, 349 nt. 27.
 Tavilla C.E., 3, 8 ntt. 3-5, 12 nt. 16, 18 ntt. 25 e 26, 19 ntt. 30-31 e 33, 21 nt. 38, 23 ntt. 45 e 46, 24 ntt. 47 e 48, 27 nt. 53, 30 e ntt. 2-4 e 8, 31 nt. 10, 32 nt. 12, 38 nt. 37, 40 nt. 41, 41 nt. 46, 42 nt. 50, 43 nt. 55, 44 ntt. 64 e 65, 63 nt. 136, 72 nt. 167, 82 nt. 16, 87 nt. 29, 101 nt. 65, 103 nt. 69, 109 nt. 88, 110 nt. 90, 111 nt. 92, 116 nt. 106, 119 nt. 114, 122 nt. 122, 124 nt. 126, 135 nt. 165, 140 ntt. 178 e 179, 142 nt. 186, 155 ntt. 32 e 34, 156 e ntt. 36 e 37, 170 nt. 10, 171 ntt. 11 e 12,

- 224 nt. 58, 229 nt. 75, 341 nt. 7,
361, 400 nt. 9, 423 nt. 20.
- Teggia Angela, 286 nt. 84.
- Teggia B., notaio, 266 nt. 11.
- Terenna G., 428 nt. 38.
- Tessari M., 348 nt. 25, 362 nt. 3.
- Theophilus Seger Johannes, 25.
- Tiepolo Giandomenico, pittore, 273.
- Timpanaro S., 251 nt. 36.
- Tindal Matthew, 251.
- Tintoretto (Jacopo Robusti, Tentoretti),
344 nt. 15, 374.
- Tiraboschi Girolamo, 114 nt. 102, 193 e
nt. 7, 195, 197, 198, 199 nt. 28,
373 nt. 43, 422 nt. 17.
- Tironi, fratelli, 316.
- Tita M., 157 nt. 41, 159 nt. 46.
- Tiziano (Vecellio), 344 nt. 15, 374.
- Tommasi Geminiano, bargello, 89 nt. 33.
- Tommasi Luigi, bargello, 89 nt. 33.
- Tommaso, santo, 222.
- Tonani Gaetano, avvocato, 311, 313,
323, 326.
- Tongiorgi P., 432 nt. 47.
- Toni G., 397, 398 nt. 1, 400 ntt. 7 e 10,
401 nt. 13, 405, 422 nt. 19.
- Toretti Michele, 37, 48, 85 nt. 25, 99 nt.
60, 118 nt. 111, 119 nt. 115, 121 nt.
118, 303 e nt. 144.
- Tori Camillo, conte, 122 nt. 121, 425, 427.
- Torti Francesco, 399, 400, 401, 422.
- Toschi Lorenzo, 401, 425.
- Toselli Nicola, scultore, 423.
- Toselli Ottavio, scultore, 423.
- Tozzi Fontana Giovan Battista,
intendente, 271 nt. 28.
- Trampus A., 78 nt. 6, 79 ntt. 9-11, 194
nt. 12, 199 nt. 29, 201 e nt. 39,
203 nt. 47.
- Trembley Abraham, 470.
- Trenti G., 31 nt. 11, 84 nt. 20, 85 nt. 22,
209 nt. 74, 353 nt. 36.
- Treppez F., 296 nt. 126.
- Triani Giuseppe, 438.
- Tuoni Sante, ceramista (Sante di
Giovanni Toni), 269 nt. 22, 270
nt. 25, 317.
- Tyssot de Patot S., 251 nt. 34.
- Ugolini Giambattista, ceramista, 296 nt.
121.
- Ugolotti F., 482 nt. 16.
- Urbani de Gheltof G.M., 276 nt. 51.
- Urbano VIII, papa, 213, 236.
- Vaccà Luigi, 432 nt. 48, 436 e nt. 55,
437 e nt. 57.
- Valdrighi Bartolomeo, 1, 2, 7, 15, 16, 17,
21, 24, 25, 26 e nt. 50, 202, 424.
- Valdrighi M., 26 nt. 50.
- Valenti F., 83 nt. 18, 109 nt. 87.
- Valenti, cardinale, 123 nt. 122.
- Valeri C., 348 nt. 23.
- Vallisneri Antonio, 375 e nt. 51, 401,
465, 466.
- Valotta Gaudenzio, marchese, 110 nt. 91.
- Valsecchi F., 30 e ntt. 5 e 7.
- Vandelli Bernardino, 345.
- Vandelli Domenico, 91, 119, 196, 361,
373 e ntt. 43 e 44, 374 e ntt. 45 e
47, 375 e nt. 52, 376 e ntt. 54 e 57,
377 e nt. 60, 378 nt. 65, 379 e nt.
69, 380 e ntt. 74 e 75, 381, 382 e
ntt. 80-81 e 83, 383 e nt. 85, 384
e nt. 90, 385 e nt. 93, 386 e nt. 96,
387 e nt. 100, 388 e nt. 102, 389.
- Vandelli Girolamo, 401, 465.
- Vandelli V., 343 nt. 13, 345 e nt. 16.
- Vandelli, famiglia, 265.
- Vannozi F., 428 nt. 38.

- Vannozzi V., 421 nt. 12.
- Vanzolini G., 270 nt. 23.
- Varanini G.M., 82 nt. 16.
- Varion (Varione) Jean Pierre (Pietro),
 plastificatore, ceramista, 271 nt. 31,
 275, 276 e ntt. 51 e 52, 277 ntt. 53
 e 55, 278 e ntt. 55 e 58, 279 e ntt.
 58-62, 286 nt. 86, 291, 296, 297.
- Vattel Emer, de, 78, 79 ntt. 10 e 11, 203.
- Venturi A., 347 nt. 21, 349-350 nt. 27,
 351-352 nt. 33, 353 nt. 36, 354 e
 nt. 39, 363 nt. 7.
- Venturi A.R., 92 nt. 41, 194 nt. 12, 195
 nt. 14, 196, 197 ntt. 18-22, 199
 nt. 28, 373 nt. 44, 388 nt. 103.
- Venturi F./Franco, 200, 201 ntt. 38 e 40,
 212 e nt. 4, 215 nt. 12, 222 nt. 46,
 258 nt. 66.
- Venturi G., 111 nt. 91.
- Venturini Salvatore, 3, 104 nt. 72, 110
 nt. 90, 308, 309, 314.
- Venuti Ridolfino, 346.
- Veratti B., 86 nt. 26.
- Vercruysse J., 246 nt. 12.
- Verde G., 147 nt. 8.
- Verga M., 43 nt. 57.
- Verità Pietro, 281 nt. 73.
- Vermeyen Jan, 372.
- Veronese Paolo, 374.
- Verri Pietro, 80 nt. 12.
- Verziera Marcantonio, ceramista, 276 ntt.
 51 e 52, 277 nt. 53, 279 nt. 61, 286
 nt. 86.
- Vesalio Andrea, 399.
- Vespa Giuseppe, 419 e nt. 4.
- Vespasiano junior, figlio adottivo di
 Domiziano, 381.
- Vezzelli, falegname, 430.
- Vezzi Giovanni, 275, 276 e nt. 50, 285.
- Viana A., 68 nt. 156.
- Viana A.O., 418 nt. 2.
- Vilnover, ceramista, 291.
- Vincenzi Bartolomeo, 313.
- Vincenzi Giovanni, 313, 321.
- Vinciguerra S., 8 nt. 4.
- Viora M.E., 22 e nt. 42, 152 nt. 23.
- Virgilio, 347 e nt. 21.
- Visconti Filippo Maria, arcivescovo di
 Milano, 231.
- Visconti Giovanni Battista Antonio, 346.
- Vismara P., 231 nt. 81.
- Vitali Lucia, 286 nt. 86, 287 nt. 89.
- Vitoria Francisco, de, 78.
- Vittorio Amedeo II di Savoia, 22, 152,
 419.
- Voet Jean, 78.
- Volkman Johann Jacob, 350-351 e nt.
 31, 352 nt. 33, 353.
- Volpi G., 45 nt. 68, 72 nt. 169.
- Volpillac-Auger C., 179 nt. 2, 182 nt.
 15-
- Volta Alessandro, 466.
- Voltaire (Arouet François-Marie), 197,
 198 e nt. 25, 199, 201 nt. 40, 243,
 251 e nt. 36, 252 nt. 37, 253 nt. 43,
 254 e ntt. 43-45 e 49, 255 ntt. 52 e
 54-56, 256 e nt. 57, 257, 258, 470,
 471, 472.
- Vovelle M., 98 nt. 57.
- Vozza F., 418 nt. 2.
- Waal C.J.D., 78 nt. 8.
- Watanabe-O'Kelly H., 369 nt. 34, 388
 nt. 104.
- Watteau Jean, 431.
- Weck Anton, 369 nt. 34.
- Weill H., 154 nt. 28.
- Weinhold U., 370 nt. 37, 383 nt. 84.

- Wendelin Anreiter Johann Carl, 276.
 Wettin, famiglia, 368, 376 nt. 56, 382, 388.
 Weyers C., 351 nt. 33.
 Wiel Marin V., 424 nt. 24.
 Winckelmann Johann Joachim, 346, 352
 e ntt. 34 e 35.
 Winkler J., 340 nt. 2.
 Wittelsbach, famiglia, 376 nt. 56, 378.
 Woodward John, 380.
 Young Edward, 199 nt. 29.
 Zaccaria, santo, 374.
 Zafferi Francesco, ceramista, 318.
 Zampieri F., 424 nt. 25, 429 nt. 39, 430
 nt. 41.
 Zampieri G., 424 nt. 24.
 Zanichelli Nicola, editore, 465.
 Zapata Antonio, 68, 70.
 Zatti P., 147 nt. 7.
 Zei Giacomo, pittore, ceramista, 270 nt. 25.
 Zerbini Antonio, 350, 351 ntt. 31 e 33,
 353.
 Zeri F., 353.
 Zilborg G., 479 nt. 10.
 Zoboli Cesi Cornelia, contessa, 342 nt. 11.
 Zona V., 68 nt. 158.
 Zuccoli, consigliere, 38 e nt. 38.
 Zwitzel Simon, architetto, 376.

Volumi pubblicati

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agri, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «*Uno strumento molto delicato di difesa nazionale*». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «*Non potete impedirle, dovete regolarla*». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «*Ad meliorem frugem redire*». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. «*Biblioteca abolizionista*». *Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]

(segue)

4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 978-88-946376-7-0